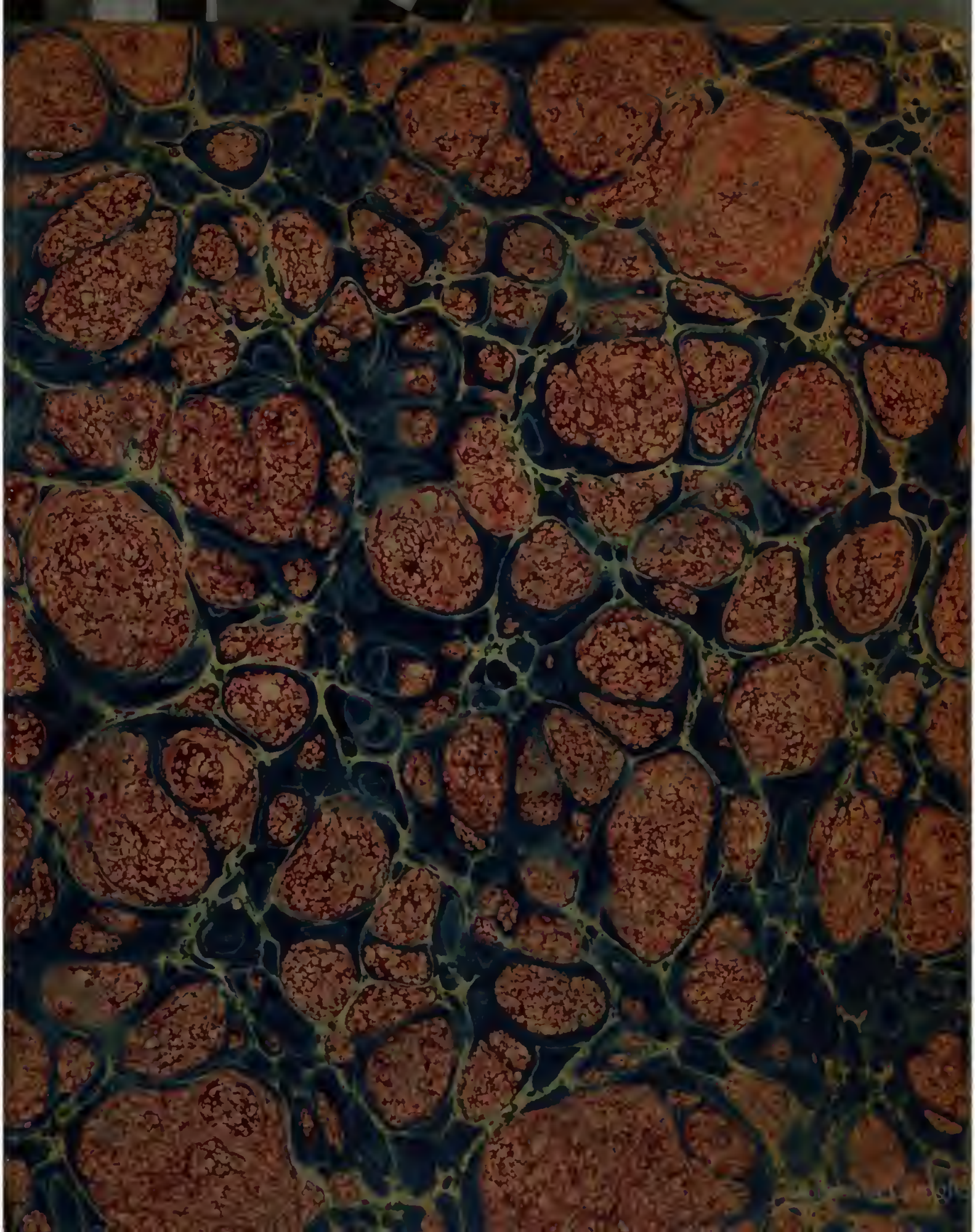

BIBLIOTECA LUCCHESI - PALLI
III.ª SALA
SCAFFALE 5
PLUTEO 54
N.° CATENA 712

Digitized by Google

III 5 II 7 (2

Digitized by Google

76888

NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI
TOMO II

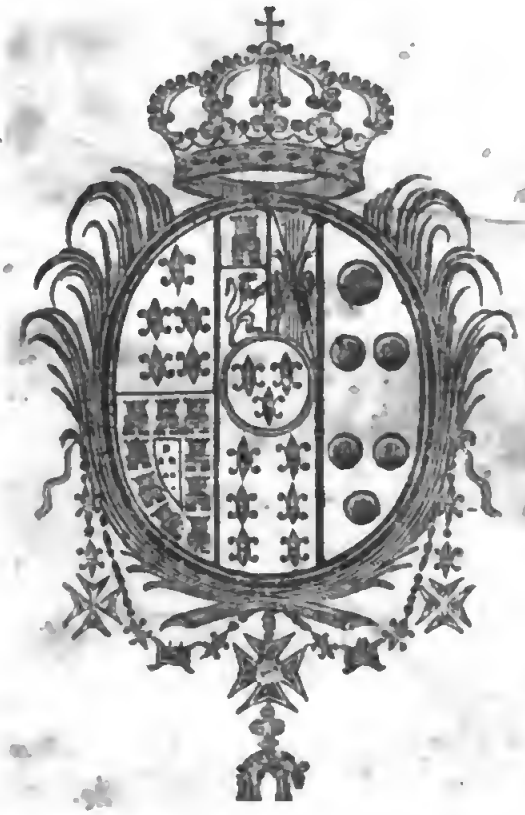

NAPOLI MDCCCIII
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

INDICE

DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO SECONDO TOMO.

TIT. XIV. *ANathema in Parmensium Ducem injustum judicatur: Bulla* in Coena Domini *rejicitur.* pag. 1

XV. *De Annona Civitatis Neapolis, et Regni.* 6

Annonaria Urbana Edicta. Vide Annonariae Urbanae Leges.

XVI. *Annonariae Urbanae Leges.* 165

XVII. *De Antefato, sive donatione propter nuptias, sive quarta, et aliis donativis.* 257

XVIII. *De Apparitoribus.* 258

XIX. *De Appellationibus.* 260

XX. *De Apprecio, seu bonorum aestimatione.* 269

XXI. *De Aquis, et Aquaeductibus.* 271

XXII. *De Arbitris.* 286

XXIII. *De Arboribus, seu malis antemnarum, et remis non vendendis.* 288

De Archivio. Vide de Regio generali Archivio.

XXIV. *De Armamentario Regio, et de non abutendo signis machinarum, et tormentorum.* 289

XXV. *De Armis.* 291

PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI

ANATHEMA
IN PARMENSIVM DVCEM INIVSTVM IVDICATVR

Bulla *in Coena Domini* rejicitur

TIT. XIV

Consultatio Regalis Camerae S. Clarae.

Delegatus Regiae Jurisdictionis Vargas Macciucca Marchio Basilicae.

S. R. M. Signore. Ha dato la spinta a questa Nostra rispettosa rappresentanza non meno il zelo del Delegato di Vostra Real Giurisdizione, che quello, che anima tutt'i Vostri Ministri, e specialmente quei, che compongono questa Vostra Real Camera, ove si tratta di serbare illesi i diritti della Vostra Sovranità. Il Breve dell'odierno Pontefice contro agli Editti, pubblicati dal Governo di Parma, contiene esorbitanze tali in pregiudizio della legittima Potestà de' Monarchi e de' Principi, che non dà luogo a potersi dissimulare: perchè sebbene a prima vista sembri di non avere altro rapporto, se non se a quella straniera Potenza; pur tuttavia, perchè nel mentovato Breve si vogliono risvegliare massime opposte a quelle del Vangelo, che avendo sempre inculcata la dovuta soggezione di ogni ordine di persone alla indipendente autorità del Principato Secolare istituito da DIO: si contrasta a questo l'autorità di far leggi, che risguardano mere temporalità, e si spargono sentimenti sediziosi, da rimuovere i Sudditi dalla necessaria dovuta obbedienza a' proprj Sovrani, con le minacce di Censure, altrettanto insussistenti, quanto capaci da fare impressione sugli animi deboli. Si crederà difficilmente, che in un secolo cotanto illuminato, ed in cui i diritti della Potestà Secolare sono così evidentemente posti in chiaro, ed universalmente rispettati; siasi dalla Potestà Spirituale potuto trascorrere ad un passo cotanto avanzato, ed irregolare. Sarebbe un far credere, che si dubitasse de' legittimi diritti de' Sovrani su questa materia, se volessi-

mo trattenerci ad esporre alla M. V. gli assurdi, che detto Breve contiene, e a discifrarvi i principj, donde cotesti assurdi derivano: giacchè i diritti de' Sovrani stanno appoggiati a tante verità primitive, che l' interesse dell' Ecclesiastica Potestà ha preteso, egli è vero, di combattere con infinite sorprese nell' ignoranza de' secoli, o in occasione delle gare, e delle guerre tra' Principi Secolari; ma non mai, per qualunque ascendente abbia la Religione su l' altrui credulità, ha potuto non che distruggere, ma neppure far vacillare. Verità egualmente antiche, che la Chiesa, da cui ne' secoli, ne' quali non regnò l' interesse, furono conosciute, e confessate. Verità egualmente distese, che gli Stati dell' Orbe Cattolico, ed ugualmente costanti, che la stessa Nostra Sacrosanta Religione; cosicchè dopo tante precedenti disamine de' primi Volentuomini, e non Eterodossi, non hanno più bisogno di prove. Ma quello, che principalmente ha mossa questa Sua Reale Camera a venire a questa umile rassegnata rappresentanza, si è l' essersi veduto nel Breve dell'odierno Pontefice l' impegno di far risorgere non meno il disposto, e prescritto nelle antecedenti Decretali di molti Pontefici, per fondare una Monarchia assoluta, così nello Spirituale (come negli ultimi Secoli si è con qualche successo tentato, usurpando a' Vescovi la nativa loro autorità) che nel Temporale, confondendo le due Potestà, che Cristo S. N. co' precetti, e con l' esempio volle tra loro disgiunte, ma ben anche richiamando le massime sediziose contenute nella Bolla, che dicesi *in Coena Domini*, con cui altro non si è preteso, che di atterrare in tutto la legittima Potestà de' Sovrani; giacchè in essa vengono a dichiararsi scomunicati tutt' i fautori degli Eretici, con che obbliquamente si fa rimanere in arbitrio del Papa lo scomunicare anche i Principi Cattolici, qualora la necessità portasse, che facessero lega con le Potenze riformate, e con gl' Infedeli. Si scomunicano tutti gli appellanti al futuro Concilio da' decreti, e dalle sentenze Pontificie, e nelle stesse censure si fanno incorrere tutte le Università, o particolari, che sostenessero la Superiorità de' Concilj al Papa: quando quegli, e non questo rappresentano la Chiesa Universale, nella quale, per la promessa di Gesù Cristo, risiede l' infallibilità nelle materie di Fede. Si scomunicano parimente tutt' i Principi, che imponessero nuovi dazj, o accrescessero gli antichi, senza licenza della Santa Sede Apostolica, cosicchè in ogni occorrenza bisognerebbe, che i Principi dovessero a straniera Potenza palesare i bisogni, e l' arcano de' loro Stati. Si stabilisce l' Immunità Ecclesiastica come *de Jure Divino*, e non per concessione de' Principi, e quindi si scomunicano tutt' i Tribunali, Giudici, e Magistrati Secolari, che impedissero agli Ecclesiastici l'esercizio di loro giurisdizione, anche contra de' laici. Alla stessa scomunica si soggettano tutti coloro, che impediscono l' estrazione de' viveri da' proprj Stati, quando abbiano a servire per l' Annona dello Stato Pontificio; cosicchè i Principi dovranno permettere, che i proprj Sudditi restino vittima della fame, e della carestia, perchè non manchi a' Sudditi Pontificj da alimentarsi co' sudori, e co' frutti delle Terre altrui. Nè diversa pena viene comminata a tutti coloro, che impedissero l' esecuzione di qualunque Breve, Decreto, o Rescritto di Roma; cosicchè i Principi verrebbero a rimanere spo-

glia-

gliati dalla principale Regalia, e fondamento di ogni governo ben regolato, qual è il Regio *exequatur*, che fu di quelli, dopo la conveniente disamina, dee interporsi, per potere avere vigore. Dichiarandosi adunque nel Breve Apostolico contro agli Editti di Parma di voler camminare sulle stesse orme dell'additate Decretali, e specialmente su di quanto si contiene in detta Bolla *in Coena Domini*, ognun vede, che la causa del Duca di Parma diviene causa comune di tutt'i Sovrani, che al mentovato Breve debbono risolutamente opporsi. Quindi la Real Camera su la ben fondata istanza del Delegato della Giuridizione ha stimato, che basti a manifestare al Mondo tutto i suoi sentimenti circa l'enunciata carta con l'Editto, di cui si dà la gloria di umiliare alla M. V. il borrone, acciocchè venendo approvato si possa pubblicare. Ma quando con la sua illuminatissima mente creda convenire una più circostanziata scrittura, potrà degnarsi osservare anche l'acchiuso borrone della istanza, da esso Delegato fatta in questa Real Camera, su di che attendiamo il Vostro Sovrano Oracolo; affinchè la dissimulazione, e silenzio del Supremo Governo di questi Regni, non facciano presumere approvazione dell'irregolare procedere della Corte di Roma. Il Signor IDDIO feliciti per sempre la M. V. a seconda de' voti de' suoi amantissimi Popoli. *Dalla Real Camera* 28. *Maggio* 1768. *Umilissimi Vassalli. Baldassarre Cito Presidente. Francesco Antonio Perrelli. Francesco Vargas-Macciucca. Domenico Salomone. Salvatore Spiriti Segretario.*

Die 28. Maii 1768.

PRAMMATICA I.

FERDINANDO IV. Rege.

DAlla Suprema Nostra Real Camera di S. Chiara è stato esposto alla Nostra Sovrana intelligenza d'essersi introdotta ne' Nostri Dominj una Carta di Roma col seguente Titolo: *Litterae in forma Brevis, quibus abrogantur, et cassantur, ac nulla et irrita declarantur nonnulla Edicta in Ducatu Parmensi, et Placentino edita, libertati, Immunitati, et Jurisdictioni Ecclesiasticae praejudicialia: Romae 1768. ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae*: Che venuta questa sotto gli occhi del Delegato di Nostra Real Giuridizione, e dalla novità del titolo indicante un'abusiva autorità della Corte Romana, spinto ad esaminarla, ha stimato suo dovere il far presente ad essa Real Camera, che tutto quello, che direttamente, o indirettamente può ledere i diritti di tutte le Cattoliche Sovranità, e tutto quello in fine, che riguarda la pubblica tranquillità, doveva animare il suo zelo, e la sua vigilanza. Ed avendo egli osservato, che quanto si contiene nella mentovata Carta, non solamente va a ferire i diritti de' Sovrani, tende a rovesciare da' fondamenti quella indipendente autorità, della quale il Sommo IDDIO ha fatto depositarj i Monarchi, in guisa che dell'uso, ed esercizio d'essa a lui soltanto deggiono render conto; non aveva egli voluto trascurare di additarne le perniciose conseguenze, alle quali per l'obbligo della sua carica dovea costantemente opporsi. Rappresentava adunque alla Real Camera, che anche volendosi attendere il caricato aspetto dato dalla Carta di Roma agli Editti emanati dal Governo di Parma, nulla in essi contenèasi, che al-

la pretesa immunità, e libertà della Chiesa fosse contrario: riguardando mere temporalità, sulle quali per le massime del Vangelo, per la predicazione degli Apostoli, per l'insegnamento de' PP., e per lo prescritto dell' antica purità de'Canoni, l'assoluto Dominio, e disposizione spetta a' Sovrani, a' quali da DIO è stata commessa la cura de' sudditi, e 'l provvedere a tutto ciò, che la pubblica utilità richiede. Che l' abusiva facoltà arrogatasi dalla Carta di Roma, evidentemente risultava dal vedersi chiamare in campo le false massime de' secoli tenebrosi e facinorosi (le quali benchè adottate negli sconcerti delle Nazioni da qualche Pontefice, rigettate poi da' Successori, e dal consenso della Chiesa Universale, dimostrato costantemente nella Storia della Chiesa di Francia, non ebbero vigore in veruno Stato Cattolico); e soprattutto dal pretendersi espressamente, che debba risorgere il disposto della Bolla, comunemente chiamata in *Coena Domini*, della quale sono notorie le proibizioni fattene da tutte le Potenze Ortodosse, e particolarmente da'gloriosi nostri Predecessori Carlo e Filippo II. suo figlio, Carlo II. e Carlo III. amatissimo Nostro Padre Re delle Spagne, e dell'Indie, ora felicemente Regnante, che non solamente non vollero in conto alcuno ricevere, ma fecero sperimentare gli effetti così dell' ordinaria, che dell'economica autorità Sovrana a tutti coloro, i quali ebbero ardimento di volerne far uso. Che questa appunto era quella Bolla, che nella nuova Carta di Roma si riproduce con dirsi: *Praedecessorum Nostrorum vestigiis, et exemplis insistentes . . . . . atque eorumdem Constitutionibus, ac praesertim iis, quae in die Coenae Domini legi, et promulgari solent, firmiter inhaerentes*: Ed in virtù di essa si è preteso di contrastare al Principe Sovrano di Parma tutto ciò, che appartiene all'esercizio della Potestà temporale. Da ciò mosso adunque il Delegato di Nostra Real Giurisdizione, perchè la Causa del Nostro amatissimo Cugino Real Infante Duca di Parma è comune a tutt' i Sovrani, e con particolarità interessa Noi per li vincoli del sangue, ha stimato di far istanza in essa Nostra Real Camera, perchè si avessero a prendere gli opportuni provvedimenti contra l'anzidetta Carta di Roma, che altre volte si sono presi, per non recarsi alcun pregiudizio a' Diritti del Principato, chiedendo, che da essa Nostra Real Camera il tutto a Noi si rappresentasse, acciocchè per li canali corrispondenti si faccia sentire a tutt' i Prelati, Capitoli, Vicarj, ed Abati, che quantunque Noi dovessimo appagarci che siasi conosciuta abusiva la divisata Carta; ad ogni modo avessimo a comandare d'intendersi caduti nella perdita di ogni temporalità, di ogni diritto di Cittadinanza, di ogni capacità di Beneficj, e di qualunque vantaggio, che può seco portare la qualità di Naturale del Regno, ed incorsi nella perdita della Nostra Real Grazia, e nella pena, che meritano i rei di delitto di Stato, tutti quelli, che ardissero di tenerla, disseminarla, o di difendere quanto in quella si assume e sostiene.

Una tale istanza si è maturamente, e con diligente disamina in tutte le sue parti ponderata dalla Nostra Real Camera di S. Chiara con aver anche tenuto presente il tenore della Carta di Roma, ed ha concluso non solamente di approvar l'istanza fatta da esso Delegato, ma di essere indispensabile suo dovere di passarla

alla

alla nostra Sovrana intelligenza con sua distinta rappresentanza de' 27. Maggio del corrente anno coll' aggiunta di altre considerazioni, facendoci riflettere, che la Curia Romana ha voluto rinnovare la memoria già spenta in tutte le Monarchie, Regni, e Stati Cattolici, della Bolla in *Coena Domini* abborrita, riprovata, e proscritta, che tende unicamente ad abbattere il Principato, a confondere le giuridizioni, e ad introdurre il disordine, e la confusione, donde risulterebbero irreparabili danni allo Stato. Per le quali cose (che Noi certamente supponiamo essere state sottratte alla considerazione del Papa, circonvenuto, e sorpreso ad autorizzarle), abbiamo creduto di non poterci dispensare dall' emanazione del presente Editto, con cui protestando la più religiosa filiale venerazione alla Chiesa Cattolica, e al primo Vescovo, centro e vincolo della medesima; in preservazione della Nostra Sovrana Potestà, che riconosciamo solamente da DIO, uniformandoci al parere della Nostra Real Camera di S. Chiara, Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che qualunque persona di qualsisia stato, grado, o condizione, che abbia presso di se esemplari della detta Carta di Roma, e della Bolla detta in *Coena Domini*, in questa Città debba precisamente fra il termine di giorni quattro esibirgli al Delegato della Real Giuridizione; e nelle Provincie, a' Presidi delle medesime, ovvero a' Governatori locali, da cui si dovrà avere il carico di rimettergli ad esso Delegato; e che niuno stampatore, o librajo possa imprimere, detenere, o fare spaccio, così della Carta di Roma, come della Bolla detta in *Coena Domini*, sotto pena a' contravventori di essere riputati, e trattati come rei di delitto di Stato, e puniti dalla Giunta stessa di Stato, e da quelli degli Abusi secondo le circostanze.

Ed affinchè il presente Editto venga a notizia di tutti, ordiniamo, che il medesimo da Noi sottoscritto, e munito col Nostro Real Suggello, riconosciuto dal Nostro Primo Segretario di Stato, e visto dal Presidente del S. R. C. Viceprotonotario, e dal Segretario della Real Camera di S. Chiara, sia pubblicato nelle forme consuete in tutt' i luoghi soliti di questa Nostra fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno. *Napoli* 4. *Giugno* 1768. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praes. Vice-Proton. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis.* Pubblicata a dì 14. Giugno 1768. Die 4. Jun. 1768.

DE

DE ANNONA

CIVITATIS NEAPOLIS, ET REGNI

TIT. XV

PRAMMATICA PRIMA.

Deferentes esculenta, et fruges Neap. habentes tamen literas ab Electis, sint immunes vectigalium, excepto vectigali Boni Denarii.

Est correcta haec pragmatica, nam solvitur gabella, per pragm. 28. 29. et seq. et 41. de extract.

Commissario. Per lo grande amore, ed affezione, che portiamo alla nostra Città di Napoli per li continui servizj, che da quella abbiamo ricevuti, e che di continuo riceviamo, ed anche per l'antica osservanza degli antichi privilegj, quali le sono stati conceduti per li Re, e Principi nostri Predecessori l'abbiamo concesso fra gli altri Capitoli, che nuovamente l'abbiamo fatti spedire, che tutta la grassa, quale verrà di fuora alla detta Città, debba esser franca d'ogni gabella; e vittovaglie chiamate come si voglia, eccetto della gabella del buon denaro, qual'è di nostra Corte, e si esige nel tenimento di detta Città. Per tanto volendo Noi per comodo, ed utilità di detta Città, alla quale in molta maggior cosa desideriamo compiacere, per lo grand'amore, che le portiamo „ vi comandiamo espressamente, che a tutte le Città, Terre, „ e luoghi di vostra giurisdizione „ facciate intendere, come Noi abbiamo conceduta la grazia sopradetta alla detta Città, acciocchè „ ne abbiano notizia, e portino della grassa alla detta Città senza „ pagar le gabelle, *etiam* vittuaglie, „ che pagavano avanti, avendosi però avvertenza per detti Gabelloti, „ che quelli, che porteranno la grassa, abbiano la patente degli Eletti „ di detta Città, per la quale si „ notifica averla portato qua, e non „ altrove, e questo diciamo, perchè „ non vorremmo, che fraudassero la „ gabella, che sotto pretesto, e colore di portarla qua, la conducessero altrove, e loro farete intendere, che a Noi ne fanno servizio accettissimo, oltrachè ne risulta grandissima utilità, e non „ facendolo, ci dispiacerà grandissimamente". *Datum in Civitate nostra Aversae 3. Maii 1496. Ferdinandus. In Cur. vx.*

Die 3. Maii 1496.
REX FERD.

(*) PRAMMATICA II.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Bando, e Comandamento, etc.

Per triginta milliaria nemo emat frumenta, nisi pro victu. h. d.

VIsto per esperientia la carestia di grani, et orgi che si causa da molti ricattieri che li comprano in Terra di Lauoro per farne mercantia, e li teneno per venderli al più alto prezzo che possano, alche volendo noi prouedere come si conuiene per beneficio, et grassa di questa Magnifica, et fidelissima Città di Napoli per tanto per lo presente banno s'ordina, e commanda che non sia persona alcuna di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia che presuma, nè debbia comprare grani, orgi in nessuna parte per trenta miglia intorno a questa fideliss. Città di Napoli per farne mercantie, e tener-

nerli in magazeni, ma solamente per lo vitto, et vso suo, et non altramente, sotto pena di perdere tutti li grani, et orgi che haueranno comprati, et altra pena a nostro arbitrio riseruata, e quelli che li accuseranno guadagneranno la quarta parte. *Dat. Neap. die* 25. *mensis Iunij* 1565. *Don Perafan V. Reuerterius R. V. Patiganus Reg. Lobera pro Secretario.*

Die 25. Jun. 1565.

PRAMMATICA III.

PErchè importa al servizio di Sua Maestà aversi notamento di tutta la quantità de' biscotti, che si ritrovano in essere in questa Città di Napoli, e suoi Borghi, *etiam* che fossero di quelli, che sono stati visti, e rifiutati per irrecettibili dalla Regia Corte, e si ritrovano in potere di qualsivoglia persona, che gli hanno fatti lavorare, e li tengono in potere, che fra termine di due dì, decorrendi dopo la pubblicazione di essi, debbano comparire avanti del Magnifico Dottor Panza Avvocato Fiscale delle cause criminali del Regno, e dargli nota della quantità de' biscotti, che hanno in essere, della qualità d'essi, e dove si conservano, „ „ sotto pena di perdere il detto bi- „ scotto, che non rivelassero, e di „ dieci mila ducati, ed altra pena, „ *etiam* corporale a nostro arbitrio „ riservata, e sotto le medesime so- „ praddette pene, comandiamo, che „ da oggi avanti, non sia niuna per- „ sona, che costruisca, nè faccia co- „ struire biscotti in questa predetta „ Città, e suoi Borghi senza nostra „ licenza *in scriptis obtenta*". *Neapoli die* 8. *Decembris* 1573. *Ant. Card. de Granvela. Vidit Revert. Reg. Vidit Salernit. Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Prosecr. In Bann.* 1. *fol.* 109. *die cod. Neap. fuit publicatum, etc.*

Panis nauticus non fiat absque facultate concessa.

Die 8. Dec. 1573. Card. Granvela.

Ex pragmatica 6. de officialibus, et quae iis prohibentur.

§. *Item* „ stabiliamo, ed ordinia- „ mo al predetto Giustiziero presen- „ te, e *successive* futuri, che non „ debbano in conto alcuno permette- „ re, etc."

Apotheca nulla sit immunis ab off. Cur. annonae, exceptis illa S. E.

PRAMMATICA IV.

PEr quanto gli anni passati fu per ordine dell'Illustre quondam Duca d' Alcalà allora Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale per Sua Maestà in questo Regno emanato Bando del tenor seguente, *videlicet. Philippus Dei Gratia Rex, etc.* Perchè ogni dì si vede il disordine, che nasce dal vendere, e comprare delle robe commestibili contra assisa per li pescivendoli, boccieri, bottegari, ed altre persone, che tengono, e vendono robe da mangiare, non ostanti tante provvisioni; volendo noi in questo provvedere, e rimediare per lo bene universale di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, per lo presente Bando, „ s'or- „ dina, e comanda, che da qua a- „ vanti niuna persona di qualsivo- „ glia stato, grado, e condizione si „ sia, possa, nè debba comprare ro- „ be commestibili a più prezzo dall' „ assisa posta in dette robe, nè i „ venditori di quelle l'abbiano da „ tenere nascoste, e vendere segreta- „ mente contra l'assisa; ma debbano „ dette robe da mangiare tenere, e „ vendere pubblicamente conforme „ l'assisa data, e che si darà, e chi „ contravverrà, incorra alla pena del- „ la fruta; ed altra pena a nostro „ arbitrio riservata". *Datum Neap. die* 4. *mensis Martii* 1560. *D. Perafan. Vidit Albertin. Reg. Vidit Villan. Reg. Vidit Revert. Reg. Soto Secr.* E volendo, che quella inviolabilmente

Piscarli, fanil, macellarii, et alii excolenta vendentes, juxta pretium intrascriptum vendant, et palam, concordat pragm. sub die 28. Sept. 1658.

Die 4. Mart. 1560. D. Perafan.

te s'osservi, ci è paruto con voto del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ ordinare, „ e comandare per lo presente Bando, come in virtù d'esso ordiniamo, e comandiamo, che quello „ inviolabilmente, per quanto tocca „ a' venditori, si debba osservare, „ *juxta* la sua contenenza, e tenore. „ Dichiarando, che acciocchè i venditori incorrano nella pena della „ frusta per la prima volta, debbano concorrere copulativamente le „ sopraddette due qualità, cioè, che „ le robe predette si tengano nascoste, e si vendano contra l'assisa „ imposta, o che s'imporrà; altrimenti, non essendo copulativamente si debba osservare il Capitolo, „ che per la prima volta non s'incorra in pena di frusta, e così „ s'esegua, che tal'è nostra volontà". *Datum Neapoli die* 8. *Junii* 1575. *Ant. Card. de Granvela. Vidit Revert. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Villamador Proseer. etc.*

Poena fustium.

Augetur poena d. prag sub die 28. Sept. 1658.

Die 8. Junii 1575. Card. de Granvela.

PRAMMATICA V.

Reliquiae tritici, existentis in foveis, non confundantur cum alio tritico meliori.

PEr informazione, che abbiamo avuta, abbiamo inteso, che ne' grani, che si caricano nelle Provincie di Puglia per questa Città di Napoli, e per le altre parti, si mescolano i residui di più fosse, di diverse qualità, ed anni, riducendogli in una fossa, con farvi poi la coperta de'grani buoni, e pigliandosi poi dalla fossa predetta, ed imbarcandosi, e conducendosi in questa predetta Città, o in altri luoghi: riducendosi in farina, e facendosene pane, n'esce il pane predetto negro, e fetido in gran danno de' Popoli, e principalmente de' poveri; e volendosi in quetso provvedere, per quel che conviene al buon governo, e beneficio pubblico, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ ordiniamo, e comandiamo, che dal dì „ della pubblicazione di esso avanti, „ non sia alcuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si „ sia, che debba, e faccia mescolare „ i residui delle fosse di diverse qualità, ed anni, riducendogli in altra fossa di grani, facendoci la coperta di grani buoni, *ut supra*, „ sotto pena, tanto a' padroni delle „ vittuaglie, quanto agli sfossatori; „ che fossero trovati in simile frode, „ corporale ad arbitrio nostro, secondo la qualità del caso, e delle „ persone; comandando con questo a „ tutti, e quali si vogliano Ufficiali, e Tribunali, che contra i contravvegnenti in qualsivoglia modo „ delle cose predette, debbano pigliare informazione, carcerare i „ colpevoli, e tenercene avvisati, per „ potere dichiarare la detta pena corporale, riservata ad arbitrio nostro: nel quale avviso si debba dichiarare la qualità del caso, e delle „ persone". *Datum Neapoli die* 21. *Januarii* 1580. *Don Juan de Zunica. Vidit Revert. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Bastida de Munatones Secr.*

Die 21. Jan. 1580. D. Juan de Zunica.

(*) PRAMMATICA VI.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Nemo per trigenta milliaria emat triticum, et ordeum, nisi pro usu, vt iuxta.

SE bene in questo anno lodato sia nostro Sig. Iddio, la ricolta nella Prouincia di Terra di Lauoro, di grani, et orgi è stata abbondante, il prezzo và augumentando, à causa, che li ricattieri comprano in detta Prouincia per farne mercantie, et così

così anco ne fanno compra in le intro-scritte Dohane, et li tengono per riuendere al più alto prezzo che ponno, volendo noi in questo prouedere come conuiene per beneficio, et grassa di questa Magnifica, et fidelissima Città di Napoli, per il presente Bando si ordina, et commanda che non sia persona alcuna di qual si voglia stato, grado, et conditione, che prosuma di comprare nè fare comprare grano, et orgio in nessuna parte per trenta miglia a torno questa predetta fidelissima Città di Napoli, nè tampoco alle infrascritte Dohane per farne mercantie, e tenerli in magazeni in fossarli, ma solum per il vitto, et vso loro, et non altramente, et quelli che haueranno comprato grani, et orgi da sei mesi a questa parte, et le teneranno dentro ditto termine de trenta miglia intorno questa predetta città debbiano fra quattro dì decurrendi dalla publicatione del presente bando reuelarlo nella Regia Cancellaria con declarare la quantità, et lochi doue il teneno, et a che prezzo li hanno comprati sotto pena a ciascuno che contrauenerà a qual si voglia delle cose predette di perdere tutti li grani, et orgi che haverà comprato, et altra pena a nostro arbitrio reseruata, et quelli che li accusaranno guadagnaranno la mità di detti grani, et orgi, con declaratione che li viaticari, li quali sono soliti, et sogliono comprare di detti grani, et orgi, possano comprarli non solo infra le dette trenta miglia, ma anco in le dette infrascritte Dohane, pur che non ne faccino magazeni, nè le infossano, ma che vnico contestu li portino a reuendere nel mercato di questa predetta Città o in altro loco nel quale vorranno sotto la medesima predetta pena da guadagnarsi, vt supra: le Dohane sono videlicet, la Dohana di Auellino della Tripalda la Grotte minarda, Apice, monte Sarchio, Reino, et Campobasso. *Datum Neap. die* 17. *Iunij* 1580. *Don Iuan de Cunica. Vidit Reuerterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Regens. Bastida de Munatones Secret. In Baudorum primo fol.* 45.

Die 17. Iun. 1580.

PRAMMATICA VII.

Vendentes fruges Canonicis insulae Diomedeae, vulgo de Tremiti, ante consignationem, relationem faciant Capitaneis Terrarum.

ESsendosi inteso, che la principal causa, che da questo Regno si commettano contrabbandi di vittuaglie, è, che per li Canonici di Tremiti si comprano grani riposti in campagna, ed anno per anno pattuiscono co' massari, mercatanti, ed altri padroni di dette vittuaglie, che lo debbano infossare in campagna, e questo a fine di poterlo di notte in notte, con segreto condurre, alle marine, e farlo imbarcare, e mandare fuori di questo predetto Regno in contrabbando, dal che ne nasce, oltra la frode, carestia in Regno delle dette vittuaglie, ed ancorchè sieno deputati Ufficiali, i quali debbano tenere pensiero, che simili contrabbandi non si facciano, tuttavolta ci è paruto per beneficio pubblico di questo Regno, e per quello, che conviene al buon governo, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ ordiniamo, e „ comandiamo, che da qua avanti „ qualsivoglia persona di qualunque „ stato, grado, e condizione si sia, „ che vendesse grano a' detti Mona„ ci, *seu* Canonici, o ad altri in „ loro nome, debba consegnarlo nell' „ abitato, e dentro le Terre, ancor„ chè le vittuaglie predette le teness„ sero nella campagna, ed il vendi„ to-

„ tore sia obbligato nel medesimo „ dì, che farà la detta consegna, „ rivelare la quantità venduta all' „ Ufficiale della Terra, e luogo, „ dove si avrà da fare la consegna „ predetta; il quale Ufficiale subito „ che avrà auuta la detta rivela, ne „ debba inviare copia a Noi auten„ tica, sotto pena tanto alle perso„ ne, che faranno detta vendita di „ vittuaglie, e le consegnassero fuori „ dell' abitato, quanto che non lo „ rivelassero a' detti Ufficiali, di „ perder le vittuaglie, e di tre an„ ni di galea, essendo ingnobili; e „ se saranno nobili, di cinque anni „ di Relegazione, ed a quell' Uffi„ ciale, che non mandasse subito la „ copia delle dette rivele a Noi, di „ privazione dell' ufficio, e di anni „ tre di relegazione, ordinando, e „ comandando col presente Bando a „ tutti gli Ufficiali, e Tribunali, „ che debbano attendere, e ciascuno „ d' essi attenda all' esecuzione delle „ pene predette, contra i contravve„ gnenti irremisibilmente, senza ec„ cezione di persona alcuna, che tal' „ è nostra volontà ". *Datum Neapoli die 7. mensis Augusti* 1582. *Don Juan de Zunica. Vidit Salern. Reg. Vidit Salazar Reg. Vidit Daroca Reg. Bastida de Munatones Secret.*

Poena relegationis, & privationis officii.

Die 7. Aug. 1582. D. Juan de Zunica.

(*) PRAMMATICA VIII.

Frumenta, et ordea emi prohibentur, vt de illis fiant magazena, et mercatura per triginta miliaria extra ciuitatem Neapolis, neque in eiusdem ciuitatis mercato, sicut nundinis, et dogana, siue deceptis, nisi pro Rege proprio sub poenis vt infra.

ESsendo la cosa che più insta quella di prouedere al pane che se fa in questa fidelissima città, et desiderosi, che questa negotiatione vada gouernata con la sincerità che si conuiene, et che la città abondi de buon pane impedendo le mercantie, et negotij, che si fanno delli grani, et orgi in terra di Lauoro, del che si è causato impedimento, che non commertij questa negotiatione libera si come conuiene andando li mercanti, et altre persone in diuerse parti delle prouintie de Terra di lauoro, et nelle infrascritte Doane, et anco vengono nel mercato di questa magnifica, et fidelissima Città di Napoli à comprarne, et dapoi li riuendeno al maggior prezzo che ponno: volendo in questo prouedere come conuiene per beneficio, et grassa di questa magnifica, et fidelissima città, ne hà parso con voto, et parere del Regio Collateral Consegliò appresso di noi assistente fare il presente banno omni tempore valituro, per il quale ordinamo, et commandamo, che non sia persona alcuna di qual si voglia stato, grado, et conditione che presuma di comprare nè fare comprare in nessun tempo grano, et orgio in nessuna parte per trenta miglia attorno à questa predetta fidelissima Città di Napoli, ne tampoco nel detto mercato di quella nell' infrascritte doane per farne mercantie, et tenerli in magazeni, ò infossarli, ancora che facesse detti magazeni, et infossasse detti grani, et orgi in questa Città, il che volemo anco che sia prohibito, ma solum per il vitto, et vso loro, et non altrimente possano comprare sotto pena a qual si voglia che contrauenerà de perdere li grani, et orgi che hauerà comprati, et altre pene corporali al nostro arbitrio reseruate, et quelli che li accusaranno, guadagnaranno la mità di detti grani, et orgi, con declaratione che li viaticari, li quali sono soliti, et soleno comprare de detti grani, et orgi possano comprarli non solo infra le dette trenta miglia, ma anco nelle dette infrascritte Doane, pur che non ne facciano magazeni, nè le infossino, ma che vnico contestu li portino à riuendere nel predetto mercato di questa

Digitized by Google

sta predetta città, o in altro luoco, nel quale vorranno, sotto la medesima pena predetta di perdere li grani, et orgi, et altra pena corporale al nostro arbitrio riseruata, vt supra. Le Doane sono videlicet la doana di Auelino, dell' Atripalda, la Grotte minarda apere, Montesarchio, Reyna, et Campo basso. *Datum Neapoli die 17. Martij 1583. Don Pedro Giron. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Daroca Regens. Bastida de Munatones. In bannorum primo fol. 9. die 18. Martij 1583. Neap. fuit publicatum, etc.*

Die 17. Mart. 1583.

PRAMMATICA IX.

Pistores, et vectores per triginta millaria non emant farinam, nisi in Regia Dohana.

PEr quanto a nostra notizia è pervenuto, molti Panettieri, ed altri in loro nome vanno ad incontrare i Vaticali delle farine dentro, e fuori di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, prima, che entrino in Dogana, e fanno i prezzi, alterandogli in gran danno del pubblico, ed il tutto per mantenere i prezzi in detta Dogana alti, ed essendo negozio pernicioso, e degno di rigorosa dimostrazione: volendo in questo provvedere, per quel, che conviene al buon governo, ed al beneficio de' sudditi di Sua Maestà, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ ordiniamo, e comandiamo tanto a' Panettieri, quanto „ a' Vaticali, ed a qualsivoglia altra „ persona, che non ardiscano di andare all' incontro de' Vaticali predetti, così dentro, come fuora di „ questa predetta Città per ispazio „ di trenta miglia, e non possano „ pattuire le farine, ma debbano „ quelle pattuire, e comprare, ed „ essi Vaticali pattuirle, e venderle „ in detta Dogana all' ora solita, „ sotto pena tanto al Panettiere, „ quanto al Vaticale, e ad altro; „ che contravverrà, di anni cinque „ di galea, ed altra, *etiam* corporale „ a nostro arbitrio riservata, la qua„ le pena si eseguirà, ed ordiniamo, „ che si esegua inviolabilmente senza „ eccezione di persona alcuna, e di „ più si daranno a ciascuno, che rivelerà, e porrà in vero quello, o „ quelli, che contravverranno, cinquanta ducati di premio, per ogni „ volta, che rivelasse, e ponesse in „ vero qualsivoglia contravvegnente, „ de' danari di questa predetta Fedelissima Città subito fatto l' effetto, e sarà tenuto segreto". *Datum Neap. die 3. mensis Septembris 1583. Don Pedro Giron. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Cardena Proreg. Bastida de Munatones Secret.*

Fuit confirmata sub die 7. Augusti 1599. ut in regist. fol. 2.

Poena triremis per quinquennium, et alia corporis arbitraria.

Die 3. Sept. 1583. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA X.

Coriarii non emant coria villosa, ut intus, nisi pro usu suae officinae, et apothecae.

NEll' anno passato, sotto il dì ultimo di Dicembre, fu da Noi fatto Bando di ordine nostro pubblicato per provvedere, che in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli ci fosse abbondanza di saima, e d' insogna per quello, che tocca principalmente a' poveri, ordinando, che niuna persona, tanto forestiera, quanto di questa Magnifica, e Fedelissima Città, oltra di quello, che fosse stato esercitante l' arte predetta in questa predetta Città, e suo distretto, avesse potuto comprare più insogna, e saima di quella, che fosse stata necessaria, ed uno d' essi, per l' esercizio della loro arte, e che non avesse potuto la predetta insogna, e saima, tra di loro rivendere, e rifondere ad altra persona, *etiam* di questa predetta Città, e che non si avesse potuta estrarre fuora di essa Città niuna quantità di detta insogna, e saima, sotto pena, in ciascheduno

de' casi predetti di contravvenzione, di perdere la insogna, e saima, e d' altra pena, *etiam* corporale a nostro arbitrio riservata: e si comandava di più per detto Bando, che non si avesse potuto estrarre, nè far estrarre da questo Regno, sotto le medesime predette pene. Al presente per parte de' Consoli dell' arte predetta de' cuoiai, ci è stato fatto intendere, come tra gli altri Capitoli della detta loro arte, confermati da Regio Assenso molti anni sono, v'ha un capitolo, nel quale si proibisce il comprare, e rivendere per detta arte non solo la detta insogna, e saima, ma ancora i cuoi pelosi, e mortelle, oltre l'uso della lor arte; e che in detta proibizione non v'ha imposta pena, e perciò hanno supplicato per beneficio pubblico, che ci fossimo degnati d' imporre pena a quelli di detta arte, che comprassero, e rivendessero de' detti cuoi pelosi, e mortelle, oltre il detto loro uso, siccome è imposto per lo precalendato Bando, per quello, che tocca alla insogna, e saima. Ed essendo da loro dimandata giustizia, ed espediente al detto pubblico beneficio, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ confermando il detto „ Bando precalendato, ordiniamo, „ e comandiamo, che niuna persona „ di qualsivoglia stato, grado, e „ condizione si sia, tanto forestiera, „ quanto di questa prefata Città, „ niuno cuoiaio, ed esercitante l' arte predetta in questa predetta Città, e suoi distretti, possa, nè debba comprare cuoi pelosi, e mortelle per rivendere; ma solamente „ ogni uno ne possa comprare, quanto ne basta per la sua bottega, „ sotto la medesima sopraddetta pena di perdere i cuoi pelosi, e le „ mortelle, che avessero comprato „ oltre il detto uso di detta loro bottega, e di altra *etiam* corporale a „ nostro arbitrio riservata: de' quali „ cuoi pelosi, e mortelle, che si pigliassero in contrabbando, se ne „ darà la quarta parte all' accusatore, „ e sarà tenuto segreto; le quali pene s' eseguiranno, e comandiamo, „ che si eseguano inviolabilmente contra coloro, che contravverranno". *Datum Neapoli die* 11. *Octobris* 1584. *D. Pedro Giron. Vidit Cadena Prorex. Bastida de Munatones. In Bannorum primo fol. 68. die* 12. *Octobris* 1584. *Neapoli fuit publicatum.*

Die 7. Junii 1536. 4. Bann. fol. 160. et die 25. Junii 1569. et 19. Octobr. 1590. fol. 19. et die 30. Sept. 1513. fol. 53.

Die 11. Oct. 1584. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XI.

Per totum Septembris cujuslibet anni fieri debet revelatio per quemlibet frumenti recollecti apud Capitaneos Terrarum qui infra 8 diem Oct. revelationes mittant Circumspecto seniori Regenti Cancell.

Confirmatur per pragm. 34. vid. prag. sub die 27. mensis Octobris 1653., et die 28. Sept. 1658.

DEsiderando Noi provvedere alla comodità, e beneficio de' sudditi Regj, e che coloro, che attendono alla cultura de' territorj, possano valersi della detta loro industria, vendendo i grani, nel caso che per la Regia Corte si concedesse estrazione per fuora di Regno, e con questo dar ancora comodità a' vicini, in quanto sarà possibile senza danno, e con utile del Regno; e parimente desiderando provvedere all' abbondanza di esso Regno, acciocchè i predetti Regj sudditi, così ricchi, come poveri, abbiano con minor dispendio, comodità di vivere, e considerando, che per potere provvedere maturamente all' uno, ed all' altro, non solo è conveniente, ma è necessario ogni anno avere la vera, e particolare notizia de' grani, che in quell' anno sono raccolti, acciocchè non segua, ch' essendo quantità assai di grani in Regno, e credendo chi governa, che sia minore, si faccia renitente a concedere la detta tratta, e causi danno a que' sudditi, che

che concedendosi, si valerebbero del prezzo de' loro grani, e per contrario credendosi, che vi sia quantità soverchia, concedesse la detta estrazione, e non essendoci tal quantità, si causasse penuria al Regno; i quali inconvenienti cesserebbero, avendosi la detta vera, e particolare notizia. Per tanto volendo sopra ciò provvedere, come conviene, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, in virtù del presente Bando, *omni tempore valituro* „ ordiniamo, e comandiamo, „ per lo bene pubblico, e per altre „ degne cause moventi la mente nostra, che qualsivoglia persona di „ qualsisia stato, grado, o condizione, in tutto il presente Regno, „ debba per tutto il mese di Settembre di qualsivoglia anno rivelare „ veridicamente, e particolarmente la „ quantità del grano, che in quell' „ anno avrà raccolto, sotto pena di „ perdere la quantità, che al tempo „ predetto non avrà rivelata, e di „ più altra pena, *etiam* corporale a „ nostro arbitrio imponenda, *juxta* „ la qualità della persona, e del tempo corrente, e quantità, che non „ sarà rivelata. La quale rivelazione „ si farà nell' infrascritto modo, e si „ conserverà per quello Magnifico, „ e Circunspetto Reggente di Cancelleria, che in quel tempo si ritroverà in detto Collateral Consiglio più anziano: promettendo il „ quarto alla persona, che pubblicherà la persona, che avrà contravvenuto al presente nostro Bando. La „ rivelazione predetta si darà nel modo predetto in potere di ciascheduno Capitano della terra, o luogo, „ o Territorio, del quale si farà la „ detta raccolta de' grani. A' quali „ Capitani, ordiniamo in virtù del „ presente nostro Bando, che per tutto il dì 8. del mese d' Ottobre di „ ciascun anno debbano inviare le rivelazioni, che loro si faranno, in „ potere de' Governatori Provinciali, „ da' quali s' invieranno a Noi ". *Datum Neapoli die 16. April.* 1573. *Ant. Card. de Granvela. Vidit Revert. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Prosecret.* Ed essendo nostro intento, che detto Bando si debba osservare, ci è paruto per lo presente provvedere, ed ordinare, siccome „ ordiniamo, e comandiamo, „ che *ad unguem inviolabiliter*, da „ oggi avanti s'osservi, ed esegua „ *juxta sui seriem, continentiam, et* „ *tenorem*, senza diminuzione alcuna, „ sotto la pena nel preinserto Bando „ contenuta, la qual pena, s'eseguirà, ed ordiniamo, che si esegua „ *irremisibiliter* da ciascheduno, che „ contravverrà ". *Datum Neapoli die 9. Julii* 1580. *D. Juan de Zunica. Vidit Revert. Reg. Vid. Salern. Reg. Vid. Salazar Reg. Bastida de Munaton.* Ed essendo, che per diversi si sono rivelati que' grani, de' quali altri ancora aveano fatte le rivelazioni, tal che non si è potuto saper la vera quantità de' grani, che in ciascuna delle passate raccolte si sono fatti; volendo Noi togliere tutt' i dubbj all' intelligenza d' esso Bando ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, duraturo *omni tempore*, con le infrascritte dichiarazioni, ed ordini *videlicet* „ che dal dì della pubblicazione di „ esso Bando in avanti, quelli solamente sieno obbligati a rivelare i „ grani, che in qualsivoglia anno raccolgono, che sono camporali, cioè, „ ch' essi li seminano, o fanno seminare nelle masserie, e terricorj, „ che hanno in qualsivoglia modo, „ e di poi lo raccolgono, o fanno „ rac-

Relationes fiant per totum mensem Sept.

Poena.

Die 16. Apr. 1573. Card. Granvela.

Die 9. Julii 1580. D. Juan de Zunica.

Frumenta qui, et quatuis revelare teneantur, et qua poena puniantur transgressores.

„ raccogliere, e debbano ancor essi „ rivelare tutte le quantità de' grani, „ che raccolgono, o fanno raccogliere, includendo le quantità, che „ dessero ad altri per affitti di dette „ masserie, e territorj, censi, terraggi, o per altra qualsivoglia causa; con dichiarare a chi le danno, „ e le quantità, che a ciascuno daranno. E per togliere le dette duplicazioni di partite de' grani, dichiariamo, che coloro, che non „ hanno da rivelare, sono *videlicet* „ i Baroni, ed altri padroni di Territorj, e molini, e censi, non sieno obbligati a rivelare i grani de' „ terraggi, molini, e censi predetti, „ nè tampoco i padroni, che locano „ i territorj, il grano, che non fanno essi massari, o non fanno fare „ loro la semina per li loro fattori, „ e garzoni, nè quelli, che danno i „ bovi a menando, nè gli affittatori Qui non tenentur denunciare. „ delle Castelle, Baronie, Stati, Abadie, ed altri quando non fanno „ essi masseria; e facciano seminare, „ nè altri, che non seminano, nè „ fanno seminare i territorj loro proprj, o che tengano in affitto, o „ censo, ma li danno a cultura ad „ altri alla parte, o in qualsivoglia „ altro modo, esigendo terraggi; ma „ *tantum*, come di sopra s' è detto, „ debbano far le dette rivelazioni „ quelli, che seminano per loro, e „ raccolgono, e fanno seminare, e „ raccolgono in tutto, o in parte in „ beneficio loro, e se ne dessero ad „ altri per qualsivoglia causa, debbano essi rivelare, *etiam* quella „ quantità di grani, che ad altri „ dessero co' nomi, cognomi, e patrie di quegli, a' quali daranno, e „ le quantità, come di sopra è detto, acciocchè con effetto, e senza „ difficoltà si sappia la vera quantità del grano, ch'ogni anno si rac- „ coglie, e non si abbia duplicata; „ come di sopra si dichiara. E per- Frumenta germanica vulgo Germana, numerantur inter frumentum, ideo revelanda sunt. „ chè si è ancora fatta difficoltà, se „ per causa di detto Bando si dovevano, e debbano rivelare i grani „ germani, tanto quelli, che si raccolgono mischiati, come assoluti „ senza mischia, e poichè di detti „ grani germani se n' è fatto, e fa „ pane in diverse parti di questo „ predetto Regno: dichiariamo, ed „ ordiniamo, che da oggi avanti si „ debbano anche rivelare i detti grani germani, o sieno con mestra, „ o senza mestra, siccome si comanda rivelarsi i grani, e perchè nel „ detto preinserto Bando sta ordinato, che le rivelazioni si diano per „ quelli, che rivelano in poter di „ ciascun Capitano della terra, o „ luogo, in territorio del quale si „ farà la raccolta, e che i Capitani „ per tutto il dì 8. del mese d' Ottobre di ciascun anno debbano inviare le dette rivelazioni in potere de' Governatori Provinciali, per „ inviarle qua da Noi; avendo l' esperienza dimostrato, che dopo che „ alcuni di detti Ufficiali hanno avute le rivelazioni predette, non „ l' hanno mandate, com' erano obbligati, fra il termine stabilito in „ detto Bando, ed alcuni, che non „ hanno date le rivelazioni, si sono „ scusati averle date agli Ufficiali „ predetti, *ita* che l' uno con l'altro „ si sono andati scusando, e per questa via ancora non si è potuta avere la vera luce de' grani, che „ si sono raccolti in Regno in ciascuna stagione, e si sono commesse per occasione d' altri mali Ufficiali alcune frodi, e negligenze in „ dette rivelazioni, talmente che „ quando dette rivelazioni ci sono „ capitate in mano, per essere state „ fuora del termine prefisso, anzi in

„ al-

„ altri anni seguenti, non se ne ha
„ potuto avere ragione per la conse-
„ cuzione dell' effetto del detto pre-
„ calendato Bando, volendo ancora
„ rimediare a questo, comandiamo,
„ che da qua in avanti le dette ri-
„ velazioni si facciano nel modo se-
„ guente *videlicet*: che in ogni Cit-
„ tà, Terra, e luogo, s'elegga per
„ li Sindaci, ed Eletti un Notajo
Forma mittendi revelationes, seu professiones. „ pubblico, *fide digno* del medesimo
„ luogo, se ci sarà Notajo, e non
„ essendoci, si debba eleggere un
„ Notajo del luogo, dove sarà più
„ convicino, ed a detto Notajo per
„ atto pubblico ciascuno de' sopradd-
„ detti, ch' è obbligato rivelare,
„ debba fare la sua rivelazione in-
„ tera de' detti grani, che avrà rac-
„ colti in quell' anno con le sopradd-
„ dette dichiarazioni, come di sopra
„ s' ordina, e così ancora de' germa-
„ ni, o sieno mescolati con altre
„ misture, o senza, e dopo fatta
„ che avrà ogni uno la sua rivela-
„ zione, debbano i detti Sindaci, ed
„ Eletti, ciascuno in sua giurisdi-
„ zione, far fare un transunto auten-
„ tico per mano del detto Notajo
„ delle rivelazioni predette, e man-
„ darlo fra il termine, che per detto
„ preinserto Bando sta stabilito, in
„ potere dell' infrascritto Magnifico,
„ e Circunspetto Regio Segretario,
„ con ricevere fede sottoscritta di
„ sua mano della ricevuta, la qual
„ fede debbano i detti Sindaci, ed
„ Eletti conservare, acciocchè *in fu-*
„ *turum* possano mostrare essere stata
„ consegnata la detta rivelazione,
„ dichiarando, che se non si mostre-
„ rà la detta fede *de consignatione* nel
„ modo sopraddetto non s'ammetterà
„ niuna escusazione a' detti Sindaci,
„ ed Eletti di averla mandata, e
„ consegnata, ed a quelli, che non
„ si ritroveranno esser notati in detta
„ nota, che si darà con l' autentica
„ di detto Notajo, di aver rivelato,
„ nè tampoco s' ammetterà altra loro
„ escusazione, ed i detti Sindaci, ed
„ Eletti debbano con effetto elegge-
„ re, e deputare ogni anno in tem-
„ po il Notajo, che nella loro giu-
„ risdizione avrà da pigliar la detta
„ nota, e farlo pubblicare *voce praeconis*
„ nelle piazze delle Terre, e luoghi
„ loro; acciocchè ogni uno sappia,
„ chi è il detto Notajo, e possa
„ andar a far la sua rivelazione, e non
„ si possa scusare, che non sia stato
„ eletto il detto Notajo, e che que-
„ sto non abbia rivelato; benchè
„ non questa causa vogliamo, che si
„ ammetta escusazione a chi non ri-
„ velasse; ma vogliamo, che quan-
„ do detti Sindaci, ed Eletti non
„ l'eleggessero in tempo, essi, che
„ sono obbligati rivelare, sollecitino
„ detti Sindaci, ed Eletti, che lo
„ deputino, e con effetto lo faccia-
„ no deputare; e 'l Notajo (che sa-
„ rà in questo eletto a pigliare que-
„ ste rivelazioni per atto pubblico,
„ e di poi a farne traslato autentico
„ per darlo a' detti Sindaci, ed Elet-
„ ti) non debba essere renitente a
„ non volerlo fare, ma lo debba fa-
„ re ad ogni istanza de' detti Sindaci,
„ ed Eletti, e sia contento per suo
„ salario di pigliarsi da ciascuno,
„ che rivelerà, un grano, e non più,
„ e per lo detto traslato autentico,
„ che consegnerà a' detti Sindaci, ed
„ Eletti, non debba pigliare cosa
„ alcuna; ma lo faccia, e dia *gra-*
Denunciantes quantum solvant Notario. „ *tis*, e senza pagamento alcuno poi-
„ chè a questo fine se gli stabilisce
„ questo grano da darsegli da ogni
„ uno, che rivelerà, ed essendo, che
„ la revelazione, che qualsivoglia dà,
„ è brevissima, e non ha da tratta-
„ re, se non iscrivere solamente chi
„ rivela, e la quantità del grano, o

„ ger-

„ germano, che ha raccolto, e in
„ che territorio, co' nomi, e cogno-
„ mi, e patrie di quelli, a' quali
„ avrà ciascuno dato grano, o ger-
„ mano per affitti, censi, terraggi,
Poena ead. „ o per altra causa; e la quantità,
„ che sarà stata data a ciascuno, sot-
„ to le pene a ciascuno, che non
„ rivelerà, contenute nel preinserto
„ Bando, ed i Sindaci, ed Eletti,
„ che contravvenissero in qualsivo-
„ glia modo ad alcune delle cose pre-
„ dette, debbano incorrere, ed in-
„ corrano in pena, *etiam* corporale,
„ riservata a nostro arbitrio, e nel-
Poena corporis ducat. „ la medesima pena debbano incor-
„ rere, ed incorrano que' Notaj, che
„ ancor essi contravvenissero a non
„ voler pigliar dette rivelazioni, e
„ pigliassero maggior salario del so-
„ praddetto, e fossero renitenti, e
„ tardassero a dar copia di dette ri-
„ velazioni autentiche a' detti Sinda-
Notarii comprehenduntur. „ ci, ed Eletti, e non possano scu-
„ sarsi, che altri sotto lor nome
„ avessero preso maggior salario; nè
„ debbano detti Notaj, nè ciascuno
„ di loro pigliar le dette rivelazioni,
„ elasso il termine di detto Bando,
Poena falsi. „ sotto pena di falso; oltrachè, an-
„ corchè si pigliasse, se non sarà
„ scritta nel notamento autentico,
„ che sarà dato in termine al detto
„ infrascritto Magnifico Reg. Segre-
„ tario, non se ne avrà ragione, e
„ dichiariamo, che non se n' abbia.
„ Ordinando, e comandando a tutti,
„ e quali si vogliano Ufficiali, e
„ Tribunali, che contro a' contrav-
„ venenti in qualunque modo al te-
„ nor del preinserto Bando, debba-
„ no, e ciascuno d' essi in sua giu-
„ risdizione debba pigliare informa-
„ zione, carcerare i colpevoli, e
„ trasmettere a Noi le informazioni
„ per potere ordinare il di più, che
„ s' avrà da eseguire". *Datum Nea-*
poli die 7. mensis Junii 1585. Don Pedro Giron. Vic. Cadena Proreg. Vid. Lanar. Proreg. Bastida de Munaton. Secret. In Bannor. 1. fol. 92.

Die 7. Junii 1585. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XII.

Famuli, et agricolae in Apulia locent suas operas a die Nativitatis Domini.

SIamo stati informati, che i garzoni in Puglia, i quali attendono alla cultura, e semina de' territorj, si pongono a' servizj de' padroni de' territorj predetti, e fanno partiti di servire da un Agosto all' altro: tal che sopraggiungendo lo arare, governare, e seminare de' territorj predetti, finito il detto mese d' Agosto, i detti garzoni partendosi da' detti servizj, ne nasce, che non si può attendere al detto arare, governare, e seminare d' essi territorj; e se ne lasciano molti di coltivare, e seminare in danno della grassa del Regno: al che volendo provvedere per quello, che tocca al buon governo, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, con consulta, voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che da qua in avanti i padroni de' „ detti territorj, ed altri, che at-
Annus currat a Nativitate in conductione agricolarum in Apulia. „ tendono a' campi, debbano accor-
„ dare i garzoni, che hanno, di at-
„ tendere all' arare, governare, e se-
„ minare i territorj, ed essi garzoni
„ debbano accordarsi a' detti servizj
„ a ragione d' anno, il quale debba
„ cominciare a correre, e corra dall'
„ una Natività all' altra di Nostro
„ Signor Gesù Cristo, e così debba
„ osservarsi *in futurum* a' prezzi, che
„ si potranno convenire i detti pa-
„ droni, co' sopraddetti garzoni, e
„ per quello, che tocca al presente
„ anno, volendo i detti padroni ser-
„ virsi de' garzoni, che al presente
„ tengono accordati per detto servi-
„ zio

„ zio sino alla Natività del det-
„ to Nostro Signore prima ventura,
„ possano servirsene, e detti garzo-
„ ni debbano continuare il servizio
„ per insino a detto tempo, e li
„ debbano detti padroni pagare, *pro*
„ *rata*, per lo tempo, che serviran-
„ no di più dell'anno, alla medesima
„ ragione, che si ritrovano accorda-
„ ti al servizio, sotto pena in qual-
„ sivoglia de' casi predetti di con-
„ trayvenaione, *etiam* corporale a
„ nostro arbitrio riservata; ordinan-
„ do per lo presente a tutti, e sin-
„ goli Ufficiali, e Tribunali, che
„ debbano fare eseguire il tenore
„ del presente Bando, e contra i
„ trasgressori ne debbano pigliare in-
„ formazione, carcerargli, e tenercene
„ ne avvisati subito, con mandarci
„ la copia della informazione, per
„ poter dichiarar la detta pena, ri-
„ servata a Noi ". *Datum Neapoli*
die 8. Junii 1585. D. Pedro Giron.
Vidit Cadena Proreg. Vidit Lanar. Proreg. Bastida de Munaton. Secret.

Die 8. Junii 1585. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XIII.

Frumenta, et fruges, quae asportantur in Dohanam Salerni, antequam in ipsam introducantur, emi non possunt, sed tamen licet postquam in ipsam Dohanam sunt asportata pro victu, ut infra. Idem est statutum in Dohana Neap. in prag. 6.

ESsendo la Dogana della Città di Salerno una delle principali Dogane di questo Regno, nella quale tra gli altri luoghi, che si vanno a provvedere di grani, e vittuaglie, sono le Città, Terre, e luoghi dello stato di Amalfi, ne' quali non si fanno delle dette vittuaglie, ed intendendosi, che molti cittadini, ed abitanti in detta Città di Salerno, e sua Foria, escono fuora per le strade, da dove vengono i Vaticali, e conducono delle dette vittuaglie in detta Dogana, ed avanti, che giungano essi Vaticali nella Dogana sopraddetta, si accordano, e fanno il prezzo delle dette vittuaglie con essi Vaticali, e se le pigliano, e di poi le rivendono a prezzi eccessivi, in danno del pubblico, il che conviene per lo buon governo rimediarsi. Per tanto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ ordiniamo, e comandia-
„ mo, che dal dì della pubblicazio-
„ ne in avanti, niuna persona, di
„ qualunque stato, grado, e condi-
„ zione si sia, della Città di Saler-
„ no, e sua Foria, ed abitante nel-
„ la Città, e Foria predetta, debba
„ uscire all'incontro per le strade,
„ nè in altro luogo fuori di essa Cit-
„ tà a patteggiare, e comprare gra-
„ ni, nè altre vittuaglie da' Vatica-
„ li, che verranno a portare i detti
„ grani, ed altre vittuaglie a ven-
„ dere in detta Dogana, nè tampo-
„ co debbano comprarne da' Vaticali
„ predetti, ma quando ne avranno
„ bisogno per vitto delle loro case,
„ debbono andare a comprare le det-
„ te vittuaglie nella detta Dogana,
„ nella quale loro sia lecito *tantum*
„ comprarne per uso di dette loro
„ case, e non per rivendere, sotto
„ pena a' cittadini, ed abitanti nella
„ predetta Città di Salerno, e sua
„ Foria se saranno Nobili di cinque
„ anni di relegazione nell' Isola di
„ Lipari, e se saranno ignobili, di
„ cinque anni di galea, oltre di per-
„ dere le vittuaglie, che avessero
„ comprate contra la forma del pre-
„ sente Bando; delle quali vittuaglie
„ si darà la terza parte al rivelatore,
„ ordinando, e comandando a tutti
„ gli Ufficiali, e Tribunali, che ten-
„ gano pensiero dell' osservanza del
„ presente Bando, e dell' esecuzione
„ delle dette pene contra i trasgres-
„ sori ". *Datum Neapoli die 26. Junii 1585. D. Pedro Giron. Vidit Cadena Proreg. Vidit Lanar. Proreg. Bastida*

Poena relegationis, vel triremis per quinquennium, et amissionis frumenti.

Die 26. Junii 1585. D. Pedro Giron.

strida de Munaton. Secret. In Banner. 1. fol. 102.

(*) PRAMMATICA XIV.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Officiales iustitiarij non exerceant officium absque licentia ipsius iustitiarij.

A Nostra notitia è peruenuto, che molti che sono stati officiali nell' officio di giustitiero della Grassa di questa Magnifica, et fidelissima Città di Napoli, vanno essercitando detto officio, contra la volontà del Magnifico Giustitiero, non ostante che essi siano stati priuati da detto loro officio, et questo non senza poco timore della Giustitia, et anco interesse del publico, et volendo mò sopra ciò prouedere, ci è parso fare lo presente Bando, per il quale ordinamo, et commandamo, che tanto li predetti officiali priuati, quanto quelli che in futurum si priuassero, come anco qual si voglia altra persona, che non possano andare essercitando detto officio di Giustitiero per questa Città di Napoli, suo territorio, et destritto, et per li luoghi doue tiene giurisditione il predetto Magnifico Giustitiero, ma quelli tantum possano essercitare quali tengono ordine, seu commissione, sottoscritta di mano di esso Magnifico Giustitiero, sotto pena di tre anni di Galera, et d' altra a nostro arbitrio reseruata, ordinando, e commandando a tutti, et singuli officiali, et Tribunali, che debbiano essequire per la pena predetta senza eccettione di persona alcuna. *Dat. Neap. die 21. Mensis Martij 1586. Don Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius pro Reg. Eastida de Manatones.*

Die 21. Mart. 1586.

PRAMMATICA XV.

Frumenta, milia, hordea, et germanica, non possint emi Neap. nec per 30 milliaria circum, nisi pro victu suae domus tantum. Concordant pragm. 11. 15. 25. 29. 30. 37. et prag. sub die 18. Mart. 1672., in qua augetur poena, et alia declarantur.

ESsendosi per la Prammatica spedita sotto la data de' 17. di Marzo del 1583. proibito da Noi, che non si presuma per niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, comprare, nè fare comprar in niun tempo grano, ed orzo in niuna parte per trenta miglia attorno questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, ne tampoco nel Mercato di quella, nè nelle Dogane d' Avellino, Atripalda, Grotta Minarda, Apice, Montesarchio, Reino, e Campobasso, per farne mercanzie, e tenergli in magazzino, o infossargli, ancorchè si faeessero detti magazzini, e s' infossassero detti grani, ed orzi in questa predetta Città di Napoli, ma che *solum* sia lecito comprarsene per lo vitto. E per un' altra Prammatica della data de' 5. di Luglio del 1584. fu provvisto il medesimo, per quel che tocca a' migli, e germani, come per detta Prammatica appare, alle quali Prammatiche predette, fatte da Noi, ci rimettiamo, e per ordine nostro pubblicate con le pene in esse apposte, e con molte dichiarazioni; ci è pervenuto a notizia, che molte persone hanno sopposto, e snppongono altri sotto colore, che sieno privilegiati, e fanno dare danari a grani, orzi, migli, e germani, e consegnarsi a' prezzi, che comunemente, e generalmente valeranno a' tempi della scogna; ed in altri tempi, e che ne fanno compra di più del loro vitto, pretendendosi per questa via fraudare le dette Prammatiche, e per questa strada si ripongono de' detti grani, orzi, germani, e migli per diverse persone, alle quali non sono pervenuti da' loro territorj, e che sono oltra il predetto lo-

re vitto, dal che n' è nato, e nasce danno in pregiudizio della grassa, del pubblico, ed in frode d' esse Prammatiche; e se bene il Regio Fisco pretende alcune ragioni in questo contro a quelli, che per lo passato hanno commesse le cose predette, le quali s' intenderanno, e si provvederà a quel che sarà di giustizia; nondimeno per ovviare, che da qua in avanti per detto spazio di trenta miglia intorno a questa predetta Città, ed in dette Dogane non si commettano simili cose in dar danari in compra di grani, orzi, germani, e migli, e se ne comprino più del vitto delle case di quelli, che li volessero comprare; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Notari, Mastri „ d' Atti, e ad altre quali si vogliano persone, che hanno potestà di „ potere fare istrumenti, obbliganze, „ ed altre cautele, in niun modo dal „ dì della pubblicazione del presente „ Bando innanzi facciano istrumenti, „ obbliganze, e cautele per occasione di consegnar grani, orzi, migli, e germani fra il detto spazio

Privilegiarii non gaudent suis privilegiis in hoc.

„ di dette trenta miglia, e Dogane „ predette, al tempo della raccolta, „ nè in altri tempi, più del vitto „ di quelli, che vorranno comprargli, ancorchè tali persone pretendessero poterli comprare per virtù di

Poena triremis perpetua.

„ qualsivoglia privilegio, o altra pretendenza, ed esenzione senza ordine, e licenza nostra, *in scriptis obtenta*, sotto pena a' detti Notari, „ Mastri d' Atti, ed altre persone, „ che facessero i detti istrumenti, „ obbliganze, ed altre cautele, di

Poena amissionis nummorum, et alia declaranda.

„ galea in vita, e sotto pena a quelli, che li facessero fare, ancorchè „ sieno di qualsivoglia autorità, potestà, e preminenza, *et etiam*, che „ pretendessero qualsivoglia esenzione, di perdere il danaro; che avessero dato per la causa predetta, da „ applicarsi la metà all' accusatore, „ ed esecutore, ancorchè sia Ufficiale, e l' altra metà alla Regia Corte, e sotto altra pena, *etiam* corporale a nostro arbitrio riservata. „ E di più vogliamo, e dichiariamo, che simili istrumenti, obbliganze, e cautele, tanto, che si „ trovassero fatte per lo passato, „ quanto, che *in futurum* si facessero, „ non si possano liquidare, accusare, „ eseguire, nè intendere in giudizio „ in qualsivoglia modo quelli, che „ pretendessero farsi consegnare, grani, orzi, migli, e germani per „ danari dati per quelli di più del „ loro vitto, sotto qualsivoglia pretendenza, e coloro, ad istanza di „ qualsivoglia persona, ancorchè pretendessero qualsivoglia esenzione, „ e privilegio, *etiam in corpore juris clauso*, tanto nella Gran Corte della Vicaria, quanto in qualsivoglia „ altro Tribunale Regio, o Baronale, senza che prima se ne dia „ notizia a Noi particolarmente, e „ se ne ottenga licenza nostra *in „ scriptis*, sotto pena a quell' Ufficiale, che contravvenisse, di privazione d' officio, e di relegazione „ per dieci anni in Isola dichiaranda per Noi, e così s' esegua, sotto le dette pene, che tal' è nostra „ volontà. Dichiarando, che dopo „ di sei giorni, che sarà pubblicato „ il presente Bando in questa Fedelissima Città di Napoli s' intenda „ essere stato pubblicato per qualsivoglia Città, Terra, e luogo, che „ sarà dentro la detta distanza di „ trenta miglia, da questa sopradetta Città, e Dogane; acciocchè

Instrumenta, et cautelae non possunt accusari.

Poen. privat. offic. et releg. per decennium.

„ non si possa pretendere per niuno, „ non essere stato pubblicato nel luo„ go, dove abita, ancorchè abbiamo „ ordinato, che sia pubblicato per „ tutt'i luoghi di detta distanza, e „ Dogane, e restando *in suo robore*, „ ed efficacia le dette Prammatiche, „ *ita* che per lo presente Bando non „ s'intenda a quelle pregiudicare; „ ma debbano osservarsi *ad unguem*, „ e si possa, e debba eseguire per „ le pene contra tutti quelli, che „ ci avessero contravvenuto in qual„ sivoglia modo per lo passato, e „ si eseguano contra quelli, che ci „ contravvenissero per l'avvenire, „ irremisibilmente, osservandosi *ad* „ *unguem in omnibus juxta* il loro „ tenore". *Datum Neapoli die ultimo mensis Aprilis* 1586. *D. Petro Giron. Vidit Moles Reg. Vidit Lanar. Proreg. Vidit Berricanus Proreg. Basilio de Manatones Secret. In Banmor. 2. fol.* 145.

Die 30. Apr. 1586. D. Petro Giron.

PRAMMATICA XVI.

Prammatica, empta causa revendendi, debent vendi vectoribus, qui volunt emere in parva quantitate, vide pragm. sub die 22. Nov. 1679.

ESsendo principalmente l'intento nostro posto a provvedere, che i sudditi di Sua Maestà in questo Regno vivano abbondantemente, e che la malizia delle persone non venga a fraudare con le loro contrattazioni, ed impedire la grassa; considerando, che molte persone di ogni qualità convertono molte somme di danari in compre di grani, e d'orzi, tanto nel tempo delle raccolte, quanto in altri tempi, oltra il vitto di loro case, e famiglie, per rivendere, e che non si contentano del giusto, e lecito guadagno; ma se gl' infossano, e pongono in magazzini, e tengono infossato, immagazzinato, ed inserrato per rivenderlo a' tempi, che ad essi piace a' prezzi eccessivi, in danno del pubblico, e de' predetti sudditi della predetta Maestà, e quando a' Vaticali, che sono soliti andar comprando, e portando de' detti grani, ed orzi a rivenderli per le Dogane, Mercati, e per altre parti di questo Regno, s'è denegata la vendita, e detti Vaticali non ne trovano a comprare, non possono portare i detti grani, ed orzi, rivendendo, e ne nasce mancamento per tutto; e si scusano i detti rivenditori volere vendere tutti uniti i grani, ed orzi, che tengono. E non convenendo, che si permetta a' predetti, che comprano per rivendere de' grani, ed orzi predetti, che stia a loro arbitrio di far vendita, quando essi vogliano, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, „ che tutti quelli, che da qua in „ avanti compreranno grani, ed or„ zi per rivendere in qualsivoglia „ parte di questo predetto Regno, „ di qualunque stato, grado, e con„ dizione si sieno, non eccettuando„ ne persona alcuna, debbano, e o„ gni uno d'essi in ogni futuro tem„ po, venderlo a' Vaticali, che ne „ vorranno comprare a minuto, e „ non si debba denegare la vendita „ a' detti Vaticali, acciocchè possa„ no i Vaticali predetti portarli per „ le predette Dogane, Mercati, ed al„ tri luoghi d'esso Regno, rivendendo, „ sotto pena a' detti rivenditori, che „ denegheramo la vendita predetta „ a' detti Vaticali, di perder le vetto„ vaglie, che terranno, e di più i „ nobili incorrano in pena di cinque „ anni di relegazione in Isola dichia„ randa da Noi, e se saranno igno„ bili, incorrano in pena di galea „ per tre anni, oltra la perdita di „ dette

Quilibet teneatur vendere Vecturalibus frumentum.

Poena ambientia frugum, et relegationis per quinquennium vel triennium.

„ dette vittuaglie; delle quali si darà la terza parte all' accusatore, *seu* esecutore, ancorchè sia Ufficiale, e l' altre due terze parti si applicheranno al Regio Fisco, e non si possano scusare i detti rivenditori padroni de' detti grani, ed orzi, di non poterlo vendere a minuto, sotto pretesto, che l' avessero tutto venduto ad altri per vitto loro: poichè fatta la vendita, vogliamo, e dichiariamo, che si debbano insaccare i grani, ed orzi predetti, e portarsi per dove si compreranno per loro vitto *tantum*: per evitare le frodi, che si potrebbero commettere alla disposizione del presente Bando, e Prammatica" . E perchè i detti Vaticali debbono andare comprando giornalmente quello, che solamente possono portare con gli animali, che portano con essi, e debbono andare a rivendere i grani, ed orzi, che comprano *recto tramite*, dove loro piace in esso Regno, e non debbono andare a comprarne per riporli per far massa, e conservargli, essendo lor obbligo d' andare comprando, e rivendendo senz' ammagazzinare, infossare, ed inserrare detti grani, ed orzi „ stabiliamo ancora, ed ordiniamo, che „ perpetuamente detti Vaticali sieno „ obbligati andare comprando, e rivendendo detti grani, ed orzi *recto* „ *tramite* per le Dogane, Mercati, „ e piazze pubbliche delle Città, „ Terre, e luoghi d' esso Regno, „ senz' andarli riponendo dentro alcun luogo, eccetto quando si pernottasse. *Ita* che fatto dì, li debbano portare nel luogo, per lo quale avranno caricato, e lo vendano „ in esso in pubblico, sotto pena di „ perdere il grano, ed orzo, e gli „ animali, co' quali lo portano, e „ debbano di più incorrere in pena „ di tre anni di galea" . Ed essendosi per la Prammatica spedita sotto la data de' 17. di Marzo del 1583.* proibito da Noi, che non si presuma comprare, nè far comprare, in niun tempo grano, ed orzo in niuna parte, per trenta miglia intorno a questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, nè tampoco nel Mercato di quella, nè nelle Dogane d' Avellino, Atripalda, Grottaminarda, Apice, Montesarchio, e Reino, e Campobasso, per farne mercanzie, e tenergli in Magazzini, o infossargli, ancorchè si facessero detti Magazzini, e s' infossassero detti grani, ed orzi in questa Città di Napoli, ma, che *solum* fu lecito comprarsene per lo vitto, e che i Vaticali possano comprare, per portarlo per uso, e grassa di questa Città di Napoli, e d' altri luoghi, servata la forma di detta precalendata Prammatica, alla quale ci rimettiamo; avendo inteso, che alcune persone per fraudare la detta Prammatica si concertino con detti Vaticali, e fanno contratti, ed altre cautele di avere alcuno di loro venduti a' detti Vaticali i detti grani, ed orzi, per iscusare la vendita ad altri. Ed altre persone danno danari a detti Vaticali, perchè vadano a comprare i detti grani, ed orzi, e che li vadano rivendendo a prezzi alti, e come loro piace, non contentandosi della generale, e comune vendita, volendo similmente in questo rimediare „ stabiliamo, ed ordiniamo, che „ i Vaticali predetti, e niuno di loro non debbano andare accapacrando nelle sopraddette Dogane, e per „ lo detto spazio di trenta miglia „ grani, ed orzi, nè fare cautele di „ compra, e vendita niuna di detti „ grani, ed orzi, ma andarli comprando giornalmente, e vendendo „ in luoghi pubblici, senz' andarlo a „ por-

Vetturales prohibentur deponere frumenta in foveis, sed teneantur recto tramite vendere in Foro, Dohanis, et locis solitis.

Poena amissionis tritici, incmentorum, et triremis per triennium.

* Non sunt hae pragm. Sed d. ct 21.

Vetturales non faciant cautelas emptionis, et venditionis cum aliquo per 30. milliaria, sed quotidie emant, et vendant in locis consuetis.

Concordant prag. tt. 23. 21. 25. 29. 30. 37. et prag. sub die 25. Maii 1678. in qua augetur poena, et alia declarantur.

Digitized by Google

„ portare in niun luogo per riponerli, sotto le medesime predette pene, contenute nel precedente capitolo, e quelli, che dessero danari a' detti Vaticali, o ad alcuno di loro per fare compre di grani, ed orzi, per rivendere, incorrano nella pena di perdere i danari, che loro avessero dati, e dessero per simile effetto, ovvero di perder gli orzi, e grani, che avessero fatto comprare, ed in pena corporale, come di sopra sta stabilito; nè detti Vaticali debbano pigliare danari d' altri per simile effetto, sotto le predette pene. Dichiarando, che per occasione del presente Bando, e Prammatica non vogliamo, che s' intenda esser fatto pregiudizio alcuno agli altri Bandi, e Prammatiche, che per occasione di grani, e d' orzi si sono da Noi fatti, e per ordine nostro pubblicati, tanto in detta Provincia di Terra di Lavoro, quanto in tutte l' altre Provincie del Regno. Ma vogliamo, che restino in loro *robore*, ed efficacia, e contra quelli, che in qualsivoglia modo ci hanno contravvenuto, e contravverranno, si eseguirà irremisibilmente per le pene in essi stabilite". *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 17. *mensis Maji* 1586. *D. Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Proreg. Vidit Berrican. Proreg. Baſtida de Munatones Secret. In Bannorum* 1. *fol.* 151.

Die 17. Maii 1586. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XVII.

Negli anni passati fu da Noi fatto, e di ordine nostro pubblicato Bando del tenor seguente, *videlicet: Philippus Dei gratia Rex, etc. Bando, ec.* Per parte de' Magnifici Eletti di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, ci è stato fatto intendere, che avendo per molti Bandi proibito a' Cuoiai di questa predetta Città, che non avessero comprato, nè sugna, ne saima avanti le ventidue ore di giorno; fu da detti Cuoiai avuto ricorso a Noi, ed al Sacro Regio Consiglio, per lo quale, *causa cognita*, e tenendo detti Bandi essere stati emanati per ben pubblico, fu ordinato, che fossero osservati, e poi essendosi avuto ricorso di nuovo a Noi dagli stessi Cuoiai, da' quali si dimandava, provvedersi con qualche espediente alla loro necessità, che tengono di detta sugna, e saima, per uso di detta arte, fu detta lor dimanda rimessa al detto Sacro Consiglio; e perchè detti Magnifici Eletti dicono, che la causa di detta lite nasce da' Ricattieri di detta sugna, e saima, e dall' estrazione di quella fuora di Regno, e da questo non solo viene a mancare la sugna, e saima a' detti Cuoiai, ma a' Cittadini, ed abitanti nella Città. Per questo per rimediare al danno pubblico, ci hanno supplicato di opportuna provvisione; e volendo provvedere, che in questa Fedelissima Città ci sia abbondanza di saima, e di sugna, per quel che tocca principalmente a' poveri: poichè abbiamo inteso oltra di quello, che detti Magnifici Eletti ci hanno fatto intendere, che si sono fatte molte frodi, per occasione delle quali hanno valuto per lo passato a prezzi eccessivi, ci è paruto fare il presente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che niuna persona „ di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, tanto forestiera, „ quanto di questa Fedelissima Città predetta, possa comprare di detta sugna, e saima, oltra quello, „ che

Nullus, nec etiam Coriarius emat axungiam nec sebum ultra usui exercitii usum, nec coria villosa, pragm. 7.

Axungia, vel sagimen non extrahatur a Civitate.

„ che le sarà necessario per uso di
„ sua casa, e niuno Cuoiaio, ed e-
„ sercitante l'arte predetta in questa
„ Città predetta, e suo distretto, pos-
„ sa comprare più sugna, e saima di
„ quello, ch'è necessario ad ognuno
„ d'essi per l'esercizio di loro arte,
„ ch' esercitano, e quella sugna, e
„ saima possano tra di loro rivende-
„ re, e rifondere, nè ad altre per-
„ sone, *etiam* di questa predetta Cit-
„ tà, nè se ne possa estrarre fuora
„ della predetta Città niuna quantità
„ di detta sugna, e saima, sotto pe-
„ na in ciascuno de' casi predetti di
„ contravvenzione, di perdersi la su-
„ gna, e saima, e d' altra, *etiam*
„ corporale a nostro arbitrio riserva-
„ ta: e perchè si dia occasione, non
„ sólo in questa predetta Città, ma
„ ancora in tutto il resto del Regno,
„ che ci sia della detta saima, e su-
„ gna in abbondanza, comandiamo
„ di più, che non si possa estrarre,
„ nè fare estrarre da questo Regno
„ niuna quantità di detta sugna, e
„ saima, sotto le medesime sopprad-
„ dette pene, le quali si eseguiran-
„ no; ed ordiniamo, che si eseguano
„ irremisibilmente contra qualsi-
„ voglia persona, che controverrà ".

Die 31. Dec. 1583. D. Pedro Giron.

Datum Neapoli die ultimo mensis Decembris 1583. *D. Pedro Giron. Vidit Salernit. Reg. Vidit Cardina Proreg. Bastida de Munaton. Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 34. Al presente per li magnifici Eletti in questa Fedelissima Città di Napoli, ci è stato fatto intendere, che per causa di non essersi prefissa pena corporale precisamente nel detto Bando, non s'è osservato, nè s'osserva, ed a quello sono state fatte, e si fanno molte frodi; volendo noi provvedere, che con effetto debba osservarsi, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ Or-
„ diniamo, che si debba eseguire in-

Fuit confirmata sub die 22. Aug. 1624. in reg. fol. 48.

„ violabilmente il sopraddetto preinserto Bando senza diminuzione alcuna, sotto pena a quelli, che contravverranno, cioè a ciascun di loro di perdere la sugna, e saima, e di due anni di galea, le quali pene comandiamo, che si debbano eseguire contra qualsivoglia persona, che contravverrà *irremisibiliter*". *Datum Neapoli die ultimo mensis Octobris* 1586. *D. Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vidit Berrican. Proreg. Eastida de Munaton. Reg. in Bannor.* 1. *fol.* 183. *die* 7. *Novembris* 1586. *Neapoli fuit publicatum.*

Die 31. Oct. 1586. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA XVIII.

Locantes opera messium, vulgo dicti *Antinieri*, praestent promissa.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che dopo, che alcune Università di questo Regno conforme a loro solito hanno lasciato di approvare gli *Antinieri*, quali sono quelli, che pigliano danari da' Massari per fare alcuno numero di mietitori per servizio di detti massari, per mietere i loro grani nel tempo congruo, ed opportuno, i predetti massari hanno patito, e patiscono molti interessi, sì per l'aumento del salario di detti mietitori, come ancora per li grani, che si vengono a perdere, per non potersi mietere in loro tempo, a causa che quando detti *Antinieri* erano approvati da dette Università, faceano veramente quel numero di mietitori, che promettevano, i quali mietitori similmente venivano a servire, siccome aveano promesso. Al presente avendo dette Università desistito dalla detta approvazione, detti *Antinieri* attendono solo a pigliare danari da' detti massari, e dopo non curano altrimenti far quel numero di mietitori, che promettono, e similmente i mietitori, che da detti *Antinieri* pigliano danari, promettono

nel

nel tempo di venire a mietere, molti di essi non ci vengono poi, ed altri in arrivare se ne fuggono, e vanno in altre parti a mietere, e detti massari sono costretti molte volte pagare più di salario, che non vagliono i grani, ed orzi, che mietono; e se ben poi detti *Antinieri* vengono condannati agl'interessi, per esser poveri, tanto essi, quanto detti mietitori, per non poter pagare, detti massari ci vengono a perdere i loro danari. Il che non solo è truffa, ma è ancora furto, e tanto detti *Antinieri*, quanto detti mietitori meritano esemplar gastigo. E volendo Noi in questo provvedere quel che conviene al servizio di Sua Maestà Cattolica, alla buona amministrazione della giustizia, al pubblico, ed universale beneficio di questo Regno, e per evitare ancora, che per l'avvenire si commettano più simili furti, e truffe per detti *Antinieri*, e mietitori; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, di fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, „ che da qua in avanti, tanto gli „ *Antinieri*, che piglieranno danari di „ detti massari, per fare detti mietitori, e poi non facessero d'essi „ mietitori quel numero, che per loro sarà stato promesso, quanto ancora i mietitori predetti, che da „ detti *Antinieri* si ritroveranno aver „ pigliato danari per lo mietere predetto, e poi al tempo promesso, „ e stabilito, non venissero a servire nel detto mietere, conforme a „ loro promessa, o venuti, se ne fuggissero dal campo, senza fare il „ detto servizio, non ritrovandosi „ però infermi, o carcerati, incorrano nella pena di tre anni di ga- „ lea, da eseguirsi contra d'essi irremisibilmente": Ordinando e comandando a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali del presente Regno, tanto Regj, quanto di Baroni, che debbano osservare, far osservare, ed eseguire la presente nostra Prammatica, giusta la sua contenenza, e tenore; ed acciocchè non si possa *in futurum* allegare ignoranza alcuna, comandiamo, che si debba pubblicare in questa Magnifica, e Fedelissima Città, per tutto il presente Regno, a tale che ognuno ne abbia notizia, *Dat. Neap. in Reg. Palatio, die ult. mensis Februarii* 1588. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Lanar. Proreg. Vid. Berric. Proreg. Dom. Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mibi Dominico de Torres Protocr. In Prag.* 1. *fol.* 47:

Poena triremis per triennium.

Die ult. Febr. 1588.

El Conde de Miranda.

PRAMMATIGA XIX.

Frumenta, hordea, milia, panicum, et alia legumina non possunt emi, ut cariori vendantur prope Neap.

Concordant prag 11. 12. 23. 25. 29. 30. 37. et prag sub die 25. Maii 1678. ubi augetur poena, et alia declarantur.

PErchè tra gli altri pensieri, che sempre abbiamo avuto, ed abbiamo per lo buon governo del presente Regno, non è il minore, che tutto il predetto Regno, *et signanter* questa Fedelissima Città di Napoli, si trovi abbondante, e grascia, non solo di grani, ed orzi, ma ancora di miglio, germano, panico, ed altre sorte di legumi, e vittuaglie, delle quali si nutrisce, e mangia gran parte de' poveri della Provincia di Terra di Lavoro; e desiderando Noi, che ci sia abbondanza, e grascia di legumi, e che tanto i poveri, quanto i ricchi li mangino a prezzo giusto, ed onesto: perchè siamo informati, che non ostante il Bando, sopra ciò fatto per l' Illust. Duca d'Ossuna, nostro predecessore, a' cinque del mese di Luglio del 1584. tuttavia si continua per diverse persone il comprare il detto miglio, germano,

no, panico, ed altre sorte di grani, e legumi, per infossargli, e ponergli in magazzino per venderli poi a prezzi eccessivi, in grave danno, e pregiudizio di tutto il predetto Regno. Volendo Noi a questo provvedere per beneficio pubblico, segnalatamente de' detti poveri, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro* per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, debba comprare, nè far comprare in niun tempo miglio, germano, panico, ed altre sorte di legumi, e vittuaglie in niuna parte per trenta miglia intorno a questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, per farne mercanzie, e tenergli in magazzini, o infossarli per rivendergli, ancorchè gli ammagazzinassero, ed infossassero in questa predetta Città; ma solamente se ne possa comprare per vitto, ed uso, e non altrimenti, sotto pena a qualsivoglia, che contravvenisse, di perdere i detti migli, germani, panico, ed altre sorte di legumi, e vittuaglie predette, che avesse comprato, e tenesse inserrate più del suo uso, e vitto, ed ancora altra pena corporale a nostro arbitrio riservata. E quelli, che gli accuseranno, guadagneranno la metà de' detti germani, panico, ed altri legumi, e vittuaglie, con dichiarazione, che i Vaticali, i quali sono soliti, e sogliono comprare detti migli, germani, panico, e vittuaglie, possano comprarli infra le dette trenta miglia, purchè non ne facciano magazzini, nè lo infossino; ma che *unico contextu* lo portino a rivendere nel mercato di questa predetta Città, in altro luogo nel qual vorranno, sotto la medesima pre-

Poena amissionis milei, germani, panici, et alia corporis arbitraria.

detta pena, di perdere i migli, germani, panico, ed altri legumi, e vittuaglie predette, ed altra pena corporale a nostro arbitrio riservata, restando *in suo robore*, ed efficacia il detto pregalendato Bando, *etiam* circa quello, che farà l'accusa, fatto a' diciassette di Marzo del 1583. similmente per detto Illustre Duca d'Ossuna nostro predecessore, circa la proibizione di non far magazzini di grani, e d' orzi". *Datum Neapoli die 17. Junii 1588. El Conde de Miranda. Vidit Lanarius Proreg. Vidit Berrican. Proreg. Torres Prosecr. In Banner. 1. fol. 62.*

Poena eadem contra agatonacs.

Die 17. Junii 1588. El Conde de Miranda.

(*) PRAMMATICA XX.

Fromenta, et vetera, et noua debent reuelari etiam ante teinpus.

COnuenendo al seruitio di sua Maestà, & beneficio publico di questo Regno, che non solo si faccia la reuelatione delli grani raccolti nel tempo debito conforme alli Regij banni, & vltima nouella Pragmatica, ma che s'anticipi il tempo, & si faccia anco delli grani vecchi, che ciascuno haue: per tanto per il presente banno s'ordina, & commanda, ch'ogn'vno debbia reuelare li grani che hauerà raccolti, fra termine d'otto giorni, dal dì della publicatione del presente banno conforme a detti Banni, & Pragmatica, sotto le pene in esse contente, & de più che ciascuna persona di qual si voglia grado, & conditione si sia, debbia fra il termine di otto giorni vt supra reuelare tutti li grani che tiene in suo potere, cosi noui della presente raccolta, come vecchi de tutte le raccolte passate, sotto pena di perdere tutto il grano, del quale se ne promette la mità integra all'accusatore, & de più d'anni diece di relegatione s'è nobile, & di anni dieci di Galera all'ignobile,

& detta reuelatione si debbia fare di detti grani, che ciascuno tenerà in potere vecchi, o novi fra il detto tempo nella Regia Audientia, alla quale ordinamo, che subito debbia mandare le dette reuelationi, & a rispetto delli grani, che hauessero l'Vniuersità, obligamo li Sindici, & Eletti a dette pene. *Datum Neap. die* 20 *mensis Iulij* 1588.

Die 20. Iulii 1588.

(*) PRAMMATICA XXI.

Non emanatur triticum, et ordeum nisi pro usu per triginta milliaria.

SE bene in questo presente anno, (lodato nostro Signore Iddio,) la ricolta in la provincia di Terra di Lauoro di grani, & orgi, è stata abondante, tutta volta il prezzo di quelli và agumentando a causa che li ricattieri, & altre persone comprano, & fanno comprare non solo in diuerse parte della Prouincia di terra di Lauoro, & nelle infrascritte Dogane, ma anco nel Mercato di questa Magnifica, & fidelissima Città di Napoli, & dopoi li riuendono a maggior prezzo che ponno. Volendo noi prouedere, come si conuiene per beneficio, & grassa di questa Magnifica, & fidelissima Città di Napoli. Ci è parso con voto, & parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente Banno omni tempore valituro. Per il quale ordinamo, & commandamo, che non sia persona alcuna di quasi voglia stato, grado, & conditione si sia che presuma di comprare, nè far comprare in nessun tempo grano, & orgio in nessuna parte per trenta miglia a torno questa predetta fidelissima città di Napoli, nè tampoco nel detto Mercato di quella, nè nell'infrascritte Doanne per farne mercantia, & tenerle in magazeno, o infossarli, ancor che facesse detti Magazeni, o infossasse detti grani, & orgi, in questa Città, il che volemo anco sia prohibito, ma solum per il vitto, & vso loro, & non altrimente, nè possa comprare, sotto pena a qual si voglia, che contrauenerà de perdere li grani, & orgi, che hauerà comprati, & altre pene corporali a nostro arbitrio riseruate, e quelli che l'accusaranno guadagneranno la metà di detti grani, & orgi, con declaratione, che li viaticari quali sono soliti, & soleno comprare di detti grani, & orgi, possano comprarli non solo infra le dette trenta miglia, ma anco nelle dette infrascritte Doanne, pur che non ne faccino magazeni, nè l'infossano, ma che vnico contestu li portino a vendere nel predetto Mercato di questa predetta Città, o in altro loco, nel qual vorranno sotto la medesima pena predetta di perdere li grani, et orgi, et altra pena corporale a nostro arbitrio riservata, *vt supra*: le Doanne sono videlicet. La Doanna d'Avelino, dell'Atripalda, La Grotte Menarda, Apice, Montesarchio, Reyna, et Campobasso. *Datum Neap. die* 24. *Augusti* 1589. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Regens. Vidit Ribera Regens. Torres pro Secret. In Bannorum primo fol.* 128.

Die 24. Aug. 1589.

(*) PRAMMATICA XXII.

Vt supr. prag. 35. Quilibet teneat magazena aperta, vt quilibet emat pro vsu tantum, et vt vetturales conducant ad alia loca. &c.

ANcora che per diuersi Regij banni, et signanter per vno fatto, et publicato li anni passati l'Ill. Duca d'Ossuna nostro predecessore nel gouerno del presente Regno, et per altro di ordine nostro emanato alli 14. di Nouemb. 1588. è stato prouisto, et ordinato, che qual si voglia persona, che tiene inserrati, et infossati grani, tanto della sua propria ricolta, quanto comprati per tornarli à reuendere, debbia tenere le fos-

fossa, et magazeni aperti per vendere detti grani à minuto à prezzi correnti ad ogni vno, che li vorrà comprare non solo per suo vso, et vitto, ma anco alli viaticali per portarli a vendere in altre terre, et lochi, che n' hanno bisogno, semo stati informati, che in alcuni luochi, et terre del detto Regno si è contrauenuto et contrauiene, non permettendosi in quelle à detti viaticali comprare liberamente come per detti banni si è ordinato, et al bono governo del predetto Regno si conuiene, stante, che alcuni Capitanei, piazzari, Gabbelloti, et altri officiali deputati alle cose della grassa di dette terre non lasciano comprare detti viaticali, se prima non hanno hauuto da essi vna buona mancia, et beueraggio, per il quale carriano di notte detti grani per strade false, et coperte fanno molte altre cose in danno del benefitio publico; alche volendo mò noi rimediare, et prouedere come se conuiene, ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente banno omni tempore valituro, per il quale renouando, et corroborando detti precalendati banni, dicemo, ordinamo, et commandamo, che qual si voglia persona, che tiene grani infossati, et magazenati vltra vsum per vendere debbia tenere aperti detti magazeni, et fosse per vendere detti grani a prezzi correnti ad ogni vno che ne vorrà comprare per suo vso, et vitto, et signalatamente detti viaticali per portarli à reuenderli in altri lochi doue n' è bisogno per grassa del presente Regno, senza che nella compra di detti grani si sia dato dirette, ne indirettamente disturbo, nè impedimento alcuno per li detti Capitanei, Piazzari, Gabelloti, et altri officiali, & seruenti, sotto qual si voglia pretesto, nè colore, mà che debbiano fare à detti viaticali, sì nel comprare di detti grani, come in tutte le altre cose, che haueranno necessarie tutta la commodità, et buono trattamento possibile, non fando lo contrario sotto le pene contente nelli precalendati banni, & altre pecuniarie, & corporali pro qualitate persone à nostro arbitrio riseruate, che tale è nostra volontà. *Datum Neap. die 20. mensis Augusti 1590. El Conde de Miranda. Vidit Moles Regens. Vidit Ribera Regens. Vidit Gorostiola Regens Barrionouo Registrata. In Bannorum primo fol. 154. locus sigilli, die 22. Augu. 1590. Neap. fuit publicatum, et in Palatio, et nel Mercato etc.*

Die 20. Aug. 1590.

(*) PRAMMATICA XXIII.

Frumenta tenentes in foueis, vel horreis non recusent illa vendere currenti precio cuicumque emere volenti etiam si non sit vesturalis, sed emens vltra vsum puniatur poenis intrascriptis.

LI anni passati tanto al tempo del gouerno dell'Illustre Duca d'Ossuna nostro predecessore in questo Regno come nostro furno emanati Bandi omni tempore valituri, per li quali si ordinaua & commandaua che tutte quelle persone di qual si voglia stato, grado, et conditione si siano, senza eccettuare persona alcuna, che hauessero comprati grani per reuenderli, fossero tenuti le fosse et Magazeni, doue tengono detti grani infossati, et i magazeni aperti, et quelli venderli alli prezzi correnti alli viaticari, che ne voleuano comprare à minuto, et portarle alle Regie Dogane, Mercati, et altri luoghi del presente Regno, per vso, et grassa di quello, acciò corresse il commercio, & traffico di detti grani, & ad ogn' altra persona che ne tenea di bisogno, et ne voleua comprare per vso proprio con le conditioni, et pene in detti Bandi contente, alli quali ci rimettemo. Al presente essen-

do venuto a nostra notizia, che in alcune Terre del presente Regno quelli, che si trouano haver comprati delli grani predetti per reuenderli et li tengono infossati et immagazenati recusano vendere li grani predetti a minuto alli prezzi correnti, tanto alli viaticari predetti che vogliono comprare per portarli in le dette Regie Dogane, et in altri luoghi del presente Regno per vso et grassa di esso, come ancho a quelle persone che ne tengono bisogno, et ne vogliono comprare per vso proprio, il che non possono fare per dispositione di legge. Et se bene dalli officiali di dette Terre doue stanno detti grani potriano esser constretti venderli a detti prezzi correnti, tutta volta non conuenendo, che si permetta alli predetti che comprano per riuendere detti grani, che stia a loro arbitrio, et volontà quelli vendere quando vogliono. A maggior chiarezza, et per dare il condegno castigo a tutte quelle persone che hanno comprato, et comprano detti grani per riuenderli, et li tengono infossati, et immagazenati, et recusano venderli a minuto come di sopra; ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente Bando omni tempore valituro, per lo quale ordinamo, et commandamo, che da quà auanti tutte quelle persone di qual si voglia stato, grado, et conditione si siano, che hanno comprati, et comprano grani nelle predette Terre del presente Regno, et quelli tengono infossati, et immagazenati, debbiano et ciascuno di essi debbia tenere le dette fosse, et magazeni aperti et vendere li grani predetti a minuto alli prezzi correnti, tanto alli predetti viaticari che ne vogliono comprare per portarli a vendere nelle dette Regie Dogane; mercati et altri luoghi del presente Regno, come anco a tutte quelle persone, che ne vogliano comprare per vso, et vitto proprio, sotto pena alli contrauenienti di perdere il grano che ne teneranno, et di più essendo nobile di tre anni di relegatione, et se seranno ignobili di tre anni di galera oltra la perdita di detti grani, delli quali se ne darà la terza parte all' accusatore seu essecutore, ancor che sia officiale et l' altre due terze parte si applicaranno al Regio fisco, et non possano escusare li detti reuenditori patroni delli grani predetti di non posserli vendere a minuto, sotto pretesto che quelli habbino venduti ad altri per vitto loro, poi che fatta la vendita volemo, et dichiaramo che si debbiano insaccare, et portarse per doue si compraranno per loro vitto tantum. Et per euitare le fraudi, che si potriano commettere alla dispositione del presente Bando volemo, et ordinamo, che nessuna persona di qual si voglia conditione, et qualità se sia, non possa ne debbia comprare più grani di quelli che hauerà bisogno per vso et vitto di sua casa, sotto le medesime pene predette ordinando a tutti li officiali Regij et di Baroni, che ad instantia delli venditori ne debbiano pigliare informatione et procedere nomine Regio summarie alle assecutione della pena predetta. *Datum Neap. die 21. mensis Augusti* 1590. *El Conde di Miranda. Vidit Moles Regens. Vidit Ribera Regens. Vidit Gorostiola Regens. Barionouo Secretario. In Bannorum primo fol.* 154. Die 21. Aug. 1590.

PRAM-

(*) PRAMMATICA XXIV.

Frumenta per triginta milliaria non emantur nisi provisa.

SE bene in questo presente Anno lodato N. S. IDDIO, la ricolta in la prouincia di Terra di Lauoro di grani, et orgi è abondante, tutta volta il prezzo di quelli và augumentando, à causa, che li recattieri, et altre persone ne comprano, et fanno comprare non solo in diverse parti della provincia di terra di Lauoro, et nell' infrascritte Dogane, ma anco nel mercato di questa Magnifica et Fidelissima Città di Napoli, et dopoi lo riuendono à maggior prezzo che ponno, volendo noi prouedere come se conuiene per beneficio, et grassa di questa Magnifica et Fidelissima Città di Napoli ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente banno *omni tempore valituro*, per il quale ordinamo, et commandamo che non sia persona alcùna di qual si voglia stato, grado, et condition se sia, che presuma di comprare, ne fare comprare in nessuno tempo grano, et orgio in nessuna parte per trenta miglia attorno questa predetta Fidelissima Città di Napoli ne tampoco nel detto mercato di quella, et nell' infrascritte Dogane per farne mercantia, et tenerli in magazeni o infossarli, ancorche facesse detti magazeni, o infossasse detti grani, et orgi in questa Città, il che volemo anco sia prohibito, ma solamente per il vitto, et vso loro, et non altrimente, ne possa comprare sotto pena a qual si voglia, che centrauenerà di perdere li grani, et orgi che hauerà comprati, et altre pene corporali a nostro arbitrio riseruate, et quelli che l' accusaranno guadagneranno la metà di detti grani, et orgi, con declaratione, che li viaticali, quali sono soliti, et soleno comprare di detti grani, et orgi possano comprarli non solo infra le dette trenta miglia, ma anco nelle dette infrascritte Dogane, pur che non ne faccino magazeni, nè l' infossano, ma che vnico contexta li portino a vendere nel predetto mercato di questa predetta Città o in altro loco, nel quale vorranno sotto la medesima pena predetta di perdere li grani, et orgi, et altra pena corporale à nostro arbitrio riseruata vt supra, le Dogane sono videlicet la Dogana di Auellino, Atripalda, la Grotte Minarda, Apice, Montesarchio, Reijna, et campo basso. *Datum Neap. die* 30. *mensis Iunij* 1591. *El Conde de Miranda. V. Moles R. V. Ribera R. V. Gorostiola Regens. Barionouo die 6. Iulij* 1591. *Neàpoli fuit publicatum.*

Die 30. Iunij 1591.

PRAMMATICA XXV.

Vecturales nullo quæsito colore impediantur in emptione frumenti, et hordei. Vide pragm. sub die 25. Maii 1678., et pragm. sup. eod.

ANcorchè per molti Regj Bandi per Noi, e nostri predecessori Vicerè, fatti, e pubblicati, sia stato provvisto, ed ordinato, che tutte quelle persone, che tengono grani, ed orzi, pervenuti in lor potere per qualsivoglia causa, oltra di lor vitto necessario, debbano tenere le fosse, e magazzini aperti, e quelli vendere a minuto a' prezzi correnti, non solo a chi vorrà per uso proprio, ma ancora a' Vaticali, per portargli a rivendere in altre Terre, e luoghi, che ne tengono bisogno, siamo stati informati, che in alcuni luoghi, e terre del presente Regno, si è contravvenuto, e si contravvenga in non permettersi in quella a' detti Vaticali di comprare liberamente i grani, ed orzi predetti, come per detti Bandi è stato ordinato, ed al buon governo del predetto Regno si conviene, a causa, che alcuni Capitani, Piazzari,

Poena eadem, et alia arbitraria.

ri, Gabelloti, ed altri Ufficiali, Deputati alle cose della grascia di dette terre, non lasciano comprare detti Vaticali, se prima non hanno avuto da essi buona mancia, e beveraggio, fanno molte altre cose in danno del beneficio pubblico. Al che volendo Noi rimediare, e provvedere, come si conviene, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale convalidando i Bando predetti „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che *servata la forma* di quelli, qualsivoglia persona, che tiene grani, ed orzi infossati, e immagazzinati *ultra usum*, debba tenere aperti detti magazzini, e fosse, e vendere detti grani, ed orzi a' prezzi correnti, ad ognuno, che ne vorrà comprare per suo vitto, ed uso, *e signanter* a' detti Vaticali, per portargli a rivendere in altri luoghi, dove n' è bisogno, per grascia del presente Regno senza che nella compra di detti grani, ed orzi sia dato a'detti Vaticali *directe*, *nec indirecte* disturbo, nè impedimento alcuno per li detti Capitani, Piazzari, Gabelloti, ed altri Ufficiali, e servienti, sotto qualsivoglia pretesto, nè colore, ma che debbano dare, e fare dare a' Vaticali predetti, sì nel comprare di detti grani, ed orzi, come in tutte l'altre cose, che avranno necessarie, tutta la comodità, ed ogni buon trattamento possibile, non facendo il contrario, sotto le pene contenute in detti Regj Bandi, ed altre pecuniarie, e corporali *pro qualitate personae*, a nostro arbitrio riservate, che tal' è nostra volontà ".

Die 20. Julii 1592. El Conde de Miranda.

Datum Neapoli die 20. *Julii* 1592. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorost. Reg. Barrionuevo. In Bann. 1. fol.* 236.

PRAMMATICA XXVI.

ESsendo principalmente l' intento nostro a provvedere, che i sudditi di Sua Maestà in Regno vivano abbondantemente, e che la malizia delle persone non venga a fraudare, ed impedire la grascia con le loro contravvenzioni, per Noi, e nostri predecessori Vicerè, sono stati fatti, e pubblicati Bandi, *omni tempore valituri*, sotto le pene, in essi contenute, che tutte quelle persone, che avessero grani, ed orzi, *ultra usum*, dovessero tenere le fosse, e i magazzini aperti, e quelli vendere a minuto, a chi ne vorrà comprare a'prezzi correnti, siccome da' Bandi predetti più largamente apparisce; siamo informati, che molti mercanti, e così ancora Baroni, massari, ed altre particolari persone, oltra de' grani, ed orzi, che hanno raccolti ne' loro territorj, e Terraggi, hanno fatto, e fanno grosse compre di quelli, così in tempo delle raccolte, come in altri tempi per infossargli, immagazzinargli, e riserbargli in tempo di necessità, per vendergli a prezzi eccessivi, e che negano vendere i grani, ed orzi predetti, non solo alle persone, che ne hanno bisogno per loro vitto, e sufficienza; ma ancora a' Vaticali, che sono soliti comprargli, e portarli per le Regie Dogane, Mercati, ed altri luoghi pubblici del presente Regno per grascia di quello: e non convenendo per lo pubblico beneficio, che ciò si permetta, ma si rimedj, come si conviene; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente (*citra praejudicium*, però delle ragioni, spettanti al Regio Fi-

Similis Pragmatica fuit facta sub die 5. Augusti 1601. fol. 82. in reg.

sco

sco contra le persone, che avessero contravvenuto a' Bandi predetti) fare il presente Bando, *omni tempore valituro* „ per lo quale confirmando „ i Bandi predetti, sopra ciò fatti, „ ordiniamo, e comandiamo, che dal „ dì della pubblicazione di esso in „ avanti tutti que' Mercanti, Baroni, massari, ed altre particolari „ persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, non „ eccettuandone persona alcuna, che „ tengono detti grani, ed orzi in „ qualsivoglia parte del presente Regno, pervenuti in loro potere per „ qualsivoglia causa, oltra il convenevole necessario di loro case, famiglie, e masserie, debbano, e „ ciascuno di essi debba in ogni futuro tempo tenere le fosse, magazzini, ed altri luoghi, dove li tengono infossati, immagazzinati, e „ riposti, aperti, e vendere i grani, „ ed orzi predetti a minuto a' prezzi correnti così a' predetti Vaticali, che ne vorranno comprare per „ portargli a rivendere nelle dette „ Regie Dogane, ed altri luoghi pubblici del presente Regno, come ancora a tutte le persone, che ne „ vogliano comprare per uso, e vitto proprio, sotto pena a' contravvegnenti di perdere i grani, ed „ orzi, che terranno, e di più a „ Nobili d'anni dieci di relegazione, „ ed agl'ignobili d'anni dieci di galea, oltra la perdita di detti grani, ed orzi, de' quali se ne darà „ la terza parte all'accusatore, *seu* „ esecutore, ancorchè sia Ufficiale, „ e le due altre terze parti al Regio „ Fisco, e non si possano scusare i „ padroni de' grani, ed orzi predetti, di non poterli vendere a minuto sotto pretesto, che quegli abbiano venduti ad altri; poichè fatta la vendita vogliamo, e dichiariamo, che li debbano insaccare, „ e portarsi per dove si compreranno, per evitare le frodi, che si „ potrebbero commettere alle dispo„ sizioni del presente Bando.

Poena emissionis frumenti, et relegationis, et triremis per decennium.

2. E perchè i detti Vaticali debbono andare comprando giornalmente que' grani, ed orzi, che solamente potranno portare con gli animali, che portano con essi, e debbono andare a vendere detti grani, ed orzi, che comprano *recto tramite* ne' Mercati, Dogane, ed altri luoghi pubblici del Regno, e non riponerli per farne massa, e conservargli: „ ordiniamo, e comandiamo, che perpetuamente detti Vaticali sieno obbligati andare comprando, e rivendendo detti orzi, e grani *recto tramite* per le dette Dogane, Mercati, e luoghi pubblici delle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, senza andarli riponendo dentro alcun luogo, eccetto quando vi pernottassero, *ita* che fatto dì, gli debbano portare nel luogo, per lo quale avranno caricato, e li vendano in esso pubblicamente, nè potendo quelli vendere nel dì, che ve li porteranno, debbano passare avanti, e portarli nell'altre Regie Dogane, e Mercati, sotto pena di perdere i grani, ed orzi, e gli animali, co' quali li porteranno, e di più di anni dieci di galea".

Vectores perpetuo emant frumenta causa iterum vendendi in publicis Dohanis, et alibi non reponant, causa conservandi, nisi per transitum.

3. Ed essendosi per Noi ultimamente comandato, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa comprare grano, ed orzo per trenta miglia intorno questa Fedelissima Città di Napoli, nè tampoco nel Mercato d'essa, nè nelle Dogane d'Avellino, Atripalda, Grotta Minarda, Apice, Montesarchio, Reino, e Campobasso, per tenergli infossati, ed ammagazzinati, e farne mercanzia, ancorchè si facessero

Vecturales non conficiant contractus, et cautelas venditionis frumenti per triginta milliaria, sed dietim emant, et vendant, vide apostillam ad prag. 26.

sero detti magazzini, e s' infossassero in questa predetta Città; ma *solum* sia lecito comprarsene per lo vitto, e che i Vaticali non possano comprare per portargli a rivendere per uso, e grascia di questa predetta Città, ed altri luoghi, servata la forma degli ordini sopra ciò fatti: a' quali ci rimettiamo: avendo noi inteso, che alcune persone in frode degli ordini predetti si concertano con detti Vaticali, e fanno contratti, ed altre cautele d'avere alcuno di loro venduto a' detti Vaticali i grani, ed orzi predetti, per iscusare la vendita di quegli ad altri, ed alcune altre persone danno danari a detti Vaticali, perchè vadano a comprare detti grani, ed orzi, e li vadano poi rivendendo a prezzi alti, non contentandosi della generale, e comune vendita; volendo Noi in questo similmente rimediare, come si conviene „ Ordiniamo, e comandia-
„ mo, che nè i Vaticali predetti, e
„ niuno di loro debbano andare ac-
„ caparrando nelle sopraddette Doga-
„ ne, e per lo detto spazio di tren-
„ ta miglia intorno di questa pre-
„ detta Città, grani, ed orzi, nè
„ fare cautele di compra, e vendita
„ di quelli con niuna persona, ma
„ debbano andare comprandoli gior-
Poena eadem. „ nalmente, vendergli in luoghi pub-
„ blici, senza riponergli in luogo
„ alcuno, sotto le medesime pene
„ predette, contenute nel precedente
„ capitolo, e quelle persone, che
„ dessero danari a detti Vaticali, o
„ ad alcuno di loro, per fare le com-
Poena amissionis nummorum, et alia corporis arbitraria. „ pre di detti grani, ed orzi per ri-
„ vendergli, incorrano nella pena di
„ perdere i danari, che avessero da-
„ to per simile effetto, o vero i gra-
„ ni, ed orzi, che avessero fatto
Poena eadem. „ comprare, ed altra pena corpora-
„ le, siccome di sopra sta stabilito,
„ nè detti Vaticali debbano pigliare
„ danari d'altri per simile effetto,
„ sotto le pene predette". *Datum Neapoli die 6. mensis Augusti 1593. El Conde de Miranda. Vidit Mules Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorostiola Reg. Torres Prosecret.*

Die 6. Aug. 1593. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XXVII.

Frumenta, non asportentur intus Civitatem Beneventi. Confirmatur per prag 32. in fine.

GLi anni passati in tempo del governo dell' Illustre Duca d' Alcalà, allora Vice-Rè di questo Regno, fu fatto Bando del tenore seguente *videlicet*. *Philippus Dei gratia Rex*, &c. Bando, &c. Perchè intendiamo, che molte, e particolari persone, quali tengono grani, ed orzi, e pensano nutrirsi di sangue umano, non contente de' prezzi, che al presente corrono, hanno mandato dentro la Città di Benevento gran quantità di grani, e d' orzi con disegno di mettere carestia, e rivenderli poi alla giornata a prezzi eccessivi, ed alti, e volendo sopra di ciò opportunamente provvedere, sì per quel, che conviene al servizio di N. S. DIO, come al beneficio universale, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per lo presente Bando,
„ s' ordina, e comanda, che da qui
„ in avanti niuna persona, di qua-
„ lunque grado, stato, e condizione
„ si sia, ardisca, nè presuma manda-
„ re grani, ed orzi dentro detta Città
„ di Benevento per ponergli in ma-
„ gazzino, e conservargli, e riven-
„ dergli, e farne mercanzia, e que-
„ gli, che li manderà, e contrav-
„ verrà, vogliamo, che incorra nel-
„ la pena di perdere detti grani, ed
„ orzi, e di ducati dieci mila, e
„ quegli, che li porterà, incorra
„ nella pena di morte naturale, o
„ di galea in vita a nostro arbitrio;
„ di-

„ dichiarando per lo presente Bando, „ che si darà la quarta parte di detti grani, ed orzi, a quelli, che lo „ riveleranno, e saranno tenuti segreti, e così ancora vogliamo, che „ non si possano condurre grani, ed „ orzi ne' luoghi convicini di detta „ Città di Benevento per quattro „ miglia, più di quelli, che nascono in detti luoghi, sotto le medesime pene, quali s' eseguiranno „ *irremisibiliter*, e tutte quelle persone, che avessero bisogno per loro vitto, avendo ricorso da Noi, „ loro si provvederà ". *Datum Neapoli die 26. Julii 1596. Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Bermudez Reg. Lobera Prosecr.* E perchè conviene al servizio di N. S. DIO, ed al pubblico beneficio di questo predetto Regno, che il Bando predetto si osservi, giusta il tenore d'esso; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ordinare, siccome per lo presente Bando, *omni tempore valituro* „ ordiniamo, e comandiamo, che il „ Bando predetto si debba inviolabilmente osservare, ed eseguire, „ sotto pena a quelli, che manderanno detti grani, ed orzi, come „ di sopra, di perdere i grani, ed „ orzi predetti, di ducati dieci mila, ed altra, *etiam* corporale a nostro arbitrio riservata, ed a quelli, „ che ve li porteranno, sotto le pene predette, cioè, di morte naturale, o di galea in vita a nostro „ arbitrio; dichiarando, che si darà „ la quarta parte de' grani, ed orzi „ a quelli, che riveleranno, e saranno tenuti segreti; dichiarando „ però, che a' Vaticali, che sono „ stati soliti portare detti grani, ed „ orzi a vendere cotidianamente nella Dogana di detta Città di Bene- „ vento, sia lecito di portare de' „ grani, ed orzi predetti a vendere „ nella detta Dogana, con che non „ li debbano infossare, nè immagazzinare, nè potendo poi quelli vendere nel giorno, che ve li porteranno, debbano passare avanti, e „ portarli nelle altre Regie Dogane, „ e Mercati, non ostante qualsivoglia ordine in contrario, e così „ ancora quelli, che porteranno de' „ detti grani nella detta Città di Benevento per ridurgli in farina ne' „ molini di quella, macinati che saranno, li debbano ritornare da dove gli hanno portati sotto le medesime pene, in detti nostri ordini contenute, le quali si eseguiranno irremisibilmente contra i trasgressori ". *Datum Neapoli in Regio Palatio die 30. mensis Junii 1595. El Conde de Miranda. Vidit Ribera Reg. Vid. Gorastiola Reg. Barionovo Secret.*

Die 26. Julii 1596. D. Perafan.

Fuit confirmata die 22. Aug. 1596. in Bann. 1. fol. 33.

Verum Vecturales non prohibentur asportare frumenta, intus praedictam Civitatem

Die 30. Junii 1595. El Conde de Miranda.

causa vendendi tantum; simlis declaratio fuit facta sub die 22. Augusti 1585. ut in reg. fol. 192. in Bann. 1. Comitis Miranda, et sub die 10. Octobris 1596. ut in reg. fol. 42. Poena eadem.

PRAMMATICA XXVIII.

Forma datur emendi fruges, vulgo dicitur: alla voce.

ESsendo il nostro principale intento, che in tutto questo Regno si viva abbondantemente, e che la malizia delle persone, che giornalmente procurano, e vanno inventando nuove invenzioni, perchè i prezzi delle vittuaglie vadano aumentando, non abbiano luogo: Intendendo Noi essere stato sempre solito per lo passato, darsi da diversi mercatanti, ed altre particolari persone, danari, o altro per grano, ed orzo, alla voce, che si fa ogni anno in S. Gio: Rotondo, e che da alcun tempo a questa parte, di quello si è fatto abuso dandosi danari, o altro, non alla detta voce come di sopra; ma a' primi prezzi, dal che n' è causato, e causa, che i massari, ed altri particolari, che fanno mercanzia di det-

Digitized by Google

ti grani, ed orzi, nel tempo della raccolta, per alterare i prezzi di quegli, essi medesimi, o per interposta persona, fanno alcune simulate vendite de' grani, ed orzi predetti al prezzo, che loro piace, e desiderano, dal che oltra del danno particolare di quelli, che hanno dati detti danari a' detti primi prezzi, ne viene ancora a nascere danno universale del Pubblico, a causa, che i prezzi de' detti grani, ed orzi, ritrovandosi a quel tempo alti per la causa predetta, più tosto vanno aumentando, che diminuendo, siccome per esperienza molte volte s'è veduto, ancorchè la raccolta sia stata fertilissima. E volendo Noi rimediare alle frodi predette, e togliere l'occasione, che quelle si possano commettere; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione d'esso in avanti, niuna persona, di qualunque stato, grado, e condizione si sia, debba dare, nè pigliare danari, o altro per grano, ed orzo, con la detta condizione de' primi prezzi, ma solamente si possano dare, e pigliare alla detta voce, com'è stato sempre solito per lo passato, sotto pena a' contravveguenti di perdere i danari, che avranno dato, e pigliato a' detti primi prezzi, e di ducati due mila: annullando per lo presente Bando, e dando per sotte, e casse tutte le cautele, istrumenti, contratti, obbliganze, o altra scrittura pubblica, o privata, che si sono fatte per lo passato, e che sino adesso non hanno avuta la debita esecuzione per danari, o altro dati a grani, ed orzi a' detti primi prezzi; e vogliamo, che quelli s'intendano dati alla detta voce, come per lo passato, *verum* non contentandosi alcuno de' contraenti, che i detti danari dati, e pigliati a' detti primi prezzi, s'intendano alla voce, ordiniamo, che quelli, che avranno pigliati i danari predetti contanti *tantum*, sieno obbligati nel tempo, che debbono consegnare i grani, ed orzi predetti, restituire a' padroni la quantità de' danari, che avranno presa, una con l'interesse alla ragione di 8. per cento." Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, maggiori, e minori, che debbano attendere, e tener pensiero particolare della osservanza del presente Bando, e procedere alla esecuzione delle pene, in esso contenute. *Datum Neapoli die 13. Martii 1596. El Conde de Olivares. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorostiola Reg. Barionovo. In Bann. 1. fol. 7.*

Forma amissionis numerorum, et ducatorum duorum mille.

Die 13. Mart. 1596. El Conde de Olivares.

(*) PRAMMATICA XXIX.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Banno, etc.

ESsendo il nostro principale intento, che in tutto questo Regno si viua abbondantemente, et che la malitia delle persone, che giornalmente procurano, et vanno inuentando noue inuentione, perche li prezzi delle vettuaglie vadano augumentando, non habbia loco: Intendendo mò esser stato sempre solito per lo passato darsi da diuersi mercanti, et altri particolari persone, denari, o altro per grano, et orgio alla voce che si fa ogn' Anno in San Giouan Rotondo: et che da alcun tempo a que-

Forma datur emendi fruges vulgo dicitur alla voce.

questa parte s'è quello abusato, dandosi danari, o altro non alla detta voce, come di sopra: ma a primi prezzi, dal che n'è causato, et causa che li massari, et altri particolari, che fanno mercantia di detti grani, et orgi, nel tempo della ricolta, per alterar li prezzi di essi, loro medesimi, o per interposita persona, fanno alcune simulate vendite delli grani, et orgi predetti, al prezzo che loro piace, et desiderano, dal che oltra del danno particolare di quelli, che hanno dato detti denari a detti primi prezzi, ne viene anco a nascere il danno vniuersale del publico, a causa che li prezzi delli detti grani, et orgi, ritrouandosi a quel tempo alti per la causa predetta più tosto vanno augumentando, che diminuendo, si come per esperienza molte volte s'è visto, anchor che la ricolta sia stata fertilissima: Et volendo mò remediare a le fraudi predette, et togliere l'occasione, che quelle se possano commettere, ci è parso con voto, et parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fare il presente Banno *omni tempore valituro*, per il quale ordinamo, et commandamo, che dal dì della publicatione di esso auante, nessuna persona di qualunque stato, grado, et conditione si sia, debba dare, nè pigliare denari, o altro per grano, et orgi, con la detta conditione de' primi prezzi: ma solamente si possano dare, et pigliare alla detta voce, com'è stato sempre solito per lo passato, sotto pena alli contrauenienti di perdere li denari, che haueranno dato, et pigliato à detti primi prezzi, et di ducati doi milia: annullando per il presente Banno, et dando per rotti, et cassi tutte le cautele, instromenti, contratti, obliganze, o altra scrittura publica, o priuata, che se sono fatte per lo passato, et che sino adesso non hanno hauuto la debita essecutione per denari, o altro dati a grani, et orgi, a detti primi prezzi, et volemo che quelli s'intendano dati alla detta voce, come per il passato; verum non contentandosi alcuno delli contrahenti, che li detti denari dati, et pigliati a detti primi prezzi, s'intendano alla detta voce, ordinamo che quelli, che haueranno pigliati li denari predetti contanti tantum, siano obligati nel tempo che deueno consegnare li grani, et orgi predetti restituire alli padroni la quantità de denari, che haueranno presa, una con l'interesse alla ragione di otto per cento, ordinando, et commandando a tutti, et singuli Officiali et Tribunali maggiori, et minori, che debbano attendere, et tenere particolar pensiero dell'osseruanza del presente Banno, et procedere all'essecutione delle pene in esso contente. *Dat. Neap. die 23. Martij 1596. El Conde de Oliuares. Vidit Ribera Regens. Vidit Gorostiola Regens. Barionuo. In Bannorum primo fol. 7.* Die 23. Mart. 1596.

(*) PRAMMATICA XXX.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Banno, etc.

SEmo informati, che se bene per l'Illustri nostri predecessori, Vicerè di questo Regno, per molte giuste cause è stato prohibito, et ordinato che nessuno Massaro possa fare compra di Grani per farne mercantia, tuttauolta gl'ordini predetti non stando nell'osseruanza che si deue, a causa che li Massari predetti non contenti delli Grani che raccoglino Massarij prohibentur emere fruges.

dalle loro Massarie per interposita persona fanno molte compre di quelli riserbandoli per indurre carestia in tempo di necessità, et venderli a prezzi eccessiui. Per il che conuenendo al publico beneficio, et buon gouerno di questo predetto Regno, che ciò si remedij, et per togliere tutte l'occasioni che non si possano commettere dette fraudi ci è parso con voto, et parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente confirmando gl' ordini fatti per detti Illustri nostri predecessori nel particolare predetto, et citra preiudicium delle ragioni spettanti al Regio Fisco, contra le persone che hauessero a quelli contrauenuto fare il presente Banno *omni tempore valituro*, per il quale ordinamo, et commandamo, che dal dì della publicatione di esso auante nessuno Massaro di qual si voglia stato, grado, et conditione si sia che facci Massaria nè esso, nè per interposita persona possa, nè debbia comprare, nè fare comprare quantità alcuna di Grani: per quelli reuendere, et farne mercantia; et così anco le moglie, figli, seruitori, et domestici di casa di detti Massari, non possono, nè debbiano loro, nè per interposita persona comprare, nè fare comprare delli Grani predetti per la causa vt supra, sotto pena alli contrauenienti di perdere li Grani predetti, che compraranno, et de ducati doi milia, delli quali Grani, seu prezzo d'essi se ne darà la terza parte alli accusatori, ordinando, e commandando a tutti, et singuli Officiali, et Tribunali Maggiori, et minori che debbiano tenere particolare pensiero dell' osseruanza del presente Banno, et procedere all' assecutione delle pene in esse contente. *Datum Neap. die 23. Martij 1596. El Conde de Olinares. Vidit. Ribera Regens. Vidit Gorostiola Regens. Barionouo. In Bannorum primo fol. 6.*

Die 23. Mart. 1596.

(*) PRAMMATICA XXXI.

Nemo conducat frumenta intus ciuitatem Beneuenti, vt vendat cariori precio, &c.

LI Anni passati in tempo del gouerno dell' Illustre Duca l' Alcalà all' hora Vicerè di questo Regno fu fatto banno del tenor sequente videlicet.

PHILIPPVS Dei gratia Rex; etc. Banno, etc. Perchè intendemo, che molti Baroni, et particulari persone, quali tengono grani, et orgi, et pensano notrirse di sangue Humano, non contenti delli prezzi, che al presente corrono: hanno mandato dentro la Città di Beneuento gran quantità de grani, et orgi con disegno de mettere Carestia, et reuenderli poi alla giornata a prezzi eccessiui, et alti, et volendo sopra di ciò opportunamente prouedere, sì per quello conuiene al seruitio di Nostro Signor DIO, come al beneficio vniuersale con voto, et parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di noi assistente: per lo presente banno si ordina, et commanda, che da quà auante nessuna persona di qualunque grado, stato, et conditione si sia ardisca, nè presuma mandare grani, et orgi dentro detta Città de Beneuento per ponerli in magazeno, et conseruarli, et reuenderli, et farne mercantia; et quello che li manderà, et contrauenerà volemo che incorra in la pena di perdere detti grani, et orgi, et de ducati diece millia, et quelle che li porterà incorra in la pena di morte naturale o di Galera in vita a nostro arbitrio; Declarando per lo presente banno, che si darà lo quarto di detti grani, et orgi a quelli che lo reueleranno, et faranno tenuti secreti, et cosi ancora

ra volemo che non si possano condurre grani, et orgi nelli lochi conuicini di detta Città di Beneuento per quattro miglia più di quelli che nascono in detti lochi, sotto le medesime pene, quali se essequiranno irremissibiliter, et tutte quelle persone, che hauessero bisogno per loro vitto, hauendo ricorso da noi, se li prouederà. *Datum Neap. die 26. Iulij 1569. Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Bermudem Reg. Lobero pro Sec.* Et come che la volontà nostra è che il Banno predetto se osserui iusta il tenor di esso, per conuenire cosi al seruitio di N. S. DIO, et publico beneficio di questo Regno, ci è parso di nuouo con voto, et parere del R. Collat. Conseglio, appresso di noi assistente, citra praeiudicium delle ragioni spettantino al Reg. fisco contra le persone che hauessero contrauenuto a quello. Ordinamo si come per il presente Banno omni tempore valituro ordinamo, et commandamo che il Banno predetto si debbia inuiolabilmente osseruare, et essequire iusta il tenor di esso, sotto pena di quelli che manderanno detti grani, et orgi come sopra, di perdere li grani, et orgi predetti, de ducati diece millia, et altra etiam corporale a nostro arbitrio riseruata, et a quelli che ce lo porteranno, sotto le pene predette di morte naturale, o di Galera in vita a nostro arbitrio, le quali si essequiranno irremissibilmente declarando, che si darà detta quarta parte delli grani, et orgi a quelli che lo reuelaranno, et saranno tenuti secreti. *Dat. Neap. die 22. Augusti 1596. El Conde de Oliuares. Vidit Ribera Reg. V. Gorostiola Reg. V. Constantius Regens. Barionouo in Bannorum primo fol. 33. Adi 25. d'Agosto 96. Neap. fuit publicatum.*

Die 26. Iulii 1569.

Die 22. Aug. 1596.

PRAMMATICA XXXII.

* Datur forma imponendi taxam in cauponis.

AVendo Noi avuto molti reclamori di diverse angarie, ed eccessivi pagamenti, che nelle Osterie del presente Regno si fanno pagare da' passaggieri, e da altre persone, che in quelle capitano, sì per le cose commestibili, come per li letti, stallaggi, ed altre. Volendo in ciò provvedere, come si conviene per beneficio pubblico, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ vi diciamo, „ ed ordiniamo, che al ricevere di „ questa dobbiate dar ordine a tutte „ le Università delle Terre di queste, a voi decrete Provincie, che „ i Sindaci, Eletti, ed altri, a chi „ spetta, con intervento del Capitano, debbano sotto pena d'once „ venticinque imponere al principio „ di ciascheduno mese l'assisa, così „ del pane, vino, carne, e di tutte „ l'altre cose necessarie per uso delle persone, come ancora di quelle „ per uso degli animali, come orzo, avena, paglia, ed ogni altra, „ a' prezzi, che comunemente correranno in essi luoghi, e terre convicine, e così ancora tassino quello, che si avrà da pagare per li „ letti, stallaggio, conforme sarà giusto, e conveniente, avuta ancora „ considerazione secondo le Provincie, e luoghi di ciascheduna terra; „ la quale assisa, e tassagione di „ prezzi si debba ponere pubblicamente, ed affissarsi nell' istesse Osterie, ed acciocchè ciascheduno ne „ abbia notizia, e non sia astretto a „ pagare nè più, nè meno di quel „ ch'è giusto, e del tutto debbano „ ogni volta mandar nota particolare di dette assise, e tassa in vostro potere, le quali avute, ce le „ invierete di passo in passo a buon

„ ri-

„ ricapito, acciocchè vedute quelle, „ essendovi alcuno eccesso, e disor- „ dine, lo possiamo provvedere, e „ rimediare. E di più darete ordine „ alle dette Università, sotto la istes- „ sa pena predetta, che in quelle „ Terre, e luoghi, dove non vi sa- „ rà Osteria alcuna, la debbano far „ fare subito, senza dilazione, e che „ si facciano quelle a spese di quel- „ li, che le possono tenere, e vi „ terrete particolar pensiero dell'os- „ servanza del predetto, e d'inten- „ der, come s'andrà eseguendo il „ tutto, e tenercene avvisati con vo- „ stre lettere, che tal è nostra vo- „ lontà, ed intenzione". *Datum Neapoli die ult. Novembris 1600. El Conde de Lemos. Vidit Gorost. Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit de Castellet. Reg. Salazar. Secret. Regist. in Curiae Principatus citra, et Basilicatae fol.* 42.

Die 30. Nov. 1600. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XXXIII.

Renovatur prohibitio emptionis frugum, et olei, causa mercandi per 30. milliaria circum circa. Neap. Concordant prag. 11. 12. 25. 29. 30. 37. et prag. sub die 25. Mail 1678. in qua augetur poena, et alia declarantur.

IN tempo del Governo degl' Illustri Vicerè nostri predecessori, Duca d' Ossuna, e Conte di Miranda, furono fatti, e pubblicati Bandi, sotto le date de' 17. di Marzo 1583. 24. d' Agosto 1589. 20. d' Agosto 1590. 30. di Giugno 1591. e 6. di Luglio 1592. circa la proibizione del comprar grani, ed orzi per trenta miglia attorno questa Fedelissima Città, al Mercato di quella, e nelle Dogane d' Avellino, Atripalda, la Grotta Minarda, Apice, Montesarchio, Reino, e Campobasso, per fare mercanzie, e tenergli in magazzini, o infossarli; ma solamente per lo vitto, ed uso; ed ultimamente per detto Illustre Conte, in conformità de' predetti Bandi, fu fatto Bando a' 4. d' Agosto 1593. del tenor seguente *videlicet*.

PHILIPPVS, *etc. Bando, etc.* Se bene in questo presente anno, lodato N. S. IDDIO, la raccolta nella Provincia di Terra di Lavoro de' grani, ed orzi, è stata abbondante, tuttavolta il prezzo di quelli va aumentando, a causa che i ricattieri, ed altre persone, contra la forma de' Regj Bandi, sopra di ciò emanati, comprano, e fanno comprare de' grani, ed orzi predetti, non solo in diverse parti della Provincia di Terra di Lavoro, e nell' infrascritte Dogane, ma nel Mercato di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e dopo li rivendono al maggior prezzo, che possono; Volendo Noi provvedere, come si conviene, per beneficio, e grascia di questa predetta Città; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistenti, *citra praejudicium* però delle ragioni, spettanti al Regio Fisco contra quelle persone, che avessero contravvenuto a' Bandi predetti, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ non sia persona alcuna di qualsi- „ voglia stato, grado, e condizione „ si sia, che presuma di comprare, „ nè far comprare in niuno tempo „ grano, ed orzo in niuna parte per „ trenta miglia attorno questa predet- „ ta Fedelissima Città di Napoli, nè „ tampoco nel detto Mercato di quel- „ la, nè nell' infrascritte Dogane per „ farne mercanzie, o tenergli in ma- „ gazzini, o infossasse detti grani, „ o orzi in questa Città: il che vo- „ gliamo ancora, che sia proibito, „ ma *solum* per lo vitto, ed uso lo- „ ro, e non altrimenti, nè possa „ comprare, sotto pena a qualsivo- „ glia persona, che contravverrà, di „ perdere i grani, ed orzi, che avrà „ comprati, ed altre pene corporali „ a nostro arbitrio riservate, e quel- „ li, che gli accuseranno, guadagne- „ ran-

Nec vinum per prag. 24.

Poena amissionis, frumenti, et alia corporis arbitraria. Ut supra prag. 25.

„ ranno la metà di detti grani, ed „ orzi, con dichiarazione, che i Vaticali, quali sono soliti, e sogliono comprare detti grani, ed orzi, „ possano comprarli, non solo infra „ le dette trenta miglia, ma ancora „ nelle dette infrascritte Dogane, perchè non facciano magazzini, nè „ gl' infossino, ma che *unico contextu* „ li portino a vendere nel predetto „ Mercato di questa predetta Città, „ o in altro luogo, nel qual vorranno, sotto la medesima pena predetta, di perdere i grani, ed orzi, ed altra pena corporale a nostro arbitrio riservata, *ut supra*"; le Dogane sono *videlicet*: „ La Dogana d' Avellino, Atripalda, Grotta Minarda, Apice, Montesarchio, „ Reino, e Campobasso"". *Datum Neapoli die 4. mensis Augusti 1593. El Conde de Miranda. Vidit Moles. Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorost. Reg. Torres Prosecret. Bando.*

Poena eadem.

Die 4. Aug. 1591. El Conde de Miranda.

E perchè siamo informati, che contra il tenore, e forma del preinserto Bando, i ricattieri, ed altre persone comprano, e fanno comprare grani, ed orzi predetti ne' predetti luoghi in esso Bando proibiti, e poi li rivendono a maggior prezzo, che possono, aumentando, ed alterando i prezzi, ancorchè per grazia di Nostro Signore DIO la raccolta del presente anno sia stata abbondante, e convenendo, che quanto per esso sia stabilito, si osservi, ed esegua, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale *citra praejudicium* delle ragioni spettanti al Regio Fisco contra quelle persone, che avessero contravvenuto a' Bandi predetti „ Ordiniamo, e co„ mandiamo, che si debba osservare, „ ed eseguire *ad unguem* il preinserto „ Bando, e quanto in esso si con„ tiene, *juxta sui seriem, et tenorem*, „ sotto le pene in quello contenute, „ da eseguirsi irremisibilmente con„ tra i trasgressori". *Datum Neapoli die 23. mensis Julii 1603. El Conde de Venavente. Vidit Gorost. Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Salaz. Secret. In Bannorum 1. fol. 19.*

Die 23. Julii 1603. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XXXIV.

Frumenta non reponantur intus Monasteria, vel Ecclesias, aliaque loca Ecclesiastica, vel penes personas Ecclesiasticas.

NE' Mesi passati, essendo per Noi, e d' ordine nostro pubblicato Bando, che tutte quelle persone, di qualsivoglia stato, e condizione si sieno, che si ritrovano grani, *altra usum*, pervennto loro per qualsivoglia causa, dovessero tenere le fosse, e i magazzini aperti a venderli alle persone, che ne avranno di bisogno a' prezzi correnti, siccome dal Bando predetto più largamente appare. Al presente siamo informati, che molte persone, che si ritrovano i grani predetti, per non esser tenute all' osservanza del sopraddetto Bando, hanno quelli riposti, non solo in potere di Clerici, e persone Ecclesiastiche, ma ancora dentro delle Chiese, Monasteri di Monaci, e Donne Monache, ed altri luoghi Ecclesiastici, per riserbargli in tempo di necessità, e venderli poi a prezzi eccessivi, in disservizio di DIO, di Sua Maestà, e del beneficio pubblico; Al che volendo noi rimediare, come si conviene; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordi„ niamo, e comandiamo, che da qua„ in avanti niuna persona, di qual„ sivoglia stato, grado, e condizio„ ne si sia, debba riponere, nè far „ ri-

„ riponere a conservare, e tenere
„ qualsivoglia quantità di grani in
„ potere di detti Clerici, e persone
„ Ecclesiastiche, nè dentro a qualsi-
„ voglia Chiesa, e Monasteri di Mo-
„ naci, e Donne Monache, o di al-
„ tro luogo Ecclesiastico, sotto pena
„ a' padroni di quelli, se sarà Nobi-
„ le di relegazione in vita *ad Insu-*
„ *lam* per Noi dichiaranda, agl'igno-
„ bili di galea in vita, ed oltra del-
„ la predetta pena, di perdere il gra-
„ no, che avrà riposto in potere di
„ detti Clerici, e persone Ecclesia-
„ stiche, e dentro le dette Chiese,
„ Monasteri, e luoghi Ecclesiastici
„ predetti: del quale se ne darà la
„ metà all' accusatore, e sarà tenuto
„ segreto, nella quale pena vogliа-
„ mo, che incorrano ancora tutti
„ quelli, che per via di donazione,
„ vendita, mutuo, o altra specie di
„ contratti, avranno *fictitie, et simu-*
„ *late* trasferito, e posto in testa di
„ persone esenti dalla Regia giuris-
„ dizione detti grani, orzi, ed al-
„ tra specie di vittuaglie, in caso
„ che fra il termine di giorni otto
„ non avranno fatta dichiarazione del-
„ la simulazione di detti contratti,
„ e ricuperato in poter loro dette
„ vittuaglie, e quelle persone, che
„ avranno riposti i grani predetti in
„ potere di detti Clerici, ed Eccle-
„ siastiche persone, e dentro dette
„ Chiese, Monasteri, e luoghi Ec-
„ clesiastici, *ut supra*, avanti la pub-
„ blicazione del presente Bando, deb-
„ bano, e ciascuno d' essi debba fra
„ il termine di giorni otto, dopo la
„ pubblicazione di esso, cavarli di
„ dentro le case, Chiese, Monasteri,
„ e luoghi Ecclesiastici predetti, sot-
„ to le pene predette, e quelli deb-
„ bano tenere pubblicamente a ven-
„ dere a' prezzi correnti a chi ne
„ avrà bisogno per suo vitto, ed uso,
„ servata la forma de' sopraddetti al-
„ tri Bandi, sopra di ciò emanati,
„ sotto le pene in quelli contenute.
„ Ordinando, e comandando a tutti,
„ e singoli Ufficiali, e Tribunali,
„ maggiori, e minori, che debbano
„ tenere pensiero particolare dell' os-
„ servanza del presente Bando, e pro-
„ cedere all' esecuzione delle pene pre-
„ dette". *Dat. Neap. die* 17. *mensis Julii* 1604. *El Conde de Venavente. Vid. de Ponte Reg. Vid. Constant. Reg. Vid. de Castellet. Reg. Salaz. Secr. In Bann.* 2. *fol.* 1.

Poena relegationis, et triremis perpetua, et trium amissionis.

Die 17. Julii 1604. El Conde de Venavente.

Poena eadem contra simulatè donantes, vel vendentes.

(*) PRAMMATICA XXXV.

COnvenendo al seruitio di sua Maestà, et publico beneficio, che si sappia la quantità delli grani, orgi, faue, farina, miglio, lupini, et ogn' altra sorte di legumi, che si trouano in tutta la prouincia di Terra di Lauoro: ci è parso con voto e parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, per il quale ordinamo, et commandamo, che fra termine di giorni quattro, dopo la publicatione di esso, tutte quelle persone di qual si voglia sesso, grado, et conditione si siano, non eccettuandone persona alcuna, che haueranno grani, orgi, farina, miglio, faue, lupini, et altra sorte di vittouaglie predette, tanto de loro proprij territorij raccolti, quanto comprati per detta Prouincia di Terra di Lauoro debbiano, et ciascuno di essi debbia riuelare in potere dell' infrascritto Magnifico, et circumspetto Secretario tutta quella quantità delli detti grani, orgi, farine, miglio, faue, lupini, et ogn' altra sorte di legumi predetti che si ritrouarà in suo potere del modo predetto, peruenutole per qual si voglia causa, sotto pena di perdere il gra-

Omnes de prouincia Terrae Laboris reuelent quaecumque frumenta habeat, et ea in publicis magazenis reponant ibique iuxta precio vendant relictis tantum, quae pro victu, et semine sufficiant. h. d.

no,

so, orgio; farina, miglio, faue, lupini, et altre sorti di legumi predetti, delli quali si darà l'intera metà all'accusatore, & sarà tenuto secreto, et di più alli nobili anni tre di relegatione, et alli ignobili di anni cinque di Galera, le quali pene s'essequiranno irremissibilmente, contro li transgressori, ordinandosi di più per il presente Bando, sotto le medesime pene, che delle vittouaglie li padroni d'esse se ne debbano titenere in poter loro quanto li basterà per il vitto, e semente, e tutto il rimanente che gli auanzerà lo debbano reponere in luoghi, o Magazeni publici, e venderli a prezzi correnti a quelle persone che giornalmente ne vorranno comprare, ordinando, e commandando a tutti e singoli officiali, e Tribunali maggiori, et minori, che debbano tener pensiero particolare dell'osseruanza del presente Bando, et procedere alla essecutione delle pene predette. *Datum Neap. die 17. Mensis Iulij 1604. El Conde Venauente. Vidit de Ponte Regens. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Salazar Secret. In Bannorum secundo fol. 4.*

Die 17. Iulij 1604.

PRAMMATICA XXXVI.

Nautae continuent navigationem, iuxta partem nauli diuisam.

PEr parte de' padroni delle Navi ci è stato fatto intendere, come quando sono noleggiate le loro navi, così dalla Regia Corte, come da questa Fedelissima Città, e Mercanti, i danari, che loro si danno, li distribuiscono anticipatamente a' marinari di dette loro navi; ad ognuno di essi, conforme merita, acciocchè con più animo lo facciano, ed in iscambio, che facciano il servizio, come conviene, mentre loro si danno detti danari anticipati, se ne fuggono alle loro Terre con detti danari, che ricevono, e lasciano i vascelli, per il che non si può escguire il viaggio, ed i vascelli vengono a pericolare, per restar senza marinari; e ci hanno supplicato ponere pena competente in questo, acciocchè si evitino queste frodi, e pericoli; per il che essendosi per Noi inteso, e considerato, che da questo, non solo ne viene danno a' detti padroni di navi, giacchè perdono i danari, che danno a quelli, ma ancora alla Regia Corte, ed alla grascia di questa Fedelissima Città nel condurre i grani, mentre si noleggiavano dette navi, e volendo ovviare a questo, ed a tal che detti marinari si evitino affatto di fare simili inganni, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ tutt' i marinari, ed altre genti, che „ servono in dette Navi, mentre a „ loro sono dati danari da' padroni „ di esse, perchè servano in quella „ ne' viaggi per loro noleggiati, non „ debbano in conto alcuno partire da „ dette navi; ma attendere al servi- „ zio, conforme sono obbligati, sot- „ to pena di perdere duplicatamente „ quello, che avranno ricevuto, la „ quale vogliamo, che vada in be- „ neficio de' padroni di dette navi, „ ed altra pena, *etiam* corporale a no- „ stro arbitrio riservata; Per tanto „ diciamo, ordiniamo, e comandia- „ mo al Reggente, e a' Giudici del- „ la Gran Corte della Vicaria, Go- „ vernatori, ed Uditori Provinciali, „ Capitani, Assessori, ed altri Uffi- „ ciali, *et signanter* de' luoghi, dove „ dette navi capiteranno, che deb- „ bano tenere, ciascuno in sua giu- „ risdizione, particolare pensiero dell' „ osservanza del presente Bando, ed „ exe-

Poena duplicis mercedis accepta, et alia corporis declaranda.

„ eseguire per le pene in esso conte-
„ nute contra i trasgressori, e darne
„ avviso a Noi per potere dichiara-
„ re la pena, riserbata a nostro ar-
„ bitrio, che tal' è nostra volontà".
Datum Neapoli die 23. Julii 1604. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Salazar. Secret.

Die 23. Julii 1604. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XXXVII.

Per 30. milliaria circa Neapol. vinum non ematur, nec vendatur, sed pro usu tantum, in reg. fol. 23.

Concordant prag. 7. 12. 17. 21. 27. 29. 30. 37. et prag. sub die 25. Maii 1678. circa emptionem victualium.

NE' Mesi passati, sotto la data de' 20. del mese di Setrembre 1603. per Noi fu fatto, e d' ordine nostro pubblicato Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale fu ordinato, e comandato, che niuna persona, che teneva, o facea tenere masserie di vini di qualsivoglia stato, grado, e condizione si fosse, avesse potuto, nè dovuto per trenta miglia attorno questa Fedelissima Città di Napoli comprare, nè far comprare vini di niuna sorta, per vendergli, e farne mercanzia, ma solamente quello, che avesse avuto di bisogno per uso, e sufficienza propria di sua casa, e famiglia, sotto pena a' contravegnenti di perdere i vini, e quattro anni di relegazione se fosse stato Nobile, ed agl' ignobili d' anni quattro di galea, siccome da detto Bando apparisce, al quale ci rimettiamo. Al presente è pervenuto a nostra notizia, che detto precalendato Bando, è andato in disuso, e non si osserva altrimenti; anzi contra la forma di esso, le dette persone, che tengono, e fanno tenere delle dette masserie di vini, hanno comprato, e comprano detti vini, e ne fanno mercanzie; dal che s' è causata l' alterazione de' prezzi alti, ed eccessivi, che da pochi mesi in qua si sono venduti, e vendono i vini predetti in grandissimo detrimento, e frode del pubblico, e massime della povera gente, e perciò volendo rimediare a quest' inconvenienti adesso, che è la nuova raccolta di detti vini, ci è paruto di nuovo con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale *citra praejudicium* delle pene, in che sono incorse quelle persone, che hanno contravenuto al detto Bando, contra li quali vogliamo, che resti azione al Regio Fisco di agire contra di essi, con le pene predette „ Ordiniamo, e comandiamo „ di nuovo, che tutte le persone, „ che tengono, o faranno tenere dette masserie de' vini, non debbano „ in conto alcuno per dette trenta „ miglia attorno questa Fedelissima „ Città di Napoli comprare, nè far „ comprare vini di niuna sorta per „ rivendergli, e farne mercanzia, ma „ solamente quello, che ne avrà di „ bisogno per uso, e sufficienza pro„ pria di sua casa, e famiglia, con„ forme per lo detto Bando sta di„ chiarato, quale si debba osservare „ puntualmente, sotto le medesime „ pene di perdere i vini, e d' anni „ quattro di relegazione a' Nobili, ed „ agl' ignobili d' anni quattro di ga„ lea, della quale pena de' vini, che „ si acquisterà dal Regio Fisco, se „ ne darà la metà all' accusatore, e „ sarà tenuto secreto, e l' altra metà „ al detto Regio Fisco". Ordinando a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente Bando; e procedere contra i trasgressori all' esecuzione delle dette pene; *Datum Neapoli die 10. Octobris 1606. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit D. Bernard. a Rarrion. Reg. Vidit Valcarcel Reg. Salaz. Secret. In Bannorum primo fol. 77.*

Poena amissionis vini, et relegationis, vel triremis per quadrienatum.

Die 10. Oct. 1606. El Conde de Venavente.

PRAM-

(*) PRAMMATICA XXXVIII.

Nullus emat frumenta per totum mensem Iunij 1608. nisi pro vsu tantum sub poenis intus.

SE bene per gratia di nostro Sig. IDDIO la racolta de grani, et orgi di questo presente anno è andata fertiliss. con la quale, et con la grossa prouisione fatta che si è per noi di fuora Regno, per seruitio et sustento di questa fidelissima Città di Napoli sperauamo, che li prezzi delli grani andassero de dì in dì calando, come soria di ragione, tutta volta vedemo l'effetto contrario che per li desegni de persone particolari, per incarrire li prezzi vadano facendo diuerse compre di detti grani, et orgi per riuenderli, & fare mercantie, et tenerli infossati, et nascosti procurando alterar li prezzi per poterli vendere a loro modo: Al che volendo rimediare a detti inconuenienti: Importando al beneficio publico, suentione de poueri, et alla grassa di questo Regno, alla quale dal principio del nostro gouerno hauemo tenuto, et tenemo la mira, che se viua con fertilità, ci hà parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio, appresso di noi assistente fare il presente Banno per il quale ordinamo, et commandamo; che dal dì della publicatione d'esso, et per tutto lo mese di Giugno dell'anno intrante 1608. nessuna persona di qualunque grado, et conditione se sia, ardisca, nè presuma durante detto tempo comprare, nè far comprare grani, et orgi, così in questa Città di Napoli, come in qual si voglia parte del presente Regno per venderli, et fare mercantie, o tenerli in Magazeni, et infossarli, eccetto quella quantità che bisognarà per vso, et sostentamento di loro case tantum, sotto pena alli Nobili de dieci anni di relegatione, et alli ignobili di diece anni di Galera; et perdita delli detti grani, et orgi delli quali se ne darà la mità all'accusatore, ancor che sia officiale, et l'altra mità al Regio Fisco, et a rispetto di quelli che haueranno già comprato di detti grani, et orgi oltra de loro vitto debbiano, sotto le medesime sopradette pene subito aprire tutti li Magazeni, et fosse doue li teneno reposti; et venderli a prezzi correnti a chi ne vorrà, non ostante che quelli dicessero tenerli venduti per seruitio d'alcune persone particulari o de l'Vniuersità, etiam che ne apparesse qual sivoglia scrittura publica, o priuata, eccetto però, se tenessero licentia nostra in scriptis obtenta: La quale volemo se li osserui. Eccettuando ancora dal presente banno tutti quelli che con licenza nostra in scriptis hanno già comprato grani, et orgi per condurli in questa fidelissima Città di Napoli, o in altra parte di questo presente Regno: ordinando, et commandando a tutti, et singuli Tribunali, et officiali che debbiano tenere particolare pensiero dell'osseruanza del presente Banno, et essequire contra li transgressori d'esso per le pene predette irremissibilmente senza eccettione di persona alcuna, che tal è nostra volontà. *Datum Neap. die 28. Mensis Septembris 1607. El Conde de Venauente. Vidit Constantius Regens. Vidit D. B. a Barrionuo Regens. Vidit de Castellet Regens. Vidit Valcarcel Regens. Salazar Secret. In Bannorum 2. fol. 59.* Die 28. Sept. 1607.

(*) PRAMMATICA XXXIX.

Nemo emat triticum, vel hordeum per totum mensem Iunij 1609. nisi pro victu. &c.

L'Anno passato per noi fu espedito Banno, sotto la data delli 28. de Settembre 1607. e di nostro ordine publicato continente che per tutto il mese di Giugno prossimo

passato 1608. nessuna persona di qualunque grado, et conditione si fusse, hauesse hauuto ardire durante detto tempo comprare, nè fare comprare grani, et orgi, così in questa fidelissima Città di Napoli, come in qual si voglia parte del presente Regno per venderli, et fare mercantie, e tenerli in magazeni, et infossarli, eccetto quella quantità che bisognasse per vso, et sostentamento di loro case tantum, sotto pena alli Nobili di diece anni di Relegatione, et all' Ignobili di anni diece di Galera, et perdita di essi grani, et orgi, delli quali se desse la metà all' accusatore, ancor che fusse officiale, et l' altra metà al Regio Fisco. Et a rispetto di quelli che hauessero già comprato di detti grani, et orgi, oltre diloro vitto, douessero sotto le medesime pene, subito aprire tutti li Magazeni, et fosse doue li tenessero reposti, et venderli a prezzi correnti a chi ne volesse, non ostante che quelli dicessero tenerli venduti per seruitio d' alcune persone particolari, o d' Uniuersità, etiam che ne apparesse qual si voglia scrittura publica, o priuata, eccetto però, si tenessero licenza nostra in scriptis obtenta; quale se li douesse osseruare, et eccettuato anco tutti quelli che con nostra licenza in scriptis, hauessero già comprato grani, et orgi per condurli in questa fidelissima Città di Napoli, o in altre parti di questo Regno: come da esso più largamente appare, al quale ci rimettemo, et essendo per gratia di N. S. IDDIO la ricolta di questo anno riuscita fertilissima, con la quale, et con la prouisione da noi fatta di fuori Regno, questa fidelissima Città di Napoli stà abbondantissimamente prouista, et acioche dal comprare delli detti grani, et orgi per farne mercantie non nasca alteratione di prezzi, ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente Banno, per il quale prorogamo il Banno predetto per tutto il mese di Giugno dell' intrante anno 1609. Ita che persona nessuna di qualunque stato, grado, et conditione si sia, ardisca, nè presuma per tutto detto mese di Giugno del detto anno 1609. comprare nè fare comprare delli detti grani, et orgi, così in questa fidelissima Città di Napoli, come in qual si voglia parte del presente Regno per venderli, et farne mercantie, o tenerli in magazeni, et infossarli, eccetto quella quantità che bisognarà per vso, et sostentamento di loro case tantum, sotto le dette pene alli Nobili di diece anni di relegatione, et alli ignobili di diece anni di Galera, et perdita di detti grani, et orgi delli quali se ne darà la metà all' accusatore, ancorche sia officiale, et l' altra metà al Regio Fisco. Et a rispetto di quelli che haueranno già comprato detti grani, et orgi, oltre di lor vitto debbiano sotto le medesime sopradette pene subito aprire tutti li magazeni, et fosse, doue li teneno reposti e venderli a prezzi correnti a chi ne vorrà non ostante che quelli dicessero tenerli venduti per seruitio di alcune persone particolari, o d' Uniuersità, etiam che ne apparesse qual si voglia scrittura publica, o priuata, eccetto però si tenessero licenza nostra in scriptis obtenta, la quale volemo se li osserui, eccettuando ancora dal presente banno tutti quelli che con licenza in scriptis hanno già comprato grani, et orgi per condurli in questa fidelissima Città di Napoli, o in altre parti di questo presente Regno, ordinando, et commandando a tutti,

et

et singoli Tribunali, et officiali che debbiano tenere particolare pensiero dell' osseruanza del presente banno, et essequire contra li transgressori d' esso per le pene predette irremissibilmente senza eccettione di persona alcuna. *Dat. Neap. die* 12. *Iulij* 1608. *El Conde de Venauente. Vidit Constantius Regens. V. de Castellet R. Vidit D. B. a Barrionuo R. Salazar Secret. in Bannorum* 2. *fol.* 112. *Locus* ✠ *Sigilli. Banno de grani, et orgi: A dì* 14. *di Luglio* 1608. *Napoli fuit publicatum pra loca solita, etc.*

Die 12. Iulij 1608.

PRAMMATICA XL.

Quilibet potuit emere frumenta, tamen in Provincia Campanie Felicis observentur banna.

Concordant prag. 12. 13. 17. 26. 29. 30. 37. et prag. sub die 25. Maii 1678. in qua augetur poena, et alia declarantur.

GLi anni passati fu per Noi spedito Bando, e di nostro ordine pubblicato, continente in effetto, che niuna persona, di qualunque stato, grado, e condizione si fosse, avesse fatto compra di vittuaglie nel presente Regno, oltra del vitto, per tutto il presente mese di Giugno, sotto le pene, e con le condizioni in esso apposte, al quale ci rimettiamo. Al presente, per parte di molte Università, e massari di detto Regno, ci è stato fatto intendere, come si ritrovano co' campi sotto le falci, e per la detta proibizione per Noi fatta, non hanno modo alcuno di poter mietere, nè raccogliere le vittuaglie predette per mancamento di danari. E supplicatoci, che ci fossimo degnati permettere che da oggi in avanti ognuno avesse potuto liberamente negoziare. Per il che stanti le cause predette, e per altri degni rispetti, moventi la mente nostra, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Revochiamo il precalendato Bando, „ fatto l'anno passato. E dichiariamo, che sia lecito a tutti, e qualsivoglia persona di negoziare, e comprar le dette vittuaglie a libera loro volontà, nel modo, e forma, che si facea prima del detto precalendato nostro Bando; Restando però *in suo robore*, ed efficacia il Bando sopra la proibizione del comprare nella Provincia di Terra di Lavoro". *Datum Neapoli die* 17. *Mensis Junii* 1609. *El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet. Reg. Vidit Varcarcel. Reg. Salazar. Secret. In Bann.* 2. *fol.* 143.

Die 17. Junii 1609. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XLI.

Bannum cum decreto super differentiis inter Pomarios, et alios subditos officio annonae Praefecti.

GLi anni passati sotto i dieci di Giugno 1608. a relazione dell' Illust. Marchese di Cusano, Reggente Barrionovo, allora Grasciere di questa Fedelissima Città di Napoli, per Noi fu interposto l' infrascritto decreto circa le differenze, ch' erano tra' Bottegai di frutti, ed altri sudditi di essa Città, ed il Magnifico Gio: Angelo Barrile Giustiziero della Grascia di esso, *videlicet*. *Die* 10. *Junii* 1608. *Neap. Illustriss. et Excellentissimus Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc. providet, decernit, atque mandat, quod quandocumque fuerit factum gagium per Officiales dicti Officii Iustitiarij super annona contra subditum, statim subditus ipse debeat solvere, vel depositare gagium ipsum; verum si aliquis subditus recusaverit solvere, vel depositare, debeat describi gagium, juxta solitum, et unusquisque ex subditis debeat pene, se tenere libellum, in quo debeant annotari gagia per illum Officialem, per quem fuerit factum gagium, et non demonstrando subditus gagia facta esse descripta, et annotata in libello praedicto, subditus remaneat condemnatus, in*

quo

quo libello debeat annotari numerus foliorum, a Curia praedicti Officii Justitiarii, et si Officialis non describet in dicto libello gagia reperta, non intelligitur incidisse in poenam, quem libellum subditus teneatur exhibere Officiali, et non exhibendo illum libellum, gagium describi debeat, prout pro praeterito, dummodo coram duobus testibus cognitis, Officialis petat libellum praedictum, taliter Sua Excell. hoc suum interponit decretum. Vidit Constant. Reg. Vidit de Castellet Reg. D. Bernard. a Barion. Reg. Valcartell. Reg. etc. Al presente per parte de' Consoli di detti Bottegai, ed altri sudditi al detto Ufficio di Giustiziero della Grascia, ci è stato fatto intendere, come detto preinserto Regio decreto non si osserva altrimenti, nè per gli Ufficiali di esso Giustiziero, nè per detti Bottegai, e sudditi; e considerando Noi, che l'osservanza di detto Regio decreto tende a beneficio della grascia di questa Città, ed intimato in ciò il detto Magnifico Giustiziero, ha replicato similmente per l'osservanza di quello: contentandosi, che di ciò se ne pubblichi Bando, per questo ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Corroborando „ quanto in detto Regio decreto sta „ ordinato; vogliamo, che onninamente si osservi quanto in esso si „ contiene puntualmente, *ita* che da „ oggi in avanti, ed *in futurum*, „ quando si facessero i gaggi per gli „ Ufficiali d'esso Giustiziero contra „ essi sudditi, subito il detto suddito debba pagare, ovvero deponere „ detto gagio, e quello scriversi giusta il solito, ed ognuno di detti „ sudditi debba tenere in suo potere „ un libretto, nel quale s'abbiano „ da notare detti gagi per quell'Ufficiale, per lo quale sarà fatto, e „ non mostrando il suddito predetto „ il gagio fatto essere scritto, ed „ annotato al predetto libretto, il „ suddito resti condannato; nel quale libretto debba annotarsi il numero del foglio della Corte di detto Giustiziero, e se non iscriverà „ l'Ufficiale in detto libretto i gagi „ ritrovati, non s'intendano incorsi „ nella pena; quale libretto il suddito sia tenuto esibirlo all'Ufficiale, e non esibendosi, il gagio si „ debba scrivere conforme al passato, purchè avanti di due testimonj cogniti l'Ufficiale debba dimandare al detto suddito il libretto „ predetto, e non osservandosi per „ detti sudditi le cose predette, sieno tenuti *statim* pagare, o depositare la pena, o carcerarsi, e così „ si esegua, e non altrimenti, che „ tal'è nostra volontà, e sotto pena „ di ducati mille, ed altra a Noi „ riservata". *Datum Neapoli die* 12. *Januarii* 1610. *El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit Varcaceh Reg. Salazar Secret.*

Poena centum millium, et alia declaranda.

Die 12. Jan. 1610. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XLII.

Panis, carnis, vini, olei casei, et aliorum esculentorum prohibetur emptio, et venditio in multis locis hujus Fidelissimae Civitatis Neapol.

Siamo stati informati, che non ostanti i Bandi, ed ordini fatti per gl'Illustri nostri Predecessori Vicerè, Duca d'Alcalà, Duca d'Ossuna, Conte di Olivares, Conte di Lemos, e Conte di Venavente, circa il proibire del vendere, e comprare, pane, carne, vino, olio, cascio, ed altre cose commestibili nelle carceri della Vicaria, e dell'Ill. Grand'Ammiraglio, Baglivo, della Zecca, Mastro Portulano, Arte della Seta, e della Lana, e nel Regio Arsenale, Molo, e nelle galee, nella Cavallerizza Regale, ed in tutti gli altri luo-

luoghi pii, franchi, e secreti di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, se non solamente alle persone abitanti in detti luoghi, come per detti Bandi, ed ordini apparisce, contra la forma di essi ne' luoghi predetti si vende ad ognuno indifferentemente pane, carne, vino, candele, olio, cacio, ed altre cose commestibili, in gran danno del pubblico, poichè i panattieri, buccieri, e bottegai, che servono in detti luoghi, comprano la migliore carne, vini, e robe a prezzi alti, e poi li vendono ad assai più dell' assisa, che s' impone per la Città, dal che risulta, che quelli, che tengono i macelli, e botteghe ordinarie ne' luoghi pubblici della Città, non così di facile trovano le carni, vini, nè robe a prezzi competenti, e sono costretti a comprare caro, e ne viene a causare penuria, ed alterazione di prezzi, e contravvenzione dell' assise predette, ed essendo noi stati instantemente supplicati per questa Magnifica, e Fedelissima Città, che volessimo provvedere in ciò, proibendo, che non si possano vendere ne' luoghi predetti le cose commestibili, e parendoci bene di dovere rimediare a quest' inconvenienti, e complire all' obbligo, che tenghiamo di mirare al beneficio pubblico, e rimediare alle frodi, ed inconvenienti predetti, avendo sopra di ciò maturamente considerato, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che dal dì della pubblicazione di esso in avanti, nelle „ predette carceri, nello Arsenale, „ Molo, nelle galee, nella Cavallerizza Reale, e ne' luoghi Pii, franchi, o secreti, privilegiati, niuno „ panattiero, bucciere, bottegajo, nè „ qualsivoglia altra persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa nè debba vendere „ detto pane a rotolo, nè comune, „ nè vino, nè carne salata, nè fresca di niuna sorta, nè candele, „ olio, cacio, maccaroni, nè niuna „ altra cosa di cose commestibili, „ nè ingrosso, nè in minuto a persone, che abitano fuori de' luoghi „ predetti, sotto pena d' anni cinque „ di galea, e se sarà Nobile, d' anni „ cinque di relegazione, e che niuna persona, di qualsivoglia grado, „ stato, e condizione, purchè non „ sieno Ufficiali, o persone commoranti ne' luoghi predetti, debba „ comprare, nè mandare a comprare „ in quelli, nè ciascuno di essi delle dette cose commestibili, sotto „ pena di anni tre di relegazione a' „ Nobili, e tre anni di galea agl' „ ignobili, nè possano pigliarle dagli Ufficiali servienti, e commoranti in detti luoghi, nè scusarsi, „ che alcuni uomini di Ufficiali, o „ altri, che abitassero in quelli, l'abbiano dato, sotto la istessa pena „ predetta di tre anni di relegazione „ a' Nobili, e tre di galea agl' ignobili, ma debbano comprarle, e „ farle comprare fuori di quelli, ne' „ luoghi pubblici della Città, soliti „ vendersi; dichiarando, che se i detti luoghi vorranno tenere fuori di „ quegli, e suoi distretti in luoghi „ pubblici della Città, panattieri, „ bucciere, o bottegajo, li possano „ tenere, purchè sieno fuori del detto distretto, e giurisdizione loro, „ e si possano liberamente riconoscere dal Giustiziero di questa Fedelissima Città, e Ufficiali ordinarj, „ a questo deputati, della maniera, „ come lo fa degli altri": Ordinando, e comandando per lo presente

Poena triremis, vel relegationis per quinquennium.

Poena relegationis, vel triremis per triennium.

Ban-

Bando, a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, a chi tocca, che debbano tenere particolar pensiero della puntuale osservanza, ed esecuzione di quanto in esso si ordina, e procedere all' esecuzione delle pene predette, che tal' è nostra volontà. *Dat. Neap. die ultimo Octobris 1613. El Conde de Lemos. Vidit de Castellet. Reg. Salazar Secr. In Bannorum 1. fol. 54.*

Die ult. Oct. 1613. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XLIII.

Satores non accipiant pecunias, ut vulgo dicitur alla vuce, nisi modo per istam Reg. Pragmat. dato. Vid. pag. 19.

ESsendo pervenuto a nostra notizia la calamità, ed i travagli, in che si trovano i massari di Puglia, tanto per alcune male annate, come ancora principalmente per avere perduto il credito, causato da molti debiti, che si hanno fatto per la suddetta causa, e con differenti modi, e forma, alcuni con inganni di creditori, pigliando danari, vittuaglie, ed ajuto per diverse mani, ed in diversi luoghi, senza, che uno sappia dell' altro, e poi ad un medesimo tempo si trovano ingannati, pensando ciascuno essere lui solo, e superando l' esito l' introito, vengono a restare scoverti, con danno de' creditori, e volendosi per detta causa di moratorie, è venuto a mancare il commercio, e la fede pubblica, e non trovano, chi loro fidi, ed ajuti, per la qual causa si sono disminuiti detti massari, e la semina della Puglia, in maniera tale che se non si rimediasse, sarebbe la totale rovina; e aggiungendo, che per lo discredito loro hanno negoziato, e negoziano con gran disvantaggio, facendo obbliganze, e contratti con gran pregiudizio loro, che dell' uno, e dell' altro è risultato il calamitoso stato, in che si ritrovano, ed essendo questa la principal sostanza della sustentazione di questo Regno, e beneficio universale, fatta considerazione degli espedienti propostici, e modi, che si potrebbero tenere per rimediare in ciò, con consulta, e voto del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Stabiliamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che dal dì della „ pubblicazione di esso in avanti in „ tutte le Città, Terre, e luoghi „ delle Provincie di Puglia, e Capitanata, non possano detti massari pigliare danari alla voce per „ grani, ed orzi, se non per mano del Mastro d' Atti di ciascuna „ delle Città, Terre, o altri luoghi, di dove sono detti massari, „ con intervento però del Capitano „ del medesimo luogo, il quale Mastro d' Atti esso solo, e non altri „ abbiano da pigliare le obbliganze „ de' detti danari alla voce, e con „ espressa dichiarazione, che pigliandosi per altri Mastri d' Atti, Notai, o in qualsivogliano altro modo, sieno dette obbliganze nulle, „ e di niuno effetto, valore, così „ come Noi in questo le dichiariamo, e che detto danaro alle voce „ non possa, nè si debba dare, se „ non a quelle persone, che effettivamente facciano il campo, e semineranno, e porteranno fedi autentiche de' Sindaci, ed Eletti di „ ciascuna di dette Città, Terre, e „ luoghi, di dove sono detti massari, che facciano il campo in territorj loro, o affittati, o di altra „ maniera, con dichiarazione distinta delle Versure, di Maesi, ed „ altri territorj, che avranno preparati per seminare, avvertendo, che „ i Sindaci, ed Eletti, che faranno „ le dette fedi a persone, che non „ semineranno, o non avranno quella quantità di territorj apparecchia-

„ ti

Poena falsi.

„ ti per seminare, che in dette fe-
„ di si conterranno; vogliamo, che
„ sieno tenuti di proprio a tutti i
„ danni, che ne risulteranno, come
„ è tenuto il medesimo massaro, che
„ piglierà detti danari, oltra della
„ pena, che incorrerà per la falsità.
„ E a tal che detti danari, che i
„ detti massari piglieranno alla det-
„ ta voce, non li possano convertire
„ in altro uso, eccetto che per la
„ detta semina (essendo questa la
„ nostra intenzione) vogliamo, che
„ prima della semina non possano
„ pigliar più di ducati dieci per
„ versura, cioè nel tempo della se-
„ mina la metà di detti ducati 10.
„ e nel tempo del mietere l'altra
„ metà, e tutto il di più, che pi-
„ glieranno della detta somma di du-
„ cati dieci per versura, come di
„ sopra, s'intenda perduto in danno
„ di quelli, che loro l'avranno da-
„ to, di modo che in niun tempo
„ possano aver azione di dimandar-
„ lo, e giunto il tempo della rac-
„ colta, e pagamento, vogliamo, che
„ debba egualmente correre il paga-

Domini Territoriorum, et dantes nummos alla voce, praeferuntur aliis creditoribus.

„ mento dell'affitto del territorio di
„ quell'anno con i suddetti, che han-
„ no dato danari, come di sopra al-
„ la voce l'istesso anno, alla pre-
„ detta ragione, *ita*, *et taliter*, che
„ niuno altro creditore, nè istrumen-
„ tario, nè ipotecario per qualsivoglia
„ somma, *etiam*, che fosse anteriore
„ per qualsivoglia ipoteca, o senten-
„ za, o in qualsivoglia altro modo,
„ non possa in niuna maniera eseguir
„ re sopra i grani, orzi, ed altre
„ vittuaglie, che in quell'anno si
„ raccoglieranno, se prima non sa-
„ ranno pagati i padroni de' territorj,
„ e quelli, che avranno dati detti
„ danari alla voce quell'anno, che
„ hanno da concorrere unitamente,
„ come s'è detto; intendendosi però
„ sempre preferito l'affitto delle Ter-
„ re falde, che si saranno date per
„ la Regia Corte, e quando non ba-
„ stassero le vittuaglie, che in quell'
„ anno raccoglieranno detti massari,
„ per soddisfare i padroni de' Terri-
„ torj, e quelli, che hanno dato da-
„ nari alla voce nel modo di sopra;
„ in tal caso per la consecuzione de'
„ loro crediti si avrà da procedere
„ per termine di giustizia nella con-
„ correnza d'altri creditori sopra i
„ beni, ed altri animali, che tenes-
„ sero, stigli di masserie, ed altri
„ loro beni, ed acciocchè nell'obbli-
„ ganze, che avranno da pigliare
„ detti Mastri d'Atti non ci sia ec-
„ cesso ne' pagamenti, comandiamo,
„ che detti Mastri d'Atti non pos-
„ sano pigliare altro, eccetto quel di-
„ ritto, che sta stabilito per le Pan-
„ dette di quella Corte, dove si sti-
„ puleranno dette obbligance, e 'l
„ Capitano, che ha da intervenire,
„ non possa pretender cosa alcuna
„ per tale intervenzione": Ed accioc-
chè sia noto a tutti il presente Ban-
do, ordiniamo, che si pubblichi in
questa Fedelissima Città di Napoli,
ed in tutte le predette Provincie di
Puglia. *Dat. Neap. die* 2. *mensis No-*
vemb. 1613. *El Conde de Lemos. Vid.*
de Castellet Reg. Salaz. Secret. In Ban.
nor. 2. *fol.*

Die 2. Nov. 1613. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XLIV.

AVendo veduto per esperienza, che ancorchè IDDIO Nostro Signore, concede la raccolta abbondante, tuttavolta è tanta la malizia, industria, ed avidità de' massari, ed altri, che fanno negoziazione in grani, orzi, grani d'india, fave, ed altre vittuaglie, che conservano quelle per indurre carestia in tempo di necessità, non contenti d'un con-

Nec per satores, nec per alios, fruges in terra laboris ultra usum emanantur, nec per interpositam personam per triginta milliaria circum Neapol. Concordant pragm. 11. 12. 17. 21. 27. 29. 30. 37. et prag. sub die 25. Maii 1678. in qua

augetur poena, et ista declarantur.

venienze prezzo, *etiam* superfluo, che hanno in tal modo alterato i prezzi di dette vittuaglie, che gli hanno ridotti in eccesso notabile di disservizio di Nostro Signore DIO, e di Sua Maestà, con gran danno, ed interesse del Pubblico, e rouina del presente Regno, e convenendo al pubblico beneficio, e buon governo di detto presente Regno, che ciò si rimedi per togliere l'occasioni di commettere dette frodi, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, Confermando tutti, e quali si „ vogliano altri ordini, fatti dagl' „ Illust. Vicerè nostri predecessori, „ nel particolare predetto, e *citra* „ *praejudicium* delle ragioni spettanti „ al Regio Fisco contra quelli, che „ avessero in ciò contravvenuto "fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che dal dì della „ pubblicazione d'esso in avanti, niuno massaro di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, che „ faccia massaria, nè esso, nè per „ interposta persona, possa, nè debba comprare, nè far comprare in „ questa Provincia di Terra di Lavoro, nè per trenta miglia attorno „ questa Fedelissima Città quantità „ niuna di grani, orzi, avena, nè „ altre vittuaglie, e legumi, per quelle rivendere, e farne mercanzia, „ nè le mogli, figliuoli, e servitori „ di casa di detti massari possano, „ nè debbano, nè essi, nè per interposta persona, comprare detti gra- „ ni, ed orzi, avena, ed altre vit- „ tuaglie, e legumi per la causa sud- „ detta, sotto pena a' contravvegnenti di perdere i grani, avena, vit- „ tuaglie, e legumi, che compreranno contra la forma del presente „ Bando, e di ducati due mila, e „ tre anni di relegazione a' Nobili, „ e tre anni di galea agl' ignobili, „ da applicarsi detta pena pecuniaria „ al Regio Fisco, e detti grani, vittuaglie, e legumi, seu prezzo d' „ essi per le due terze parti al detto „ Regio Fisco, e l'altra terza parte „ all' accusatore. E così parimente „ ordiniamo, e comandiamo, che non „ sia persona di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, che „ presuma di comprare, nè far comprare in niun tempo grano, orzo, „ avena, nè qualsivoglia altra sorta „ di vittuaglie, e legumi per detta „ Provincia di Terra di Lavoro, e „ trenta miglia attorno questa Fedelissima Città, ma solo ne possano comprare per lo vitto, ed uso „ di loro casa *tantum*, e non oltra „ detto uso, nè anche sotto colore „ di qualsivoglia licenza, *etiam* di „ quelle, che per Collaterale si sogliono spedire per comprare per „ uso, e non altrimenti, sotto pena a qualsivoglia persona, che „ contravvenisse di perdere i grani, orzi, avena, vittuaglie, ed „ altri legumi, che compreranno, e „ di ducati due mila, da applicarsi, come s'è detto, e della pena „ corporale di sopra.

Poena ead.

„ 2. Con dichiarazione, che i Va- „ ticali, quali sono soliti comprare „ detti grani, orzi, avena, vittuaglie, e legumi possano comprarli, „ purchè non facciano magazzini di „ quelli, nè gl'infossino; ma che „ *recto tramite* li portino a vendere „ ne' Mercati, e Dogane del Regno, „ e di questa Fedelissima Città, o „ in altro luogo, dove vorranno venderli, sotto pena di perdere i grani, „ orzi, vittuaglie, e legumi, che „ avranno comprato, ed altre a nostro arbitrio riservate, se contravverranno al presente Bando, im-

Agasones solitl possunt emere, ut revendant statim.

Poena amissionis frumenti et alia declaranda.

Poena amissionis frumenti, et centuplum ducatum mille, et relegationis, vel triennii per illustrissimum.

„ ma-

„ magazzinando, o non portando a
„ vendere *recto tramite* detti grani,
„ orzi, vittuaglie, e legumi, che
„ avranno comprato.

Obligationes, ultra facultatem nullum sortiantur effectum.

„ E perchè intendiamo, che sono
„ fatte diverse promesse, ed obbli-
„ ghi, *etiam* mediante istrumenti,
„ obbliganze, ed altre scritture di
„ vendite di grani, orzi, avena, ed
„ altre vittuaglie, e legumi in que-
„ sta Provincia di Terra di Lavo-
„ ro, e trenta miglia attorno a que-
„ sta Fedelissima Città; Vogliamo,
„ che *citra praejudicium* delle pene
„ incorse, non possano avere effetto,
„ se non per la quantità dell' uso
„ *tantum* di loro casa, non ostante,
„ che precedesse licenza di maggior
„ quantità, annullando per lo pre-
„ sente Bando i detti contratti, e
„ promesse, oltra detto uso, in mo-
„ do che non si possano esigere, nè
„ aver esecuzione; ed acciocchè del
„ presente Bando non si possa alle-
„ gare ignoranza, ordiniamo, che si
„ pubblichi per li luoghi soliti di
„ questa Fedelissima Città, e per
„ detta Provincia di Terra di Lavo-
„ ro; ed acciocchè sia maggiormen-
„ te osservato, e col maggior rigo-
„ re, che si ricerca, incarichiamo
„ l' osservanza di esso, come cosa
„ tanto importante all'abbondanza di
„ questa Fedelissima Città, e Re-
„ gno, al General Grasciero, che
„ *pro tempore* sarà, ordinandogli, che
„ con ogni diligenza proceda a farl'
„ osservare, ed eseguire, constituen-
„ dolo Giudice Delegato in tali cau-
„ se, e contravvenzioni". *Datum Neapoli die 9. mensis Junii 1622. El Cardenal Zapata. Vidit Constantinus Reg. Vidit Valenzuola Reg. Vidit Ursinus Reg. Ferdinandus Revitus Secret. In Banner. 1. fol. 122.*

Die 9. Junii 1622. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XLV.

ESsendo stato per Noi emanato Bando, * sotto la data de' 9. del mese di Giugno passato, proibendo per quello, che nella Provincia di Terra di Lavoro, e trenta miglia attorno questa Fedelissima Città non si possa far compra di grani, orzi, nè d' altre vittuaglie, oltra dell' uso, permettendo solo il potersene comprare per uso proprio con nostra licenza; perchè per la malizia delle genti si potrebbe ancora usare frode in questo con vendite fittizie, ed altri colori; volendo in ciò remediare, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che tutte quelle persone, che com-
„ preranno grani, orzi, e vittuaglie
„ in detta Provincia di Terra di La-
„ voro, ed infra detto spazio di tren-
„ ta miglia attorno questa detta Fe-
„ delissima Città, per loro uso, o
„ per uso d' altri, debbano per tutto
„ il mese di Dicembre ridurgli, o
„ farli ridurre a conservare nelle pro-
„ prie case, dov' essi, o quelli, per
„ chi li comprassero, abiteranno, e
„ non in altro luogo, e quelle per-
„ sone, che terranno più case, cioè
„ fuori, e dentro di Napoli, le deb-
„ bano introdurre dentro questa Fe-
„ delissima Città, e non possano,
„ elasso detto termine, conservarli,
„ nè in potere degl' istessi venditori,
„ nè in 'niun' altra parte sotto qual-
„ sivoglia causa, o quesito colore,
„ sotto pena di perdere i detti grani,
„ orzi, e vittuaglie, e di ducati due
„ mila, da applicarsi al Regio Fi-
„ sco, e di tre anni di relegazione
„ a' nobili, e tre anni di galea agli

* Pragm. 79. Prages emptio pro usu per triginta milliaria circum Neapol. per totum mensem Decembris, introducantur penes emptores, vel tutus Civitatem.

Concordant pragm. 11. 12. 17. 21. 27. 29. 30. 37. et prag. sub die 25 Maii 1698. augetur pena, et alia declaratur.

„ ignobili, nella quale pena di ga-
„ lea, o relegazione *respettive* vogliа-
„ mo, che incorrano le persone, che
Grugetur pecha in pram. sub dic 25. Mau 1618. „ in poter loro conservassero detti
„ grani, orzi, o vittuaglie, contra
„ la disposizione del presente Bando;
„ l'esservanza, ed esecuzione del qua-
„ le commettiamo al general Cassie-
„ re, che *pro tempore* sarà, ordinan-
„ dogli, che ogni diligenza attenda,
„ che si osservi, ed all'esecuzione
„ di esso "; ed acciocchè non se ne possa allegare ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e per detta Provincia di Terra di Lavoro. *Datum Neapoli die* 15. *mensis Julii* 1622. *El Cardenal Zapata. Vidit Constantinus Reg. Vidit Valenzuola Reg. Vidit Ursinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secret. In Banno. 1. fol.* 127.

The 25. Julii El Cardinal Zapata.

PRAMMATICA XLVI.

Satores non emant fruges ultra cram, nec ne per alios de familia, aut interpositas personas in toto Regno.

ANcorchè per diversi Illustri nostri predecessori Vicerè di questo Regno sia stato più volte proibito, che niuno massaro potesse, nè esso, nè per interposta persona far compra di grani per farne mercanzia, e così ancor proibito l'istesso alle mogli, figliuoli, servitori, e domestici di casa di detti massari sono andate in disuso dette proibizioni, ed ancora sotto diverse cause talvolta si è permesso a detti massari, loro mogli, figliuoli, servitori, e domestici il far dette compre; e perchè si vede, e si è veduto con esperienza, che il permettere a tali massari, e persone il comprar grani, orzi, e vittuaglie causa notabil danno al Pubblico: poichè sogliono quelli comprarli per fare alterazione di prezzi, ed in tempo di necessità vendere, non solo i raccolti per essi in loro masserie, ma quelli, che si ritrovas-sero comprati da altri; a prezzi eccessivi; e convenendo al detto pubblico beneficio, e buon governo del presente Regno far le provvisioni necessarie, per togliere ancora tutte l'occasioni, che possano causare detta alterazione di prezzi; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica: „ Per la quale rinnovando, e con-
„ fermando tutti gli ordini fatti per
„ dett' Illustri nostri Predecessori circa
„ la detta proibizione, Ordiniamo, e
„ comandiamo, che dal dì della pu-
„ blicazione d'essa in avanti, niuno
„ massaro, di qualsivoglia stato, gra-
„ do, e condizione si sia, in qual-
„ sivoglia parte, o luogo del presen-
„ te Regno, possa, nè debba, nè
„ esso, nè per interposta persona,
„ comprare, nè far comprare quan-
„ tità alcuna di grani, orzi, ed al-
„ tre vittuaglie, per quelli rivende-
„ re, nè farne mercanzie, nè possa-
„ no fare simili compre le mogli,
„ figliuoli, servitori, o domestici di
„ casa di detti massari, nè essi, nè
„ per interposte persone " sotto pena a' contravvegnenti di perdere i grani, orzi, ed altre vittuaglie, che avranno comprate contra la disposizione della presente Prammatica, e di ducati due mila, da applicarsi le due parti d'essi al Regio Fisco, e la terza parte all'accusatore, e di tre anni di relegazione a' nobili, e tre anni di galea agl'ignobili; quali pene vogliamo, che s'eseguano irremisibilmente contra i trasgressori.

Poena amissionis frugum, et centussum duorum mille, relegationis, vel triremis per triennium.

E perchè intendiamo, che in questo presente anno molti di detti massari hanno comprato, e fatto comprare in diverse parti del presente Regno diverse quantità di grani, orzi, ed altre vittuaglie; „ Vogliamo, e
„ per la presente ordiniamo ancora,

Satores, et alii revelent fruges emptas.

che

„ che fra il termine di giorni quin-
„ dici dopo la pubblicazione d'essa,
„ sieno obbligati, e debbano detti
„ massari, o altri, che in loro no-
„ me avessero comprato quantità al-
„ cuna di detti grani, orzi, ed altre
„ vittuaglie, dar notizia, e rivela-
„ zione puntuale a' Presidi delle Pro-
„ vincie delle quantità di detti gra-
„ ni, orzi, e vittuaglie, che aves-
„ sero comprate, e quelle, che avran-
„ no già esatte, e ricevute da' ven-
„ ditori, tenere in loro potere se-
„ questrate infino ad altro nostro or-
„ dine; e così parimente ordiniamo,
„ ed espressamente comandiamo a tut-
„ ti quelli, che avranno fatta ven-
„ dita di detti grani, orzi, ed altre
„ vittuaglie a detti massari, ed al-
„ tri *ut supra*, a' quali per la presen-
„ te è proibito il comprarli, che
„ quello, che non avranno consegnati,
„ non li consegnino altrimenti; ma
„ quelli tengano in loro potere se-
„ questrati fino ad altro nostro or-
„ dine per eseguirne quello, che da
„ Noi sarà ordinato, e vogliamo,
„ che ricevute per detti Presidi det-
„ te rivelazioni, debbano subito in-
„ viarle da Noi in potere dell' infra-
„ scritto Circunspetto Segretario del
„ Regno"; Ordinando, e comandan-
do ancora a tutti, e singoli Ufficia-
li, e Tribunali, maggiori, e mino-
ri del presente Regno, che debbano,
per quanto a ciascuno di loro spetta,
tenere particolar pensiero dell'osser-
vanza della presente Prammatica, e
procedere all' esecuzione delle pene
in essa contenute contra i trasgres-
sori; ed acciocchè non se ne possa
allegare ignoranza ordiniamo, che si
pubblichi per li luoghi soliti di que-
sta Fedelissima Città, e per lo pre-
sente Regno. *Datum Neapoli die* 15.
mensis Julii 1622. *El Cardenal Zapa-*
ta. Vidit Constantinus Reg. Vidit Va-
lenzuola Reg. Vidit Ursinus Reg. Fer-
dinandus Rovitus Secret. In Pragmat.
1. *fol.* 128.

Die 15. Julii 1622. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XLVII.

Per totum mensem Septembris est facienda frugum revelatio. Idem erat statutum per Pr. 8.

COnsiderando il beneficio, e co-
modità, che risulta a' Vassalli,
e sudditi di S. M. in questo Regno,
ed a quelli, che attendono alla cul-
tura de' Territorj per potersi valere
della loro industria, con vendere i
grani a' forestieri, in caso che per la
Regia Corte si concederà estrazione
di grani, ed altre vittuaglie per fuo-
ra di Regno, e considerando ancora,
quanto importa all' abbondanza, o
provvisioni de' Popoli di questo Re-
gno, e mantenimento de' poveri di
esso l' aver la vera, e particolar no-
tizia de' grani, orzi, ed altre vittua-
glie, che ogni anno si raccolgono;
acciocchè non segua, ch' essendo quan-
tità assai di grani di Regno, e cre-
dendo chi governa, che sia minore,
sia renitente a conceder la tratta,
causando danno a' massari, che con-
cedendosi, si valerebbero del prezzo
delle loro vittuaglie, e per contrario,
può succedere alle volte, che creden-
dosi, che ne sia quantità soverchia;
concedendosi l' estrazione; e non es-
sendoci quantità bastante, si causere-
be penuria in Regno; succedendo an-
cora, che per l' avarizia quelli, che
ripongono, e conservano detto grano,
e vittuaglie, sempre proccurano di
far credere, che la raccolta non sia
fertile, ed abbondante, ma scarsa,
per ponere alterazione ne' prezzi; dal
che non solo ne nasce detta altera-
zione; ma con tenere nascosti i detti
grani, e vittuaglie, ne vengono a
pericolo di vita, come si è veduto
in questo presente anno, che non
ostante, vi sia stata quantità bastan-
te di grani, d'orzi, ed altre vittua-

glie,

glie, l'avarizia di chi gli ha conservati, gli ha ridotti in prezzi tanto eccessivi, che in molte parti del Regno i poveri hanno pericolato della vita. E considerando, che il rimedio per far cessare dett'inconvenienti, sarebbe l'avere la detta vera, e particolar notizia, anno per anno, de' grani, ed altre vittuaglie, che si raccolgono. Per tanto volendo sopra di ciò provvedere, come conviene, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per la presente Prammatica, *omni tempore valitura* „ Ordiniamo, e „ comandiamo per lo beneficio pubblico, ed altre degne cause, moventi la mente nostra, che tutte, „ e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, in tutto il presente „ Regno, per tutto il mese di Settembre di qualsivoglia anno, debbano rivelare realmente, e particolarmente tutte le quantità di grani, germani, orzi, ed altre vittuaglie, che in quell'anno avranno raccolto, sotto pena di perder la quantità, che al tempo predetto non avranno rivelato, e di più altra pena corporale a nostro arbitrio imponendo giusta la qualità della persona, del tempo corrente, e quantità, che non farà rivelata, con darsene il terzo all'accusatore, o denunciante; qual rivelazione sieno tenuti farla i massari, che semineranno, o faranno seminare nelle masserie, o territorj, che hanno in qualsivoglia modo; e per quelli, che non seminano essi, vogliamo, che sieno obbligati i Curatori, o Fattori di loro masserie, a fare la detta rivelazione, con rivelare tutte le quantità de'grani, che raccolgono, e fanno raccogliere, includendoci le quantità, che debbono ad altri per gli affitti di dette masserie, territorj, censi, terraggi, e per qualsivoglia altra causa; con dichiarare a chi danno dette quantità di grani, e vittuaglie, e le quantità, che a ciascuno daranno, con dichiarare i nomi, cognomi, e patria di quegli, a chi si daranno, perchè si sappia la vera quantità di dette vittuaglie, che ogni anno effettivamente si raccolgono, *etiam* di quelle, che si ripongono in luoghi esenti; e perchè le rivelazioni si abbiano al tempo debito, ed in esse non si commetta frode niuna, e non sieno angariati quelli, che rivelano; ordiniamo, e comandiamo, che in ogni Città, Terra, e luogo del presente Regno, e ogni anno si elegga, per li Sindaci, ed Eletti, un Notajo pubblico *fide digno*, del medesimo luogo, se ci sarà, e non essendoci, si elegga uno del luogo più vicino; qual'elezione fatta, debbano far pubblicare Bando *voce praeconis* nelle piazze di dette Terre, e luoghi soliti, acciocchè si sappia detto Notajo, perchè ogni uno possa andare a fare la sua rivelazione dentro detto mese di Settembre di ciascun anno, e non si possa scusare, che non sia fatta l'elezione del Notajo, benchè per questa causa non vogliamo, che s'ammetta scusa a chi non rivelasse in tempo; qual rivelazione si farà co' nomi, e cognomi di chi rivela, della quantità de' grani, germani, orzi, ed altre vittuaglie, che avrà raccolto, in che territorio, e nomi di chi avrà detti grani, germani, orzi, ed altre vittuaglie, per affitto, censi, terraggi, rendite, o qualsivoglia altra causa, e quantità, che sarà stata data a ciascuno, sotto le pene suddette, da incorrersi per „ cia-

Alias contra non revelantes imminet nedum poena amissionis frumenti, hordei, etc. sed etiam alia arbitraria et corporis afflictiva.

Notarii electibus est faciendus singulis annis per Syndicos, et Electos cujuslibet Terrae, et loci pro dictis revelationibus recipiendis.

Poena, ut sup.

„ ciascheduno de' suddetti, che non
„ farà la detta rivelazione nel tempo
„ suddetto; quali rivelazioni, vogliamo, che si facciano ancora de' grani, che sono stati riposti, o si riponessero in luogo esenti, sotto l'istessa pena. Dichiarando, che per causa delle dette rivelazioni, ed atto pubblico, che se ne avrà da fare, il Notajo non possa pigliare, se non un grano per ciascheduna persona, che rivelerà, e finito il termine, contenuto nel detto Bando, sieno obbligati i Sindaci, ed Eletti di ciascheduna Terra, e luogo, riconoscere dette rivelazioni fatte; e se ci fosse persona, che non avesse rivelato, sieno obbligati dareene avviso, con fare un transunto autentico dal detto Notajo delle dette rivelazioni, e mandarlo in potere dell' infrascritto Illustre Segretario di questo Regno, per tutt' i dieci del mese di Ottobre di ciascun anno, con riceverne fede sottoscritta di sua mano della ricevuta, qual fede debbano i suddetti Sindaci, ed Eletti conservare per loro futura cautela". Dichiarando „ che se non si mostrerà la detta fede di ricevuta, non si ammetterà a' detti Sindaci, ed Eletti escusazione niuna d'averla mandata, e quelli, che non si ritroveranno essere notati nella detta nota, che si darà, con l'autentica del detto Notajo d'aver rivelato, ed i Sindaci, e gli Eletti, che contravverranno in qualsivoglia modo ad alcuna delle cose suddette incorrano nella pena d'once cinquanta, ed altra corporale a nostro arbitrio, e nella medesima pena incorrano que' Notai, che non volessero pigliare dette rivelazioni, o pigliassero maggior salario del sopraddetto, o fossero renitenti, o tardassero a dar copia di dette rivelazioni autentiche a' detti Sindaci, ed Eletti; ed elasso il termine, contenuto nel Bando, non possano i detti Notai pigliare rivelazione niuna, sotto pena di falso, oltrecchè, ancorchè si pigliano, se non saranno scritte nella rivelazione autentica, che si consegnerà al detto Illustre Segretario, non se ne terrà ragione niuna". Dichiarando „ che circa il comprare de' detti grani, restino nel suo robore, ed efficacia le Regie Prammatiche, e Bandi, sopra ciò emanati da' nostri Predecessori, e così parimente resti *in robore*, ed osservanza la „ Prammatica dell' Illustre Conte d' Olivares a 22. d' Agosto del 1596. „ circa del portar grani, per ammagazzinare nella Città di Benevento, delle quali vogliamo, che si „ tenga particolare osservanza"; ed ordiniamo per esecuzione della presente Prammatica a tutti, e quali si vogliano Officiali, e Tribunali, così Regj, come di Baroni, che contra i contravvegnenti in qualunque modo al tenor della presente Prammatica, debba ciascuno in sua giurisdizione pigliare informazione, e carcerare i colpevoli con trasmettere a Noi, in potere del detto Illustre Segretario, l'informazioni, per poter ordinare il di più, che conviene al servizio di Sua Maestà. Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che la presente si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e dell'altre Città, Terre, e luoghi di questo Regno, e se ne affiga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die* 28. *Julii* 1631. *El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tap. Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secretar. in Pragm.* 1. *fol.* 80.

Pœna falsi.

Non reperitur hæc pragm. sed est alia super prag. 18.

Die 28. Julii 1631. El Conde de Monterey.

Pœna untiarum 30. et alia corpor. arbitraria.

PRAM-

PRAMMATICA XLVIII.

Vid. d. prag. 9. de vectigal. et ibi postill.

DEsiderando Noi alleviare, quanto è possibile, i vassalli di Sua Maestà, abbiamo risoluto di levare, etc. *in pragmat. 9. de Vectigal. et gabell.*

PRAMMATICA XLIX.

Prohibet introductionem farinae intus, et panis non soluta gabella, sub poena corporali. Duplicata cum prag. 28. de extract.

PEr parte de' Governatori dell' Arrendamento della farina di questa Fedelissima Città, ci è stato rappresentato, che in questa predetta Fedelissima Città, e suo distretto s' introducano in contrabbando molte quantità di farine, e pane fuora della giurisdizione della Cartella, e che questa introduzione del pane viene causata, perchè ne' Casali convicini fuori di detta Giurisdizione, essendo venduto *il Jus panizandi* a diversi Partitarj, quelli fanno panizzare ne' loro Forni maggior quantità di quella, ch' è necessaria a' Cittadini, ed abitanti in essi Casali, e si vende poi a diverse persone, le quali l' introducono in contrabbando in questa predetta Città, e suoi Casali, compresi nella cartella; dal che si causa grandissimo danno, tanto alla detta Fedelissima Città, quanto al detto Arrendamento; e sebbene da' nostri predecessori, e da' Magnifici Eletti di questa predetta Fedelissima Città, sono stati dati diversi ordini contra quelli, che commettono simili contrabbandi; sono al presente andati in disuso, nè curano delle pene pecuniarie, in detti ordini stabilite; e volendo provvedere in ciò con opportuno rimedio, acciocchè s' evitino i danni predetti, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Confermiamo di nuovo tutt' i suddetti altri „ ordini, sopra ciò dati, in quanto „ che al presente non contraddicono, „ ed ordiniamo di più, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano „ persone di qualunque grado, e condizione si sieno, tanto nobili, „ quanto ignobili, che non debbano „ introdurre di fuora del Territorio, „ e distretto della cartella di questa „ predetta Fedelissima Città, dentro „ d' essa, e suo distretto, quantità „ niuna di grano, farina, orzo, nè „ altra sorta, e robe soggette al diritto di detto Arrendamento, per „ minima che fosse, senz' aver pagato il debito diritto, spettante „ all' Arrendamento predetto, sotto „ le pene, in detti ordini contenute, „ ed anche di tre anni di relegazione a' nobili, e di tre anni di galea agl' ignobili, ed alle donne ignobili di anni 18. in su, pena „ di tre anni d' esilio *extra Provinciam*, da eseguirsi irremisibilmente contra quelli, che saranno ritrovati in flagrante, fare detti „ contrabbandi, ed anche incorreranno in dette pene quelle persone, „ che venderanno, o compreranno „ delle dette robe in contrabbando; „ e nell' istesso tempo, che sarà ritrovato alcuno in flagrante, vogliamo, che si debba pigliare l' informazione per lo Mastro d' Atti del „ detto Arrendamento, ed assicurarsi „ della persona, che avrà fatto il „ contrabbando, e della roba, che „ ritroverà, e portarsi l' informazione al Magnifico Delegato del detto Arrendamento, acciocchè possa „ provvedere di giustizia sopra l' esecuzione delle pene, tanto pecuniarie, quanto corporali, con la „ maggior brevità possibile, e sotto „ le istesse pene, tanto pecuniarie, „ quan-

Poena etiam 3. ann. relegat. et trirem., ac exilii.

Poena, ut sup.

„ quanto corporali, *respective*, ordi-
„ niamo, che incorrano i padroni
„ de' suddetti panizzanti delli Casali
„ *extra* della Giurisdizione della car-
„ tella di questa predetta Fedelissi-
„ ma Città, che non debbano in mo-
„ do alcuno far panizzare giornal-
„ mente ne' loro forni più quantità
„ di pane di quello, ch' è necessa-
„ rio per uso, e vitto de' Cittadini,
Poen. duc. centum. „ ed abitanti in detti Casali, per
„ introdursi dentro questa predetta
„ Città, e distretto della detta car-
„ tella, sotto pena di ducati cento
„ la prima volta, e per la seconda
Poen. duc. 300. „ di ducati trecento, da applicarsi
„ la terza parte a questa Fedelissi-
„ ma Città, l' altra terza parte al
„ detto Arrendamento, e l' altra ter-
Privationis juris panisandi pocna. „ za parte al denunciante; e se con-
„ travverrà la terza volta, resti pri-
„ vato del detto *jus panizandi*, il
„ ritratto del quale vada in benefi-
„ cio della Città predetta, e ducati
„ dugento al denunciante; ed a ri-
Poena triremis. „ spetto de' Panattieri, e loro lavo-
„ ranti, incorrano nella pena stabi-
„ lita di sopra di tre anni di galea".
Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e de' predetti suoi Casali, e distretto, come anche ne' Casali, dove sono venduti i suddetti *jus panizandi*. *Datum Neapoli die* 24. *Julii* 1638. *El Duque de Medina de las Torres, Principe di Stigliano, Duque de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Casanate Reg. Barilius Secret.*

Die 24. Julii 1638. El Duque de Medina.

PRAMMATICA L.

Prohibet detinere Apothecas rerum comestibilium, etiam sub nomine Prorogis contra disposita per capitula dicta: del ben vivere, non obstante quacumque prærogativa, et privilegio.

Prohibet detinere Apothecas rerum comestibilium, etiam sub nomi-

SUa Maestà per sue Reali lettere de' 9. del mese d' Agosto dell' anno passato avvisa, che avendo inteso da Noi il danno, che si causava al Pubblico per tenersi forno, macello, e far provvisione di cose commestibili, ed altre per servizio della casa dell' Illustr. Vicerè di questo Regno, e che nel principio del nostro governo avevano dato ordine, che si lasciasse detto forno, macello, e servizj, e che il tutto si comperasse alla Piazza, come fanno le altre persone particolari, e che s' evitassero gli abusi, e lagnanze, che in altri tempi vi erano state; avendo rappresentato alla Maestà Sua, che conveniva al suo Real servizio, ed utile grande di questa Fedelissima Città, che l' istesso si osservasse con tutt' i Ministri, e quali si vogliano altre persone, non ostante qualsivoglia pretensione, che tenessero, d' essere esenti, e non comprese in quest' ordine per le prerogative, e preminenze de' loro officj, il tutto era paruto alla Maestà Sua convenientissimo, ed aveva ordinato, e comandato, che si eseguissero inviolabilmente gli ordini, dati per noi in questa materia, di maniera che così per l' avvenire restasse fermo, e stabilito con gli altri nostri Successori nel Governo di questo Regno, e che così ancora si osservasse puntualmente con tutt' i detti Ministri, ed altre persone particolari, dichiarando la Maestà Sua, che nel detto ordine stanno compresi tutti, e quali si vogliano Ministri, non ostante qualsivoglia prerogativa, e pretendenza, che pretendessero tenere per ragione de' loro officj; comandando, che dovessimo far pubblicare detti Reali ordini, dove convenisse, perchè non s' alteri il complimento, ed esecuzione d' essi; e volendo ubbidire a' detti Reali ordini, come conviene, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi as-

sistente; in esecuzione di essi fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale „ Ordiniamo, e co„ mandiamo, che da oggi in avanti „ niuna persona di qualsivoglia sta„ to, grado, e condizione si sia, „ possa tener forno, macello, bot„ teghe lorde, di frutti, e d'altra „ qualsivoglia necessaria sorta di ser„ vizj, così nelle loro case, come „ fuora di esse, ma, che debbano „ osservare puntualmente gli Ordini, „ e Capitoli del ben vivere, Pram„ matiche, e Bandi concernenti la „ grascia di questa Fedelissima Cit„ tà, e Regno, pubblicati, tanto „ per gl'Illustri nostri predecessori, „ quanto per lo Tribunale di questa „ Fedelissima Città, non ostante „ qualsivoglia pretendenza di prero„ gative, privilegio, o esenzione, „ che potessero pretendere, sotto le „ pene in detti Capitoli, Pramma„ tiche, e Bandi contenute, ed al„ tre a nostro arbitrio riservate „ Ed acciocchè il presente Bando, venga a notizia di tutti, e per l'avvenire s'eseguano puntualmente i suddetti Reali ordini; Vogliamo, chè si pubblichi ne' luoghi soliti, e se n'affigga copia, tanto ne' Regj Tribunali, quanto in quello di San Lorenzo. *Datum Neapoli die 14. Junii 1639. El Duque de Medina de las Torres, Principe di Stigliano, y Duque de Sabioneta. Vidit Carolus de Tappia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Casanate Reg. Dominus Vicerex mandavit mihi Jo. Angelo Bonilio.*

Servetur bannum pro gratia Civitatis.

Sub poena arbitr.

Die 14. Junii 1639. El Duque de Medina.

PRAMMATICA LI.

Provisiones sunt super venditione vini. Vid. prag. 28. 30. 35. 38. de vectig. et gabell.

GLi anni passati in tempo del Governo dell'Illustre Duca d'Alba, nostro Predecessore, furono pubblicati Bandi, sotto la data del 30. d'Aprile, e 30. di Ottobre del 1623. co' quali sta dichiarato distintamente il modo dell'esazione della gabella del ducato a botte di vino, che si esige in questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, distretti, e Casali, escludendosi dal pagamento di quella i vini, che si venderanno, o compreranno dagli Arrendatori della Regia gabella del vino a caraffe, per vendersi ne' magazzeni, seu Taverne a caraffe, stante che stanno sottoposti al diritto, che si paga alla Regia Corte.

Ferentes vinum ad fundicos, et tabernas, deferant chartellas subscriptas ab Arrendatoribus vini dicti, a caraffa.

E per rimediare alle frodi, che si poteano commettere in danno della detta gabella del ducato a botte, sotto nome d'Affittatori de' magazzeni, seu Taverne de' vini a caraffe, fu specialmente in detti Bandi dichiarato, che quando entrano vini in nome de' detti Affittatori a caraffe, abbiano da portar cartelle firmate da essi Affittatori, o da' padroni di detti vini, con dichiarare il vino, ch'è, quando parte dalla masseria, luogo tale, va al tale magazzino; e scaricato che sarà detto vino al magazzino, dove doveva andare, dovessero i Carresi, o Barecchiari, che lo portano, quando torneranno alla sbarra della detta gabella del ducato a botte, con la contracartella, portare insieme la ricevuta in dorso di detta contracartella, della consegnazione fatta, che sia di mano dell'Affittatore, o di persona, da esso deputata; e così ancora, quando i detti Affittatori de' vini a caraffa mandano vini da' loro magazzini, seu Ricevitori, alle Taverne dentro, o fuori le porte di questa Fedelissima Città, debbano mandarli similmente con cartelle firmate di loro mani, con esprimere in quelle, da chi si mandano, ed a chi magazziniero vanno.

Al presente, per parte di questa Fe-

Fedelissima Città, ci è stato rappresentato, che per causa della nuova forma d'affitto delle Taverne, fatto per la Regia Camera della Sommaria a persone particolari, con facoltà d'immettere il vino, dove loro piace, non potendosi riparare le frodi, si causa molto danno alla detta sua gabella del ducato a botte, con notabilissimo danno dell'Annona, alla quale sta assegnata la maggior parte di essa, oltra delle franchezze, e creditori assegnati.

E volendo Noi ovviare alle frodi suddette, e per dimostrare l'affetto, che tenghiamo alla conservazione, ed aumento del peculio dell'Annona di questa Città, tanto fedele, e divota alla Maestà del Re Nostro Signore, che IDDIO guardi, essendoci prima informati dalla detta Regia Camera di tutto quel che si è innovato circa gli affitti de' magazzini, seu Taverne a caraffa; ed inteso ancora il magnifico Avvocato Fiscale del Real Patrimonio; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, da pubblicarsi ne' luoghi soliti di detta Fedelissima Città, col quale „ Confermando di nuovo tutto „ ciò che sta disposto ne' precalendati Bandi, emanati in tempo dell' „ Illustre Duca d'Alba, Ordiniamo, „ e comandiamo precisamente, che „ tutt'i vini, ch'entreranno in nome de' detti Affittatori a caraffa, „ s'abbiano da portare a dirittura „ alle Taverne, dove si hanno da „ vendere, o ne' loro Ricevitoi, che „ sieno stati soliti prima della suddetta nuova forma di affitti di Taverne, le quali non essendo capaci per riporre i vini, che ciascheduno Affittatore di esse avrà comprati per vendersi in ognuna di „ dette Taverne, e volendo l'Affittatore suddetto pigliarsi altre camere *contigue* alla Taverna per servirsene per detto effetto; Vogliamo, che le dette camere, dove si porranno, o immetteranno i vini „ suddetti, abbiano da avere una uscita *tantum* dentro l'istessa Taverna, e non altrimenti.

Vina deferantur recto tramite ad Tabernas.

Nec, vel alia reponantur, non habeant duas portas.

„ E quando si portano i detti vini dalle masserie, ne' luoghi in „ nome di detti Affittatori a caraffe, i Carresi, e Barecchiari abbiano da portarli con cartelle firmate da essi Affittatori, o da' padroni de' vini, con dichiarare il „ vino, ch'è, quando si parte dalla „ masseria, o luogo tale, va alla „ tale Taverna, *seu* Ricevitojo; e „ scaricato che sarà il vino alla Taverna, *seu* Ricevitojo, a chi dovrà andare; quando ritornerà alla „ sbarra della detta gabella del ducato a botte colla contracartella, „ debba portare insieme la ricevuta „ in dorso di detta contracartella, „ della consegnazione fatta, che sia „ di mano dell'Affittatore, o della „ persona, da esso deputanda per detto effetto; e similmente quando i „ detti Affittatori de' vini a caraffe, „ manderanno vini da' loro magazzini, *seu* Ricevitoi alle Taverne, „ dentro, o fuori le porte di detta „ Fedelissima Città, debbano mandarli con cartella firmata di loro „ mani, con esprimere in quella da „ chi si mandano, ed a chi magaziniero vanno.

Datur modus servandus, ubi vinum ducitur de loco ad locum.

„ E contravvenendo alle cose suddette, incorrano nella pena della „ perdita de' vini col doppio del „ prezzo, da applicarsi, conforme „ per li prenominati Bandi sta disposto, ed altre pene, *etiam* corporali a nostro arbitrio riservate".

Poen amissionis vini, et dupli, et alia corporalia.

Dat. Neap. die 21. mensis Septembris 1645.

Die 21. Sept. 1645.

El Almirante. 1645. *El Almirante. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit D. F. Marlinus Reg. Donatus Coppola Secretarius.*

PRAMMATICA LII.

Renovat prag. quae prohibent emptionem victualium per Forenarios circumcirca Neapol.

Confirmatur per prag. sub die 25. Maii 1678. et concordant pr. 11. 22. 15. 21. 24. 25. 31. in quibus augetur poena, et alia declarantur.

GLi anni passati in tempo del Governo dell' Illustre D. Pietro Giron Duca d' Ossuna, nostro Predecessore, fu emanata Prammatica circa la proibizione di comprar grani, orzi, ed altre vittuaglie, del tenor seguente, *videlicet*. Essendosi per Prammatica, spedita sotto la data de' 17. di Marzo del 1583. proibito da Noi, che non si presuma per niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, comprare, nè far comprare in niun tempo grano, ed orzo di nessuna parte per trenta miglia attorno questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, nè tampoco nel Mercato di quella, nè nelle Dogane d' Avellino, Atripalda, Grotta Minarda, Apice, Montesarchio, Reino, e Campobasso, per farne mercanzia, e tenergli in magazzino, o infossargli, ancorchè si facessero detti magazzini, e s' infossassero detti grani, ed orzi in questa predetta Città di Napoli, ma che *solum* sia lecito comprarsene per lo vitto; E per un' altra Prammatica della data de' 5. di Luglio del 1584. fu provvisto il medesimo per quel che tocca a' migli, e germani, come per le dette Prammatiche apparisce, alle quali Prammatiche predette fatte da Noi, ci rimettiamo, e per ordine nostro pubblicate con le pene in esse apposte, e con molte dichiarazioni; Ci è pervenuto a notizia, che molte persone hanno supposto, e suppongono altri, sotto colore, che sieno privilegiati, e fanno dare danari per grani, orzi, migli, e germani, per conseguirsi a' prezzi, che comunemente, e generalmente valeranno a' tempi di scogna, ed in altri tempi, che ne fanno comprare di più del loro vitto, pretendendosi per questa via fraudar le dette Prammatiche, e per questa strada si ripongono i detti grani, orzi, germani, e migli per diverse persone, che non sono loro pervenuti da' loro territorj, e che sono oltra il predetto loro vitto, dal che n' è nato, e ne nasce danno in pregiudizio della grascia del pubblico, ed in frode d' esse Prammatiche, e se bene il Regio Fisco pretende alcune ragioni in questo contro a quelli, che per lo passato hanno commesse le cose predette, le quali s' intenderanno, e si provvederà a quel che sarà di giustizia; nondimeno per ovviare, che da qua in avanti per detto spazio di 30. miglia intorno a questa predetta Città, in dette Dogane non si commettano simili cose in dar danari in compra di grani, orzi, germani, e migli, e se ne comprino più del vitto delle case di quelli, che volessero comprare; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Notai, e Mastri „ d' Atti, ed altre quali si vogliano „ persone, che hanno potestà di poter fare istrumenti, obbliganze, ed „ altre cautele, che in modo niuno „ dal dì della pubblicazione del presente Bando innanzi facciano istrumenti, obbliganze, e cautele per „ occasione di consegnar grani, orzi, „ migli, e germani *infra* il detto „ spazio di 30. miglia, e le Dogane predette, al tempo della racolta, nè in altri tempi, più del „ vitto di quelli, che vorranno com-

„ prar-

„ prargli, ancorchè tali persone pre-
„ tendessero poterlo comprare per
„ virtù di qualsivoglia privilegio, o
„ altra pretendenza, o esenzione,
„ senza ordine, e licenza nostra *in*
„ *scriptis obtenta*, sotto pena a' detti
„ Notai, e Mastri d' Atti, ed altre
„ persone, che facessero detti istru-
„ menti, obbliganze, ed altre cau-
„ tele, di galea in vita, e sotto pe-
„ na a quelli, che li facessero fare,
„ ancorchè sieno di qualsivoglia au-
„ torità, o potestà, e preminenza,
„ *etiam*, che pretendessero qualsivo-
„ glia esenzione, di perdere il da-
„ naro, che avessero dato per la
„ causa predetta, d' applicarsi la me-
„ tà all'accusatore, ed esecutore,
„ ancorchè sia Officiale, e l' altra
„ metà alla Regia Corte, e sotto
„ altra pena, *etiam* corporale a no-
„ stro arbitrio riserbata; E di più
„ vogliamo, e dichiariamo, che si-
„ mili istrumenti, obbliganze, e cau-
„ tele, tanto che si ritrovassero fat-
„ te per lo passato, quanto *in fu-*
„ *turum* si facessero, non si possano
„ liquidare, accusare, eseguire, nè
„ sentirsi in giudizio in qualsivoglia
„ modo quelli, che pretendessero farsi
„ consegnare grani, orzi, migli, e
„ germani per danari dati per quelli
„ di più del loro vitto, sotto qual-
„ sivoglia pretendenza, e colore, ad
„ istanza di qualsivoglia persona,
„ ancorchè pretendesse qualsivoglia
„ esenzione, e privilegio, *etiam in*
„ *corpore juris clauso*, tanto nella
„ Gran Corte della Vicaria, quanto
„ in qualsivoglia altro Tribunale Re-
„ gio, o Baronale, senza che prima
„ se ne dia notizia a Noi partico-
„ larmente, e se ne ottenga licenza
„ nostra *in scriptis*, sotto pena a
„ quell' Officiale, che contravvenisse,
„ di privazione d' officio, e di rele-
„ gazione per dieci anni in Isola di-
„ chiaranda per Noi, e così s' esegua
„ sotto le dette pene, che tal' è no-
„ stra volontà, dichiarando, che do-
„ po di sei giorni, che sarà pubbli-
„ cato il presente Bando in questa
„ Fedelissima Città di Napoli, s' in-
„ tenda essere stato pubblicato per
„ qualsivoglia Città, Terra, e luo-
„ go, che sarà dentro la detta di-
„ stanza di 30. miglia da questa so-
„ praddetta Città, e Dogane, ac-
„ ciocchè non si possa pretendere per
„ niuno, non essere stato pubblica-
„ to nel luogo, dove abita, ancor-
„ chè abbiamo ordinato, che sia pub-
„ blicato per tutt' i luoghi di detta
„ distanza, e dogane, restando *in*
„ *suo robore*, ed efficacia le dette
„ Prammatiche, *ita* che per lo pre-
„ sente Bando, non s' intenda a quel-
„ le pregiudicato, ma debbano osser-
„ varsi *ad unguem*, e si possa, e
„ debba eseguire per le pene contra
„ tutti quelli, che ci avessero con-
„ travvenuto in qualsivoglia modo
„ per lo passato, e si eseguano con-
„ tra quelli, che ci contravvenissero
„ per l' avvenire irremisibilmente;
„ osservandosi *ad unguem in omnibus*
„ giusta il loro tenore". *Datum Nea-*
poli die ultimo mensis Aprilis 1586. Die 30. April. 1586.
Don Pedro Giron. Vidit Moles Reg. D. Pedro Gi-
Vidit Lanarius Proreg. Vidit Barrica- ron.
nus Proreg. Bastida de Munatones Se-
cret. In Bannor. primo, fol. 145.

Ed in tempo del governo dell' Illustre Conte di Venavente, fu emanata altra Prammatica sopra l' istessa materia della proibizione di comprar grani, orzi, ed altre vittuaglie, del tenor seguente, *videlicet*. In tempo del governo degl' Illustri Vicerè, nostri Predecessori, Duca d' Ossuna, e Conte di Miranda, furono fatti, e pubblicati Bandi sotto le date de' 17. di Marzo 1583. 24. d' Agosto 1590. 30. di Giugno 1591. e 6. di Luglio

1592.

1593. circa la proibizione di comprar grani, ed orzi, per 30. miglia attorno questa Fedelissima Città, al mercato di quella, e nelle Dogane d'Avellino, Atripalda, Grotta Minarda, Apice, Montesarchio, Reino, e Campobasso, per fare mercanzia, e tenergli in magazzini, o infossarli, ma solamente per lo vitto, ed uso; ultimamente per detto Illustre Conte, in conformità de' predetti Bandi, fu fatto Bando a' 4. d' Agosto 1593. del tenor seguente, *videlicet*. *PHILIPPUS, etc. Bando, etc.* Se bene in questo presente anno, lodato Nostro Signore IDDIO, la raccolta nella Provincia di Terra di Lavoro de' grani, ed orzi è stata abbondante, tuttavolta il prezzo di quelli va aumentando a causa, che i Ricattieri, ed altre persone, contra la forma de' Regj Bandi, sopra di ciò emanati, comprano, e fanno comprare de' grani, ed orzi predetti, non solo in diverse parti della Provincia di Terra di Lavoro, e nell' infrascritte Dogane, ma nel mercato di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e poi li rivendono al maggior prezzo, che possono; Volendo Noi provvedere, come si conviene, per beneficio, e grazia di questa predetta Città; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, *citrà praejudicium* delle ragioni, spettanti al Regio Fisco, contra quelle persone, che avessero contravenuto a' Bandi predetti, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che non „ sia persona alcuna, di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ che presuma di comprare, nè far „ comprare in niun tempo grano, ed „ orzi in niuna parte, per trenta miglia attorno questa Fedelissima Città di Napoli, nè tampoco nel detto mercato di quella, nè nell' infrascritte Dogane, per farne mercanzia, o tenergli in magazzini, o infossargli, ancorchè facesse detti magazzini, o infossasse detti grani, o orzi in questa Città, il che vogliamo ancora, che sia proibito; ma *solum* per lo vitto, ed uso loro, e non altrimenti, nè possa comprare *sotto* pena a qualsivoglia persona, che contravverrà, di perdere i grani, ed orzi, che avrà comprati, ed altre pene corporali a nostro arbitrio riserbate; e quelli, che l' accuseranno, guadagneranno la metà de' detti grani, ed orzi, con dichiarazione, che i Vaticali, i quali sono soliti, e sogliono comprare i detti grani, ed orzi, possano comprarli, non solo infra de dette trenta miglia, ma ancora delle dette infrascritte Dogane, purchè non facciano magazzini, nè gl' infossino, ma che *unico contextu* li portino a vendere nel predetto mercato di questa predetta Città, o in altro luogo, al quale vorranno, sotto la medesima pena di perdere i grani, ed orzi, ed altra pena corporale a nostro arbitrio riserbata, *ut supra*. *Le Dogane sono videlicet*, la Dogana d'Avellino, Atripalda, Grotta Minarda, Apice, Montesarchio, Reino, e Campobasso". *Datum Neapoli die 4. mensis Augusti 1593. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorostiola Reg. Torres Prosecretario.* Bando. E perchè siamo informati, che contra il tenore, e forma del preinserto Bando i Ricattieri, ed altre persone comprano, e fanno comprare de' grani, ed orzi predetti ne' predetti luoghi, in esso Bando proibiti, e poi li rivendono al maggior prezzo, che possono, aumen-

Die 4. Aug. 1593. El Conde de Miranda.

tan-

tando, ed alterando i prezzi, ancorchè per grazia di Nostro Signore DIO la raccolta del presente anno sia stata abbondante; è convenendo, che quanto per esso sta stabilito, si osservi, ed esegua, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale *citra praejudicium* delle ragioni, spettanti al Regio Fisco contra quelle persone, che avessero contravvenuto a Bandi predetti: „ Ordiniamo, e comandiamo, che si „ debba osservare, ed eseguire *ad* „ *unguem* il presente Bando, e quan„ to in esso si contiene *juxta sui se*„ *riem, et tenorem*, sotto le pene „ in quello contenute da eseguirsi „ irremissibilmente contra i trasgres„ sori ". *Datum Neapoli die 23. mensis Julii 1603. El Conde de Venavente. Vidit Gorostiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. de Castellet Reg. Salazar Secretarius. In Bannorum 1. fol. 19.*

Die 23. Julii 1603. El Conde de Venavente.

E perchè intendiamo, che contra la forma delle suddette Prammatiche da molte persone, sotto colore d'aver prestato danajo alla voce, o per altra causa, e d'esigere da' loro debitori, e massari per affitto di territorj, masserie, ò altro, si è preteso, che sia loro permesso ricuperare i loro crediti in grani, ed altre vittuaglie, e che in questa conformità si sia osservato sino al presente non ostanti le dette proibizioni, e poi gli hanno infossati, ed immagazzinati in molto danno della grascia di detta Città. Per ovviare i suddetti disordini, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, colla quale „ con„ fermando tutto il disposto per le „ preinserte Prammatiche, le quali „ vogliamo, che s'osservano, ed ese„ guano *ad unguem juxta* la lor con„ tenenza, e tenore, e dichiarando, „ che in esse vanno compresi ancora „ i Panattieri di questa predetta Fe„ delissima Città, *e citra praejudi„ cium* delle pene incorse, Ordinia„ mo, e comandiamo a tutti, e qua„ li si vogliano persone, di qualsi„ voglia stato, grado, e condizione „ si sieno, che non comprino, nè „ facciano comprare in modo alcuno „ quantità alcuna di grani, orzi, ed „ altre vittuaglie di più del loro vit„ to sotto qualsivoglia colore, o cau„ sa, nè possano, o presumano ricu„ perare in grani, orzi, o altre vit„ tuaglie il danajo prestato a' parti„ colari, o che si dee esigere da al„ tri loro debitori per causa d'affit„ to di masserie, territorj, ed altro, „ fra le suddette trenta miglia attor„ no, e nè anche nel mercato di „ questa Fedelissima Città, nè nelle „ Dogane d' Avellino, Atripalda, „ Grotta Minarda, Apice, Montesar„ chio, Reino, e Campobasso, ma „ quelli, che saranno debitori, e non „ avranno il danajo pronto, debbano „ condurre i grani, nella conserva„ zione di detta Fedelissima Città, „ che loro si pagherà il giusto prez„ zo subito, acciocchè *brevi manu* „ possano pagare il danajo a' loro „ creditori; e contravvenendosi, vo„ gliamo, che incorrano nell'istesse „ pene, enunciate nelle preinserte „ Prammatiche, e Bandi ". Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi la presente ne' luoghi soliti. *Datum Neapoli die 3. mensis Julii 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vid. Garcia Reg. Donatus Coppola Secret. In Bannorum 1. f. 71. Baritius.*

Die 3. Julii 1648. El Conde, y de Villamediana.

PRAM-

PRAMMATICA LIII.

Cum hordei, ac frumenti pretium in Terris Dauniae, Comitatus Molisini, Peuccetiae, Messapiae, utriusque tandem Calabriae plurimum auctum esset, certa quadam constituta aestimatione, interdicitur, ne quis eam impune valeat egredi.

ESsendo pervenuto a nostra notitia, che per l'avidità di alcune persone poderose, e ingordigia de venditori, il prezzo de grani, e orgi si è alterato dal tempo della raccolta in quà a prezzi eccessivi, in grandissimo danno, e pregiudizio de poveri, e di tutto il Regno; particolarmente nelle Provincie di Capitinata, e Contato de Molise, Terra di Bari, Otranto, e Calabria Citra, e Ultra; E volendomo rimediare come se conviene a cosa di tanto grandissimo pregiudicio del Regno, e di questa Fedelissima Città, ci ha parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Banno, *omni tempore valituro*, con lo quale ordinamo, e comandamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione se siano, che in le dette Provincie non possano, nè debbiano vendere li detti grani, e orgi più del prezzo che sta notato *ut infra* sotto pena alli venditori di perdere il prezzo del grano, e orgio, e alli compratori della perdita de grani, orzi, e animali, e altre pene pecuniarie, e corporali a nostro arbitrio riservate. E acciò venghi a notizia di tutti, volemo che si publichi nelli luoghi soliti. *Datum Neapoli die* 28. *Augusti* 1648. *El Conde y de Villamediana. Vidit Zufia Regens. Vidit Caracciolus Regens. Vidit Garcia Regens. Vidit Casanate Regens. Vidit Cappy. Latro Regens. Barrilius Secretarius. In Bannorum* 1. *fol.* 70 *Barrilis.*

Die 28. Aug. 1648. El Conde y de Villamediana.

Capitanata, e Contado de Molisi venti carlini il tomolo, inclusa Barletta.

Terra d'Otranto, e Bari carlini dicidotto.

Calabria Citra, e Ultra carlini diecessette.

Grani forti di Puglia posti in Avellino carlini 25. il tomolo.

PRAMMATICA LIV.

Quae in superiori prag. hic eadem fere constituuntur pro Terra Laboris in eos, qui praeter factum hordeo frumentoque pretium accendere ipsum auderent.

ESsendo stato li giorni passati publicato Banno di ordine nostro per beneficio publico, e sostento e vitto de poveri, tassando il prezzo del grano a carlini ventiquattro il tumulo, e l'orzo a carlini diece il tumulo; havemo inteso che per la ingordicia de venditori se ha venduto detto grano, e orgio a prezzi eccessivi, sotto pretesto che la Tassa non comprehendeva, se non li grani, e orgi che venivano per servizio di questa Fedelissima Città; E ancorchè stava ben chiarito per detto Banno che la Tassa comprehendeva tutto il grano, e Orzo che se vendesse in la Provincia di Terra di Lavoro; tuttavolta per levare ogni scusa, e pretesto alli detti contravenienti, citra pregiudicio delle pene incorse, ci ha parso con voto, e parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di Noi assistente fare il presente Banno *omni tempore valituro*, con lo quale dechiaramo, e ordinamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione se sia, e nessuna eccettuata ardisca, nè presuma vendere il grano a maggior prezzo de carlini ventiquattro per tumulo, e l'orzo de carlini dieci per tumulo, sotto le pene contenute in detto Banno, e altre a nostro arbitrio riservate, ordinandomo, e comandandomo a tutti, e qualsivogliano Officiali delle Città, Terre, e luochi di detta Provincia, che cossi lo faccino osservare, e essequire, ciascheduno nella sua giurisdizione, incaricandomo la observanza, e esecutione di detti

Ban-

Digitized by Google

Banni alli Magnifici D. Michele Martinez del Toro Commissario di Campagna, e Antonio Capobianco Fiscali della gran Corte della Vicaria. *Datum Neapoli die 28. Augusti 1648. El Conde y de Villamediana. Vidit Zufia Regens. Vidit Caracciolus Regens. Vidit Garcia Regens. Vidit Casanate Regens. Vidit Capyc. Latro Regens. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus generalis mandavit mibi Io. Angelo Barilio. In Bannorum 1. fol. 70. Barrilis.*

Die 28. Aug. 1648. El Conde y de Villamediana.

PRAMMATICA LV.

Pretium taxatur tritico, et victualiis. Simile fuit servatum anno 1679. in prag. sub die 25. Maii 1678., et die 11. Nov. 1679.

I Giorni passati d' ordine nostro fu emanato Bando del tenor seguente *videlicet. Philippus Dei gratia Rex, D. Indicus, etc.* Essendo pervenuto a nostra notizia, che dall' avidità d' alcune persone poderose, ed ingordigia de' venditori, il prezzo de' grani, ed orzi, s' è alterato dal tempo della raccolta in qua a prezzi eccessivi in grandissimo danno, e pregiudizio de' poveri, e di tutto il Regno, e particolarmente nelle Provincie di Capitanata, e Contado di Molise, Terra di Bari, Otranto, e Calabria Citra, ed Ultra, e volendo rimediare, come si conviene, a cosa di tanto pregiudizio del Regno, e di questa Fedelissima Città, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale: „ Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e qualsivoglia persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che nelle dette Provincie, non possano, nè debbano vendere i detti grani, ed orzi più del prezzo, che sta notato, *ut infra*, sotto pena a' venditori di perdere il prezzo del grano, ed orzo, „ ed a' compratori della perdita de' „ grani, ed orzi, ed animali, ed altre pene pecuniarie, e corporali a „ nostro arbitrio riservate " ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti. *Datum Neapoli die 28. Augusti 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garzia Reg. Barilius Secretarius.* „ Capitanata, „ Contado di Molise venti carlini il „ tomolo, inclusa Barletta, Terra d' „ Otranto, e Bari, carlini 18. Cala„ bria Citra, ed Ultra, carlini 17. „ grani forti di Puglia, posti in „ Avellino carlini 25. il tomolo". *In Bannorum primo fol. 70.* E perchè in detto Bando si mancò di stabilire il prezzo degli orzi nelle medesime Provincie d' Abbruzzo Citra, ed Ultra, Principato Citra, ed Ultra, e Barletta, e così ancora delle fave per tutto il Regno, per tanto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale „ Ordinia„ mo, e comandiamo a tutte, e „ qualsivoglia persona di qualsivo„ glia stato, grado, e condizione si „ sieno, che non possano, nè deb„ bano in modo alcuno vendere nel„ le infrascritte Provincie, e per tut„ to il presente Regno, quantità al„ cuna di grani, orzi, e fave più „ del prezzo, che sia notato, *ut in„ fra*, sotto l' istesse pene contenute „ nel preinserto Bando, Capitanata, „ e Contado di Molise carlini 20. il „ tomolo di grano; Terra d' Otran„ to, e Bari carlini 18. il tomolo „ di grano; Calabria Citra, ed Ul„ tra carlini 17. il tomolo di gra„ no; grani forti di Puglia posti in „ Avellino, carlini 25. il tomolo; „ Prin-

Die 28. Aug. 1648. El Conde, y de Villamediana.

Prohibet vendere ultra pretium.

„ Principato Citra, e Basilicata, „ carlini 18. il tomolo di grano; „ Principato Ultra, carlini 20. il „ tomolo di grano nato nella Pro„ vincia; Abbruzzo Citra, ed Ultra „ carlini 20. il tomolo di grano; „ l'orzo per tutto il Regno a carli„ ni 7. il tomolo, e le fave per „ tutto il Regno a carlini 10. il to„ molo ", ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti. *Datum Neapoli 7. Octobris 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garzia Reg. Barilius Secret.*

Die 7. Oct. 1648. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA LVI.

Servandi commercii gratia permittitur in Civitate Neapolis venditio secalis, fabarum, aliarumque id genus fruguum.

HAvendomo considerato il beneficio universale, che apporta a questa Fidelissima Città, e Regno la libertà del commercio con tutte le Nazioni confederate con la Real Corona della Maestà del Re nostro Signore, (che Dio guardi), e che restaria impedito il detto commercio, con l'occasione delli ordini prohibitivi emanati d'ordine nostro li giorni passati, circa la materia de grani, e altre vettovaglie, per mantenimento dell'abondanza della detta Fidelissima Città, e Regno; per tanto con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, ci hà parso fare la presente Prammatica, con la quale dichiaramo, e volemo espressamente, che nelli detti Ordini, e Banni non se intendano compresi li Grani Segali, seu Germani, Fave, e altre qualsivogliano sorti de vettovaglie, che capitaranno, o si conduceranno da qualsivoglia persona in questa Fidelissima Città di Napoli da qualsivoglia parte di fuora di questo Regno, li quali Grani Segali, seu Germani, e altre vettovaglie volemo, e permettemo, che si possano vendere, e panizzare dalli conduttori liberamente in questa Città a li prezzi, che potranno concordarsi con li compratori, e per maggior loro comodità, li permettemo in virtù della presente, che dopoi di haverno immesso le dette vittuaglie in questa Città, le quantità che forsi non haveranno possuto smaltire, o panizzare in essa, le possano estrahere senz'altro ordine, e senza pagamento alcuno, tutte, o parte, conforme li parerà, e piacerà per Mare, o per Terra per qualsivoglia loco del presente Regno, in quelli venderli ancora con la medesima libertà, e alli prezzi, che si conveneranno con li compratori, o in altro qualsivoglia luogo dove li piacerà. E acciò venghi a notizia di tutti volemo, che si pubblichi nelli luochi soliti. *Datum Neapoli die primo mensis Decembris 1648. El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Regens. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Garcia Regens. Vid. Casanate Reg. Barilius Secret. Barrilis.*

Die 1. Dec. 1648. El Conde y de Villamediana.

PRAMMATICA LVII.

BEnchè l'anno passato fossero stati pubblicati Bandi d'ordine Nostro, sotto la data de' 28. Agosto, e 7. Ottobre 1648. co' quali fu stabilito il prezzo de' grani in tutte le Provincie del Regno, intendiamo, che al presente, contra la forma, del che si dispone per detti Bandi, si pretende da' venditori, che hanno venduti, ed accredenzati i loro grani esigere da' compratori il prezzo più di quello, che sta tassato per Noi in molto disservizio di Sua Maestà, che per rimediare a' suddetti inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appres-

Ut sup. prag. sub die 7. Oct. 1648.

Emptores ad creditum non possunt adstringi ad pretium victualium ultra taxatum.

Digitized by Google

presso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che *citra praejudicium* delle pene incorse contra „ quelli, che hanno contravvenuto „ a' suddetti Bandi enunciati, tutte „ le persone, che hanno comprati „ grani l'anno passato non sieno tenute, ed astrette a pagarli, se non „ conforme al prezzo per Noi tassato come di sopra; e volendo i „ venditori altrettanta quantità di „ grano, quanta ne hanno venduta, „ sieno tenuti, ed obbligati i compratori a darlo " ; Ed acciocchè sia noto a tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti. *Datum Neapoli die* 8. *mensis Octobris* 1649. *El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garzia Reg. Barilius Secretarius.*

Die 8. Oct. 1649. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA LVIII.

Pretium victualium statutum tenetur, secundum illud fiat pretium.

BBenchè l'anno passato fossero stati pubblicati Bandi d' ordine Nostro, sotto la data de' 28. d' Agosto, e 7. d' Ottobre 1648. co' quali fu stabilito il prezzo de' grani in tutte l'infrascritte Provincie del Regno, *videlicet*, Terra di Lavoro a carlini 24. il tomolo; Capitanata, e Contado di Molise inclusa Barletta a carlini venti il tomolo; Terra d' Otranto, e Bari a carlini diciotto il tomolo; Calabria Citra, ed Ultra a carlini diciassette il tomolo; Principato Citra, e Basilicata a carlini diciotto il tomolo; Principato Ultra a carlini venti il tomolo; Abbruzzo Citra, ed Ultra a carlini venti il tomolo.

Al presente intendiamo, che contra la forma di ciocchè si dispone ne' detti Bandi, si pretende da' venditori, che hanno venduti, ed accredenzati i loro grani, esigere da' compratori, a maggior prezzo de' suddetti tassati per Noi, in molto disservizio di Sua Maestà, e danno del Pubblico, che per rimediare a' suddetti inconvenienti, e citra pregiudizio delle pene incorse contra quelli, che hanno contravvenuto a' suddetti Bandi enunziati; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente di nuovo, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che tutte, e qualsivoglia persona, che „ avranno comprati, o pigliati a credenza grani l'anno passato, non „ sieno tenute, nè astrette a pagarli, se non conforme a' suddetti prezzi per Noi stabiliti, e volendo i „ venditori altrettanta quantità di „ grano quanta ne hanno venduta, o „ accredenzata, sieno tenuti, ed obbligati i compratori a darlo, sotto „ pena della perdita del grano, o „ prezzo di quello, ed altre pecuniarie a nostro arbitrio riserbate, da „ applicarsi la metà al denunciante, „ e l'altra metà al Regio Fisco ". Ed acciocchè sia noto a tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti. *Dat. Neap. die* 15. *mensis Novembris* 1649. *El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Barilius Secret. In Bannorum* 1. *fol.* 91.

Idem in pragm. praeced.

Die 15. Nov. 1649. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA LIX.

Tollantur banna super abundantia, et observentur capitula del ben vivere.

COnsiderando gl' inconvenienti, che risultano dalla moltiplicità de' Bandi, ed ordini fatti in materia dell' abbondanza di questa Fedelissima Città, tanto da' Predecessori, come da Noi, e dal Tribunale di S.

Lorenzo con assistenza del Grasciere, o con ordine Nostro, ed il travaglio, che a questo Fedelissimo Popolo ha causato il dubitarsi da chi, e con che ordine si procede nelle cause criminali, e si eseguono le pene corporali; volendo rimediare al tutto, come conviene, ci è paruto, per le ragioni da Noi considerate, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ revocare i Bandi, come per la presente li rivochiamo, ed annulliamo, e vogliamo, che restino solo „ in piedi, ed in osservanza i Capitoli del ben vivere, che furono „ fatti dal quond. Illustre Vicerè „ Conte de Ripacorsa, con tanta consiederazione, che mostrò l'effetto „ del buon governo, ed abbondanza „ della grascia; Per tanto continuando il disposto dagl' Illustri Vicerè nostri Predecessori, cioè dal Signor „ Conte di Ripacorsa in detti Capitoli del ben vivere, dal Marchese di Montezar nella provvisione „ fatta a' 16. d' Ottobre 1578. da D. „ Gio: de Zunica de' 26. di Gennajo „ 1581. dal medesimo a' 17. d' Aprile del medesimo anno, dal Conte „ di Miranda a' 17. d' Aprile 1587. „ dall' istesso a' 17. Maggio del predetto anno, vi diciamo, ed ordiniamo, che in tutt' i Bandi, ed „ ordini, che secondo l' occorrenze „ bisognerà farsi, vi dobbiate regolare in tutto, e per tutto, conforme a detti Capitoli del ben vivere, senza trasgredire in cosa niuna quanto in quelli sta disposto, „ e la potestà datavi in essi senza „ intromettervi nelle cause criminali, ed esecuzione di pene corporali, dal che nè anche vogliamo possa eccedere il Grasciere senz' altro ordine, o delegazione nostra, e quando si ritroveranno delinquenti, che „ incorrano in pene corporali, ne „ avviserete, e darete notizia a Noi, „ o ad uno degl' Illustri, e Spettabili Reggenti della Real Cancelleria, „ acciocchè sieno castigati, conforme „ sarà di ragione, e di giustizia, come ne' sopraddetti *Capitoli* si contiene, e quando converrà far Bandi, e provvedersi alcun' altra cosa „ per beneficio, e buon governo della grascia, oltra il disposto in detti *Capitoli del ben vivere*, accudirete da Noi, acciocchè possiamo „ ordinare quello, che sarà di conveniente, con che resterà ubbidita „ la lettera di Sua Maestà, che Iddio guardi, fatta a' 2. di Marzo „ del 1635. "; e così eseguirete, per quanto avete cara la grazia del Re nostro Signore. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 19. Januarii 1651. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Garzia Reg. Barilius Secret. In Cur. 2. fol. 117.*

Ut in privil. Neapol. fol. 70.

Die 19. Jan. 1651. El Conde, y de Villamediana.

Prohibet intromittere securitatem in causis omnibus, et imponere poenas corporales.

PRAMMATICA LX.

Dantur plures ordines circa officiales Regii Justitiarii majores abundantia Civitatis.

ESsendoci stato rappresentato per parte de' Consoli dell' Arte de' Bottegai lordi, Salsumai, ed altri di questa Fedelissima Città gl' inconvenienti, ed abusi, co' quali vengono *in dies* indebitamente aggravati per la Corte del Regio Giustiziero della Grascia di detta Città, ed avendo Noi ancor fatta matura considerazione dell' interesse, che per questo si causa a tutte le suddette Arti, e sudditi di questa Fedelissima Città; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, *pro nunc* provvedere agl' infrascritti Capi *videlicet*.

Primo „ che il detto Regio Giu„ stiziero maggiore in conformità de„ gli ordini di S. M. non possa nè

„ deb-

„ debba eleggere, nè tenere maggior numero di sessanta Officiali „ Regj, ed i quattro Provveditori della carne, i quali abbiano da accudire appresso la Corte del dett' Officio del Giustiziero maggiore, in tutte l'occasioni, e che sieno di buona vita, e fama, e non inquisiti, tanto in detta Corte, come in tutti gli altri Regj Tribunali, e che abbiano tutt' i requisiti necessarj, in conformità della Regia Prammatica, nè possano esercitare senza che prima abbiano ottenute le solite spedizioni della Fedelissima Città, a rispetto degli Officiali ordinarj, ne' quali si faccia menzione in luogo di chi viene ammesso nel dett' officio.

II. „ Ancorchè anticamente sia stato solito, le paranze di detti Officiali camminar per Napoli a quattro, al presente permettiamo, che possano camminare a due, e non ad un solo, per infino ad altro nostro ordine, i quali circa il non esser tenuti a portar la lista bianca, vogliamo, che tanto il detto Giustiziero maggiore, quanto i Consoli delle dette Arti, ci debbano meglio informare delle ragioni di ciascheduno d' essi, e frattanto vogliamo, che si osservi il solito; nè si possa mutare Officiale alcuno senza giusta causa, *capta informatione*, e con decreto del Giudice della suddetta Corte, a rispetto degli ordinarj; però ritrovandosi infraganti, inquisito, o carcerato, se ne debba subito dalla Corte certificare questa Fedelissima Città, acciocchè possa eleggere altro in suo luogo, con darne la notizia al Grasciere, che sarà *pro tempore* dell' Officiale inquisito, e della persona eleggenda in suo luogo.

III. „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che non si possa in modo alcuno „ per lo detto Giustiziero maggiore „ far transazione, per la pretensione „ di qualsivoglia pena, ed intercetto, senza decreto del Giudice della detta Corte, ed intese prima „ le parti, alli quali si debbano consegnare le robe intercettate, con „ pleggeria, pendente il giudizio da „ farsi avanti il Giudice della suddetta Corte, o del Grasciere, che „ sarà *pro tempore* in caso d' aggravio.

IV. „ Vogliamo; che i gaggi da „ farsi dagli Officiali della Corte del „ detto Giustiziero maggiore, *etiam*, „ che si facessero con intervento dell' istesso Giustiziero maggiore, si „ debbano scrivere nel libretto, che „ terrà il suddito; acciocchè la loro „ giustizia sia prima intesa nella Corte d'esso Regio Giustiziero, e poi „ in caso di appellazione avanti il „ detto Grasciere, perchè non gli resti luogo di giusta lagnanza; e non „ volendo il suddito dare il libretto, „ allora si possa eseguire.

V. „ Che gli Officiali della suddetta Corte di niuna maniera si „ debbano accompagnare con gli Officiali privati, sotto pena d' anni „ tre di galea all' uno, ed all' altro, „ e facendosi alcun gaggio da un Officiale solo, vogliamo, che sia nullo, e come se non fosse fatto.

VI. „ Che i detti Officiali sieno „ tenuti portar con se le loro solite „ patenti originali, ed anche debbano portare il segno d' ottone coll' „ arme della Maestà del Re Nostro „ Signore, (che Iddio guardi) sopra la loro persona in luogo apparente, e ritrovandosi alcuno, ch' „ eserciti senza la patente, e senza „ il detto segno, s' intenda incorso „ alla suddetta pena della galea, ed „ i gaggi, che per esso si facessero

„ in

„ in tal modo, sieno nulli, ed invalidi.

VII. „ Che nello scrivere, che si farà per detti Officiali, de' gaggi a' libretti de' sudditi, sieno tenuti in quelli notare il fatto vero, e reale, come passerà senza frode alcuna, acciocchè si tolga ogni controversia del fatto, e senza procedersi *de facto* all' intercetto delle robe di detti sudditi.

VIII. „ Perchè ancora dal carcerar *de facto*, che ordinariamente si fa, tanto per gli Officiali, quanto per lo Maestro d' Atti, e Scrivani della detta Corte del Giustiziero, si causa danno notabile a' sudditi, loro ordiniamo, che da oggi avanti, in modo alcuno non ardiscano carcerarli *de facto*, per qualsivoglia causa senza ordine *in scriptis* del Giudice della detta Corte; eccetto però in caso che per la contravvenzione incorresse nella pena corporale, ed allora vogliamo, che si porti *recto tramite*, avanti il detto Giudice, dal quale si abbia da dar l' ordine di quello, che si dovrà eseguire circa la detta carcerazione.

IX. „ Che il Mastro d' Atti, e Scrivani della Corte sieno persone di buona vita, e fama, non inquisiti, nè contumaci, *juxta* la forma degli ordini, sopra ciò dati da Noi, e da' nostri predecessori, e sieno tenuti dar subito notizia al Giudice della suddetta Corte degli atti, che vi fossero contra il suddito carcerato, come di sopra, e se contra di quello vi fosse altra pretensione, acciocchè si possa con ogni prestezza provvedere alla spedizione de' carcerati, ed in tutti gli atti debbano esigere il giusto, conforme alle Pandette, le quali si debbano tenere in luogo pubblico della detta Corte, sotto pena di privazione d' officio, ed altre corporali a nostro arbitrio riserbate; ordinando ancora, che i detti Mastro d' Atti, e Scrivani non s' intromettano co' detti Officiali nel far de' gaggi, ed intercetti; ma solamente debbano accudire alle diligenze, spettanti al loro officio.

X. „ Che il carceriere delle carceri della detta Corte, in modo alcuno, non debba angariare, nè estorquere i carcerati, che si porteranno nelle carceri, ma assolutamente esiga da quelli, il che se gli permette dalle Regie Pandette per causa del Portello, il quale non debbano esigere da' carcerati, che verranno per testimonj, ancorchè pernottassero, e nè anche da' carcerati, che non pernotteranno in dette carceri, che non si esiga cosa alcuna per la lampa, nè si ponga niuno carcerato a' criminali, senza ordine *in scriptis* del suddetto Giudice. Vide pragm. 1. et seqq. de carcerariis.

XI. „ Che il detto carceriere debba tenere un libro particolare lucido, e chiaro, nel quale sia tenuto notare tutt' i carcerati per nome, e cognome, tanto come principali, quanto per testimonj, la causa della loro carcerazione, e per ordine di chi viene il carcerato, e sia ancora obbligato tener la pandetta di quel, che giustamente gli spetta, in luogo pubblico delle dette carceri, sotto le pene, contenute di sopra.

XII. „ E perchè ci è perventato a notizia, che molti sudditi stanno concordati, o transatti con la Corte del Giustiziero, acciocchè non sia loro molestia in caso di contravvenzione, in molto disservizio di DIO, e danno del Pubblico, per-

„ perciò ordiniamo, che constando a „ rispetto de' nobili, incorrano nel„ la pena di tre anni di relegazione, „ e di ducati cinquecento, ed a ri„ spetto degl'ignobili anni tre di ga„ lea, a' ministri, ed officiali della „ detta Corte, e privazione d' offi„ cio; ed a' sudditi anni tre di ga„ lea, bastando la pruova di due te„ stimonj, ancorchè singolari.

Confirmatur per prag. 18.

XIII. „ Che i detti Officiali del „ Giustiziero non possano, nè deb„ bano andare per li sudditi a di„ mandare la palata del pane, la „ pubblica, che sono tornesi tre, o „ altra qualsivoglia somma di dana„ ri, o robe senza pagamento sotto „ qualsivoglia colore, o causa, nè „ fare spalla a' detti sudditi nella „ contravvenzione dell' assise, sotto „ pena d' anni tre di galea ".

Ed acciocchè venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente Bando, *omni tempore valituro*, si pubblichi ne' luogi soliti. *Datum Neapoli* Die 27. Oct. 1653. El Conde, y de Villamediana. *die 27. mensis Octobris 1653. El Conde, y de Villamediana. Vidit Trelles Regens. Vidit Capycius Latro Regens. Vidit de Soto Regens. Donatus Coppola Secretarius.*

PRAMMATICA LXI.

Nullus emat animalia, quae veniunt ad forum Civitatis ad vendendum sub poena, ut infra.

Idem est statutum contra venditores fructuum per pr. 45.

PEr quanto a nostra notizia è pervenuto, molte persone vanno ad incontrare gli animali, che si portano a vendere ne' mercati di questa Fedelissima Città per grascia, ed abbondanza di essa, per comprargli, e rivenderli poi a' buccieri a maggior prezzo di quel che gli hanno comprati. Ed essendo negozio pernicioso, e degno di rigorosa dimostrazione; volendo in ciò provvedere, e rimediare, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che da oggi in a„ vanti niuna persona ardisca, nè „ presuma di comprare i detti ani„ mali, tanto dentro, come fuori di „ questa Fedelissima Città per ispa„ zio di trenta miglia per rivender„ li, sotto pena di anni tre di ga„ lea, oltra l' altre contenute nel *Ca„ pitolo del ben vivere*. E per rime„ diare ancora agli altri inconvenien„ ti, che nascon dal vendere i buc„ cieri una sorta di carne per un' „ altra; e volendo ancora in ciò ri„ mediare, similmente ordiniamo, „ che niun Bucciero, anche quegli „ assegnati per servizio di qualsivo„ glia persona di qualunque stato, e „ condizione si sia, *etiam* per servi„ zio nostro, e del Regio Palazzo, „ possano, nè debbano vendere in „ un medesimo macello la carne di „ Vacca, e d' Annecchia, colla Vi„ tella, o la Vitella mostrata con „ quella di Sorrento, ma quelle, e „ ciascheduna d' esse debbano ven„ dersi separatamente, cioè la Vac„ ca, e la Vitella in uno stesso ma„ cello, ed in un altro separato „ l' Annecchia; e quando si vende „ la Vitella di Sorrento, non si pos„ sa tenere Vitella mostrata, e nè „ anche di nascosto, sotto pena a „ chi contravverrà, cioè, la prima „ volta di ducati 25., la seconda di „ ducati 50., la terza di ducati 100. „ e tre anni di galea, oltra dell' al„ tre pene contenute nel *Capitolo del* „ *ben vivere* ". Quali suddette pene imposte da Noi, comandiamo, che si applichino al peculio dell' Annona di questa Fedelissima Città, siccome col presente l' applichiamo, dedotto quello, che importa la pena imposta nel detto *Capitolo del ben vivere*. Incaricando la puntuale osservanza del con-

Prohibet ne laniator teneat ad vendendum in apotheca carnem baccinam cum carne vitulina.

contenuto nel presente Bando, a' Regj Grasciere, e Giustiziero della grascia, e loro Officiali; ed in caso che alcuno de' detti Officiali fosse richiesto, o si ritrovasse presente alla contravvenzione del presente Bando, e non attendesse alla esecuzione delle dette pene, incorra nella pena della perdita del suo Officio, nel quale non possa in niun tempo pretendere essere reintegrato, ed altra pena a nostro arbitrio riservata, ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' soliti luoghi. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Septembris* 1658. *El Conde de Castrillo. Vidit Burgos Regens. Vidit Musettula Reg. Vidit Ulloa Reg. Donatus Coppola Secret.*

Die 28. Sept. 1658. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA LXII.

Datur pretium carbonis, et paleae.

AVendo Noi avuti molti reclamori di diverse angarie, che si fanno da' *Carbonai*, e *Pagliajuoli* nella vendita de' *Carboni*, e *Paglia*, a' prezzi esorbitanti in grave danno del pubblico: e volendo in ciò provvedere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo a tutti, „ e quali si vogliano Carbonai, e „ Pagliajuoli, che vengono a vendere in questa Fedelissima Città „ i carboni, e paglia, che da oggi „ in avanti, non possano, nè abbiano da vendere i detti carboni, e „ paglia a maggior prezzo, che del „ seguente, cioè, i carboni a ragione di carlini dieci il cantaro, dal „ primo del mese di Novembre, per „ tutto il mese d' Aprile, e dal primo del mese di Maggio, per tutto il mese d' Ottobre a carlini otto; ed a rispetto della paglia, a „ grana quaranta il cantaro, dal primo del mese di Novembre, per „ tutto il mese d' Aprile, e dal primo del mese di Maggio, per tutto il mese d' Ottobre, a grana trenta; E questo sotto pena a chi „ contravverrà, cioè in quanto a' „ Carbonai d' once due d' oro la prima volta, la seconda di once quattro, e la terza di once otto, e la „ perdita delle robe ed animali: Ed „ in quanto a' Pagliajuoli per la prima volta incorrano nella pena di „ una oncia d' oro, la seconda di „ due once, e la terza d' once quattro, e la perdita delle robe, ed „ animali, quali pene comandiamo, „ che s' applichino a beneficio del „ peculio dell' Annona di questa Fedelissima Città, dedotto quello, „ che importa la pena imposta nel „ *Capitolo del ben vivere*; Incaricando l' osservanza del presente Bando a' Regj Grasciere, e Giustiziero della Grascia, e loro Officiali". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Septembris* 1658. *El Conde de Castrillo. Vidit Burgos Reg. Vidit Musettola Reg. Vidit Ulloa Reg. Donatus Coppola Secretarius.*

Die 28. Sept. 1658. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA LXIII.

Datur modus vendendi fructus cum poenis, ut intus. Idem statutum in animalibus in prag. 33.

ESsendo pervenute a nostra notizia le frodi, che giornalmente si commettono da' Quadrettari, Giardinieri, ed altri, che vendono i frutti in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e distretti, sopra i tavolilli, e negl' istessi giardini, *seu* masserie, così nella qualità de' frutti di quadretti, come nel peso, e prezzo di quelli, che si vendono a rotolo, e nel comprare i frutti, che vengono da fuora, con andare ad incontrar-

trargli ancora con non poco danno del Pubblico; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale rivocando, ed annullando tutt' i Bandi emanati, sopra questa materia, e tutte, e qualsivoglia licenza, che tenessero in qualsivoglia modo „ Ordiniamo, e comandiamo:

Primo „ che niuno Quadrettaro, „ Giardiniere, Bottegajo, ed altra „ qualsivoglia persona, che venderà „ frutti, ardisca, nè presuma valersi, nè tener patenti, o biglietti „ di servizio, nè qualsivoglia altra „ scrittura di qualsivoglia persona, „ *etiam* privilegiata, sotto pena di „ quattro tratti di corda, e di ducati ventiquattro per ciascheduna „ volta, tanto se l' esibirà per valersene, quanto se gli sarà ritrovata sopra la sua persona, o sopra il tavolillo, sporta, o altro, „ dove venderà.

Secondo „ che i Quadrettari, e „ Giardinieri da oggi in avanti, debbano vendere i frutti, o quadretti „ solamente, conforme agli stabilimenti del Tribunale di San Lorenzo, e che sieno maturi, e non „ acerbi, nè punti, fracidi, o guasti, e si vendano da' Giardinieri, „ e loro creati, e quadrettari, *tantum*, e non da' Ricattieri, sotto „ l' istessa pena.

Terzo „ che i detti Giardinieri, „ Quadrettari, e Massari, non possano, nè debbano andare a comprare niuna sorta di frutti in niun „ luogo, ma solamente vendere i „ frutti de' loro giardini, masserie, „ ed orti *tantum*, sotto l' istesse pene: ed andando a comprargli in „ Pozzuolo, Ischia, Procida, ed altri luoghi, s' ordina a' Capitani de' „ luoghi, dove capiteranno, che ne „ piglino informazione, e constando, li carcerino, e le mandino „ subito in potere del Regio Graciere, che *pro tempore* sarà di questa predetta Fedelissima Città, similmente co' detti carcerati, per „ potersi procedere al di più per esecuzione del presente Bando, *etiam* „ contra quelli, che loro li venderanno, i quali vogliamo, che incorrano nell' istesse pene.

Quarto „ che niuno Giardiniere, „ Parsonaro, o Massaro, possa fare „ quadretti ne' tavolilli, o luoghi, „ dove vendono i frutti, per evitare maggiori frodi, che si potrebbero commettere; ma debbano portare i quadretti, e caneatre d' erba, che sogliono fare piene di „ frutti concertati, ed accomodati „ ne' loro giardini: proibendo loro „ espressamente tenere i frutti scapoli, dentro sportelle, sportoni, „ ed altri rovagni, sotto l' istesse „ pene.

Quinto „ che i quadretti sieno nella forma, e misura stabilita per „ lo Tribunale di S. Lorenzo, la „ quale debbano tenerla sopra il tavolillo, dove venderanno i frutti, „ sotto l' istesse pene.

Sesto „ che gli altri frutti de' detti giardini, masserie, ed orti, „ che non sono atti a vendersi a „ quadretti, non li debbano vendere „ a posta, a canestra, o panara, o „ ad occhio, sotto pena di ducati „ sei, per ogni volta, ma li possano mandar vendendo a rotolo per „ Napoli da' loro garzoni, e stare „ fitti, *seu* fermati in qualsivoglia „ pontone di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e distretti, per „ vendere i frutti colle ceste, e sporte in mezzo alle piazze in terra, „ con che non possano stare fermati

„ avanti le botteghe d'altri Botte-
„ gai di frutti per canne dieci di
„ lontananza, e portino le bilance
„ di legno a due, co' pesi di ferro,
„ mercati della Regia Zecca, e non
„ il bilancione di rame a Stadera,
„ quale proibiamo a tutt' i venditori
„ di frutti espressamente, e colla car-
„ tella dell'Assisa, sopra una tavo-
„ letta attaccata alla cesta, *seu* spor-
„ tone, di maniera che sia veduta
„ da tutti, sotto l'istessa pena, ov-
„ vero avendone quantità assai, li
„ possa portare a vendere nel mer-
„ cato, nel luogo solito, ed uscen-
„ do alcune qualità di frutti, per li
„ quali, non vi sia stata imposta
„ ancora l'Assisa dal detto Tribu-
„ nale, non si possa vendere più,
„ che alla ragione di tornesi tre per
„ rotolo, sino a tanto, che non sa-
„ rà imposta la dett' Assisa, sotto
„ pena di ducati dodici, ogni volta,
„ oltra quelle contenute nel *Capitolo*
„ *del ben vivere*; e che s' abbia d'in-
„ tendere, *etiam* a rispetto de' Botte-
„ gai di frutti, e questo, acciocchè
„ accudiscano subito dal Tribunale
„ suddetto, per l'imposizione dell'
„ Assisa.

Quoad bilancias non habuit effectum.

Settimo „ che tutti i Quadrettari,
„ e Giardinieri, non possano in mo-
„ do alcuno vendere frutti a peso,
„ nè tenere bilance, o bilancione,
„ di qualsivoglia sorta sopra i tavo-
„ lilli, e sotto d'essi, ed ancorchè
„ non si trovassero in atto di pesa-
„ re, e vendere frutti, incorrano
„ nella pena di quattro tratti di cor-
„ da, perdita della bilancia, della
„ roba, e di ducati dieci, per ogni
„ volta.

Idem est statutum contra lucterios, qui olivas vendentibus per prag. sub die 28. Sept. 1638.

Ottavo „ che niuno Quadrettaro,
„ Giardiniere, o Bottegajo, e qual-
„ sivoglia altro vendiere di frutti,
„ in modo alcuno ardisca andare ad
„ incontrare per mare le barche, e
„ per terra i Vaticali, che conduco-
„ no frutti in questa Città, nè far-
„ seli venire a posta, *et ecco tramis-*
„ *se* a scaricarli, nè accostarsi alla
„ marina, e mercato a comprar frutti,
„ sotto pena di tre anni di galea,
„ e di ducati dodici, per ciascheduna volta; ma solamente i Padroni
„ Bottegai di frutti, possano andare
„ al mercato, e marine nell' ore so-
„ lite a comprare, ed alzare i frut-
„ ti, proibendosi espressamente di
„ potervi andare i loro creati, e sot-
„ to l'istesse pene i bastasi, ed al-
„ tre qualsivogliano persone, non
„ possano andar a guazzo a pigliare
„ i frutti da sopra le barche, ma
„ quelli si debbano scaricare in ter-
„ ra, e scaricati dividersi per tutte
„ le botteghe, conforme al solito;
„ eccetto però, che in caso che la
„ burrasca del mare, o perchè le bar-
„ che venissero soverchio cariche, di
„ maniera che non potessero accostare
„ in terra, ne' casi tali possano andare
„ a guazzo ad ajutare, e calare la
„ roba in terra, per farsi il detto
„ ripartimento.

Nono „ che qualsivoglia Vaticale,
„ o Barcajuolo che conduce frutti in
„ questa Fedelissima Città, e suoi
„ Borghi, o distretti, non ardisca in
„ modo alcuno vendere, o consegna-
„ re frutti a Quadrettari, Giardinie-
„ ri, Massari, o loro garzoni, sotto
„ pena della roba, animali, e bar-
„ che, e di ducati cinquanta per ogni
„ volta, nella quale vogliamo, che
„ incorrano anche quando consegnas-
„ sero, o vendessero i frutti per
„ istrada a Bottegai.

Decimo „ che niuno Quadrettaro,
„ o Giardiniere possa, nè debba te-
„ nere magazzini, nè Botteghe per
„ riponere i quadretti, e frutti de'
„ loro giardini, orti, e masserie,
„ ma li debbano tenere ne' luoghi
„ pub-

„ pubblici sotto pena di quattro tratti di corda, e di ducati 12. la „ volta, e l'istesso s'ha d'osservare „ per li Bottegai; eccettuandone i „ frutti d'inverno, quali permettiamo, che si possano tenere ne' detti magazzini dalla fine del mese di „ Novembre, fino alla nuova raccolta de' frutti, con che s'abbiano da „ vendere in pubblico, e non in secreto, sotto le pene contenute nel „ *Capitolo del ben viveri*, e d'once due d'oro.

Undecimo „ che tutti, e quali si „ vogliano bottegai, ricattieri, barcajuoli, padroni di barche, ed altre quali si vogliano persone, non „ possano, nè debbano andare a comprare, o a ricevere frutti, per mare, o per terra in qualsivoglia luogo, nè incontrare le barche, che „ li conducono in questa Città, sotto qualsivoglia colore, o causa; „ ma li debbano lasciare scaricare „ ne' luoghi soliti, sotto le medesime pene, tanto a' bottegai, e ricattieri, quanto a' barcajuoli, e „ padroni delle barche, che portano „ i frutti.

Duodecimo „ che niuno barcajuolo, padrone di filuca, o barca, nè „ i loro marinari, ardiscano, nè presumano in qualsivoglia modo portare quadrettari, bottegai di frutti, o altre quali si vogliano persone sopra detti legni ad incontrar „ barche, che conducono frutti in „ questa Città, sotto pena di quattro tratti di corda, e perdita della barca.

Decimoterzo „ che i quadrettari, „ e giardinieri, non possano, nè debbano rifondersi i frutti l'uno all' „ altro, e nè anche a' bottegai, e „ così ancora i bottegai non si possano rifondere i frutti l'uno all' „ altro, e nè anche a' quadrettari, „ sotto pena di quattro tratti di corda, e di ducati venticinque la „ volta.

Decimoquarto „ che i giardinieri, „ o quadrettari, non possano tenere „ i tavolilli, e vendere i quadretti „ eccetto che negl' infrascritti luoghi, „ *videlicet*, S. Lorenzo, la Vicaria, „ la Sellaria, Porto, la Carità, S. „ Maria della Nuova, lo Spirito Santo, la Porta di S. Gennaro, la „ Loggia, largo del Carmine, e largo di Palazzo; e ritrovandosi a „ vendere in altri luoghi, incorrano „ nella pena di quattro tratti di corda, e di ducati sei la volta; e „ volendo, possano andare vendendo „ i quadretti per Napoli, suoi Borghi, e distretti, e stare fitti, *seu* „ fermati in qualsivoglia ponton e di „ questa predetta Città, suoi Borghi, e distretti, e vendere colle „ ceste, e sporte i quadretti di frutti in terra, con che non istiano „ fermati avanti le botteghe d'altri „ bottegai di frutti per canne dieci „ di lontananza.

Fuit suspensa quo ad bilanciam.

Decimoquinto „ che niuno bottegajo, nè loro garzoni, ed altre persone quali si vogliano, „ venditori „ di frutti possano, nè debbano andare vendendo frutti per Napoli „ con bilancione di rame, e stadera, „ e nè anche tenerle nelle loro botteghe, ma vendersi con bilancione „ di legno a due, co' pesi di ferro „ mercati dalla Regia Zecca, con „ venderli cavalli quattro meno dell' „ Assisa per rotolo, conforme al solito, sotto l'istessa pena, con che „ non istiano fermati avanti le botteghe d'altri bottegai di frutti, „ per canne dieci di lontananza.

Decimosesto „ che i quadrettari, „ giardinieri, ed ortolani, non possano, nè debbano vendere i frutti „ dentro i Cortili, *seu* nelle Chiese,

Digitized by Google

„ e Monasteri, sotto pena di quattro tratti di corda, e di ducati sei, „ per ogni volta, e per la contravvenzione di questo Capitolo basti „ la deposizione di due testimonj „ averlo veduto vendere in detti luoghi, o la fraganza subito che uscirà fuori di essi; eccetto quando „ vendessero agl' istessi Religiosi, o „ Religiose di dette Chiese, e Monasteri.

Decimosettimo „ che i suddetti „ giardinieri, e quadrettari sieno tenuti portare adosso la fede del padrone del luogo, dove sono i frutti, che vendono, colla copia della cautela dell' affitto, nella quale „ ci vadano ancora nominati i compagni venditori de' frutti, sotto „ pena di quattro tratti di corda, e „ di ducati sei per ogni volta, nè „ possano comprare frutti in piedi, „ per rivenderli, sotto colore di „ frutti di giardini, ma assolutamente debbano vendere i frutti di que' „ giardini infra i Borghi, e distretti, che sono propri, o tengono „ affittati.

Decimottavo „ che i verdumari, „ *seu* ricattieri di verdume, non possano, nè debbano in modo alcuno „ comprare la detta verdume da' Salmatari, *seu* Ortolani, che portano „ quelle a vendere nelle Piazze pubbliche di questa Fedelissima Città, sotto le pene, contenute nel „ *Capitolo del ben vivere*, e d'once „ due d'oro.

„ Dichiarando, che tanto le pene „ aumentate, quanto l'imposte di „ nuovo nel presente Bando, s'abbiano da applicare a beneficio del „ peculio dell' Annona di questa Fedelissima Città, dedotto quello, che „ importa la pena imposta nel *Capitolo del ben vivere*, siccome in „ virtù del presente l'applichiamo".

Incaricando la puntuale osservanza del contenuto nel presente Bando a' Regj Grasciere, e Giustiziero della Grascia, e loro Officiali, ed in caso che alcuno de' detti Officiali fosse richiesto, o si ritrovasse presente alla contravvenzione di ciascheduno de' detti capi, e non attendesse alla esecuzione delle dette pene, incorra nella pena della perdita del suo Officio, nel quale non possa in niun tempo pretendere essere reintegrato, e in altra pena a nostro arbitro riservata.

E acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Septembris* 1658. *El Conde de Castrillo. Vidit Burgos Regens. Vidit Musettola Reg. Vidit Ulloa Reg. Donatus Coppola Secret.* Die 28. Sept. 1658. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA LXIV.

Datur modus vendendi pisces sub pœnis, ut infra.

ANcorchè con più, e diversi Bandi, emanati in diversi tempi, sia proibito con rigorose pene a' Pescivendoli, Pescatori, Accattatori, e Ricattieri, il potere stare fermi col pesce in mare, nel quale non si possa vendere, nè donare, ma che si debba quello, *recto tramite*, portare nelle Pietre destinate ad ingabellare, e venderlo poi a' luoghi pubblici con bilancie, e cartelle d' Assisa: come anche è proibito a' Gabelloti, ed Officiali delle Gabelle del Pesce di far la pizzola, ingabellare in mare, o dare licenza a' detti Pescivendoli, Pescatori, Ricattieri, ed Accattatori d'inchiudere il pesce senza farlo ingabellare; con tutto ciò ci è pervenuto a notizia, che i detti Bandi non si osservano; e quel ch' è peggio, è cresciuta la loro malizia a gran segno, ed ancora alcuni, che soprantendono a detta Gabella del Pesce, sotto colore d'andare facendo diligenze per mare, per gl'in-

gl' intercetti del Pesce, essi medesimi si pigliano, o comprano il Pesce delle Taverne, Sciapiche, e Pescatori; di più tengono affittate le Tartane, e Sciapiche, partecipano, e fanno pescare per conto loro, e poi essi medesimi vendono il Pesce in mare a prezzi carissimi, ed in oltre si sono concordati co' Tartanari, ed altri a ragione di un tanto la settimana, senza obbligargli a venire ad ingabellare il Pesce nella Gabella, colla quale occasione detti Padroni di Tartane, o si vendono il pesce in mare, o se l' inchiudono nelle case, e lo smaltiscono a prezzi esorbitanti, come ad essi pare, e piace. E volendo Noi rimediare a dett' inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale „ Ordiniamo, che da „ oggi in avanti, s' osservino l' infrascritte pene, *videlicet*.

Primo „ che niuno Pescatore, Pescivendolo, Accattatore, Ricattiere, o qualsivoglia altra persona „ possa vendere il Pesce in mare, o „ donarlo prima, che sarà ingabellato a niuna sorta di persona; ma „ debba, *recto tramite*, senza fermarsi in parte alcuna, portare il Pesce ad ingabellare alla Pietra destinata, e dopo ingabellato subito „ debba vendersi in pubblico, senza „ ritenzione di parte alcuna, dentro „ magazzini, case, o altro luogo nascosto, sotto pretesto di servizj, „ o altro, sotto pena, cioè, la prima volta di ducati 25., la seconda di ducati 50., la terza di ducati 100., e tre anni di galea; nelle „ quali pene, vogliamo, che s' intendano anche per incorsi i detti Pescivendoli, Pescatori, Accattatori, „ o altri, quando si ritrovassero stare fermi in mare, con Pesci infra „ il tenimento di questa Fedelissima Città, cioè, Torre del Greco, eccetto però in caso di urgente, ed evidente necessità di „ burrasca in mare, o altra legittima causa.

Secondo „ che i Gabelloti, ed Officiali della Gabella del Pesce, da „ oggi in avanti, non presumano „ pesare, o far pesare in mare il „ Pesce, nè di giorno, nè di notte, „ nè quello ingabellare, o transigere ad occhio, sotto qualsivoglia „ colore, o pretesto; ma il Pesce „ si debba portare alla Gabella *recto* „ *tramite*, ed ivi pesare con un' ora „ di giorno in pubblico, e similmente in pubblico si debba poi „ vendere, da' Pescivendoli matricolati, con bilance, e cartelle dell' „ Assisa esposte al pubblico, acciocchè si possano leggere, e vedere „ da tutti; altrimenti s' intendano „ incorsi nella pena di tre anni di „ galea.

Terzo „ che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri da essa Gabella dipendenti, non possano pigliare spase di Pesce da sopra le barche, „ che verranno, o da altra parte, „ benchè minime, sotto colore di „ portarle, o farle portare alla Gabella, ma detto Pesce si debba „ portare da' Pescatori medesimi a „ pesare, sotto l' istessa pena, *ut* „ *supra*.

Quarto „ che i detti Gabelloti, „ Officiali, ed altri, *ut supra*, non „ possano andare per mare, e pigliare il pesce da' Pescatori, Accattatori, o altre persone, con titolo „ di compra, o di donazione, ma „ debbano aspettare, che venga il „ pesce in terra, dentro le Pietre, „ e dopo ingabellato, ed esposto nel „ luogo, dove si vende, debbano „ ser-

„ servirsi, conforme gli altri Cittadini, per quanto tocca al loro „ uso *tantum*; permettendo loro assolutamente il poter fare le debite „ diligenze per li contrabbandi, per „ l'interesse della Gabella, ed in caso che per essi si facesse qualche „ intercetto, si debba il pesce intercettato pesare, e consegnare a' Consoli de' Pescivendoli interamente, „ per vendersi in pubblico, sotto „ l'istessa pena, *ut supra*.

Quinto „ che detti Gabelloti, Officiali, ed altri *ut supra*, non possano, nè debbano tenere reti, sciapichelle, spedoni, tartane, volentini, nè altre sorte di ordegni da „ pescare, nè tampoco tenere parte „ con Pescatori, Ricattieri, o Accattatori, sotto la pena suddetta, „ ed anche della perdita degli ordigni; e si darà il quarto all'accusatore.

Sesto „ che detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut supra*, debbano „ ne' loro libri notare con chiarezza, „ e distinzione la giornata, che vengono i pesci ad ingabellare, il nome, e cognome di chi li porta, „ la quantità, e qualità d'essi, ed „ il nome, e cognome de' Pescivendoli, ed a chi si daranno a vendere, e ad ogni semplice richiesta „ degli Officiali, e Ministri della „ Grascia, debbano subito esibire i „ libri, conforme saranno richiesti; „ affinchè in loro presenza possano „ fare le diligenze necessarie, per „ verificare le contravvenzioni, e „ darne a quelli le fedi, conforme „ saranno richiesti, senza dilazione „ alcuna, sotto pena di sei mesi di „ carcere.

Settimo „ che i detti Gabelloti, „ Officiali, ed altri, *ut supra*, non „ possano tener partito, nè affitto „ di pesce, nè fidare tanto gli Accattatori, Ricattieri, Pescivendoli, „ e Pescatori, quanto i Tavernai, „ o Magazzinieri; ma debbano subito esigere solamente il diritto, „ che loro spetta dentro la Pietra, „ e non fuori, sotto l'istessa pena, „ contenuta nel *cap. ut supra*.

Ottavo „ che detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut supra*, a tempo, che si pesa il pesce alla Gabella, non debbano pizzolare, nè „ pigliare la branca del pesce; acciocchè i Pescatori non sieno angariati, sotto l'istessa pena".

Nono, e perchè per parte de' Pescivendoli delle Pietre di questa Fedelissima Città, ci è stato rappresentato, che quando vengono i pesci, i Cittadini, tanto prima d'ingabellare, quanto dopo ingabellato, si pigliano i pesci di propria autorità, ed in maggior quantità di quello, che loro è necessario per loro uso, senza pesare, nè pagare il prezzo; e poi li rivendono, o se li portano, dal che ne nasce notabil danno al Pubblico: perchè gli altri Cittadini, non possono avere parte del pesce, per loro vitto, e i detti Pescivendoli vengono a perdere il prezzo; e volendo Noi in esso rimediare, „ Ordiniamo, che da oggi in avanti, niuna persona, di qualonque stato, e condizione si sia, „ possa pigliare più quantità di pesce di quello, che l'è necessario „ per uso, e vitto di sua casa, *tantum*, quale se lo debba pigliare „ dopo ingabellato, e riposto, che „ sarà ne' Posti, dove sogliono vendersi, con pesarsi prima, e debba „ pagare subito il prezzo, conforme „ l'Assisa, sotto pena a' contravvegnenti d'once due d'oro".

Decimo; e considerato ancora, che la principal causa delle frodi, che si commettono nel vendere il pesce, na-

nasce da' Rivenditori di S. Lucia, e fondaco di S. Giacomo, i quali tengono il pesce nascosto ne' magazzini, dentro le case, e poi lo rivendono a prezzi esorbitanti; e volendo Noi in ciò anche rimediare per beneficio pubblico „ Ordiniamo a tutte, e „ quali si vogliano persone, così „ uomini, come donne, che da oggi in avanti, non possano, nè debbano vendere niuna sorta di pesce „ in detto luogo di Santa Lucia, „ così nella strada, come dentro le „ case, e nè anche nel fondaco di „ S. Giacomo, ma quello assolutamente s' abbia da vendere nella „ Pietra di Napoli, o in quella di „ Chiaja, o negli altri Posti pubblici, e soliti, sotto pena a chi „ contravverrà, cioè, la prima volta di ducati 25., la seconda di duc. „ 50., la terza di duc. 100., e della „ frusta alle donne, ed agli uomini „ d' anni tre di galea, ed a' compratori ne' luoghi proibiti, d' once „ due d' oro.

Dichiarando, che tanto le pene aumentate, quanto l' imposte di nuovo nel presente Bando, *comandiamo*, che s' applichino a beneficio del peculio dell' Annona di questa Fedelissima Città, siccome col presente l' applichiamo, dedotto quello, che importa la pena imposta nel *Capitolo del ben vivere*.

Incaricando la puntuale osservanza del contenuto nel presente Bando a' Regj Grasciere, e Giustiziero della piascia, e loro Officiali; ed in caso che alcuno d' essi Officiali fosse richiesto, o si ritrovasse presente alla contravvenzione di ciascheduno de' detti *Capi*, e non attendesse all' esecuzione delle dette pene, incorra nella perdita del suo Officio, nel quale non possa in niun tempo pretendere essere reintegrato, ed in altre pene a nostro arbitrio riserbate.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Septembris* 1658. *El Conde de Castrillo. Vidit Burgos Reg. Vidit Musettola Reg. Vidit Ulloa Reg. Donatus Coppola Secret.* Die 28. Sept. 1658. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA LXV.

A Tutti, e singoli Officiali, e Tribunali del presente Regno, maggiori, e minori, così Regj, come de' Baroni, e *praesertim* agli Officiali degl' Illustri Grasciere, Eletti, e Giustiziero di questa Fedelissima Città di Napoli, Officiali del Reale della carne, ed Arrendamento di Piazza Maggiore, ed altri quali si vogliano a chi la presente spetterà vedere, o *in* qualsivoglia modo sarà presentata, presenti, e futuri *in solidum*, vi significhiamo qualmente a Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente *videlicet* Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. I Governatori del Patrimonio del vino a minuto, supplicando dicono a V. E. come si ritrova in istato miserabile il detto Arrendamento, il frutto del quale non arriva ripartito a dare il quatto dell' entrate effettive, rimaste a' Consegnatarj, e giornalmente va deteriorando, in modo che presto non basterà a fruttare quanto è necessario per gli esiti, e spese, e per li ducati 17. mila, che vi tiene la Corte ogni anno da pagarsele mese per mese per la rata di ducati 300. mila della dote della Cassa Militare, la causa di tanta rovina, principalmente dipende dal non osservarsi al detto Arrendamento, ciò che per la legge della *in solutum datione* fatta da esso a' Consegnatarj, si stabilì, conforme alla *Prammatica* 13. *de vetti-*

ga-

galibus vers. 24. d' essersi dalla Regia Corte trasferito detto Arrendamento a' Consegnatarj, nel medesimo modo, che lo tenea la Camera, come parte del Real Patrimonio, così com' era anche dovuto per ogni legge, e convenienza: non essendo giusto, che i Consegnatarj dopo patiti tanti bassamenti, e deduzioni, e dopo contentarsi di detta *in solutum datione*, quando aveano tutto il Patrimonio Regale obbligato, e dopo riceversi parte del tutto, che almeno restavano creditori, per l'effettivo sborsato per li loro capitali, e dopo quietata la Corte, per detta *in solutum datione*, restassero anche defraudati di quello, che loro si dava, che non fosse *eo modo, et forma* in sostanza, e per lo reggimento, privilegj, ed esenzioni, *et integro statu*, com' erano prima gli Arrendamenti in potere del Fisco, ed a tempo, che si governavano nella Camera, ch' è quello, che per appunto espressamente s' ordinò in detta Prammatica, quando questo Arrendamento del vino a minuto era stimato, come al presente dee trattarsi, per parte del Patrimonio della Corte in Camera, non vi è dubbio, che per continuati decreti, e provvisioni, anche *facto verbo in Collaterali*, ed in virtù di più ordini de' Signori Vicerè inscriti nelle dette provvisioni ultime del 1649. si stava in possesso di potere i Magazzinieri, e Tavernai comprare per uso libero delle loro Taverne, e vendere in esse liberamente in ogni tempo, ed in ogni ora carne, pesce d' ogni qualità, agnelli, capretti, pulli, ed uccelli, pane, ed ogni cosa commestibile, come può servirsi V. E. ordinare, che si riconosca dalle dette provvisioni, e decreti di detta Regia Camera con inserti biglietti de' Signori Vicerè, sin dall' anno 1614. 1616. 1625. e rinnovate nel 1635. e poi nel 1640. e 1649. e quelle provvisioni, decreti, ed ordini furono sempre giustissimi, perchè tanto sarebbe, come si pretende oggi, proibire, o limitare a' Tavernai il comprare, o vendere liberamente nelle loro Taverne robe commestibili per uso, e serviaio de' Cittadini, e Forestieri, che mangiano in dette Taverne, particolarmente carne, e pesci, limitando l'ore, e qualità, quanto proibire, e limitare la vendita del vino a minuto, la quale si fa nelle Taverne, e principalmente a chi va in esse a mangiare; e quando si limita, o proibisce per lo mangiare, tanto succede per lo bere, e conseguentemente quell' Arrendamento del vino a minuto, non sarebbe stato della Corte, ora di consignatarj, libero, assoluto, ed independente da altri Giudici, o Tribunali, anzi soggetto, e limitato, come altri volessero; ora tutto si pretende rovinare co' medesimi pretesti antichi dagli Officiali della Grascia di questa Fedelissima Città, da' quali si molestano i detti Magazzinieri, e Tavernai continuamente, estorquando da essi pene, che feriscono l' interesse degli Affitti; perchè detti Affittatori, quanto pagano per le pene suddette, o più presto per redimersi dalle vessazioni, tanto meno pagano per affitto i Quartieri, essendo già esito ordinario il tenere i Tavernai regalate le Paranze, ed Officiali del Giustiziero della Grascia, e Tribunale di S. Lorenzo, queste molestie non deggiono ammettersi. Primo per la ragione accennata d' essersi per appunto tale pretenzione proibita tante volte in avanti l' *in solutum datione*, e non dee l' Arrendamento essere di peggiore condizione al presente di quello, che sempre

pre fu in mano della Corte, le ragioni della quale tutte si rappresentano da' Consegnatarj. Secondo, perchè d'altro modo andarebbe a rovina l'Arrendamento, come l'esperienza già lo mostra, ed è disservizio del Re Nostro Signore, non solo per la rata notabile della Cassa Militare, ma per tante migliaja di Consegnatarj, che perdono la loro roba. Terzo perchè non vi è nè pure ombra nel pretesto del danno, o pregiudizio della grascia: giacchè per la proibizione del comprare con la limitazione in certe ore la carne, non vi può essere sospetto, che il Tavernajo compri per altro uso, che del mangiarsi apparecchiata nella stessa Taverna, non essendo punto verisimile, che potendo ogni Cittadino, o forestiero a sua voglia sempre che vuole comprare carne cruda per l'assisa de' macelli, voglia provvedersene nelle Taverne fuora che per mangiarla in quelle, che non può nè pure negarsi, che sia non che utile, ma necessario alla grascia della Città esservi Taverne con robe commestibili, come in ogni altra parte del Mondo, ed in quanto al pesce si vede, ch'è occasione, o pretesto, nelle dette limitazioni assolutamente, per avere occasione di limitare detti Tavernai, anzi di rovinare l'Arrendamento; giacchè proibiti i Tavernai di comprare il pesce di ogni qualità da' Pescivendoli, ne succede, che nelle Taverne si proibisce andare galantuomo Cittadino, e solamente viene a' permettersi, che ci vada chi mangi sardelle, ch'è come restringere la vendita del vino a minuto per li bastasi solamente, a tempo che in ogni parte del Mondo vi sono Officiali della grascia, e chi invigila per essa, e pure vi sono Taverne, nelle quali non si permette tenersi cibi per uomini ordinarj solamente, ma per ognuno, che vuole andarvi a mangiare, nel che sta fondato l'Arrendamento del vino a minuto, l'abbondanza pronta per l'istessa Città. Quarto si vede, che il fine, che si va colorando della grascia nel vendersi il pesce da' Pescatori a dirittura, non ha portato, nè porta con l'esperienza quello effetto, il quale si pretende: mentre le sardelle, e i pesci minuti, che si vogliono permettere comprarsi da' Tavernai, sono que' pesci, i quali non mancano mai nelle strade pubbliche, ed i pesci buoni, e grossi, che vogliono proibire nelle Taverne, non perchè i Tavernai non li comprano, per questo si vendono nelle piazze, ma in secreto da' Pescivendoli contra assisa continuamente, com'è più che notorio; di modo che l'effetto è contrario a quel fine, che si esagera per la grascia, alla quale sarebbe più conveniente, che almeno si vendessero i pesci buoni nelle Taverne, esposti a servizio di ogni Cittadino, e forastiero, in ogni ora, ed in ogni tempo, che con prezzi rigorosi vendersi di nascosto, come già è noto, che si vendono in altre parti da' Marinai: E quando il far vendere da' Marinai questo pesce buono per l'assisa già è noto, che sia impraticabile: meglio sarà per la grascia il permettersi, che si ritrovi in ogni parte di Napoli nelle Taverne, quando di vantaggio si cumula a questa ponderazione della grascia, o almeno al non essere di miglior condizione nell'uno, che nell'altro caso il permettersi, e lasciarsi tenere il pesce buono nelle Taverne, perchè, *ceteris paribus*, ne risulta il servizio, ed utile dell'Arrendamento, e di tanti Consegnatarj, senza danno maggiore dello Stato, in che si ritrova, per la proibizione de' Taver-

nai, il prezzo, che si sa vendersi comunemente il pesce grosso. Ed in una Città di Napoli, che sempre viene abitata da moltitudine di forestieri, che non sono uomini ordinarj, e vogliono spendere per avere quella comodità, la quale non possono trovare con le provviste a' suoi tempi nella propria casa, la quale non tengono con le masserizie necessarie; non è giusto, che a questi in Napoli si levi il modo, che si ritrova in ogni altra più mediocre Città del Mondo, per poter vivere un forestiero, che non può mandare ne' luoghi privilegiati, e nascosti a provvedersi di un pesce buono, nè ha l'amicizia di Marinajo, e nè pure modo in casa d'apparecchiarlo; e pure è vero, che l'Arrendamento del vino a minuto è più per li forestieri, che per quelli, che tengono le loro comodità in Napoli, i quali è certo che tengono tra le prime comodità il vino a botte, o almeno a barile, e questi non servono per l'Arrendamento. Quinto, e si vede, che tali proibizioni, e limitazioni non hanno altro fine, che la rovina del detto Arrendamento: giacchè per altro si permette comprare, e tenersi ogni sorta di carne, pesce, uccellame, salvaggina, uova, latticini, ed altro indefinitamente a' Pasticcieri, che sono stati, e sono in questa Città, e pure le Pasticcierie non sono necessarie alla Città, come le Taverne, e pure nel guadagno de' Pasticcieri, non ha complicato l'interesse del Regal Patrimonio, che si rappresenta da' Supplicanti con la terzeria del vino, che si vende in dette Taverne, e pure per servizio più rilevato della grascia della Città, è meglio, che si trovi la roba nelle Taverne per ogni uno a prezzi comuni, che nelle Pasticcerie, dove ogni cosa si vende imbalsamata, e cara, solo per pochi, i quali vogliono esquisitezza. Per ultimo, questi Ordini, e queste limitazioni, o proibizioni a' Tavernai rovinano l'Arrendamento, non fanno utile alla grascia, sono perniciosi per lo Stato della Città; ma di peggio vi è, che ad altro non servono, nè pure per lo fine, che si propongono; mentre i Tavernai tengono quello, che loro bisogna alle Taverne, solamente con regalare gli Officiali stessi, che vanno attorno per la grascia, da' quali si porta loro la carne, ed il pesce, quando, e come vogliono. Non altro è l'effetto in somma di dette proibizioni, che obbligare i Tavernai a tante estorsioni, come censi, che pagano a' detti Officiali, che tutto viene a mancare agli affitti de' Quartieri, ed al ritratto dell'Arrendamento. Si supplica V. E. per l'osservanza di dette provvisioni, comandando, che non si turbino i Supplicanti, ed il detto Arrendamento nel detto libero stato, e s'osservi, quel che si praticava prima della *in solutum datione*, anche in esecuzione di detta Prammatica, per l'esposto circa i Tavernai, ed acciocchè a cosa tanto di considerazione, si dia per sempre l'ordine bastante, s'impongano le dovute pene ad ognuno, che pretendesse nella libertà suddetta turbargli, altrimenti; colla dovuta riverenza, si riserbano tutte e altre ragioni col Regio Fisco, dal quale hanno causa, ed al quale si pagano annui ducati 17. m. ed altri duc. 10. m. l'anno per la Gabelluccia, assegnata al Marchese Gio: Battista Mari, *ut Deus*. *Vease en el Collateral*. Consultado *en* 26. *de Febrero* 1659. *Otermin. Tenor vero Regiae decretationis est, videlicet. Spectab. Reg. Franciscus Antonius Musettula Reg. Collat. Cons. de supplicatis se informet, et re-*

la-

lationem faciat S. E. in Reg. Collat. Conſ. Burgos Regens. Muſettula Reg. Ulloa Reg. Proviſum per S. E. Neap. die 26. Maii 1658. de Amico. Quoniam Spect. Reg. Collat. Cons. et Commiſs. intendit de contentis in retroſcripto memoriali relationem facere S. E. in Reg. Collat. Cons. ideo moneantur partes, quatenus prima die juridica, una cum continuatione dierum ſequentium legitime comparere debeant in dicto Reg. Collat. Conſ. ad audiendam relationem praedictam, quoniam, etc. alias, etc. Neapol. die 24. menſis Maii 1659. De Amico Reg. Scriba a mand. Inſtat pro actis, et proceſſus, quibus viſis reſervat ſibi congrue reſpondere cum Mag. Advocatis Fideliſs. Civit. A 24. Maggio 1659. Io Gio: della Marra Reg. Portiero ho notificato il Mag. Diego de Luna *perſonaliter*. Col quale preinserto memoriale ci sono state presentate l' infrascritte provvisioni, spedite per la Regia Camera della Sommaria, del tenor seguente: „ Officiali dell' Ill. Grasciere, Officiali degli Spettabili Eletti, Officiali dell' Ill. Giustiziero di questa Fedelissima Città di Napoli, Officiali del Reale della Carne, Officiali dell' Arrendamentò di Piazza maggiore, ed altri Officiali, a chi la presente spetterà, o sarà in qualsivoglia modo presentata, presenti, e futuri *in ſolidum*; Vi significhiamo, qualmente nell'anno 1597. essendosi preteso per l' Ill. Grasciere, Spettabili Eletti, ed Ill. Giustiziero ingerirsi ne' negozj di Magazzinieri, e Tavernai, e proibire, che detti Magazzinieri, e Tavernai non potessero tenere carne, e pesce, nè quello comprare, se non ad ore destinate, e dopo serviti i Cittadini, del che avendosi avuto ricorso nel Regio Collaterale, *in contradittorio* a 23. del mese di Agosto 1597. fu ordinato per decreto d'esso, che circa la contravvenzione de' Tavernai, e Magazzinieri, circa il *Capitolo del ben vivere*, la conoscesse la Reg. Camera, in esecuzione del qual decreto per detta Regia Camera si spedirono gli ordini necessarj, si emanarono Bandi del modo che s' avevano a governare detti Magazzinieri, e Tavernai, e così sono stati mantenuti in possesso in virtù del precalendato decreto, ed altri di detto Regio Collaterale, e della Regia Camera, e nell' anno 1614. in tempo del governo dell' Ill. Conte di Lemos per detti Ill. Grasciere, Ill. Giustiziero, e Spettabili Eletti si pretese l' istesso, e rinnovarono i loro ordini, proibendo *etiam* a' Buccieri, Merciajuoli, e Pescivendoli, che non vendessero dette carni, pesci, e merci a detti Magazzinieri, sotto pene corporali, per il che per la Regia Camera ne fu fatta relazione a S. E. e suo Regio Collateral Consiglio, la quale in esecuzione de' precalendati decreti, restò servita d' inviare a detta Regia Camera biglietto del tenor seguente". *Foris*. Al Sennor Lugartenientе de la Regia Camera. *Haviendo Su Excelencia oydo la relacion, que esta Regia Camera le ha hecho sobre de los Taberneros, y Magazeneros, acercade la roba de comer, que han de tener y quien los han de conocer., es servido, que puedan tener carne, y pescado, y otras cosas de comer, como han tenido por lo passado, y los reconoca esta Regia Camera, conforme se ha concluido en Collateral, lo aviso a V. S. a fin que lo pueda executar, attento se ha ordenado a los Grassero, Electos, y Iustiniero, que no se entrometan en esto. De Cancillaria a 10. de Marzo de 1614. Andres de Salazar.* „ In virtù del qua-

„ le preinserto Biglietto è stata poi „ la Regia Camera sempre in pos- „ sesso di riconoscere i contravve- „ gnenti predetti, e i Magazzinieri, e „ Tavernai, di comprare carne, pe- „ sce, ed altre robe commestibili per „ servizio di loro Taverne, e Ma- „ gazzini ad ogni ora. E nell'anno „ 1635. i detti Ill. Grasciere, Spet- „ tabili Eletti, ed Ill. Giustiziero „ vollero pretendere l'istesso, e rin- „ novarono i loro ordini, e Bandi; „ si ebbe ricorso nel Regio Collate- „ rale, e fu a 16. di Giugno 1635. „ interposto l'infrascritto decreto, „ *videlicet* ": *Super instantia facta pro parte Regii Fisci, & Magnif. Arrendatorum Gabellae Vini hujus Fidelissimae Civitatis, circa visitationem Magazenorum, & Tabernarum dictae Fidelissimae Civitatis die 16. Junii 1635. Neap. audita relatione facta S. E. in Regio Coll. Cons. per Mag. Scipionem Pappacoda Praesidentem Reg. Cam. Summ. audito Mag. Consiliario Andrea Provenzale pro Reg. Fisco, cum interventu Mag. Consiliariorum D. Ferdinandi Mumos, et D. Jo: de Pineda adjunctorum: Ill. et Excellentiss. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, et declarat, visitationem factam per Ill. Praefectum Annonae, et spectabiles Electos hujus Fidelissimae Civitatis fuisse, & esse nullam, et proinde penas actas pro causa praedicta rectituendas, et carceratos excarcerandos, et insuper Praefatus Illustriss., et Excellentiss. Dom. Vicerex mandat, quod dictus Illustr. Praefectus Annonae, et Spectabiles Electi nihil innovent circa visitationem praedictam, et compareant die Martis, quae computabitur 19. praesentis mentis in Reg. Collat. Cons. ad audiendam provisionem faciendam circa visitationem praedictam, hoc suum. Tapia Regens. Revitus Regens. D. Ferdinandus Mumnos, D. Jor de Pineda, Franciscus de Anastasio Reg. a mandatis Scriba.* „ E „ ne' mesi passati, avendo l'Illustre „ Grasciere, Spettabili Eletti, ed „ Ill. Giustiziero preteso l'istesso, „ fecero ordini a' Buccieri, e Mer- „ ciajuoli, e Pescivendoli, che non „ vendessero a' Magazzinieri, e Taver- „ nai carne, pesci, ed altre robe com- „ mestibili per servizio di loro Ta- „ verne, e Magazzini, se non dopo „ servito i Cittadini, e ad ore de- „ stinate, imponendo a' detti Buccie- „ ri, Merciajuoli, e Pescivendoli pe- „ na corporale, se contravvenissero „ in gran danno dell'Arrendamento „ del Vino, e anche gli Officiali del „ Real della carne, e Piazza mag- „ giore molestavano i Magazzinieri, „ e Tavernai, per gli agnelli, e ca- „ pretti, che tenevano in dette lo- „ ro taverne, e magazzini, sotto „ pretesto, che vogliono, che tenga- „ no la cartella, a tempo che non „ sono obbligati quella tenere, ma „ *solum* designare la persona, che lo- „ ro li vende, del che per li Ma- „ gazzinieri, e Tavernai se n'ebbe „ ricorso a questa Regia Camera, „ esponendole il tutto, e supplican- „ do l'esecuzione di tanti Decreti „ del Collat. e della Regia Camera, „ la quale a 16. del prossimo mese „ d'Aprile 1649. *facta relatione in* „ *plena Aula*, ordinò, che s'osser- „ vassero i precalendati Decreti, ed „ ordini del Collaterale, e Regia Ca- „ mera, in virtù de' quali fosse leci- „ to a detti Tavernai, e Magazzi- „ nieri, e loro garzoni comprare car- „ ne, pesci, merci, ed ogni altra „ cosa commestibile, per servizio di „ loro Taverne, e Magazzini, ed i „ Macellai, Pescivendoli, e Buccie- „ ri li potessero a quelli vendere ad „ ogni ora, senza incorrere in pena „ alcuna; e che per gli agnelli,

„ e

„ e capretti non fossero obbligati a „ tener la cartella, ma solamente „ fossero obbligati designare la per„ sona; ed i Capitani di guardia, „ ed altri Ministri di Giustizia, co„ sì avessero fatto osservare; quali „ provisioni sono state notificate a „ tutt' i Magnifici Capitani di Guar„ dia di questa Città, e Consoli di „ dett' Arte. Al presente per l' Illust. „ odierno Grasciere, Spettabili Elet„ ti, ed Illust. Giustiziero si è pre„ teso volersi ingerire contra de' Ma„ gazzinieri, e Tavernai nelle loro „ differenze, con aver ancora dato „ ordine a' Buccieri, Macellai, e Pe„ scivendoli, che non vendano robe „ di niuna sorta a detti Magazzinie„ ri, e Tavernai, anzi gli Officiali „ dell' Illust. Grasciere, ed Illustr. „ Giustiziero vanno cercando i Ma„ gazzinieri, e Tavernai, e loro gar„ zoni, pigliandosi la carne, pesce, „ ed altre robe commestibili, che „ portano, in grandissimo danno, e „ pregiudizio così di essi Tavernai, „ e Magazzinieri, come dell' Arren„ damento del vino: perchè con la „ cocina, che si fa in dette Taver„ ne, o Magazzini, si smaltiscono „ i vini, del che n' hanno avuto ri„ corso a questa Regia Corte i Con„ soli de' Magazzinieri, e Tavernai, „ rappresentando il tutto alla Regia „ Camera, e che contra la forma di „ tanti precalendati Decreti del Col„ laterale e della Regia Camera, si „ procedea da' detti Officiali, e que„ sto ne hanno supplicato per l' os„ servanza di essi, che possano libe„ ramente comprar carne, pesci, mer„ ci, ed altre robe commestibili per „ servizio di loro Taverne, e Ma„ gazzini ad ogni ora, tanto essi, „ quanto i loro garzoni, e che i „ Buccieri, Macellai, e Pescivendoli „ le possano loro liberamente vendere, senza incorrere in pe„ na alcuna, del che n' è paruto „ al Sig. Presidente Gonfalone farne „ relazione nella Regia Camera, per „ la quale è stato interposto l' infra„ scritto Decreto, *videlicet*". *Die 3. Octobris 1649. Neap. Super recognitione contraventionum Magazenieriorum, et Tabernariorum hujus Fidelissimae Civitatis, et aliorum, ut in actis. Visis actis per D. Militem U. J. D. Jo: Baptistam Confalonum Regiae Cam. Summ. Praesidentem, et Commissarium, factaque per eundem relatione in dicta R. C. coram Ill. D. D. Didaco de Uzeda Locumtenenti, aliisque Dominis Praesidentibus ipsius, fuit per dictam R. C. consensu provisum, et decretum, prout praesenti Decreto decernitur, et providetur, quod renoventur Provisiones expeditae per R. C. sub die 16. Aprilis 1649. et nihilominus fuit provisum, quod Tabernarii non emant pisces antequam accedant in Regiis Gabellis, sed in locis publicis, et consuetis, nec non quod renoventur Banna, verum vendant carnes, et pisces, hoc suum, etc. Confalonus. Vidit Fiscus. Januarius Cassola Act. Mag. con. Antonius Bollinus Secretarius. Bartholomaeus Raparius Actuarius.* „ Perciò vi facciamo „ la presente, per la quale vi diciamo, ed ordiniamo, che in esecu„ zione di detto preinserto decreto „ interposto per detta Regia Corte, „ dobbiate *ad unguem* eseguire, ed „ osservare, far eseguire, ed osser„ vare dette precalendate provvisio„ ni a dett' arte de' Magazzinieri, e „ Tavernai, *juxta* la loro forma, „ contenenza, e tenore in virtù de' „ quali dobbiate permettere, e far „ permettere che detti Magazzinieri, „ e Tavernai, e loro garzoni possa„ no ad ogni ora, e senza impedi„ mento alcuno comprare tutte sorte „ di merci, carni, e pesci, ed altre

„ robe commestibili, quali servono „ per servizio di loro Taverne, e „ Magazzini, ed i Buecieri, Macel- „ lai, e Pescivendoli, ed altri ven- „ ditori di dette robe, possano quel- „ le vendere liberamente, senza in- „ correre in pena alcuna, non ostan- „ te l'ordine dato a' Macellai, Buc- „ cieri, e Pescivendoli per l' Illustre „ Grasciere, spettabili Eletti, e Giu- „ stiziero, che quelle non vendano „ a' Tavernai, e Magazzinieri; *verum* „ detti Magazzinieri, e Tavernai a „ rispetto de' pesci sieno obbligati „ quelli comprare ne' luoghi pubbli- „ ci, soliti, e consueti, e non pos- „ sano quelli comprare, se prima non „ saranno ingabellati, e circa gli „ agnelli, e capretti, che detti Ma- „ gazzinieri, e Tavernai comprano „ per servizio di loro Taverne, non „ li dobbiate molestare, nè far mo- „ lestare, sotto pretesto, che fossero „ obbligati tener la cartella, a che non „ sono obbligati; ma *solum* designa- „ re la persona venditrice *juxta* le „ dette precalendate provvisioni, qua- „ li si osservino; Ordiniamo ancora „ colla presente a' magnifici Capitani „ di Guardia di questa Città di Na- „ poli, ed altri Officiali, e Mini- „ stri di Giustizia, che così osservi- „ no, e facciano osservare, e così „ eseguirete, e non altrimenti, sot- „ to pena di ducati mille, Fisco Re- „ gio". *Datum Neapoli die 16. mensis Octobris 1649. D. Diego de Uzeda M. L. Jo: Baptista Confalonus. Vidit Fiscus. Januarius Casolla Mag. Act. con. Antonius Bolinus Secretar. Bartholomaeus Raparius Act. Adest summarium in forma.* „ Ed essendosi del tut- „ to fatta relazione avanti di Noi „ nel Regio Collateral Consiglio a „ relazione dell' infrascritto spettabi- „ le Reggente Francesco Antonio Mu- „ scettola del Consiglio Collateral di „ S. M. e Commissario, è stato in- „ terposto l' infrascritto decreto del „ tenor seguente". *In causa Gubernatorum Arrendamenti vini ad minutum, Magazeneriorum, et Tabernariorum cum Electis hujus Fidelissimae Civitatis Neapol. die 27. mensis Maii 1659. Neap. facta relatione S. E. in Reg. Coll. per spect. Reg. Franciscum Antonium Musettula Reg. Coll. Cons. et Commiss. Illustriss. et Excell. Dominus Prorex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod intimetur Electis hujus Fidelissimae Civitatis, et interim observentur ordines Collateralis Consilii, et provisiones Reg. Cam. Summ. juxta illarum seriem, continentiam, et tenorem. Hoc suum, etc.* Zufia Reg. Burgos Reg. Musettola Reg. Ulloa Reg. Januarius de Amico Regius a mandati Scriba.

Per esecuzione del suddetto preinserto decreto, ci è paruto fare la presente, per la quale „ D.ciamo, ordi- „ niamo, e comandiamo a tutt' i so- „ praddetti, ed a ciascheduno di lo- „ ro *in solidum*, che osservino, ed „ eseguano, debbano osservare, ed „ eseguire i suddetti ordini, dati dal „ Regio Collaterale, inserti nelle det- „ te preinserte provvisioni spedite „ dalla Regia Camera della Somma- „ ria, come anche osservare, ed ese- „ guire *ad unguem* le suddette prov- „ visioni di detta Regia Camera *juxta* „ la loro serie, continenza, e te- „ nore, che tal' è Nostra volontà". *Datum Neap. die 30. mensis Junii 1659. El Conde de Pennaranda. Vidit Zufia Reg. Vidit Musettola Reg. Vidit Ulloa Reg. Donatus Coppula Secretarius.*

Die 30 Junii 1659. El Conde de Penaranda.

PRAM-

PRAMMATICA LXVI.

CAROLVS. Cum pro libitu frumentum, farina, panis vendi poterat Neapoli, prohibitum fuit in ponte S. Roci, et pago Miani in anno 1666., ex quibus locis vexabantur annona, frumentum, farinam, et panem, praeterquam ad usum illorum civium, vendere, vel Neapolim deferre.

CAROLVS Dei Gratia Rex etc. *Et Regina Mater Tutrix, et Gubernatrix: Spectabilis Viri Regij Fidelis Dilectissimi.* Per parte delli Spectabili Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli, ci è stato presentato Memoriale del tenor sequente, vz. Eminentiss. Sig. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli dicono à V. E. come l'Annona si troua in quella strettezza ben nota all'E. S. à causa, che quando succede alteratione di prezzo de grani bisogna consumarsi per mantenere la grassa del pane nella Città mentre all'ora ogn'vno lo compra alla piazza, e più, e di necessario, che per buon gouerno si mantenghi la Dohana delle farine nel Mercato, poiche in tali tempi non si troua persona, che facci l'industria d'andarla ad introdurre, & vendere in questa Città per sollieuo del Publico, & quando poi à DIO benedetto piace mandar l'abbondanza, ogn'vno vende pane, & in ogni parte si fa industria, e Dohana di farina come costa, che da molto tempo in quà si prattica particolarmente nel forno del Ponte di S. Rocco, & nel Casale di Miano, ne' quali luoghi, in vn anno da Gennaro 1665. per tutto Decembre detto, si sono vendute, poi intromesse in questa Città tomola quindeci mila ottocento, e rotola trè di farina cioè tomola 10139. 19. nel forno del Ponte di Santo Rocco, & tomola 5660. 24. nel Casale di Miano, conforme dalla nota distinta dell'Officio delle due Sbarre di Capo di Monte, detta di Santo Pietro à Maiella, e del cauonè di Miano chiaramente si vede; lo che conforme più volte, ha cagionato danno irreparabile alla Città, che per non hauer potuto hauer luogo dà smaltire i suoi grani, è stata necessitata à buttarli, ò venderli à bassissimo prezzo per li Polli: così hoggi più che mai le fa correre lo stesso pericolo, che ritrouandosi essa Città prouista come si deue, non hà luogo per lo smaltimento, per causa di detti abusi introdotti, contro la forma, & dispositione delle Regie Pramatice, & banni del Tribunale di S. Lorenzo, & perche E. S. questo può anche resultare in gran disseruitio del Rè N.S. (che Dio guardi). Mentre inhabilita la Città à poterla seruire nell'occorrenze, come sempre hà fatto. Ricorrono perciò da V. E. & la supplicano, che come à Principe, che con tanto amore, e prudenza sta gouernando questo Regno, resti seruita dar quelli ordini, che più opportuni li pareranno per riparo di vn'tanto graue, e pernicioso inconueniente, che lo riceueranno a gratia, vt Deus: Vincenzo de Ligvoro, D. Gioseppe Spinelli dell'Oliueto. D. Alfonso de Silua. D. Parthenio Russo. D. Fabio Sorgente. Domenico Petrone, & inteso per Noi il Tenor di detto preinserto Memoriale, ci ha parso far la presente, per la quale prohibemo al Casale di Miano, & al Forno del Ponte di S. Rocco, che non vendino grano, farina, nè pane, solo che sia lecito panizzare per li Cittadini di quello: & li prohibemo immetterlo in questa Fedelissima Città di Napoli, e questo sino a nuouo ordine, & così si esequa, & non altrimente atteso tal'è nostra volontà non fandosi da nissuno il contrario sotto pena di ducati mille, la presente resti al presentante. *Datum Neap. die 8. Mensis Aprilis 1666. El Cardenal Aragonj. Galeota Reg. Carrillo Reg. Ortis Cortes Reg. Iulius Caesar Comitas. Crimel-* Die 8. Aprilis 1666.

nulla. Solvit tarenas duos per Landulfo. In Bannorum 12. fol. 238. a t. In Bannorum 28. fol. 59. V. E. probibisce al Casale di Miano, et al forno del Ponte di S. Rocco, che non vendino grano, farina, nè pane, solo che sia lecito panizzare per li Cittadini di quello, et li probibisce immetterlo in questa Fedelissima Città di Napoli, & questo fino a nuouo ordine, vt sup. Pubblicata a dì venti uno di Aprile 1666.

PRAMMATICA LXVII.

Fiunt quamplures ordines contra Aguzerios, ac Officiales Regii Justitiarii circa emptionem rerum comestibilium; et confirmantur pragmaticae, ut infra, et imponuntur poenae.

AVendo Noi invigilato alla pubblica, e privata quiete, e che ciascheduno regolarmente viva, senza danno, e pregiudizio del terzo, conforme, non solo dalle leggi sta disposto; ma per li molti disordini, che a' Nostri Illustri Predecessori sono stati rappresentati; da quelli, con diverse Prammatiche applicati gli opportuni rimedj, e specialmente *nella Prammat. 34. al cap. 3. de officio Magistri Justitiarii*, a rispetto degli Aguzzini della Gran Corte della Vicaria, da' quali s' intendeano molte estorsioni, e baratterie, anche sotto colore, che volontariamente loro fosse stato promesso, offerto, o dato; E nella *Prammatica 33. del medesimo titolo, al cap. 3.* per gl' istessi Aguzzini, e loro Capitani, nel togliere l' abuso, ch' era introdotto di pigliarsi quel che loro piacea, per le carcerazioni, che si facevano; e nella *Prammat. 42. de Annona al cap. 13.* per gli Officiali del Giustiziero, che non possano, nè debbano andare per li sudditi a dimandar la palata del pane, la *pubblica*, che sono tornesi tre, o altra qualsivoglia somma di danajo, o robe senza pagamento, sotto qualsivoglia colore, o causa, „ fare spalla a' detti sudditi nelle contravvenzioni di assise, a' 27. Ottobre 1653. Ad ogni modo, essendoci al presente pervenuto a notizia, con molto nostro dispiacere in disprezzo degli ordini precitati, che da quelli, ed altre sorte, e qualità di persone, sotto diversi colori, e pretesti, ed anche di usanza, e costume si pigliano da Bottegai, Macellai, Pescivendoli, Capretai, Pollieri, Verdumari, Fruttajuoli, Tavolilli, Cetrangolari, Tavernai, ed altre qualità di venditori, alcuna cosa delle medesime robe, o in danajo; il che, oltra dell' angaria, e soggezione d' essi venditori, produce notabilissimo danno, interesse, e pregiudizio agli altri: mentre che il tutto risulta a danno di chi compra, e forse duplicatamente, per la spalla, e protezione, ch' essi venditori da' menzionati usurpatori, e disturbatori della pubblica quiete, tengono; oltra gli altri inconvenienti, che si sperimentano per l' audacia, in che vivono per la medesima causa; Però convenendo evitare i danni predetti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, anche Capitani di Giustizia, Caporali, e loro Soldati, da oggi in avanti, ardiscono, nè debbano in modo alcuno pigliare robe commestibili, danari per picciola somma che fosse, nè altra sorta, o qualità di robe da' detti Bottegai, ed altri venditori di sopra riferiti, senza prima pagare il giusto prezzo, o valore, sotto pena d' anni tre di galea, ed a' Capitani di perdita de' loro officj, ed a' loro Affittatori di ducati mille, ed altre a nostro arbitrio riservate, sotto le quali medesime pene ordi-

„ nia-

„ hiamo l'osservanza delle precitate „ Prammatiche; di modo che quelle, „ e quanto in esse si contiene, *omnino* sortiscano il loro debito effetto". Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza; diciamo, ed ordiniamo, che li debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. in Regio Palatio die 9. mensis Novembris 1666. D. Pedro Antonio d' Aragon. Vidit Galeota Reg. Vidit Carillo Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Julius Caesar. Bonitus Secr. Anastasius.*

Die 9. Nov. 1666. D. Pedro Antonio d' Aragon.

PRAMMATICA LXVIII.

Prohibetur vendi hordeum in Provincia Terrae Laboris majori pretio carolenorum octo pro quolibet tumulo, sub poena amissionis hordei, et alia arbitrio S. E. Idem in prag. sub die 11. Nov. 1679.

DEsiderando Noi, come si conviene, provvedere alla comodità pubblica, ed ovviare per ogni mezzo possibile all' avidità d'alcune persone, che (secondo ci è pervenuto a notizia) hanno alterato, e vanno tuttavia alterando in questa Provincia di Terra di Lavoro la vendita dell' orzo a prezzi eccessivi, in danno notabilissimo di questa Fedelissima Città, e del Pubblico; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, in „ questa Provincia di Terra di Lavoro da niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione „ che sia, si possa, nè presuma vendere l'orzo più, che a carlini otto il tomolo, e non più, e che „ non possano sotto niuno colore, o „ pretesto ricusare di vendere quello „ alla ragione predetta, sotto pena „ della perdita di detto orzo, ed altre, a nostro arbitrio riservate; „ da applicarsi la terza parte a quelli, che riveleranno, e l'altre due „ parti al Regio Fisco. E per quell' „ orzo, che si porterà a vendere in „ questa Fedelissima Città, si debba „ pagare la solita conduttura, e la „ gabella, oltra del detto prezzo stabilito. Ed acciocchè il presente „ Bando abbia la dovuta esecuzione „ per beneficio pubblico; Ordiniamo „ a tutt' i detentori di detto orzo, „ che fra il termine di giorni due, „ dopo la pubblicazione del presente „ Bando, debbano rivelare a' Governatori, ed altri Officiali del luogo, che quantità d' orzo terranno „ in loro potere, sotto le medesime „ pene. E ricevute dette rivelazioni „ per detti Governatori, o altri Officiali, le debbano subito trasmettere a Noi, per provvedere al di „ più, che sarà spediente. E comparendo persone, che vogliano comprare detto orzo, detti Governatori, o altri Officiali di detti luoghi debbano costringere i Padroni „ d'esso a venderlo alla detta ragione stabilita di sopra, con farli „ vendere a ciascheduno secondo il „ suo bisogno". Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città di Napoli, quanto in tutte le Città, Terre, e luoghi di detta Provincia. *Datum Neap. die 18. mensis Martii 1672. El Marques Marques. Vid. Galeota Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Vidit Valero Reg. De Affliclo Secret. In Baunor. primo fol. 20. Lombardus.*

Die 18. Mart. 1672. El Marques Marques.

PRAMMATICA LXIX.

Renovantur ordines, et declaratur poena circa ementes frumentum, hordeum, et alia victualia, et fo-

QUantunque sotto il Governo dell' Illustre Conte de Onate, e di Villamediana Vicerè di questo Regno con *Prammatica espressa de' 23. di Luglio 1684* si fossero rinnovate l'al-

cientes contra-ctus circa emptionem praedictam.

tre Prammatiche, e Bandi antecedenti, emanati in ordine a raffrenare con opportuni rimedj le proibite compre de' grani, d' orzi, e d' altre vittuaglie simili, non solamente per trenta miglia attorno a questa Fedelissima Città di Napoli, e nel medesimo Mercato d' essa: ma nelle Dogane ancora d' Avellino, dell' Atripalda, della Grotta Minarda, d'Apice, di Montesarchio, di Reino, e di Campobasso: dichiarando non esservi persona privilegiata, benchè fosse tale con privilegio *in corpore Juris clausa*, che potesse dare il suo danajo a mutuo, per riscuoterlo poi da' Massari in tempo della raccolta nell' enunciate vittuaglie, sottoponendo tutti alla perdita del detto danajo, e ad altre pene corporali a nostro arbitrio, ed alla pena di galea in vita a' Notai, Mastri d' Atti, e chiunque stipulasse, o facesse simiglianti istromenti, ed obbliganze, oltra la dichiarazione dell' invalidità, ed inefficacia dell' atto, con altre condizioni, e proibizioni, che più diffusamente in detta Prammatica si contengono; Nulladimeno, perchè abbiamo inteso, che avanzatisi i Negozianti nella malizia, non fanno più i suddetti contratti condizionati, ma puri, e semplici di mutuo, e poi con Albarani, ed altre scritture private si promette dagli obbligati la restituzione nelle riferite biade, e frumenti, o pure in tal maniera procurano soddisfarsi rimborsandosi col prezzo d' esse alla voce, il contante, primieramente dato in prestito per infossarle, e conservarle con dannevole industria, ancorchè sia loro vietato dalla medesima Prammatica di esigere con detti mezzi sotto qualsivoglia colore i proprj crediti, con che s' è resa poco facile la pruova del delitto, e con pregiudizio del Pubblico, si è sfuggito da essi il dovuto, e meritato gastigo: Abbiamo risoluto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per dar riparo ad inconveniente così pregiudiziale al ben Pubblico, di fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale „ Rinnovando, e confermando capo „ per capo la precedente Prammatica del 48. quale vogliamo, che „ s' abbia qui parola per parola come inserita, senza pregiudizio del„le ragioni acquistate dal Regio Fi- Poena 7. annorum triremis, et relegationis respective. „sco, contra qualsivoglia trasgressore; dichiariamo la detta pena a „ Noi arbitraria in anni sette di galea agl' ignobili, ed altrettanti di „ relegazione a' nobili; Ed ordiniamo di vantaggio sotto la medesima pena, che non si possano fare „ simili negoziazioni per mezzo di „ persone esenti della giurisdizione „ ordinaria del luogo, che tutt' i „ Notai, e Mastro d' Atti della Città d' Aversa, di Capua, e di tutt'i „ loro Casali di questa Fedelissima Città, ove il disordine è maggiormente cresciuto, abbiano ogni „ tre mesi a dar note autentiche di „ tutt' i contratti, ed obbliganze di „ mutuo, che in detto tempo avranno stipulate; le quali s' avranno „ da fare, e presentare *gratis* senz' „ alcun pagamento, e senza interporvi maggior dilazione, specificando le persone principali, che „ vi sono intervenute, in mano de' „ Magnifici Regj Governatori di dette „ Città: e per li Casali di Napoli, „ in potere de' Camarlinghi, che similmente l' abbiano da ricevere „ *gratis*, i quali sotto pena a nostro „ arbitrio riserbata, le debbano subito trasmettere in potere dell' Illustre Secretario di questo Regno; „ acciocchè con tal notizia possano

„ più

„ più strettamente indirizzarsi le di-
„ ligenze contra i sospetti, e castigarsi, come si dee, i delinquenti,
„ restando solamente ciò permesso
„ a' veri padroni delle masserie, o
„ feudi, che co' loro Coloni, e Massari possano fare qualunque tratta-
„ to, e cautela per comodità della
„ coltura de' proprj territorj; Di più
„ dichiariamo, che tutte le persone,
„ che forzeranno, anche con violenza interpretativa, minacceranno,
„ o porgeranno timore a' detti Massari, Coloni, e Padroni di masserie, benchè sieno Baroni co' pro-
„ prj Vassalli, o Padroni di territorj con gli affittatori, e censuarj
„ d' essi, acciocchè facciano le rife-
„ rite cautele, e promesse, incorrano nella pena di ducati mille per
„ la prima volta, e di ducati 2000.
„ per la seconda; nella quale ordiniamo per ultimo, che si comprendano quelli, che a guisa de' (volgarmente detti) Compostieri, s' uniscano assieme in più numero, ed
„ avendo infossato a sufficienza orzi,
„ e frumenti, o delle loro terre, o
„ per uso delle proprie case, comprano da altri più di tomola cinquanta "; E perchè delle cose ordinate, non si possa allegare causa d' ignoranza; vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Dat. Neapoli die* 25. *mensis Maii* 1678. *El Marques de los Velez. Vidit Galeota Regens. Vidit Carrillo Reg. Vid. Valero Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Sovia Reg. D. D. E. Cieffi Secret. Mastellonus.*

Poena ducat. mille, et ducat. bis mille pro secunda vice.

Die 25. Maii 1678. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA LXX.

Taxatur pretium tritici, et hordei. Idem fuit alias praticatum, ut

LA raccolta, che per la DIO grazia, nella passata stagione si è fatta nel Regno, venendo molto defraudata dall' ingordigia d' alcuni Padroni, e Massari, che con occultare i grani, procurano di giorno in giorno di alterarne i prezzi, in grandissimo disservizio del Re nostro Signore, e del Pubblico, obbliga Noi, acciocchè possano i Popoli giustamente goderne, anche con utile de' medesimi Massari, e Padroni di detti grani, a dare, e rinnovare gli ordini opportuni, co' quali si reprima l' avidità de' venditori, tanto perniciosa a tutto questo Regno. Onde con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente Bando, duraturo fino ad altro ordine nostro, col quale „ Ordiniamo, e
„ comandiamo, che le vendite de'
„ grani, ed orzi, non possano eccedere l' infrascritto prezzo da Noi
„ stabilito, cioè

„ Grani forti di Puglia, e d' altre
„ parti del Regno, che si vendono
„ alle marine, carlini dodici il tomolo, e quelli, che si vendono
„ dentro terra, carlini undici il tomolo.

„ Majoriche di Taranto, e di Calabria carlini quattordici il tomolo.

„ Grani dolci di Terra di Lavoro
„ carlini quindici il tomolo.

„ Orzo alle marine carlini sei il
„ tomolo, e dentro terra carlini cinque e mezzo il tomolo.

„ Con dichiarazione, che la suddetta tassa de' prezzi *respettive* s' intenda anche per li grani, ed orzi
„ accaparrati per più del suddetto
„ prezzo. E perchè di questo stabilimento possa essere generale il beneficio: Ordiniamo, e comandiamo, che fra il termine di giorni
„ dieci, dopo la pubblicazione del
„ presente Bando, i Massari, e i
„ Padroni de' territorj debbano dar

in prom. sub die 18. Martii 1672.

„ nota distinta de' grani, che hanno „ raccolto, così de' rimasti in loro „ potere, come di quelli, che han „ venduti, dichiarando distintamen- „ te, e la quantità, e le persone de' „ compratori; Rimettendo Noi, per „ questa volta solamente, le pene, „ nelle quali sono incorsi per la ri- „ velazione, finora non fatta, pur- „ chè adesso prontamente ubbidisco- „ no, ed all' incontro in caso di „ nuova contumacia, non solamente „ vogliamo, che restino soggetti al- „ la perdita de' grani, ma anche ad „ altre pene maggiori, tanto pecu- „ niarie, quanto corporali, riserbate „ a nostro arbitrio; Ed a questo fi- „ ne incarichiamo a tutt' i buoni Vas- „ salli di Sua Maestà, che IDDIO „ guardi, che diano notizia a' Mini- „ stri de' luoghi così Regj, come „ Baronali di quelle persone, ch' es- „ sendo obbligate a rivelare in virtù „ del presente, e degli ordini ante- „ cedenti, non l' avran fatto nel ter- „ mine stabilito: E promettiamo in- „ violabilmente di più dell' osservan- „ za del secreto, anche la quarta „ parte al denunciante de' grani, che „ ciascheduno era obbligato a rive- „ lare. Comandando finalmente che „ dette rivelazioni, e denuncie, che si „ faranno a' detti Ministri Regj, e „ Baronali a riguardo di tutto il Re- „ gno, ed a' Camerlinghi per quanto „ tocca a' Casali di questa Fedelissi- „ ma Città, si rimettano subito in „ potere dell' Illustre Marchese dell' „ Oliveto, Secretario per Sua Mae- „ stà in questo Regno, acciocchè „ possano darsi gli ordini convenien- „ ti; restando *in suo robore, e vigo- „ re* tutti gli altri Bandi, sopra ciò „ emanati, in quanto però a questo „ non contraddicano ". Ed accioc- chè venga a notizia di tutti, ordi- niamo, e comandiamo, che si pub- blichi in questa Città, e Regno per li luoghi soliti. *Datum Neapoli die* 11. *mensis Novembris* 1679. *El Mar- ques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Valero Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. DD. Cioffi Secret. Mastellonus. In Bannor.* 2. *fol.* 93. *del Pozzo.*

Die 11. Nov. 1679. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA LXXI.

Fiat revelatio frumenti, et remittitur poena revelationis non factae.

DAlle relazioni, a noi trasmesse, così da' Presidi Provinciali, come da' Governatori delle Città, e Terre di questo Regno, essendosi vedute le difficoltà insorte nell' escu- sazione del Bando da Noi fatto pub- blicare sotto i 19. di Dicembre del prossimo passato anno 1679. Circa il termine dato per le rivelazioni de' grani, se dovea quello intendersi dal giorno, che fu emanato in questa Città, supponendo, che non fosse pubblicato in tutt' i luoghi delle re- sidenze delle Regie Udienze, ovvero dal tempo della notizia, che se n' ebbe in ciascheduna Città, e Terra particolare. Ed avendo anche inteso da molte suppliche a Noi pervenute da diversi particolari di questo Re- gno, che da alcuni Governatori Re- gj, e Baronali si sia preteso eseguir le pene, in detto Bando contenute contra i trasgressori, per la denuncia non fatta nel termine prefisso. Per tanto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presen- te Bando, col quale usando della cle- menza di Sua Maestà, con questi suoi fedelissimi Vassalli „ Dichiaria- „ mo, che il termine per la denun- „ cia de' grani raccolti nella passata „ stagione, per tutto il Regno, sia „ da oggi in avanti di giorni qua- „ ranta, i quali s' intendano correre „ dal dì, che il presente Bando si

„ pub-

„ pubblicherà nelle residenze delle „ Regie Udienze; e rimettiamo tutte le pene, nelle quali in virtù „ del Bando passato fossero incorsi; „ le quali però si eseguiranno indispensabilmente, quando dopo questo termine prorogato si persisterà „ in contumacia, o si farà qualsivoglia frode nella verità di dette rivelazioni "; Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Dat. Neapoli die 9. mensis Februarii 1680. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. D. D. E. Cioffi Secretarius. Mastellanus. In Bannarum 1. fol. 94. del Pozzo.*

Die 9. Febr. 1680. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA LXXII.

Confirmantur omnes pragm. editae sub hoc titulo, prohibentes emptionem victualium circa Fidelissimam Civitatem Neapolis per 30. passuum milliaria, quatenus praesenti non contradicant, aliaeque ad rem ordinationes promulgantur.

AVendo considerato il danno, che si fa all' Annona di questo Regno, ed in particolare in questa Fedelissima Città con gl' illeciti, e proibiti contratti di compre di grani, orzi, germano, grano d' India, legumi, ed altre vittuaglie, e l' offesa, che si fa alla Divina Beneficenza, che fecondando i nostri poderi con raccolte ubertose, in vece di esigere umili da tutti le grazie per tanto beneficio, sopporta l' ingiurie di chi, contrastando alla sua bontà con dannosa malizia, inventa, e pratica i modi, acciocchè molti non ne godano, e moltissimi soffrano fame nell' abbondanza; E convenendo ovviare a tanti mali, con la potenza a noi conceduta da DIO benedetto, datore d' ogni bene, ed a suppliche fatteci dagli Spettabili Eletti di questa Fedelissima Città, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valituro*, con la quale „ Confermando tutte le ordinazioni in varj tempi fatte da' nostri Illustri Predecessori, che sono „ comprese sotto il Titolo *de Annona*, quali vogliamo, che non s' intendano con la presente in parte „ alcuna derogate, anzi confermate, „ tutte, ed in ogni loro parte, meno in se alcuna di esse si contraddicesse a quanto per la presente si „ stabilisce, e senza pregiudicar punto alle ragioni dal Regio Fisco acquistate per le contravvenzioni di „ quelle, finora praticate, il che s' intenda contra qualsivoglia trasgressore, senza eccezione alcuna.

„ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, nè per se, nè per loro mogli, „ figli, servi, o fattori, possa o ardisca comprare, nè far comprare „ in alcun tempo grano, orzo, miglio, legumi, o altra qualsisia vittuaglia in niuna parte, per trenta „ miglia attorno a questa Fedelissima Città, sotto qualsivoglia pretesto, o colore, ancorchè ne' contratti la causa di detta compra fosse speciosa, o di pietà, sotto le „ pene contenute in dette Prammatiche, *et signanter in quella promulgate a' 3. Luglio 1648. e 25. Maggio 1678. che sono la 37. e 50.* * *sotto detto titolo de Annona:* riservando al nostro arbitrio l' aumento di dette pene, secondo la qualità, e circostanze de' casi per la „ detta contravvenzione; in modo „ tale che la vendita di detti grani, „ orzi, legumi, etc. sia libera, e per „ condursi a dirittura da' compratori „ per lo vitto delle loro famiglie, „ senza che possano impostarsi, nè „ trasferirsi per custodia da luogo a „ luo-

* Vide pragm. 52. et 69. hujus tit.

„ luogo, ancorchè si tenessero in magazzini aperti; annullando per detto effetto tutte le licenze date, o da darsi, tanto dal Tribunale di S. Lorenzo, quanto dallo Spettabile Grassiere, ed anche da Noi, e Regio Consiglio Collaterale: il che s' intenda ogni qualunque volta non si facesse espressa menzione della derogazione della presente Prammatica: restando solo permesso a' Padroni de' territorj di riporre ne' loro granai il raccolto di quelli solamente, e nulla più.

„ E perchè sogliono farsi contratti di credenza co' massari per varie mercanzie per riscuotersi poi in grano alla voce: il che sta espressamente proibito in dette Prammatiche, quali di nuovo confermiamo; e vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che di detti contratti non se n' abbia ragione alcuna, in maniera che i debitori per essi non sieno tenuti in modo alcuno, ed i creditori, oltra la perdita del credito, s' intendano incorsi nelle pene, in dette Prammatiche stabilite, anzi che l' Obbliganze, Istrumenti, Cautele, ed Albarani, che si sono fatti, o faranno in pregiudizio di questa Legge, non possano presentarsi in niuna Corte, o Tribunale del presente Regno, ma solo sieno validi per convincerli della loro contravvenzione; ed occorrendo farsi esecuzione di dette vittuaglie in virtù di lettere esecutoriali, quelle si subastino, ed al prezzo conveniente si liberino a' Vaticali per quelle vendere pubblicamente a' compratori.

„ E perchè soglion fare varj contratti simulati, e palliati in pregiudizio di queste ordinazioni, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che i Notai, Mastri d' Atti, ed altre quali si vogliano persone, che hanno potestà di fare Istrumenti, Obbliganze, e Cautele, che risieggono nelle Città, Luoghi, Terre, e Casali del distretto di trenta miglia intorno questa Fedelissima Città, non possano, nè ardiscano fare i detti contratti, etc. di consegnare grani, orzi, o altre vittuaglie sotto pena di galea in vita, come sta stabilito nella suddette Prammatica 37.* nè solo a que' Notai, e Mastri d' atti, che risiegono nelle Città, Luoghi, Terre, e Casali del distretto di 30. miglia attorno di questa Fedelissima Città, proibiamo lo stipulare detti contratti, ed obbliganze, ma anche a quali si vogliano abitanti in quali si vogliono Città, Terre, e luoghi di questo Regno, purchè sia di vittuaglia, che raccolgasi dentro il suddetto distretto; e vogliamo, che debbano tutti dar nota ogni tre mesi di tutt' i contratti di mutuo, che si fanno, con distinzione del tempo, nomi de' contraenti, e cause del contratto, consegnando la nota suddetta a' Governatori delle Terre, e luoghi, dove sono Governatori, ed in loro difetto a' Camerlinghi, e da questi debbano trasmettersi subito in potere del circunspetto Segretario di questo Regno; sotto pena a' Notai, e Mastri d' Atti, etc. di anni tre di galea, e privazione d'officj, ed a' Governatori di sospensione del loro officio, ed altre a Noi riservate, ed a' Camerlinghi di anni tre di galea: per quali pene nominate nella presente Prammatica non s' intenda portar pregiudizio a quelle incorse per la trasgressione delle prime, bastando per prova a questa contravvenzione il

* Vid. cit. prag. 32. hujus tit.

„ non

„ non avere la ricevuta della nota „ presentata in potere del suddetto „ circunspetto Segretario del Regno: „ da farsigli da quel Ministro, o „ Officiale, che per tale effetto de„ puterà. Dichiarando, che i Gover„ natori, e Camerlinghi non possano „ per dette presentate esigere cosa „ alcuna, dovendosi ricevere *gratis* e „ senza pagamento.

„ E perchè si ponga in pratica il „ disposto in questa Prammatica nel„ la miglior forma, che sia possibi„ le, ordiniamo, e comandiamo, che „ fra il termine di giorni venti, de„ correndi dal dì della pubblicazione „ di questa Prammatica in questa fe„ delissima Città, si debbano inviare le note, come di sopra, di tut„ t' i contratti fatti dal primo gior„ no di questo corrente anno per „ tutto il giorno della data di dette „ note, per esigerne le ricevute, co„ me sopra; continuando in avveni„ re le note ogni tre mesi. Ed all' „ effetto predetto ordiniamo, e co„ mandiamo, che, finita la raccolta, „ i Sindaci, ed Amministratori del„ le Università delle Città, Casali, „ e Terre, del distretto delle 30. mi„ glia attorno questa Fedelissima Cit„ tà sieno tenuti a ricevere le rive„ le vere, e legali, quali comandia„ mo, che loro si diano da tutt' i „ Padroni, Coloni, e Parsonali de' „ territorj compresi in detto distret„ to, di tutti i grani, orzi, migli, „ germani, legumi, ed altre vittua„ glie, che saranno raccolte ne' loro „ territorj, e quelle inviare in po„ tere del circunspetto Segretario del „ Regno fra il termine d'un mese, „ il che sarà a rispetto de' grani, „ orzi, e germani per tutto il me„ se d'Agosto, e per l'altre vittua„ glie per tutto il mese di Settem„ bre, sotto pena a' Padroni contrav„ vegnenti della perdita di quelle, „ ed a' Sindaci, ed Amministratori „ di anni tre di galea agl' ignobili, „ ed altrettanti di relegazione a' no„ bili, oltre la privazione de' loro „ officj, ed inabilitazione ad altri, „ come appunto fossero compresi nell' „ inviolabiltà stabilita nelle Pram„ matiche *de Administratione Univer„ sitatum*, per reddizione de' conti „ non dati, o debito per detti con„ ti; dichiarando, che dette rive„ le si debbano far *gratis* come di „ sopra.

„ E perchè potrebbe darsi il caso, „ che arrivasse a tanto la malizia de' „ contratti di compra, e vendita di „ detti grani, e vittuaglie, enuncia„ te come sopra, che quelli si fa„ cessero in testa di persone esenti, „ per eludere il giusto rigore di que„ sta Prammatica; in tal caso vogliа„ mo, che i venditori di detto grano „ perdano tutto il grano, ed incorrano „ nella pena d'anni tre di galea, il „ che s'intenda, tanto in questo caso, „ quanto in tutti gli altri di sopra „ espressi, ancorchè per l'istessa con„ travvenzione dovessero, come co„ mandiamo, esigersi duplicate le pe„ ne, così di perdita, come di ga„ lea, o relegazione *respective*, cioè „ una dal venditore, ed una dal com„ pratore.

„ Promettiamo in virtù della pre„ sente la terza parte del valore de' „ grani, o vittuaglie, come sopra, „ contrattate in frode, a chi rivele„ rà, accuserà, o denuncierà i tras„ gressori, e potrà in chiaro questo „ delitto, osservandogli sopra tutto „ il segreto, il quale, acciocchè sia „ più illibato, e custodito, vogliа„ mo, che tali denuncie, accuse, o „ rivele si diano al circunspetto Se„ gretario del Regno". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno

si

si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapol. die* 11. *mensis Augusti* 1694. *El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Gascon Regens. Maſtellonus. In Bann.* 3. *fol.* 38. *Toletus.*

Die 11. Aug. 1694. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LXXIII.

Confirmatur pragm. 37. hoc tit. prohibens, ne ematur, ut vendatur, vinum, nisi pro usu; aliaeque ad rem ordinationes fiunt. * Vide pragm. 37. hujus tit.

ANcorchè con Prammatica pubblicata in 10. d'Ottobre 1606. dall' Illustre Conte di Venavente nostro Predecessore, ch' è la 24.* *sotto il Titolo de Annona*, anche in osservanza di altra, si fosse proibito, che per 30. miglia attorno a questa Fedelissima Città niuno ardisse comprar vini di sorta alcuna per quelli rivendere, e farne mercanzia, sotto le pene in quelle contenute: pure abusatasi la malizia de' trasgressori di legge così giusta, hanno inventato nuovi modi di contratti, pe' quali figurandosi Creditori, o pure, essendo veri Creditori, ma per altre cause, si fanno promettere, ed esigono il pagamento in vini; dal che ne nasce l' alterazione de' prezzi di quegli, e chi vuol comprarlo perfetto ne' Magazzini, è costretto alle volte a pagare per un barile tanto, quanto basterebbe a comprarne un terzo di botte, a tempo che essendo per la DIO grazia copia di quello, potrebbe ognuno averli buoni, ed a prezzo convenienti, quando non vi fossero l' Impostatori, e Ricattieri. E convenendo rimediare a tanto disordine, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, con la quale „ Confermando quanto in dette, „ ed altre Prammatiche sta disposto, „ e senza pregiudizio alle ragioni del „ Regio Fisco per le pene incorse; „ Ordiniamo, e comandiamo, che da „ oggi in avanti, non ardisca persona alcuna, di qualsivoglia stato, „ o condizione, che sia, per se, o „ per altri, nel distretto di 30. miglia attorno a questa fedelissima „ Città, comprare, nè far comprare „ vini di sorta alcuna, per rivendergli, o farne mercanzia, ma solamente quello, di che avrà bisogno „ per uso, e sufficienza di sua casa, „ e famiglia solamente, o raccolto „ dalla sua masseria, sotto pena della perdita de' vini, e di anni tre „ di galea agl' ignobili, ed altrettanti di relegazione a' nobili. E perchè „ sia più facile l' inquirere contra de' „ trasgressori, si promette al denunciante, che porrà in chiaro la contravvenzione, oltra il segreto, la terza parte del valore del vino: quali denuncie dovranno presentarsi in „ potere del circospetto Segretario „ di questo Regno, per provvedere „ di giustizia.

„ Ordiniamo ancora a' Notai, Mastri d' Atti, ed altri, che hanno „ facoltà di potere stipulare istromenti, obblighi, e cautele, che non „ possano stipularne per compre dei „ vini, per rivendersi nel distretto „ di 30. miglia, come sopra, sotto „ pena d' anni tre di galea, e che „ ogni tre mesi inviino in potere „ del circospetto Segretario del Regno la nota legale, e giurata de' „ contratti, che si faranno.

„ Ordiniamo similmente a' padroni „ delle masserie, che sono nel distrette delle 30. miglia, che, finita la „ raccolta, e per tutto il mese di „ Novembre, debbano dare rivele

„ a' Sin-

„ a' Sindaci, ed Eletti di ciascuna „ Università, e quelli le debbano ri- „ cevere *gratis*", e senza pagamento „ alcuno, e rimetterle in potere del „ circospetto Segretario del Regno, „ dal quale, mediante la persona, a „ ciò deputata, se gli farà ricevuta". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare ignoranza, vogliamo, che la presente si publichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali. *Datum Neap. die* 11. *mensis Augusti* 1694. *El Conde de S. Estevan. Vid. Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Gascon Reg. Mastellonus. In Binner. 3. fol.* 40. *Toletus.*

Die 11. Aug. 1694. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LXXIV.

Confirmatur pragm. 1. supra hoc titulo.

PEr ovviare a' varj inconvenienti, che in danno del Pubblico si cagionavano dagli Officiali della Corte del Regio Giustiziero, con sollecita provvidenza furono da' nostri Ill. Predecessori dati in varj tempi gli ordini opportuni, ed in particolare nell' anno 1653. col Bando pubblicato a 27. d' Ottobre, che sta registrato nella *Prammatica* 42.* sotto il titolo *de Annona Civitatis*, e con le ordinazioni in essa contenute, per molto tempo si è conseguito l' intento, che si desiderava del maggior bene de' Vassalli del Re nostro Signore, e beneficio del Pubblico. Ma perchè si è in parte trascurata l' osservanza di quella per la mutazione degli Officiali, poco istrutti nel loro dovere, per la qual causa i sudditi di tutte le Arti sono ricorsi da Noi, dolendosi, che vengono carcerati *de facto*, transatti, e puniti senza cognizione di causa, con essersi ancora dismesso l' uso de' libretti, ne' quali si deggiono notar le pene per evitar le frodi, ed estorsioni, in conformità dello stabilito in detto Bando. E volendo Noi alla suddetta istanza, come giusta, dar la dovuta provvidenza, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, dopo aver considerata la suddetta *Prammatica* 42.* *de Annona*, alla quale è paruto di non aggiungere cosa alcuna, per vedersi in quella provveduto a tutt' i casi, che in detta materia era necessario di provvedere; abbiamo fatta la presente in ogni tempo *valitura*, con la quale „ Comandia- „ mo l' osservanza puntuale di quel- „ la, e quanto in essa si contiene, „ sotto le pene nell' istessa stabilite, „ volendo per tal effetto, che quella „ si pubblichi di nuovo, acciocchè „ da tutti si sappia, e da tutti si „ osservi, abolendo tutti gli ordini, „ dispense, e licenze, che finora con- „ tra il disposto di detta Prammati- „ ca si fossero date per qualsivoglia „ Ministro, o Tribunale, e per qual- „ sivoglia causa, in modo che da og- „ gi in avanti, inviolabilmente s' os- „ servi la detta Prammatica, come „ siegue".

* Vide pragm. 60. hujus tit.

* Vide pragm. 60. hujus tit.

Essendoci stati rappresentati per parte de' Consoli dell' arte de' Bottegai lordi, Salsumai, ed altri di questa Fedelissima Città, gl' inconvenienti, ed abusi, co' quali vengono *in dies* indebitamente aggravati per le Corti del Regio Giustiziero della grascia di detta Città; Ed avendo Noi ancor fatta matura considerazione dell' interesse, che per questo si cagiona a tutte le suddette arti, e sudditi di questa Fedelissima Città; „ Ci è pa- „ ruto con voto, e parere del Regio „ Collateral Consiglio appresso di „ Noi assistente, *pro nunc* provvede- „ re agli infrascritti Capi *videlicet*.

„ Primo, che il detto Regio Giu- „ stiziero maggiore, in conformità „ de-

„ degli ordini di Sua Maestà, non „ possa, nè debba eleggere, nè te„ nere maggior numero di sessanta „ Officiali, inclusi gli Officiali Re„ gj, e di quattro Provveditori del„ la carne, i quali abbiano da ac„ cudire appresso la Corte del detto „ officio del Giustiziero maggiore in „ tutte l'occasioni; e che sieno di „ buona vita, e fama, e non inqui„ siti, tanto in detta Corte, come „ in tutti gli altri Regj Tribunali, „ e che abbiano tutt'i requisiti ne„ cessarj, in conformità della Regia „ Prammatica, nè possano esercitare „ senza che prima abbiano ottenute „ le solite spedizioni dalla detta Fe„ delissima Città a rispetto degli Of„ ficiali ordinarj, nelle quali si fac„ cia menzione in luogo di chi vie„ ne commesso nel detto officio.

„ II. Ancorchè anticamente sia sta„ to solito le Paranze di detti Offi„ ciali camminar per Napoli a quat„ tro, al presente permettiamo, che „ possano camminare a due, e non „ ad uno solo, per insino ad altro „ nostro ordine; i quali circa il non „ esser tenuti a portar la lista bian„ ca, vogliamo, che tanto il detto „ Giustiziero maggiore, quanto i Con„ soli delle dette arti ci debbano „ meglio informare delle ragioni di „ ciascheduno d'essi, e frattanto vo„ gliamo, che si osservi il solito; „ nè si possa mutare Officiale alcuno „ senza giusta causa, *capta informa„ tione*, e con decreto del Giudice „ della suddetta Corte, a rispetto „ degli ordinarj; però ritrovandosi „ *in flagranti*, inquisito, o carcera„ to, se ne debba subito dalla Cor„ te certificare questa Fedelissima Cit„ tà, acciocchè possa eleggere altro „ in suo luogo, con dar la notizia „ al Grasciere, che sarà *pro tempore* „ dell'Officiale inquisito, e della per„ sona eleggenda in suo luogo.

„ III. Ordiniamo, e comandiamo, „ che non si possa in modo alcuno „ per lo detto Giustiziero maggiore, „ far transazione per la pretensione „ di qualsivoglia pena, ed intercet„ to, senza decreto del Giudice del„ la detta Corte, ed intese prima le „ Parti, alle quali si debbano con„ segnare le robe intercettate con pleg„ geria, pendente il giudizio da far„ si avanti il Giudice della suddetta „ Corte, o del Grasciere, che sarà „ *pro tempore* in caso d'aggravio.

„ IV. Vogliamo, che i gaggi da „ farsi dagli Officiali della Corte del „ detto Giustiziero maggiore, *etiam* „ che si facessero con intervento dell' „ istesso Giustiziero maggiore, si deb„ bano scrivere nel libretto, che ter„ rà il suddito, acciocchè la loro giu„ stizia sia prima intesa nella Corte „ d'esso Regio Giustiziero, e poi, in„ caso di appellazione, avanti il det„ to Grasciere; perchè non gli resti „ luogo di giusta lagnanza, e non „ volendo il suddito dare il libretto, „ allora si possa eseguire.

„ V. Che gli Officiali della sud„ detta Corte di niuna maniera si „ debbano accompagnare con gli Of„ ficiali privati, sotto pena d'anni „ tre di galea all'uno, ed all'altro, „ e facendosi alcun gaggio da un Of„ ficiale solo, vogliamo, che sia nul„ lo, e come se non fosse fatto.

„ VI. Che i detti Officiali sieno „ tenuti portar con se le loro solite „ Patenti originali, ed anche debba„ no portare il segno d'ottone coll' „ arme della Maestà del Re nostro „ Signore (che Iddio guardi) sopra „ le loro persone in luogo apparen„ te, e ritrovandosi alcuno, ch'eser„ citi senza la Patente, e senza il „ detto segno, s'intenda incorso alla „ suddetta pena della galea, ed i gag-

„ gi,

„ gi, che per esso si facessero in tal „ modo, sieno nulli, ed invalidi.

„ VII. Che nello scrivere, che si „ farà per detti Officiali de' gaggi, „ a' libretti de' sudditi, sieno tenuti „ in quelli notare il fatto vero, e „ reale, come passerà, senza frode „ alcuna, acciocchè si tolga ogni „ controversia del fatto, e senza pro„ cedersi *de facto* all' intercezione del„ le robe di detti sudditi ".

VIII. Perchè ancora dal carcerar *de facto*, che ordinariamente si fa, „ tanto per gli Officiali, quanto per „ lo Mastro d' Atti, e Scrivani della detta Corte del Giustiziero, si causa „ danno notabile a' sudditi; „ Loro or„ diniamo, che da oggi in avanti in „ modo alcuno non ardiscano carce„ rarli *de facto*, per qualsivoglia causa „ senza ordine *in scriptis* del Giudice „ della detta Corte; eccetto però in „ caso che per la contravvenzione in„ corresse nella pena corporale; ed „ allora vogliamo, che si porti *recto* „ *tramite* avanti il detto Giudice, „ dal quale si abbia da dar l' ordi„ ne di quello si dovrà eseguire cir„ ca la detta carcerazione.

„ IX. Che il Mastro d' Atti, e „ gli Scrivani della detta Corte sie„ no persone di buona vita, e fama, „ non inquisiti, nè contumaci, giu„ sta la forma degli ordini, sopra di „ ciò dati da Noi, e da' nostri Pre„ decessori, e sieno tenuti dar subi„ to notizia al Giudice della suddet„ ta Corte degli atti, che vi fosse„ ro contra il suddito carcerato, co„ me di sopra; e se contra di quel„ lo vi fosse altra pretensione; ac„ ciocchè si possa con ogni prestez„ za provvedere alla spedizione de' „ carcerati; ed in tutti gli atti deb„ bano esigere il giusto, conforme „ alle Pandette, le quali si debbano „ tenere in luogo pubblico della det„ ta Corte sotto pena di privazione „ d' officio, ed altre corporali a no„ stro arbitrio riservate; ordinando „ ancora, che detti Mastri d' Atti, „ e Scrivani non s' intromettano co„ detti Officiali nel far de' gaggi, „ ed intercetti, ma solamente deb„ bano accudire alle diligenze spet„ tanti al loro officio.

„ X. Che il Carceriere delle car„ ceri della detta Corte in modo al„ cuno non debba angariare, nè estor„ quere i carcerati, che si porteran„ no nelle carceri; ma assolutamen„ te esiga da quelli ciocchè se gli „ permette dalle Regie Pandette per „ causa del portello, il quale non „ debbano esigere da' carcerati, che „ verranno per testimonj, ancorchè „ pernottassero, e nè anche da' car„ cerati, che non pernotteranno in „ dette carceri, che non si esiga co„ sa alcuna per la lampada, nè si „ ponga niuno carcerato a' criminali, „ senza ordine *in scriptis* del suddet„ to Giudice.

„ XI. Che il detto Carceriere deb„ ba tenere un libro particolare luci„ do, e chiaro, nel quale sia tenu„ to notare tutt' i carcerati per no„ me, e cognome, tanto come prin„ cipali, quanto per testimonj, la „ causa della loro carcerazione, e per „ ordine di chi viene il carcerato, „ e sia ancora obbligato tener la pan„ detta di quel, che giustamente gli „ spetta, in luogo pubblico delle det„ te carceri, sotto le pene contenu„ te di sopra ".

XII. E perchè ci è pervenuto a notizia, che molti sudditi stanno concordati, o transatti con la Corte del Giustiziero, acciocchè non si dia loro molestia in caso di contravvenzione, in moto disservizio di DIO, e danno del Pubblico, perciò „ Ordi„ niamo, che, costando a rispetto

„ de' nobili, incorrano nella pena di „ tre anni di relegazione, e di du„ cati cinquecento; ed a rispetto de„ gl' ignobili anni tre di galea; a' „ Ministri, ed Officiali della detta „ Corte privazione d' officio; ed a' „ sudditi anni tre di galea, bastando „ la pruova di due testimonj, an„ corchè singolari.

„ XIII. Che i detti Officiali del „ Giustiziero non possano, nè deb„ bano andare per li sudditi a di„ mandare la palata del pane, la „ pubblica, che sono tornesi tre, o „ altra qualsivoglia somma di danari, „ o robe, senza pagamento, sotto „ qualsivoglia colore, o causa, nè „ fare spalla a' detti sudditi nella con„ travvenzione delle assise, sotto pe„ na di anni tre di galea ".

Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando, *omni sempore valituro*, si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Dat. Neap. die* 23. *mensis Martii* 1695. *El Conde de S. Estevan. Vidit Soria Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Gascon Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Mastellonus. In Baumor.* 3. *fol.* 43. *Toletus.*

Die 23. Mart. 1695. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LXXV.

Innovatur Pragmat. Comercio S. Stephani edita in die 30. Aug. 1694. quae praescribebat frumenti, hordei, fabarum, frumenti germanici, et leguminum agricultoribus imponit.

CAROLVS *Dei gratia Rex etc. D. Ludovicus de la Zerda, y Aragon Enriquez Afan de Rivera, Dux Medinae Coeli, et Alcalà, etc. Cubicularius Suae Catholicae Majestatis, et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis.* Quegl' ordini antichi, che con tanto studio, ed applicazione de' nostri Illustri Predecessori per il publico beneficio del Regno furono stabiliti, si vedono oggi dall'avidità degl'huomini defraudati, ed aboliti dal corso degl' anni; così gl' ordini emanati sotto li 9. di Luglio 1580., e 7. di Giugno 1585. secondo la Prammatica 8.* *de Annona*, e gli altri de' 28. Luglio 1631. nell' altra Prammatica 32.* del medesimo titolo, nelle quali si stabilì doversi dare le rivele de' Grani, et altre vittovaglie per tutto il Regno, oggi si veggono dimenticati.

* Vide pragm. 11. huj. tit.

* Vide pragm. 47. huj. tit.

Stimò ben vero l'Ill. Conte di S. Stefano nostro Predecessore nella Prammatica promulgata sotto li 11. d'Agosto 1694. con la quale confermò le precedenti dell'istesso titolo, proibendo con special providenza nel ristretto di trenta miglia attorno questa Città le compre de grani, e di ogn' altra sorte di vittovaglie oltre di quelle che servir dovevano per proprio uso de compratori e delle loro famiglie, insieme rinovare in parte le sudette antiche disposizioni; poichè per potersi conoscere quella quantità de' Grani, et altre vittovaglie, che la Divina Providenza dispensava nelle sudette pertinenze, stabilì frà gli altri capi, che finita la raccolta, li Padroni de' territorij, Coloni, e Parsonali dovessero delle quantità de' tutti i loro Grani, Orzi, Migli, Germani, Legumi, et altre vittovaglie, dar le rivele in mani de' Sindici, ed Amministratori delle Vniversità, in comprensorio de' quali si ritrovano i loro territorij situati, con essersi in essa anche prefissi i termini per tali rivele, tutto il mese d' Agosto per i Grani, et Orzi, e tutto il mese di Settembre per l' altre vittovaglie, e stabilite non meno le pene contro i controventori, con il peso a detti Sindici, ed Amministratori di dover rimettere le medesime note, e rivele in mani del Circospetto Secretario di questo Regno.

Mà vedutosi con l' esperienza accresciuti, e communicati li danni, ed in-

inconvenienti per tutto il Regno, e poste già totalmente in desuetudine le disposizioni delle sudette prime, ed antiche Pramatiche, onde senza potersi accorrere prontamente con i dovuti rimedii crescono i mali, e si sente qualche scarezza in mezzo dell' abondanza, che particolarmente nel presente anno la Divina Providenza hà con larga mano dispenzata à tutte le parti del Regno.

Dovendo però Noi ovviare, e dar rimedio alli sudetti disordini, ci è parso con il voto, e parere del Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente far la presente Pramatica in ogni tempo valitura per qualunque parte, e luogo di questo Regno, con la quale espressamente confermando, e riponendo nel primo loro vigore le altre tutte, che han data regola, e legge per togliere gli abusi di questo genere, registrate nel detto titolo *de Annona*, se non che in quanto nella presente venga diversamente stabilito, e senza pregiudicare in cosa alcuna alle ragioni del Regio Fisco per le pene incorse da controventori per l' addietro. Ordinamo, e comandamo, che tutti li Padroni, Massari, e Coloni de' territorij di questo Regno di qualsivoglia grado, stato, o condizione essi si siano senza eccezione alcuna, ne' quali si seminano, e raccogliono vittovaglie, cioè Grani, Orzi, Fave, Germani, Migli, Granidindia, Legumi, e qualunque altra sorte di esse, debbano cioè quelli, o Padroni, o Massari, o Coloni; per conto de quali si raccogliono i detti frutti, terminata, che sarà la raccolta, dar chiare, e distinte note, e rivele di tutte le quantità da essi raccolte in mani de' Sindici, ed Amministratori di quelle Vniversità, nelle pertinenze de' quali si ritrovano li territorij costituiti, così di quelle quantità che tengono esistenti, come dell' altre, che forsi avessero di già vendute, ed alienate, con distinzione de' nomi, sognomi, e patrie de' compratori, quali note siano autentiche, e sottoscritte o da essi, o da loro legitimi Procuratori, con dichiarazione espressa, che a tal peso siano tenuti così detti Massari, che attendessero a territorij alieni per conto proprio, come per conto de Padroni di essi, e questo nel termine medesimo prefisso in detta Reg. Pramatica dell' 11. d' Agosto 1694., cioè delli Grani, Orzi, ed anche Fave, per tutto il mese d' Agosto, e per l' altre vittovaglie per tutto il mese di Settembre, da incominciarsi la sua essecuzione nel presente anno dal giorno, che sarà in ciascheduno luogo pubblicata la presente Pramatica: Ed i sudetti Sindici ed Amministratori immediatamente debbano mandarle in mani del Fiscale di quella Provincia, nella di cui giurisdizione vengono comprese le Vniversità, in modo, che passati i detti termini respettivamente stabiliti, coloro, che non avessero ademplito, se intendano caduti nelle pene medesime, che si contengono nella Pramatica sudetta de 11. Agosto, quali sono a' Padroni delle vittovaglie, che non daranno le rivele della perdita d' esse, o del loro prezzo in caso si ritrovassero vendute, applicandosi la terza parte a' denuncianti, sicome con la presente se li promette, e concede ne' casi sudetti, ed a' Sindici, ed Amministratori, che a tutto ciò non adempissero, se siano ignobili, di trè anni di galera, e se nobili, di trè anni di relegazione, e di restare per sempre inabilitati all' essercizio di qualunque officio, come inosservanti delle leggi, e poco affezionati del bene publico delle loro Vniversità, e di van-

Digitized by Google

vantaggio ad altre pene corporali ad arbitrio Nostro; Dando anche a' medesimi il carico di dovere invigilare contro quelli, che trascurassero di mandar le dette note, e di avertire che non siano le medesime adulterate o false, in modo che siano obligati in ogni conto sotto le sudette pene, non solamente di ricevere le dette note, e rivele, e farle capitare al Fiscale di quella Provincia, nella quale si ritrova il territorio sudetto, ma d'invigilare contro di chi non le desse, o le desse non vere, con avertirne al detto Fiscale della Provincia, al quale con dette notizie damo facoltà d'inquirere, e prendere informazioni per tali casi, e di procedere al sequestro delle vittovaglie non rivelate, quali pene s' applicaranno irremisibilmente, come imposte per beneficio del publico, e buon governo del Regno; Ordinando però insieme espressamente, che tutte le sudette note, e riuele si debbano ricevere gratis senza nessuna essazione di deritto, o mercede, e ciò sotto le medeme pene di sopra dichiarate: E per quanto spetta à questa Provincia di Terra di Lavore in luogo del Fiscale le debbano li Sindici, ed Amministratori mandar le note in mani del Commissario di Campagna con le medesime obligazioni, e pesi, come s' è detto.

Comandamo parimente alli detti Fiscali delle Provincie, e Commissario di Campagna rispettivamente, che debbano rimettere le medesime rivele in mani del Circospetto Secretario del Regno con tutti quelli atti, che avessero formati, o dubij, che forsi l'occorressero per le medesime, per potersi da Noi, e dal Collateral Conseglio appresso di Noi assistente tener piena, e pronta contezza dello stato delle vittovaglie raccolte in tutto il Regno del modo, come si è detto, e per potere applicare i remedij conuenienti secondo li casi, che occorreranno; poiche in tal modo, evitandosi ogni disordine per l'addietro pratticato, potrà godere il Regno tutto senza impedimento quelli beneficij, che derivano dalla gratia Divina. Et affinche venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, volemo, che il presente Banno si publichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, che tale è nostra volontà. *Datum Neapoli die 17. mensis Augusti 1697. D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Carillo Reg. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Mastellonus. In Banner. 3. fol. 48. Tolesus. Pubblicato a di 17. di Agosto 1697.* Die 17. Aug. 1697.

PRAMMATICA LXXVI.

VEdendosi inosservati gl' ordini, che fin da tempi antichi erano stati emanati, come necessarij ad impedire i danni, che si opponevano al buon governo di questo Publico, questi medemi con molto zelo del nostro Illustre Predecessore furono rinovati nella Regia Pramatica delli 11. d' Agosto 1694., nella quale dandosi nuovo vigore alle Pramatiche precedenti, e specialmente alle 37. e 50.* nel Titolo *de Annona*, sotto le pene nelle medeme dichiarate fù data particolar providenza contro coloro, che per trenta miglia à torno di questa Fedelissima Città, ò per essi, ò per altre intermedie persone sotto qualsivoglia titolo, ò colore eccedevano in comprar Grani, Orzi, Germani, Grani d' India, Legumi, ed

Confirmantur praecedentes pragmaticae adversus eos, qui frumentum etc. emant mercimonii causa in locis circa Urbem Neapolitanam per triginta milliaria, et praecipuae illa 17. Aug. 1697.

* Vide pragm. 72. hujus tit.

ed altre vittovaglie più di quello li era necessario per proprio uso, e delle loro famiglie, sin come in detta Pramatica si legge distintamente specificato, con essersi anco per tal effetto proibiti i contratti tutti di Credenza à Massari per tali illecite mercanzie, ed Industrie di riscuotersene vittovaglie alla Voce, ed obligati li Notari, Mastro d'atti, ed Attuarj delle Corti à dar le note di tutti li contratti di questo genere in mano de Governatori de Luochi per trasmettersi poi da questi al Circospetto Secretario del Regno: e non meno finite le Raccolte gl' Administratori delle Università dentro il sudetto recinto di trenta miglia dovessero farsi consegnare le vere rivele di dette vittovaglie da Padroni, Coloni, e Parsonali de territorij, rimettendo poi quelle in mani del Commissario di Campagnia di questa Provincia di Terra di Lavoro, e quelle dell' altre Provincie in mani de Fiscali delle medeme per rimettersi à quelle del detto Circospetto Secretario del Regno secondo le regole poi dichiarate nella Prammatica seguente * delli 17. Agosto 1697.

* Vide pragm. 57. hujus tit.

Ma vedendosi manifestamente, che vengono le leggi tutte trascurate dall' ingordigia de mali huomini se non s' invigila continuamente con premura alla loro osservanza, si come si sperimenta oggi di vedersi trascurata à danno di questo publico l'osservanza, che si deve alla sudetta Regia Pramatica, con sentirsi per tal danno alterati irragionevolmente i prezzi delle Vittovaglie sudette più di quello, che secondo l' hà, dispenzate la Divina Providenza, dovrebbe ascendere. Dovendo però Noi con eguale attenzione, e zelo de nostri Illustri Predecessori invigilare all' estirpazione totale de mali così detestabili, habiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Banno in ogni futuro tempo valituro, con il quale riserbando le raggioni intiere del Regio Fisco per le pene tutte incorse per l' addietro di tali trasgressioni, ordinamo, e comandamo, che con effetto per esecuzione delle suddette Regie Pramatiche, ed altre ordinazioni date per l' addietro, delle quali debba in ogni futuro tempo restar fermamente in piedi il loro vigore, non ardisca persona alcuna di qualsivoglia grado, ò condizione se sia di comprare, ò vendere, ò in qualsivoglia modo fare acquisto, ò trasferire per esse, ò per intermedie persone sotto qualsisia titolo, ò colore maggior quantità di Grani, Germani, Orzi, Grani d' India, Legumi, ed altre vittovaglie di quella, che di ciascheduna di dette specie li è necessaria per proprio uso, e delle loro famiglie, anche, che fosse per causa privilegiata, e tutto ciò sotto le pene nelle Pramatiche sudette espresse: et affinche ben si comprendano da ciascheduno, e si sappia espressamente il rigore, che soprasta à tali trasgressori per astenersene, si è stimato nel presente Banno di registrarle.

Per praesentem Pragmaticam praecedentibus non derogatur.

Sarà dunque principalmente la pena de trasgressori la perdita delle vittovaglie, e del prezzo respettivamente vendendo, ò in qualunque modo trasferendo li Padroni le dette vittovaglie, ò ciascheduna di esse più di quella quantità, che moralmente conoscerà essere necessaria al contrahente, e similmente comprando, ò in qualunque modo facendone acquisto l' altro di maggior quantità della sudetta, ed oltre la pena di detta perdita cadano nell' altra pena de duc. mille per ciascheduno di essi

Poenae contravenientium confertim framati, etc.

Item multa ducatorum 2000. prima vice, 2000. secunda vice, etc.

la

la prima volta, e di duc. duemila la seconda, ed altre seguenti, e di vantaggio anco alla pena di trè anni di relegatione i Nobili, e trè anni di galera gl' Ignobili, et anche ad altre pene corporali maggiori à nostro arbitrio secondo la qualità, e circostanza de casi; non scusandosi chi volesse avvalersi di persone esenti per illudere sotto il loro nome il vigore dell' ordini sudetti, imperciocchè caderà nelle medeme pene; Restando bensì lecito alli veri Padroni, in dominio de quali nascono le dette vittovaglie il ritenerle nelli proprij granai à loro arbitrio, e di venderle ne modi leciti secondo li vien permesso, sincome egualmente è lecito all'Affittatori, e Coloni de territorij di poter pagare il loro estaglio à Padroni in tante vittovaglie, che nascono da essi secondo dalle sudette antiche Pramatiche li vien permesso, li quali Padroni però devono restar sottoposti à quanto di sopra si è dichiarato. E parimente vien prohibito sotto le medeme pene di sopra descritte il fare credenza à Massari per riscuoterne vittovaglie più del bisognevole, come di sopra in qualunque modo si concepiscano li contratti, non permettendosi, nè pure à Creditori il prendersi vittovaglie per loro crediti in maggior quantità di quella, che li è necessaria per le loro famiglie, ancorchè li crediti fussero privilegiati, ò per causa d' affitto di territorio: ed in questi casi facendosi legitima essecuzione di dette vittovaglie si debbiano subito esporre venali, e vendersi à prezzi correnti per potersi sodisfare detti Creditori de loro crediti, e ciò, non ostante qualsivoglia licenza, che forse tenessero, ò per l' avenire procurassero da qualsivoglia Corte, ò Tribunale di questo Regno, quali vogliamo, che non habbiano, nè debbiano havere nessuno effetto, et esecuzione, restando sempre il presente ordine nel suo vigore, ed osservanza.

Item relegatio per triennium Nobilium: Plebeis damnatio ad triremes. Et alias arbitraria.

Exceptantur Domini praedictorum Conductores, et Coloni pro fructibus eorumdem praedictorum.

Prohibetur mutuum dare pecuniam Colonis, etc. cum pacto restituendi ejus vicem speciei praedictae, quando superant quantitatem moraliter familiae necessariam. Item creditoribus, et locatoribus exigere pecuniam sibi debitam in aequivalenti quantitate frumenti, etc.

Di vantaggio sotto le medeme pene vengono da dette Regie Pramatiche obligati, sin come Noi di nuovo col presente Banno obligamo li Vaticali tutti, ò altri, che in qualunque modo conducessero le dette vittovaglie illecitamente acquistate, come di sopra, ed egualmente le persone tutte, che si applicassero al loro governo, custodia, e smaldimento.

E fu tale la causa, che diè motivo à nostri Illustri Predecessori di venire alli sudetti divieti, che anche per tenerne pronta notitia obligorono, si come di nuovo Noi col presente Banno obligamo à i Notari tutti, Mastro d' atti, ed Attuarij dentro il sudetto Recinto di trenta miglia attorno questa Fedelissima Città à dar le note in ogni tre mesi di tutte le contrattazioni, che si fanno di dette Vittovaglie in potere de Governatori de luoghi, ò Camerlenghi, o in loro difetto di chi tenerà il primo luogo nel Governo, li quali non possano, nè debbiano esiggerne cosa veruna, mà debbiano rimetterle immediatamente in mano del detto Circospetto Secretario del Regno sotto la pena di sospensione, e privazione del loro officio, et altre à Noi riserbate, et à Camerlenghi, Sindici, ed altri administratori delle Università d' anni trè di galera, se siano Ignobili, e se Nobili di relegazione, affinchè con la notizia pronta di dette contrattazioni possa darsi rimedio, ò castigo alle frodi, che tentassero di commettersi contro le dette prohibizioni secondo in detta Regia Pramatica vien stabilito: E quelli Notari, Mastro d' atti, ò Attuarij, che autorizzaranno con le loro

Eidem poenis subiciantur agasones, et procuratores, et custodes praedictorum rerum.

Tabelliones, Magistri Actorum, et Actuarii tribus quibusque mensibus dent in scriptis notitiam contractuum apud se stipulatorum, Syndicis Universitatum, etc. quando spectant ad res hujusmodi; a quibus Syndicis transmittatur ad Secretarium Regni; sub poena privationis, et suspensionis officii Gubernantibus. Ceteris vero administratoribus Universitatum ignobilibus damnatione ad triremes per triennium, nobilibus relegationis.

Item ad triremes damnatur Tabelliones, etc., qui contra hibus, ut supra, vetitis auctoritatem praestant.

Cau-

Cautele in qualunque modo ciascheduna delle sudette illecite contrattazioni cadano nella pena della galera, si come parimente di nuovo in virtù del presente Banno ordinamo.

Ed ordinando, che resti fermamente nel suo vigore l' osservanza di tutto ciò, che vien stabilito à rispetto delle rivele delle vittovaglie sudette nella Pramatica de 17. Agosto 1697., di nuovo promettemo à chiunque rivelerà ciascheduno caso di controvenzione delli sudetti enunciati la terza parte del prezzo, che se ricupererà di dette vittovaglie, restando l' altre due terze parti in beneficio del Regio Fisco per esecuzione della detta Regia Pramatica de 11 d' Agosto 1694., dovendosi perciò dare le dette rivele in mano del detto Circospetto Secretario del Regno, acciò stando sicuro le persone, che le daranno di non esser mai palesate, non restino trattenute da questo timore: E tutto ciò, che si contiene nel presente Banno fatto con il detto voto, e parere del Reg. Collat. Conseglio appresso di Noi assistente, volemo, che in ogni futuro tempo puntualmente s' osservi, e perciò ne commettemo l' esecuzione à tutte le Corti del detto recinto di trenta miglia, e specialmente al Magnif. Commissario di Campagna, ed alli Magnifici Governatori della Città di Capua, e Aversa, affinchè invigilino con l' esattezza dovuta all' osservanza, con darci à Noi conto di tutti li casi, che occorreranno, e delle diligenze, che ciascheduno applicherà nell' occasioni sudette.

Tertia pars rerum confiscatarum Delatoribus juxta Prag. 11. Aug. 1694.

E affinchè venghi a notitia de tutti, e non possa da persona alcuna allegarsi causa d' Ignoranza, vogliamo, che se publichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del predetto ristretto di trenta miglia attorno di questa predetta Fidelissima Città. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 12. mensis Septembris 1701. D. Luis de la Zerda, y Arigon. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Regens. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Antonius Lombardus Reg. à mand. Scrib. in Banner. 2. fol. 45. Toletus.* Pubblicata a dì 15. di Settembre 1701.

Die 12. Sept. 1701. D. Luis de la Zerda.

BANNUM

Electorum hujus fidelissimae Civitatis, sive

PRAMMATICA LXXVII.

RItrovandosi con prudente regola stabilito con diverse Prammatiche, e Bandi del nostro Tribunale, non solo il non potersi sotto qualsisia colore, o pretesto da' Pescivendoli tenere il pesce nascosto nelle case, magazzini, o altri luoghi privati, ma che si debba pubblicamente vendere nelle piazze, e Pietre di questa fedelissima Città per servigio de' Cittadini, proibendosi espressamente quello ingabellare di notte, con doversi pesare nelle Gabelle dell'Arrendamento del pesce suddetto, di giorno all' ore stabilite nella Regia Prammatica de' 28. Settembre dell' anno 1658. quale Prammatica è del tenor seguente *videlicet*:

Pisces non vendantur nisi publice in foris rerum venalium, nec clam anteveniantur in locis privatis; Eorumque vectigal servetur interdiu, (non vero noctu) et in publicis foris piscatus.

Sequitur tenor Pragmaticae 64. hoc titu. fol. 67.

Al presente essendosi da detto Nostro Tribunale preinteso, che, non ostante detta Regia Prammatica, Bandi del medesimo Tribunale, e Capitoli del ben vivere, sotto figurati pretesti, detti Pescivendoli, in grave dan-

danno di tutto questo Fedelissimo Pubblico, non osservano quanto giustamente si trova stabilito in detta Regia Prammatica, Bandi, e Capitoli del ben vivere, anzi si fan lecito non solo di nascondere il pesce così in mare, come in terra; ma ingabellare quello di notte, e non di giorno: Per tanto col presente Bando, *omni tempore valituro*, s'ordina, e comanda la puntuale esecuzione di detta Regia Prammatica, Bandi, e Capitoli suddetti, sotto le pene in quelli contenute; e che da oggi in avanti tutt' i Pescivendoli, Pescatori, Accattatori, e qualsivoglia altra persona, ch'esercita il mestiere di vender pesce, dopo la pubblicazione del presente in avanti, debbano tutto il pesce sbarcare, e portare *retto tramite* ad ingabellare nelle Pietre, ove stanno matricolati, e quello pesare nelle gabelle suddette di giorno, e non di notte, di tal maniera che per qualsivoglia causa, o pretesto non ne resti sopra le barche quantità alcuna (benchè minima fosse) nascosta, o pure a ruoto, come sogliono praticare, ma venderlo nelle Pietre, pubbliche piazze, e luoghi soliti, con la cartella d'assisa del detto nostro Tribunale a vista di tutti, sotto le pene in caso contrario contenute in detta Regia Prammatica, Bandi, e Capitoli suddetti, da eseguirsi dette pene irremiabilmente: non essendo di dovere, che detto fedelissimo Pubblico resti in tale affare non ben servito, conforme la giustizia richiede, tanto maggiormente, ch'essendosi S. E. con tanta benignità, e paterno affetto, con cui gloriosamente governa questa Fedelissima Città, e Regno, degnata di abolire la dispensa del Real Palazzo, viene a cessare qualsivoglia pretesto, ed abuso, che finora da' Pescivendoli suddetti per causa di detta dispensa s'era introdotto, con tanto danno di questo Fedelissimo Pubblico: con altra espressa proibizione, che non possano per qualsivoglia causa, pretesto, o colore, e sotto le medesime pene, detti Pescivendoli, o altre persone del mestiere suddetto portare pesce a conservar nelle grotte; ma venderlo, come di sopra nelle pubbliche piazze, e luoghi suddetti.

Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, e non si possa allegar causa d'ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti; ed ancora nelle Pietre di questa Fedelissima Città, e se n'affigga copia ne' luoghi, dove s'ingabella il pesce suddetto, per maggior notizia degli Officiali di detta gabella. *In S. Lorenzo i 3. di Settembre 1707.* Die 3. Sept. 1707.

Pietre, in cui si dovrà vendere il pesce: sono cioè: *Pietra di Napoli*, *Pietra di S. Lucia*, *Pietra di Chiaja*, *Pietra de' Marmi*, *ovvero Mandracchio*, *Pietra della Maddalena*, *e gli altri luoghi soliti per le Piazze di questa Fedelissima Città*. D. Bartolommeo de Majo. D. Mario Loffredo Principe di Cardito. D. Cesare Sanfelice. D. Carlo Brancaccio. D. Domenico de Liguoro di Giuseppe. Il Duca d'Ercie. Dott. Luca Puoto. Gio: Brancone Segr.

PRAMMATICA LXXVIII.

COnvenendo al Real Servizio, ed al beneficio di questa fedelissima Città l'osservanza delle Regie Prammatiche, per lo mantenimento della Grascia; e considerando il danno cagionato per l'inosservanza di quelle; quindi è, che, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, *omnitem-*

tempore valituro, col quale, confermando il disposto nelle Regie Prammatiche, emanate sotto il titolo *de Annona*, ed in particolare quelle, che proibiscono la compra de' grani fra il distretto delle trenta miglia da questa fedelissima Città di Napoli, e quelle, che proibiscono l'impostatura „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che quelle inviolabilmente s'osservino, proibendo a' Vaticali la compra, e trasporto del grano da tutto detto distretto di trenta miglia „ da questa fedelissima Città; e che „ da oggi in avanti non possano, nè „ debbano farsi contratti di compra, „ e vendita de' grani, per rivendersi „ dagl'Impostatori, contra de' quali „ si procederà irremisibilmente con „ le pene contenute in detti Regj „ Bandi, ed altre a nostro arbitrio „ riservate; senza pregiudizio però „ di quelle incorse da' detti Impostatori, fino alla giornata della pubblicazione del presente Bando; e „ rispetto a quelli, che comprano „ grano fra le dette trenta miglia da „ questa fedelissima Città, debbano „ esigersi le pene subito inviolabilmente da chi spetta, con darne a „ Noi la notizia".

Ed acciò si sappia con certezza la quantità della raccolta, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia Città, Terra, e Luogo di questo Regno, che debbano ciascuno di essi esibire in potere del Sindaco, ed altri del Governo di esse, *respective*, le rivele autentiche da pubblico Notajo de' grani, ed altre vittuaglie, che raccolgono da' territorj propri, o che tengono in affitto, con distinzione della specie, e quantità, *respective*: quali Sindaci, ed altri del Governo debbano quelle rimettere in potere del Magnifico Avvocato Fiscale della loro Provincia, e per quelli di Terra di Lavoro in potere del Magnifico Commissario di Campagna, senza pagamento di diritto alcuno di presentata, o altro, per quelle rimettersi da' detti Magnifici Avvocati Fiscali, e dal Commissario di Campagna, in potere dell'infrascritto Illustre Segretario del Regno: Ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno; *Datum Neap. die 7. mensis Junii* 1708. *El Cardenal Grimani. Vidit Gascon Reg. Vid. Andrea Reg. Vid. C. Ulloa Reg. Vid. Gaeta Reg. Vidit Cito Reg. D. Franciscus Ardia Secret. Mastellonus Reg. a Mandat. Scriba.* Die 7. Jul. 1708. Card. Grimani.

PRAMMATICA LXXIX.

Renovatur prag. emanata a Comite Castrilli de piscium venditione.

Essendosi dall'Illustre Conte di Castrillo nostro Predecessore pubblicata Prammatica del tenor seguente *videlicet*.

Ancorchè con più, e diversi Bandi, emanati in diversi tempi, sia proibito con rigorose pene a' Pescivendoli, e Pescatori, Accattatori, e Ricattieri, il potere stare fermi col pesce in mare, ed in esso non si possa vendere, nè donare, ma che si debba quello *recto tramite* portare nelle Pietre destinate ad ingabellare, e venderlo poi a' luoghi pubblici con bilance, e cartelle d'assisa, com'anche sta proibito a' Gabelloti, ed Officiali delle Gabelle del pesce di far la pizzola, ingabellare in mare, o dare licenza a' detti Pescivendoli, Pescatori, Ricattieri, ed Accattatori d'inchiudere il pesce senza farlo ingabellare; con tutto ciò ci è pervenu-

nuto à notizia, che detti Bandi non si osservano, e quel ch'è peggio, è cresciuta la loro malizia a gran segno, e che di più alcuni, che soprantendono a detta gabella del pesce, sotto colore d'andar facendo diligenze per mare per gl'intercetti del pesce, essi medesimi si pigliano, o comprano il pesce dalle Tartane, Sciapiche, e da' Pescatori, e che tengono affittate le Tartane, e Sciapiche, partecipano, e fanno pescare per conto loro, e dopo essi medesimi vendono il pesce in mare a prezzi carissimi, e che in oltre si sieno concordati co' Tartanari, ed altri a ragione di un tanto la settimana, senza obbligargli a venire ad ingabellare il pesce nella gabella, colla quale occasione detti padroni di Tartane, o si vendono il pesce in mare, o se l'inchiudono dentro le case, e lo smaltiscono a prezzi esorbitanti, come ad essi pare, e piace. Per la qual cosa volendo Noi rimediare a detti inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale ordiniamo, che da oggi in avanti s'osservino l'infrascritte pene *videlicet*.

Primo, che niuno Pescatore, Pescivendolo, Accattatore, Ricattiere, o qualsivoglia altra persona possa vendere il pesce in mare o donarlo, prima che sarà ingabellato a niuna sorte di persona; ma debba *recto tramite* senza fermarsi in parte alcuna, portare il pesce ad ingabellare alla Pietra destinata, e dopo ingabellato subito debba vendersi in pubblico, senza ritenzione di parte alcuna, nè dentro Magazzini, case, o altro luogo nascosto, sotto pretesto di servizj, o altro, sotto pena, cioè la prima volta di ducati 25., la seconda di ducati 50., la terza di ducati 100. e tre anni di galea; nelle quali pene, vogliamo, che s'intendano anche per incorsi i detti Pescivendoli, Pescatori, Accattatori, o altri, quando si ritrovassero stare fermi in mare, con pesci infra il tenimento di questa Fedelissima Città, cioè Torre del Greco, eccetto però in caso di urgente, ed evidente necessità di burrasca di mare, o altra legittima causa.

Secondo, che i Gabelloti, ed Officiali della gabella del pesce, da oggi in avanti, non presumano pesare, o far pesare in mare il pesce nè di giorno, nè di notte, nè quello ingabellare, o transigere ad occhio, sotto qualsivoglia colore, o pretesto; ma il pesce si debba portare alla gabella *recto tramite*, ed ivi pesare con un'ora di giorno in pubblico, e similmente in pubblico si debba poi vendere da' Pescivendoli matricolati, con bilance, e cartelle d'assisa esposte al pubblico, acciocchè si possano leggere, e vedere da tutti; altrimenti s'intendano incorsi nella pena di tre anni di galea.

Terzo, che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri da essa gabella dipendenti, non possano pigliare spase di pesce da sopra le barche, che verranno, o da altra parte, benchè minime, sotto colore di portarle, o farle portare alla gabella, ma detto pesce si debba portare da' Pescatori medesimi a pesare, sotto l'istessa pena, *ut supra*.

Quarto, che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri *ut supra* non possano andare per mare, e pigliare il pesce da' Pescatori, Accattatori, o altre persone con titolo di compra, o di donazione: ma debbano aspettare, che venga il pesce in terra; dentro le Pietre, e dopo ingabellato, ed esposto

sto nel luogo, dove si vende, debbano servirsi, conforme gli altri Cittadini, per quanto tocca al loro uso *tantum*; permettendo loro assolutamente il poter fare le debite diligenze per li contrabbandi, per l' interesse delle Gabelle, ed in caso che per essi si facesse qualche intercetto, si debba il pesce intercettato pesare, e consegnare a' Consoli de' Pescivendoli interamente per vendersi in pubblico, sotto l' istessa pena, *ut supra*.

Quinto, che detti Gabelloti, Officiali ed altri, *ut supra*, non possano, ne debbano tenere reti, sciapichelle, spedoni, tartane, volentini, ne altre sorte di ordigni da pescare nè tampoco tenere parte con Pescatori, Ricattieri, Accattatori, sotto la pena suddetta, ed anche della pena degli ordigni, e si darà il quarto all' accusatore.

Sesto, che detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut supra*, debbano ne' loro libri notare con chiarezza, e distinzione la giornata, che vengono i pesci ad ingabellare, il nome, e cognome di chi li porta, la quantità, e qualità di essi, ed il nome, e cognome de' Pescivendoli, ed a chi si daranno a vendere, e ad ogni semplice richiesta degli Officiali, e Ministri della grascia, debbano subito esibire i libri, conforme saranno richiesti; affinchè in loro presenza possano fare le diligenze necessarie, per verificare le contravvenzioni, e darne a quelli le fedi, conforme saranno richiesti, senza dilazione alcuna, sotto pena di sei mesi di carcere.

Settimo, che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri *ut supra*, non possano tener partito, nè affitto di pesce, nè fidare tanto gli Accattatori, Ricattieri, Pescivendoli, e Pescatori, quanto i Tavernai, o Magazzinieri, ma debbano subito esigere solamente il diritto, che loro spetta dentro la Pietra, e non fuori, sotto l' istessa pena contenuta nel capo, *ut supra*.

Ottavo, che detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut supra*, a tempo che si pesa il pesce alla Gabella, non debbano pizzolare, nè pigliare la branca del pesce; acciocchè i Pescatori non sieno angariati, sotto l' istessa pena.

Nono; e perchè per parte de' Pescivendoli delle Pietre di questa Fedelissima Città, ci è stato rappresentato, che quando vengono i pesci, i Cittadini, tanto prima d' ingabellare, quanto dopo ingabellato, si pigliano i pesci di propria autorità, ed in maggior quantità di quello, che loro è necessario per loro uso, senza pesare, nè pagare il prezzo, e dopo li rivendono, o se li ripartono, del che ne nasce notabil danno al Pubblico, perchè gli altri Cittadini non possono avere parte del pesce, per loro vitto, e i detti Pescivendoli vengono a perdere il prezzo; volendo Noi a ciò ovviare, ordiniamo, che da oggi in avanti, niuna persona di qualunque stato, e condizione si sia, possa pigliare più quantità di pesce di quello, che l' è necessario per l' uso, e vitto di sua casa *tantum*, quale se lo debba pigliare dopo ingabellato, e riposto che sarà ne' Posti, dove sogliono vendersi, con pesarsi prima, e debba pagare subito il prezzo, conforme l' Assisa sotto pena a' contravvegnenti d' once due d' oro.

Decimo; e considerato ancora, che la principal causa delle frodi, che si commettono nel vendere il pesce, nasce da' Rivenditori di Santa Lucia, e Fondaco di S. Giacomo, i quali tengono il pesce nascosto ne' magazzini, dentro le case, e poi lo rivendono a prezzi esorbitanti; E volendo noi in ciò anche rimediare per be-

beneficio pubblico, ordiniamo a tutte, e quali si vogliano persone, così uomini, come donne, che da oggi in avanti non possano, nè debbano vendere niuna sorta di pesce in detto luogo di S. Lucia, così nella strada, come dentro le case, e nè anche nel fondaco di S. Giacomo, ma quello assolutamente s' abbia da vendere nella Pietra di Napoli, o in quella di Chiaja, o negli altri Posti pubblici, e soliti, sotto pena a chi contravverrà, cioè la prima volta di ducati 25., la seconda di ducati 50., la terza di ducati 100., e della frusta alle donne, ed agli uomini di tre anni di galea, ed a' compratori ne' luoghi proibiti d' once due d' oro.

Dichiarando, che tanto le pene aumentate, quanto l' imposte di nuovo nel presente Bando, comandiamo, che s' applichino a beneficio del peculio dell' Annona di questa Fedelissima Città, siccome col presente l' applichiamo, dedotto quello, che importa la pena imposta nel Capitolo del ben vivere.

Incaricando la puntuale osservanza del contenuto nel presente Bando a' Regj Grasciere, e Giustiziero della grascia, e loro Officiali, ed in caso, che alcuno d' essi Officiali fosse richiesto, o si ritrovasse presente alla contravvenzione di ciascheduno de' detti Capi, e non attendesse all' esecuzione delle dette pene, incorra nella perdita del suo Officio; nel quale non possa in niun tempo pretendere essere reintegrato, ed in altre pene a nostro arbitrio riserbate.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti. *Datum Neap. die* 28. *mensis Septemb.* 1658. *El Conde de Castrillo. Vid. Burgos Reg. Vid. Muscettula Reg. Vidit Ulloa Reg. D. Coppula Secret.*

Che però con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo stimato quelle rinnovare, acciocchè quella, e quanto in essa si contiene, inviolabilmente s' osservi, ed esegua, incaricandone l' osservanza all' Illustre Grasciere, e Giustiziero della grascia, sotto le pene in quella contenute; ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Dat. Neapoli die 16. mensis Septembris* 1715. *El Principe de Tiano Conde de Daun. Vidit Gaeta Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Miro Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Franciscus Ardia Secr. Mastellonus. In Bannorum 1. fol. Imparatus.*

Die 16. Sept. 1715. El Principe de Tiano.

PRAMMATICA LXXX.

Revelari debet quantitas omnis frugum generis post messem, sicuti nomina locorum, ubi detinentur.

Essendosi da Noi considerato lo che altre volte da tempo in tempo dagl' Ill. nostri Predecessori si è stabilito, e ordinato con Prammatiche, e Banni per l' Annona di questa Città, e Regno per lo maggior servizio, e beneficio de' Vassalli, e Sudditi di S. M. in questo Regno, e che ciò non ostante l' esperienza fa conoscere, che per lo più l' abuso, e frequenza de' Controbanni, che si commettono nelle Marine, e Porti di questo Regno, così de' Grani, come d' ogn' altro genere di Vittovaglie, cagionano non solo alterazione de' prezzi di dette Vittovaglie, ma di vantaggio penuria grande a' Popoli, e altresì la Regia Corte viene a privarsi dell' utile, e beneficio della Tratta, che le spetta nell' estrazione di detti generi di robbe; E volendomo togliere così perniciosi abusi,

e in-

e inconvenienti per evitare al maggior modo possibile le sudette estrazioni, e imbarchi de Grani, e Vittovaglie in contrabanno, perciò col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente avemo stimato fare il presente Bando *omni tempore valituro* da publicarsi in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, col quale confirmando l' altri Banni, e Prammatiche sopra ciò emanate, le quali persistendo nel suo vigore, e osservanza, senza derogarsi in parte alcuna à lo che stà in esse stabilito, e ordinato, e particolarmente alla * *Prammatica* 32. publicata sotto li 28. Luglio 1631. sotto il titolo *de Annona Civitatis Neapolis, et Regni*, e a quella delli 11. Agosto 1694. sotto l' istesso titolo, come anche all' altre emanate sopra l' istesse dependenze, ordinamo, e comandamo a ciascheduna Università del presente Regno, e per essa alli loro Amministratori, e del governo dell istesse, che frà il termine di giorni venti dopo che sarà seguita la raccolta presentemente di questo corrente anno 1716. di grani, e altre Vittovaglie in esse Terre, come nelle raccolte dell' anni in avvenire con l' istessa prefissione di termine debbiano rimettere in mano del Regio Tesoriero Provinciale li riveli di tutte le quantità di grano, e d'altri generi di Vittovaglie, che si saranno raccolte, e riposte respettivamente in essa Terra, con distinzione però delli nomi delli Padroni di dette Vittovaglie, e generi di esse, e quantità d' ogn' una di quelle, e delli Magazeni, seu luoghi, ne' quali si ripongono, e della distanza, in che forsi siano situati detti Magazeni alle Marine, affinche si possa far osservare il disposto dalle Regie Prammatiche, quali riveli debbiano essere giurati, e autenticati col sugello delle medesime Università, e detti Regii Tesorieri debbiano ricevere detti riveli *gratis*, e senza alcun pagamento, e debbiano quelli rimettere in potere del Spettabile Capo del Tribunale della Regia Camera, sotto la pena in ogni caso di contravenzione di docati 500., e altre corporali ad arbitrio di S. E., e colla promessa del terzo al denunciante.

* Pragm. 47. hoc tit.

Ed acciò venghi alla notizia di tutti volemo, che il presente Bando si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e con la debita relazione ritorni da Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio. Die* 11. *mensis Julii* 1716. *El Principe de Tiano Conde de Daun. Vidit Gaeta Reg. Vidit Mazzacara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Miro Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Franciscus Avdia Sec. Mastellonus. In Bannorum* 1. *fol.* 42. *Imparatus. Bando, ut sup.* Pubblicata a dì 13. di Luglio 1716.

Die 11. Julii 1716. El Principe de Tiano Conde de Daun.

PRAMMATICA LXXXI.

CAROLO Rege. Annonae Magistratus Commercii, optimo consilio provident.

QUantunque questo Supremo Magistrato di Commercio, autorizzato da Reali ordini abbia dato diverse provvidenze così generali, come particolari secondo la diversità de' luoghi, e de' tempi, dirizzate al fine salutare, e preciso, che le Università tutte del Regno provvedessero alle loro rispettive annone in tempo opportuno ad oggetto d'impedire che sopravvenendo poi qualche accidente, per cui o in tutte, o in alcune Provincie si sperimentasse scarsezza, e penuria, ovvero notabile alterazione de' prezzi del grano, ed altre

tre vittuaglie, quelle che se ne ritrovassero sfornite, restassero esposte a tutte quelle funeste conseguenze, che un tal disordine suol partorire; siccome ancora non abbia lasciato di procurare per mezzo di altri Editti, e Bandi di aver sotto gli occhi in tempo opportuno le notizie se non del tutto esatte, almeno quanto bastava a formar giudizio dello stato della raccolta annuale di quella quantità di vittuaglie, che in ciascun luogo nasceva, usando de' mezzi più blandi per indurre i Sindaci, ed Eletti delle Università a trasmetterne le note, e le relazioni veridiche senza gravame alcuno, o angustia de' padroni, o de' coloni, che si è creduto dovere esentare al possibile dalle inquisizioni, e ricerche moleste de' Commissarj, e Subalterni, che di ciò venissero incaricati, sperando per tai mezzi essere in istato di regolare le consulte da farsi a S. M. su la tassa del diritto, e quantità dell' estrazioni, che portan seco l' opulenza, e la ricchezza, allor quando il Paese abbonda di alcun genere, e possono partorire la miseria, e la penuria, se male a proposito si permettono di quel che non basta al mantenimento de' naturali: tuttavia la sperienza ha mostrato, massimamente in quest' anno, che le provvidenze suddette, o male intese, o male eseguite, non sono state sufficienti a prevenire quegl' inconvenienti, cui si ricercava con esse a riparare. Quindi è avvenuto, che non ostante l' essersi negate affatto in questo passato anno le tratte di qualunque genere di vittuaglie, contentandosi il Re nostro Signore di perder più tosto quella considerabil somma, che suol ritrarne per non entrar nel dubbio di fare, o alterare il prezzo delle vittuaglie, o minorarne l' abbondanza, e preferendo sempre col suo paternale amore, e con la sua clemenza il comodo de' sudditi suoi amatissimi all' opulenza del Regio Erario; pure si è osservato, che le rivele o non sono venute da molti luoghi, o sono venute molto tardi, e non esatte, e molte Università, o per negligenza de' loro rappresentanti, o forse ancora per impotenza, non essendosi precauzionate per tutto quello che potea riguardare il loro futuro bisogno in materia di grascia, ed annona, e sono poi trovate in gravissime strettezze, e molestie, delle quali il maggior peso si è sentito da' poveri, e impotenti a provvedersi di grano per l' esorbitanza del prezzo, e privi del pane quotidiano, che non trovavasi in piazza. Gl' iterati ricorsi fatti a S. M. da più parti coll' esposizione di molte calamità, e miserie prodotte da sì grave inconveniente han mosso la paterna Real clemenza a dare alcuni ordini provvisionali per riparare al meglio che si è potuto ad un male, che la negligenza, e la poca avvedutezza de' pubblici Rappresentanti delle Università aveano fatto crescere al segno, ch' è stato necessario, per farne cessare gli ulteriori, e più luttuosi effetti, venire a rimedj estremi sommamente gravosi alla pubblica negoziazione, proposti alla M. S. da questo Supremo Magistrato in difetto d' ogni altra provvidenza delle solite a praticarsi, conosciute insufficienti all' urgentissimo bisogno di molte Università, dove la povera gente periva della fame. Così è stato necessario, dov' era estrema l' urgenza, di far prendere il grano dovunque, e presso chiunque si ritrovasse, e farlo panizzare con tutto il di più che contenesi ne' Reali ordini ultimamente emanati sopra tal assunto, e distribuiti per le Provincie.

Per

Per ovviare adunque in avvenire a simili inconvenienti, che imbarazzano e turbano la libera contrattazione, i caricamenti, e 'l trasporto di questo genere così necessario con infinito detrimento della pubblica negoziazione; e per far che effettivamente le rivele s'abbiano a tempo, e da tutte le parti, ove nascono le biade, ha comandato la M. S. con Real Dispaccio de' 10. del prossimo scorso Aprile, e con altro simile de' 10. del corrente Luglio, che da questo Supremo Magistrato si pubblichi il presente nuovo Editto in vigor del quale:

Ex Rescripto Regis jubetur 1. Refertur ad aliud Edictum.

Primieramente rinnoviamo il Bando emanato da questo Supremo Magistrato stesso di Commercio sotto il dì 26. Febbrajo dell'anno prossimo passato in tutti quegli articoli, che non sono contrarj al presente.

Magistratus municipalis cujusque loci annonam profiteatur apud Consulatus.

II. Ordiniamo, e comandiamo, che gli Eletti, e Sindaci di ogni Università facciano pervenire in mano del Priore del Consolato, a cui soggiacciono, le rivele delle quantità de'grani, ed altre vittuaglie raccolte nel loro distretto per tutto Agosto, riportando dal Console stesso il riscontro, o documento autentico di una dichiarazione da lui, e dall'Attitante sottoscritta col suggello del Consolato, di averli presentati; qual termine scorso, i Sindaci, e gli Eletti, che avranno trascurato di presentare le suddette rivele, incorreranno indispensabilmente nella pena di cinquanta ducati, ed altre ad arbitrio di questo Supremo Magistrato.

Idque diligenter facere procurent.

III. Che i Sindaci, ed Eletti stessi proccurino con tutta la maggior diligenza possibile avere le notizie più esatte, e più sincere della vera quantità de' grani, e vittuaglie, nate, e raccolte nel distretto de' loro territorj, adoperandovi persone probe, e pratiche, con aggiugnere la quantità, che stimano necessaria di doversi riservare così per la provvista delle loro annone, come per la futura semina, e commettendo in ciò frode, incorrano nella stessa pena di ducati cinquanta, ed altre ad arbitrio del Magistrato.

Princeps Consulatus frumenti utriusque loci rationes habeat.

IV. Il Priore di ciascun Consolato disponga, che dagli Officiali del medesimo si tenga un distinto, ed esatto registro delle quantità di tali generi rivelati da ciascuna Università del suo distretto, e ripartimento, e per tutt'i 20. di Settembre ne trasmetta a questo Supremo Magistrato nota distinta da lui sottoscritta, con sua relazione, dando conto di tutto l'occorso, e delle notizie particolari nella maniera prescritta nel citato Editto de' 26. Febbrajo dell'anno passato.

Quas exhibeat.

V. Che il Percettore di questo Supremo Magistrato tenga un libro, dove si registrino gli estratti delle note, e relazioni suddette, affinchè prontamente si possa osservare, quando occorra, tutto quello ch'è necessario per regolar le generali, e le particolari provvidenze.

Magistratus municipalis infra Augusti mensem annonae providet.

VI. Che i Sindaci, e gli Eletti di ciascuna Università per tutto il mese d'Agosto facciano il partito per assicurare l'annona per tutto il corso dell'anno fino alla nuova raccolta, secondo quella quantità, che suole consumarsi regolarmente, o in farina, o in pane da vendersi in piazza.

Quod si fieri non possit pecuniam ex peculio publico Magistratus parat.

VII. Che non riuscendo di fare i partiti per tutto Agosto, i Sindaci, e gli Eletti si provveggano col danajo del pubblico peculio quella quantità di grani, che giudicheranno necessaria per l'annona, che la medesima sia custodita, ed amministrata con tutta la maggior diligenza e rettitudine.

Si exhaustum aerarium universitatis sit, Cives incompletos censeantur in capita ad pecuniam imputandam.

VIII. Che non essendovi danajo del pubblico peculio i Sindaci, e gli Eletti facciano il ratizzo de' grani nati, e raccolti nel loro distretto; prendendo da ciascun Padrone de' grani la rata proporzionatamente alla quantità necessaria per l'Annona; e fattone il pieno, lo faranno conservare, e custodire in magazzini a ciò destinati, o da destinarsi, disponendo che si venda in farina, o in pane, o in grano istesso, o nell'una, e l'altra maniera, come sarà più comodo alla gente del paese, e destinando persone probe, e benestanti che in ogni settimana esigano il danaro riscosso dalla vendita quotidiana della farina, o del pane, o del grano, per distribuirlo proporzionatamente a' padroni de' grani stessi, pagandosi il prezzo un carlino più della voce; il che acciò segua senza disturbo, e con quella equità, giustizia, quiete, e proporzione che conviene, ove risiede Tribunale del Consolato, si esegua con l'intelligenza, autorità, e braccio del medesimo, ed in quei Luoghi, e Terre, in cui Consolato non risegga, s'esegua con l'autorità, intelligenza, e braccio del Governatore, e Giudice, o Assessor locale.

Quod si neutrum fieri possit, Consulatui denuncietur.

IX. Dove non potrà farsi nè partito, nè ratizzo, nè provvista col danaro pubblico, o perchè il luogo non produce grano, o ne produce in quantità non sufficiente, o perchè non ci è il costume di panizzarsi, o di vendersi farina per conto dell'Annona, o per qualsivoglia altra causa, i Sindaci, e gli Eletti per li 20. di Settembre sieno tenuti a parteciparlo al Consolato, sotto pena di ducati cinquanta, ed altre ad arbitrio del Magistrato, ed il Consolato ne faccia immediatamente relazione a questo Supremo Magistrato con proporre gli espedienti, che stima opportuni per la provvista di quella tale Università, affinchè nel decorso dell'anno per qualunque accidente, stringendo il bisogno, si prevengano gl'inconvenienti, e disordini di sopra enumerati, astenendosi i Consolati di dare altri passi, a riserva de' cennati (relazione, e parere), ed attendendo da questo Supremo Magistrato gli ordini, e le provvidenze, ch'eseguiranno con tutta maggiore esattezza.

Quodque totum actum fuisse Magistratus municipalis Consulatibus denuncient infra Octobrem mensem.

X. Sieno in oltre tenuti i Sindaci, e gli Eletti di trasmettere a' rispettivi Consolati per tutta la metà d'Ottobre fede da loro sottoscritta, e giurata d'avere provvista l'Annona delle loro Università in una delle maniere di sopra enunciate, a riserva di quelle Università, ove s'incontrano gl'impedimenti espressi nel precedente articolo.

Annonarias controversias Consulatus finiat.

XI. Sorgendo dubbj, controversie, e litigj circa i partiti, ratizzo, e prezzi de' grani, o circa ogni altro punto correlativo a' soprascritti articoli, i Consolati diano le provvidenze, che stimeranno opportune, e non essendovi richiamo, l'eseguano, ma essendoci gravame di alcuna parte, ne facciano relazione col lor parere a questo Supremo Magistrato, che darà le provvidenze ulteriori.

XII. E finalmente ordiniamo che il presente Editto si pubblichi, e si faccia pubblicare in ciascuna Università del Regno per mezzo de' Consolati, e loro Subalterni, lasciandosi al Cancelliere di quella un esemplare in istampa del bando istesso, che a tal effetto si è fatto imprimere con trasmettersene un numero sufficiente ad ogni Consolato, e per cautela di essersi pubblicato, debba il Cancelliere attestare tal verità nell'originale impresso, che il Subalterno riporterà, e rimarrà negli atti del Consolato registrato, e conservato. *Dal Su-*

Digitized by Google

Die 12. jul. 1743.

Supremo Magistrato del Commercio il dì 12. Luglio 1743. D. Francesco Ventura Presidente . . . . . Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Carlo Rioti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Casalicchio. Il Marchese di Pisciotta. Il Duca di Corigliano. D. Pietro Contegna: D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Battista di Vaucouleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Secretario. Pubblicata a dì 15. Luglio 1743.

PRAMMATICA LXXXII.

CAROLO Rege. Quum annona Regnum laboraret, Magistratus Commercii providit, ut frumentum, et oleum non extraheretur: liberum cuique fecit frumentum in urbem regiam immittere, in hanc propositam aestimationem.

QUantunque il Cielo da una parte coll' abbondante raccolta, che in quest' anno ci ha dato del grano, e ci fa largamente sperare di ogni altro genere, che produce la terra, e dall' altra la paterna cura, e 'l pietoso zelo del nostro Clementissimo Re col chiudere, e vietare per quest' anno stesso le tratte, e l' estrazioni per fuori Regno così del grano, e dell' oglio, come di ogni altro genere di vittuaglie, sacrificando così l' interesse del suo Real Erario al maggior vantaggio, e beneficio de' suoi amatissimi Popoli, sembrassero cospirare, e concorrere a farci godere il frutto dell' abbondanza, mitigando così l' asprezza, e le altre critiche circostanze del tempo presente; nulladimeno la malvagità degli uomini, e l' avidità, e l' ingordigia di taluni sempre intenti a profittare anche della calamitosa stagione che corre, piena di timore e pericoli, aveva operato che in mezzo all' abbondanza si sperimentasse, particolarmente in questa Provincia di Terra di Lavoro, notabile alterazione ed esorbitanza ne' prezzi specialmente del grano, che in pochi giorni era montato al quarto ed al terzo più di quel che correa nel principio della raccolta. Quindi la Maestà del Re nostro Signore mossa dalle umili istanze di questo Pubblico, uniformandosi alle rappresentanze di questo Supremo Magistrato si degnò prima ordinare la libera immissione del grano in questa Capitale, perchè ognuno potesse a sua voglia provvedersene, ed indi, perchè questa permissione avea contribuito all' alterazione suddetta del prezzo del grano, impose al Magistrato stesso di tassarlo, e finalmente con Dispaccio per Segreteria della Real' Azienda in data di jeri, si è servita d' ordinare che se ne pubblicasse la tassa nella maniera, e colle pene, che si contengono negli articoli seguenti.

Frumentum Aversanum carolenis XIII., cum dimidio.

I. Poichè è ben nota la differenza della qualità de' grani, che produce questa Provincia di Terra di Lavoro, S. M. ha ordinato che il grano di Aversa, e de' suoi Casali, e di quelli di questa Capitale, non possa vendersi a prezzo maggiore di carlini tredici e mezzo il tomolo.

Campanum XII. cum dimidio.

II. Che il prezzo de' grani di Capua, e del suo distretto, e di tutto il rimanente di Terra di Lavoro non eccedà carlini dodici e mezzo per tomolo.

Qui frumentum vendere recusaverit praeter domesticam annonam poenas luet.

III. Che coloro, i quali occultassero il grano, o ricusassero di venderlo (a riserva della sufficiente provvista per se stessi, e per le loro famiglie) ovvero lo vendessero a prezzo maggiore de' respettivamente tassati ne' due precedenti articoli, soggiacciano alla pena, da irremisibilmente eseguirsi, della perdita del grano, di sei mesi di carcere, e di altre ad arbitrio di questo Supremo Magistrato.

Exequutio hujus legis annonariae Magistratibus Municipalibus committitur.

IV. Che l' esecuzione di questa sua Real determinazione si commetta, come in vigore di questo Bando di Real ordine la commettiamo a' ri-

spettivi Consolati di Mare, e Terra di questa Provincia, ed al Regio Governatore di Capua per lo distretto della sua giurisdizione, ed agli altri locali; con dichiarazione però, che in caso di gravame da' decreti de' suddetti Governatori di Capua, e degli altri luoghi di questa Provincia, si appelli a' respettivi Consolati di questa stessa Provincia, e successivamente a tenore de' Reali Editti in materia di commercio a questo Supremo Magistrato.

Arbitrio Magistratus Commercii de ulteriori aestimatione providebit.

Riservandosi il Magistrato stesso il regolamento de' prezzi non solo del grano, ma ancora di tutti gli altri generi di vittuaglie per tutto il Regno, secondo lo richiederanno la necessità, o l'opportunità, e le circostanze del tempo presente nella forma, che col precitato Real Dispaccio gli è stato espressamente ordinato dalla Maestà Sua.

E perchè le cose sopraddette vengano a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Editto si pubblichi in questa Capitale, e si faccia pubblicare in ciascuna Università di detta Provincia di Terra di Lavoro per mezzo de' respettivi Consolati, e loro subalterni, lasciandosi al Cancelliere di esse Università un esemplare in istampa del Bando stesso, che a tal effetto si è fatto imprimere, con trasmettersene un numero sufficiente a' Consolati suddetti. Dal Supremo Magistrato del Commercio i 20. Luglio 1743. D. Francesco Ventura Presidente . . . . . *Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Casalicchio. Il Marchese di Pisciotta. Il Duca di Corigliano. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Batista di Vancoulleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 22. Luglio 1743.

Die 20. Julii 1743.

PRAMMATICA LXXXIII.

Eodem Rege. Adversus eos Magistratus providet, qui spreto Edicto annonam caram facerent. Hoc Edictum Campanos respicit.

DOpo emanato, e pubblicato il Bando di questo Supremo Magistrato circa la Tassa de' prezzi del grano per questa Provincia di Terra di Lavoro; essendosi continuato a sentire le stesse, anzi maggiori querele, e doglianze, che, non ostante le pene in quello comminate contro a' trasgressori, si proseguisce tuttavia a tenersi nascosti i grani, o a vendergli a prezzi eccedenti le tasse ordinate; il Magistrato stesso conoscendo la necessità di far osservare detto Bando, ha deliberato di venire a più efficaci rimedj, in conformità degli ordini Regali a lui indirizzati.

Pertanto senza pregiudizio delle pene incorse da' contravvegnenti al suddetto riferito Bando, per le quali pene sieno sempre salve le ragioni di potersi esigere, ed eseguire a tenore del medesimo Bando, senza che questo riceva novazione, o derogazione alcuna, ma resti nella sua totale osservanza, si fa il presente nuovo Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che qualora i compratori de' grani, affine di avere prontamente la quantità di tal genere, che loro necessita, non istimassero di comparire avanti de' Giudici destinati nel detto precedente Bando a far costringere i Venditori a consegnar loro i grani, che lor necessitano secondo i prezzi stabiliti nel medesimo Bando, si contentassero di pagare a' detti Venditori il prezzo, che loro venisse richiesto eccedente la detta tassa, debbano i detti Compratori, dopo ricevuti i grani suddetti, fra il termine di giorni quattro denunciare, e rivelare o al Regio Consolato di Aversa, o al Re-

Emptores qui ultra aestimationem in Edicto propositam frumentum a venditoribus emant, Magistratui deferant.

Regio Governatore di Capua, o al Regio Consolato di Mare, e Terra di questa Città di Napoli, secondo le respettive giurisdizioni, nelle quali seguirà detta vendita, o pure a questo Supremo Magistrato del Commercio la compra del grano, ed a che prezzo l' abbian fatta, sempre che sia maggiore dello stabilito nel detto precedente Bando, mentre si procederà *de officio* non meno a costringere detti Venditori a restituire a beneficio di essi compratori la somma del danaro pagato più del prezzo stabilito nel Bando suddetto, ma eziandio si faran soggiacere alle pene in quello prescritte.

Emptores ni parcant, poenis subjaceant.

E nel caso, che detti compratori, abusando ancor essi della Real clemenza, non rivelassero nel termine stabilito, le compre suddette, Vogliamo, ed ordiniamo, che debban soggiacere alla pena di ducati cento per ogni volta che contravvenissero, senza che vaglia loro qualsivoglia eccezione, che allegassero, convenendo al pubblico bene, che detti Bandi sieno esattamente osservati, ed eseguiti.

Magistratus Municipalis, vel Provincialis Magistratui Commercii nunciet.

Per lo qual effetto ordiniamo, ed incarichiamo parimente a' suddetti Regj Consolati di Aversa, Regio Governatore di Capua, Regio Consolato di questa Capitale, ed a tutt' i Governatori Regj, e Baronali della Provincia di Terra di Lavoro, che sotto la pena di ducati mille ricevendo le rivele, e denuncie delle suddette compre, e vendite, che si facessero a maggior prezzo dello stabilito nel suddetto Bando, debbano subito farne relazione a questo Supremo Magistrato del Commercio, senza però che s' impedisca a ciascuno d' essi nella propria giurisdizione il procedere *de officio*, così a costringere i venditori alla restituzione del di più esatto, come ad esigere le pene fulminate in detto Bando, senza far soggiacere detti compratori a spesa veruna; Il che seguito lo debbano di nuovo partecipare a questo Supremo Magistrato, a nome del quale debbano tener depositato il danaro, che ricaveranno dalle suddette contravvenzioni.

Magistratus Municipalis inquirat apud quos frumentum inveniatur: relicta apud eum parte ad familiae necessitatem, quod superest vendi provideat.

In oltre perchè la maniera più propria, ed efficace, che può condurre all' osservanza del precedente Bando della tassa de' prezzi de' grani, si considera esser quella di far esporre il grano alla pubblica vendita, acciò i Compratori abbiano la facilità di averlo, ed i Venditori non abbian motivo di negarcelo. Quindi è che ordiniamo, e comandiamo così a' suddetti Regio Consolato di Aversa, e Regio Governatore di Capua, come a tutt' i Governatori Regj, e Baronali di ciascuna Terra, Città, e Luogo di questa Provincia di Terra di Lavoro, che prendendo un esatto informo di coloro, che tengono grano più del proprio bisogno, facciano tutto il di più del detto grano, esporlo pubblicamente alla vendita, o col far tenere aperti i magazzini, case, e fosse, dove lo tenessero riposto, ovvero, quando questo non potesse comodamente riuscire, si debba nella pubblica Piazza affiggere un Bando, spiegando quali sono le persone, che tengono il grano a vendita, in quali luoghi riposto, e che quantità, acciò i compratori, che capitano a comprarlo, ne abbiano la notizia; e ricusandosi da' padroni la vendita sappiano contra di chi ricorrere per far loro costringere alla consegna del grano sotto le pene contenute nel medesimo Bando, all' esazione delle quali si debba immediatamente procedere.

E perchè venga a notizia di tutti, e niuno possa scusarsi, ed allegar causa

sa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti tanto di questa Città, quanto nelle suddette Città di Aversa, e Capua, e loro respettivi Casali, e colla debita relata ritorni da Noi.

Die 29. Julii 1743. *Napoli 29. di Luglio* 1743. *D. Francesco Ventura Presidente . . . . . Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Casalicchio. Il Marchese di Pisciotta. Il Duca di Corigliano. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gio. Batista di Vaucoulleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Secretario.* Pubblicata a dì 30. Luglio 1743.

PRAMMATICA LXXXIV.

Eodem Rege. Iufra decem dies Sitonise publicae impleantur, post lapsum terminum, cuique liberum cui vendere velit.

ESsendo pervenuto a notizia di questo Supremo Magistrato del Commercio qualmente non ostante i premurosi reiterati ordini dati perchè si provvedessero le Università di questo Regno del grano, di cui hanno bisogno per la loro Annona, non solamente non si sono ancora provvedute, ma di più impediscono la contrattazione, e trasporto de' grani non meno per questa Capitale, che per gli altri luoghi del Regno, che ne sono necessitosi, con grave pregiudizio della provvista, e del commercio universale di questo Regno, ed avendone dato conto a Sua Maestà, si è servita con biglietto per Segreteria della Reale Azienda in data de' 29. del caduto ordinare, che da questo Supremo Magistrato del Commercio si faccia il presente Bando, con cui si prescrive a tutte le Università di questo Regno, che fra il termine di dieci giorni, da contarsi dal dì della pubblicazione del medesimo, facciano la provvista di tutto il grano, di cui han bisogno per la loro Annona, facendo partiti, o ratizzo secondo ne' precedenti Bandi viene prescritto, rimettendone le fedi autentiche a' rispettivi Consolati, ne' di cui distretti si ritrovano, e riferendosi da' medesimi Consolati a questo Supremo Magistrato del Commercio; dopo il qual suddetto termine di giorni dieci, sia libero ad ognuno di contrattare, vendere, e trasportare i suoi grani, dove gli piacerà, sotto pena di ducati dugento, da pagarsi da' Sindaci, e Governanti delle suddette Università, qualora avessero mancato a fare la provvista nel termine come sopra dichiarato, ed in oltre di sopportare essi soli il danno, che risulterà dall' aumento del prezzo del grano, che a tempo non avranno provveduto. *Dal Supremo Magistrato del Commercio li 2. Settembre* 1743. *D. Francesco Ventura Presidente . . . . . Il Duca di Fragnito. D. Matteo di Ferrante. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Il Duca di Casalicchio. Il Marchese di Pisciotta. Il Duca di Corigliano. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Battista di Vaucoulleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Secretario.* Pubblicata a dì 4. Settembre 1743.

Hoc consilio annona ultra carolenos XXV pro quoto frumenti modio vere integro in locis mediterraneis non fuit. In Apulia, et Lucania XX.

Die 2. Sept. 1743.

PRAMMATICA LXXXV.

FERDINANDO IV. Rege. Camera rationum summarum aestimationem frumenti constituit, quam Rex jusserat, at in Pragmatica sequenti.

PErsuaso il Re N. S. da sicuri riscontri che ne ha ricevuti, di ritrovarsi in questo Regno, non solo grano sufficiente, ma soprabbondante ancora per l' annuale assistenza de' suoi Fedelissimi Popoli, e per la semina tanto necessaria al beneficio di questo Regno; poichè sebbene la raccolta non abbia in questo anno corrisposto a' communi desiderj, tuttavolta non è stata così scarsa, che col grano, che si ritrovava riposto del-

della passata raccolta non sia sufficiente, e soprabbondante ancora per gli usi suddetti ; E ben inteso ancora, che l'esagerata penuria unicamente derivi dall'avidità di coloro, che fanno simili specie d'industrie, i quali non contenti di averci considerabile guadagno, hanno creduto poter soddisfare alla loro ingordigia coll'eccessiva alterazione de' prezzi, punto non commovendosi dalla necessità de' bisognosi di tale genere, che col danaro alla mano ce lo richieggono: E volendo la M. S. dare opportuno riparo ad un inconveniente cotanto pernicioso a' suoi Fedelissimi Vassalli, col frenare la licenza di aumentarsi i prezzi del grano fino allo scandalo, provvedendo nell'istesso tempo all'onesto lucro de' medesimi, ha perciò risoluto di pubblicarsi il presente Editto, col quale si ordina, e comanda a tutti, e singoli nel presente Regno, che sotto l'infrascritte pene, da incorrersi irremisibilmente in qualunque caso di contravvenzione, quelli, che tengono riposti grani in quantità grande, o mediocre, oltra del proprio bisogno debbano esporgli in commercio, ed in vendita a tutti quelli Nazionali, che li ricercheranno; senza poterli vendere a maggior prezzo di carlini due a tomolo di più della voce stabilita ne' Luoghi, da' quali prendono norma tutte l'altre popolazioni delle respettive Provincie.

E pubblicato che sarà il presente Editto vuole, ordina, e comanda la M. S., che richiedendosi il grano alla sopraddetta ragione, se vi sia chi non voglia venderlo, debbasi immediatamente passare al sequestro, e confiscazione del grano, e successivamente non solo alla perdita del medesimo, ma ben anche alla pena del suo valore in danaro; e poichè ciò neppure è sufficiente al gastigo de' contravvegnenti, vuole perciò la M. S., che seguito il caso della contravvenzione, debba umiliarsele da' Ministri Delegati una distinta rappresentanza, ad oggetto, che secondo i casi, che occorreranno, possa anche stabilire quella pena di corpo afflittiva, che stimerà propria contra di coloro, i quali incorreranno nella disubbidienza di cotanto salutare provvedimento al Pubblico.

Bene inteso, che tale stabilimento debba avere la sua esecuzione per lo corso di mesi due decorrendi dal giorno, nel quale sarà seguita la pubblicazione del presente Editto; elasso il quale tempo, si riserba la M. S. di dare altre più forti provvidenze per li poveri, senz'alcun riguardo di quelli, che non avranno voluto vendere.

Ed acciocchè tale salutare provvedimento abbia la sua più pronta, e spedita esecuzione, si è perciò la M. S. degnata di destinare alcuni Ministri Delegati, a' quali ha conceduta, e concede tutta l'autorità di procedere indipendentemente, e con facoltà inappellabile contra de' trasgressori, e violatori di questi suoi Sovrani ordini.

Ed affinchè nessuno possa allegare causa d'ignoranza, perciò si ordina, e comanda di farsi pubblicare il presente Editto, ne' Luoghi, Terre, e Città solite di ciascheduna Provincia, con affiggersi parimente dove si conviene, affinchè ognuno n'abbia scienza, e pensi di eseguirlo giusta la sua serie, contenenza, e tenore. *Dato in Napoli dalla Regia Camera della Sommaria li* 31. *Ottobre* 1763. *D. Angelus Cavalcanti M. C. L. D. Dominicus Cardillo. D. Laurentius Paternò. D. Petrus Sanvisente. D. Caesar Coppola. D. Thomas Farina. D. Nicolaus de Cre-*

Die 31. Oct. 1763.

Crescentio. D. Petrus Lignola. D. Johannes Ferraro. D. Januarius de Ferdinando. D. Angelus Granito. D. Berardinus Bolza. D. Dominicus Figliola. D. Johannes Celentano. Vidit P. R. C. D. Joseph Caravita Regal. Patr. Fisci Patronus. Cons. U. J. D. D. Thomas Abbamonte a Secr. Per S. M. Regiae Camerae. U: J. D. Nicolaus Migliore Act.

PRAMMATICA LXXXVI.

FERDINANDO IV. Rege. Hoc anno propter copiem imbrium, annone laboratum est: Saeva penuria totum Regnum invasit. Edictum est, frumenti modium cerolenis duobus, ultra receptam aestimationem aestimarj, et vendi deberi. Mox pro re nata novum consilium, pro emptoribus se daturum Rex spondet. Tante fuit hominum mala mens, malus animus, qui celato frumento Edictum ludificarunt: ingruente feme ingentem, ec voluntariam aestimationem expectaturi: quod vicit perversum consilium: Toto hyeme frumenti modius scutatis quatuor transigebatur. Veria initio quinque, mox sex, tandem ad septem usque scutata, exerandum pretium pervenit. Quod pro monstro, et portendo dicendum est, quod nusquam temporum occurrit. Ingruente penuria, et post famem, *epidemia, et qualitas* corporum nata, cibisque impuris, noxisque alta ad XXX. millia perisse per totum Regnum narrabatur. Is morbus ad canes etiam excurrit, quod genus animantium cum hominibus frequene. Multa a Rege provide, et salubriter acta: advecta maxima frumentorum copia ad famem levandam.

LA Maestà del RE N. S., che IDDIO sempre feliciti, e conservi, si è degnata con Reale Dispaccio spedito per Segreteria di Stato d' Azienda e Commercio in data de' 2. del corrente mese di Novembre, comandarei l' esatta esecuzione di quanto fu dalla M. S. prescritto, e determinato con altro Reale Dispaccio per la stessa Segreteria di Stato spedito in data de' 28. del prossimo passato mese di Ottobre corrente anno 1763., il quale è del tenor seguente, cioè: „ Persuaso il „ RE per li sicuri riscontri, che tiene, di ritrovarsi in questo Regno „ grano, e grano d' India, non solo „ sufficiente, ma soprabbondante ancora, tanto per la sua annuale sussistenza, quanto per la semina: e „ che comunque la raccolta abbia „ poco corrisposto a' desiderj comuni, „ derivi l' esagerata penuria unicamente dall' avidità di coloro, i „ quali fan professione di simil genere d' industria; portandola al „ punto di non commoversi neppure „ alle richieste, che lor si fanno col „ danaro alla mano da' bisognosi: ha „ la M. S. pensato di accorrere con „ una pronta, ed efficace provvidenza, che ripari non solamente la „ licenza di aumentarsi i prezzi del „ grano, e grano d' India fino allo „ scandalo, ma altresì; che faciliti „ un onesto profitto a' Negozianti „ del proprio genere; e perciò ha „ risoluto, che la Camera della Sommaria, per mezzo di un Editto, „ da rendersi pubblico per lo Regno „ col soccorso della stampa, manifesti di aver la M. S. determinato, „ che il grano, e grano d' India debba esporsi in commercio, ed in „ vendita a' Nazionali, da tutti coloro, che ne tengano sopra del proprio bisogno quantità grande, o „ mediocre, che sia; E che non possa contrattarsi più di due carlini „ a tomolo, oltra della voce stabilita ne' Luoghi, da cui prendono „ norma tutte le altre Popolazioni delle respettive Provincie: con „ che però cotesto stabilimento debba avere la sua esecuzione per lo „ corso di mesi due decorrendi dal „ giorno, nel quale sarà seguita la „ pubblicazione dell' Editto suddetto; „ elasso il quale tempo il RE darà „ le più forti provvidenze unicamente per li poveri, senz' alcun riguardo di quelli, che non avranno „ voluto vendere.

„ Che richiesto il grano, e grano „ d' India alla sopraddetta stabilita „ ragione, quante volte vi sia chi „ non voglia venderlo, debba passarsi immediatamente al sequestro, „ e confiscazione del grano, e grano „ d' India, ed indi non solo alla perdita del medesimo, ma alla pena „ anche del suo valore in danaro: „ E poicchè ciò neppure è sufficiente al gastigo de' contravvegnenti, „ la M. S. vuole, che seguito il caso della contravvenzione, debba „ umiliarsele da' Ministri, che ha delegati, una distinta rappresentanza, „ ad oggetto che possa anche con „ pena di corpo affliggere, secondo „ i casi, coloro, i quali urteranno „ nell'

„ nell' inconveniente della disubbi-
„ dienza.

„ A tal effetto per fare, che su-
„ bito questo Sovrano stabilimento
„ si diffonda per tutte le Provincie
„ del Regno, ha la M. S. determi-
„ nato, che senza menoma perdita
„ di tempo il Tribunale della Ca-
„ mera passi a formare l' Editto con-
„ ceputo ne' sensi già espressi, per
„ farsi pubblicare in tutt' i Luoghi
„ del Regno, ed incaricarsene l' ese-
„ cuzione a' Ministri Delegati, per
„ l' esatta osservanza delle cose co-
„ me sopra risolute, con ordine di
„ procedere indipendentemente, e con
„ facoltà inappellabile contra de' vio-
„ latori de' suoi Sovrani Ordini ". *Palazzo* 28. *Ottobre* 1763. *Gio: di Goyzueta. Signor Marchese Cavalcanti.*

Pertanto affinchè questa Sovrana determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè si possa da chicchessia allegare causa d' ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti, tanto in questa Capitale, quanto nel Regno, si ordina, e comanda, che ogni persona di qualunque grado, e condizione, dal dì della pubblicazione in avanti, debba osservarlo, ed eseguirlo esattamente in tutte le sue parti, giusta la sua serie, contenenza, e tenore, sotto le pene nel medesimo stabilite, e prescritte, da eseguirsi irremisibilmente contra ciascuno contravvegnente. *Publicetis, et referatis. Dato in Napoli dalla Regia Camera della Sommaria li* 3. *Novembre* 1763. *Angelus Cavalcanti M. C. L. Dominicus Cardillo. Laurentius Paternò. Petrus Sanvisente. Caesar Coppola. Thomas Farina. Nicolaus de Crescentio. Petrus Lignola. Johannes Ferraro. Januarius de Ferdinando. Angelus Granito. Bernardinus Bolza. Dominicus Figliola. Johannes Celentano. Vidit P. R. C. Joseph Caravita. Regal. Patr. Fisci Patronus. Cons. Thomas Abbamonte a Secr. Per S. M., Regiae Camerae, U. J. D. Nicolaus Migliore Act.*

Die 3. Nov. 1763.

PRAMMATICA LXXXVII.

Ejus Editti exequutio Regio Consiliario Januario Palante commissa est, qui post lustratam Campaniam, convectamque parvam frumenti copiam, ad levandam urbem, redit.

RItrovandoci già prossimo a spirare il termine di due mesi stabilito nell' Editto in istampa de' 3. Novembre 1763. con cui si determinò il prezzo del grano, e grano d' India generalmente per tutto il Regno: E ritrovandoci altresì Noi nel caso di dover mettere in pratica la piena facoltà dataci dal Re nostro Signore con Dispaccio de' 19. del corrente per facilitare il commercio de' suddetti generi, che per opra de' *Dardanarj*, o sieno Impostatori trovasi interamente interdetto nell' interiori del Regno: affinchè non si urti nel disordine del primiero rilasciamento; abbiamo stimato spedire il presente Bando, con cui nel nome della M. S. ordiniamo, che per la regola de' contratti di grano, e grano d' India debba rimaner permanente, e fermo il prezzo già determinato coll' Editto suddetto de' 3. Novembre 1763. finchè Noi col transito, che dovremo fare da una Provincia all' altra, consultate le circostanze locali, la qualità de' generi, e le convenienze della stagione non stimeremo diversamente, per lo pubblico bene, determinare.

E perchè l' abuso fin qui fatto della legge non vada immune da' rigori per coloro, che l' abbiano trasgredita, mantenendo tuttavia occulti i grani, o negando di venderli quando ne sieno stati formalmente richiesti, secondo il caso previsto nell' Editto; facciamo noto, che usando del potere conferitoci, oltra le pene, a cui i violatori dovranno soggiacere ad arbitrio della M. S. Noi esecutivamen-

te procederemo alle confiscazioni de' generi, ed a condannare sull' istante a presidio i Nobili, ed in galea gl' Ignobili per circoscriversene poi dalla M. S. il tempo della condanna: E perchè i Denuncianti possano anche riportarne il guiderdone, promettiamo sotto la sicurezza del Real nome, la metà della roba denunciata, quante volte però la denuncia si faccia verificare colla invenzione della roba suddetta.

Quindi per far che il presente venga a notizia di tutti abbiamo stimato renderlo pubblico a tutto il Regno per mezzo della stampa; restando incaricati doverlo subito circolarmente spedire per tutt' i luoghi, ed Università i Presidi delle rispettive Provincie, ritirandone gli atti giuridici delle relate, ad oggetto che niuno possa valersi del pretesto d' ignoranza. *Dato in San Niccola della Strada li* 30. *Decembre* 1763. *Gennaro Pallante*. Die 30. Dec. 1763.

Epistola Caroli Regis Catholici ad Praefectos Universitatis Neapolitanorum

seu

PRAMMATICA LXXXVIII.

AL di fuori „ *A los magnificos, Ilustres, y bien amados nuestros Electos de la muy Noble, y Leal Ciudad de Napoles*. Al di dentro; *Magnificos Ilustres, y bien amados nuestros Electos de la muy Noble y muy Leal Ciudad de Napoles: He recibido la Carta de 1. de este mes en que me dais gracias por el cuidado que he tenido en socorrer la necesidad en que se hallaba ese Pueblo, y lo demas del Reyno por la falta de granos que padecia. El reconocimiento que me mostrais en vuestras expresiones, es muy propio de vuestro afecto, y Lealtad. Io os aseguro que al paso de la pena, que me causaba vuestro infortunio, ha sido el gusto que he tenido en que llegase esta ocasion de manifestaros la parte que tomo en vuestra conservacion, y felicidad. Estad seguros de mi proteccion, y de que ygual al soberano, que gozais, es el amor, y afecto de Padre, que os profeso. Nuestro Senor os tenga Magnificos, Ilustres, y bien*

AL *di fuori* „ A' Magnifici, Illustri, ed Amatissimi nostri „ Eletti della Nobilissima, e Fedelissima Città di Napoli ". *Al di dentro*. Magnifici, Illustri, Amatissimi nostri Eletti della Nobilissima, e Fedelissima Città di Napoli: Ho ricevuta la lettera del primo di questo mese, con cui mi ringraziate per la cura da me presa di accorrere al bisogno, in cui si trovava cotesto Popolo col rimanente del Regno per la mancanza de' grani, a cui soggiaceva. Il riconoscimento, che me ne avete mostrato nelle vostre espressioni, è molto proprio del vostro affetto, e lealtà. Vi assicuro, che nell' atto della pena, che provava per lo vostro infortunio, è sopravvenuto il piacere di aver incontrata questa occasione di manifestarvi la parte, che prende nella vostra conservazione, e felicità. State sicuri della mia Protezione, e che uguale al Sovrano, di cui godete, è l' amore, e l' affetto di Padre, che vi professo. Nostro Signore vi tenga Magnifici, Illustri no-

y bien amados nuestros Electos de la muy Noble, y muy Leal Ciudad de Napoles en su Santa, y continua guarda.

Die 22. Maii 1764.

De Aranjuez a 22. de Mayo de 1764. Yo el Rey. Geronimo Grimaldi.

nostri Eletti della Nobilissima, e Fedelissima Città di Napoli nella sua Santa, e continua custodia. *De Aranjuez a' 22. di Maggio 1764. Yo el Rey. Geronimo Grimaldi.*

PRAMMATICA LXXXIX.

Eodem Regr. Edictum latum ad contractus compescendos eorum qui in penuria frumenta accepissent a creditoribus, quanti aestimatio esset, reddituri quanti aestimaretur. Quod quum iniquum esset, ad justas rationes lex rediit.

LA Maestà del Re Nostro Signore intenta sempre col suo clementissimo animo al sollievo de' suoi amatissimi vassalli, avendo con infinito suo dispiacere vedute le critiche lacrimevoli circostanze nelle quali si è veduto ridotto questo suo fedelissimo Regno nell'anno corrente per la mancanza, ed eccessiva alterazione de' prezzi de' grani, orzo, ed altre vittuaglie; ed avendo altresì inteso, che la povera gente per vivere, e per abilitarsi alla coltura de' campi, ha dovuto prendere i cennati generi a mutuo, ed obbligarsi di pagarne il prezzo, o in danaro, o in ispecie, nella nuova raccolta a quella ragione ch' è corsa nel prossimo passato mese di Maggio, o negli altri mesi precedenti alla detta nuova raccolta, si è degnata la M. S. colla sua illuminatissima mente di riflettere, che quantunque tali contratti sieno leciti, e permessi negli altri anni, tuttavia per l' estraordinarie insolitissime circostanze della presente annata, nella quale con orrore si sono intesi arrivare i prezzi di detti generi ad una ragione eccedentissima, sarebbe iniquità permettere l'esecuzione di tali contratti, mentre la povera gente per soddisfare un solo tomolo dovrebbe darne nella nuova raccolta cinque, o sei, onde dopo le fatiche, e i sudori della nuova raccolta resterebbero i poveri immersi nelle stesse strettezze, e miserie, nelle quali fin' ora sono stati sprovveduti affatto del loro necessario sostentamento; Pertanto volendo rimediare ad un tanto inconveniente ha stimato far pubblicare il presente Bando, col quale per uno stabilimento generale da osservarsi soltanto nel corrente anno, si ordina, e comanda, che i grani, grano d' india, grani germani, ed orzi improntati da chi che sia a qualunque sorta di persone nel corrente anno coll' obbligo di pagarne il prezzo, o nella stessa specie, o danaro nella nuova raccolta a quella ragione, che sarebbe corsa nel mese di Maggio, o negli altri mesi precedenti alla nuova raccolta, non possano, nè debbano pagarsi a maggior ragione de' seguenti prezzi, cioè: carlini ventiquattro il tomolo di grano, carlini sedici il tomolo di grano d' India, carlini diciotto il tomolo di grano germano, e carlini dodici il tomolo dell' orzo; in maniera tale che se il prezzo per tali generi convenuto ne' contratti ricada a ragione minore de' sopraddetti rispettivi espressati prezzi, in tale caso debbano tali convenzioni osservarsi, ed eseguirsi: qualora poi per le suddette convenzioni risultasse il prezzo da soddisfarsi in somma maggiore di quanto di sopra si è detto, in tale caso debbano i contratti suddetti ridursi al cennato prezzo di carlini ventiquattro il tomolo del grano, di carlini sedici il tomolo del grano d' India, di carlini diciotto il tomolo del grano germano, e di carlini dodici il tomolo dell' orzo, senza che possa pretendersi veruna minima altra somma di più in forza de

citati contratti con qualunque forma e clausole fossero conceputi, sotto pena della perdita dell' intero credito, e di altre pene ad arbitrio della M. S. da eseguirsi irremisibilmente contra chiunque ardirà contravvenire alla presente Sovrana determinazione.

Ben inteso però, che qualora perverrà a notizia della M. S. di essersi dati di detti generi a prezzi certi, e determinati, in tempo ch'erano arrivati a somme alterate, coll'obbligo di restituire poi i suddetti convenuti prezzi, o nella propria specie, o in danaro in tempo di nuova raccolta, allora si riserba la M. S. di dare quelle determinazioni proprie, che stimerà convenire per ridurre i detti contratti ancora alla giusta meta. Coll'espressa dichiarazione, che un tale stabilimento debba aver luogo soltanto per simili contratti fatti nel corrente anno, senza che possa addursi in esempio per gli altri contratti in simile guisa fatti negli anni precedenti, o che si faranno negli anni seguenti.

E con altra dichiarazione, che da questa Sovrana determinazione non si possa, nè si debba prendere norma, pretesto, o motivo per far succedere le voci del grano, grano d' India, grano germano, ed orzi della nuova raccolta a ragioni contrarie alla giustizia; ma le voci suddette debbano ne' rispettivi tempi, e ne' rispettivi luoghi farsi a tenore del solito, con tutte quelle solennità, e riflessioni, che si sono praticate, e tenute presenti in tutti gli altri anni, perchè qualora si vedrà, che per via di monopolj, macchinazioni, o altre maniere non legittime si facessero uscire in alcuni luoghi le suddette voci non uniformi alla giustizia, in tale caso si riserba questo Tribunale colla sua autorità ordinaria moderare, e riformare le voci suddette, e ridurle a quella somma, che stimerà giusta, e ragionevole.

Ed affinchè l' espressata Sovrana determinazione venga a notizia di tutti, ed ogni uno l' esegua giusta la sua serie, contenenza, e tenore, senza che da chi che sia si possa allegar causa d' ignoranza; perciò si ordina a tutt' i Presidi delle Provincie di questo Regno, ed al Commessario di Campagna, che ciascheduno debba far pubblicare il presente Bando con tutta sollecitudine, e nella forma solita, e consueta in tutte le Città, Terre, e Luoghi della rispettiva sua giurisdizione, e poi rimetterlo colle dovute relate della già seguita notificazione. *Dato in Napoli dalla Regia Camera della Sommaria gli* 8. *Giugno* 1764. *Angelus Cavalcanti M. C. L. Dominicus Cardillo. Laurentius Paterno. Petrus Maria Sanvisente. Caesar Coppola. Nicolaus de Crescentio. Petrus Lignola. Johannes Ferraro. Januarius de Ferdinando. Angelus Granito. Dominicus Figliola. Johannes Celentano. Vidit P. R. C. Thomas Varano. Regal. Patr. Fisci Patronus. Vidit P. R. C. Joseph Caravita. Regal. Patr. Fisci Patronus. Cons. Thomas Abbamonte a Secr. per S. M., Regiae Camerae. U. j. D. Nicolaus Migliore Act.* Bando da pubblicarsi ne' Luoghi, e per la causa come sopra. Pubblicata a dì 9. Giugno 1764.

Die 8. Giug. 1764.

PRAMMATICA CL.

Eodem Regn. Repetitio, et interpretatio praecedentis Constitutionis.

AVendo la Maestà del Re Nostro Signore col Bando formato d'ordine Sovrano da questo Tribunale in data degli 8. del corrente mese di Giugno, date le opportune provvidenze per moderare il prezzo da pagarsi per li grani, grano d' India, grani germani, ed orzi, che si sono dati

dati a mutuo coll'obbligo di pagarne il prezzo, o in danaro, o nella propria specie nella nuova raccolta a quella ragione, ch'è corsa nel prossimo passato mese di Maggio, o negli altri mesi precedenti alla detta nuova raccolta; E volendo ora ovviare e rimediare ad ogni altra frode, ed a quell'altra specie di contratti, co'quali ha preinteso la M. S. d'essersi dati i suddetti generi, e venduti a prezzi fissi, e determinati, che correvano in tempo della già seguita eccessiva alterazione de' prezzi, *habita tamen fide de pretio*, e coll'obbligo di soddisfarlo in danaro, o nella propria specie in tempo della nuova raccolta; Perciò col presente Bando si ordina, e comanda per stabilimento generale da osservarsi soltanto nel corrente anno, in tutto il presente Regno, che i grani, grano d'India, grani germani, ed orzi venduti da chi che sia a qualunque sorta di persona a prezzi fissi, e determinati, che correvano in tempo ch'era già seguita l'eccessiva alterazione de'prezzi, *habita tamen fide de pretio*, da soddisfarsi nella nuova raccolta, o in danaro, o nella propria specie, non possano, nè debbano pagarsi a maggior ragione de' seguenti prezzi, cioè carlini ventiquattro il tomolo del grano, carlini sedici il tomolo del grano d'India, carlini diciotto il tomolo del grano germano, e carlini dodici il tomolo dell'orzo; in maniera tale che se il prezzo, per lo quale sono stati tali generi venduti ne' contratti, ricada a ragione minore de' sopraddetti rispettivi prezzi, in tale caso debbano tali convenzioni osservarsi, ed eseguirsi. Qualora poi per le suddette vendite risultasse il prezzo da soddisfarsi in somma maggiore di quanto di sopra si è detto; in tal caso debbano i contratti suddetti ridursi al cennato prezzo di carlini ventiquattro il tomolo del grano, di carlini sedici il tomolo del grano d'india, di carlini diciotto il tomolo di grano germano, e di carlini dodici il tomolo dell'orzo, senza che possa pretendersi veruna minima altra somma di più in forza de' citati contratti, con qualunque formole, e clausole sieno concepute; e ciò sotto la pena della perdita dell'intero credito, e di altre ad arbitrio di S. M. da eseguirsi irremisibilmente contra chiunque ardirà contravvenire alla presente Sovrana determinazione; e coll'espressa dichiarazione che un tale stabilimento debba aver luogo soltanto per simili contratti fatti nel corrente anno, senza che possa addursi in esempio per gli altri contratti in simile guisa fatti negli anni precedenti, o che si faranno negli anni seguenti.

Ed affinchè l'espressata Sovrana determinazione venga a notizia di tutti, ed ognuno l'esegua giusta la sua serie, contenenza, e tenore, senza che da chi che sia si possa allegare causa d'ignoranza; perciò si ordina a tutt'i Presidi delle Provincie di questo Regno ed al Commissario di Campagna, che ciascheduno debba far pubblicare il presente Bando con tutta sollecitudine, e nella forma solita, e consueta in tutte le Città, Terre, e luoghi della rispettiva sua Giurisdizione, e poi rimetterlo colle dovute relate della già seguita pubblicazione. *Dato in Napoli dalla Regia Camera della Sommaria li 15. Giugno 1764. Angelus Cavalcanti M. C. L. Dominicus Cardillo, Laurentius Paternò. Petrus Maria Sanvisente. Cæsar Coppola. Nicolaus de Crescentio. Petrus Lignola. Johannes Ferraro. Januarius de Ferdinando. Angelus Granito. Dominicus Figliola. Johannes Celentano.* Die 17. Giug. 1764.

Vi-

Vidit P. R. C. Thomas Varano Regal. Patr. Fisci Patronus. Vidit P. R. C. Joseph Caravita. Regal. Patr. Fisci Patronus. Cons. Thomas Abbamonte a Secr. Per S. M., Regiae Cameraе. U. J. D. Nicolaus Migliore Act. Bando da pubblicarsi ne' luoghi, e per la causa come sopra. Pubblicata a dì 17. Giugno 1764.

Bannum cum insertione rescripti,

sive

PRAMMATICA XCI.

Generales instructiones editae pro frumenti collectione, in quibus plurima statuuntur, in latus.

FERDINANDUS IV. DEI GRATIA REX etc. Magnifici Governatori così Regj, come de' Baroni, *nec non* magn. Eletti, Sindaci, Cancelliere, ed ogn'altro a chi spetta *in solidum* delle Università de' luoghi di questa Provincia di nostro carico vi significamo, come colla posta di questa settimana per canale della Segreteria di Stato, e della Regale Azienda ci è pervenuta Real carta del tenor seguente *vz.*

In conseguenza della Regal determinazione, che comunicai a V. S. Ill. con dispaccio de' 25. del passato Aprile relativo a tutto ciò, che si deve eseguire per aversi nel tempo designato le notizie del quantitivo del raccolto de' grani, e vittovaglie in cadauna Provincia di suo carico; mi comanda anche S. M. rimettere a V. S. Ill. l'annesso Piano, in cui si descrivono le provvidenze, che debbono darsi per avere con accerto, ed a tempo opportuno la notizia della semina, e raccolta de' grani nel Regno, ed altresì quella che riguarda la provista da farsi dall' Università dell' Annona per lo tempo, che in essa si addita, affinchè V. S. Ill. ne disponga in tutte le sue parti la più esatta esecuzione in cotesta Provincia di suo carico, con invigilare, e badare seriamente in che non sene trascuri l'osservanza, della quale S.M. lo rende dispensabile. *Napoli 9. Maggio 1778. Gio. Goyzueta. Signor D. Gaetano Caracciolo.* Die 9. Maii 1778.

Il sopradetto Piano è del tenore seguente vz.

Piano de' grani si deve disporre dalli Presidi delle Provincie del Regno, per aversi la sicura notizia della semina in grano, del raccolto di tal genere, e di quello si deve eseguire per la provista delle Università.

Providenze, che riguardano il tempo precedente al raccolto.

I. Si ordina a tutti li Sindaci, ed Eletti del Regno, che publicassero un Bando secondo la formola, che ne riceveranno, in forza del quale tutti gl' individui fussero obbligati rivelare la quantità delle terre, che o per conto proprio, o in qualunque altro modo abbiano coltivato a grano in quest' anno nel ristretto del loro territorio.

II. Che debbano far detta revela fra il termine di giorni 15, o *in scriptis*, o in voce presso il Cancelliere dell' Università, il quale devesi distintamente annotare le dette rivele.

III. Che i Rivelanti per detti rivelí non siano tenuti pagare dritto veruno al Cancelliere, o altro Officiale.

IV. Che le persone ecclesiastiche di qualunque grado, e condizione non siano esenti di fare dette rivele.

V. Che non trovandosi nel ristretto del territorio Padroni coltivatori delle terre a grano sieno tenute far detto rivelo le persone, alle quali

sono

sono affidate le dette terre.

VI. Che i Sindaci, ed Eletti debbano pubblicare il sopracennato Bando dopo quattro giorni del ricapito del presente ordine: ciò non eseguendo, siano *ipso facto* caduti nella pena di ducati 300.

VII. Li coltivatori delle terre a grano, i quali fra il termine di giorni 15. non avranno fatto il sopradetto rivelo, siano *ipso facto* incorsi nella pena di duc. 100. Essendo lontani dal territorio, siano soggetti alla detta pena quelli, a' quali sono affittati in qualunque modo le dette terre coltivate a grano; se questi saranno insufficienti, la pena si esiga sopra il prodotto delle terre istesse.

VIII. Elasso il detto termine de' giorni 15., li Sindaci, ed Eletti esigano la sopra descritta pena irremisibilmente contro coloro, che non avranno fatto l'ordinato rivelo. E fra il termine d'altri giorni 15. astringano con effetto li contravenienti a far detto rivelo.

IX. Elassi questi due termini dopo la pubblicazione del Bando, i Sindaci, ed Eletti nel primo ordinario, che incontreranno, siano tenuti trasmettere al Preside della loro Provincia una nota di tutti li riveli già fatti, con aggiungervi sotto la quantità, e tomola delle moggia di terra coltivate a grano, che risulterà dalla calcolazione di detti riveli. Quale nota debba essere sottoscritta da loro, e dal Cancelliere dell'Università. Siano tenuti ancora avvisare al detto Preside le pene esatte da' contraventori; non eseguendo tutto ciò, siano incorsi *ipso facto* nella pena de' ducati 300.

X. Li detti ordini si faccino arrivare a' Sindaci, ed Eletti per mezzo del Preside della Provincia, incaricandolo di comunicarsi loro con sollecitudine per la via dell'ordinario. Si commette ancora al zelo de' Presidi, che i detti ordini si estendano per tutte le Popolazioni della loro Provincia a segno, che tutte le terre esistenti nel Regno restino soggette, e ligate alla legge del presente rivelo.

XI. Che li Presidi dopo aver ricevuto le note de' riveli, e gli avvisi delle pene esatte, siano obbligati immediatamente trasmetterle al Ministro di Azienda, e se taluni de' Sindaci, ed Eletti non averanno adempito al proprio dovere infra i termini di sopra stabiliti, i Presidi rendano avvisato il Ministro di questa trasgressione nell'atto di trasmetterli le note de' riveli, e fra tanto senza interposizione di dimora diano le più efficaci providenze, perchè si eseguisca immediatamente la pena. E i Sindaci, ed Eletti rimettenti, e posteriormente quanto più presto sarà possibile, diano conto dell'esecuzione a detto Ministro.

XII. Che i Presidi nel primo ordinario, che incontreranno dopo li 20. del mese di Luglio dietro di avere adoperate le più esatte diligenze per sapere, come sia stato il raccolto de' grani nella sua Provincia, e dopo di avere consultato le presenti pratiche, avvisi al Ministro di Azienda quale quantità di prodotto avrà dato presso a poco l'un per l'altro ogni moggio di terreno coltivato a grano nel distretto della sua Provincia.

Providenze, che riguardano il tempo posteriore al raccolto.

Ordini per lo rivelo del prodotto de' grani.

I. Si ordini a' Sindaci, ed Eletti di

di tutte l' Universita del Regno, che nel primo giorno di Agosto pubblicassero un Bando, in forza del quale tutti gl' individui, che averanno coltivate terre a grano sul distretto del retroscritto territorio fussero obbligati rivelare le quantità de' grani, che averanno in quest' anno.

II. Che siano soggetti a questo rivelo tutte le persone anche Ecclesiastiche, e Militari, e di qualsisia stato e condizione.

III. Che si dovessero rivelare tutte le quantità de' prodotti, senza dedurre quella, che si deve per censo, per semenza, e per qualunque altra causa.

IV. Che detto rivelo debba farsi agli atti del Cancelliere da ogni respettiva Università per li 20. del mese di Agosto.

V. Non si esiga dritto alcuno dall' Uffiziale dell' Università per detto rivelo.

VI. Coloro, che non faranno questo rivelo, incorrano nella pena di perdere la quantità di grano, che al tempo predetto non hanno rivelato. Si promette il quarto alle persone, che denunciano qualche controventore.

VII. I Governatori tanto Regj, quanto Baronali d' ogni popolazione debbano invigilare per lo adempimento di dette rivele, e rivelando qualche mancanza de' Sindaci, ed Eletti, facciano avvisati i Presidi della Provincia.

VIII. Dopo li 20. di Agosto il Sindaco, ed Eletto, o il Cancelliere di ogni Università siano obbligati formare una relazione di tutti li riveli colla distinzione del nome, e cognome de' rivelanti, colla collettiva in fine della quantità totale, e detta relazione debba essere da loro sottoscritta.

IX. Per tutto il dì 31. Agosto siano obbligati di rimettere al Preside della loro Provincia la detta relazione.

X. Trascurando questa trasmissione incorrano nella pena di ducati 50., e li Presidi curino immediatamente l' esigenza della detta pena.

XI. Per tutto il dì 15. Settembre debbano i Presidi rimettere le dette relazioni al Ministro; mancando a ciò, incorreranno alla pena di ducati 1000.

Ordini per provedersi le Università del Regno.

I. Li Sindaci, Eletti, e Cancellieri di ogni Università debbano nella prima Domenica di Agosto determinare in pubblico Parlamento la quantità del grano, che crederanno necessario per lo consumo del pane da vendersi in piazza.

II. Che per acquistare detta quantità di grano debbano servirsi gradatamente dell' infrascritti mezzi,

III. Primo debbano procurare, che soggetti benistanti si obbligassero somministrare all' Università per partito la quantità de' grani, come sopra stabilito, ed a tal fine devono adoperare tutte le diligenze, quali dovranno adoprarsi per tutto il mese di Agosto.

IV. Non riuscendo per tutto il mese di Agosto fare il detto partito, il Sindaco, ed Eletti ricorrano al secondo mezzo di comprare la quantità de' grani stabilita o per contante o in credito. Per la compra in contanti si vagliano del denaro del peculio; sodisfatti però li pesi intrinseci dell' Università, e specialmente la Regia Corte, e Creditori Fiscalarj. E che nel caso che non le superassero avanzi, in pubblico Par-

Parlamento dovranno stabilire di prendere a mutuo il denaro coll' interesse non più del cinque per cento, coll' obbligo di quattro, o cinque benistanti Cittadini colla legge di restituire il denaro fra un anno col prodotto della vendita del grano, che si dovrà depositare in mano de' Cittadini obbligati.

V. Se per tutto il dì 15. Settembre non averanno li Sindaci, ed Eletti comprati i grani necessarj, potranno ricorrere all' ultimo mezzo del ratizzo de' grani nati, e raccolti ne' loro ristretti.

VI. Riguardo alla contribuzione del detto ratizzo, dovranno i Sindaci, ed Eletti prendere da ciascun padrone la rata proporzionatamente alla quantità necessaria per l' Annona, e per non lasciare impediti i padroni de' grani, dovranno esigere le dette rate per tutto il mese di Settembre, e fattone il pieno lo faranno conservare in magazzino a ciò destinato; ben inteso però, che la consegna del grano ratizzato si dovrà fare a quattro Deputati eligendi in pubblico Parlamento, e Cittadini benistanti, i quali nel proprio nome si potranno co' Patronali obbligare di pagarne il prezzo del riscosso della vendita, che si farà dal medesimo a' Cittadini.

VII. Il prezzo si dovrà fissare secondo le partite di vendita e compra, che si sono fatte fra 20. giorni, e del risulsato si dovrà aggiungere a favore del venditore carlino uno a tomolo dippiù per la manca del pagamento.

VIII. Dovranno ancora li Sindaci, ed Eletti disporre, che il detto grano si venda alla gente del Paese, e disporre, che in ogni settimana li Deputati Eletti in pubblico Parlamento, che devono essere, come si è detto nell' articolo sesto, Cittadini benestanti, esigano il denaro riscosso dalla vendita quotidiana della farina, e del pane per sodisfarlo proporzionatamente alli padroni de' grani.

IX. Per adempirsi tutto ciò con giustizia quanto a proporzione, si faccia l' esecuzione coll' autorità, diligenza e braccio del Governatore, e Giudice, ed Assessore Locale.

X. Per tutto il dì 5. Ottobre dovranno li Sindaci, ed Eletti trasmettere al Preside della Provincia fede da loro sottoscritta, e giurata di essersi già assicurata la provista ne' detti grani con uno delli sopracennati mezzi.

XI. Trascurando questa trasmissione siano *ipso facto* incorsi nella pena di duc. 50., e li Presidi curino immediatamente l' esigenza della detta pena, e ne diano conto.

XII. Per tutto il dì 15. Ottobre devono i Presidi rimettere al Ministro le dette fedi; mancando a ciò, incorreranno nella pena di ducati 1000.

Quindi abbiamo spedito il presente. Nel Real nome vi dicemo, ed ordinamo, che dobbiate respettivamente per quella parte vi spetta esattamente eseguire, e fare eseguire tutto, e quanto sta prescritto ed ordinato con detto preinserto Piano sotto le pene in esso contenute. E li magnifici del Governo subito paghino al presente Aguzzino il suo giusto pedatico di accesso, e ricesso in conformità degl' ultimi reali ordini da luogo a luogo per causa delle copie, che si dovranno dal presente esemplare. *Salerno li 16. Maggio 1778. Frà Gaetano Caracciolo. Tommaso Camasso Segr. Adest Sigillum.* Die 16. Maii 1778. Fra Gaetano Caracciolo.

Bannum cum insertione rescripti,

sive

PRAMMATICA XCII.

Istruzioni per le rivele delle semine, che si fanno nel Regno, che si propongono dalla Giunta di doversi comunicare ai Presidi delle Provincie, ed al Commessario di Campagna.

Quaedam aliae generales itidem instructiones editae pro rationum declarationibus, quae ad totius Regni Universitates pertinent, ut praecedentes.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX etc. Magnifici Governatori Regj, e Baronali, Governanti, ed Erarj de' luoghi di questa Provincia saprete, come colla posta di questa settimana ci è pervenuto Real Dispaccio del tenor seguente v3.

Con dispaccio degli 8. dello scorso Agosto si partecipò a V. S. Illustrissima la sovrana risoluzione, che per questo anno restasse sospesa l'esecuzione della parte delle istruzioni pubblicate in codesta Provincia riguardante la provista de' grani per l'Annona dell'Università della medesima; ma volendo il Re aver le notizie della semina di tutti generi sian de grani, germani, orzi, avene, siano de' granodindia, fave, faggioli, ed ogn' altra sorte di legumi, ha fatto formare dalla Giunta eretta per questa dipendenza l'istruzioni per potersi in ogn' anno far le rivele della semina si fa ne' Territorj, che comprende questo Regno. E quindi avendo S. M. approvato l'editto formato dalla cennata Giunta, rimesso per l'esecuzione di questa providenza, comanda, che V. S. Illustrissima, a cui quì annesso ne rimetto l'esemplare, disponga la pubblicazione di esso in codesta Provincia di suo carico, curandone l'adempimento, per quello, che a tenore del medesimo ne risulta. *Nap.* 28. *Settembre* 1778.

Die 28. Sett. 1778.

Giov. Goyzueta. Sig. D. Gaetano Caracciolo.

Volendo il Re sempre intento al bene de' suoi amabili Sudditi procurare loro il vantaggio negl' anni avvenire di estrarre fuori Regno ogni sorte di vittovaglie, che siano superflue alla sossistenza delle Popolazioni di esso immediatamente dopo delle respettive raccolte, o quando a Proprietarj delli stessi generi si creda più convenire l'estrazione col pagamento delle tratte, e proporzione delle richieste, che se ne abbiano da i luoghi stranieri, perciò la M. S. col parere di una Giunta intera per un tanto utile oggetto, ordina alli Presidi delle Provincie del Regno, ed al Commessario di Campagna di Terra di Lavoro, che facciano pubblicare in ciascuna Università delle respettive Provincie, alle quali preseggono colla spiega dell' anzidette clementissime intenzioni della M. S. le seguenti istruzioni, per avere una fedele, ed esatta rivela per ora delle semine di tutti li generi di vittovaglie, che si facciano in ogn' anno nel Territorio o distretto di ciascheduna Università, reserbandosi la M. S. di dare in seguito anche in vista di tali rivele delle semine le opportune istruzioni per avere da ciascuna delle Università le rispettive rivele di quel raccolto, che nel proprio Territorio sia seguito in ogn' anno, colla dicui proporzione si possa poi stabilire in ogni anno la libera, e volontaria estrazione col pagamento bensì delle Regie tratte di quella quantità di vettovaglie, che sia superflua al bisogno del Regno.

I.

I. Si ordina dunque primieramente, che per questa prima volta debbano gli Amministratori di ciascuna Università rivelare, se nel Territorio, o distretto di esse si faccia semina, e di quali generi di vettovaglie, distinguendo a conto prudenziale la quantità.

II. Inoltre così in questo anno, come negl' anni avvenire, per tutto il mese di Decembre di ciascun anno gli Proprietarj Enfiteutici, Affittatori, o Coloni di qualsivoglia natura di Territorj, che si seminano, tanto de' Secolari, quanto degli Ecclesiastici di qualunque grado, e specialmente de' Baroni, nelle Terre Baronali debbano aver fatta la giurata rivela de' grani, germani, orzi, avene, e biade, che abbiano seminate ne' respettivi loro Territorj, distinguendo in esse la capacità, o sia estenzione del Territorio, che abbiano seminato, e la respettiva quantità della semina, che vi abbiano fatto, e le stesse rivele colla distinzione medesima si debbano fare dalli suddetti coltivatori de' Territorj atti a semina per tutto il mese di Aprile rispetto a granodindia, faggioli, ed ogn' altra specie di legumi.

III. Quello de' Coltivatori de Territorj suddetti atti a semina, il quale non avrà fatta per lo designato tempo la sua giurata rivela, soggiacerà alla perdita della semina, e del suo prodotto.

IV. Tali rivele debbano presentarsi al Cancelliere di ciascuna Università, il quale debba colla sua sottoscrizione autenticarle, nè debba per esse riscuotere diritto alcuno, ed esigendolo, sia tenuto alla pena di ducati cinquanta per ciascuna controvenzione da applicarsi al Regio Fisco.

V. Ricevute, che siansi le rivele suddette, si debbano approvare, ed accettare così dal Sindaco, ed Eletti di ciascuna Università, come da due Deputati da eliggersi tra' più Benestanti Secolari dall' Università congregata in pubblico parlamento, per far le parti di coloro, che abbiano seminato, dal Barone, o da chi fa le sue veci ne' luoghi Baronali, o dal Regio Governatore nelle Città Demaniali, e resti fissata quella rivela di ciascuno coltivatore di Territorio atto a semina, che dal maggior numero de' suddetti cinque Deputati, cioè Sindaco, primo Eletto, due Benestanti, Barone, o Regio Governatore, secondo la qualità de' luoghi verrà approvata, ed accettata giusta l' atto, che ne farà il Cancelliere dell' Università, senza che per tali operazioni, così il Cancelliere, come li Governatori così Regj, come Baronali, possano esigere diritto, o ricognizione alcuna sotto pena di duc. 500. per ciascuno controveniente per ogni controvenzione per ciascuno di essi da applicarsi al Regio Fisco, e senza che parimente resti luogo a qualunque denuncia, che si potesse fare di qualunque quantità di semina, che si fosse fatta prima di quella, che da i suddetti cinque Deputati verrà accettata, ed approvata.

VI. L' elezione di tali Deputati per li Benestanti da farsi in pubblico parlamento dovrà seguire frà giorni quattro dopo la pubblicazione, che si farà in ciascuna Università, delle presenti Istruzioni, e per gl' anni avvenire nel tempo, che si fa l' elezione degl' Amministratori, o siano Sindaco, ed Eletti di ciascuna Università, con che se mai contro l' elezione di tali Amministratori vi fusse lite, sempre resti ferma l'elezione di tali Deputati, che siasi fatta nello stesso parlamento, in cui è seguita l' elezione degl'Amministratori, o siano Eletti.

VII. Raccolte, che siansi tutte le soddette rivele, gl' Eraj Baronali, e gli Amministratori delle Università ne' luoghi Baronali, e gli Amministratori, e Regj Governatori nelle Città Demaniali, debbano nella prima settimana di Gennaro, e Maggio respettivamente, ed in rapporto ai suddetti diversi generi rimetterle a' Presidi delle respettive Provincie, o al Commessario di Campagna, per la Provincia di Terra di Lavoro, e quel Regio Governatore, che mancarà di trasmettere per lo denotato tempo, resterà *ipso facto* privato del Governo, come pure gli Erarj Baronali, e gl' Amministratori delle Università soffriranno la pena di sei mesi di carcere in vista del rapporto, che farà il Preside, o Commessario di Campagna della mancanza delle rivele di qualche Università Regia, o Baronale, senzachè possa giovare agl' Erarj, Amministratori, e Regj Governatori qualunque eccezione in discolpa della loro trasgressione.

VIII. I Presidi finalmente, ed i Commessarj di Campagna dovranno sopraintendere all' esazione delle pene, quando ne' respettivi luoghi delle loro Provincie siano informati delle respettive controvenzioni alle presenti Istruzioni, ed in oltre per tutto il mese di Gennaro, e Maggio respettivamente dovranno rimettere nella Reale Segretaria di Azienda le rivele, che siano state loro rimesse dalle Populazioni delle respettive loro Provincie, col restare responsabili alla M. S. di inosservanza alli Reali Ordini, nel caso di inadempimento dal canto loro alle presenti Istruzioni.

Queste Istruzioni formate dalla Giunta eretta per la dipendenza delle Annone del Regno, si è servito il Re approvarle. *Napoli 26. Settembre 1778. Gio: Goyzueta.*

Quindi abbiamo spedito il presente, col quale vi dicemo, ed ordiniamo di eseguire appuntino tutto, e quanto nelle presenti Istruzioni viene prescritto, ed ordinato seriamente a non trasgredire nella menoma parte di ciò, che vi appartiene, se non volete incorrere nelle pene in esse distintamente comminate. Li magnifici del Governo de' suddetti dietroscritti luoghi paghino subito al presente corriere il suo solito, e giusto pedatico di accesso da luogo a luogo in conformità de' Reali Ordini. *Salerno 28. Settembre 1778. Caracciolo. Vaccari. Domenico Camassa Segretario.* Die 28. Sett. 1778. Caracciolo.

Bannum cum insertione rescripti,

sive

PRAMMATICA XCIII.

Declarationes frugum quo diligenter, et accurate fieri possint, exactantur ab Universitatum Administratoribus, a duobus locupletibus viris ad id publice deputatis, a Barone, ab eo ve, qui hujus vicem sustinet, aut a regiis tandem Gubernatoribus.

MAgnifici Governatori così Regj, che de' Baroni de' retroscritti luoghi saprete, come colla posta di questa settimana ci è pervenuto Real Dispaccio del tenor seguente v3. Dallo esame, che quì si è fatto delle rivele rimesseci da V. S. Illustrissimi, e dagl' altri Presidi, e Commessario di Campagna così del seminato, come del raccolto del grano, e altre vittovaglie nel passato anno 1780. in tutte le Provincie del Regno si è osservata la fallacia di tali seguiti rapporti non meno del quantitativo della semina, che di quello del raccolto; quindi considerando Sua Maestà, che siffatta fallacia abbia potuto derivare dal non essersi nelle discussioni di dette rivele praticate tutte quelle circostanze, che per renderle veridiche si avrebbero dovuto usare: Comanda per lo successivo, che debbano li Presidi, e Com-

Commessario di Campagna disporre ogn'uno nella Provincia di suo carico, che le rivele tanto della semina, quanto del raccolto debbano essere giurate, che si debbano presentare al Cancelliere di ciascuna Università, e poi discutere, ed esaminare per la loro sincerità, ed esattezza dal Sindaco, dal primo Eletto di ciascuna Università, da due Deputati benestanti da eliggersi in pubblico Parlamento, dal Barone, o da chi fa le sue veci nei luoghi Baronali, o dal Regio Governatore nei luoghi Demaniali; e che resti fissata quella rivela, che discussa da costoro con pluralità di voti si ammetta; ed affinchè questa Sovrana Deliberazione abbia con sicurezza il suo dovuto complimento, comanda Sua Maestà, che li Presidi ogn'uno per la sua parte ne comunichi il contenuto alli Governadori delle Università di loro rispettiva Provincia, con esigere da ciascuno di essi il certificato di averla ricevuta, e comunicata alli rispettivi Amministratori delle Università, sicchè alcuno non abbia occasione di difendersi di ignoranza, nè vi possa esser mai protesta, che ne discolpi la inosservanza. Locchè prevengo di Real Ordine a V. S. Illustrissima, acciò per lo toccante a codesta Provincia di suo carico così esattamente, e puntualmente lo eseguisca, comunicando a' trasgressori le pene stabilite nelle Istruzioni. *Napoli* 28. *Aprile* 1781. *Gio: Goyzueta. Signor D. Ciro Capano.* Quindi abbiamo spedito il presente, col quale intenzionandovi della Sovrana risoluzione, vi dicemo, ed ordinamo a doverla con esattezza far eseguire ne' quattro tempi dell'anno dai Governanti delle Università di vostra giurisdizione, cioè per la semina de'grani, ed altre vittovaglie, per la semina de' marzatici di ogni genere, per la raccolta de' grani, e per la raccolta de' marzatici nella maniera appunto più volte notificata a detti Magnifici Governanti; certificandoci voi suddetti Governatori per ora nella relata dietro del presente ordine di aver ricevuta la presente Real Determinazione, e di averne comunicato il contenuto di essa alli Governanti suddetti di vostra rispettiva Giurisdizione, affinchè niuno per l'avvenire poss'allegare causa d'ignoranza. Facendo finalmente sentire a detti Governanti, che ne tenghino un compiuto registro, e ne comunichino anche l'osservanza alli di loro successori, ed a tutti coloro descritti nella preinserta Real Determinazione, e nelle sudette Reali Istruzioni; altrimenti li stessi Governanti, li Cancellieri, i Baroni, gli Agenti, gli Erarj Baronali, e voi sudetti Governatori irremisibilmente incorrerete nella pena in dette Reali Istruzioni descritta. E li Magnifici del Governo de' retroscritti luoghi paghino subito al presente Auzzino il suo giusto, e solito pedatico di accesso, e ricesso da un luogo all'altro in conformità degl'ultimi Reali Ordini, e così etc. Il presente etc. *Salerno il primo Maggio* 1781. *Capano. Pantaleone. Camasta Segretario.*

Die 1. Maii 1781. Capano.

Bannum Judicis generalis contra delinquentes cum insertione rescripti,

sive

PRAMMATICA XCIV.

Praescribitur, frugum declarationes, statutis per generales Instructiones temporibus fieri, quavis excusatione, aut quere-

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX, etc. *D. Gio: Tommaso d'Agostino Miles ect. Giudice della G.C. della Vicaria, e Commessario generale della Campagna contro i pubblici delinquenti.* Auzzini, e Servienti tanto

le non obstante. Qui contra fecerint, in eas paenas constituuntur, quae in Universitatum bonum cedant. Eadem ubique generaliter statuta.

to di questo Regio Tribunale di Campagna, quanto di qualsivoglia Corte *in solidum* vi significamo, come colla Posta di questa Settimana è pervenuto al medesimo Real Dispaccio spedito per la Real Segretaria di Stato, e della Real Azienda del tenor che siegue v3. Essendosi doluti gli Amministratori di alcune Università delle Provincie del Regno di essere stati costretti allo sborso della pena comminata nelle Reali Istruzioni per la contumacia, in cui sono incorsi nel dare dopo il tempo prefisso le Rivele della Semina, e del raccolto, con avere in loro discarico allegato di essersi non per propria colpa, e volontà, resi trasgressori de' sovrani stabilimenti; ma alcuni per la situazione de' Luoghi di Montagne, dove si fa tardi la scogna, ed altri per essersi dovuta la medesima procrastinare a causa della mancanza de' Bovi, che sono stati addetti al trasporto del legname nel Regio Arsenale: E volendo il Re, che per l'avvenire più non insorga un simile inconveniente della tardanza delle descritte rivele, e che non si adducano di vantaggio dagli Amministratori de' Luoghi del Regno niuna scusa, e pretesto per colorire la loro trasgressione, ha risoluto, e comanda, a tenore di una consulta della Giunta delle Annone del Regno, che le rivele medesime si debbano rimettere ne' tempi destinati dalle Istruzioni, cioè quella della semina nella prima Settimana di Gennaro, e Maggio rispettivamente in rapporto ai diversi generi, e quelle del Raccolto de' Grani, Germani, Avena, e Fave per tutto il mese di Ottobre, e per lo grano d' India per tutto il mese di Novembre, tempi non suscettibili di alcuna lagnanza, o scusa: E che per mantenere l'osservanza delle Istruzioni rispetto alle pene, quanto a sentimenti de' Presidi, non vi sia giusto motivo di perdonarsene l'esazione, si debbano riscuotere, e convertire in usi utili alle Università da proporsi dalli stessi Presidi, ed approvarsi dalla Maestà Sua, la quale incarica altresì a V. S. Illustrissima di promulgare in codesta Provincia tal nuova Legge, in virtù di cui rimarrà preclusa a chiunque la strada di allegare ulteriori scuse; sicchè detta Legge dovrà avere vigore dalla sua promulgazione in avanti per esigere le pene da' trasgressori. Lo prevengo intanto a V. S. Illustrissima nel Regal Nome, acciò ne disponga puntualmente lo adempimento. Napoli 9. Marzo 1782. Giovanni di Goyzueta. Signor D. Gio: Tommaso d'Agostino. *Die decima mensis Martii* 1782. *Fraflae Majoris ect. Per hoc Regium Tribunal Campaniae lecto retroscripto Regali Rescripto fuit dictum, quod exequatur juxta ect., pro cujus executione publicentur Banda cum inserta forma ejusdem Regalis Rescripti, et ita ect. De Augustino. De Novi a secretis.* Che perciò abbiamo stimato spedire il presente, col quale a voi sudetti Auzzini, e Servienti *in solidum* dicemo, e commettemo, perchè conferendovi ne' retroscritti Luoghi di questa Provincia dobbiate in essi ad alta, ed intelligibil voce emanare, e pubblicare Bando, col quale facendo noto a ciascuno quanto col preinserto Regal Dispaccio stà prescritto, ed ordinato, ne inculcherete la pronta, ed esatta esecuzione, e che niuno ne faccia il contrario sotto le istesse pene di sopra comminate. E così ec. Il presente torni da noi coll'atto delle debite relate da farsi da' rispettivi Cancellieri delle Università, e li Magnifici Governanti delle stesse paghino subito al presente Regio Corriero

il

il suo solito, e giusto pedatico, di accesso, e di ricesso a tenore degli ultimi Regali Ordini, atteso si manda per Servizio Regio, e così eseguano ec. *Frattamaggiore li* 10. *Marzo* 1782. *Giantommaso d'Agostino, Silvestro de Novi Segretario. Bando, come sopra.*

Die 10. Mart. 1782. Giantommaso d'Agostino.

Bannum Regiae Annonae Praefecti cum insertione rescripti,

sive

PRAMMATICA XCV.

Venditoribus facultas datur in hanc Civitatem inducendi, ac vendendi quaedam salsamentorum genera, servatis tamen legibus Tribunalis Annonae.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX, ect. *Illustris Dominus Antonius de Avena Caput Aulae S.R.C., Regius Consiliarius Regalis Camerae Sanctae Clarae, ac Regiae Annonae Praefectus.* Portieri di questa Regia Corte dell'Annona, ed altri servienti di qualsivoglia Corte, e Luogo saprete, come ci è stato presentato il seguente memoriale per parte di questa Illustre, e fedelissima Città di Napoli tenore. All'Illustre Signor Marchese D. Domenico Antonio Avena Caporuota del S. R. C., e Prefetto della Regia Annona. Il Procuratore di questa Illustre Fedelissima Città, supplicando umilmente espone a V. S., qualmente col Real Dispaccio de' 23. corrente per Segreteria di Azienda si è degnata S. M. prescrivere, che gl' Illustri Eletti in unione di V. S. avessero procurato di andare adattando le providenze, che stimavano regolari in quella maniera, che stimavano conciliabili, acciocchè non mancasse nella Capitale la necessaria Provista de' salami, e che possa il pubblico trovarli a prezzi, che sian discreti, e proporzionati a prezzi de' Mercati, e con lasciarsi alla libertà de' Venditori, in modo, che la gente venisse angariata sul pretesto di una figurata scarsezza. In seguela di che, e per esecuzione di tal Real Ordine coll' intervento di V. S. si è da detta sua Illustre Principale fra le cose risolute, e stabilite in questo giorno 27. andante, vi è quella di accordarsi a tutte le persone de' convicini Casali, e fuori di poter introdurre in questa Capitale Lardo, ed Insogna vecchia, e di poter quella vendere in grosso, ed a minuto a grana ventiquattro il rotolo, con che però debbano tali venditori osservare tutte le leggi, e stabilimenti dell' Illustre Tribunale di S. Lorenzo, sotto le pene in esso contenute. Quindi è, che ricorre da V. S., e la supplica compiacersi ordinare, che si spediscano le lettere circolari per detti Casali, e fuori, affinchè tal risoluzione, e stabilimento di detta sua Illustre Principale per esecuzione dell'espressato Real Ordine si faccia noto a tutti, ed abbia il suo effetto, e l'avrà ect. In vista di qual ricorso si è interposto il seguente decreto. *Die 27. mensis Januarii 1783. Neap. Per Illustrem Dominum Marchionem D. Dominicum Antonium de Avena Caput Aulae S.R.C. Regium Consiliarium Regalis Camerae Sanctae Clarae, ac Regiae Annonae Praefectum. Visis Regali Rescripto de die 23. currentis mensis, et anni, appuntamento Illustris Tribunalis S. Laurentii de hac praesenti die, ac rescripto memoriali provisum, et decretum est, quod expediantur banna servata forma appuntamenti praedicti, hoc suum, Avena: Ventrella Actorum Magister, et Secretarius.*

Che perciò colla pubblicazione del presente si fa noto a tutti, che per esecuzione de' suddetti Regali Dispacci, ed appuntamenti da oggi, e fino ad altra deliberazione dell' Eccellentissimo Tribunale di S. Lorenzo, tutt'i

t'i matricolati soggetti all' Annona di questa Città possano vendere Insogna, e Lardo vecchio sino a grana 24. il rotolo. E nel tempo istesso da oggi, e fino ad altro ordine si concede la libertà ad ogni altra persona di poter introdurre in questa Capitale Lardo, ed Insogna vecchia, e vendere così a minuto, come all' ingrosso in ogni luogo, Piazza di questa Capitale alla stessa ragione di grana 24. il rotolo, con che però dette persone debbano in tal vendita osservare tutte le leggi, e stabilimenti di questo Eccellentissimo Tribunale di S. Lorenzo sotto le pene in esse contenute, ed affinchè una tal provvidenza sia a tutti nota, ordiniamo, che 'l presente si pubblichi, così dentro, come fuori de' vicini Casali, con affiggersene copie del medesimo nelle pubbliche piazze, acciò sia nota a tutti la libertà suddetta d' introdurre, e vendere li suddetti generi di Lardo, ed Insogna vecchia della maniera di sopra espressa; e così etc. *Napoli li 27. Gennajo* 1783. *Domenico Antonio d'Avena. Vaglia senza Suggello. Nicola Ventrella Mastro d' atti, e Segretario. Banno come sopra etc.*

Die 27. Jan. 1783. Domenico Antonio d'Avena.

Bannum Electorum hujus fidelissimae Civitatis,

sive

PRAMMATICA XCVI.

Nullus emat animalia, quae veniunt ad forum Civitatis ad vendendum sub poena, ut infra. Renovatur prag. 61. huius tituli, quam vide.

RItrovandosi sin dall' anno 1544. per lo buon regolamento dell' Annona con Bando di questo Eccellentissimo Tribunale proibito a' Buccieri di andare, o mandare ad incontrare li Mercanti, che conducono bestiami in Napoli, dovendosi questi vendere da' propri Padroni al Mercato, e ritrovandosi altresì con altro Bando di questo stesso Tribunale del 1634. vietato nommeno a' Buccieri, ed altre persone l' andarli ad incontrare, ma anche a' Mercanti di venderli infra le trenta miglia, tanto vero; che colla Regia Prammatica de' 28. Settembre 1658. sotto il titolo *de Annona* sta ordinato come siegue: „ Per quanto a nostra notizia „ è pervenuto, molte persone vanno „ ad incontrare gli animali, che si „ portano a vendere nel Marcato di „ questa Città per grassa, ed abbon„ danza di essa per comprarli, e ri„ venderli poi a' Buccieri a maggior „ prezzo di quello, che l' an compra„ ti, ed essendo negozio pernicioso, „ e degno di rigorosa dimostrazione; „ volendo in ciò provvedere, e ri„ mediare, ci è paruto con voto, e „ parere del Regio Collateral Con„ siglio appresso di noi assistente fa„ re il presente Bando *omni tempore* „ *valituro*, per lo quale ordiniamo, „ e comandiamo, che da oggi in „ avanti niuna persona ardisca, nè „ presuma di comprare i detti ani„ mali tanto dentro, come fuori di „ questa Fedelissima Città per ispa„ zio di trenta miglia per rivenderli „ sotto pena di anni tre di galea, „ oltre quella contenuta nel Capitolo „ del Benvivere ".

Or volendo gli Eccellentissimi Signori Eletti dare esatta esecuzione a tuttociò per lo pubblico vantaggio, e considerando, che da qualche tempo a questa parte si è principiato ad introdurre il pernicioso abuso di andare molti Rigattieri, ed alle volte anche gli Buccieri all' incontro a' Mercanti, che conducono a vendere gli animali in Napoli, ed eseguire per istrada tali compre, con rivenderli poi a prezzi esorbitanti all' istessi Buccieri, per cui si causa alterazione di prezzo a questo genere tanto im-

por-

portante : E quindi per rimediare a tal disordine col presente Bando *omni tempore valituro*, anche coll' intervento del Regio Prefetto dell' Annona ordinano, e comandano a tutte, e qualsivogliano persone, e con ispecialità a' Ricattieri, Buccieri, e loro Garzoni, che debbano esattamente, ed inviolabilmente osservare il contenuto ne' sopradetti Bandi, e Prammatica sotto le pene in essi stabilite, rimanendo incaricata la Corte del Regio Giustiziere di così far eseguire; con pubblicarsi il presente Bando ne' luoghi, ove conviene. *In S. Lorenzo li 19. Novembre 1783. Luigi Carafa. Nicolò Mormile. Muscettola. Il Marchese Capece. Gio: Lembo. Girolamo Vassalli Segretario.* Pubblicata a dì 21. Novemb. 1783.

Die 19. Nov. 1783.

Bannum Electorum hujus fidelissimae Civitatis,

sive

PRAMMATICA XCVII.

Pastillorum hujus Civitatis compositores nonnullas res eorum muneris illi sponte pollicentur, quas eadem libenter admittit, sertis tamen tectisque pluribus conditionibus, ut intus, cum omnia longum sit hoc vel summatim edere.

ESsendosi da questo Eccellentissimo Tribunale di S. Lorenzo stimato proprio, ed espediente, anche per esecuzione di Real Dispaccio in data de' 29. di Maggio di questo corrente anno, di accettare una offerta presentata dall' Arte de' Maccaronari, contenente diversi Capitoli, colla quale oltre di obbligarsi, siccome si sono obbligati *penes alia Regiae Annonae*, tutti gl' Individui di dett' Arte a mantenere in questa Capitale la vendita delle paste lunghe al prezzo corrente dell' Assisa, cioè di grana sette, sei, e quattro il rotolo, fabricaranno ancora così dette paste lunghe, come ogni altra sorte di pasta minuta all' uso forastiere, con farle anche venir da fuori, il tutto per maggior comodo e vantaggio di questo Fedelissimo Pubblico; quale offerta è del tenor seguente 73.

L' Arte de' Maccaronari di questa Fedelissima Città si obbliga di mantenere la vendita delle paste al prezzo corrente dell' Assisa, cioè di grana sette, di grana sei, e di grana quattro, coi seguenti patti, leggi, e condizioni cioè:

I. Chiunque voglia aprir bottega di Maccaronajo, debba, secondo il solito, ottenere la Matricola dell' Illustre, e Fedelissima Città, precedente la solita Relazione delli Consoli, con doversi situare l' Ingegno, e lo stiglio necessario per la fabbrica, e vendita dei Maccheroni, e resti soggetto alle Capitolazioni dell' Arte roborate di Regio assenso.

II. Che tutti coloro, i quali non sono individui dell' Arte, nè matricolati, non possono vendere, nè fabbricare qualunque sorte di paste, nè anche vendere paste forastiere. E trovandosi colla vendita di tal genere, o in botteghe, o per strade, debbano soggiacere alla pena di ducati cinquanta, e alla perdita della roba, da dividersi metà a beneficio dell' Arte, e l' altra metà in beneficio della Corte del Regio Giustiziere, toltene le spese: Ciò ch' è stato con tanti Reali ordini comandato, con più decisioni della Real Camera di S. Chiara, e della suprema Giunta di Annona ordinato, e con più appuntamenti di essa Fedelissima Città stabilito. Permettendosi soltanto a coloro, li quali tengono li Magazini nella strada della Regia Dogana, la vendita delle paste forastiere da dieci rotoli in sopra, ed a coloro, li quali le fanno quì introdurre per uso proprio, o per regalo; e rispetto alli veri Speziali manuali loro sia permesso di vendere paste minute lavorate alla

mano, così in Napoli, come forastiere, e di vendere ancora le solite paste minute forastiere lavorate con Ingegno, cioè Stelletelle, Occhi di Pernice, acini di Pepe, e Paternostri piccoli, esclusa sempre la vendita delle paste lunghe lavorate con Ingegno, ed a Trafila.

III. Che la Città debba partitare per l'Arte quel quantitativo di grani, che verrà dalla medesima in ciascun anno richiesta a tenor degli ordini reali.

IV. Che li grani si debbano situare nella Conservazione delle Fosse separate, ed in fine di ciascun'anno tutto il crescimonio risultante da essi grani richiesti, ed incettati per conto dell'Arte sudetta, debba consegnarsi alla medesima Arte, restando a peso di essa la spesa del governo de' grani.

V. Che la compra, e recezione de' grani, che in ciaschedun'anno si richiederanno, debba farsi coll'intervento dell'Arte, e per essa de' suoi magnifici Consoli.

VI. Che debba concedersi all'Arte la facoltà di poter fabbricare, e vendere nelle loro botteghe paste di qualunque sorte lavorate con Ingegno, e a Trafila, anche a minuto, e all'uso forastiere, o farle venire da fuori senza veruno impedimento, e senza fissazion di verun'assisa, e venderle, come potranno meglio convenire co' Cittadini, li quali desiderano la qualità perfetta. Con legge espressa però, che nelle stesse botteghe debba l'Arte sempre mantenere le specie di paste soggette all'Assisa di grana sette, e grana sei, e quante volte il Cittadino non vel trovasse, possa servirsi delle paste forastiere all'istesso prezzo dell'Assisa.

VII. Che l'Arte sia obbligata di sodisfare alla Città li grani, che in ciaschedun'anno partiterà; secondo la richiesta, ch'ella ne farà all'istesso prezzo del partito conchiuso, colla seguente condizione cioè: che si obbliga di vendere al prezzo dell'Assisa le tre specie di paste di grana sette, di grana sei, e di grana quattro, sempre che però li grani del partito non giungeranno al prezzo di carlini ventidue; Talchè se il partito sarà di carlini ventuno, grana nove, e cavalli nove, l'Arte resti obbligata a mantener la vendita delle paste a ragion dell'Assisa di grana sette, sei, e quattro. All'incontro pagandosi dall'Arte il grano del partito a carlini ventidue, debba aumentarsi l'Assisa in cavalli tre a rotolo sopra la prima, e seconda specie, restando sempre fisso il prezzo dell'Assisa di grana quattro per la terza specie. E così costando i grani del partito carlini ventitre, debba aumentarsi l'Assisa a cavalli sei a rotolo. Costando carlini ventiquattro, avanzarsi cavalli nove a rotolo, costando carlini venticinque, un grano a rotolo, e così a proporzione l'aumento debba essere di tre cavalli a rotolo, sopra ciascuno carlino, che crescerà il prezzo de' grani, escluso sempre l'aumento sopra l'Assisa di grana quattro della terza specie. All'incontro se mai avviene in qualche anno, che li prezzi delli grani sieno al disotto delli carlini sedici, l'Arte si contenta, che la Città dia quelli provvedimenti, che stimerà più convenevoli per la minorazione dell'Assisa delle dette paste di grana sette, e sei il rotolo soltanto, o altro compenso, che meglio stimerà in beneficio di essa fedelissima Città.

VIII. Che questo aumento di Assisa di tre cavalli a rotolo si debba regolare soltanto co' prezzi de' grani, che la Città per conto dell'Arte parti-

titerà in ogni anno, e non già co' grani di Terra, che l' Arte compra, o fa venire per uso suo, cosicchè qualunque sia il prezzo de' grani di Terra, non debba mai servire per norma dell' aumento dell' Assisa.

IX. Che non possa la Fedelissima Città fare più partiti con qualunque persona rispetto alla vendita de' Maccheroni, dovendo restar fermo quanto si stabilisce coll' Arte, e per lo partito fatto co' Torresi, siccome costoro non hanno adempito, così debbano restare le botteghe aperte attualmente, salvo restando loro il diritto di aprire altre botteghe, o mettere in piedi delle botteghe chiuse, a norma de' presenti patti.

X. E finalmente non osservandosi li Capi come sopra, e specialmente il Capo secondo, con essere lecito all' Arte sudetta di poter fare invigilare per l' esecuzione non resti quella tenuta a cos' alcuna, e particolarmente alla sudetta manutenzione, e vendita di dette paste di grana sei, e sette il rotolo, ma di seguitare la causa dello scandaglio, dovendo restare gli atti fatti nel diloro fermo vigore, senz' arrecarsele menomo pregiudizio.

Con questi patti l' Arte intende fare la presente offerta all' Eccellentissima Città, ed accordandosele, rinuncia alla causa dello scandaglio, e a tutti gli atti fatti per l' istesso. E nel caso, che la presente offerta non si accetti, debbano restare gli atti sudetti nel loro vigore, senza recarsele menomo pregiudizio.

Ed esaminata e discussa la sudetta offerta, fu la medesima con Conclusione de' 30. Giugno prossimo passato, accettata in tutte le sue parti, e colle seguenti spieghe v3.

I. Che li Maccaroni di prima sorte, vale a dire quelli di grana sette il rotolo, debbano essere di buona qualità, e non ritrovandosi tali, sia soggetto il Venditore alla pena di carlini quindeci per volta, da applicarsi a beneficio della Corte del Regio Giustiziere con doversi fare la giudicatura, come di presente si pratica.

II. Che siccome questa Fedelissima Città promette di partitare in ogni anno quella quantità di grani per la fabbrica de' Maccaroni, che sarà richiesta da dett' Arte, così dopo che i medesimi saranno immessi nella pubblica Conservazione, debbano rimanere a conto, risico, e fortuna della medesima Arte, senza che questa Fedelissima Città sia tenuta a cos' alcuna.

III. Che l' intiera quantità di detti grani debba consumarsi fra il corso di un intiero anno in ogni mese la sua rata, con soddisfarne il prezzo nell' atto della consegna.

IV. Che i patti contenuti nella sudetta offerta, e quanto si contiene nella presente Conclusione debbano avere la diloro esecuzione dal giorno, che sarà la medesima sottoscritta così da' Consoli, come da tutti gl' Individui matricolati di dett' Arte in avanti; e che per l' esatta osservanza del disopra stabilito, e specialmente del mensuale consumo, e pagamento de' grani debbano obbligarsi *pones acta Regiae Annonae in solidum* tutti li sudetti Individui matricolati, con restar fermo di non potersi ad alcuno consegnare rata di grani senza il pronto pagamento: benvero matricolandosi altri nuovi, debbano anche questi sottoscrivere la presente Conclusione, ed obbligarsi *in solidum* con li medesimi.

E finalmente promette questa Fedelissima Città di emanare gli avvisi in questa Capitale, suoi Borghi, e

distretti, e far noto a tutti quel, che si ritrova espresso ne' soprascritti Capitoli, con incaricarne la Corte del Regio Giustiziere per l'esatta osservanza di quanto ne' medesimi si contiene, specialmente de' capi secondo, e decimo dell' offerta.

Che perciò essi Eccellentissimi Signori Eletti coll' intervento di detto Regio Prefetto dell' Annona nel tempo stesso, che col presente Bando fan noto a tutte, e qualsivogliano persone i Capitoli di sopra enunciati; e quanto in essi si contiene, ordinano, e comandano, che i medesimi dal dì venti del corrente mese di Agosto in avanti debbano avere la diloro esatta, e puntuale esecuzione sotto le pene in detti Capitoli enunciate, le quali dovranno inviolabilmente esigersi da' Controventori, ed applicarsi come sopra: con rimanere dal suddetto dì in avanti irrita, e cassa qualunque licenza, che si ritrovasse forse conceduta contro il disposto nel presente Bando, nè possa giovare a chichessia il pretesto di buona fede. Ed affinchè non si alleghi causa d' ignoranza, debba il presente non solo stamparsi, affiggersi, e pubblicarsi in tutt' i luoghi di questa Capitale, suoi Borghi, e Distretti, ma anche notificarsi a tutti coloro, che attualmente vendono in questa Città paste lunghe, e minute, fatte con Ingegno, ed a Trafila, senza essere matricolati dell' Arte de' Maccaronari, con affiggersi anche in tutte le Sbarre, e specialmente nel Ponte della Maddalena, affin di evitarsi l' introduzione di dette Paste per rivendersi in questa Capitale; Restando perciò incaricata la Corte del Regio Giustiziere per l'esatta osservanza di quanto si contiene ne' soprascritti Capitoli. *In S. Lorenzo li 5. Agosto* 1784. *Gaetano Albertini. Il Duca di Sandemetrio. Il Marchese Ruggiano. Gioseppe Pignone del Carretto. Francesco Muscettola di Melito. Il Marchese di Polignano Capece. Gio: Lembo. Girolamo Vassalli Segretario.* Pubblicata a dì 6. Agosto 1784.

Die 5. Aug. 1784.

Bando da parte degli Eccellentissimi Signori Deputati dell' Annona Olearia,

e sia

PRAMMATICA XCVIII.

Cum in unam hujus Civitatis commoditatem olei vendendi prohibitio sublata omnino sit, quibusque libertas datur non solum huc illud introducendi, sed et vendendi, juxta tamen pretium illi a Civitate passim factum, quod non impune sit pro arbitrio egredi. Nonnulla etiam alia statuuntur quae spectant eodem.

LA Maestà del Re Nostro Signore, che DIO sempre feliciti, avendo considerato, che collo spirare il decennio dell' impegno della Colonna Olearia, quale sarà al primo di Maggio del corrente anno 1788., meritava questo importantissimo Ramo di Annona un regolamento sicuro, e perpetuo diverso dal passato, che ha partorito disordini, e perdite grandi così alla Città, come alla stessa Colonna, per essersi venduto l' olio molto meno del prezzo degli acquisti; con Real Carta de' 23. Gennajo del caduto anno 1787. spedita pel Supremo Consiglio delle Finanze a Noi diretta „ Si è degnata „ risolvere, e volere, che spirato il „ decennio della mentovata Colonna, „ tutti di qualsivoglia ceto, grado, „ e condizione abbiano la libertà di „ vender olio nelle Cisterne, nelle „ Case, nelle Botteghe, ed in qua„ lunque altro luogo tanto all' in„ grosso, quanto a minuto, riser„ bando al solo Giustiziere la fa„ coltà di poter visitare li pesi, e „ misure, acciò la povera gente non „ sia defraudata: e per riguardo al „ prezzo dell' olio, che da' liberi „ Venditori si comprerà, non di „ quello, che si acquisterà per con-

„ to

„ to di questa Fedelissima Città, non „ si debba affatto imporre assisa di „ sorte alcuna, ma convenirsi li „ Compratori co' Venditori al me- „ glio, che loro riesca, senzachè li „ Bottegari, li quali sono uniti in „ Cappella, possano pretendere alcu- „ na privativa di stabilimento di „ prezzo, dovendo tutti avere una „ facoltà illimitata da poter vendere „ olj. A prevenirsi però qualunque „ disturbo, che nell' incaminamento „ di questo nuovo sistema potesse „ cagionare la malizia particolare, „ la M. S. crede necessariissimo, „ che per conto dell' anzidetta Fede- „ lissima Città si provvedano Staja „ dugentomila d' olj da vendersi all' „ ingrosso, ed a minuto, secondo „ sarà richiesto il genere, al prezzo „ che costerà, incluse le spese, spe- „ cialmente ne' primi tempi, sintan- „ tochè sia radicato questo nuovo si- „ stema, e ciò per mantenere un „ freno a coloro, che nutrissero il „ desiderio di uno smoderato guada- „ gno, potendosi da mano in mano, „ conforme detterà la prudenza, a- „ vanzare, o diminuire la provista „ sudetta, regolandola collo smalti- „ mento: e per maggiormente assi- „ curare la sussistenza del genere, „ comanda, che nel suo Real Nome „ si faccia insinuazione alli Nego- „ zianti d' olio tanto di questa Cit- „ tà, che delle Provincie Olearie „ d' immettere per lo solo primo an- „ no Staja centomila, o più, da „ venderle nelle Cisterne all' ingros- „ so, ed a minuto al prezzo, che „ meglio potranno co' Compratori „ convenire. E affinchè questo no- „ vello sistema non rechi al pubblì- „ co straordinaria gravezza con quei „ Dazj, di cui oggi è esente, e li „ Particolari si animino per contri- „ buire all' abbondanza, accorda S.M. „ anche a' medesimi la franchigia, „ che prima godevasi dalla Città, e „ oggi dalla Colonna Olearia, per „ tutto l' olio però, che s' immette- „ rà, e consumerà per la Capitale „ medesima, dispensando insieme- „ mente la M. S. alla Prammatica „ delle Pigioni di Case per quelle „ Cisterne, che oggi si sono ridot- „ te a Case di abitazione, o ad al- „ tro uso, affinchè senza contrasto „ se n' escano gl' Inquilini, qualora „ nuovamente debbono servire per „ uso di Cisterne. Ed informata la „ M. S. di tutte le altre riflessioni „ rassegnatele su questo assunto, e „ specialmente quelle, che col so- „ pradetto espediente rendono sicura „ l' esistenza del genere: Che i Bot- „ tegari non solo venderanno a mi- „ nuto, ma benanche all' ingrosso, „ il che oggi è vietato, e prende- „ ranno l' olio dove loro torna più „ conto, e che con ciò non va a „ dismettersi l' Arte di Otrecollo, „ anzi si moltiplica con comodo de' „ Cittadini; si è degnata la M. S. „ formare una nuova Deputazione „ composta di Noi medesimi coll' „ incarico di dirigere questo impor- „ tante genere di Annona in nome „ della Città, e di prenderne la cu- „ ra, e peso della più perenne, e „ felice esecuzione, con obbligare li „ Bottegari alla vendita, lasciando „ in loro libertà di acquistare il ge- „ nere a dirittura nelle contrade O- „ learie, o dalle private cisterne, o „ dalla conservazione, provvedendo „ nel tempo stesso al comune biso- „ gno, perchè non manchi l' olio „ nelle Botteghe, e nella Città, e „ vigilar con esattezza a procurarne „ con effetto il minor prezzo possi- „ bile in sollievo di questa Popola- „ zione, lasciando ai Bottegari li „ soliti onesti lucri della vendita a

„ mi-

„ minuto, e vegliando ad evitare le „ frodi, ed il disordine, come i danni, che possono nascere nella compra dell'olio da mantenere in Conservazione, quanto nell'osservare, e riparare agl'inconvenienti, che nella prima introduzione di tal sistema potrebbero incontrarsi".

Dopo questa Real Determinazione, applicati Noi all'adempimento del Supremo incarico tra le altre provvidenze tutte relative alla paterna intenzione di un tanto nostro clementissimo Sovrano, stimammo nel dì 19. Marzo del passato anno rappresentare alla M. S., che di sommo vantaggio sarebbe stato ai Casali, e luoghi convicini, e di sgravio alla Capitale la riapertura della vendita dell'olio nelle conserve del Granatello, col godimento però di quella franchigia, che trovavasi da più anni sospesa, purchè si fosse compiaciuta accordarla. E la M. S. intenta sempre al sollievo de' suoi amabilissimi Vassalli, onde i Casali suddetti, e luoghi vicini alla Metropoli avessero il comodo di colà provvedersi del genere, si degnò con altra Real Carta del primo Maggio del trascorso anno rescriverci il seguente: „ Avvicinandosi il tempo, nel „ quale col terminare la privativa, „ che sta accordata alla Colonna olearia per la vendita dell'olio „ in questa Capitale, si dovrà nella „ medesima intraprendere il determinato nuovo sistema di essere ad „ ognuno libera la introduzione, e „ la vendita di un tal genere; Il „ Re ha dichiarato, che da ora in „ avanti, e sino a nuova sua Real „ disposizione sia permesso alli Negozianti, ed a chiunque altro privilegiato Cittadino Napoletano, d' „ introdurre gli olj, che loro piacerà, non solo in questo Porto, ma „ anche nel caricatojo del Granatello, colle franchigie praticate prima della restituzione del Privilegio al solo uso proprio".

E affinchè nel cominciamento di questo nuovo sistema non succeda veruno inconveniente, e 'l Pubblico abbia nelle Botteghe, e per la Città il comodo per provvedersi del genere a tutte l'ore, si è stabilito, che i Bottegari denominati Pizzicaroli, e li Oglivendoli con otre a collo matricolati, i quali sono uniti strettamente in Cappella, debbano godere pel diloro onesto lucro nella vendita a minuto dell'olio, le stesse grana cinque, che finora hanno avuto, ma sotto la condizione di non vendere dippiù del prezzo, che sarà fissato agl'olj della Città, secondo l'avviso, che volta per volta loro si darà in istampa, acciò lo tengano apparente a' Cittadini, nel qual prezzo verranno incluse le grana cinque del di lor guadagno, restando nella piena libertà essi Bottegari, e otre a collo matricolati di provvedersi dell'olio o dalla pubblica conservazione, o dalle private cisterne, o da altro luogo, ma colla espressa legge di non far mancare la vendita a minuto dell'olio nelle botteghe dalla mattina fino a che chiudono la sera, e gli otre a collo matricolati di continuamente girare per gli quartieri, in cui saranno destinati fino ad un'ora della notte. E qualora gli uni, e gli altri vorranno l'olio della pubblica conservazione, sarà loro permesso giornalmente di prenderne la stessa quantità, ch'è stata solita darseli finora, quantunque sia evidente, che detta quantità potrà essere maggiore del loro bisogno, perchè assegnatali in tempo della privativa, ed in occasione, che la bassezza del prezzo nella Capitale invogliava li Casali a con-

cor-

correrví per provvedersene frodolentemente. Ma nel caso essi bottegari, e oglivendoli matricolati non prenderanno il genere dalla pubblica conservazione, la qualità non dovrà essere inferiore di quella, che sarà in vendita nella conservazione medesima, sotto pena di restar chiusa la bottega, e abolite le rispettive matricole immediatamente, che sarà provato il difetto nella qualità dell' olio, o la mancanza del genere nelle Botteghe, e ne' quartieri distribuiti agli otre a collo matricolati, o verificato il maggior prezzo nella vendita a minuto di quello loro sarà dato dalla Città, e per essa dalla Deputazione, o nascosto l' avviso in istampa, ed altre pene ad arbitrio della Maestà Sua; incaricandosene per la esatta osservanza così li Giustizieri *pro tempore*, come la Deputazione medesima per quella parte, che le tocca, siccome il tutto con altra Real Carta de' 16. Gennajo del corrente anno ha la Maestà Sua sovranamente approvato. Ognun' altro però, che non fosse bottegaro, pizzicarolo, e oglivendolo con otre a collo matricolato, farà uso di quella piena libertà ordinata da S. M. colla mentovata Real Carta de' 23. Gennajo, in forza della quale potrà vendere il genere nelle cisterne, casa, botteghe, ed in qualsivoglia altro luogo, come vorrà, e a quel prezzo, che può convenire coi compratori, riserbata sempre ai prelodati Giustizieri, giusta il Real comando, la facoltà di visitare generalmente le misure, se fossero scarse, attaccate da lordura, o altro difetto, come finora han praticato, sottoponendo i Trasgressori alle solite pene.

Questa Sovrana Legge per mezzo del presente editto, si fa nota a tutti, acciò ciascuno per la sua parte possa in ogni tempo profittarne, dandocene opportuna occasione la libera contrattazione, la quale moltiplicando li venditori del genere, farà l'abbondanza, ed il piacere del Pubblico di provvedersene dove meglio torna conto al proprio interesse. *Napoli da S. Lorenzo li 24. Gennaro 1788. Il Marchese di Gagliati. Il Conte di Policastro. Il Principe di Ripa. Il Duca di Spezzano. Michele Dentice. Trojano Maria Mormile. Giovanni Lembo. Gaetano Maria Sabbato Segretario.*

Die 24. Jan. 1788.

PRAMMATICA XCIX.

Detrimenta, ac damna ex Annonae comparatione proficiscentia singillatim enumerantur; quare eadem in Universitatibus Regni tolli jubetur, si aliquot tamen casus excipias, in quibus, haudquaquam vetita, ut infra.

SEbbene il principale oggetto dello Stabilimento generale, fatto emanare dal Re nell' anno 1759. per la formazione delle Annone in tutte le Università del Regno, fosse quello, di procurare alle Popolazioni la sicurezza pel bisognevole quantitativo del grano, e 'l vantaggio nel tempo stesso di un prezzo equo, e regolare al pane, onde non fossero rimaste esposte alle funeste vicende della mancanza del genere, e della di lui istantanea alterazione nel prezzo; originate per altro da' privati maneggi, e non dal corso naturale del commerzio: ciò non ostante si è colla sperienza veduto, esserne dal medesimo derivati danni, sconcerti, e pregiudizj gravissimi. Ne' tempi di abbondanza, o di sufficiente mediocrità sarebbe inutile, e nel primo caso anche dannosa, perchè rimarrebbe parte de' grani invenduta, e 'l prezzo del pane pubblico sarebbe più caro: Nel caso della penuria, incarendo di molto i grani, presto si vede consumato: i possessori de' grani corrono alla piazza per comprar del pane, e profittano dell' alterazione de' prezzi, e vendono i loro grani: La piccola gente per rivenderlo anche a maggior prez-

prezzo agli Stranieri de' paesi vicini, lo riducono a traffico, e ne comprano maggior quantità, che non è il loro bisogno, e i vicini s' affollano anch' essi a comprarne. I Deputati, o altri Commessionati frequentemente di nascosto vendono il grano annonario, per guadagnare sul prezzo maggiore, e spesso anche al buono sostituiscono il cattivo: e quindi in poco tempo scomparisce il pieno: la qual cosa produce perturbazioni popolari. Il Dispaccio inoltre del *1759.* prescrive, che tra 15. giorni si stabilissero le Annone, per non più tener sospeso l'interno necessario commerzio de' grani. La sperienza ha dimostrato, che non bastino mesi; e intanto col fatto non s' è permessa la libertà del traffico. Coloro, che si son portati a comprarli, tante volte si sono spogliati de' grani comprati dal basso popolo. Onde fu, che nel *1766.* si approvò il sistema adattato dal Tribunale di Chieti di non permettersi le Annone al modo, che si prescriveano col Dispaccio del *1759.*; e quella, ed altre Provincie furono pacatissime; e tali si scorge essere moltissime popolazioni, che non usano le Annone, che divengono causa d' un ammasso di disordini, e di danni. Imperciocchè, oltre all' inceppamento, e ristrettezza della libera contrattazione del genere, durante la formazione dell' Annona, si è veduto aperto un largo campo alle frodi ne' ratizzi delle quantità del medesimo, nell' uso di esso, e nel maneggio, e pagamento del danaro a' rispettivi Padroni: cose tutte, che hanno poi portato de' gravi sconcerti, e litigj pregiudiziali a' Proprietarj non meno, che alle persone a tal uopo destinate: e non ostante, che da tempo in tempo, e secondo i casi occorrenti varie provvidenze siensi date, per rettificarne il sistema, pure l' umana malizia ha trovato il modo da renderle vane, ed infruttuose.

Ad oggetto quindi di porre uno stabile riparo a così pernicioso disordine, e procurare alle Popolazioni la tranquillità in questo importante ramo di commerzio, si è la M. S. degnata di sovranamente dichiarare, che da oggi in avanti, ad eccezione della Capitale per la sua vastità, resti vietato lo stabilimento delle Annone nelle Comunità del Regno, nella forma prescritta dal Dispaccio del *1759.*, ma che se ne proveggano secondo il bisogno, e a prezzi, che corrono i grani; o che ne facciano, se vogliono, gli appaldi; o in qualunque altra maniera, che possa meglio riuscire, senza obbligare li Possessori de' grani a ratizzo; nè mancando il grano, a dar danaro a mutuo.

Che i Regolatori delle Provincie, o Locali, e gli Amministratori debbano trattar con molta prudenza, e circospezione questo caso, non mai spargere rumori, che incariscano i prezzi: e che in alcune occasioni, in cui ne' proprj mercati non vi fosse il bastevole, sarà ben fatto da tempo in tempo, e senza strepito di far somministrare qualche piccola quantità di grano da' Possessori, e pagarlo al prezzo, che corre, o nel loro, o ne' vicini mercati, fino a che durasse il bisogno, come con frutto in tal' incontri è riuscito.

Non di meno potendo forsi intervenire de' casi, in cui fosse da accordare ad alcun Paese il formarsi un' Annona, almeno per certo tempo dell' anno, ha dichiarato il Re, che gli Amministratori possano ricorrere al Trono, senza frattanto impedirsi la libera circolazione interna de' grani; e allora, non lasciando più a' Presidi l' arbitrio, o a' Tribunali, esamine-

nerà la M. S. le particolari circostanze, per indi dare le sue sovrane provvidenze.

Vuole finalmente, che la presente sua Real Determinazione venga a notizia delle Università tutte di questo Regno: per lo cui motivo di suo Real Ordine il Supremo Consiglio di Finanze ne ha formato il presente Editto, affinchè si pubblichi nelle debite forme in ciascheduna di esse per lo loro regolamento. *Napoli 6. Luglio* 1788. *Ferdinando Corradini.*

Die 6. Julii 1788. Ferdinando Corradini.

PRAMMATICA C.

Quamvis in superiori pragmatica diei 6 Julii 1788. velut omnino vetitum sit ab Universitatibus Regni Annonam quoquo anno comparari; tamen illi per praesentem derogatur, ac libertas conceditur Administratoribus, aliisve personis in id publice deputatis eamdem, ut res pro bono publico postularv videbitur. tuto comparandi.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX etc. *D. Vincenzo Pignatelli Preside, e Governatore delle Armi nella Provincia di Principato Citra, etc.* Dopo le sovrane providente di S. M. in sollevare le Popolazioni tutte del Regno da quelle angarie, ed oppressioni, alle quali erano state assoggettate sotto l'ombra dello stabilimento del 1759. per la formazione delle Annone da coloro, cui piace profittare sulle miserie della più povera gente, rivocando lo stabilimento sudetto, con dispaccio de' 6. passato mese, ha veduto il Re con rincrescimento, che gli effetti non han corrisposto alle amorevoli sue idee, imperciocchè molte Comunità non si sa, se fomentate da quelli stessi, che erano Fabri delle di loro calamità, o pure per sinistra, o mal' intesa interpetrazione della divisata real determinazione de' 6. Luglio, sono ricorsi al Trono, domandando di voler fare le respettive Annone. Ora siccome con la medesima si era vietata la diloro formazione nella maniera prescritta dallo stabilimento del 1759., col ratizzare li padroni de' grani alla diloro contribuzione al prezzo da fissarsi nel tempo della stessa, o in difetto di questi obligandoli ad un mutuo di danaro (spedienti trovati colla sperienza soggetti a mille disordini, e malvessazioni riuscite sempre a buon conto in danno della più povera gente, che compra il pane), così non ha inteso il Re di proibire ogn' altro lecito, ed utile mezzo, onde preventivamente provedere alla diloro sussistenza, quando realmente conoscono il bisogno.

A togliere quindi dall' animo degl' amatissimi suoi Vassalli quelle idee poco piacevoli, che averanno indotte, o la malizia, o l' ignoranza dopo la pubblicazione del dispaccio rivocatorio dello stabilimento del 1759., ha dichiarato il Re, che gl' Amministratori respettivi di quelle Università, le quali credono espedienti per lo di loro bene di formare un pieno di grano, che corrisponda al bisogno regolare dello stabilimento del pane della propria popolazione ne formino il partito conveniente; vuole però che il pane debba vendersi al prezzo risultante, e corrispondente.

A questo effetto lascia S. M. alla libertà de' Reggimentarj delle Comunità il regolare questa dipendenza con quella economia, discernimento, e zelo, che trovino più adatti alle circostanze locali, e riflettere, se convenga di fare un acquisto di grani per uno, o due mesi per quindi invertire il danaro, che si ritraerebbe dal giornaliero consumo, in altro consimile acquisto, e vendersi il pane proporzionatamente al prezzo de' grani, ed alle spese, che porta la vendita del pane pubblico senza però usare vie cattive, o impeditive del libero Commercio; e ciò non per obbligare le Università a questo metodo, ma per indicare a' loro Amministratori, o Deputati li veri mezzi, che si possono tenere per lo bene de'

popoli in articolo sì interessante, lasciando alla loro libertà il preferire quel sistema, che meglio convenga non ai privati interessi, ma all'economia, ed al bene comune.

E poichè ha veduto ancora Sua M., che in alcune Università si era cominciata la provista annonaria per le respettive di loro popolazioni prima che si pubblicasse la Sovrana determinazione de' 6. del passato Luglio, abolitiva di essa, S. M. per questa sola volta permette a tali Università, le quali effettivamente aveano incominciato a formarla, che la possano perfezionare. Il Supremo Consiglio di Finanze partecipa tutto, ciò a V. S. Illustrissima di Real Ordine acciò subito renda note in tutti i luoghi di cotesta Provincia le additate clementissime determinazioni della M. S. per lo di loro regolamento. *Napoli* 23. *Agosto* 1788. *Ferdinando Corradini*. *Signor Preside di Salerno*.

Die 23. Aug. 1788. Ferdinando Corradini.

PRAMMATICA CI.

Placet, non reperiuntur Universitatibus Regni Annonae comparandae libertatem proscripi, quemadmodum ab antecedenti pragmatica 99 statui videtur, idque in unam servandi commercii gratiam cautum.

SEbbene avesse il Re coll'editto de' 6. Luglio, e col dispaccio de' 23. Agosto bastantemente dichiarate le sovrane sue intenzioni in rapporto al modo, come debbano le Università del Regno provveder alla sussistenza, ciò non ostante, perchè si eviti qualunque sinistra interpretazione, o abuso, che mai volesse farsi delle medesime, ha dichiarato il Re, che non è stato della sovrana sua mente di lasciar dissobligati intieramente i Possessori de' grani, ne' casi di un certo bisogno, che avessero le Comunità, in cui esistono; dovendo loro bastare il vedersi restituita la libertà del Commercio, e di non essere astretti a venderli a prezzi inferiori del corrente, come d'ordinario avveniva con lo stabilimento del 1759., che prefiniva il prezzo della voce. Confida il Re, che non saranno essi così innanzi da negare una qualche rata de' grani al prezzo corrente nel tempo, in cui si somministra quanto basti alla sussistenza di uno, o due mesi, siccome le particolari circostanze locali suggeriranno, perchè poi dal ritratto della vendita di detti grani se ne faranno gli ulteriori acquisti. Ma quando si trovasse, che anche a questo si opponesse, siccome richiamerà il reale risentimento, così vuole S. M., che sia in questo caso astretto alla contribuzione, sempre però intesa la condizione di non impedirsi frattanto la libertà del commercio, per cui si procederà con rigore contro gli Autori delle Infrazioni, e coll'altra di dare a' Possessori de' grani, o mutuanti del danaro, dove mancasse il grano, quella cautela, che sarà possibile, e si stimerà più opportuna; ed aggiunge, che si debba fare, e rimettere nota al Re degl'Infrattori. Il Consiglio delle Finanze nel Real Nome partecipa a V. S. Illustrissima queste sovrane determinazioni. *Napoli* 30. *Agosto* 1788. *Ferdinando Corradini*. *Signor Preside di Salerno*.

Die 30. Aug. 1788. Ferdinando Corradini.

PRAMMATICA CII.

Servandae piscium exuberantiae causa eorumdem vendendorum prohibitio tollitur, salvis tamen regiorum vectigalium juribus, et ante pro quolibet pondere vulgo dicto *a rotolo*. Prorsus autem vetatur, ne quis illos sub aestu, aliave aquatica loca ponant, quo communis salutis damno putrescant, quibus-

ESsendosi con Real Carta del dì primo del corrente mese di Ottobre manifestata a questa Fedelissima Città intorno alla libertà della vendita del Pesce la seguente Real Determinazione:

Al di fuori. Agli Eletti di questa Fedelissima Città. Al di dentro. Eccellentissimo Signore. „ Rassegnando V. E. al Re con sua Rimostranza de' 30. Agosto, che il motivo, per cui non si veggono provvedute a sufficienza di pesce le pie-

„ tre

dum vero diei horis exceptis. Restituuntur banna anni 1712. et 1713., quae ad idem pertinent.

„ fre tutte di questa Città sia, per-
„ chè i pescivendoli di S. Lucia lo
„ tengono tutto nascosto in quel Bor-
„ go per venderlo a proprio talento,
„ senza far conto delle assise, ha
„ proposto di volerle abolire, accor-
„ dando la libertà del commercio di
„ questo genere indistintamente a tut-
„ ti, siano Cittadini, siano Forestie-
„ ri, siano Pescatori, siano Accat-
„ tatori, in ogni tempo, ed in ogni
„ sito della Città, senz' assisa, sen-
„ za matricola, e senza restrizione;
„ salvi però i Dazj del jus Reale,
„ e del grano a rotolo, da regolarsi
„ co' prezzi delle assise finora corse:
„ ed il Re molto volentieri concor-
„ re nelle massime adottate da V.E.
„ per la libertà nel genere accenna-
„ to, ed approva in tutte le sue par-
„ ti il proposto espediente. Il Con-
„ siglio di Finanze nel Real Nome
„ glielo significa in risulta della cen-
„ nata sua Rappresentanza per di lei
„ intelligenza, e perchè così ne di-
„ sponga l' adempimento. *Palazzo*
„ *primo Ottobre* 1788. *Eccellentissimo*
„ *Signore. Ferdinando Corradini. Si-*
„ *gnori Eletti di questa Fedelissima*
„ *Città.*

Di quì è, che col presente Bando si fa noto a tutti, e qualsivogliano persone, che dal giorno della pubblicazione di essi resti accordata la libertà del commercio di questo genere indistintamente a tutti, sian Cittadini, sian Forastieri, sian Pescatori, sian Accattatori, in ogni tempo, ed in ogni sito della Città, senz' assisa, senza matricola, e senza restrizione affatto, a quel prezzo, che potrà convenirsi tra 'l compratore, e venditore. Salvi restando i Dazj, spettanti al jus Reale, e del grano a rotolo del pesce: da regolarsi co' prezzi delle assise finora corse. E siccome tutti goderanno la libertà della vendita di ogni sorte di pescagioni senz' assisa, così i venditori di qualunque grado, e condizione sieno, non debbano defraudare i Cittadini nel peso: debbano adoperar le bilancee, che son prescritte dalle leggi, le quali son quelle a due, e traforate: non debbano malmenare i Cittadini per la vendita di tal genere, o negarcelo per qualunque quantità se ne richiedesse: non debbano adacquare il pesce, nè tener il cato con acqua vicino le bilance sotto le pene prescritte ne' Bandi, e ne' Reali Dispacci indiritti a questa Fedelissima Città; e finalmente resti assolutamente proibito in conformità de' Bandi del nostro Tribunale di S. Lorenzo de' 24. Agosto 1712., e de' 6. Luglio 1713., ed uniformemente al disposto nel descritto Real Dispaccio, di nascondere il pesce nelle Case, o portarlo a conservar nelle Grotte, ma bensì tenerlo sempre esposto alla vendita nelle pubbliche piazze: permettendosi soltanto, che possan conservare nelle sole Grotte il pesce la mattina dopo sonato mezzogiorno, con doverlo poi cacciare a vendere in tempo di està quattr' ore dopo, e la sera riportarlo nelle Grotte ad un' ora di notte: ed in tempo d' inverno ingrottarlo similmente dopo mezzo giorno, e cacciarlo alla vendita due ore dopo, e tenerlo esposto sino alle ore due della notte, nel quale tempo possa di nuovo ingrottarsi quel pesce, che rimane dalla vendita del giorno, per cacciarsi la mattina mezz' ora dopo uscito il Sole, sotto pena di ducati ventiquattro, e perdita della roba per ogni volta. E sotto la medesima pena non possa, nè debba qualsisia Padrone, o Affittatore di Grotte ricevere ad ingrottare quantità alcuna, benchè minima, di pesce, se non nelle ore di sopra stabilite, intendendosi

dosi per l'està dal primo di Aprile le per tutt'Ottobre, e per l'inverno dal primo di Novembre per tutto Marzo; e tal divieto dell'ingrottamento debba esattamente, e generalmente osservarsi, anche pe' pesci, che s'intendessero vendere ne' luoghi immuni, e nel Recinto del Real Fondo della Separazione de' Lucri. Restando assolutamente proibito siffatto ingrottamente, e 'l nascondersi i pesci nelle Case, e ne' vivai ne' giorni della vigilia, ed antivigilia di Natale, e nella Settimana Santa dal Mercoledì fino al Sabbato, tal che in tutte le ore de' suddetti giorni rimanga costantemente esposto tal genere alla vendita nelle pubbliche piazze. Rispetto poi al tempo della vendita de' pesci de' Laghi, si osservi quel che finora si è costumato, giusta i provvedimenti dati dalla Real Camera di S. Chiara.

Ed affinchè il presente Bando sia noto a tutti, si ordina, che si stampi, e se ne affiggano copie in tutte le pietre, e negli altri luoghi soliti, e consueti di questa Città, ed anche in quelli, donde perviene il pesce per uso, e grascia di questa Capitale. *Da S. Lorenzo li 25. Ottobre 1788. Trojano Maria Mormile. Girolamo Colonna. Il Principe di Morra. Giovanni Caraffa. Il Duca di Melito. Il Duca di S. Pietro Majo. Giovanni Lembo. Girolamo Vassalli Segretario.* Pubblicata a dì 27., e 28. Ottobre 1788.

Die 25. Oct. 1788.

Istruzioni per la formazione delle voci delle Derrate del Regno.

ovvero

(*) PRAMMATICA CIII.

Forma procedendi in taxatione pretii

I. IN ogni luogo, in cui dovranno formarsi le voci, il Governatore locale farà scegliere nelle forme legittime due Deputati del Ceto de' Negozianti, ed altrettanti di coloro, da' quali debbono consegnarsi le Derrate, onde intervengano avanti di lui nella formazione delle voci, insieme cogli Amministratori delle Università.

frumenti, et legaminum post medium, ut justum pretium, quod alla voce dicitur emerget.

II. Che a tenore della general Determinazione del 1788. debbano notarsi dal Cancelliere dell'Università i prezzi delle Derrate, che giornalmente si espongono in vendita da' primi giorni della nuova Raccolta, fino al tempo della voce; intendendosi de' generi, che si smaltiscono ne' luoghi, dove si forma la voce. Per quella di Cotrone, siccome per evitare le frodi, e le manovre che da' Negozianti, che al tempo stesso sono Coloni, si commettono colà nella formazione della voce, in veduta di rappresentanza della Giunta Annonaria, con Real Dispaccio de' 27. dello scorso mese di Giugno, si ordinò di tenersi registro di tutte le vendite di Grano da farsi, tanto nella Città di Cotrone, quanto ne' luoghi convicini alla medesima; così si è stabilito di doversi tal disposizione eseguire; ma che adattandosi alla voce di Cotrone il sistema generale, si debba tener conto delle vendite, che seguiranno nello spazio di due mesi dopo seguita la Raccolta, e non già del solo mese di Luglio, come col suddetto Real Dispaccio si trova ordinato.

III. Che fra la nuova raccolta del genere, e la formazione della voce dovranno intercedervi due mesi, per dar luogo non solo a una più regolare e certa situazione de' prezzi, ma anche per sapersi i prezzi stessi corsi negli altri luoghi della Comarca, che sia regolata dalla stessa voce; nell'avvertenza, che per questo non s'intenda, che debban entrare a cal-

co-

colo i prezzi suddetti corsi in tali luoghi, ma soli quelli del luogo, ove si forma la voce, e nell'avvertenza di dover entrare in nota i prezzi delle nuove, non delle vecchie Derrate.

IV. Che debbano notarsi le quantità, o le misure delle Derrate che si vendono, secondo la di loro specie, e giorno, per giorno, o in quel tempo, in cui succedono le vendite, registrarsi dal Cancelliere tutt'i prezzi della vendita nello spazio stabilito coll'assistenza delle persone incaricate, quando vi si trovino, le quali debbano sottoscriversi; e non trovandosi, in tal caso dallo stesso Cancelliere debba colla maggior sollecitudine darsi la nota della quantità, o misura della Derrata, ed a chi venduta, e da chi, in maniera, che non debba registrarsi alcuna partita, se non se coll'assenso, e sottoscrizione delle due parti, e dove nasca quistione intorno alla varietà delle vendite, si portino davanti la Corte del luogo per decidersi, se altrimenti non possa convenirsi.

V. Che dopo di essersi raccolte le notizie de' Contratti locali, se ne formi una distinta nota, e due giorni innanzi debbano discutersi i prezzi avanti del Governatore, degli Amministratori delle Università, e de' suddetti Deputati, e dove alcuna vendita sia attaccata di dolo, o di collusione, dovrà liquidarsene prontamente il vero, e quando si rivenga veramente dolosa, dovrà cassarsi dalla nota. E che terminato il tempo destinato alle annotazioni delle compre, e vendite, debbano radunarsi le persone intervenute per dichiarare il prezzo risultante dalla coacervazione, il quale dichiarato si esegua subito la voce; ed essendovi richiamo si daranno le provvidenze, le quali non debbano punto impedire l'esecuzione della voce medesima; riserbandosi S. M. di riformare tali stabilimenti, o di aggiungerne altri, quando il bisogno, e 'l miglior bene del Regno l'esigesse.

PRAMMATICA CIV.

Ex gratiis concessis anno . . .

ITem supplicano, che a' venditori di cose comestibili non giovi nessuna patente, o protezione per esimergli dalla Giurisdizione degli Eletti di questa fedelissima Città per quel, che concerne l'Annona, secondo il capitolo del Re Ferdinando I. *fol.* 17. *Tom. I. Placet.*

Electorum jurisdictioni venditores omnes subesse debent.

Bando da parte della prefata Real Maestà, e della Regia Camera della Sommaria,

e sia

(*) PRAMMATICA CV.

MOlte Università del Regno han fatto presente al Re, che per effetto della penuria delle vittovaglie corsa in quest'anno, è stata la povera gente costretta di pigliare a credenza dagli Incettatori Grani, ed altri generi, coll'obbligo di pagarli in contante, o in generi del nuovo ricolto ai prezzi, e voce del passato Maggio: che essendo stati questi alteratissimi, avrebbe l'adempimento de' citati contratti ridotti li poveri Coloni, anche dopo un fertilissimo ricolto, nello stato della più dolorosa mendicità; atteso che due e tre tomoli del nuovo prodotto non sarebbero stati sufficienti a discontarne uno ricevuto in credito. Quindi a questo grave inconveniente aggiugnendo anche la dimostrazione del lucro, che

FERDINANDVS IV. In sterilitate anni 1792. pretium frumenti, hordei, et leguminum in mense Maii anni 1793. y quod supra modum excrevit, creditoribus jubetur non prodesse in contractibus, qui *alla voce* dicuntur. Taxatum aedilitium pretium in mensibus Julii et Augusti anno 1792. valere cum incremento viginti denariorum in singulos centum.

che han riportato in quest' anno gli Incettatori, i quali avendo acquistato in Luglio, ed Agosto a moderati prezzi, così li Grani, come tutti gli altri generi, li han poi venduti anche oltre ai ducati quattro il tomolo, si sono fatte ad implorare le Sovrane provvidenze a scanzo di tanto male. E S. M. avendo preso in considerazione quanto su tale assunto hanno le Università Ricorrenti dedotto, ha rilevato, che dove gli accennati contratti avessero il loro effetto, la massima parte de' suoi Sudditi, e specialmente la più utile, che sono gli Agricoltori, si ridurrebbe alla mendicità, ed alla impotenza, ed impossibilità di soddisfare i debiti.

Il perchè volendo provvedere al sollievo, ed esistenza de' medesimi, noà disgiunta per altro da un equo, e ragionevole lucro de' Creditori, ha Sovranamente risoluto, e determinato, che ai Prestatori, e Creditori di Grani, Granoni, Germani, Orzi, ed Avene si accordi il venti per cento di più sopra il valore, che i generi suddetti ebbero secondo la voce di Luglio, ed Agosto 1792, di maniera che se il Grano in Puglia valse di quel tempo, quando si fissò la voce, carlini diciotto, o diecinove il tomolo, il debitore che l' ebbe accredenzato, debba pagare al creditore il prezzo suddetto, ed un quinto di più, e così pel Germano, Granone, Orzo, ed Avena; e della stessa maniera proporzionarsi li prezzi in tutte le Provincie, e Comarche; colla dichiarazione che se per avventura vi fosse stato luogo nel Regno, nel quale il prezzo di Maggio non fosse alterato fino al quinto di più del prezzo della voce del suddetto Agosto per tutte le vittovaglie, debba dalli debitori pagarsi questo minore, e non quello maggiore; venendo in tal maniera tutti in tutte le Proviacie a lucrare il quinto di più di quel che valea la derrata accredenzata in tempo che si fissò la voce, o sia il prezzo legale di essa; con che però questo stabilimento di prezzo non debba servir d' esempio negli anni successivi, avendo la M. S. presa questa provvidenza economica per le straordinarie circostanze della corrente annata.

Dove poi vi fossero ricorsi per altri contratti analoghi alli già spiegati, non però compresi nella presente Sovrana Risoluzione, si riserba la M. S. di dare quelle provvidenze, che siano del caso.

Col presente Editto adunque da pubblicarsi, tanto in questa Capitale, quanto in tutte le Università del Regno si fa noto questa provvida Sovrana Determinazione del Re Nostro Signore, affinchè si esegua a norma del prescritto nell' Editto medesimo, e ciascuno possa godere gli effetti della Reale Munificenza. Dalla Regia Camera della Sommaria li 26. Giugno 1793.. *Filippo Mazzocchi Luogotenente. Agostino Cardillo. Pasquale Perelli. Flavio Pirelli. Francesco Nicola de Dominicis. Carlo Muzj. Ferdinando Lignola. Giuseppe Pucci. Pietro Jannucci, Carlo Vanni. Francesco Ruoti. Vidit Fiscus. Vincenzo Maddaloni Seg.* Die 26. Iun. 1793.

(*) PRAMMATICA CVI.

FERDINANDVS IV. In sterilitate anni 1794 haec provide decernuntur.

LA cura, che abbiam Noi mai sempre avuta del maggior bene, e della felicità de' Nostri amatissimi Sudditi, non ha potuto non avvertire allo straordinario avvenimento della Indizione annonaria del passato anno 1793., nel quale, mentre la raccolta delle Vettovaglie, e delle biade fu in alcune Provincie abbondante,

Digitized by Google

te, in altre mediocre, pur nondimeno da per tutto si sperimentò somma alterazione ne' prezzi de' grani, e di ogni sorta di Vettovaglie, e biade, ed arretrata si vide l'interna circolazione di tali generi, la quale la loro abbondanza, e bassezza di prezzi produce. E quindi ad evitare male sì grande, e che minacciava di divenir maggiore ne' successivi mesi, che cadono nel corrente anno, Sovranamente vietammo qualunque estrazione da questo Regno di qualunque sorta di Vettovaglie, e biade; diedimo commissioni, specialmente nell'altro Nostro Regno della Sicilia Ulteriore di quantità illimitata di grani, il cui arrivo avesse consigliati gli avidi, e perniciosi Incettatori de' medesimi a manifestarli, e porgl' in vendita, sicchè la loro maggior abbondanza ne avesse scemato l' avaro prezzo, che si fossero immaginati ritrarne, a quale oggetto ancora vietammo l' estrazione de' grani dallo stesso Regno dell' altra Sicilia, sicchè in questa si trasferissero a minor prezzo: e creammo una Giunta Annonaria, la quale giusta le Istruzioni datele co' Nostri Sacri Caratteri, ci proponesse coll' approvazione del Supremo Consiglio delle Regali Finanze, non solamente quanto convenisse al bisogno annonario di questa Capitale, e vegliasse perchè non fosse mancata alla numerosa sua Popolazione pane, farina, e fosse il pane di giusto peso, e qualità; ma inoltre ricercasse, e procurasse indagarne le cagioni di que' disordini, e ci rassegnasse, dopochè fossero approvati dal Supremo Consiglio i mezzi, che si credessero confacenti a rimuovergli: ed a questa, altra Giunta unimmo, la quale procedesse in tutto il rigore della giustizia contro di chiunque fraudolentemente incettate avesse, e nascoste le Vettovaglie, onde se ne sperimentasse la mancanza, e la gravezza de' loro prezzi. E quindi avendo la Giunta Annonaria, tra di altri espedienti a Noi suggeriti, proposta ancora coll' uniforme parere del Supremo Consiglio la rinnovazione delle antiche Prammatiche sotto il titolo *de Annona* per lo addietro pubblicate in simili circostanze, e rinnovate di tempo in tempo quando siensi riputate confacenti al bisogno, abbiam risoluto col presente Editto risolvere quanto ne' seguenti Capi vien determinato, e che tra le provvidenze annonarie, contenute nelle stesse Prammatiche, abbiam giudicato di convenire ad estirpare i passati inconvenienti, e provvedere al maggior bene de' Nostri amatissimi Sudditi.

Qui frumentum et legumina habent ab indictione illius anni venalia exponant. Qui contra fecerint paenis subjaciant.

I. Ordiniamo adunque primieramente, che tutt' i Possessori di grani di qualunque sorta, biade, e legumi, Baroni, Negozianti, Massari, ed altri qualunque Laici, o Ecclesiastici che sieno dalla prossima Indizione annonaria del corrente anno, e per l'avvenire, senza esser tenuti ad alcun rivelo delle quantità di Vettovaglie, che abbiano raccolte, o anche per negozio acquistate (salvi i casi, che diversamente suggerir potessero) debbano tenerle esposte alla vendita a prezzi correnti, e proporzionati alla loro qualità, ne' Magazzini, e Fosse, dove le abbiano riposte, tanto per altrui proprio uso, e specialmente per le Annone delle Comunità, quanto per altrui Negoziazione, e Commercio, locchè non facendosi, è Nostra Regal Volontà, che un tal Controveniente, verificandosi la di lui controvenzione, non solo incorra nella pena della Nostra Regale Indignazione: ma dippiù sia condannato a dieci anni di relegazione, e di ga-

lea

lea rispettivamente, come vien disposto nelle Prammatiche XVII., LXI., e LXII. *de Annona*, * e perda le Vettovaglie, che non tenga esposte in vendita a vantaggio del Regio Fisco, dedottane la terza parte a beneficio di colui, che ne abbia fatta la denuncia.

* Vide in hac nostra editione pragm. 26, 82, et 83.

In circuito 30. ab urbe lapidum nemini liceat, praeterquam, frumentum vel legumina emere, et aequa contractus in fraudem legis valeant; neque Notarii rogare possint contractus praedictos.

II. Vogliamo inoltre in rinnovazione delle Prammat. XV., XXXVII., e LIII. *de Annona* *, che pel distretto di 30. miglia intorno a questa Capitale, ne' Mercati della medesima, e nelle Dogane di Avellino, Atripalda, Grottaminarda, Apice, Reino, e Campobasso qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, nè per se, nè per loro Mogli, Figli, Servi, o Fattori possa, o ardisca comprare, nè far comprare in alcun tempo sotto qualunque pretesto, o colore, ancorchè ne' contratti la causa della compra fosse speciosa, o di pietà, e sebben fosse persona fornita di qualunque privilegio, grano, orzo, grano d' india, miglio, legumi, o altre qualsivogliano specie di Vettovaglie, se non che per uso delle proprie Famiglie, sia per vitto, sia per semina, senzacchè possano tali Vettovaglie impostarsi, nè trasferirsi per custodia da luogo a luogo, ancorchè si tenessero ne' Magazzini aperti sotto la pena comminata nelle Prammatiche suddette di sette anni di galea agl' ignobili, e di altrettanto tempo di relegazione a' Nobili. E perchè sogliono fare contratti di credenza co' Massari per varie mercanzie, da riscuoters' in grano alla voce, vogliamo, che di tali contratti non si abbia ragione alcuna, in maniera che i debitori non siano in alcun modo tenuti, e tanto essi, quanto i Creditori, oltre della perdita del credito, s' intendano incorsi nelle suddette pene, e gli obblighi, Istrumenti, cautele, ed Alberani, che si facciano in controvenzione di questa Legge non si possano presentare in qualunque Tribunale, e Corte, ma si debbano attendere soltanto per la pruova della controvenzione, nella quale, e colle stesse pene incorrano tutt' i Notaj, Mastrodatti, ed ogni altra pubblica persona, per mano di cui sieno stipolate, e convenute tutte le obbligazioni, le quali contengano contratti intorno a Vettovaglie tra le 30. miglia, Mercati, e Dogane suddette, oltre del proprio uso di vitto, e semina.

* Vide in hac nostra editione pragm. 19, 52, et 72.

Vehicularii tamen permittitur, ai de loco ad locum statim vendant.

III. Si dichiara però, che in tal divieto di acquistar Vettovaglie, oltre del proprio uso, tra le 30. miglia, e nelle suddette Dogane, e Mercati, siano eccettuati in osservanza delle Prammatiche XVII., e XXI. *de Annona* * i Viaticali, a' quali sia permesso di comprarne quanto nelle loro Viatiche se ne possa caricare. Ma vogliamo, che debbano essi trasportarl' in vendita da luogo a luogo, e sia proibito a' medesimi di riporle in alcun luogo, eccettuatone solamente la necessità di pernottarvi. Ma fatto che sia giorno, le debbano condur nel luogo, per lo quale le avranno caricate, e le vendano in esse pubblicamente; locchè, se loro non riesca, debbano passare da luogo in luogo finchè le vendano: Locchè non facendo, oltre della pena della perdita delle Vettovaglie, e degli Animali, che le trasportano, da applicarsi per la terza parte a chi ne faccia la denuncia, sieno essi Viaticali soggetti alla pena di anni dieci di galea.

* Vide in hac nostra editione pragm. 26., et 33.

Si tamen frumentum et legumina sequestro deponantur, petendi-bus creditoris

IV. E perchè potrebbe accadere, che talun Creditore di chi abbia incettate Vettovaglie tra 'l suddetto ristretto delle 30. miglia, Mercati, e

Do-

tem, ad Regem referatur, ne fraus fiat huic legi, vel creditoribus.

Dogane facesse eseguire le Vettovaglie medesime in soddisfazione del proprio credito; vogliamo ancora, che in tal caso, fatta che ne sia l'esecuzione, il Magistrato, o Corte, di cui ordine sia stata eseguita, debba farne a Noi relazione, per attendere le Sovrane Nostre provvidenze, le quali al tempo stesso rendano soddisfatt'i Creditori de' crediti, per i quali siensi eseguite le Vettovaglie, e sieno al tempo stesso corrispondenti all' oggetto di questo Editto, e meno si allontanino dal fine avuto col medesimo di riserbare le Vettovaglie raccolte tra le 30. miglia, e nelle suddette Dogane, e Mercati all' uso proprio solamente, ed alla semina.

Tali Nostre Sovrane Ordinazioni sottoscritte da Noi, e dal Nostro Segretario di Stato, e Presidente interino del Supremo Consiglio delle Reali Finanze, vogliamo, che siano date alle stampe, pubblicate nella solita forma, e rimesse nelle Provincie, perchè abbiano l'esatta loro esecuzione, ed alcun non vi sia, che le ignori.

Die 19. Jun. 1794.

Caserta 19. Giugno 1794. FERDINANDO. *Ferdinando Corradini*.

(*) PRAMMATICA CVII.

FERDINANDVS IV.

Facultas vendendi panem in urbe omnibus civibus permittitur, abrogatis legibus, quae ad Decuriones jus vendendi tantum adserebant, et abrogatis etiam edictis annonariis libertatem vendendi vexantibus. Transactio inita in hac lege cum creditoribus vectigalis farinae, qui in libertate vendendi indemnitati suae

L'Amore che costantemente nudriamo per questo nostro Fedelissimo Popolo, e la cura di provvedere alla sua prospera sussistenza c'indusse nella fine del passato anno 1794. a determinare, che la libertà di fabbricare, e vender pane, fino allora da Noi conceduta alle sole Femminucce, si rendesse generale in tutta la Città; e per non confidare la pubblica sussistenza alla sola facoltà de' Privati, ch' essendo indotti ad usarne soltanto per loro particolare profitto, non sempre corrispondono agli oggetti, che ci abbiamo prefissi, destinammo perciò una Deputazione di sei Individui, da Noi scelti, sì per ben ordinare, e sovraintendere alla indicata libertà frumentaria, che per provvedere, conservare, e disporre una sufficiente quantità di grani, e far con essi sussistere a conto del Pubblico i soliti Forni di Città: Ed avendo la detta Deputazione corrisposto alle nostre provvide, e benefiche cure, venimmo in seguito ad emanare a suppliche della medesima il Nostro Editto de' 10. Dicembre del detto passato anno, dichiarativo di quella libertà generale, che dal primo di Gennajo del passato anno 1795. felicemente si esercita da ognuno, di fabbricare cioè, e vender pane, e paste manofatturate di qualunque sorte, come pure di vender grano, farina, fiore, semola, ed ogni altra specie, che vi ha rapporto, in qualsivoglia giorno, ed in qualunque sito della Capitale. E conoscendo di esservi delle leggi, e delle Prammatiche, ch' emanate in tempo della privativa, contradicono al detto novello sistema di libertà frumentaria, dichiarammo perciò col Capo VII. del citato Editto, che le medesime non fossero più operative; e per la debita salvezza degli altrui diritti, ordinammo, che dove dalla inefficacia di esse ne fosse risultato danno all' Arrendamento delle Farine, o a chiunque altro ne' loro legittimi, e giusti diritti, fossero a Noi ricorsi, per darvi l'opportuno provvedimento.

In fatti avendo Noi ravvisato incompatibile colla detta libertà frumentaria il modo tenuto dall' Arrendamento delle Farine nella esazione del Dazio, credemmo opportuno, che l' Avvocato Fiscale del nostro Real Patrimonio D. Nicola Vivenzio, e la stessa Deputazione Frumentaria avessero trattato con detto Arrendamento

contulerunt, rata esse jubetur.

un amichevole accordio: E con somma soddisfazione del Nostro Real Animo avendolo i medesimi stabilito in diecisette articoli, che comprendono la riforma della pratica contraria al novello sistema, fin da' 23. del mese di Agosto dello scorso anno 1795. approvammo in tutte le sue parti la stabilita convenzione, come quella, che avea col pubblico vantaggio combinato gl' interessi de' Consegnatarj del detto Arrendamento, che pur ci sono a cuore, formando una parte non picciola dello stesso Pubblico. Con tutto ciò volemmo farne sospendere l' eseguimento fino a tanto, che dal nostro Tribunale della Regia Camera della Sommaria non si fosse legalmente fornita del decreto di espedienza, anche a riguardo delle Persone privilegiate, che vi sono tra 'l numero de' Consegnatarj del detto Arrendamento. Ed avendo tutto ciò nelle debite forme il detto Tribunale adempito, abbiam voluto, che se ne formasse una legge coll' inserta forma della convenzione stessa, ch' è del seguente tenore.

Convenzione stabilita tra' Signori Deputati dell' Arrendamento delle Farine, e la Deputazione frumentaria di questa Fedelissima Città, coll' intervento, approvazione, e consenso dell' Avvocato Fiscale Signor D. Nicola Vivenzio, da S. M. destinato alla difesa del Pubblico, per l' esame rimesso dalla stessa M. S. al Tribunale della Regia Camera della Sommaria, circa l' esazione del dazio praticata finora dall' Arrendamento, giusta i Reali Dispacci de' 14., e 24. Gennajo del corrente anno, la quale convenzione dee proporsi a S. M. per la Reale approvazione.

I. *Che l' Arrendamento esiga nell' immissione del grano l' intero dazio sopra ogni tomolo in misura, senz' attendersi la diversità del peso, che in ogni anno i grani possono avere, e senza dedurne tara di sorte alcuna, sia per la lordura, che ne' medesimi suol esservi, sia per altro corpo estraneo framischiato, poichè di ciò, che meritava considerazione se n' è avuto riguardo nelle calcolazioni, che son precedute tra gli anzidetti Signori, per lo sistema, che si propone.*

II. *Che la esazione del dazio si debba fare nel tempo dell' immissione del grano per la misura alla rasa di ogni tomolo campionato, giusta la somma di denajo, che qui si prescrive: Con che dopo di essersi pagato il dazio nella immissione, nel modo che si dirà, sia il Cittadino esente da altro dazio, per qualunque peso maggiore il grano riceverà nella macina, e sia unica l' esazione dell' Arrendamento, e questa nella sola immissione.*

III. *Il dazio da pagarsi si è stabilito, che sia come siegue.*

Per ogni tomolo di grano forte perveniente da Terra, grana venti, e cavalli sei.

Per ogni tomolo di grano dolce perveniente da Terra, grana diecinove, e cavalli sei, con dichiarazione, che sotto i grani dolci vadano compresi anche i mischi.

Per ogni tomolo di grano dolce perveniente da Mare, grana diecinove, e cavalli tre, intendendosi compresi anche i mischi.

Per ogni tomolo di grano forte perveniente da Mare, grana venti.

IV. *Dove il quantitativo di detti grani, che s' immettono non giunga alla misura di un tomolo, si pagherà coll' anzidetta Tassa il dazio corrispondente alla quantità de' medesimi, misurati col mezzo tomolo, o con altra misura, che corrisponda al quantitativo del grano, che s' immette, per effetto di che gli Ufficiali delle Sbarre saranno provveduti di tutta la serie delle mi-*

misure campionate. Ben vero quando uno porta una sola misura, non sarà soggetto al dazio.

V. *Acciocchè il menzionato Arrendamento non sia leso ne' suoi diritti, e nel suo frutsato col presente sistema, il quale s' intenda stabilito soltanto per lo grano, non dovendosi tirar conseguenze pregiudizievoli all' Arrendamento stesso per gl' infrascritti altri generi, perciò conviene, che si dichiari, e si ordini, che venendo farina da fuori, sia per Terra, sia per Mare, debba il detto Arrendamento continuare ad esigere il dazio di grana diecisette, e mezzo per ogni tomolo di rotola quaranta di farina.*

Venendo da fuori fiore, semola, e pasta, debba continuare ad esigere il suo dazio di grana diecisette, e mezzo sopra ogni rotola trenta di tali generi.

E venendo da fuori pane di fiore, debba continuare ad esigere il dazio di grana diecisette e mezzo sopra ogni rotola trenta di pane: Ed essendo pane bruno, sopra ogni rotola quaranta di detto pane.

E così continuare ad esigere il dazio, secondo il solito, sopra gli altri generi appartenenti al detto Arrendamento.

VI. *Che gli Uffiziali, e Soldati dell' Arrendamento abbiano la facoltà di riconoscere, e misurare il grano suddetto, e pesare la farina, il fiore, pasta, pane, e semola, e gli altri generi di sopra descritti, per cui sieno avvertiti gli Immittenti del grano, e de' sopradetti altri generi di manifestare agli anzidetti Uffiziali delle Sbarre di detto Arrendamento la vera qualità, e quantità della roba, che introdurranno, atteso misurandosi dagli Uffiziali, e Soldati dell' Arrendamento il grano, e pesandosi i sopradetti altri generi, dove si trattassero di diversa qualità, e di maggior quantità; o peso della rivelata, o pure di non aver pagato il dazio dovuto all' Arrendamento, incorrano in contrabando, e nelle pene stabilite nella Prammatica* LX. de Vectigal. et Gabell. *

* Vide pragm. diei 27. Augusti 1717. sub titulo de Vectigalibus.

VII. *Che tenendo dubbio le persone, che introdurranno il grano, farina, pane, semola, o altra roba soggetta a dette Gabelle, della qualità, e quantità vera e reale di quelle, debbano richiederne gli Uffiziali delle Sbarre, acciò le riconoscano, misurino, e pesino, a spese degl' Immittenti. Ed i detti Uffiziali, che ne saranno richiesti, debbano farlo, ed esigerne il dazio, come sopra, con fare la spedizione, o sia Cartella, dicendo,* riconosciuta, misurata, o pesata, *a differenza di quelle, che si rivelano, dicendo,* rivelata.

VIII. *Qualora l' Arrendamento voglia verificare, se la quantità del grano rivelata, sia vera, sarà dell' Arrendamento la spesa, se la quantità si trovi secondo il rivelo, e per contrario sarà dell' Immittente, se ritrovisi caduto in contrabando.*

IX. *Che debba, come non condicente alla libertà frumentaria, da S. M. felicemente promossa, restare abolita l' antica pratica dell' Arrendamento, di riscuotere la cartella nell' asportazione de' grani, farine, e di tutti gli altri generi per la Città, restando liberi per commerciarsi da chiunque, dopo però di essersi introdotto il grano nella Città, e salva sempre all' Arrendamento la debita custodia per le strade traverse a fianco delle Sbarre.*

X. *All' anzidetto nuovo sistema debbano essere soggetti tra tutti gli altri i Maccaronai, Panettieri, o Fornaj, Tarallari, ed in somma tutti coloro, che immetteranno grani, eccettuati solamente gli Ecclesiastici, Luoghi Pii, e gli altri similmente franchi, come*

pure gli Assentisti per le loro rispettive franchigie, pe' quali debba continuarsi l'antico sistema, cioè pe' primi a tenore del Concordato tra la Nostra Corte, e quella di Roma, per tomola cinque a persona, a ragione di peso rotola quaranta il tomolo di farina; come pure per gli Assentisti, così di Terra, che di Mare, si debba continuare la franchigia di rotola quaranta a tomolo di farina, poichè a tale ragione di rotola quaranta di peso, e non a misura, si liquidano le razioni di pane, di biscotto, di gallette ec., che detti Assentisti somministrano per servizio della Regia Corte.

XI. E volendo sempre più, come si deve, eseguire la volontà del Re per la illimitata libertà dell'Annona Frumentaria, e riparare nel tempo stesso, e per quanto si può, alle frodi, che potranno commettersi a danno de' Consegnatarj, a motivo di un nuovo sistema, conviene ordinarsi, che siccome spedito, ed introdotto, che sarà in questa Capitale il grano, potrà ognuno liberamente mandarlo a molire nelle quattro Case de' Molini di questa Città, ne' dieci Molinelli ad acqua, e negli altri Centimoli, che vi sono, e che vi saranno in questa Capitale, così volendosi mandare a macinare grani ne' Molini, Molinelli, e Centimoli alle Paludi, o altrove, quante volte tali Molini, Molinelli, e Centimoli sieno al di là delle Sbarre, e Posti, tuttochè sieno nel distretto dell'Arrendamento, i Padroni del grano debbano passare per quella Sbarra, che più gli sarà comodo, ed ivi provvedersi di Cartella, nella quale deve notarsi il quantitativo del peso del grano, che si porta a macinare, per indi nel ritorno riscontrarsi, se la farina sia corrispondente al peso del grano portato alla macina, e così evitarsi le continue frodi, che potrebbonsi commettere con introdurre farine in contrabbando: E lo stesso dovrà osservarsi maggiormente pe' grani, che si manderanno a macinare ne' Molini, Molinelli, e Centimoli fuori distretto, a quali si va o per Mare, o per Terra. Ed immittendosi farine più del peso de' grani mandati a macinare, in tale caso gl' Immittenti sieno obbligati rivelare la farina, che portano di più, e non rivelandola, o rivelandola in minor quantità, caderanno in contrabando, nelle pene contenute nella Prammatica LX. de Vectigal. et Gabell. *

* Vide cit. pragm. diei 27. Aug. 1717. sub titulo de Vectigal.

XII. Pe' grani, che s' immetteranno da chiunque, sia ne' Magazzini Regali al Ponte, sia nella Conservazione, sia nelle Fosse del grano, ed in altri qualsivogliano Magazzini, attenta la dilazione, che l' Arrendamento accorda a' Padroni de' medesimi, pagheranno questi il dazio all' Arrendamento spettante, nel tempo che gli venderanno, e ne faranno altro uso; ma sia permesso a' Governadori dell' Arrendamento di tenerli custodito sotto chiavi, una in di loro potere, e l' altra in potere del Padrone de' grani, come si sta praticando, e siccome si pratica ancora dalla Regia Dogana in simili casi; meno che per li grani della Fedelissima Città, pe' quali abbia a continuarsi la pratica, che l' Arrendamento non tiene chiave de' grani della medesima, ma abbiasi a continuare nel tempo stesso l' assistenza di un Uffiziale dell' Arrendamento, con quel, che si pratica per sua cautela. Ben inteso però, che nelle consegne, che da' Padroni de' Bastimenti si faranno de' grani, che quì s' immetteranno, debbano assistere alla detta consegna, e misura gli Uffiziali dell' Arrendamento, a' quali si deve dare aviso secondo il solito, il certificato de' Regj Misuratori, del quantitativo della tomola di ciascun carico, per tenerne conto, quando dovrà risarsi la misura de' grani per la di loro spedi-

zio-

zione, o pagamento del dazio. Ben inteſo, che riſpetto alle farine, ed ogni altro genere ſoggetto al dazio ſteſſo, ſi debba da tutti pagare nella immiſſione.

XIII. *Come col preſente ſiſtema ſi potranno più facilmente commettere i controbandi de' grani; quindi ſi deve dare a' Governadori dell' Arrendamento vieppiù la facoltà d' invigilare, e guardare i ſuoi intereſſi da per tutto, e ſpecialmente nella Darſena, o nella Spiaggia, giacchè obbligazione degl' Immittenti è di approdare ne' luoghi ſoliti da sbarco. Si debbano altresì confermare contro a' Controbandieri de' grani, e farine, fiore, paſte, pane, e degli altri generi appartenenti a detto Arrendamento, le pene ſtabilite nella detta Prammatica* LX. De Vectigal., et Gabell. *, *meno che quelle, che urtaſſero col preſente ſiſtema, non intendendoſi con ciò derogare alle cautele per lo paſſato ordinate a beneficio di detto Arrendamento per la ſicurezza della eſazione del ſuo dazio. Bensì reſtino abolite le viſite de' Molini, Molinelli, o Centimoli, e tolti da queſti gli Uffiziali, che l' Arrendamento ha tenuti ſempre, per guardare i ſuoi intereſſi; e ſia anche permeſſo a chiunque di coſtruire Molinelli, e Centimoli in qualunque ſito, come gli piaccia.*

* Vide cit. pragm. sub titulo de Vectigal. ann. 1717.

XIV. *Trovandoſi da taluni fatte ſpedizioni di grani, con aver pagato, ſecondo l' antico ſiſtema, il dazio dell' Arrendamento a conto, in ragione di rotoli quarantatre di grano dolce, e di rotoli quarantaſei di grano forte, debbaſi per parte dell' Arrendamento dal primo del meſe di Agoſto eſigere il dippiù, ſecondo il nuovo ſiſtema, vale a dire ſopra ogni tomolo di grano in miſura, nella ſomma di denaro ordinata di ſopra.*

XV. *Inoltre ſi è ſtabilito di accordare a' Viaticali, per una pura conſiderazione a tale ceto di perſone, la reſtituzione del dazio, qualora il grano, o farina, che abbiano intromeſſo (eſcluſo ogni altro genere ſoggetto allo ſteſſo dazio) ſe lo riportaſſero fuori del diſtretto dell' Arrendamento, in tutto, o in parte, purchè ciò ſucceda fra lo ſpazio di giorni otto dal dì della immiſſione, e ſi giuſtifichi di eſſer quello il grano, o farina, di cui ſi era pagato il dazio, la quale reſtituzione non s' intenda accordata a beneficio di tutti gli altri; o riſpetto a' Negozianti, che voleſſero godere del vantaggio della eſtrazione del grano, eſcluſo ogni altro genere, debbano goderne, purchè nella immiſſione del grano abbiano manifeſtato, e non pagato il dazio, e facendo l' obbligo* penes acta *preſſo l' Attuario dell' Arrendamento, di eſibire fra un determinato tempo la fede della immiſſione in altro luogo, come ſi pratica nella Regia Dogana, il quale obbligo non s' intenda accompagnato da pleggeria, nè ſoggetto a pagamento di diritti all' Attuario ſteſſo.*

XVI. *Debbano le Prammatiche, e Bandi riguardanti il ſuddetto Arrendamento rimaner derogate, ſolamente per quanto ſi ha riguardo al preſente nuovo ſiſtema, ma debbano rimaner ferme, ed in tutto il loro vigore per tutto l' altro.*

XVII. *In fine ſi dichiara, che unicamente per ſecondare le ſavie, e provvide mire di S. M. circa la libertà frumentaria, a vantaggio de' Cittadini ordinata col ſuo Real Editto de'* 10. *Dicembre del paſſato anno* 1794., *l' Arrendamento è concorſo, anche con ſuo diſcapito, a cambiare la coſtante maniera di eſigere il ſuo dazio, per quanto riguarda il grano ſoltanto, ſiccome ſi è detto di ſopra, la qual maniera ha creduta ſempre uniforme alle Regie Prammatiche, e tra queſte alla Prammatica* XXI. De Vectigal., *e tale la riputò ancora il Tribunale ſteſſo della*

Re-

Regia Camera col decreto profferito a favore di esso Arrendamento sotto il dì 20. Marzo dell' anno 1792., conviene perciò, che l' Arrendamento non soffra ulteriore molestia per tutt' i capi della dinunzia promossa in detto Tribunale fin dal principio di questo Secolo, e decisa col suddetto decreto de' 10. Marzo 1762., la qual dinunzia contiene ancora tutte le cose dedotte in diversi tempi da' Maccaronai, Vermicellai, Panettieri, Tarallai, Fornai, ed altri, così nel Collaterale, e quindi nella Real Camera, come nello stesso Tribunale della Regia Camera, e contiene specialmente i capi della pretesa maggior esazione del dazio sul grano, nella supposizione, che l' accennata Prammatica XXI. De Vectigal. *fosse contraria all' Arrendamento suddetto: della esazione sul fiore di farina, semola, e paste lavorate, per lo minor peso di quello, che frutta ciascun tomolo di grano: del crescimonio dell' acqua pe' grani, che si sogliono bagnare nell' atto di doversi molire, pretendendosi anche di essere indebita l' esazione; come pure contiene il Capo dell' obbligo per la nuova Cartella, per trasportarsi da luogo a luogo di questa Città i generi soggetti al dazio, per la quale dinunzia, dopo della detta decisione fatta a favore dell' Arrendamento, pende tuttavia l' esame del Ricorso Fiscale, e l' inesione di altri. Quindi è supplicata S. M. di ordinare, e prescrivere, che la cennata dinunzia, e giudizj contra l' Arrendamento restino dell' intutto aboliti, e restino abolite pienamente tutte le cose dedotte nella stessa dinunzia, e giudizj accennati, rimanendo eziandio abolito, ed estinto così l' anzidetto Ricorso Fiscale, che l' inesione di gravame; cosicchè da oggi innanzi non possa esso Arrendamento per la dinunzia, e giudizj suddetti essere molestato ulteriormente per parte del Fisco, nè da qualunque altra persona, anche per la esazione passata; per effetto di che restino nulli, e cassi gli atti suddetti, ed estinto ogni giudizio, mentre con questo patto è venuto l' Arrendamento a cambiare l' antico sistema della esazione del suo dazio circa del grano solamente, ed il lodato Sig. Avvocato Fiscale a ragion veduta ha creduto di concorrervi, avendo tenuti presenti tutti gli atti suddetti, e con particolarità quelli presso l' Attuario Squatriti, e presso l' Attitante della Real Camera Linguiti.*

L' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio. Nicola Vivenzio. La Deputazione frumentaria per la Città. Il Principe di Cursi. Luigi Carrafa. Il Duca di Carignano. Andrea Carmignano. Il Principe di Aliano. Costantino Melillo. I Deputati dell' Arrendamento delle farine. Il Marchese di Montagano. Il Duca di Campochiaro. Il Cavalier Rodrigo Messia de Prado. Marchese Ottavio di Avena. *Napoli* 20. *Giugno* 1795.

Ed avendo Noi ravvisata ragionevole, ed equa la riferita convenzione, ed altronde non essendo lecito a' privati alcuna cosa alterare, immutare, e pattuire intorno a pubblici vettigali, senza l' autorità legislativa, abbiamo perciò determinato con Real Dispaccio de' 7. Marzo 1796. di formarne una legge ne' seguenti XVII. Articoli disposta, la quale è nostra Regal Volontà, che dal primo dì del venturo mese di Aprile del corrente anno 1796. in avanti inviolabilmente si osservi, ed esegua in tutte le sue parti.

I. Vogliamo per tanto, e comandiamo, che l' Arrendamento delle Farine dal primo dì del venturo mese di Aprile 1796. in avanti esiga nella immissione del grano l' intiero Dazio sopra ogni tomolo in misura, senz' attendersi la diversità del peso,

che

che i grani in ogni anno possono avere, e senza dedurne dalla misura del tomolo tara di sorte alcuna, sia per lordura, sia per qualunque altro corpo estraneo, che in esso possa essere framischiato, essendosene tenuto conto nel fissare la quantità del Dazio, che quì appresso ordineremo.

II. Vogliamo inoltre, che l'esazione del detto Dazio si debba fare nel tempo, che il grano s'immette, per la misura alla rasa di ogni tomolo campionato, giusta la somma di denajo, che quì appresso prescriveremo. In guisa che dopo di essersi pagato il Dazio nella immissione, sia esente da ogni altro pagamento, per qualunque peso maggiore, che il grano riceverà nella macina, volendo, che la esazione dell' Arrendamento debba essere unica, e questa nel tempo solamente della immissione del genere.

III. Aboliamo la pratica attuale osservata dall' Arrendamento, di esigere il Dazio a conto nella immissione del grano dolce a ragione di rotoli quarantatre, e nella immissione del grano forte a ragione di rotoli quarantasei; come pure aboliamo l'esazione del restante Dazio, che sul rimanente peso di ciascuna specie di grano ha riscosso in tempo della molitura. Vogliamo per tanto, e comandiamo, che qualunque sia l'effettivo peso del grano, non debb' attendersi, ma solamente la misura, e resti il Dazio fissato nel seguente modo, cioè:

Per ogni tomolo di grano forte provveniente da Terra si paghi il Dazio di grana venti, e cavalli sei.

Per ogni tomolo di grano dolce provveniente da Terra, grana diecinove, e cavalli sei: E vogliamo, che sotto i grani dolci vadano compresi anche i mischi.

Per ogni tomolo di grano dolce provveniente da Mare, si paghi il Dazio di grana diecinove, e cavalli tre, intendendosi compresi anche i mischi.

Per ogni tomolo di grano forte provveniente da Mare, si paghi il Dazio di grana venti.

IV. Dove il quantitativo di detti grani, che s'immettono, non giunga alla misura di un tomolo, vogliamo, che si debba coll' anzidetta tassa, e proporzione pagare il Dazio corrispondente alla quantità, che s'immette, misurata col mezzo tomolo, o con altra misura, che corrisponda alla quantità del grano, che s'immette: Al quale oggetto gli Uffiziali delle Sbarre debbano essere provveduti di tutta la serie delle misure campionate. Comandiamo però, che se un Cittadino portasse una sola misura di grano, non debba per essa venire soggettato a dazio.

V. Ed affinchè il menzionato Arrendamento non resti leso ne' suoi diritti, e nel suo fruttato col presente sistema, il quale vogliamo, che s'intenda stabilito soltanto per lo grano, non dovendosi tirar conseguenze pregiudizievoli all' Arrendamento stesso per gl' infrascritti altri generi; perciò ordiniamo, e comandiamo, che immettendosi farina, tanto per Terra, quanto per Mare, debba il detto Arrendamento continuare ad esigere il dazio di grana diecissette, e mezzo per ogni tomolo di rotola quaranta di farina. Ed immittendosi fiore, semola, e paste di ogni sorte, debba continuare ad esigere il suo dazio di grana diecisette, e mezzo sopra ogni rotola trenta di tali generi. Di più, che lo stesso dazio di grana diecisette, e mezzo continui ad esigere sopra ogni quantità di rotoli trenta di pane bianco, e di rotoli

qua-

quaranta di pane bruno, che s' immettesse. E finalmente, che, secondo il solito, continui ad esigere il dazio sopra tutti gli altri generi a se appartenenti.

VI. Perchè la presente nostra legge, in parte riformante, ed in parte confermante le antiche, ottenga il pieno eseguimento, comandiamo a tutti gl' Immittenti de' grani, e de' sutriferiti altri generi di manifestare agli Uffiziali delle Sbarre di detto Arrendamento la qualità, e quantità vera, ed effettiva della roba, che introducono, e concediamo a detti Uffiziali, e Soldati delle Sbarre la facoltà di riconoscere, e misurare i grani, e di pesare la farina, il fiore, pasta, pane, e semola, e gli altri generi di sopra descritti, atteso misurandosi dagli Uffiziali, e Soldati dell' Arrendamento il grano, e pesandosi i sovradetti altri generi, dove si trovassero di diversa qualità, e di maggior quantità, o peso della rivelata, o pure di non aver pagato il dazio dovuto all' Arrendamento, incorrano in contrabando gl' Immittenti, e nelle pene stabilite nella Prammatica LX. *De Vectigal.*, *et Gabell.**

* Vide pragm. dict. 27. Aug. 1717. sub titulo de Vectigal.

VII. Ordiniamo pure, che quante volte gl' Immittenti il grano, la farina, il fiore, il pane, e la semola, ed ogni altra roba soggetta a dette Gabelle, avessero dubbio intorno alla qualità, o quantità effettiva delle robe, che introducono, debbano richiederne gli Uffiziali delle Sbarre, acciò le riconoscano, e misurino, se sieno grani, e le riconoscano, e pesino, se sieno altri generi, a spese di dett' Immittenti: e che i detti Uffiziali, richiesti che ne saranno, debbano prestarsi a tale ricognizione, peso, o misura, ed esigerne il dazio, come sopra abbiamo stabilito, con fare la spedizione, o sia cartella della roba ingabellata, dicendo in essa, *riconosciuta*, *misurata*, o *pesata*, a differenza di quelle, che si rivelano, dicendo in esse, *rivelata*.

VIII. Comandiamo, che qualora gli Uffiziali dell' Arrendamento vogliano verificare, se la quantità del grano rivelata sia vera, in tale caso trovandosi la quantità del grano corrispondente alla rivela, la spesa debba cedere in danno dello stesso Arrendamento. E per contrario debba essere dell' Immittente la spesa, se ritrovasi caduto in contrabando.

IX. Vogliamo, che da ogg' innanzi rimanga abolita, come non conducente alla libertà frumentaria, felicemente da Noi stabilita per bene de' nostri amatissimi Sudditi, l' antica pratica del detto Arrendamento, di riscuotere la cartella nell' asportazione de' grani, delle farine, e di tutti gli altri generi per la Città, essendo nostra Real Volontà, che restino liberi per commerciarsi da chiunque, dopo però di essersi introdotto il grano nella Città, e salva sempre all' Arrendamento la debita custodia per le strade traverse a fianco delle Sbarre.

X. Vogliamo, che all' anzidetto nuovo sistema tra tutti gli altri sieno soggetti anche i Maccaronai, Panettieri, Fornari, Taralari, ed in somma tutti gl' Immittenti grano, eccettuandone solamente gli Ecclesiastici, Luoghi Pii, e gli altri similmente franchi, come pure gli Assentisti per le loro rispettive franchigie, pe' quali debba continuarsi l' antico sistema, cioè pe' primi a tenore del Concordato fra la nostra Corte, e quella di Roma per tomola cinque a persona, a ragione di peso di rotola quaranta il tomolo di farina; e per gli Assentisti così di Terra, che di Mare, si debba continuare la franghi-

chigia di rotoli quaranta a tomolo di farina, poichè a tale ragione di rotoli quaranta di peso, e non a misura, si liquidano le razioni di pane, di biscotto, di gallette ec., che li medesimi somministrano per servigio della Regia Corte.

XI. Ed affinchè resti sempre più eseguita la nostra Real Volontà per la illimitata libertà dell' Annona frumentaria, e sieno riparate le frodi, che col detto novello sistema potrebbonsi commettere in danno del detto Arrendamento, comandiamo, che siccome spedito, ed introdotto nella Capitale il grano, ognuno potrà liberamente portarlo a molire nelle quattro Case de' Molini di questa Città, ne' dieci Molinelli ad acqua, e negli altri Centimoli, che vi sono, e che vi saranno, così volendosi mandare a molire i grani nei Molini, Molinelli, e Centimoli alle Paludi, o altrove, quante volte tali Molini, Molinelli, e Centimoli sieno al di là delle Sbarre, e Posti, tuttocchè sieno nel distretto dell' Arrendamento, i Padroni del grano debbano passare per quella Sbarra, che più loro sarà comoda, ed ivi provvedersi della Cartella, nella quale dovrà notarsi il quantitativo del peso del grano, che portano a macinare, per indi nel ritorno riscontrarsi, se la farina corrisponda al peso del grano portato alla macina, e così evitarsi le frodi, che potrebbonsi commettere con introdurre farine in controbbando. Vogliamo però, che lo stesso maggiormente si osservi pe' grani, che si manderanno a macinare ne' Molini, Molinelli, e Centimoli fuori del distretto, a quali si va per Terra, o per Mare. Ed immettendosi farine più del peso de' grani mandati a macinare, in tale caso gl' Immittenti sieno obbligati di rivelare la farina; che portano di più, e non rivelandola, o rivelandola in minor quantità, cadano nelle pene di contrabando prescritte nella detta Prammatica LX. *De Vectigal.*, *et Gabell.* *

* Vide cit. pragmat. ann. 1717. sub tit. de Vectigal.

XII. Pe' grani, che portansi da chiunque ne' Magazzini Reali al Ponte della Maddalena, nella Conservazione, nelle Fosse del grano, ed in altri qualsivogliano magazzini, attenta la dilazione, che l' Arrendamento accorda a' Padroni de' medesimi, vogliamo, che questi paghino il dazio all' Arrendamento spettante, nel tempo, che gli vendono, o ne fanno altro uso: con esser permesso a' Governadori dell' Arrendamento di tener custoditi i grani con due chiavi, una cioè in di loro potere, e l' altra presso del Padrone de' grani, siccome si sta praticando, e si pratica ancora dalla Regia Dogana in simili casi, e solamente n' eccettuiamo i grani della Fedelissima Città, pe' quali debbasi continuare la pratica di non tenersene chiave dall' Arrendamento, ma abbiasi a continuare nel tempo stesso l' assistenza di un Uffiziale dell' Arrendamento, con quel che si pratica per sua cautela. Dichiarando però, che nelle consegne, che da' Padroni de' Bastimenti si faranno de' grani, che quì s' immetteranno, debbano assistere all' anzidetta consegna, e misura gli Uffiziali dell' Arrendamento, a' quali si debba anche dare, secondo il solito, il certificato de' Regj Misuratori del quantitativo delle tomola di ciascun carico, per tenerne conto, quando dovrà rifarsi la misura de' grani per la di loro spedizione, e pagamento del dazio. Con dichiarazione ancora, che per le farine, ed ogni altro genere soggetto a dazio dello stesso Arrendamento, si debba pagare nella immissione.

XIII. Ad evitarsi le frodi, che col presente nuovo sistema si potranno forse più facilmente commettere, concediamo facoltà all'Arrendamento d'invigilare, e guardare i suoi interessi da per tutto, e specialmente nella Darsena, e nella Spiaggia, essendo obbligazione degl' Immittenti di approdare ne' luoghi soliti da sbarco: E confermiamo contro a' Controbandieri de' grani, farine, fiore, pasta, pane, ed altri generi, soggetti al detto Arrendamento, le pene contenute nella detta Prammatica LX.*, tolte soltanto quelle, che urtassero col presente sistema di libertà, dichiarando di essere nostra Regal Volontà, che non si deroghi alle cautele per lo passato ordinate a beneficio del detto Arrendamento per la sicurezza della esazione del suo dazio: Ma nel tempo stesso comandiamo, che dal primo dì del venturo mese di Aprile l'Arrendamento non abbia più facoltà di visitare i molini, molinelli, e centimoli, nè possa più in essi tenere Uffiziali, come per lo passato: E sia permesso a chiunque di liberamente costruire molinelli, e centimoli in qualunque sito, come gli piaccia.

* Vide cit. pragmat. ann. 1737. de V. di Gal.

XIV. Trovandosi da taluni già fatte spedizioni di grano, nelle quali i Padroni, giusta l'antico sistema, abbiano pagato all'Arrendamento dazio a conto, alla ragione di rotoli quarantatre pe 'l grano dolce, e di rotoli quarantasei pe 'l grano forte, comandiamo, che per parte dell'Arrendamento dal primo dì del venturo mese di Aprile in avanti si debba esigere il dippiù secondo il nuovo sistema, vale a dire sopra ogni tomolo di grano in misura, nella somma di denaro ordinata di sopra nel numero III.

XV. Inoltre per una particolare considerazione al Ceto de' Viaticali, vogliamo, che dall' Arrendamento suddetto si debba a' medesimi restituire il dazio, qualora il grano, e farina, che abbiano intromesso (escluso ogni altro genere soggetto allo stesso dazio) se lo riportassero in tutto, o in parte fuori del distretto dell' Arrendamento, purchè però lo facciano tra giorni otto dal dì della immissione, e giustifichino di esser quello il grano, o farina, di cui si era pagato il dazio. Però dichiariamo, che a tale restituzione non s'intenda l'Arrendamento obbligato per tutti gli altri. E rispetto a' Negozianti, che volessero godere del vantaggio della estrazione del grano, escluso ogni altro genere, possano goderne, purchè nella immissione abbiano manifestato, e non pagato il dazio; e con obligarsi presso l'Attuario dell' Arrendamento, di esibire fra un determinato tempo la fede della immissione in altro luogo, come si pratica nella nostra Regia Dogana, il quale obligo non s'intende accompagnato da pleggeria, nè debba per esso riscuotere alcun diritto l'Attuario dell' Arrendamento.

XVI. Comandiamo ancora, che le Prammatiche, e Bandi riguardanti l'Arrendamento delle Farine, debbano rimanere derogati solamente per quanto ha riguardo al presente nuovo sistema, e ne' punti nella Nostra presente sanzione espressi, ma debbano rimanere fermi, e nel loro pieno vigore per tutto l'altro, che al presente nuovo sistema non si opponga.

XVII. E finalmente essendo Noi stati appieno informati, che ne' congressi tenuti tra l'Avvocato Fiscale del Nostro Real Patrimonio D. Nicola Vivenzio, la Deputazione Frumentaria, ed i Deputati dell' Arrenda-

da-

Digitized by Google

damento delle Farine, è caduto in considerazione non solo la pratica attuale del detto Arrendamento nella riscossione del dazio, e la sua incompatibilità col novello sistema di libero commercio frumentario; ma anche il disposto nelle Patrie leggi, e specialmente nel numero V. della nota Prammatica XXI. *de Vettig. et Gab.*, come pure la causa della Dinunzia, promossa nella Regia Camera della Sommaria, la Decisione profferita dal detto Tribunale con suo decreto de' 20. Marzo 1762., la quale Dinunzia contiene ancora tutte le cose dedotte in diversi tempi da' Maccaronai, Vermicellari, Panettieri, Tarallari, Fornari, ed altri, così nel Collaterale, e quindi nella Camera Reale, come nello stesso Tribunale della Regia Camera, ed altrove, individuate, e descritte di sopra nell'articolo XVII. della riferita convenzione; Per la quale dinunzia, dopo della detta decisione fatta a favore dell' Arrendamento, pende tuttavia l'esame del Ricorso Fiscale avverso la medesima prodotto, e l' inesione di altri: ordiniamo perciò, ed espressamente comandiamo, che la cennata dinunzia, e giudizj contro l' Arrendamento pendenti, restino dell'in tutto aboliti, e restino pienamente abolite tutte le cose in essi dedotte; e rimanga eziandio estinto, ed abolito l'anzidetto Ricorso Fiscale, e l'inesione di altri a tale gravame, cosicchè non possa per l' avvenire l' Arrendamento essere più molestato nè per parte del Nostro Regio Fisco, nè di qualunque altro, anche per la esazione passata. E ciò vogliamo, che inviolabilmente si osservi, come ogni altra parte di questa Nostra Legge, anche in considerazione di essere a tale oggetto l' Arrendamento concorso con suo discapito a secondare le Nostre provvide mire circa la libertà frumentaria a vantaggio specialmente di questo Nostro Fedelissimo Popolo. E quindi ordiniamo ancora, che la soprascritta convenzione in tutte le sue parti debba unicamente attendersi per la osservanza della presente Prammatica, giacchè il Nostro Real Animo è stato di ridurre in forma di legge la stessa convenzione, già da Noi antecedentemente approvata con Dispaccio de' 23. Agosto del caduto anno.

Ed affinchè la presente Nostra Legge venga a notizia di tutti, nè si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo che si pubblichi in tutt' i luoghi soliti di questa Fedelissima Città, Borghi, Casali, e per qualsivoglia ec. FERDINANDO. *Ferdinando Corradini. Vidit Mazzocchi Praeses Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Publicata a dì 29. Marzo 1796. Die 29. Mart. 1796.

Bando da parte della prefata Real Maestà, e della Regia Camera della Sommaria

o sia

(*) PRAMMATICA CVIII.

FERDINANDO IV. In sterilitate anni 1803. idem praescribitur quoad contractus frumenti, hordei, et leguminum, qui *alla voce* dicuntur, quod praescriptum fuit in sterilitate anni 1792.

DA una relazione rassegnata al Re dal Preside di Cosenza informativa su di un ricorso di quei Cittadini, e da altre suppliche, che sono contemporaneamente pervenute al Real Trono da diversi Luoghi del Regno, è venuta S. M. nel conoscimento de' raggiri, e maneggi, che si son fatti, e si van facendo dai prestatori, e creditori di grani, granoni, ed altre vittovaglie, e biade, per riscuotere l' equivalente de' loro crediti in contanti, o in generi del nuovo raccolto ai prezzi, e voce del

passato mese di Maggio, locchè così eseguendosi, sarebbe lo stesso, attenta la precorsa penuria, di gittare la classe più utile dello Stato, qual' è quella degli Agricoltori, nelle più desolanti miserie.

Il perchè volendo provvedere al sollievo ed esistenza de' medesimi, non disgiunta per altro da equo, e ragionevole lucro de' Creditori, uniformemente a quel che nell' anno 1793. per somigliante avvenimento fu disposto, la M. S. ha Sovranamente risoluto, e determinato, che ai Prestatori, e Creditori di grani, granoni, germani, orzi, ed avene si accordi il venti per cento di più sopra il valore, che i generi suddetti ebbero secondo la voce di Luglio, ed Agosto 1802.; di maniera, che se il grano in Puglia valse di quel tempo, quando si fissò la voce carlini dieciotto, o diecianove il tomolo, il debitore, che l' ebbe accredenzato, debba pagare al Creditore il prezzo suddetto, ed un quinto di più, e così pel Germano, Granone, Orzo, ed avena, e della stessa maniera proporzionarsi li prezzi in tutte le Provincie, e Comarche; colla dichiarazione, che se per avventura vi fosse stato luogo nel Regno, nel quale il prezzo di Maggio non fosse alterato sino al quinto di più del prezzo della voce del suddetto Agosto per tutte le vittovaglie, debba dalli debitori pagarsi questo minore, e non quello maggiore; venendo in tal maniera tutti in tutte le Provincie a lucrare il quinto di più di quelche valea la derrata accredenzata in tempo, che si fissò la voce o sia il prezzo legale di essa, con che però questo stabilimento di prezzo non debba servir di esempio negli anni successivi, avendo la M. S. presa questa provvidenza economica per le straordinarie circostanze della corrente annata.

Dove poi vi fossero ricorsi per altri contratti analoghi alli già spiegati, non però compresi nella presente Sovrana Risoluzione, si riserba la M. S. di dare quelle provvidenze che sieno del caso.

Col presente Editto adunque da pubblicarsi, tanto in questa Capitale, quanto in tutte le Università del Regno si fa nota questa provvida Sovrana determinazione del Re N. S., affinchè si esegua a norma del prescritto nell' Editto medesimo, e ciascuno possa godere gli effetti della Real Munificenza. *Dalla Regia Camera della Sommaria il dì 27. Luglio 1803. Nicola Vivenzio Luogotenente. Vidit Fiscus. Ferdinando Lignola. Pietro Jannucci. Saverio Sentio. Michele Suarez Coronel. Raffaello de Giorgio. Goffredo de Bellis. Girolamo Ambrogi. Gerardo de Ciutiis. Vincenzo Maddaloni Segretario.* Die 27. Jul. 1803.

AN-

ANNONARIAE VRBANAE LEGES

T I T. XVI

Bando, e commandamento da parte del Illustrissimo Signor Conte di Ripa Cursia Vice Re de quisto Regno in nome dela Catholica Majesta del Re nostro Signore

o sia

PRAMMATICA PRIMA.

COnsiderando, che la principal cura, et studio che convene, et deve tenere ogni bono Principe circa el governo, et bon regimento deli populi, si è attendere, et providere ad quelle cose le quale tendeno al bene publico, al quale essendo la prefata Majesta Catholica molto intenta, et inclinata, et noi volendo quella imitare, et exequire sua volunta in questa, et ogni altra actione, havendo intiso dali magnifici Eletti di questa fidelissima Cita de Napoli, et da molte altre persone fide digne li varii, et molti desordini, li quali sono commissi, et se commetteno de continuo in lo vendere dele cose dela grassa de ditta Cita, per volere ad quelli obviare, et providere, havuta bona, et matura consideratione sopra tutto con el parere del Regio Consiglio appresso noi Residente haviamo fatto, et ordinato li infrascritti capituli per lo bono affetto, et regimento de detta Cita, et per universale beneficio de quella.

I. primis si ordina, che li panettieri de detta Cita non possano, ne debbiano vendere pane de nulla sorte senza lassisa che sili dara, et chel pane habia da essere de quillo piso che li serra deputato de detta assisa sotto la pena de uno augustale (1) la prima volta, la seconda de uno augustale, et tenere serrata la pothega un mese, et la terza essere posto ala vergogna, et privato da tal exercitio in perpetuo. Piso del pane.

Item che ogni panettero debia fare lo Merco fabo letta.

(1) Augustale, Augustarum cet. quarta erat pars unciae, id est, tareni VII. cum dimidio, sive caroleni XV., quidquid aliter scripserunt viri clarissimi Vergara *Monete del Regno pag.* 15., Muratorius *Antiquitat. med. aevi dissert.* 27. *tom.* 2. *pag.* 626. *lit. A.*, Testa *De vit. et reb. gest. a Friderico pag.* 141., Galianus *Della Moneta pag.* 381., 396., 416. *edit.* 1780., Carlus *Zecche d'Italia tom.* 3. *pag.* 225. *seq.*, Schiavus *Opuscoli Siciliani tom.* 14. *pag.* 240. Vide tamen Matthaeum de Afflictis *in Constit. lib.* 1. *rubr.* 22. *num.* 2., De Nigris *Commentar. ad cap.* Ad hoc *num.* 130., Capycium-Latrum *Consult.* 69. *num.* 2., Dominicum Diodatum *Illustraz. delle Monete, che si nominano nelle Costituzioni delle Sicilie tom.* 1. *pag.* 333. *negli atti della R.A. delle S. e B.L.* Addesis per me scripta in *Memorie degli Scrittori legali, artic. Pietro delle Vigne, tom.* 3. *pag.* 269. *not.* 1.

lo merco al pane, et tenere una taboletta appesa alla porta, in la quale sia scritto quanto è l'assisa del pane che tene, et de quanto piso deve essere sotto la detta pena.

Che facciano pane.

Item che li panetteri di detta Cita siano tenuti fare pane competentemente secondo el solito tutti li diliciti, et quando non lo faziano pagano mezo agustale per di che mancano de ditti di liciti, salvo justa causa, ò impedimento.

Item che lassisa del pane habbia ad saglire, et calare quando sagliera, et calera la farina al mercato de Napoli, lo prezzo de uno tari per coscina, et cossi lo grano, et pero se ordina, et comanda ad quillo tene la

Quello tene statela.

statela a la dohana de la farina, che calando, o sagliendo ditta farina al detto prezo de tari uno ne debia ogni volta dare notitia ali Eletti, o Justiciero, o vero ali homini loro ogne volta ne sera requesto, o dimandato ad cio se possa oportunamente providere ad quello che sia ben publico sotto pena de uno augustale.

Item che quando la farina saglie per guerra, o carestia, o per indisspositione de stagione de cinque carlini in su el tumulo non si debiano

Taralli sosamelli.

fare taralli, susamelli, ceppule, Maccarune, Trii vermicelli, ne altra cosa de pasta excepto in caso de necessita de malati sotto pena de mezo augustale la prima volta, la seconda de uno augustale, la terza privato de quillo exercitio in perpetuo.

Pane bono, bello coto.

Item che lo panettero che fa pane de assisa non possa caziare fiore dela farina, et darolo, overo venderlo ad altri panetteri, ne ad altra persona, ma fare detto pane de tutta farina ad cioche sia bello, bono, et cotto, ne debbia levar el fiore del pane, che si chiama de assisa, et che non possa comparare reddito ad nesciuno, sotto la pena contenta nel primo capitulo.

Non tengano molino.

Item che nullo panettero possa, ne debia tenere molino ad sua istantia, ne in affitto, ne in molino tenere homo suo, ma solum debia fare lo exercitio de panettere, et che in casa sua non possa tenere più de una botta di brenna, ne in altro loco sotto la pena contenta nel primo capitulo.

Item che nullo panettero possa comperare farina, ne far comperare al mercato avante el tempo ordinato, et stabelito, overo che si ordenarà sotto pena de uno augustale per volta.

Comprare avanti la campana, vide Alfi. in c. 1. §. post natale n. 3. de pace tenenda, et Boeri, in dec. 106. num. 6. in fin.

Item che nullo panettere se debbia accostare a la casa de la farina, ne alle carra de la farina, ne fare accostare altre per epsi, fin tanto che sia passato mezzo di, et sonata la campana, la quale sara signo de licentia, che da quella hora avante, ogne uno possa comperare ad suo piacere, ala pena contenta al primo capitulo.

De li bucceri.

Item che nullo buccero debia vendere carne de nesciuna sorte senza assisa, ne vendere carne, più del assisa, che li serra imposta, ne debbia tagliare, ne speccare la testa dal quarto, quando lassise sono varie sin che non siano viste per lo Officiale, et po la venda con lassisa li sera posta per ditto Officiale sotto pena de uno augustale la prima volta, la seconda de uno augustale, et tenere serrata la chianca uno mese, et la terza essere posto ala vergogna, et privato dello exercitio in perpetuo.

Assisa de carne.

Item che nullo buccero debia vendere carne de due sorte per una, et debia tenere la carne sopra la chiancha finche la vide lo Officiale, et non tenerla dentro, ma publica, et non la debia tagliare avante dì, ma

ex-

expectare jornò, che sia vista, et posta lassisa dal Catapane, seu proveditore sotto la pena predicta.

Item che nullo buccero debia vendere carne corrupta, ne una carne per un' altra, ne vendere carne servata de uno di ad un altro, cioe da Pascha Resurrectionis avante per tutto Ottobre, senza darne noticia ad chi la vole comperare sotto la pena preditta.

Item che nullo buccero debia tenere reza sopra lo quarto dela vacca, o de lo boe, o altri animali, excepto ad vitelli, et crastate, salvo quillo della bestia misma sotto la pena predicta.

Item, che la carne de vacca, bove, genca, vitella, et de omne altro animale che si scortica non se debia infiare si non con mantici, et non con la bocca, ne tenere pedi salvo de vitelli lattante sotto pena de mezzo augustale la prima volta, la seconda perdere la carne, la terza posto alla vergogna.

Item che nullo buccero debia tenere carne de boe, et de vacca ad un tempo differente de assisa, acciocche non vengano ad vendere mescate, et essere fraudati li comperatori sotto la pena preditta.

Item che quillo tene lo mostrato non tenga lo de Sorrento, et chi tene lo de Sorrento non tenga lo mostrato sotto la pena preditta.

Dei Salcizari.

Item che quilli fanno salcize non posciano comparar porcie in lo di del mercato in Napoli, ne suo destricto si non quanto voleno per fare salcize in loro poteche mercato per mercato, et occisi li porci debiano tenere le teste avante loro poteche con li pedi, lingue, et ficate, reze, polmune, cori, et ventri; et quilli vendere ad chi le vole comperare sotto la pena preditta.

Item che in le buccierie, et chianche dove se vende la carne non si possa, ne debbia vendere merce salvo figato, et trippa, ma quilli si debiano vendere ali lochi soliti, et non altramente sotto la pena preditta.

Item che non si debia dare jonta ala carne de altra sorte che de quella che si compra per lo comperatore, et che la jonta sia conveniente ad ragione de mezo quarto per rotulo sotto la pena preditta.

Item, che quilli bucceri, che venderanno carne tenente non possano vendere, ne tenere nesuna altra sorte de carne excepto quella tenente, sotto la pena predicta, pero si concede faculta ad quilli che vendono carne prefata, che possano vendere, et tenere carne de vitello in uno medesimo jorno, cioe quando la tenente, et carne prefata sotto differente de assisa.

Item nullo buccero venda carne de animali, che non siano occisi in le mandre de la Cita de Napoli, ma quella farela vendere alo ponticello del mercato de ditta Cita, et che venda ad pezzo, et non ad piso, como e solito sotto la pena predicta.

Item che ogne bucciero sia tenuto spolpare losso mastro; et quillo vendere con lo gambone dela cossa deretro, ad occhio, et non ad piso, et lo gambone sia integro, et non spulpato, et similmente li gambuni davanti li debiano vendere ad occhio, et non ad piso, et cossi li locine, et li capocolli, li debbiano vendere con le melce ad occhio, et non ad piso sotto la pena predetta.

Buccero non possa uscire.

Item che nullo buccero in di de mercato possa uscire fora dela Cita ad comparare bestiame nel tenimento de

de Napoli sotto la pena predetta.

Item che non sia nessuno buccero, ne pullero, che debbia vendere ayni corderi ad tale che non si vendano per capretti sotto la pena predetta.

Nota.

Item che nullo buccero possa tenere carne in la chiancha sua ne publica, ne secreta per conservarla ad persona alchuna si non al Re Vicere, et ali reali, ma quella tenere, et vendere ad qualunca persona ne vole, sotto pena de uno augustale per volta.

De li potecari, fruttaroli, et herbaroli.

Item se ordina, et commanda ali poticari, fruttaroli, et herbaroli, che non possano vendere, ne tenere in potecha tunnina, et formagio, et nulla sorte lardo, candele, oglio, carne salata, salcize, et altre brutize, ma solamente frutti, et herbagie, et per contrario, quilli che teneno, et vendeno dette cose salate, et lorde, non possano tenere, ne vendere frutti, ne herbe, ne altre cose simile, ne pane, sotto la pena de mezo augustale la prima volta, la seconda tenere la potega serrata uno mese, la terza che sia privato da tale exercitio in perpetuo.

De la tonnina.

Item che qualuncha persona che vendera tonnina in Napoli, la debia vendere in la bilanza perciata; et tenere appresso uno vascello de aqua, et lavarla prima che la pesa: in modo che pisandose sia netta, et lacqua et lo sale sia scorso in terra, et quella vendere ad rotulo, et mezo rotulo et la grassa se venda spartuta de la magra allassisa che sera posta per lo Officiale in modo che li comperatori non siano defraudati sotto pena de uno augustale la prima volta, la seconda de uno augustale, et tenere serrata la potega un mese, la terza essere posto alla vergogna, et privato de tale exercitio.

Item chi vende tonnina, sarde, ed alice salate, non le possa, ne debia vendere che prima non siano viste dali Officiali, et postali lassisa, et non se possano vendere più dellassisa predetta imposta, et quando la tonina fosse scalfata, se venda alo ponticello del mercato ad occhio, et senza piso ad vil prezo, et cossi ogne natura de salzuna sotto la pena predetta contenta ne lo prozimo precedente capitulo.

De li potecari che teneno frutti.

Item che lo potegaro, che tene frutti non possa far scelta de frutti de una sorte, ma quelli debia vendere mescati como li accatta, et per lassisa como li sara posta sotto la pena predetta in proximo.

Item che tutti li frutti che teneno in potega li fruttaroli li debiano tenere in publico, et non ascosi, et non possano tenere retretto sotto la detta pena.

Item che non sia nesciuno potegaro, herbarolo, che possa vendere herbe in loro potega si non doi mazi per un dinaro, et non le possano vendere ad mazi ligati ad tornise, excepto rape, pastenache grosse, et brocculi spicati, et detti brocculi se vendano senza frundi, et quando serranno tante chare le herbe per mala stagione che non se possano vendere ad cavalluzo, che se ne possa despensare ad denaro ad pena de tari tre, et mezo la prima volta, la seconda tenere serrata la potega un mese, la terza essere privato in perpetuo ad tale exercitio.

Item che nullo de ditti herbaroli

pos-

possa intrar in loro potega li mazi grossi cioe le libere che chiamano li ortolani, et non possano tenere junchi in potega, et facendo altramente casche in questa pena de tari tre, et mezo la prima volta, la seconda tenere serata la potega per un mese, la terza essere privato imperpetuo de tale exercitio.

Item che nullo fruttarolo debia ne possa recepere comparare ne vendere frutti de nulla cagione che non siano ben fatti, et maturi, et non possa fare scelte de nullo frutto, de vendere ad sportella se non ad peso sotto la pena de mezzo augustale la prima volta, la seconda tenere serrata la potega un mese, la terza essere privato de tal exercitio in perpetuo.

Item che nullo fruttarolo ne recattero debia accattare ne fare accattare noce, nocelle, et castagni de nulla manera de ligumi millio ne altra grassa ne vittuagli la domenica, ne meno lo di del mercato, cioe, lunidi, et venerdi, fino ad hora de nona do poi sera sonata la campana la quale sera signo de licentia ad ogni persona che volera accatare, sotto la pena contenta nel proximo precedente capitulo.

Item che nullo fruttarolo possa tenere in potega in un giorno frutti de una sorte con due assise sotto la predetta pena.

Item che tutti quilli che veneno ad vendere qualsevoglia natura de victuagli, et frutti in Napoli de qualsevoglia giorno tanto secche como verde, ò qualsevoglia altra robba da mangiare lo possano vendere ad loro arbitrio, et volunta che non li sia posta assisa ne veta alcuna, ma che non possano vendere ad piso si non ad misura, et quilli che non si trovaranno havere venduto per tutto il di non li possa accomodare ad altre, et accomodandole perda la mercantia, et quello che la recepta paghe lo valore dela roba.

Item se concede licentia, et potesta ad ogni persona che possa andare vendendo ogne natura de frutti, et robbe de mangiare per la terra, et maxime alli ortulani, et massari dela Cita de Napoli, che ne possano andare con bestie, et senza bestie ad vendere quelle robe, et frutti perveneranno da loro possessioni, et maxime ad occhio, et ad mesura, et ad piso, dummodo vendendo ad peso, non exceda lassisa excepto in tempo de pesta che non ce possano andare, et quello che contravenera casca in la pena de mezo augustale per volta.

Item che nullo fruttarolo possa comparare verdure, et foglie ne frutti o altra cosa in le ortora fore la porta de Napoli sotto pena de uno augustale la prima volta, la seconda de uno augustale, et stare serrata la potheca un mese, la terza essere posto ala vergogna et privato in perpetuo de tale exercitio.

Deli citrangoli.

Item che quilli, che veneno per mare, ad vendere citrangoli carzoffe, quaglie, et ocelli vivi, granate, et altri frutti che se possano conservare per doi o tre di le debiano vendere sopra le barche, le quale stiano meze in mare, et meze in terra che non se metteno in magazeno alcuno, ne venderle a recattero in grosso sine passato quattro ore da po serranno arrivate alla marina, et venendo la barcha de notte non possano vendere ad recattero finche non siano passate quattro hore de di, et dache arriva debia vendere dele ditte robbe ad ogni persona per uso suo, non fando el contrario sotto pena de per-

dere le robbe predette.

Item se prohibisce alli pothecari recatteri, et ogne altra persona che volesse revendere che non possano comparare de dette robbe se non secondo lordine dato nel precedente capitulo sotto la pena contenta nel capitulo sopra precedente.

De le legna, paglia, feno, et herbagii.

Item che nullo recattero ne potegaro possa ne debia comparare legna, ne paglia, ne feno, ne herba fin passato mezo di et non possano andare ad comprare herbagii ne altre cose appartenente ad exercitio de potegari, et recattero fora de la Cità de Napoli nel suo territorio sotto la detta pena.

De le sarcene.

Item che le legne delle sarcene debiano essere tondi, et longi quattro palmi, et non se possano vendere più de uno grano la sarcena sotto pena de mezo augustale la prima volta, la seconda tenere serrata la potega un mese, la terza essere privato de tal exercitio.

De li vini.

Item che tutti quilli che porteranno vini ad vendere in Napoli debiano vendere senza alcuna fraude, et chi mescherà vino bugiito guasto o aquato o altre fraude, perda lo vino, et casca alla pena de una onza *, et così se prohibisce che non lo venda alla marina ne in altro loco se non al mercato, ne lo possa magazenare ne mettere in loco coperto sotto la pena de perdere lo vino.

* Id est duc. VI.

De li piscatori.

Item che non sia nesciuno pescatore che venda pisci adminuto ne in grosso fora ne dentro de la Cita di Napoli, ma tutto portare alla preta del pesce, et vendere alassisa, che li serra posta, et così si ordina che non si possa fare gabella si non alla detta preta sotto pena contenta al primo capitulo, alla quale pena incorra tanto lo gabelloto quanto quello che porta, e vende el pesce contravenendo al presente capitulo.

Item se ordina, che quilli portano pesce per mare non debiano pigliare terra se non ala preta del pesce, excepto se per mal tempo fossero constretti li naviganti ad pigliare terra altrove. Quo casu siano tenuti provarlo per persone fide digni, et similmente se ordina ad quilli portano pesce con some debiano andare ad scarecare ala ditta preta, sotto pena de perdere lo pesce la prima volta, la seconda perdere lo pesce, et la barcha seu la bestia, quale barcha se debia brusare.

Item quilli, che veneno ad vendere pesce salato ad serte, lo debiano vendere loro medesimi per quella assisa li sera posta, e che nullo recattero, o pescivendolo possa comparare pesce fresco per revendere. Ma lo debiano vendere quello che lo porta allassisa li sera posto sotto pena de uno augustale la prima volta, la seconda perdere el pesce et essere posto alla vergogna.

Item che tutti quilli tanto citatini forastieri che portano pesce da fora Napoli in la Cita non lo possano vendere in territorio de Napoli ad tavernari ne ad altre parte se non alla preta del pesce allassisa che li serra posto sotto la pena predetta.

Item,

Item, che nullo debia andare ad comprare pesce a le sciabechi in terrirìo de Napoli alla pena de uno augustale, et se serranno tabernari o recatteri cascheno alla pena de uno augustale la prima volta, la seconda tenere serrata la potecha seu taberna un mese, et la terza essere posto alla vergogna, et privato de tale exercitio in perpetuo, et cosi se ordina sotto la pena predetta alli sciabecari che non lo debiano vendere se non alla preta del pesce.

Item che nesciuno debia inpotecare pesce per revenderlo ad altri ma quello tenere, et vendere publicamente ad ogne persona in nella preta del pesce allassisa li serra posta de di, et non de notte sotto la pena preditta.

Deli Tabernari.

Item che nullo tabernaro debia vendere pane che non sia justo de peso, ne presuma vendere pesce crudo de notte nè di nascosto ne palese sotto la pena contenta nel primo capitulo.

Item che nullo tabernaro debia comparare pesce de notte ne de di fora ne dentro Napoli, et in tenemento de la Cita excepto alla hora deputata in li capitoli de ditta Cita, et comperare in la preta in questo modo che in lo dì jejunatorio ad hora de sexta, et ad hora che non se jejuna ad hora de terza sotto la pena predetta nel primo capitulo.

De non vendere pesce ad posta.

Item che nesciuno presuma vendere pesce ad posta ne ad occhi ma ad peso e che nesciuno debia refarchare pesce ne commettere fraude ponendo li grossi, e freschi da sopra, e li piccoli et siditize da sotto ne meno lavarli sotto la pena predetta.

Item che nesciuno pescevendolo possa tenere magazeno ne potega alla preta del pesce ne la vicino in poteche de altri tenere pesce nascosto ma tutto se debia vendere publicamente alla petra allassisa della pena predetta.

Item che quilli li quali vendono robe ad peso non debiano, tenere lo peso alla belanze ma prima che comenzeno ad pesare debiano adjustare dette belanze davante ad quelli che voleno comperare sotto la pena contenta nel primo capitolo. Bilangie giuste.

De lo caso fresco.

Item che quilli che vendeno caso fresco lo debiano vendere secondo lassisa li serra posto per lo Officiale sotto la pena di perdere lo caso la prima volta, la seconda perdere el caso, e la bestia. Et questo etiam se intenda per quilli del caso muscio.

Deli casi cavalluzi.

Item che li casi cavalluzi non si possano vendere ad occhio in la Cita de Napoli ma ad peso, e per lassisa li sera posta per lo Officiale de la Cita sotto pena contenta nel proximo precedente capitulo.

De li polleri.

Item che nesciuno pollero ne recattero se debbia accostare ne mandare altre persone per parte sua in di de mercato ad comperare pulli, capretti, porcelle, paparelli, ova ne altre cose de grassa in ditto mercato salvo dapo mezo di che sera sonata la campana, ne se trova che habia incaparrato in altro loco ne fora la Cita, ne per suo districto alla pena de uno augustale la prima volta la se- Vide Affl. in c. 1. § post natale de pace tenenda ubi quod idem est de jure.

seconda stare ala vergogna, et la terza essere privato de tal exercitio.

De li Salcizari.

Item che li salcizari debbiano mettere in le salcize carne de tutto lo porco integro cosi del magro como del grasso, et quelle debiano vendere al peso, et con lassisa li serra posta, et che del porcho non ne possa vendere ad peso se non farne ditte salcize como e ditto, reservato lansogna, et quella possano vendere sana o fracita, o squagliata, sotto la pena preditta.

Item che nesciuno salcizaro debia mettere dentro ditte salcize altra carne che de porcho, et chi ne fa porcho non ne possa tenere de scrofa, et cosi e converso, et chi ne tene de scrofa lo debia manifestare, et debiano tenere la taboletta appesa dove sia annotato el prezzo, e qualita de salcize, et che non se debiano da nesciuno vendere ad occhio ne ad palmo, se non ad peso, et con l' assisa como e ditto sotto la pena contenta nel capitulo primo.

De le candele.

Item che quelli, che fanno le candele de sivo le debiano fare de bambace nova absoluta, et chel sivo sia netto, e non mescato con ansogna ne grasso de porco, ne altra mestura ne fraude, e che siano libre juste de peso, et quelle vendere secondo lassisa li sera posta per lo officiale sotto la pena preditta.

De li Molinari.

Item che tutti li molinari tanto dentro como fora de la Cita de Napoli habiano macinare per lassisa li sera data, e che nesciuno commetta fraude ne del grano ne dela farina per modo alcuno, e che debiano tener la farina in loco alto ad minus doi palmi sopra terra, et sopra ligname alla pena d' uno augustale la prima volta, la seconda de uno augustale, e tener un mese serrato el molino, la terza volta essere posto alla vergogna, et privato in perpetuo de tale exercitio.

Item che nullo molinaro possa ne debia vendere farina ad panettero ne ad altra persona, et che non debia tenere se non una statela, la quale habia essere mercata da la cecca sotto la ditta pena.

Item che detti molinari nel tempo che conduceno le moline debiano donare pregiaria de li grani se li daranno ad macinare, de darne bon conto la quale pregiaria habea da essere in la Corte de la Cecca, et sotto pena de quattro onze, e darende noticia ali magnifici Eletti de la Cita, et chi fara lo contrario incorrera in la ditta pena.

De lino.

Item che quilli portano el lino al mercato de Napoli lo debiano vendere ala Croce avante el Carmeno nel dì del mercato, nel qual tempo li ricatteri non possano stare ad vendere lino loro ne meno possano comparare sotto pena de uno augustale la prima volta, la seconda perdere la mercantia, la terza essere posto alla vergogna.

Item che nullo venditore di lino cetatino, ne forastero debia mescare lino di più sorte in un legamo: ne meno metterence capizi de lino male spatulato sotto la pena contenta nel proximo precedente Capitulo.

Item che quello che pesa el lino

non

non sia recaptero ne quello e maxero sia pisatore, et chel pisatore non possa pigliare se non uno denaro per decina sotto la pena predicta.

De comperare bestie vive.

Item che non sia persona alcuna debia comparare bestie vive ad quattro piede de mangiare per revenderle ad altri in li pertenentii de Napoli ma quello che la compara la debia tagliare, et venderle, excepto le bestie macre le quale sia licito ad omne uno comparare per ingrassare, et venderle in la Cita de Napoli ala pena de una onza per volta.

De non comperare Legne.

Item che nesciuno recattero ne potecaro possa ne debia comparare legne di quelle veneno in Napoli, et quelle accatastare per revendere, et similmente se prohibisce non se debia refactare paglia, erba, feno ne altre cose che vengano in sua potega per revendere ma venderle como veneno sotto pena de uno augustale la prima volta la seconda perdere la mercantia, et tener serrata la potega un mese, et la terza essere privato de tal exercitio.

De le fico adogliate.

Item che nullo fruttarulo possa ne debia recepere in sua potega per vendere fico adogliate sotto la pena predicta.

De legna.

Item che li carcarari, bagneri, vitrari, et cretari non possano ne debiano ariumullare ne accatastare legna se non quanto siale bisogno, et a uso de loro carcare, bagni, et furnace, et cosi ancora li vitrari, et recatiere non possano andare ne mandare ad comparare dicte legna fora la porta de Napoli ne comparare avante mezo jorno, sotto la pena predicta.

Del feno, paglia, orgio, legna.

Item che non sia persona alcuna de qual se voglia stato, et conditione se sia Citatino, et Habitante in Napoli che possa ne debia fare munitione ne magazeni di feno, paglia, orgio, legna ne altre cose de graxia in Napoli per revendere, ma solamente per uso di sua casa, reservato quelli li quali vendono in loro poteche, quelle che compreranno, le quale debiano continuare ad vendere secundo lassisa li sera posta sotto pena de uno augustale la prima volta la seconda de perdere la mercantia.

De non fare forza ad quilli portano la grassa.

Item che non sia persona alcuna la quale presuma fare forza ne violenza ad quilli che portano grassa, et mercantia ad vendere in Napoli che le habiano da vendere in altro loco che in li lochi deputati sotto pena de una onza de auro per volta. Vide Boerio Dec. 396. n. 5.

De fare magazeno de oglio.

Item che nesciuna persona la quale vole fare magazeno in Napoli de oglio presuma comparare de lo oglio che vene per la grassa de la Cita, ne in Dohana ne in lo tenimento de Napoli per vintimiglia intorno, et de quilli veneranno in dohana non ne possa comparare persona alcuna, salvo lo Citatino, et Habitante in ipsa Cita per uso suo excepto li pi- Vide Boerium eadem decisione.

zi-

zigaroli che lo voleno per revendere in loro poteche admenuto li quali etiam siano prohibite non possano comparare salvo da quindeci so stara abassio per volta sotto pena de uno augustale la prima volta, la seconda de uno augustale, et per uno mese tenere la potega serrata, la terza essere posto alla vergogna et privato de tale exercitio imperpetuo, et questo quanto alli pizicaroli seu potecaria, ali altri sotto pena de perdere lo oglio.

De li carricatori di farina.

Item che nesciuno caricatore de farina con bestia o senza bestia presoma accostarse alla casa della farina, et alle carra dela farina se non quando serranno chiamate da quilli hanno comparato per portare quella farina, haveranno comparato, et quando serra chiamato se guardi contaminare lo venditore de la farina ad instantia de qualsevoglia persona, sotto pena de uno agostale la prima volta, et la seconda de essere posto alla vergogna, et la terza privato de tale exercitio imperpetuo.

De comparare Vino.

Item che in lo comparare, et vendere de li vini che veneno al mercato de Napoli ce possa intervenire omne persona per sansaro, et sia lecito ad omne uno che li porta metterence ipso stesso la cannella o farla mettere al altre ad suo placere, et arbitrio, et senza pagamento alcuno.

De non fare magazeno de Vino.

Item che nesciuno recattero possa fare magazeno de vino latino dentro ne fora la Cita de Napoli, ne per li soi casali, et territorii, et chi avesse comparato quisto anno le debia portare ad vendere ala Cita, et de quello non podessero conducere o vendere ne debiano donare noticia ali magnifici Eletti de Napoli, accio possano providere sotto pena de perdere li vini.

De comprare robba de Doana.

Item che tutti quilli li quali comperaranno robbe de mangiare in la dohana de Napoli per rivenderle ad requesta de qualsevoglia Citatino de la Cita de Napoli ne debbia refundere quello ne volera per uso, et necessita sua volendole pigliare dentro la ditta dohana per quello medesimo pretio che comperano ipsi ingrosso in la dohana preditta sotto pena de uno augustale per volta.

De legna per mare.

Item che le legna che veneno per mare in la Cita di Napoli si debiano accatastare ala marina, et venderese ad canna, o ad somma ad electione de chi compera, et non se possano mettere per traverso, sotto pena di perdere le ligna o pagare il valore de quelle.

Ligna ad carra.

Item che li carra de li ligna vengano senza falde; tanto quelle de dui taglio, quanto quelle de tre tagli, et quelle non scaricare in nulla parte si non portarla in Cita cosi como le hanno caricate, et portate de sopra ala pena de perdere li ligni.

De

Digitized by Google

De quilli portano paglia.

Item che tutti quilli, che portano paglia ad vendere in Napoli con Salma ad riticelli non la possano vendere ad centenaro de fassi ma solamente ad salma ala pena de perdere la paglia.

De quilli fanno Cistoni.

Item che quilli li quali fanno baccelli per fare Cistoni, et cistelli li debiano fare in le possessione loro, et non ad terre patronate, o vero mostrare da chi le hanno comperate a la pena de uno augustale per volta.

Che non se possa fare congregatione.

Item si ordina, et comanda che nisciuna generatione de ditti homini li quali fanno ditti esercitii si debiano congregare in loco alcuno per far parlamento, o alcuna ordinatione tra loro senza licentia deli magnifici Electi dela Cità, sotto pena de uno augustale per volta de ciascuno de quilli ne intervenerano, et de quilli li fanno congregare per omni uno una onza, et li capi siano privati di larte in perpetuo.

De la Catapania.

Item si declara, che atteso e convenuto tra li Gentilhomini, et Citatini de Napoli de communi consensu, et volunta, che tutti quilli gentilhomini che averano la Catapania de epsa Cita la debiano exercitare personalmente, et non darela ne vendere ad altri, et chi non la vol fare personalmente la debiano renuntiare in potere de lo Segio, et piaza chenze provida de persona habile che la habiano da exercitare personaliter, atteso officio honorato, et si deve exercitare per homo da bene, et quando non la voglia exercitare ne renuntiare, li Electi, et Piaza de quillo loco donde è la Catapania nce debiano providere fra termini de dui di de persona habile, et quando ne lo dicto termino non ce sia provisto sia licito ali magnifici Electi dela Cita providere per quella volta de homo de quella Piazza medesima che sia ydoneo et sufficiente, et simile ordine si debia observare alli Catapani tocano alli studianti, et pero se ordina, et comanda che cosi se debia observare, et exequire.

De fare lo libro de pene.

Item ad tal che se possa mettere in executione, quanto in lo presente bando, et in li presenti capituli se contene volimo, et cosi ordinamo, et comandamo, che per lo Officiale, per lo quale si faranno le exequutione dele preditte pene secundo e stato solito, e consueto si debia fare un libro in lo quale se debiano annotare tutte le pene, che se exigerano da hogi avante con la discretione particulare del dì, et de quilli serranno cascati in le pena, et quando uno serra cascato in la terza pena lo debbia subito rivelare ad noi, o ad uno deli magnifici Regenti della Cancellaria, accio si possa exequire lordini contenti in li presenti capituli, el quale libro, et notamento si debia fare senza fraude alcuna sotto pena da privarlo de suo officio; de lo quale libro volimo se debia dare copia, o inspectione ali Magnifici Electi dela Cita ogne volta che lo voleranno vedere, o pigliare detta copia, perche si possa continuamente attendere alo bene publico, et al bon re-

Gravitas appellationis quid veniat vide Rafael. Fulges. num. 211. alias 16. in capitulo Istud, et quid appellatione

regimento dela Cita, et quilli che serranno cascati in le ditte pene siano puniti, et castigati secondo la forma de ditti capituli. *Data in Castello novo Neapoli die xxv. Januarii MDIX. El Conte, e Locotenente generale. Vidit Montealtus Regens. Vidit de Colle Regens. Exea Secret.*

annonae Affl. in cap. 1. §. post natale de pace tenenda, ibi quid in Pulea, quid in Caseo.

CAPITVLI DEL BEN VIVERE

REASSUNTO DE' BANDI DELLA FEDELISSIMA CITTA' DI NAPOLI.

A

ACCATTATORI de Pesci devono aver licenza *in scriptis* dall' Eccellentissimo Regio Tribunale dell' Annona con dar pleggiaria; e devono ancora esser matricolati, altrimente incorrano nella pena di perdita di Robba, Frusta, ed altra arbitraria corporale (*a*).

Accattatori de' Pesci non essendono matricolati non possano accostare, nè habitare vicino le Pietre, seu luoghi destinati per la vendita de' Pesci per pena stabilita di Frusta, anni cinque di Galera, e perdita di robba (*b*).

Accattatori de' Pesci, non consegnino giammai pesce ad alcuno se non sotto le bilancie, nelle strade, e luoghi publici incorrendo nelle trasgressioni à pena di perdita di robba, ed altra ad arbitrio dell' Eccellentissimo Tribunale (*c*).

Accattatori de' Pesci, non consegnino, nè vendino pesce che dopo schiarito il giorno, e non già di notte sotto pena di perdita della robba, e frusta (*d*).

Accattatori de' pesci non possano andar ad incontrare il pesce per mare sotto pena ad arbitrio, e perdita di robba (*e*).

Accattatori de' pesci, che non possano portare il pesce da una pietra in un' altra, sotto pena di docati 25., e perdita della robba (*f*).

Accattatori de' pesci che debbiano ingabellare alla Pietra grande, e ivi lasciare almeno la metà del pesce, e lo di più vendere nelle strade publiche, e non già vicino li fundaci detto di S. Giacomo dell' Italiani di Porto, sotto pena di docati 24., e perdita (*g*).

Accattatori de' pesci non possano dar à vender pesce a Bazarioti, sotto pena di docati 25., e perdita della roba (*h*).

Accattatori de' pesci non possano comprar pesci da' Pescatori convicini, e propriamente dalla Torre del Greco sino alli Bagnoli, sotto pena di docati 30., e perdita della robba (*i*).

Accattatori de' Frutti, e Quadrettari non possano comprare li frutti, e carciofle nelli giardini, e massarie, ò in-

(a) De anno 1594., ut in ban. tom. 2. fol. 131. et de anno 1616, ut in ban. tom. 8. fol. 27. à tergo.
(b) De anno 1616., ut in ban. 8. fol. 27. à tergo.
(c) De anno 1616., ut in ban. 8. fol. 28., et in anno 1628. ut in ban. 9. fol. 113. à tergo.
(d) De anno 1616., ut in ban. 8. fol. 28.
(e) De anno 1628. ut in ban. 9. fol. 112.
(f) De anno 1632. ut in ban. 9 fol. 207.
(g) De anno 1634 ut in ban. 10. fol. 7. à ter.
(h) De anno 1670. ut in ban. 13. fol. 53. et de anno 1673. fol. 113. à ter.
(i) De anno 1673. ut in ban. 13. fol. 127. à tergo.

Digitized by Google

ò incontrarli per mare, ò per terra, sotto pena di docati 25., e perdita (k).

Accattatori recattieri che non possano entrare à comprare al mercato che doppo l' hora stabilita, sotto pena di docati 25., e perdita della roba (l).

AGRESTA che non possa vendersi dell' Uve atte à far Vino, nè di Vigna, ò Alberi, mà solamente quella di pergole, e di tre volte l' anno, sotto pena di carlini 15., ed altra arbitraria (m).

Agresta che non si venda à quadretti, nè ad occhio, mà à peso, e per l' assisa, sotto pena di carlini 15., e perdita della robba (n).

AINI che di quelli per li quali si paga il grano à rotolo, e per l' assisa, che essendo cogliuti, non se n' inchiudano, se prima non se ne dà notizia, e l' stesso de' Tauri, Verri, e Castrati Cogliuti. Pena di carlini 15., e perdita (o).

ALICI, si proibisce a salarsi in queeta Città, e luoghi convicini, con ordinarsi che quelli che havean salato ne dassero Nota al Tribunale, sotto pena di perdita della robba, e si promette il terzo all' Accusatore (p).

AMITARI, che non vendano, nè refondano farine ad altri, nè fiore di essa sotto pena di docati 20., e perdita della roba (q).

Amitari, che non procurino licenze in casa degli Eccellentissimi Signori Eletti circa il comprare de' grani; mà quelle si faccino nel Tribunale con firma della maggior parte sotto pena di oncie 25., e perdita di robba (r).

Amitari, che non comprino li grani che si conducono in questa Città a vendere, nè da' luoghi convicini, mà miglia trenta lontano, con portarne fede delli luoghi, e della quantità, sotto pena di oncie sei, e perdita della robba, con promessa del quarto all' Accusatore (s).

Amitari, che nelle loro botteghe non scarichino grano senza intervento del Magnifico Secretario (t) pena d'oncie 5., e perdita di robba.

Amitari che non entrino nel mercato a comprar grani sin passato il mezzo dì (u) pena di docati 6.

ANIMALI VACCINI, si ordina a chiudersi nelle mandre, ed uccidersi nel medesimo dì che si comprano, sotto pena della perdita di robba, e promessa del terzo all' accusatore (x).

Animali Vaccini nell' anno 1560. si vietò a' macellarsi per anni due continui in tutto il Regno, eccetto li Bovi Marroni, e Vacche sterili, sotto pena alli Macellatori di frusta, ed anni trè di Galera, ed alli Padroni della perdita di robba, e docati mille (y).

Animali Vaccini proibiti a vendersi, e macellarsi per il Regno per il mese di Marzo, ed Aprile nell' anno 1587., e 1600. pena di docati 300., ed altra arbitraria (z).

Animali Vaccini proibiti a Macellarsi per miglia trenta intorno, eccetto che nelle Città se alcuno se nè dirupasse a grana trè il rotolo,

an-

(k) De anno 1626. ut in ban. 9. fol. 74., et de anno 1630. fol. 246 à ter.
(l) De anno 1637. ut in ban. 10. fol. 70.
(m) De anno 1509. ut in ban. 2. fol. 128. renovat. in anno 1625. ut in ban. 9. fol. 50. et in anno 1634. fol. 9. ban. 10.
(n) De anno 1557. ut in ban. 2. fol. 39., et de anno 1556. ut in ban. 7. fol 236. à ter.
(o) De anno 1578. ut in ban. 3. fol. 144. à ter.
(p) De anno 1592. ut in ban 3. fol. 105. à ter.
(q) De anno 1615. ut in ban. 4. fol. 3. à ter. renovat. anno 1617. fol. 43. à ter.
(r) De anno 1595. ut in ban. 4. fol. 73.
(s) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 239. à ter., et fol. 248. à tergo.
(t) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 241.
(u) De anno 1590. ut in ban. 5. fol. 112.
(x) De anno 1557. ut in ban 2. fol. 56 à tergo.
(y) De anno 1560. ut in ban. 2. fol. 153. à tergo.
(z) De anno 1587., et 1600. ut in ban. 4. fol. 35. et in ban. 5. fol. 61.

anche se fusse vitella, sotto pena di docati cinquanta, ed altra ad arbitrio (a), e questo per li sudetti mesi di Marzo, ed Aprile.

Animali Vaccini proibiti a macellarsi per trenta miglia attorno questa Città da' tempi Pasquali, sino a 30. Maggio, sotto pena di docati cinquanta, ed altra corporale (b).

Animali Vaccini, che si ammazzino nelle mandre dello scannaggio, sotto pena di perdita della roba (c), ed anche di anni diece di Galera (d).

Animali Vaccini che non possano ammazzarsi dentro le Chianche, mà chiudersi, ed ammazzarsi nelle mandre publiche sotto pena arbitraria (e).

Animali Vaccini si vieta a comprarsi nel mercato prima delle 14. hore sotto pena di perdita della robba, e questo trà certo tempo (f).

Animali Vaccini, che non possano estrahersi senza licenza degl' Eccellentissimi Signori Eletti, sotto pena di perdita della robba, e quattro tratti di corda (g).

Animali Vaccini, che non possano comprarsi negli luoghi infra trenta miglia distanti da questa Città, mà debbiano condursi al Mercato, ed ivi vendersi sotto pena di perdita della robba, e quattro tratti di corda (h), rinovato con pena arbitraria, e carcere d'un mese (i).

Animali Vaccini nel mentre si conducono non possano associarsi con Cani corsi, ò far caccia per strada, ò in altri luoghi pena d'onze 25., e perdita della robba (k).

Animali Vaccini che non possano tagliarsi per vendersi nelli luoghi Pii, pena di perdita di robba, ed arbitraria anche a Venditori (l) ed anche pena di frusta, ed anni trè di Galera (m).

Animali Vaccini si proibisce a vendersi, e tagliarsi in quelle medesime chianche, dove si tagliano annecchie, o Vitelle (n) pena di carcere per un mese, et altra ad arbitrio.

ARBORI DE' FRUTTI, che si portano a vendersi, debbano vendersi nel medesimo dì che si portano al mercato, e non conservarsi da un Mercato all' altro (o) pena di carlini quindici.

ASSISA che si tenga nella Tabella con lettere grosse, sei palmi alti da Terra nelle botteghe pena di un Augustale, ed altra ad arbitrio (p).

B

BANCHE de' frutti di mare si vieta a ponersi intorno l'Archi della Pietra del Pesce, mà devono situarsi le robbe in Terra attorno li Pilieri dell' archi sotto pena di perdita della robba, oncie quattro, e galera ad arbitrio (q).

Banche de' Zeppolari si proibisce a tenersi per le strade per far giocare a tagliar zeppole, ò migliacci li figliuoli, sotto pena di perdita della robba, e frusta (r).

BARACCHE che impediscono il passaggio si proibisce a ponersi nella stra-

(a) De anno 1608. ut in ban. 6. fol. 262. et de anno 1614. ut in ban. 7. fol. 34. à tergo.
(b) De anno 1624. ut in ban. 9. fol. 28. à tergo.
(c) De anno 1576. ut in ban. 3. fol. 85.
(d) Rinovat. de anno 1617. ut in ban. 8. fol. 50. à ter.
(e) De anno 1632. ut in ban. 9. fol. 214. rinovat. de anno 1633. fol. 261.
(f) De anno 1586. ut in ban. 3. fol. 277.
(g) De anno 1601. ut in ban. 6. fol. 18. à tergo.
(h) De anno 1632. ut in ban. 9. fol. 312.
(i) Rinovat. de anno 1632. fol. 262.
(k) De anno 1635. ut in ban. 10. fol. 19.
(l) De anno 1643. ut in ban. 11. fol. 20. et rinovat. fol. 190. de anno 1650.
(m) De anno 1624. ut in ban. 9. fol. 20.
(n) De anno 1632. ut in ban. 9. fol. 234. a ter. rinovat. a 8. Febr. 1660. fol. 41. a ter. ut in ban. 13.
(o) De anno 1567. ut in ban. 2. fol. 302. a ter.
(p) De anno 1548. ut in ban. primo fol. 37.
(q) Ut in bann. 4. de anno 1588. fol. 79. a tergo.
(r) De anno 1624. ut in ban. 9. fol. 40.

Digitized by Google

strada avanti San Lorenzo sotto pena di docati cinquanta, e quattro tratti di corda (*s*).

BARCAJOLI che non vadano a ricevere, o trafficar grani delle Navi di partito della Città, senza licenza degl' Eccellentissimi Signori Eletti sotto pena arbitraria, e perdita della robba (*t*).

Barcajoli che non imbarchino grano, farine, orgio, ò legumi senza licenza degl' Eccellentissimi Signori Eletti, sotto pena arbitraria, bruciamento della barca, e perdita della roba (*u*).

Barcajoli che conducono le vitelle di Sorrento, o altri luoghi, non le vendano per Mare, non le passino ad altre barche, e le portino al molo piccolo, dove non possano venderle senza aver la licenza del Guardiano, sotto pena di perdita della robba, ed arbitraria, con scudo d'oro all' Accusatore (*x*).

Barcajoli si vieta a poter essi, ò altri comprar Vitelle in Napoli per trasportarle per mare in altri luoghi, pena di perdita della robba, ed altra arbitraria (*y*).

Barcajoli non possano portare Vitelle morte, ne sane, ne in pezzi, e portandole in dono debbano palesare a chi, pena di perdita della robba, e docati sei (*z*).

Barcajoli che conducono le Vitelle non possano scaricarle senza prima darne la notizia agl' Eccellentissimi Signori Eletti sotto pena arbitraria, perdita della robba, e docati sei (*a*).

Barcajoli che conducono pietre per fabriche le buttino in terra distanti dal mare almeno dieci palmi, pena di frusta (*b*).

Barcajoli, se li proibisce a portar pescivendoli, ò recattieri per mare a comprar pesci eccetto li matricolati, pena d' anni trè di Galera (*c*).

Barcajoli, che non portino, nè vendano l' Uva Muscarella sino a' 15. Agosto, e l' Uva Ansolia, sino alla fine del detto mese, pena di docati 6., e perdita di robba (*d*).

BASTASI caricatori di farina non entrino in Dogana, nè intervengano da sensali nel vender la farina, ma entrino solo quando saranno chiamati a carriarla, pena di frusta, ed arbitraria (*e*).

Bastasi caricatori di farina sappiano li nomi de' Panettieri, acciò non faccino errore nel portare, pena di privazione dell' esercizio, arbitraria, e resarcimento del danno (*f*).

Bastasi caricatori di farina, che non carichino farine a Vermicellari, Sosamellari, Pasticcieri, e Zeppolari, pena di frusta, ed arbitraria (*g*).

Bastasi caricatori di farina, che non carichino in altri forni, che in quelli della Città, pena di frusta, ed arbitraria (*h*).

Bastasi carricatori di farina, che non carreino le farine, se non ad istanza de' Panettieri nelli loro forni, e di quelle persone, che tengono licenza da' Signori Eletti, pena di frusta, ed arbitraria (*i*).

Bastasi caricatori di farine, quando portino farine a Panettieri, essi Panettieri siino presenti alla Dogana

(*s*) De anno 1646. ut in ban. 11. fol. 89.
(*t*) De anno 1544 ut in ban. 1. fol. 7. a tergo.
(*u*) De anno 1551. ut in ban. 1. fol. 101. a tergo.
(*x*) De anno 15 6. ut in ban. 1. fol. 232. a tergo et de anno 1557. fol. 33. a tergo in ban. 2.
(*y*) De anno 1556. ut in ban. Primo fol. 233. à tergo, et de anno 1557. ut in bann. 2. fol. 34.
(*z*) De anno 1557. ut in ban. 2. fol. 36. a tergo, et de anno 1576. ut in ban. 3. fol. 113.
(*a*) De anno 1561. ut in ban. 2. fol. 188. a tergo, et de anno 1566. fol. 316. a tergo.
(*b*) De anno 1594. ut in ban. 7. fol. 53. a tergo.
(*c*) De anno 1616. ut in ban 8. fol. 29.
(*d*) De anno 1604. ut in ban. 6. fol. 106. a tergo.
(*e*) De anno 1548. ut in ban. Primo fol. 41. a tergo, et de anno 1554. ut in ban Primo fol 200.
(*f*) De anno 1561., ut in ban. 2. fol. 230. a tergo.
(*g*) De anno 1548. ut in ban. 1. fol. 200. a tergo.
(*h*) De anno 1555. ut in ban. 1. fol. 217.
(*i*) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 24.

na (*k*) pena di frusta, ed arbitraria.

Bastasi carriatori di farine le portino subito alli Padroni a chi toccano, e non procedano a fare altro peso pena di frusta (*l*).

Bastasi carricatori di farine, che tengono stalle non portino in dette stalle li Cavalli carichi, mà *recto tramite* vadano dove devono andare, pena di frusta, ed arbitraria (*m*).

Bastasi carriatori di farine che debbiano matricolarsi in S. Lorenzo dar pleggiaria, *de fideliter exercendo*, pena di augustale, e privatione d'esercizio (*n*).

Bastasi Carriatori di farine, che non tengano parte con altri Carriatori, mà ogn' uno dà per se attenda al servire pena di doc. 6. (*o*).

Bastasi Carriatori di farine, che non vadino, à far la pruova, nè à toccarla finche il Panettiero non l'avrà comprata, e non la caccino finche non sarà pesata, pena di carlini 15. (*p*).

Bastasi Carriatori di Vino che non si accostino all' insilicata del mercato dove stà il Vino, nè s' intromettino alla vendita di quello, pena di frusta, ed arbitraria (*q*).

Bastasi Carriatori di Vino non piglino Vino con gl' Arcioli nè se li dia da Padroni del Vino pena di augustale (*r*).

Bastasi Carriatori di Vino, che nè essi, nè Barrecchiali, ò Straolari, carreino, e portino vini da Magazenieri, e Recattieri, i quali erano condotti per grassa della Città (*s*) pena di perdita di Bestie, ordegne, oncie 4., e due tratti di Corda con darsi il quarto all' Accusatore.

Bastasi Carriatori di Vino, che assistono nel largo del Castello, marina del Vino, ed altri luoghi non stiano dentro de' Magazeni, mà fuori in luogo separato, e non si intromettino alla vendita de Vini, pena di perdita di robba, e doc. 6. (*t*).

BAZARIOTI che non possano comprare da Mercanti, nè alla Dogana per rivendere, pena di doc. 25., e perdita della robba (*u*).

Bazarioti debbano esser matricolati in S. Lorenzo altrimente incorrano nella pena di docati 100. e perdita della robba (*x*).

Bazarioti non possono uscire a comprare Arenghe, Baccalà, ed altri da sopra le Barche, ò Navi, ma il tutto si deve portare in Dogana acciò da Consoli si divida, e ripartisca sotto pena di doc. 100., e perdita della robba (*y*).

Bazarioti, non possano andar fuori a comprare, ò vendere, nè per mare, nè per terra pena di docati 25., e perdita di robba (*z*).

Bazarioti non possano tenere posti fissi per vendere, siccome tampoco li Schiavi, e gente di Galera, pena di doc. 100., e perdita di robba (*a*).

BESTIAME che chi nè comprerà per le fiere, ò in altri luoghi per condurlo in Napoli, non lo venda per strada, ma lo porti *recto tramite* al mercato, pena di perdita di robba

(k) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 24.
(l) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 67. a tergo.
(m) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 85.
(n) De anno 1561. ut in ban. 2. fol. 196. a tergo.
(o) De anno 1562. fol. 232. a tergo ut in banu. 2.
(p) De anno 1568. ut in banu. 2. fol. 327. a tergo et de anno 1572. fol. 13. a tergo in banu. 3.
(q) De anno 1547. ut in ban. 2. fol. 30. a tergo, et de anno 1554. fol. 166.
(r) De anno 1561. ut in ban. 2. fol. 285.
Et de anno 1581., et 1583. ut in banu. 3. fol. 187. et 262. a tergo.
(s) De anno 1576. ut in ban. 3. fol. 117. a tergo.
(t) Anno 1583. ut in banu. 3. fol. 236.
Et de anno 1606. ut in ban. 6. fol. 171. a tergo.
(u) De anno 1665. ut in ban. 12. fol. 293.
Et de anno 1668. ut in ban. 13. fol. 23.
(x) De anno 1668. ut in ban. 13. fol. 23.
(y) De anno 1699. ut in ban. 14. fol. 60. a tergo.
(z) De anno 1702. ut in ban. 14. fol. 96. a tergo.
Et de anno 1705. fol. 128.
(a) De anno 1677. ut in ban. 14. fol. 61., e rinovat. nel 1699. fol. 63.
Ha altra rinovatione nel 1718. ut in ban. 25. fol. 101.

Digitized by Google

ba, con darsi il terzo all' Accusatore (*b*).

Bestiame, che nessuno nè compri nelli dì di Mercato, e nelli precedenti per estraerlo fuori, fin sonate 20. hore pena di carlini 15. (*c*).

Bestiame, che di quello è stato condotto per grassa della Città non se n' estraha senza licenza degl' Eccellentissimi Signori Eletti pena di robba, ed arbitraria con darsi il quinto all' Accusatore (*d*).

Bestiame che non se nè compri per ammazzarsi per uso dè Particolari nè se nè possa vendere in case dè Particolari, pena di doc. 6., e perdita di robba, ed arbitraria, con darsi il quarto all' accusatore (*e*).

BESTIE DI SOMA che li Padroni le portino per le Capezze à mano per la Città, ed essendo più d' una leghino l' un all' altra pena d' un tarì per volta (*f*).

Bestie dà soma che non possano star ferme in niun luogo, se non quando li Padroni saranno chiamati à fare il patto, pena di perdita d' esse (*g*).

BOTTEGARI DE FRUTTI che comprino li frutti nel mercato, e marina del vino, e non in altri luoghi, e che siano maturi, pena di perdita della robba, frusta, ed arbitraria (*h*).

Bottegari de frutti che tengano li frutti in publico, e non conservati in altre parti, e vendono per l' assisa, pena di perdita della robba, ed arbitraria (*i*) ed anche di frusta; E nel 1587. si eccettuorono le nespoli, e sorbe.

Bottegari de frutti, che non comprino prima che ci sia data l' assisa, ed a prezzo corrispondente alla medesima; pena di perdita della robba doc. sei, ed arbitraria (*k*).

Bottegari de frutti che non vadino ad incontrare li frutti, non li faccino venire apposta, nè si accostino alle Barche se non due hore, dopo arrivate (*l*) pena di frusta, perdita di roba, doc. sei, ed arbitraria.

Bottegari de frutti debbano essi comprare al mercato, e non mandarvi li Garzoni, pena di perdita della robba, e di un augustale (*m*). E debbano essi far l' esercitio personalmente, e non li garzoni, pena di galera.

Bottegari de frutti, che non accostino al mercato nelli giorni di mercato, fin sonata la campana destinata in detto luogo pena di perdita di robba, frusta, et arbitraria (*n*).

Bottegari de frutti, che nè essi, nè li Recattieri comprino frutti novelli, et acerbi mà si vendano per li Foretani che li portano, pena di frusta, et arbitraria (*o*).

Bottegari de frutti, che non facciano scelta, mà li vendano confusi, et ad ordine, pena di perdita della robba, e doc. sei, ed il terzo all' Accusatore (*p*).

Bot-

(*b*) De anno 1551. ut in ban. 2. fol. 62. a tergo.
(*c*) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 107. a tergo.
(*d*) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 348.
Et de anno 1573. ut in ban. 3. fol. 26. a tergo.
Et de anno 1601. ut in ban. 6. fol. 18 a tergo.
(*e*) De anno 1573. ut in ban. 3. fol. 27.
(*f*) De anno 1586. ut in ban. 4 fol. 5 a tergo.
(*g*) De anno 1584. ut in ban. 4. fol. 5. a tergo.
(*h*) De anno 1545. ut in ban. 1. fol. 6. rinovat. de anno 1568. ut in ban. 2. fol. 317., et de anno 1600. in ban. 5. fol. 149.
(*i*) De anno 1548. ut in ban. 1. fol. 42. a tergo rinovat. de anno 1555. fol. 240. Et de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 52. a tergo.
(*k*) De anno 1545. et 1547. ut in ban. 1. fol. 9. et 22. rinovat. de anno 1552. ut in ban. 4. fol. 231. a tergo, et de anno 1572. ut in ban. 3. fol. 8.
(*l*) De anno 1548. ut in ban. 1. fol. 37. de anno 1557. ut in ban. 2. fol. 31. a tergo, et 103. rinovat. de anno 1642., et 1669. ut in ban. 23. fol. 25. 39. 40. a tergo, et 49. a tergo.
(*m*) De anno 1578. ut in ban. 3. fol. 131. et de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 256., et in ban. 5. fol. 23. et 38.
(*n*) De anno 1549. ut in ban. 1. fol. 55. rinovat. de anno 1554. ut fol. 364. a tergo, et de anno 1560. ut in ban. 2. fol. 173. et de anno 1649. ut in ban. 11. fol. 168.
(*o*) De anno 1553., et 1554. ut in ban. 2. fol. 142. et 170. a tergo.
(*p*) De anno 1558. 1559., et 1565. ut in ban. 2. fol. 74. 116. a tergo, et 283. a tergo, rinovat. de anno 1634. ut in ban. 30. fol. 6. et de anno 1638. ut in ban. 9. fol. 112.

Bottegari de frutti, Quadrettari, e Fruttaroli debano tener l'assisa del Tribunale in una mazza due palmi alta da sopra li Tavolini, pena arbitraria (q).

Bottegari de frutti se li proibì nell'anno 1559. di entrare al mercato à comprar frutti con essersi destinati l'Accattatori che poi li repartivano (r). Nell'anno poi 1579. si permise à comprarli con che ci andasse più d'una persona per Bottega, pena di carlini 15. e poi la terza volta privato dell'esercitio.

Bottegari dè frutti, che non tengano frutti prima che vi si ponga l'assisa; pena di carlini quindici, augumentata in doc. sei, e perdita della robba (s).

Bottegari Fruttaroli, non si accostino à comprar frutti quando sono presenti li Deputati mà stiano distanti, pena di doc. sei, e perdita della robba (t).

Bottegari fruttaroli se li proibisce à far salciccie, ò venderle; pena di perdita della robba, ed il quarto all'accusatore (u).

Bottegari di frutti se li proibisce il vender sarache pena d'onze 25. ed il terzo all'accusatore, con altra pena arbitraria (x).

Bottegari dè frutti che non vendano frutti à Quatrettari, nè questi possano comprarli pena di doc. sei, e perdita di robba, dopo accresciuta à doc. ventiquattro, ed anche à pena di Galera ad arbitrio di S. E. (y).

Bottegari dè frutti che non facino assister Donne nelle loro botteghe e non tengano altro che frutti; pena di perdita di robba, e doc. ventiquattro (z).

Bottegari dè frutti, non faccino società con altri non matricolati eccetto con quelli che assistono publicamente à vendere nelle loro botteghe, li quali siano obligati alle pene dè mancamenti commessi, pena di doc. ventiquattro, et altra arbitraria corporale (a).

Bottegari dè frutti se li prescrive il tempo à doversi matricolare con rivocatione delle matricole precedenti, e che siano tenuti nelle pene di Garzoni, Creati, e Compagni (b) pena di doc. ventiquattro, e perdita di robba.

Bottegari dè frutti, che non scharichino in altri luoghi che nelli designati, pena di doc. ventiquattro, perdita di robba, ed animali (c).

Bottegari dè frutti, ed altri fruttaroli che non possano vendere l'uve glianiche, greche, e verdesche, quali servono per le Vindemie, acciò non si scemi l'abondanza per la grassa della Città, pena d'oncie due, e perdita della robba (d).

Bottegari dè frutti, e fruttaroli se li proibisce à vender l'uva muscatella à conformità dè tempi alle volte sino à 20. Agosto, ed altre volte per tutto Agosto, pena di doc. ventiquattro, e perdita della robba (e).

Bottegari dè frutti, fruttaroli che non possan vendere fave canzanelle verdi servendo queste per uso secche pena di

(q) De anno 1634. ut in ban. 20. fol. 5.
(r) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 103. et 113. et de anno 1579 ut in ban. 3. fol. 156. a tergo.
(s) De anno 1576. et 1581. ut in ban. 3. fol. 216. et 153. a tergo.
(t) De anno 1584. ut in ban. 3. fol. 250.
(u) De anno 1597. ut in ban. 4. fol. 140.
(x) De anno 1591. ut in ban 4. fol. 209.
(y) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 52. et de anno 1600. fol. 146. de anno 1602. 1603. et 1604. ut in ban. 6. fol. 8. 60. 203. 177. et 218.
(z) De anno 1601. et 1605. ut in ban. 6. fol. 26. et 133.
(a) De anno 1601. et 1605. ut in ban. 6. fol. 26. 133.
(b) De anno 1605 ut in ban. 6. fol. 133.
(c) De anno 1607. ut in ban. 6. fol. 251. a tergo.
(d) De anno 1623 ut in ban. 9. fol. 8. rinovato da tempo in tempo e nel 1649. ut in ban. 11. fol. 164.
(e) De anno 1643. ut in ban. 21. fol. 10. a tergo e poi rinovato da tempo in tempo, ut fol. 127. a ter. 160. et 198.

di doc. sei, e perdita di robba (*f*).

Bottegari dè frutti, e fruttaroli si proibiscono à vendere fichi adogliate certo tempo, e frutti acerbi pena di doc. sei, e perdita della robba (*g*).

BOTTEGARI DI LORDO, si obligano à dar rivelo delli salami che tengono, e fan tenere dà altri, e questo ogn' anno di Quaresima per l' assisa nuova da pratticarsi, pena di perdita di robba; ed arbitraria (*h*).

Bottegari di lordo, che tengano le robbe in publico, e vendano per l'assisa pena di perdita della robba, ed arbitraria (*i*).

Bottegari di lordo se tengono altra robba che non cape nelle loro botteghe, nè diano la notizia à Signori Eletti pena di perdita di robba, ed arbitraria (*k*).

Bottegari di lordo, che durante la Quadragesima, non tengano l' apparati di carne salata, ò di formaggi, pena di carlini quindeci, ed arbitraria (*l*).

Bottegari di lordo che non faccino vendere alli garzoni, ma vendano li Padroni pena pecuniaria, ed arbitraria dà incorrervi li Padroni; ed anche pena di Galera, a Padroni, e Garzoni ad arbitrio di S. E. (*m*).

Bottegari di lordo che faccino li portelli nelle loro botteghe, pena arbitraria (*n*).

Bottegari di lordo che non tengano nè vendano con oncie, e mezz'oncie, pena di carlini 15. ed arbitraria (*o*).

BILANCIE de' Pescivendoli che siano di qualsivoglia metallo, eccetto che di legno, e devono essere perciate, pena oncie diece, ed arbitraria (*p*).

Bilancie che ciaschuno Pescivendolo abbia cura della sua, nè permetta che altro vi pesi senza sua saputa, e non sapendone dar conto; pena d'oncie dieci, ed arbitraria (*q*).

Bilancie che si tengano da' sudditi nette, e giuste, pena di un augustale; ed arbitraria (*r*).

Bilancie che non vi si tengano li pesi dentro, e si debbiano porre in opra in presenza de' compratori, pena delli Capitoli del ben vivere (*s*).

Bilancie de' Nevajoli debbano tenersi perciate per la vendita della Neve sino à diece rotola, e da dieci in sù si debbia pesare la Neve con statele zeccate; sotto pena di docati ventiquattro, ed arbitraria (*t*).

Bilancie di tutti li Venditori de' comestibili, debbiano tenersi con l'uncino à mulinello in mezzo del Pontillo, sotto pena arbitraria (*u*).

BOTTEGARI che non vadino ad incontrar frutti, e verdumi, ed ogn' altra cosa di grassa, sotto pena d'oncia una, ed arbitraria (*x*).

Nè possano comprare al mercato prima dell' ora stabilita cioè:

Gennaro, e Febraro ad hore 18.

Mar-

(f) De anno 1624. et 1628. ut in ban. 9. fol. 73. et 225. et de anno 1641. ut in ban. 11. fol. 255. a tergo.

(g) De anno 1667. et 1677. ut in ban. 13. fol. 19. et 203. a tergo.

(h) De anno 1548. ut in ban. 1. fol. 37. rinovat. ogn' anno l' ultimo di essi a 21. Marzo 1705. ut in ban. 14. fol. 129. a tergo.

(i) De anno 1548. ut in ban. 3. fol. 42. a tergo.

(k) De anno 1560. et 1566. ut in ban. 2. fol. 155. a tergo et 299. a tergo et de anno 1598. ut in ban. 5. fol. 168. a tergo.

(l) De anno 1550. ut in ban. 1. fol. 70.

(m) De anno 1550. ut in ban. 1. fol. 80. Et de anno 1593. in banno. 4. fol. 256. in ban. 5. fol. 23.

(n) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 161. et de anno 1565. ut in ban. 2. fol. 278. a tergo.

(o) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 161. a tergo. Et de anno 1559. ut in ban. 2. fol. 27.

(p) De anno 1552. ut in ban. 1. fol. 223. a tergo.

(q) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 22. rinovat. de anno 1561. fol. 186.

(r) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 25. a tergo.

(s) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 160.

(t) De anno 1624. ut in ban. 9. fol. 30. Rinovat. de anno 1636. et 1647. ut in ban. 10. fol. 51. a tergo., et 81. a tergo.

(u) De anno 1626. ut in ban. 9. fol. 83.

(x) De anno 1548. ut in ban. 1. fol. 37. Rinovat. de anno 1646. ut in ban. 21. fol. 204. et de anno 1648. fol. 133.

Digitized by Google

Marzo, ed Aprile ad hore 16.
Maggio, e Giugno ad hore 14.
Agosto ad hore 15.
Settembre, ed Ottobre ad hore 16.
Novembre, e Decembre ad hore 17. pena di perdita della robba, ed arbitraria (y).

Bottegari che non faccino vendere da Garzoni, e defettandosi da questi paghi la pena incorsa il Padrone, includendo ancora li Panettieri, Buccieri, e Pescivendoli, pena d' oncia una, ed arbitraria (z).

Bottegari se li proibisce di comprar robba per rivendere à prezzo eccedente l' assisa, pena di perdita della robba, ed arbitraria (a).

Bottegari Fruttaroli, e Pizzicaroli se li proibisce à pesare nella bottegha, sotto pena della Frusta, ed altra ad arbitrio (b).

Bottegari se li proibisce à tener bilancie di legno; mà che il molinello stia sodo, pena arbitraria (c).

Bottegari se li proibisce di ammassare, che sole tomola otto di ogni sorte di Vettovaglie, pena di docati 50., e perdita (d) ampliato poi nel 1671. per tomola venti d'ogni sorte.

Bottegari Pizzicaroli, ed altre persone che vendono Carboni, sarcine, ed altre robbe à minuto, se li proibisce à vendere in grosso, pena di docati sei per volta (e).

Bottegari Recattieri, se li proibisce di ammagazenare Carboni, sarcine, e Carbonelle per venderle; pena di perdita della robba, ed arbitraria (f).

Bottegari venditori di pane, che non vendano pane nelli Borghi della Città, ma quello si venda da' proprii Panettieri che lo fanno in detti Borghi, pena di perdita di robba, ed arbitraria (g).

Bottegari venditori di pane, che non ricevano pane, ò bianco, ò bruno à vendere, se non sia buono, e ben cotto, pena di perdita della robba, ed arbitraria (h).

Bottegari venditori di pane che non vendano pane da cinque carlini in sù, ò à quelli che vorranno caricare le some per portarlo fuori, pena di frusta, ed arbitraria (i).

Bottegari venditori di pane, che non tengano pane in nascosto, mà in publico pena di frusta, ed arbitraria (k).

Bottegari venditori di Pane in tempo di penuria se li proibisce à vender pane senza la cartella, e si obligano à darne notizia sera per sera, pena d' anni 5. di Galera (l).

Bottegari venditori di pane non tengano à vendere pane biscottato senza licenza, pena di perdita della robba, ed arbitraria (m).

Bottegari venditori di pane, che non vendano pane comune fatto da rotulanti, pena di quattro tratti di corda (n).

Bottegari di pane, che portino ogni mattina nota nel Tribunale de' Signori Eletti del pane di assisa, che han ricevto dalli Panettieri, pena di quat-

(y) De anno 1648. ut in ban. 11. fol. 133. rinovat. de anno 1649. fol. 168.
(z) De anno 1550. ut in ban. 1. fol. 80., et 184. rinovat. de anno 1601. ut in ban. 6. fol. 26.
(a) De anno 1554. ut in ban. 2. fol. 162., et de anno 1556. fol. 242. a tergo.
(b) De anno 1625. ut in ban. 9. fol. 58.
(c) De anno 1625. ut in ban. 11. fol. 62. a tergo.
(d) De anno 1668. ut in ban. 23 fol. 39. a tergo, de anno 1671. fol. 78.
(e) De anno 1698. ut in ban. 14. fol. 56. a tergo.
(f) De anno 1649. ut in ban. 11. fol. 172. a tergo.
(g) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 238. a tergo.
(h) De anno 1544. ut in ban. 1. fol. 8. rinovat. de anno 1556. ut in ban. 2. fol. 27. a tergo.
(i) De anno 1556. ut in ban. 2. fol 225. a tergo rinovat. de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 1.
(k) De anno 1552. ut in ban. 1. fol. 104. rinovat. de ann. 1556. fol. 228.
(l) De anno 1591. ut in ban. 4. fol. 103. a tergo, et de anno 1597. ut in ban. 5. fol. 116. et de anno 1606. ut in ban. 6. fol. 196.
(m) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 248. rinovat. de anno 1605. ut in ban. 6. fol 136.
(n) De anno 1608. ut in ban. 6. fol. 8.

Digitized by Google

quattro tratti di corda (o).

Bottegari venditori di Pane, che non faccino vendere pane dalle Donne, pene all' huomini quattro tratti di corda, ed alle Donne Vidue docati dieci (p).

Bottegari venditori di pane, che vendono pane scarzo di peso, ò di minor bontà provisto dagl' Eccellentiss. Signori Eletti non possano tener à vendere il pane di giusto peso, e perciò si provedono li Panettieri in posti separati il pane scarzo (q).

Bottegari venditori di pane, non possano vendere, ò tener pane, che non sia mercato, pena di anni trè di galera (r).

Bottegari venditori di Pane in Città, non possino vendere il pane de' Casali, nè si possa comprare, pena di docati sei, e carcere (s).

Bottegari venditori di Pane, non possano esigere che solo grana trè à ducato, pena di docati cento, e quattro tratti di corda nel 1632., nel 1647. si augumenta à grana 6., e nel 1649. si sbassa à grana 4. (t).

Bottegari venditori di Pane non possono senza provista degl' Eccellentissimi Signori Eletti vendere il pane meno buono, à minor prezzo, pena arbitraria (u).

Bottegari venditori di pane devono esser matricolati, proibendosi à vendersi da altri, pena di docati cinquanta: e perdita della robba (x), e precedentemente nel 1651. pena di galera in Vita, e perdita della robba.

Botteghe chiuse si ordina ad aprirsi per commodo del publico nell' anno 1656. pena di galera (y).

Bottegari de' Noci, Nocelle, e Castagne diano obedienza all' accattatore destinato da chi si ripartirà la robba trà di essi, pena di docati sei, ed arbitraria (z).

Bottegari di lordo che non vendano una sorte di Cascio per un altra, pena oncia una, ed arbitraria (a).

Bottegari di lordo che nel vendere il Cascio, non vi diano la giunta di fracido pena di docati sei (b).

Bottegari di lordo che non tengono sopra la Banca la mostra d' ogni cosa che vendono, ed in buona quantità, pena di docati sei, et arbitraria (c).

Bottegari di lordo che non tengano cose fracide per mostra sopra banche, nè dentro le botteghe, mà tengano, e vendano robba buona, e la cattiva mandino al Ponticello pena delli Capitoli del ben vivere (d).

Bottegari di lordo, nè essi nè recattieri faccino partito de' formaggi, e carni salate che vengono in Napoli, pena di perdita di robba, e docati sei, con darsi il terzo all' Accusatore (e) et avendose fatto partito lo rivelino a' Signori Eletti.

Bottegari di lordo, che nè essi, nè li venditori di salsume vendano li salami, e salsumi à persone che vorranno estrarle, e che non li vendano in grosso, mà a minuto, pena delli Capitoli del ben vivere, alterata à pe-

(o) De anno 1603. ut in ban. 8. fol. 55.
(p) De anno 1617. ut in ban. 8. fol. 40.
(q) De anno 1632. ut in ban. 9. fol. 8. a tergo.
(r) De anno 1627. ut in ban. 9. fol. 102.
(s) De anno 1630. ut in ban. 9. fol. 170.
(t) Ut in ban. 9. fol. 222., et in ban. 11. fol. 181. a tergo, et fol. 169. a tergo.
(u) De anno 1618. ut in ban. 13. fol. 60. rinovat. de anno 1665. fol. 43. a tergo.
(x) De anno 1707. fol. 150. et 151. ut in ban. 14. et in ban. 12. fol. 3. et 7.
(y) De anno 1656. ut in ban. 12. fol. 47.
(z) De anno 1538. ut in ban. 2. fol. 59.
(a) De anno 1536. ut in ban. tom. 1. fol. 242. a tergo, et in ban. 3. de anno 1574. fol. 47. a tergo.
(b) De anno 1574. ut in ban. 3. fol. 47. à tergo.
(c) De anno 1536. ut in ban. 2. fol. 25. a tergo. rinovat. de anno 1557. 1536. et 1585. fol. 50. a tergo, 225. e 278. a tergo.
(d) De anno 1538. ut in ban. 2. fol. 96.
(e) De anno 1538. et 1539. ut in ban. 2. fol. 53. et 58.

pena arbitraria con il terzo all' Accusatore (f), e che solo possano vendere da due rotola abbasso per ciascheduna persona, nell' anno 1605.

Bottegari di lordo che non tengano sopra le banche dove stà la mostra de' formaggi, e carne salata, banchetelli, ò altri ordegni di legno, che possa asconder la robba, mà stia di modo, che ogni persona la possi veder pena delli capitoli, ed arbitraria (g), ed anche pena di docati sei.

Bottegari di lordo, che nè essi, nè altri vendano Soime, Melocca, e lardosio à Candelari, nè questi la comprino, pena delli capitoli con darsi il quarto all' Accusatore (h).

Bottegari di lordo che non comprino oglio à prezzo che ecceda carlini dodici, e mezzo lo staro, ed essendovi il partito, non comprino altro oglio che quello del partito pena di onze due, perdita della robba (i).

Bottegari di lordo che non comprino dell' oglio che viene con le some per grassa della Città, pena ad essi, et alli Venditori di perdita di robba, et onze quattro, con darne il quarto all' Accusatore (k).

Bottegari di lordo che non vendano li Casci mosci per certo tempo, pena di perdita di robba, e docati sei (l).

Bottegari di lordo, che li salami fatti di fresco non li tengano nelle botteghe prima che sia posta l'essisa, ma nelle camere, pena di perdita di robba, ed onze quattro (m). E che non possano vendere lardo nuovo affumato.

Bottegari di lordo che non possano tenere robba di nessuna sorte riservata ad istanza de particolari, pena di anni trè di Galera ed arbitraria (n).

Bottegari di lordo, che nè essi nè Tavernari comprino provole nè casci di qualsivoglia sorte in altro luogo che nella gabella di piazza majure per l' assisa, pena di perdita di robba, e docati dodeci (o).

Bottegari di lordo che si debbiano matricolare due per bottega, acciò uno possa assistere di dentro, l' altro di fuori, e ciascheduno di essi sia tenuto alle pene, pena di Galera ad arbitrio di S. E. (p).

Bottegari di lordo, che non vendano, nè ammovano le salate, senza licenza *inscriptis* del Tribunale pena di perdita della robba, e docati diece; metà al denunciante, seu accusatore (q).

Bottegari di lordo che non comprino cascio cellese, e sardesco à prezzo che non possano passare per l' assisa, pena la prima volta di perdita della robba, e docati trentasei; e la seconda volta pena di galera ad arbitrio di S. E. (r).

Bottegari di lordo, ò Pizzicaroli, sotto l' oglio che vendono à minuto lo debbano tenere sopra le banche in publico, pena di perdita di robba, docati dodeci, et arbitraria (s).

Bottegari Pizzicaroli che non comprino meloni per rivenderli, mà per uso solamente pena di docati sei la prima volta; la seconda docati dodeci;

(f) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 105. Et de anno 1605. ut in ban. 6. fol. 151.
(g) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 118. a ter. Et de anno 1574. ut in ban. 5. fol. 47. a tergo.
(h) De anno 1562. ut in ban. 2. fol. 127.
(i) De anno 1572. et 1574. ut in ban. 5. fol. 18. a tergo et 61.
(k) De anno 1581. 1585. 1586. ut in ban. 5. fol. 187. et de 229. et 279. et de anno 1604. ut in ban. 6. fol. 104.
(l) De anno 1591. ut in ban. 4. fol. 63.
(m) De anno 1591. ut in ban. 4. fol. 210. Et de anno 1639. ut in ban. 10. fol. 213. a tergo.
(n) De anno 1595. et 1597. ut in ban. 5. fol. 5. et 231 a ter.
(o) De anno 1594. ut in ban. 5. fol. 32. a tergo.
(p) De anno 1594. ut in ban. 5. fol. 38. et seq.
(q) De anno 1597. ut in ban. 5. fol. 126.
(r) De anno 1593. ut in ban. 5. fol. 206.
(s) De anno 1600. ut in ban. 5. fol. 132. a tergo.

Digitized by Google

ci; la terza arbitraria (t).

Bottegari Pizzicaroli che debbiano tener oglio à vendere nelle loro botteghe, pena di docati sei, ed arbitraria (u).

Bottegari, Taverrari, e magazenieri, che non possano tenere Carne, ò pesce per rivendere, e nè meno vender carne di porco, pena di perdita della robba, ed arbitraria (x).

BRENNA, che nessuno nè compri per farne monizione, ò rivenderla, pena di onza una, perdita di robba, ed arbitraria (y).

Brennioli debbano comprar la brenna sola da' Panettieri allisrati, pena di docati cinquanta, e perdita della robba (z).

Brenna che non possa vendersi più di grana 27. il tomolo così ordinato nell' anno 1671., e poi sbassata à grana 25. nell' anno 1673. pena di perdita, ed arbitraria (a).

Brennajoli, che non possano comprar brenna da' luoghi Pii, nè rifonderla trà di loro pena di docati cinquanta, e perdita di robba (b).

Brennajoli, che non possano ricernere la brenna, nè venderla ad altri recattieri sotto pena di perdita di robba, et altra arbitraria (c).

Brenna proibita à tenersi da' Panettieri più di tomola dieci, pena la prima volta di carlini 15., e tener la bottega serrata, e la seconda volta pena della vergogna, e privation di esercitio (d).

Brennajoli che non possano tenere farina nè farro, mà solamente brenna pena di docati dodeci, e perdita di robba, con darsi il quarto all' accusatore (e).

BROCCOLI, vide in Verbo Verdumi, ed Erbajoli.

BUCCIERI che non possano andare ad incontrar Bestiami, nè essi, nè li di loro Garzoni, mà li comprino al Mercato, ò per trenta miglia lontano con la fede de' luoghi pena di onze diece, ed arbitraria (f). Rinovato detto banno nell' anno 1633. con pena di perdita della robba, e quattro tratti di corda, nel Publico.

Buccieri non possano nelli giorni fuori del mercato comprar bestiami in altri luoghi, mà li comprino nel lunedì, e Venerdì, e li riserbino, pena onze quattro, ed arbitraria (g).

Buccieri che non tengano spartimento nelle chianche per vender merci pena di frusta, ed arbitraria (h).

Buccieri che non possano ammazzare, ed inchiudere scrofe, pecore, tauri, e castrati senza darne notizia alli Officiali del Giustiziere, e Catapano, pena d' onze quattro, ed arbitraria (i).

Buccieri, che non vendano carne di porco à Salatori, ed Insognia à Cotrari fino alle venti hore, pena di onze quattro, perdita di robba, ed ar-

(t) De anno 1574. ut in ban. 3. fol. 58.
(u) De anno 1641. ut in ban. X. fol. 190. a tergo, et 196. a tergo.
(x) De anno 1644. et 1649. ut in ban. XI. fol. 59. et 174.
(y) De anno 1551. ut in ban. 1. fol. 128. a tergo.
(z) De anno 1667. et 1669. ut in ban. 23. fol. 20. a tergo, et 44.
(a) De anno 1671. fol. 78. a ter. ut in ban. 23., et de anno 1673. fol. 307.
(b) De anno 1646. ut in ban. XI. fol. 85.
(c) De anno 1625. ut in ban. 9. fol. 41. de anno 1563. ut in ban. 2. fol. 284. a tergo, et de anno 1612. ut in ban. 7. fol. 119.
(d) De anno 1536. ut in ban. 8. fol. 170. et in V. Panettieri.
(e) De anno 1603. ut in ban. 6. fol. 63. et de anno 1612. ut in ban. 7. fol. 119.
(f) De anno 1544. 1548. 1553. et 1556. ut in ban. 1. fol. 2. a tergo, 23. 140., et 238. a tergo, rinovat. de anno 1557. 1558. 1561. 1563. et 1564. ut in ban. 2. fol. 35. 63. 200. 240., 263., et de anno 1632. ut in ban. 9. fol. 211.
(g) De anno 1544. 1548. 1551. et 1553. ad 1555. ut in ban. 1. fol. 2. a tergo 33. 99. 117. 140. 169. et 207.
(h) De anno 1546. ut in ban. 1. fol. 14.
(i) De anno 1546. ut in ban. 1. fol. 25. a tergo, rinovat. de anno 1561., et 1566. ut in ban. 2. fol. 200. et 292. et de anno 1608. ut in ban. 6. fol. 89. a ter.

arbitraria (k), augumentato poi nell' anno 1551. fin sonate le 22. ore, e nell'anno 1553. con proibizione che dell' Insogna, nè anco nè vendano a' Pasticcieri, e tanpoco le longhe a' Tavernari fin sonate le 18. hore (l).

Buccieri che non ammazzino porci dopo sonate le hore sedici senza licenza de' Sign. Eletti, pena di perdita di robba, onze 4., ed arbitraria (m).

Buccieri che doppo ammazzati li porci, spezzino separatamente le presotta, boccolari, pettorine, insogna, e lardi, quali siano netti senza rosole, e senza boccolari, e che li vendano publicamente, pena di perdita di robba, onza una, ed arbitraria (n).

Buccieri che non vendano nè refondano le Vitelle di Sorrento intiere, mà le spezzino nelle chianche, e vendano publicamente, con esser proviste prima dal Capitano; pena di perdita di robba, ed arbitraria (o).

Buccieri, che non taglino le teste delli Animali il medesimo giorno che si provedono, mà passato detto giorno pena arbitraria (p).

Buccieri, che non possano refondere carne morta l'uno all'altro, pena di perdita di robba, ed arbitraria, con darsi il quarto all' accusatore (q).

Buccieri che non vendano coscie intiere di carne, pena onze quattro ed arbitraria (r).

Buccieri che non tengano banconi ò scanni dà tagliar carni dentro le loro botteghe, ò case, mà in publico, pena di onze quattro, ed arbitraria, e poi rinovato con pena di doc. 6., e perdita di robba con darsi il terzo all' Accusatore (s).

Buccieri, che taglino essi la carne nelle chianche, e non li Garzoni, pena d' onza una con darsi il terzo all' accusatore, ed arbitraria (t).

Buccieri, che non debbiano acorticare, nè squagliare li lardi, mà li vendano come li fanno, pena delli capitoli (u).

Buccieri che non taglino Castrati, ò Aini magliati di fresco, mà quelli della maglia vecchia, e che li Proveditori non li provedano, pena arbitraria (x).

Buccieri ogni sorte di carne la vendano nelle chianche, ed in publico, e non in luoghi nascosti, pena di frusta, e galera (y).

Buccieri, che non vendano carne ammazzata in casa dè particolari, nè in altri luoghi, mà solo quella che si ammazza nelle mandre, e chianche loro pena di perdita di robba, con darsi il terzo all' Accusatore, ed arbitraria (z).

Buccieri, ò merciajoli, che non vendano sevo à candelari, mà lo vendano al console di detta arte, che deve repartirlo, pena di perdita della robba, con darsi il terzo all' accusatore (a).

Buccieri, che quando han cominciato à tagliare il primo taglio dal quar-

(k) De anno 1540. ad 1548. ut in ban. 1. fol. 16. 88. a tergo 45. et 47.
(l) Ut in ban. 1. fol. 88. a tergo 474. a tergo et in ban. 2. fol. 295. a tergo 274. 200. 285. a tergo, 231. a tergo, et 365.
(m) De anno 1548. ut in ban. 1. fol. 46. a tergo.
(n) De anno 1549. et 1551. ut in ban. 1. fol. 47. et 88.
(o) De anno 1550. ut in ban. 1. fol. 72. et 73.
(p) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 181.
(q) De anno 1556. ut in ban. 1. fol. 228. et in ban. 2. fol. 27.
(r) De anno 1558. ad 1569. ut in ban. 1. fol. 65. a ter. 126. 163. 188. a tergo 217. et 259. a tergo.
(s) De anno 1558. ad 1562. ut in ban. 2. fol. 66. 227. a ter. 389. et 212.
(t) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 77.
(u) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 96. a tergo.
(x) De anno 1559. ut in ban 2. fol. 205. et 209.
(y) De anno 1558. et 1597. ut in ban. 2. fol. 108. a tergo et in ban. 3. fol. 231.
(z) De anno 1559. 1561. ad 1563. ut in ban. 2. fol. 210. a ter. 189. 211. a ter., et 240.
(a) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 212. a tergo.

Digitized by Google

quarto di dietro, debbiano continuare, e tagliare la coscia, e nel primo taglio scendano per dritto, acciò non lascino l'osso, che deve andare con detto primo taglio pena di onze quattro col terzo all'accusatore, ed arbitraria (b).

Buccieri; che non levino lacerto dalla Coscia prima di sfasciarla, pena delli Capitoli del ben vivere (c).

Buccieri che vendono li piedi, e teste di Vitelle mostrate, debbiano prima farle provedere, pena delli capitoli (d).

Buccieri che tagliano piedi di Porco debbano tagliar per appunto alla giuntura, e non mezzi, pena delli Capitoli (e).

Buccieri, che del bestiame che comprano in qualsivoglia parte del Regno, arrivato che sarà, nè diano trà due giorni notizia à Signori Eletti, pena di perdita di robba, quinto all'Accusatore, ed arbitraria (f).

Buccieri, che delle bestie che ammazzano, non levono altro sevo, eccetto le mappe, quaglio regnonante, e fianchi, pena delli capitoli del ben vivere (g).

Buccieri, che li quarti di dietro delle baccine, non li tengano dentro le chianche, mà fuori; E li quarti di avanti, li tengano, ò sopra le chianche, ò dentro, ma in luogo che ogn'uno li veda, pena d'onze quattro, e perdita della robba (h).

Bucciero che tagliano carne nelle Castelli ed Ospidali, nè taglino solamente per la sufficienza di detti luoghi, e non nè vendano, pena onze quattro, ed il quarto all'accusatore; ampliato poi nel 1573., per il comprare dè bestiami, che sia solo per uso di detti luoghi, pena doc. 6., ed arbitraria; E per il vendere nell'anno 1585. anche a pena di anni trè di Galera così a venditori come à compratori (i).

Buccieri, che non vendano carne cotta, mà cruda per l'assisa, pena di perdita della robba, oncie quattro con darsi il quarto all'accusatore, ed arbitraria (k).

Buccieri, che nessuno d'essi compri, nè tagli Bestiami, che non sia matricolato in S. Lorenzo, con aver dato pleggiaria di esercitar fedelmente, e di non partirsi da Napoli, senza aver prima sodisfatto tutti li mercadanti de Bestiami con li quali hà contratto, pena d'onze diece, ed arbitrarie, augumentata poi anche a privatione d'esercizio (l).

Buccieri, che per le carni si han da provedere non se caccino dalle mandre senza esser provedute, pena di perdita di robba ed arbitraria (m).

Buccieri, che quelli che tagliano vitelle mostrate, debbano tenere nelle loro chianche, le teste con tutto il corpo, e non venderle per hore quattro doppo proviste, pena di doc. quattro con darsi il quarto all'accusatore (n).

Buccieri, che tengano la Tabella publicamente dove sia scritta l'assisa sot-

(b) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 127. et 180. a tergo.
(c) De anno 1566. ut in ban. 2. fol. 192. a tergo.
(d) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 130.
(e) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 149. a ter.
(f) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 138.
(g) De anno 1559. et 1560. ut in ban. 2. fol. 144. a tergo, et 174.
(h) De anno 1560. et 1561. ut in ban. 2. fol. 163. et 199. a tergo.
(i) De anno 1560. ut in ban. 2. fol. 163. a tergo, et 174.
Et de anno 1573. in ban. 3. fol. 27.
Rinovat. de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 39., et de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 3.
(k) De anno 1560. et 1565. ut in ban. 2. fol. 169. et 278. a tergo.
(l) De anno 1560. et 1561. ut in ban. 2. fol. 173. a tergo et 203.
(m) De anno 1561. ut in ban. 2. fol. 194.
(n) De anno 1566. et 1570. ut in ban. 2. fol. 293. et 349.

Digitized by Google

sotto pena a trasgressori di anni trè di galera (o).

Buccieri, che sian tenuti vendere ad ogn' uno la carne ad ogn' uno secondo l' assisa, e che non vendano una carne per un altra senza potersi scusare sopra dè Garzoni, pena di perdita della robba, ed anni cinque di galera (p).

Buccieri, se li proibisce a far salciece pena di perdita della robba, e doc. sei (q).

Buccieri, che non vendano le merci a Recattieri, ò Cittadini per rivenderle mà le vendino solo a Trippari, e merciajoli, pena onze 25., ed arbitraria (r).

Buccieri, che nè essi, nè li merciajoli comprino merci dalli luoghi Pii, e franchi mà quelle si vendano dall' istessi Buccieri in detti luoghi franchi, pena di perdita di robba, onze quattro, ed arbitraria corporale (s).

Buccieri, che non possano tener chianchetelle accosto le loro chianche, pena di perdita della robba, onze quattro, e corporale ad arbitrio (t).

Buccieri dè luoghi Pii, Castelle, e Galere, e case di S. E. non taglino altre sorte di carne, che solo Vaeche, e Vitelle, pena di onze sei (u).

Bucciero, che tiene la Chianca in S. Giovanni a Teduccio non accosti al mercato per comprar porci la mattina, se non passate le deciotto ore, pena d'onze due (x).

Buccieri, che non possano introdurre Vitelle di Sorrento, ed altri luoghi morte, e tampoco li barcajoli possano condurle pena di trè tratti di corda, ed anni dieci di Galera (y).

Buccieri, che non possano ammazzare le Vaccine dentro le Chianche, mà debbiano chiuderle, ed ammazzarle nelle mandre publiche, anche quelli dè luoghi franchi, sotto pena corporale arbitraria (z).

Buccieri, se li proibisce a comprar porci se non prima non sarà posta l' assisa, pena di doc. dodeci, e perdita di robba (a).

Buccieri, che in riguardo di fegati di Vitelle mostrate, e Vitelle di Sorrento e merci di esse, le vendino nell' istesse chianche dove si tagliano, e non le diano à vendere à merciajoli; con che non le debbiano tenere assieme quelle di Vitelle mostrate con quelle di Sorrento mà separatamente, pena di perdita di robbe, ed oncie due (b).

Buccieri, che non taglino Pettorine di porco se non alla misura imposta nell' assisa dell' anno 1595., misurando dal coiro per dirittura, pena onze sei, e perdita della robba (c).

Buccieri che non possano tener comprate erbe per far pascere unitamente le Baccine, nè possano portar cani corsi per far caccia per strada, ò in altri luoghi pena d'onze 25. (d).

Buccieri, e salcicciari se li vieta di tagliar à tonno porci di sedici decine in sù, pena arbitraria (e) e pre-

(o) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 40. rinovat. de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 4.
(p) De anno 1587. et 1593. ut in ban. 4. fol. 39. a tergo, et in ban. 5. fol. 3.
(q) De anno 1572. ut in ban. 4. fol. 239.
(r) De anno 1594. ut in ban. 5. fol. 27.
(s) De anno 1594. ut in ban. 5. fol. 58.
(t) De anno 1594 ut in ban. 5. fol. 59.
(u) De anno 1596. ut in ban. 5. fol. 80.
(x) De anno 1596. ut in ban. 5. fol. 85.
(y) De anno 1624 1625. et 1631. ut in ban. 8. fol. 22. 43. a tergo et 189. a tergo.
(z) De anno 1607. et 1608. ut in ban. 6. fol. 223. a ter. et 260. a ter. innov. de ann. 1609. fol. 33. a ter. in ban. 7. et de anno 1633. et 1634. ut in ban. 9. fol. 214. 237. et 261.
(a) De anno 1592. ut in ban. 4 fol. 236.
(b) De anno 1592. ut in ban. 4. fol. 223.
(c) De anno 1603. ut in ban. 6. fol. 88.
(d) De anno 1635. ut in ban. 10. fol. 19.
(e) De anno 1614. ut in ban. 11. fol. 58. a tergo et de anno 1638. ut in ban. 9. fol. 104.

precedentemente per 1638. pena di doc. cento, e frusta.

Buccieri se li proibisce à tagliar porci in tempo di caldo, anche con divieto per miglia quaranta attorno, pena di duc. cento, e perdita di robba (*f*).

Buccieri se li proibisce à tagliar porci piccoli à tonno ò per salciccie, pena di doc. cento, e perdita (*g*).

Buccieri, se li proibisce il macellar Pecore, Capre, e Cimbari come pure ad ogn' altro in venderle, pena di perdita della robba, ed arbitraria (*h*).

Buccieri se li proibisce il macellar Bufale nè tempi caldi, e venderle, pena di doc. cinquanta, e corporale ad arbitrio (*i*).

Buccieri se li proibisce à tenere in una chianca Annecchia e Vacca, ò pure Annecchia, e Vitella, ò vitella mostrata, e vitelle di Sorrento pena doc. quattro e perdita della robba (*k*) augumentata nel 1705. à doc. 24., e perdita.

Buccieri nelle chianche dè luoghi Pii debbiano anche vendere à conformità dell' assisa, pena arbitraria, e perdita di robba (*l*).

Buccieri debbiano tenere il lardo netto senza pettorine, pena di doc. 6. e perdita della robba (*m*).

Buccieri che non possano far provedere carni più dell' assisa col pretesto che siano d' una chioppo, e d' un dente, pena di doc. sei, e perdita della robba (*n*).

Buccieri se li proibisce à vender carne di notte, mà passata un hora del dì, pena dè Capitoli, ed arbitraria (*o*).

Buccieri dè Casali in occasione de penurie dè carni se li proibisce il tagliar carne di sorte alcuna, ed il comprar bestiami che vengono in Napoli, pena di doc. sei perdita di robba, con darsi il quarto all' accusatore, ed arbitraria (*p*) e l' istesso hà soluto proibirsi nè luoghi convicini per qualche tempo cioè per trenta sino à quaranta miglia d' intorno nè tempi Pasquali.

Buccieri si proibisce di vendere sotto à Coirari, nè questi possano comprarlo pena all' uni, ed all' altri di doc. 6., e perdita della robba, augumentata poi nell' anno 1587. ed anni trè di galera e poi sospeso fin ad altro ordine (*q*).

Buccieri se li vieta à vender carne à Tavernari, se non un hora dopo la provista pena anche à chi la comprasse in loro nome di anni trè di galera (*r*).

Buccieri, che caccino le carni, ed Animali che ammazzano tutti insieme e se li facci una provista, e non più pena d' anni trè di galera (*s*).

Buccieri, che in quanto all' esseqution delle pene si proceda summariamente, e che due testimonii ancorchè singolari convincano (*t*).

Buccieri che non faccino sparti-

(f) De anno 1636. ut in ban. 10. fol. 60. a tergo rinovat. de anno 1643. 1645. 1648. et 1650. ut in ban. 11. fol. 16. a tergo 70. a tergo 128. a tergo et 171. et de anno 1701. ban. 13. fol. 88. a tergo.

(g) De anno 1649. ut in ban. 11. fol. 373. et 401.

(h) De anno 1667. ut in ban. 13. fol. 17.

(i) De anno 1667. ut in ban. 13. fol. 21.

(k) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 292. rinovat. de anno 1587. ut in ban. 5. fol. 46. et de anno 1667. ut in ban. 13. fol. 41. a ter. et anno 1705. ut in ban. 23. fol. 140.

(l) De anno 1671. ut in ban. 13. fol. 329.

(m) De anno 1701. ut in ban. 13. fol. 105.

(n) De anno 1714. ut in ban. 25. fol. 30.

(o) De anno 1573. ut in ban. 3. fol. 45. tinovat. de anno 1592. ut in ban. 4. fol. 215. et de anno 1594. ut in ban. 5. fol. 4. a tergo.

(p) De anno 1573. ut in ban. 3. fol. 26. a ter. poi tivocato fol. 39. et de anno 1624. et 1632. ut in ban. 9. fol. 28. a tergo et 218.

(q) De anno 1583. et 1584. ut in ban. 3. fol 237. et fol. 154. a tergo de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 42.

(r) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 40. rinov. de anno 1593. in ban. 5. fol. 3. a tergo.

(s) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 40. a tergo tinovat. de anno 1593. ut in ban. 5. fol. 4.

(t) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 40.

mento di Tavole nelle chianche che hanno due porte, quali possano havere altra corrispondenza che nella via publica, pena perdita di robba, ed onze 4. (u).

Buccieri che non tengano riserbata carne, nè insogna, ad istanza di nessuno, pena anni trè di galera (x).

Buccieri che in tempo di Quaresima non macellino altri animali Vaccini, eccetto Vitelle, ed Annecchie veraci, pena di perdite di robba, e galera, ad arbitrio di S. E. (y) nè possono entrare detti Animali.

Buccieri che non vendano sevo ad altri che alli Consoli dè Candelari, pena di doc. cinquanta, e perdita della robba (z).

Buccieri, che non possano macellare nelli luoghi Pii, bensì volendo cacciar le chianche, à luoghi publici, e senza corrispondenza à detti luoghi Pii con ammazzare il bestiame alla mandra possano farlo; pena della frusta, ed anni trè di galera (a) e nel 1649. ordinato di non poter macellar carne per vendere.

Buccieri, e merciajoli, ò altre persone se li proibisce, ad estrarre fuori Napoli stentini di bacca, e bovi, servendo per le sopersate, a salciccioni, pena d' onze quattro, e perdita della robba (b).

Buccieri che tutti debbiano comprare al mercato, pena di carcere per un mese, ed altra ad arbitrio (c).

Buccieri della Chianca della SS. A. G. P. in tempo di Quaresima non possano macellare più di due Annecchie la Settimana, pena di doc. cinquanta, e perdita di robba (d).

Buccieri di dentro le Castella si proibisce a compratori di comprarne carne, pena pecuniaria, ed arbitraria anche corporale (e).

Buccieri se li proibisce il far salciccie mà solo possano vendere la carne di porco à tonno (f).

Buccieri che nel vendere la carne di Porco osservino l' assisa di Napoli per quaranta miglia d' intorno, pena d' onze venticinque, con darsi il terzo all' Accusatore, ed anni trè di galera, etiam à quelli che ponessero l' assisa contro la forma del presente banno (g).

Buccieri che nella vendita di carne dà otto rotola in basso, si facciano subito pagare dalli compratori, senza farli credenza, pena di doc. trè, ed arbitraria (h).

BUTTARI, che li fusti li faccino curare dal Torrione del Carmine, verso la Maddalena, e dal Molo grande verso Santa Lucia, e non in altri luoghi, pena d' un augustale, e perdita di robba con darsi il terzo all' Accusatore (i).

Buttari che nelli fusti non pongano doghe vecchie, mà siano tutte nuove, pena di un augustale, e perdita di robba (k).

C

CALCE che li salmatari non comprino li residui di calce, nè la possano vendere così in grosso come à mi-

(u) De anno 1597. ut in ban. 4. fol. 178.
(x) De anno 1593. et 1597. ut in ban. 4. fol. 3. et 131.
(y) De anno 1612. et 1613. ut in ban. 7. fol. 103. et 120. a ter. rinov. de anno 1632. et 1364. ut in ban. 9. fol. 207. a ter., et 260. de anno 1644. et 1646. in ban. XI. fol. 24. et 83.
(z) De anno 1595. ut in ban. 4. fol. 254.
(a) De anno 1624. ad 1634. ut in ban. 9. fol. 20. 83. 4. 101. 105. 237. a ter. et 762. et de anno 1646. et 1650. ut in ban. XI. fol. 20. et 190.
(b) De anno 1629. ut in ban. 9. fol. 259. a tergo.
(c) De anno 1632. ut in ban. 9. fol. 234. a tergo.
(d) De anno 1646. ut in ban. 11. fol. 85. a tergo.
(e) De anno 1670. ut in ban. 13. fol. 89.
(f) De anno 1701. ut in ban. 94. fol. 104.
(g) De anno 1586. ut in ban. 4. fol. 22. a tergo.
(h) De anno 1561. ut in ban. 2. fol. 202. a tergo.
(i) De anno 1571. ut in ban. 2. fol. 361.
(k) De anno 1571. ut in ban. 2. fol. 361.

Digitized by Google

s' minuto (l) pena onze quattro, ed arbitraria.

Calce che il peso di essa sia rotola quaranta netta, e si venda grana sei il peso, oltre la gabella dopo sopravenutavi, pena perdita di robba ed arbitraria (m).

Calce, che li salmatari che la conducono non nè vendano, nè portino più di pesi trè per salma, pena di frusta (n).

Calce che debba vendersi per li padroni, e non dà Recattieri, pena della frusta perdita di robba, e corporale arbitraria (o).

Calce che non se nè scarichi allo sperone della marina del Vino, mà al luogo destinato pena di perdita di robba, ed arbitraria (p).

Calce che non possa vendersi di notte ma di giorno, e per l'assisa, pena di perdita di robba, ed arbitraria, ed a quelli che la trasportano perdita di bestie (q).

Calce si vien a scaricarsi avanti la chiesa di S. Maria di Portosalvo, mà lontano quanto contengono le colonne (r).

Calce che non passi per la porta del molo piccolo, ma per quella della marinella, pena onze quattro (s).

Calce che si venda nel luogo destinato, e non in altro loco, pena di perdita di robba, oncie 4. con il quarto all' Accusatore, ed arbitraria (t).

Calce in polvere a montoni, solo possa tenersi da' proprii Padroni ed accosto le mura pena arbitraria (u).

Calce da potersi introdurre da tutti (x).

Calce che li salmatari che la conducono debbiano portar le bestie per le capezze, pena a trasgressori di un tarì per volta (y),

CANDELARI che faccino le candele di sevo senza mistura, con bombace nuova, le tengano in publico, e le vendano per l'assisa, pena onze diece, et arbitraria (z).

Candelari che non faccino candele di Sevo salato, e le fatte non le vendano, pena onze quattro, ed arbitraria (a).

Candelari che tengono sevo in poter loro, non tenendo candele in bottega incorrano alla pena di perdita di robba, ed arbitraria (b).

Candelari, e Buccieri possano astringersi al rivelo del sevo che tengono con pena di perdita della robba (c).

Candelari di sevo, che non comprino Saime di porco, lardosìa, nè melocca di trippa pena di perdita di robba, onze quattro, ed arbitraria (d).

Candelari di sevo che non comprino insogna, e lardosia da' Salcicciari pena di perdita di robba, e docati sei (e).

Candelari di sevo, che non facciano entrar sevo nelle loro botteghe senza darne prima notizia al Tribunale, pena la prima volta carlini quindeci, e perdita di robba, la seconda docati sei, e perdita di robba, la ter-

(l) De anno 1550. ut in ban. 1. fol. 82.
(m) De anno 1554. ut in ban 2. fol. 176.
(n) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 176.
(o) De anno 1554. 1587. et 1606. ut in ban. 2. 4. et 6. fol. 196. 36. et 174. rinov. de anno 1627. ut in ban. 9. fol. 106.
(p) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 177.
(q) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 150., et de anno 1557. fol. 52. rinovato de anno 1572. ut in ban. 2. fol. 20. a tergo.
(r) De anno 1578. ut in ban. 3. fol. 147. a tergo.
(s) De anno 1598. ut in ban. 5. fol. 182. a tergo.
(t) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 36. a tergo rinovat. de anno 1606. ut in ban. 6. fol. 173.
(u) De anno 1571. ut in ban. 3. fol. 248.

(a) De anno 1659. ut in ban. 12. fol. 108.
(y) De anno 1666. ut in ban. 12. fol. 246.
(z) De anno 1551. ut in ban. 1. fol. 114. a tergo, rinovat. de anno 1572. et 1578. in ban. 3. fol. 16. et 141. a ter., et de anno 1596. ut in ban. 5. fol. 91. a t.
(a) De anno 1553. ut in ban. 2. fol. 139. a tergo.
(b) De anno 1553. ut in ban. 1. fol. 148.
(c) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 163.
(d) De anno 1554. ut in ban. 2. fol. 182. a tergo, rinovat. de anno 1557. 1559. et 1561. ut in ban. 2. fol. 52. a tergo. 57. 244. a tergo, et 280.
(e) De anno 1573. et 1574. ut in ban. 3. fol. 62., et de anno 1596. ut in ban. 5. fol. 91. a t., rinovat. de anno 1645. ut in ban. 11. fol. 71. a tergo.

terza privatione dell' esercizio, e quattro tratti di corda (*f*).

Candelari di sevo, che non faccino salcicce pena di docati sei, e perdita di roba (*g*).

Candelari che vendano le candele di giorno, e non di notte; non ne faccino a posta ad istanza di nessuno, e non si estrahano per mare senza licenza pena di perdita di robba, ed il terzo all' Accusatore (*h*).

Candelari che debbiano pesare il sevo avanti l' huomo di Città, e dopo otto giorni pesare ancora le candele fatte pena de' Capitoli, e perdita di robba con darsi il terzo all' Accusatore (*i*).

Candelari che non tengano partito con Buccieri, ma il sevo si repartisca trà di essi ugualmente, pena di perdita di robba terzo all' Accusatore, ed arbitraria (*k*).

Candelari di sevo che non faccino candele sopra le case, mà nelle botteghe al publico, nè vendano candele a revenditori non matricolati per candelari, pena d' uno augustale, e perdita di robba (*l*) augumentata poi la pena, la prima volta a docati sei, la seconda deciotto, la terza a docati cinquanta, privatione dell' esercitio.

Candelari di sevo, che non repartiscano lo sevo che comprano, mà che chi lo compra lo lavori, pena di perdita della robba con darsi il quarto all' Accusatore (*m*).

Candelari di sevo che non tengano botteghe da far candele fuori della Città, e nelli Borghi, mà solo dentro, pena la prima volta perdita di robba, e docati sei, la seconda perdita di robba, e docati deciotto, la terza perdita di robbe, docati cinquanta, e privatione dell' esercitio (*n*).

Candelari di sevo, che non vendano sevo alli Coirari, nè essi la comprano, pena all' uni, ed a gl' altri docati sei, perdita di robba, con darsi il quarto all' Accusatore, e poi alterata detta pena ad onze quattro (*o*). Ne li coirari vendano a Candelari.

Candelari di sevo se li proibisce d' andar a squagliar sevo a qualsivoglia persona, se non sia dell' istesso esercitio pena d' onze sei (*p*).

Candelari di sevo, che non tengano riserbate candele in nessun loco per qualsivolglia persona, pena di docati cinquanta, e perdita di robba (*q*) con darsi la mettà all' Accusatore.

Candelari di sevo, che nessuno faci panelle, ò verghe di sevo per li vascelli, pena di docati sei (*r*).

Candelari di sevo, se li proibisce a far candele, ò spengere sevo ne' luoghi Privilegiati, nè in altri luoghi senza licenza, pena di docati sei (*s*).

Candelari di sevo, che non tengano candele in Magazeno ò altri luoghi secreti, mà in publico nelle botteghe pena docati sei (*t*).

Candelari di sevo che mandino le candele vendendo da loro Garzoni con le mazze in collo, e con la cartella dell' assisa, e non da altre persone, e le possano ancora dar a venderle a bot-

(*f*) De anno 1575. et 1578. ut in ban. 3. fol. 76. a t., et 142. a t.

(*g*) De anno 1573. et 1574. ut in ban. 3. fol. 44. et 62.

(*h*) De anno 1559. ad 1561. ut in ban. 2. fol. 112. a t., et 174. a t. et 202. rinov. de anno 1575. 1593. et 1596. ut in ban. 3. 4. et 5. fol. 76. a ter. 264. et 91.

(*i*) De anno 1561. 1565. 1571. ut in ban. 2. fol. 278. 360., et 227. a tergo, rinovat. de anno 1575. ut in ban. 3. fol. 16. et 76. a tergo.

(*k*) De anno 1571. et 1572. ut in ban. 2. fol. 360. et in ban. 3. fol. 16. a tergo.

(*l*) De anno 1571. ut in ban. 2. fol. 360. a t., rinovat. de anno 1572. 1581. et 1596. ut in ban. 3. et 5. fol. 17. a ter. 143. 193. et 90. a tergo.

(*m*) De anno 1572. ut in ban. 3. fol. 18.

(*n*) De anno 1581. ut in ban. 5. fol. 193.

(*o*) De anno 1583. et 1584. ut in ban. 3. fol. 237. et 254. a tergo.

(*p*) De anno 1593. ut in ban 4. fol. 262. a tergo.

(*q*) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 254.

(*r*) De anno 1596. ut in ban. 5. fol. 90. a tergo.

(*s*) De anno 1596. ut in ban. 5. fol. 90. a tergo.

(*t*) De anno 1596. ut in ban. 5. fol. 91. a tergo.

Digitized by Google

bottegari di lordo, quali li tengano in publico con la cartella dell'assisa, pena docati sei (u).

Candelari di sevo debbiano essere matricolati, pena arbitraria (x).

Candele di sevo si proibisce a tenersi che solo da' Candelari matricolati, e nelle loro botteghe, pena docati sei (y), e non meno introdursi, vendersi, ò fabricarsi da altri (z).

CANICORSI che non si lasciano andare scapoli, pena d'uccidersi senza alcuna pena, ed al padrone docati diece, e succedendone danno pena di Galera (a).

Cani corsi non possano portarsi da' Buccieri che conducono animali per far caccia per strada, ò in altri luoghi, pena d'onze venticinque (b).

CAPITANI DI GIUSTIZIA, che non assistano sopra le bilancie del pesce, nè pizzolarne pena di relegazione (c).

Capitani di giustizia, che non s'inseriscano in cose di grassa, e che li sudditi non siano tenuti obedirli, pena di relegatione, (d) nè possano spalleggiare, ed accompagnar sudditi pena d'anni cinque di Galera (e).

Capitani di Giustizia se li proibisce a tenere ò far tenere posti di Neve, pena arbitraria (f).

CAPRETTI che nessuno nè facci partito, ne possa comprarne in grosso fuori, ma si vendano per quelli che li portano, pena di docati sei, e perdita della robba con darsi il quarto all'accusatore, oltre la pena corporale ad arbitrio (g).

Caprettari che non possano comprare al mercato, che dopo l'hora stabilita, pena di docati sei, ed arbitraria (h), e da intendersi dopo sonata la Campana pena di frusta, e perdita di robba (i).

Capre, pecore, e zimbri si proibisce il macellarsi pena di docati cinquanta, e quattro tratti di corda (k).

CARNE che si vende in publico nelle chianche de' Buccieri, e non già in secreto, e non si tenga riserbata per nessuno, pena docati sei (l), rinovato nell'anno 1587. e 1597. con pena d'anni cinque di Galera (m).

Carne che non se ne venda di sorte alcuna senza esser stata prima provista, pena delli Capitoli (n).

Carne Vaccina, che s'ammazzi nelle mandre solite, e non in altri luoghi pena d'onze quattro (o).

Carni puzzolenti, Cavalli, ed ossa spolpate non si buttino nelle marine habitate nè vi si tengano calcinari per far colla, pena di doc. ventiquattro (p).

Carni che si ammazzano nelle mandre il Venerdì, accio il Sabbato per le sedici hore sian condotte nelle chianche pena di doc. sei, perdita della robba, ed arbitraria (q).

Carni di porco non si macellino in altro luogo, che solo nelle chianche publiche pena delli Capitoli (r).

Carni che non possano comprarsi nelle castelle, ed Arsenale, come altri comestibili sotto pena arbitraria di S. E. (s).

Carne di Porco non si tagli nelli Ca-

(u) De anno 1596. ut in ban. 5. fol. 91.
(x) De anno 1635. ut in ban. 12. fol. 96. a tergo.
(y) De anno 1710. ut in ban. 14. fol. 188. a tergo.
(z) Et de anno 1718. ut in ban. 15. fol. 83. a tergo.
(a) De anno 1588. ut in ban. 4. fol. 91.
(b) De anno 1635. ut in ban. 10. fol. 19.
(c) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 28.
(d) De anno 1634. ut in ban. 9 fol. 264. a tergo.
(e) Et de anno 1650. ut in ban. 11. fol. 202. a tergo.
(f) De anno 1658. ut in ban. 12. fol. 89.
(g) De anno 153[illegible]. ut in ban. 2. fol. 130.
(h) De anno 1637. ut in ban. 8 fol. 90.
(i) Et de anno 1648. ut in ban. 11. fol. 125.
(k) De anno 1699. ut in ban. 11. fol. 154. 170. & t. et 172.
(l) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 66.
(m) Et de anno 1597. et 1587. ut in ban. 4. et 5. fol. 39. et 2. a tergo.
(n) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 139. a tergo.
(o) De anno 1560. ut in ban. 2. fol. 163. a tergo.
(p) De anno 1703. ut in ban. 14 fol. 102. a tergo.
(q) De anno 1560. ut in ban. 2. fol. 178.
(r) De anno 1562. ut in ban. 2. fol. 228. a tergo.
(s) De anno 1583. ut in ban. 3. fol. 241. a tergo.

Casali se prima non sarà posta l'assisa in Napoli, pena d'onze quattro (*t*).

Carne di porco, tanto magra, quanto grassa non se nè compri da' mercati, e salatori per fare le salate, ma le faccino solamente delli porci proprii, pena d'onze sei, e perdita della robba (*u*).

Carni di porco, e bufala, si proibiscono à vendersi, nè tempi caldi, pena di perdita della robba, et arbitraria (*x*).

Carni di porco che non possano vendersi da altri, che da Buccieri scritti per Confrati nelli libri della Cappella dell'Arte pena d'onze 25. perdita della robba, ed arbitraria (*y*).

Carni che si scortichino si debbiano gonfiare con mantici, e non con la bocca, pena di perdita di robba, ed onze quattro (*z*).

Carne di porco si proibisce in tempo di scarsezza di vendersi, e tagliarsi nelli borghi, e luoghi non soliti, mà solo nella Città, e chianche destinate, pena di perdita di robba, e frusta (*a*).

Carni d'ogni sorte, da doversi tagliare dalli Buccieri matricolati, e non da Garzoni, ò da altri, pena d'onze quattro, e perdita di robba (*b*).

Carni di Vacca, Annecchia, e Vitella, non possano vendersi in una medesima chiancha, ma stiano tutte divise, pena di doc. 24., e perdita della robba (*c*).

Il di più sotto la parola Carni, vedi di sotto la parola Buccieri.

CARBONI che non si vendano più di un tornese il rotolo dalli revenditori, augumentati poi ad un grano il rotolo che siano di cerqua, pena d'onze quattro, arbitraria, e docati sei, e perdita di robba (*d*).

Carboni che si portano vendendo nelli sacchi, questi siano aperti dall'una, e dall'altra parte, pena di carlini quindeci, e perdita di robba (*e*).

Carboni da vendersi dal mese di Decembre sin al mese di Aprile, à carlini nove il cantaro, e poi augumentati à carlini diece se sian di cerqua, e se mischiati à carlini otto, e chi le compra non le refonda ad altri, pena di doc. sei, e perdita di robba (*f*) poi sbassati nel 1590. à carlini sette il cantaro quelli di cerqua, e quelli di altro legno à carlini sei.

Carboni di Castagno si portino assoluti per servizio de' ferrari, e si vendano ad occhio à sacchi, pena di perdita di robba, e carlini quindeci (*g*).

Carboni che non si vadano ad incontrare fuori della Città, pena d'onze quattro, ed arbitraria, augumentata poi anche à perdita della robba, et à frusta (*h*).

Carboni che da Bottegari, e Pizzicaroli non se ne comprino che nell'hora permessa nelli Capitoli del ben vivere, pena d'onze quattro, ed arbitraria di S. E. (*i*).

Carboni che non possano condursi apposta senza licenza, ma si vadano vendendo per la Città pena onze quattro, ed arbitraria (*k*).

Carboni reposti, che debbansi ri-

ve-

(*t*) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 58. a tergo.
(*u*) De anno 1588. ut in ban. 4. fol. 23.
(*x*) De anno 1667. ut in ban. 13. fol. 28.
(*y*) De anno 1591. ut in ban. 4. fol. 206.
(*z*) De anno 1594. ut in ban. 5. fol. 59.
(*a*) De anno 1604. ut in ban. 6. fol. 122.
(*b*) De anno 1597. ut in ban. 5. fol. 163.
(*c*) De anno 1713. ut in ban. 15. fol. 25.
(*d*) De anno 1571. 1578. 1592. et 1614. ut in ban. 2. 3. 4. et 7. fol. 363. 148. 138. a tergo, et 148. a ter.
(*e*) De anno 1578. et 1614. ut in ban. 3. et 7. fol. 248. et 139. a tergo.
(*f*) De anno 1587. 1593. 1596. et 1614. ut in ban. 4. 5. et 7. fol. 24. 32. a tergo, 263. 164. a tergo, et 148. a tergo et de anno 1590. ut in ban. 4. fol. 161. a tergo.
(*g*) De anno 1614. ut in ban. 7. fol. 148. a tergo.
(*h*) De anno 1590. 1593. et 1614. ut in ban. 4. et 7. fol. 99. 237. a tergo, et 139.
(*i*) De anno 1587., et 1592. ut in ban. 4. fol. 29. a tergo, et 238. a tergo.
(*k*) De anno 1587. ut in ban. 4 fol. 30.

Digitized by Google

velare in San Lorenzo, pena doc. sei, e perdita di robba (l).

Carboni che nessuno ne compri per rivenderli eccetto solo li Bottegari, e Pizzicaroli pena di doc. sei, e perdita di robba (m).

Carboni che non se ne portino ad istanza de' Bottegari, e Pizzicaroli, e che portandosi per uso di qualche particolare, spediscano la cartella in San Lorenzo pena doc. sei, e perdita di robba (n).

Carboni, che non possano tenersi mischiati da Pizzicaroli pena la prima volta, perdita di robba, la seconda ancora di carlini 15., e la terza con l'augumento di frusta (o).

Carboni in tempo di scarsezza ordinati à vendersi à libertà per certo tempo da Conduttori, e per l'assisa da bottegari pena di perdita di robba, e doc. sei (p).

CARCIOFFE che da bottegari, e recattieri non se ne vadano à comprare fuori della Città, ma le comprino dopo sono venute in Napoli, pena di frusta, perdita di robba, ed arbitraria (q).

Carcioffe che quelle che vengono per mare, non si vadano ad incontrare, pena di perdita di robba, barca, e doc. sei, augumentata poi nel 1610. et 1617., anche à pena di galera (r).

Carcioffe venute per mare non possano comprarsi da bottegari, se non quattr' hore dopo arrivate, pena delli Capitoli (s).

Carcioffe che si trasportano per mare non possano sbarcarsi vicino la Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, ma alla marina del Vino, pena di doc. venti, e perdita di robba (t).

Carcioffe che non possano vendersi à poste ò ad occhio, mà per l'assisa, pena carlini quindeci, e perdita di robba (u).

Carcioffe, che li Verdumari, ò Recattieri, non possano comprar nell' Ortora per poi rivenderle, ò trasportarle, pena arbitraria (x).

Carcioffe che non possano vendersene che sole cento per ciaschedun Tavernaro, pena à compratori, e venditori docati sei (y).

Carcioffe debbano vendersi da Fruttaroli matricolati, e con proibitione di potersi vendere dalle donne (z).

Carcioffe che vengono da fuori, li strepponi di esse non eccedano un terzo di palmo, pena doc. sei (a), e che quelle che sono del Territorio di Napoli si vendano con lo strepono d'un palmo sotto la medesima pena di docati sei (b).

CARDONI, vedi à Verdumari.

CARRA che vanno per Città, che li Padroni di essi le portino con li Bovi legati à mano, e non scapoli, e così ancora li Stravolari, pena carlini cinque per volta (c).

Carra di lino si proibiscono à caminare per la Città, che dopo le due hore di notte, pena di perdita, e doc.

(l) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 37. a tergo.
(m) De anno 1590. ut in ban. 4. fol. 262.
(n) De anno 1592. ut in ban. 4. fol. 238. a tergo.
(o) De anno 1614. ut in ban. 7. fol. 149.
(p) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 258.
(q) De anno 1554. 1555. et 1556. ut in ban. 2. fol. 266. 290. et 230. rinovat. de anno 1639. ut in ban. 9. fol. 196. a tergo, et de anno 1646. ut in ban. 11. fol. 90. a ter. 151. a tar. et 250. a ter.
(r) De anno 1558. et 1564. ut in ban. 2. fol. 65. et 2242. a tergo, rinovat. de anno 1572. ut in ban. 3. fol. 88. et de anno 1610. et 1617. ut in ban. 7. fol. 74. et in ban. 8. fol. 56.
(s) De anno 1563. ut in ban. 2. fol. 249.
(t) De anno 1624. et 1625. ut in ban. 9. fol. 47. et 52.
Et de anno 1561. et 1562. ut in ban. 2. fol. 189. a tergo et 210.
(u) De anno 1603. ut in ban. 6. fol. 59. rinovat. de anno 1635. ut in ban. 80. fol. 18. a tergo.
(x) De anno 1625. ut in ban. 9. fol. 58. a tergo.
(y) De anno 1613. ut in ban. 7. fol. 122.
(z) De anno 1603. et 1613. ut in ban. 6. fol. 59. et in ban. 7. fol. 121.
(a) De anno 1613. ut in ban. 7. fol. 122. a tergo.
(b) Del medesimo anno fol. 122.
(c) De anno 1586. ut in ban. 4. fol. 6.

e doc. sei (*d*) ma debbano fermare fuori porta Reale, e di là non caminare che dopo due hore di notte.

Carra di lino, e canapi si vieta di andare alla matura di Agnano fino à 20. Luglio, per darsi luogo a quelli, che prendono le stufe, e remedii di detto luogo, pena arbitraria (*e*).

Carra di lino, e canapi, che non possano andare per la strada delle mura fuori porta Capuana, pena di perdita di robba, e Corporale ad arbitrio (*f*).

Carra di lino, e canapi che non possano nell' andare, ò venire dalla matura di Agnano fermare nell' habitato di fuori grotte pena della perdita di robba, ed arbitraria (*g*).

Carresi di Vino del mercato, che venduto il Vino levino le Carra, e diano luogo a gl' altri, pena carlini quindeci, ed arbitraria (*h*).

Carresi, e Barecchiali di Vino al Mercato, che non diano le arciola di Vino à Bastasi, e Sensali, pena d' onza una (*i*).

CARRIATORI, vedi Bastasi.

CASO si proibisce di estrahersi fuori di Città, pena di perdita di robbe, ed animali con darsi il terzo all' Accusatore (*k*).

Caso si proibisce à vendersi una sorte per un' altra, pena d' onza una, ed arbitraria (*l*).

Caso, che da' Mercanti non possa vendersi con statela piccola, eccetto con statela grande à cantaro, pena di perdita di robba, e docati sei (*m*).

Caso fresco, si proibisce à farsi in Città, ò loco convicino, mà solo nelle massarie, e mandre dove pernottano gl' animali, pena di perdita di robba, ed arbitraria (*n*).

Caso fresco che non se ne porti in questa Città dentro vasi di creta, mà solo nelle fuscelle, pena delli Capitoli (*o*).

CASTAGNE, noci, e nocelle, che non se n' estraghano da questa Città, suo Territorio, e distretto senza licenza, pena di perdita della robba, con darsi il terzo all' accusatore, ed arbitraria (*p*).

Castagne, che quelli che le conducono à vendere con sacchi al Mercato debbiano tenerne almeno un sacco discoverto (*q*) pena de' Capitoli.

Castagne in tempo di scarsezza si ordina à vendersi a libertà, e si proibisce à farsene Verole, e vallane, pena delli Capitoli, ed arbitraria (*r*).

Castagne con scorze, e senza si ordina di portarsi à vendere nel mercato nel luogo solito detto il Ponticello, e non in altro luogo, e non se ne refonda a nessuno, pena di perdita di animali, e doc. sei (*s*).

Castagne si proibisce l' andarsi ad incontrare, ò contrattarsi per strada, pena di doc. sei (*t*).

CASTRATI, vedi Aini.

CATAPANO della Città che non venda ne facci vendere à poste la branca del pesce che gli tocca, mà à peso conforme l' assisa, pena doc. sei,

(*d*) De anno 1625. ut in ban. 9. fol. 48. a ter. de anno 1642. ut in ban. 10. fol. 3. 25. 56. 126. 149. et 205. a ter. rinov. poi da tempo in tempo, ut in ban. 28. fol. 10. 44. 67. 100. 127. 159. a tergo et 195. a tergo, et anno 1678. ut in ban. 19. fol. 212. a tergo.

(*e*) De anno 1626. ad 1633. ut in ban. 9. fol. 76. 173. 194. a tergo, et 245. a ter.

(*f*) De anno 1629. ut in ban. 9. fol. 155. a tergo.

(*g*) De anno 1639. ut in ban. 10. fol. 127.

(*h*) De anno 1537. ut in ban. 2. fol. 50. a tergo.

(*i*) De anno 1581. ut in ban. 3. fol. 287.

(*k*) De anno 1556. ut in ban. 1. fol. 242. a tergo, rinov. de anno 1576. ut in ban. 3. fol. 85.

(*l*) De anno 1556. ut in ban. 1. fol. 242 a tergo.

(*m*) De anno 1583. et 1598. ut in ban. 5. fol. 145. et 183. rinovat. de anno 1608. ut in ban. 6. fol. 266. a tergo.

(*n*) De anno 1568. ut in ban. 2. fol. 318.

(*o*) De anno 1582. ut in ban. 3. fol. 2.

(*p*) De anno 1562 ut in ban. 3. fol. 198. a ter. et 226.

(*q*) De anno 1561. et 1562. ut in ban. 2. fol. 202. et fol. 22. a t.

(*r*) De anno 1572. ut in ban. 3. fol. 17.

(*s*) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 52. a tergo.

(*t*) De anno 1556. ut in ban. 5. fol. 118.

Digitized by Google

sei, il terzo all' Accusatore (u).

Catapano che non possa sostituire più che una persona nella pietra del Pesce, con darne notizia in Tribunale, e che il Sostituto non possa tenere altro Agiutante pena di doc. sei (x).

Catapano, che non possa assistere sopra la bilancia del pesce, ne prender da quella branca, pena di Galera (y).

Catapani de' Casali che debbiano far fare il pane d'una sorte, e di peso giusto, e bontà come in Città, pena d'onze 6., e privazion d'officio (z).

CETRANGOLARI vedi Recattieri.

CEDROLE, vedi Verdumi.

CEPOLLE, vedi Verdumi.

CERASA, che nessuno ne venda scocche, à quadretti, ne a poste, mà solo a peso, e per l'assisa, pena delli Capitoli, perdita di robba, ed arbitraria (a).

CHIANCHETELLE che non se ne possano aprire, ed aperte si debbano chiudere, pena di perdita di robba, ed arbitraria (b).

COCOZZE vedi Verdumi.

COCCHIERI vedi Orzo.

COIRARI, che non comprino insogna dalli Buccieri fin sonate le deciott' hore pena di frusta, ed arbitraria, augumentato poi nel 1565. sino ad hore ventidue, e nel 1611. proibito affatto di comprarsi solo permettendosi per miglia trenta distante, con rivocarsi ogni licenza precedente pena augumentata nel 1646. à doc. duecento, e perdita della robba (c).

Coirari, che non comprino insogna, e Saima più dell' uso della di loro Arte, e tampoco la rivendano trà di loro, nè ad altri, pena di perdita di robba, ed arbitraria (d).

Coirari, che non comprino sevo in questa Città nè di quello, che viene da fuori, ma solo se li permette per miglia trenta distante, pena di perdita di robba, e doc. sei, augumentata poi nel 1587. ad anni trè di Galera (e).

Coirari, che per il sevo che viene da fuori, se per mare si porti in Dogana, se per terra si porti a piazza majuro, per dividersi metà ad essi, e metà a Candelari pena di doc. cento, e perdita di robba, moderato poi nel 1712., che per quello fusse commesso fuori sia di quello che lo commette (f).

Coirari che non comprino coira freste di animali Vaccini eccetto che di quelli che si uccidono nelle mandre publiche, e delle Vitelle che si uccidono dalli Buccieri publici, pena di perdita di robba, metà all'Accusatore, ed anni trè di Galera (g).

Coirari che non comprino Coire, e mortelle più di quelle che servono per uso di loro botteghe nè tampoco possano estraerle, nè comprar coira nè luoghi franchi pena perdita di robba, e doc. cento (h).

COMESTIBILI che nessuno nè compri per rivendere facendo officio di recattiere pena di frusta ed arbitraria, e per-

(u) De anno 1588. ut in ban. 4. fol. 93. a tergo.
(x) De anno 1589. ut in ban. 4. fol. 108.
(y) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 38.
(z) De anno 1595. et 1597. ut in ban. 5. fol. 74. et 124.
(a) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 215.
(b) De anno 1614. ut in ban. 7. fol. 162. a tergo.
(c) De anno 1553. ut in ban. 1. fol. 134. de anno 1565. ut in ban. 2. fol. 285. a ter. de anno 1611. ut in ban. 7. fol. 103. et de anno 1646. 1643. ut in ban. 11. fol. 82. 91. et 169.

(d) De anno 1583. ut in ban. 3. fol. 245; rinovat. de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 133.
(e) De anno 1583. ut in ban. 3. fol. 237. et de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 42. rinov. de anno 1638. ut in ban. 12. fol. 96.
(f) De anno 1700. ut in ban. 14. fol. 82. et de anno 1712. fol. 245. et 247. a tergo.
(g) De anno 1608. ut in ban. 6. fol. 253. a tergo.
(h) De anno 1613. ut in ban. 7. fol. 133. et in ban. 8. fol. 75. a t.

Digitized by Google

e perdita di robba con darsi il quarto all' Accusatore (*i*).

COMESTIBILI, che nessuno nè compri, venda, ò contratti contra assisa, pena alli Venditori, e compratori frusta, ed arbitraria (*k*).

Comestibili in tempo di buona raccolta si permettono ad estraersi fuori della Città (*l*) siccome si proibisce in tempo di scarsezza.

Comestibili, che non possano vendersi nè comprarsi nelli luoghi immuni, e privilegiati, come sono Carceri, Arsenale, Galere, Cavallarizza, luoghi Pii, e simili; pena a'venditori Nobili anni cinque di relegatione, ed all'Ignobili anni cinque di galera; ed a compratori rispetto a Nobili anni trè di relegazione, ed Ignobili d'anni trè di galera (*m*).

Comestibili, si devono vendere da persone matricolate, pena quattro tratti di corda (*n*).

Comestibili che non possano vendersi mischiati quelli con assisa, con quelli senza assisa, pena di perdita di robba, e docati sei (*o*).

Comestibili si proibisce a vendersi avanti la casa di Monsignor Nunzio, e tampoco ivi tenersi banche, ò sporte, pena all'huomini anni trè di Galera, et a Donne pena di frusta (*p*).

Comestibili, che nella vendita di essi, non si possa esiger cosa alcuna da quelli che vengono a vender per transito in Terra, ancorche dentro sporte, Cesti, ò altri Rovagni, sempre che non tengono tavolilli, seggiolelle, ò posti, pena di Galera, ed arbitraria (*q*).

Comestibili, li venditori di essi non possano negare di servire li Cittadini, pena di doc. sei per ogni volta (*r*).

COMPRATORI di particolari, che non comprino le spase intiere del pesce, nè li venditori ce le vendano senza licenza de' Sig. Eletti, pena di frusta, ed arbitraria, ed all' Accusatore doc. sei (*s*).

Compratori de' particolari, che non comprino robbe da mangiare per rifonderle ad altri pena di frusta, ed arbitraria, e docati sei all' accusatore (*t*).

Compratori de' particolari che non comprino pesce fuori della Città, pena a compratori, e venditori quattro tratti di corda (*u*).

Compratori schiavi che non comprino pesce nella Pietra, pena anni cinque di Galera (*x*).

CONGREGAZIONE dell'arti, si vieta a farsi da veruna Arte, senza licenza della maggior parte de' Signori Eletti, pena delli Capitoli (*y*).

CONSERVA de' grani, e farine in tempo di sua fabrica, ed impalizzata emanati li Bandi dal Tribunale, e fatti li partiti (*z*).

Conserva de' grani al molo, vi si proibisce farvi lordura per quanto tiene il contenuto di essa, pena di frusta (*a*).

Conserva de' grani che per otto palmi attorno, non vi si accosti fuoco, ò ta-

(i) De anno 1558. et 1564. ut in ban. 2. fol. 84. a tergo, et 261. rinovat. de anno 1657. ut in ban. 12. fol. 62. a t. et 75. a t.
(k) De anno 1560. ut in ban. 2. fol. 151.
(l) De anno 1586. ut in ban. 4. fol. 20. et de anno 1656. ut in ban. 12. fol. 45.
(m) De anno 1603. et 1607. ut in ban. 6. fol. 78. et 226. a ter. et in ban. 7. fol. 138. a ter., de anno 1613.
(n) De anno 1613. ut in ban. 7. fol. 132. a tergo.
(o) De anno 1614. ut in ban. 7. fol. 250.
(p) De anno 1617. ut in ban. 8. fol. 52. a tergo.
(q) De anno 1645. et 1649. ut in ban. 11. fol. 81. a ter. et 157.
(r) De anno 1650. ut in ban. 13. fol. 52. a tergo.
(s) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 83.
(t) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 83. rinovato per il pesce de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 16. et 29. a tergo.
(u) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 106.
(x) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 16.
(y) De anno 1563. ut in ban. 2. fol. 248. a tergo.
(z) De anno 1594. ut in ban. 5. a fol. 29. a ter. ad fol. 30.
(a) De anno 1594. ut in ban. 5. fol. 53. et 81. a ter.

ò tavole, pena di doc. sei (*b*).

Conserva de' grani fuori porta reale nella fabrica di essa emanati li bandi, e fatti li partiti nel Tribunale, con estinti di candele (*c*).

Li magn. Conservatori de' grani, e farine tengano sempre pronti tomoli trentamila di farina pena privazion d' officio (*d*).

Conservatori de' grani stiano presenti quando li Cernitori cernono acciò il tutto sortisca con la dovuta diligenza, pena privazion d'officio (*e*).

Conservatori de' grani che non ammovano niuno delli officiali senza darne prima notizia al Tribunale (*f*).

Conservatori devono dar nota quando li due Consoli mancassero d' assistere alla Dogana, come pure delli grani, e farine che si consegnano à Panettieri (*g*).

CONSOLI de bottegari de' frutti, invigilino che li Fruttaroli si oblighino, e si matricolino, come pure che non vadano ad incontrar frutti (*h*).

Consoli de' bottegari di lordo invigilino, che questi si matricolino, e che portino à provedere li barili di sarde, ed alici salate pena perdita di robba, e doc. sei (*i*).

Consoli de' Buccieri, che prendino nota del sevo, che si consegna à Consoli de' Candelari, e la diano al magnifico Secretario, pena di perdita di robba, e docati cinquanta (*k*).

Consoli de' Buccieri che uno di essi intervenga à dar la provista per le longhe, e spalle che si fanno da' Salatori, purche non ecceda l' assisa, pena d' onze due (*l*).

Consoli de' Buccieri che debbano riconoscere le Vitelle che vengono per mare, e nè faccino relazione al Tribunale pena anni trè di Galera (*m*).

Consoli de' Candelari ripongano in Magazeno tutto il sevo si dà dalli Buccieri, e poi lo partiscano à Candelari, e ne diano nota, pena de' capitoli, e perdita di robba (*n*).

Consoli de' Panettieri che non possano fare ripartimento de' grani, se non sono tutti quattro assieme, pena d' onze quattro, ed arbitraria (*o*).

Consoli de' Panettieri che portino ogni mattina in San Lorenzo nota delle forna di pane, che si fanno da' Panettieri pena di Galera ad arbitrio di S. E. (*p*).

Consoli de' Panettieri, che non faccino entrare Panettiero veruno nella Dogana a comprar farina, se non porterà bollettino d' aver pagato il prezzo, pena d' onze quattro (*q*).

Consoli de' Panettieri, sieno obligati di assistere almeno due di essi dove si consegnano le farine della Città a Panettieri pena d' onze quattro (*r*).

Consoli de' Panettieri che ogni mattina vengano nel Tribunale, a prender gl' ordini di quello che occorrerà, pena onze quattro (*s*).

Consoli de' Pescivendoli, che siano tenuti per il pesce che viene nella Pietra, dichiarare se sia di Patria, o Licola, pena d' onze due, e perdita di consolato, e denegando di far detta dichiarazione pena

(b) De anno 1596. ut in ban. 3. fol. 81. a tergo.
(c) De anno 1608. ut in ban. 7. fol. 14. a tergo, cum seq.
(d) De anno 1588. ut in ban. 4. fol. 67. et 93. a ter.
(e) De anno 1588. ut in ban. 4. fol. 67 a tergo.
(f) De anno 1604. ut in ban. 6. fol. 315. a tergo.
(g) De anno 1597. ut in ban. 5. fol. 130. et 143.
(h) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 267. a tergo., et in ban. 2. fol. 56.
(i) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 267. a tergo, et de anno 1595. ut in ban. 5. fol. 60. a ter.

(k) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 254. a tergo.
(l) De anno 1596. ut in ban. 5 fol. 83. a tergo.
(m) De anno 1617. ut in ban. 8. fol. 49. a tergo.
(n) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 113. a tergo, et de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 253. a ter.
(o) De anno 1551. ut in ban. 1. fol. 97. a ter. et 202. a ter.
(p) De anno 1590. ut in ban. 4. fol. 154. a ter.
(q) De anno 1591. ut in ban. 4. fol. 174. a tergo.
(r) De anno 1577. ut in ban. 3. fol. 130.
(s) De anno 1598. ut in ban. 5. fol. 140. a tergo.

na d' anni trè di Galera ; e vendendosi senza detta dichiarazione, incorrano li venditori in pena di perdita di robba, e doc. sei (t).

Consoli de' Pescivendoli, se li ordina che venendo alcun Tonno nella Pietra, senza ventresca non lo faccino vendere, e nè diano notizia à Signori Eletti, pena di doc. sei, et arbitraria (u).

Consoli de' Pescivendoli che faccino vendere il Pesce dentro la Pietra del Pesce con tener essi la chiava di detto luogo, pena di doc. sei (x).

Consoli de' Pescivendoli, che ad essi solo sia lecito ricevere li pesci delle Barche per ripartirlo alli Pescivendoli, li quali non accostino a comprarlo, ma lo ricevano da essi Consoli, pena d' onze quattro, e corporale arbitraria (y).

Consoli de' Pullieri che faccino vender la carne di Agnelli, e Capretti ne' tempi stabiliti pena di perdita di robbe, e doc. sei (z).

Consoli de' Vermicellari, che faccino carcerare, e portino avanti gli Signori Eletti quelli che si ritroveranno à lavorar Vermicelli oltre li matricolati, ed obligati a prender il grano della Città (a).

Consoli de' Vermicellari, che debbiano portar ogni Sabbato la mostra de' Maccaroni, e Vermicelli che si fanno per vendere, pena di docati sei (b).

D.

DEPUTATI della Dogana delle farine non faccino entrare nella medema altri panettieri, che li Ordinarii allistati da tutto il Tribunale, ed occorrendo dar licenza ad altri d'entrarvi a lor nome, sia firmata da quattro piazze (c).

DONNE se li proibisce a pesare nelle botteghe de' fruttaroli, e pizzicaroli, pena della frusta, ed altra ad arbitrio (d).

Donne che non possano vender pane, pena alli mariti, ò capi di bottega quattro tratti di corda, et a Vedove doc. diece (e).

E.

ESTRATTIONE di robbe di grassa non si facci senza licenza, pena di perdita di robba, ed arbitraria (f).

Estrattione di formaggio si proibisce a farsi (g).

ERBAJOLI che vendano li broccoli spicati senza mischiar frondi dentro li mazzi, pena delli Capitoli (h).

Erbajoli circa il modo, e forma di vender l' erbe in loro botteghe osservino il Capitolo del ben vivere che s' inserisce (i).

ERBE che le some di esse non stiano ferme in alcun luogo, ma vadano caminando per la Città, pena di perdita della robba (k).

ELETTI Eccell. della Città, che possano dispenzare alli rotulanti, che diano pane a particolari per quel tempo che si tarderà a consignarli il grano (l).

FA-

(t) De anno 1580. ut in ban. 4. fol. 109. a tergo, innovat. de anno 1626. ut in ban. 8. fol. 29.
(u) De anno 1591. ut in ban. 4. fol. 187. a tergo.
(x) De anno 1594. ut in ban. 5. fol. 14.
(y) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 14. à ter. et 29. à ter.
(z) De anno 1588. ut in ban. 4. fol. 89.
(a) De anno 1598. ut in ban. 5. fol. 188. à tergo.
(b) De anno 1609. ut in ban. 7. fol. 56. a tergo.
(c) De anno 1595. ut in ban. 5. fol. 83. a ter.
(d) De anno 1625. ut in ban. 9. fol. 58.
(e) De anno 1617. ut in ban. 8. fol. 39. a tergo.
(f) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 95. a tergo. et fol. 101 et 202 a tergo.
(g) De anno 1557. ut in ban. 2. fol. 242. a ter.
(h) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 57.
(i) De anno 1602. ut in ban. 6. fol. 45.
(k) De anno 1572. ut in ban. 3. fol. 5. a tergo.
(l) De anno 1606. ut in ban. 6. fol. 194.

Digitized by Google

F.

FARINA che non si possa estrahere da Napoli pena di perdita della robba, ed arbitraria con darsi il terzo all' aocusatore (*m*).

Farina, che nessuno possa mischiare la vecchia con la nuova, nè tanpoco porre la buona alla facciata del sacco, e la trista sotto, pena d' onze quattro, ed arbitraria; augumentata poi à pena ancora di perdita di roba, e doc. sei (*n*).

Farina che nessuno possa tenerne in casa sua ad istanza de Panettieri, pena di perdita della robba (*o*).

Farina in tempo di partito della Città, si proibisce a comprarsi da altri; come pure in tempo di penuria si da libertà di vendere, con pagarsegli dalla Città un carlino più del prezzo per certo tempo (*p*).

Farina che avanza alla Dogana che non hà potuto vendersi in quel giorno, non si debbia ammovere dalla medesima finche non sarà intieramente venduta, pena perdita di robba, ed arbitraria (*q*).

Farina che si porta a vendere in Napoli vada *recto tramite* alla Dogana, pena di perdita di robba, ed arbitraria (*r*). Nè si possa vendere in altro luogo.

Farina, che nessuno nè possa comprare occultamente per darla à Panettieri, pena di perdita di robba con darsi il quarto all' Accusatore, ed arbitraria di S. E. (*s*).

Farine che non si vendano in credenza a Cittadini, pena docati venti, e mesi sei di Carcere (*t*).

Farina, che il fiore di essa, e la semola non si venda più di grana sei il rotolo, pena d'onze quattro, e perdita di robba (*u*).

Farina, si proibisce a vendersi mischiata con farina di lupini, grano d'indio, miglio, e mauci, pena di perdita di robba, e quattro tratti di corda (*x*).

Farina, che da' Pasticcieri, Amitari, Sosamellari, e Tarallari, non se ne possa vendere, nè refondersi ad altri, tanpoco il fiore di essa, pena di perdita di robba, e doc. venti (*y*).

Farina, che solo le farine possano scaricarsi nell' impalizzata vicino la Dogana, e non già altre robbe, pena di perdita di robba, e frusta (*z*).

Farine, che non possano introdursi da' Panettieri, in testa d' altri, pena di perdita di tutto il suo grano, e privazione perpetua (*a*).

Farine, che non possano introdursi a Vermicellari non matricolati, pena di perdita di robba, ed anni trè di Galera (*b*).

Farine, che si debbiano portare a dirittura a vendersi nelli luoghi soliti, nè si comprino per rivendersi, pena d'onze quattro, e perdita della robba (*c*).

Farine si proibiscono a comprarsi da' Panettieri, pena doc. cinquanta, e perdita di robba (*d*).

Farine, che si conducono che debbia-

(m) De anno 1553. ut in ban. 1. fol. 145. rinovat. de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 57. et de anno 1575. ut in ban. 3. fol. 74.

(n) De anno 1550. ut in ban. 1. fol. 75. a tergo, et de anno 1556. et 1562. ut in ban. 2. fol. 23. a ter. et 204. a tergo.

(o) De anno 1553. ut in ban. 1. fol. 59. et de anno 1560. ut in ban. 2. fol. 152.

(p) De anno 1553. et 1555. ut in ban. 1. fol. 155. ad 231. et de anno 1558. et 1560. ut in ban. 2. fol. 59. a ter. 61. et 153.

(q) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 85.

(r) De anno 1563. et 1571. ut in ban. 2. fol. 242. a tergo et 353. a tergo, et de anno 1636. et 1640. ut in ban. X. fol. 132.

(s) De anno 1568. ut in ban. 2. fol. 326.

(t) De anno 1647. ut in ban. 12. fol. 251. a ter.

(u) De anno 1586. ut in ban. 3. fol. 280.

(x) De anno 1604. ut in ban. 6. fol. 121.

(y) De anno 1607. ut in ban. 8. fol. 43. a tergo.

(z) De anno 1637. ut in ban. 10. fol. 68. a tergo.

(a) De anno 1637. ut in ban. 10. fol. 87.

(b) De anno 1635. ut in ban. 10. fol. 16.

(c) De anno 1646. et 1650. ut in ban. 11. fol. 110. et 181.

(d) De anno 1651. ut in ban. 11. fol. 204. a tergo.

biano vendersi da Vaticali, e non da Recattieri, pena di docati cinquanta, e perdita di robba (*e*).

Farine si proibiscono a vendersi a Miano, ed al Molo, come pure da' Vaticali per Napoli, o per le case, pena docati cinquanta, e perdita di robba (*f*).

Farine si proibiscono a vendersi in Magazeno vicino la Conservazione al Molo, pena arbitraria (*g*).

Farine, che non possano comprarsi da Vaticali che extrà le trenta miglia dà Napoli, pena doc. cento, perdita di robba, ed arbitraria (*h*).

Farine in tempo di scarsezza si proibisce il vendersi in altre parti, ma portarsi in Napoli, pena docati cinquanta, e perdita di robba (*i*).

Farine si proibiscono à vendersi in altro luogo, che solo a Mercato, pena di doc. cento, e perdita di robba (*k*).

FOGLIA CAPPVCCIE vedi a Verdumi.

FONTANE DELLA CITTA, che non vi si possa ponere in fresco Vino, Meloni, ed altre cose, pena di doc. sei (*l*).

FORNI a taglia, il numero di essi molte volte stabilito al numero di 12., altre volte à 9., ed altre volte à sei (*m*).

Forni, si proibiscono ad affittarsi per piggione più di docati cento venti l'anno (*n*).

Forni de' luoghi proibiti; non si dia licenza di far pane a rotolo, nè di mera risulta, nè l'introdursi il pane di S. Antimo (*o*).

Forni, che non s' inseriscono le donne a consegnar il pane, pena di doc. cento de anno 1610. (*p*).

Forni a taglia, faccino pannelli tonni, Cacciatelle, e tortanelli di pane à rotolo, e non di altra maniera; ogni rotolo sia d'onze ventisette ben cotto, che non consegnino meno di rotola trenta per ciascheduno tomolo di grano: e siali lecito vender la risulta ad ogn' uno, fuorche a Panettieri di Napoli, Casali, e distretto, Vermicellari, Pasticcieri, Sosamellari, e Tarallari, pena doc. cinquanta, e perdita di robba (*q*).

FORMAGGIO vedi Caso.

FOSSE DEL GRANO, solito a farsi il partito per impagliarle, sfossarle, fabricarle, ed altro, ut in ban. 5. ad 15.

FRAVOLE che nessuna persona possa andare ad incontrar fravole per rivenderle, pena doc. sei, e perdita (*r*).

Fravole, e frondi de' celsi, che nessuno le compri per rivenderle, ma si vendano per li Padroni, che le portano nè si vadano ad incontrare (*s*) pena di frusta, ed arbitraria.

FRVTTI, che non si vendano à quadretti, sportelle, poste, ò scodelle, ma tutti a peso, e per l'assisa (*t*) pena di frusta, ed arbitraria; e solamente per li frutti de' Giardini sia lecito a' Giardinieri poterli vendere, ad occhio, à poste, a canestre, e panara.

Frutti, che vengono per terra si por-

(*e*) De anno 1613. et 1658. et 1640. ut in ban. 12. fol. 25. a tergo, 60. 90. 58. et fol. 117.
(*f*) De anno 1654. et 1663. ut in ban. 12. fol. 29. a tergo 176.
(*g*) De anno 1656. ut in ban. 12. fol. 46. a tergo.
(*h*) De anno 1665. ut in ban. 12. fol. 188. a tergo.
(*i*) De anno 1672. et 1673. ut in ban. 13. fol. 105. a tergo, et 120.
(*k*) De anno 1713. ut in ban. 19. fol. 72. a tergo.
(*l*) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 19. a ter.
(*m*) De anno 1662. ut in ban. 6. fol. 38. a ter. de anno 1616. ut in ban. 7. fol. 69. de anno 1515. ut in ban. 8. fol. a ter. et 41.
(*n*) De anno 1615. ut in ban. 8. fol. 41.
(*o*) De anno 1510. ut in ban. 7. fol. 69.
(*p*) De anno 1615. ut in ban. 7. fol. 65. a tergo.
(*q*) De anno 1615. ut in ban. 7. fol. 2.
(*r*) De anno 1699. ut in ban. 14. fol. 65. a tergo.
(*s*) De anno 1536. ut in ban. 1. fol. 235.
(*t*) De anno 1544. et 1555. ut in ban. 1. fol. 6. a tergo, 22. a tergo et 211. a ter., et de anno 1626. ut in ban. 9. fol. 74.

Digitized by Google

portino al mercato, e quelli vengono per mare alla marina del Vino, pena di perdita di robba, frusta, ed arbitraria (*u*).

Frutti, che si vendono per la Città si diano per due denari meno dell'assisa, pena di frusta, ed arbitraria (*x*).

Frutti, che non possano andarsi vendendo con bilancioni a statela, ma con le bilancie a due zeccate, pena di carlini quindeci, e perdita di robba (*y*).

Frutti acerbi si proibiscono d'immettersi, e vendersi, pena di carlini quindeci, e perdita di robba (*z*).

Frutti, che non possino andarsi ad incontrare, nè comprarsi nelle Massarie, nè avvalersi de' Patenti de' servizii, pena arbitraria, e perdita della robba (*a*).

Frutti di mare, che nè meno possano incontrarsi, ò vendersi per strada, pena doc. sei, ed arbitraria (*b*).

Frutti di mare che debbansi portare a dirittura alla pietrà, ed lvi repartirsi dal Console, pena doc. cinquanta, e perdita di robba (*c*). E che le spere, sponoli, e patelle non si vendano da' Recattieri, mà da quelli che le fanno, pena di perdita di robba, onze quattro, e di galera ad arbitrio di S. E.

Frutti si proibisce a comprarsi da Fruttaroli a prezzi alti, che poi nel rivenderli non possono passar per l'assisa, pena doc. sei, e perdita de' frutti (*d*), ma che debbiano comprarsi un carlino meno a cantaro.

Frutti, che così li verdi come li secchi, debbiano tenersi nelle botteghe scoverti, pena delli Capitoli (*e*).

Frutti che vengono nel mercato, et in altri luoghi, prima che si comprino da' Bottegari si debbiano pesare dalli Pesatori Ordinarii pena delli Capitoli, perdita di robba, ed arbitraria (*f*).

Frutti che si vendono, ò per la Città, o che stanno fermati devono tenersi con cartella dell'assisa, pena delli Capitoli (*g*).

Frutti che si conducono per mare, si vendano di giorno, e non di notte, con aspettarsi l'hora solita, pena perdita di robba, ed arbitraria (*h*).

Frutti che non si conducano a posto à richiesta de' Bottegari, ma si portino nelli luoghi soliti, e senza aboccatura, ma confusi, così sopra, come sotto, pena perdita di robba, e docati sei (*i*).

Frutti che li Venditori di essi, ad ogni richiesta de' Compratori debbiano devacare li sportoni, acciò si possa vedere di che qualità sono, pena di perdita di robba, e doc. sei da potersi esigere quando li Compratori nè fanno istanza (*k*).

Frutti si permette a portarsi nel mercatello dello Spirito Santo, il mercordì solamente, e non in altri giorni, pena onze quattro, e perdita di robba, con darsi il quarto all'Ac-

cu-

(*u*) De anno 1545. et 1548. ut in ban. 1. fol. 9. 22. et 57. et de anno 1563. et seq. ut in ban. 2. fol. 244. a ter. 286. et 277. a ter. de anno 1575. et 1576. ut in ban. 3. fol. 39. a ter. et 91. a ter. de anno 1597. et 1600. ut in ban. 5. fol. 139. a ter. et 243.

(*x*) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 182. et de anno 1575. ut in ban. 3. fol. 78. et de anno 1668. ut in ban. 23. fol. 32.

(*y*) De anno 1638. ut in ban. 16. fol. 234. a ter.

(*z*) De anno 1643. ut in ban. 11. fol. 9. de anno 1695. et 1697. ut in ban. 32. fol. 107. 237. a t. et 251.

(*a*) De anno 1639. ut in ban. X. fol. 230. a tergo, et de anno 1625. 1627. 1628. et 1632. ut in ban. 3. fol. 74. 80. a tergo 124. 217. a ter. et 220. a ter.

(*b*) De anno 1659. ut in ban. 22. fol. 101.

(*c*) De anno 1670. ut in ban. 23. fol. 69. a ter. et de anno 1588. ut in ban. 4. fol. 79.

(*d*) De anno 1565. ut in ban. 2. fol. 283. a tergo ut in ban. 3. fol. 91. a tergo.

(*e*) De anno 1555. ut in ban. 2. fol. 137.

(*f*) De anno 1559. 1562. 1567. 1568. et 1569. ut in ban. 2. fol. 145. 202. 221. a ter. 208. 319 a ter. et 334.

(*g*) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 237.

(*h*) De anno 1580. et 1585. ut in ban. 3. fol. 172. et 267.

(*i*) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 52. et 53. a tergo.

(*k*) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 58.

cusatore (l).

Frutti si proibisce a portarsi per vendere prima che sia imposta l'assisa pena di perdita di robba, e doc. sei (m).

Frutti si proibisce il riporsi in Magazeni, ò in luoghi secreti, pena di perdita della robba, ed onze quattro con darsi il quarto all'Accusatore (n).

Frutti, si vieta a comprarsi da'Recattieri, ed a questi vendersi da Conduttori, mà bensì debbiano comprarsi da' Consoli con intervento de' Deputati, per repartirli a Bottegari, pena di doc. sei, perdita di robba con darsi il terzo all' Accusatore (o).

Frutti che si conducono per mare, si vieta a Barcaroli di poterli vendere a' Bottegari, ed a questi di comprarli senza intervento de' Consoli dell'arte, e Deputati della Città, e così ancora per quelli si vendono al mercato, pena di doc. sei con darsi il terzo all' Accusatore, e perdita di robba (p).

Frutti che nascono in Territorio, e distretto di Napoli possono vendersi da Parsonali, ad occhio, quadretti, e sportelle, purche li Padroni di Giardini, o Massarie, si obbighino di non far vendere da' loro Parsonali altri frutti, che quelli de' proprii luoghi, eccettuando, Nocelle, Agresta, Amendole, e Cerase, pena delli Capitoli perdita di robba, ed arbitraria (q).

Frutti che nascono fuori del Territorio, e distretto di Napoli, si proibiscono di vendersi ad occhio, à posta, ò a quadretti, ma tutti a peso, e per l'assisa, pena di perdita di robba, e delli Capitoli (r).

Frutti che nascono in Territorio, e distretto, che si permettono, come sopra, di farsene quadretti, quelli si faccino della forma, e qualità espressa in banno, con obligo a Venditori di accudire tra due giorni al Tribunale per pigliarsi la detta forma, ed in oltre che siano maturi, non punti, toccati, ò guasti, e si vendano da proprii Giardinieri, e Massari, pena di perdita di robba, e carlini quindeci (s).

FRVTTAROLI che non possano vendere l'uve glianiche, greche, e verdesche acciò non si scemi la grassa de' Vini, pena d'oncie due, e perdita di robba (t).

Fruttaroli che non possano vendere uva muscatella sino a 20. Agosto, e l'uva Insolica sino a 30. Agosto, pena docati ventiquattro, e perdita di robba (u). E nel 1629. si disse sino à 15. Settembre.

Fruttaroli, che non possano sceglier le mela; mà venderle ad ordine nelli stessi sportoni che le comprano da' Vaticali, pena arbitraria (x).

Fruttaroli, che non possano andare ad incontrar frutti, nè meno Carcioffe, Pisselli, e Cardoni, nè comprar giardini pena di perdita della robba, ed arbitraria (y).

GA-

(l) De anno 1592. ut in ban. 4. fol. 222.
(m) De anno 1597. ut in ban. 5. fol. 142.
(n) De anno 1601. 1603. et 1606. ut in ban. 6. fol. 8. a ter. 34. 60. et 177. rinovati de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 225. et de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 22. a tergo.
(o) De anno 1584. ut in ban. 3. fol. 249. a ter.
(p) De anno 1584. ut in ban. 3. fol. 250. a tergo.
(q) De anno 1560. ad 1571. ut in ban. 2. fol. 159. 219. a ter. 243. a tergo, 281. 318. a ter. 230. a ter. et 354. rinovat. de anno 1594. ad 1600. ut in ban. 5. fol. 43. 70. 93. a ter. 136. a ter. 173. a ter. 207. et 245.
(r) De anno 1562. ad 1571. ut in ban. 2. fol. 219. 243. 266. 264. 358. a ter. et 354. rinovat. de anno 1591. et 1593. ut in ban. 4. fol. 170. et 259. a ter. et de anno 1599. et 1600. ut in ban. 5. fol. 206 a ter. et 245.
(s) De anno 1581. ut in ban. 3. fol. 192. rinovat. de anno 1600. ut in ban. 5. fol. 245. et de anno 1602. ad 1607. ut in ban. 6. fol. 8. 34. a tergo 59. a tergo 176. a ter. et 217.
(t) De anno 1623. 1625. 1626. et 1630. ut in ban. 9. fol. 8. 51. a tergo, 81. et 180. a tergo.
(u) De anno 1624. 1626. et 1628. ut in ban. 9. fol. 34. 37. a tergo, 96. a tergo, et 129. et de anno 1629. fol. 256. et de anno 1642. ut in ban. X. fol. 202. a ter. et 207.
(x) De anno 1628. ut in ban. 9. fol. 112.
(y) De anno 1657. 1658. et 1663. ut in ban. 12. fol. 67. 79. 81. 87. a tergo, et 170. a tergo.

G.

GABELLA d'Agrummi, e frutti poi estinta se ne fà mentione per non esserne franchi, nè anche li Religiosi in virtù del Breve Apostolico ottenuto (z).

Gabella di Farina, ed Avena per l'affitto si emanavano li Banni (a).

Gabella del Grano a rotolo si emanò banno nel 1617. che chi volea danari per comprar robbe per sossidio di detta Gabella fusse ricorso a Governatori di essa (b).

Gabelloti così del grano a rotolo, come del Jus Reale del Pesce, notino li nomi, e cognomi di quelli portano li pesci a vendere, con la qualità, e quantità di essi, pena di anni trè di Galera (c).

Gabella de' Pesci, che in essa non vi stia nessun altro, eccetto che il Cassiere, e Credenziere, pena di Galera arbitraria di Sua Eccellenza (d).

Gabelloti de' Pesci che non pesino, nè si ponga l'assisa al Pesce che fusse preso dalla Torre del molo grande, sino a quella del Carmine; e poi ampliato da S. Lucia sino al Ponte della Maddalena, pena onze quattro, ed arbitraria (e).

Gabelloti de' Pesci, che non ingabellino il pesce nudo, e quello che guasta il mare, pena oncie dieci, poi rinovato con pena doc. sei, ed arbitraria (f).

Gabella de' Pesci, che non si esiga in altro luogo eccetto che nella Pietra, pena onze quattro (g).

Gabelloti de' Pesci, che non ingabellino pesce a quelli, che non han dato pleggiaria, pena d'onze X. ed arbitraria (h).

Gabelloti de' Pesci, non comprino pesce per vendere, o donare, e nè tanpoco lo tengano in loro gabelle ad istanza d'altri, pena d'onze quattro, ed arbitraria, augumentato poi nell'anno 1580. con pena d'anni diece di Galera (i).

Gabelloti de' Pesci, che non pensino il pesce di notte, ma ad un hora de li trè lo mandino in casa d'alcuno, pena d'onze quattro, ed arbitraria, ed anche di frusta, e Galera (k).

Gabelloti de' Pesci, che non piglino il manifesto di pesce alcuno, che non sia condotto in loro gabelle pena onze quattro (l).

Gabelloti di Pesci, che non ingabellino pesce fuori della Città, ma solo nelle Pietre, pena la prima volta onze diece, la seconda onze venticinque, e la terza volta arbitraria, e così ancora da non poter gabellare il pesce in mare, ma in terra nelli luoghi dove è permesso vendersi (m).

Gabellotti de' Pesci, che non cerchino le spase a Pescatori, non piglino pesce che condotto sarà a vendersi sotto le bilancie; non vadano per mare a comprar pesci, ne piglino le branche di pesce; pena onze quat-

(z) De anno 1608. ut in ban. 6. fol. 27.
(a) De anno 1603. et 1613. ut in ban. 7. fol. 51. a ter. 182. et 145. a ter. et de anno 1617. ut in ban. 8. fol. 66.
(b) De anno 1617. ut in ban. 8. fol. 57.
(c) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 30. rinovat. de anno 1618. ut in ban. 9. fol. 113. a ter.
(d) De anno 1585. ut in ban. 4. fol. 54.
(e) De anno 1547. 1550. 1554. 1555. et 1556. ut in ban. 1. fol. 23. a ter. 78. 144. a ter., 167. a tergo, 202. a ter., et 243. et de anno 1590. ut in ban. 5. fol. 219. a tergo, et de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 18. a tergo.
(f) De anno 1557. 1560. 1561. et 1563. ut in ban. 2. fol. 40. 164. 201. a ter. 209. a tergo et 245.
(g) De anno 1589. ut in ban. 4. fol. 308. a tergo, et de anno 1634. ut in ban. X. fol. 7. a ter.
(h) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 18. a ter.
(i) De anno 1548. et 1554. ut in ban. 1. fol. 38. 58. 67. et 163. a ter. et de anno 1580. ut in ban. 3. fol. 163. a tergo.
(k) De anno 1551. et 1556. ut in ban. 1. fol. 91. et 224. rinovat. da anno 1571 ut in ban. 2. fol. 361. a tergo et de anno 1587 ut in ban. 4. fol. 51. a ter. et de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 15
(l) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 20. a ter.
(m) De anno 1567. ut in ban. 2. fol. 302. a ter.

quattro, ed arbitraria, e pena di perdita di robba, e galera ad arbitrio (n).

Gabelloti de' pesci che non tengano partito di pesce con Magazenieri, e Tavernari, pena d' onze quattro, e corporale arbitraria anche di galera (o).

Gabelloti de' pesci, che il pesce ingabellato in una pietra, non lo ingabellino nell' altra, pena onze quattro, ed arbitraria (p).

Gabelloti de' pesci che non tengano rezze, sciabichelli, nè altri ordegni di pescare, pena di doc. ventiquattro, e corporale arbitraria, anche di galera (q).

Gabelloti de' pesci, si proibisce a comprar pesci, nè in mare, nè alle riviere della Torre del greco sino a Bagniuli, pena quattro tratti di corda, e di galera arbitraria (r).

Gabelloti de' pesci, non possano pigliare le spase dalle barche sotto pretesto di portarle a pesare nelle Gabelle, ma quelle si portano dalli Piscatori, nè vadino per mare a ritrovar pesce, ma solo li contrabanni, pena anni trè di Galera (s).

GARZONI de' Bottegari de' frutti non possano andare al mercato per comprar frutti, pena di perdita di robba, e docati sei (t).

Garzoni de' Panettieri volendo partirsi da loro Padroni, ce lo debbiano avvisare giorni trè prima, augumentato sino ad otto giorni, pena doc. sei (u).

GIARDINIERI, E MASSARI che non faccino quadretti de' frutti, che di quelli de' loro proprii giardini, e non ne tengano riposti in alcun luogo, pena di perdita della robba, ed arbitraria (x).

Giardinieri, e Massari, che non mandino nè vadano a comprar frutti in nessuno luogo, ma vendano solo li frutti delli proprii giardini, pena perdita di robba, ed onze quattro (y).

Giardinieri, e Massari che tenendo licenza di vender frutti a quadretti, non possano vender altri di quelli destinati per detti quadretti, e che li debbiano concertare nelli proprii giardini, pena delli Capitoli, perdita di robba, e carlini quindici (z).

GIUSTINZIERE che possa visitar le forni à taglia, ed esiger le pene, sino a nuovo ordine, e che porti l' intercetti avanti li Signori Eletti, con la metrà di pena ad esso, ed altra metrà all' Ospedale di A. G. P. (a).

Giustinziere che possa riconoscere per le cose comestibili nè luoghi franchi (b).

GRANO si vieta a comprar per trenta miglia attorno questa Città per farne mercanzia, e solo si tenga per il basto, ed uso proprio, ed il resto si venda a prezzi correnti, con proibizione ancora di darsi denaro alla voce, pena di perdita di robba, e corporale arbitraria (c). Bensì in tempo di bisogno stà anche permesso il com-

(n) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 95. de anno 1594. ut in ban. 5. fol. 26. de anno 1603. ut in ban. 6. fol. 76. de anno 1609. ut in ban. 7. fol. 50. et de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 14. a ter.

(o) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 51. ad 54. de anno 1599. ut in ban. 5. fol. 203. de anno 1607. ut in ban. 6. fol. 220. a tergo, et de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 25. a ter. et 28.

(p) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 30.

(q) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 15. a tergo.

(r) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 15. et 30.

(s) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 28.

(t) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 29. et a ter.

(u) De anno 1592. ut in ban. 4. fol. 233.

(x) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 55. a tergo, et de anno 1579. ut in ban. 3. fol. 219. a tergo X. de anno 1556. ut in ban. 1. fol. 141. et de anno 1560. 1563. 1565. et 1568. ut in ban. 2. fol. 159. 220. 267. a ter. 277. et 320. a tergo.

(y) De anno 1600. ut in ban. 5. fol. 245. a tergo.

(z) De anno 1561. ut in ban. 2. fol. 195. a ter. et de anno 1587. ad 1593. ut in ban. 4. fol. 48. 123. a ter. 143. a ter. 171. 219. a tergo, et 260. et de anno 1616. ut in ban. 8. fol. 12. a tergo.

(a) De anno 1605. at 1606. at in ban. 6. fol. 195. et 225. a ter.

(b) De anno 1613. ut in ban. 7. fol. 238. a tergo.

(c) De anno 1544. ut in ban. 1. fol. 4. a ter., et de anno 1592. ut in ban. 4. fol. 216. a ter. et de anno 1592. ut in ban. 4. fol. 203. et de anno 1647. et 1648. ut in ban. XI. fol. 114. et 130. a tergo.

Digitized by Google

comprare infra le trenta miglia, e dar denaro alla voce, con conditione però di tenersi in publico, e vendersi anche a minuto a prezzi correnti, pena di perdita di robba, e corporale arbitraria.

Grano che nessuno ne ponga in magazeno senza darne notizia à Signori Eletti, e che nessuno ne misuri, trafichi, o riceva di quelli che vengono sopra le navi senza l'istessa licenza, pena di perdita di robba, onze cinquanta, ed arbitraria (*d*).

Grani fracidi si proibisce nell'anno 1651. di potersi tenere, ma si ordina di brugiarsi subito per tutto il dì seguente, pena d'onze quattro, ed arbitraria (*e*).

Grani, che quelli vogliono mandarne à macinare fuori Napoli; diano pleggiaria di farli ritornare in farina, e non possano uscire per altri luoghi, che per Porta Nolana, e Molo picciolo, pena perdita di robba, ed arbitraria (*f*).

Grani à tempo di penuria nell'anno 1551. si ordina, che chi ne portava per grassa, oltre il prezzo da poterlo vendere à suo arbitrio se li dava dalla Città un carlino à tomolo (*g*).

Grani, che quelli che ne portano à vendere arrivati al mercato debbiano subito aprire li sacchi, e venderli ad ogni persona, fuorche ad impostatori, e Recattieri, pena arbitraria, e perdita di robba (*h*).

Grani che nessuno ne tenga in Casa ad istanza de' Panettieri, e chi ne tenesse lo riveli, pena di perdita di robba, etc. (*i*) e tanpoco ne compri per darlo à Panettieri, pena arbitraria.

Grani, che non possano estrarsi dà Napoli senza licenza de' Signori Eletti, pena di perdita della robba, ed arbitraria (*k*).

Grani, si proibisce ad estraersi fuor di Regno, pena di morte, perdita di robbe, e Vascelli, o animali (*l*).

Grani, se n'ordina il rivelo di quelli riposti, e nascosti in potere di persone Ecclesiastiche, pena di perdita della robba, con darsi il terzo all'Accusatore, ed anni dieci di Galera all'Ignobili, e di Relegazione à Nobili (*m*).

Grani che le Università, non nè faccino provisione per l'intiero anno, ma solo per tutto il mese di Novembre, pena a' Sindici Eletti, ed altri Controvenienti di perdita della robba, ed anni cinque di Galera all'Ignobili, e di Relegazione à Nobili (*n*).

Grano per il Regno, così vecchio, come nuovo s'obliga à revelarsi, pena di perdita della robba metà all'Accusatore, ed anni diece di Galera all'Ignobili, e di Relegatione à Nobili (*o*).

Grani, che dalli Panettieri Rotolati, Vermicellari, e Tarallari non si comprino delli grani, e farine nove per tutto li 15. Luglio, pena di perdita di robba, quarto all'Accusatore, e corporale arbitraria (*p*).

Grani, che non se ne scarichino nelle botteghe de' Panettieri Rotolati, Tarallari, e Vermicellari senza intervento del Secretario, pena di perdita di robba, onze venticinque, e corporale

(*d*) De anno 1544. ut in ban. 1. fol. 5. et 7. a ter.
(*e*) De anno 1551. ut in ban. 1. fol. 200. a tergo.
(*f*) De anno 1551. 1554. 1555. 1556. ut in ban. 1. fol. 101. a ter. 188. 193. et 226. Et in ban. 2. de anno 1558. et 1570. fol. 60. 229. 271. et 343.
(*g*) De anno 1551. ut in ban. 1. fol. 203. a tergo.
(*h*) De anno 1551. ut in ban. 1. fol. 207.
(*i*) De anno 1551. et 1560. ut in ban. 1. fol. 159. a tergo, et in ban. 2. fol. 152. Et de anno 1568. ut in ban. 2. fol. 326.
(*k*) De anno 1559. et 1575. ut in ban. 2. fol. 329. et in ban. 3. fol. 74.
(*l*) De anno 1550. ut in ban. 4. fol. 181. a tergo.
(*m*) De anno 1591. ut in ban. 4. fol. 184. a tergo.
(*n*) De anno 1592. ut in ban. 4. fol. 196. a tergo,
(*o*) De anno 1592. ad 1595. ut in ban. 4. fol. 199. 215. a ter. et 218. et in ban. 5. fol. 72. a ter.
(*p*) De anno 1592. ut in ban. 4. fol. 218. a ter.

rale ad arbitrio di S. E. (q).

Grani, che per quelli che non han rivelato si permette l'indulto trà diece giorni, altrimente incorrano nelle pene de' Banni (r).

Grani per il partito della Città, per l'insaccare, scaricare, carreare etc. vide in Bann. tom. 4. 5. e 6. come pure per il ripartimento del grano à Casali, che s'obligano à prendervi, pena d'anni trè di Galera alli Sindici (s).

Grani si proibisce à comprarsi da' Panettieri ma debbiano accudire all'Officiali della Conservatione, pena di doc. cinquecento, ed anni trè di Galera (t).

Grani che non possano scaricarsi da Tarallari, e Pasticcieri senza licenza delle quattro Piazze, pena di docati cinquecento, ed anni trè di Galera. E l'istesso à Vermicellari (u).

docati sei con darsi il quarto all'Accusatore (y).

Incannatori di legna, che non comprino legne ad istanza d'altri, pena docati sei con darsi il quarto all'Accusatore (z).

INSOGNA, che nessuno nè compri per farne monizione, ò per rivenderla, eccetto che solo li Bottegari, e Pizzicaroli, pena perdita di robba, e docati sei (a).

Insogna, che non se ne cavi dalla Città senza licenza de Signori Eletti, pena perdita di robba, ed arbitraria (b).

JUS panizandi de' Casali si affitta dal Tribunale dove si fanno li banni si presentano le offerte, e si allumma la candela con le solite sollennità, ut in Bann. 7. fol. 36. et seq.

I.

IMMONDEZZE per le strade, vedi à Paglia minuta, come ancora ritrovasi con più banni emanati da tempo in tempo, da anno in anno, che li Padroni delle case, ed habitanti, sia tenuto ciascheduno di far scopare, ed acquare in tempo d'està ogni mattina avanti la sua bottega, o casa, e far togliere l'immonditie, pena di carlini cinque per volta (x).

INCANNATORI di legna, che debbiano tenere le funicelle, e ponere la mazze ad un capo, ed all'altro delle legne, che misurano, pena di

L.

LATTE, che si venda da proprii Caprari, e loro Garzoni, e non da altri, pena perdita di robba, ed arbitraria (c).

Latte da vendersi con le misure della Zecca, pena di frusta ed arbitraria (d).

LEGNA, che quelli, che nè portano con le some, le portino senza sbarre, e legna traverse, pena perdita di robba, animali, ed arbitraria (e).

Legna, che li carri, che si portano à vendere siano ò di legna assolute senza ceppi, o di ceppi senza legna, pena perdita di robbe, bestie, ed arbitraria (f).

Le-

(q) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 242.
(r) De anno 1593. ut in ban. 5. fol. 6. a ter.
(s) De anno 1608. ut in ban. 7. fol. 17. a ter.
(t) De anno 1637. ut in ban. 10. fol. 10. et de anno 1651. ut in ban. 21. fol. 265. a tergo.
(u) De anno 1637. ut in ban. 10. fol. 100.
(x) De anno 1624. 1625. et 1626. ut in ban. 5. fol. 35. 46. et 72. a ter. innovat. de anno 1634. ed 1642. ut in ban. 10. fol. 5. 56. 85. 149. 177. et 205.
(y) De anno 1588. ut in ban. 4. fol. 84.
(z) De anno 1588. ut in ban. 4. fol. 86.

(a) De anno 1571. ut in ban. 2. fol. 365. a tergo, et de anno 1576. ut in ban. 3. fol. 244.
(b) De anno 1575. et 1583. ut in ban. 3. fol. 83. et 244.
(c) De anno 1552. ut in ban. 1. fol. 98. a tergo., et 126.
(d) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 170. a tergo.
(e) De anno 1547. et 1551. ut in ban. 1. fol. 27. et 115. a tergo.
(f) De anno 1547. ut in ban. 1. fol. 27.

Digitized by Google

Legna, che la soma di Cavallo di cerqua si venda grana diece, di pioppo grana nove, di somarro grana otto, pena di perdita di robbe, bestie, ed arbitraria (g).

Legna, che vengono per mare, non si vendano se prima non siano scaricate, ed accatastate, pena perdita di robba, onza una, ed arbitraria (h).

Legna che si conducono à vendere alle Compagnie di soldati si vendano al prezzo descritto nel Banno, pena perdita di robbe, ed arbitraria (i).

Legna che si accatastino senza frudi, e legna traverse, pena perdita di robbe, ed arbitraria (k).

Legna che vengono per mare non si scarichino al Molo piccolo, ma alla marina di S. Andrea, et al Mandracchio. Pena perdita di robba, ed arbitraria (l).

Legna che si portano à vendere in Città, si portino, come le caricano in loro case, e non le carichino in nessuno loco prima che le vendano, pena perdita di robbe, carri, e bestie, con darsi il terzo all' Accusatore, et arbitraria (m).

Legna che le some di esse non stiano ferme in nessuno loco, ma vadano caminando per la Città, pena come sopra (n).

Legna che non se ne facci magazeno, pena di perdita di robba, ed arbitraria (o).

LEGNAJOLI che non possano accatastar legna alla marina del Vino, e Molo piccolo, mà bensì fuori dello Sperone del Carmine, e Fiatamone, pena perdita di robba, ed arbitraria (p).

Legnajoli che non possano comprare da altri legna à canna per rivenderle, ma si debbano vendere da proprii Padroni, pena di perdita di robba, ed arbitraria (q).

LEGNA, E CARBONI, non possano ammagazenarsi, ò comprarsi da recattieri, ed incannatori ad istanza d'altri, anche se de' Monisterii, pena perdita di robbe, e doc. sei (r).

Legna, che quando li Signori Eletti cavalcano per le marine vedendo le fraudi di esse, li Carriatori non si partino dalla marina, finche siano pronti à carriare quelle che si trovano in fraude, pena di frusta, ed arbitraria (s).

Legna si proibisce ad incannarsi vicino le mura, ma bensì nel piano, e senza ceppi, pena di frusta, ed arbitraria (t), e la distanza del muro deve esser di palmi 4.

Legna, si proibisce, che con quelle di cerque, Lecine, ed olive, si meschino d'altra sorte, pena di perdita di robba (u).

Legna, che non si scaricano in loco alcuno per rifarle, ma si vendano nel modo che sono caricate nelli Casali, pena di perdita di robba, e delli Capitoli (x).

Legna nel mentre si accatastano per vendersi, e misurarsi, che non vi possano assistere li Padroni, e ne quat-

(g) De anno 1547. et 1558. ut in ban. 2. fol. 45. a tergo.
Et in ban. 2. fol. 31.
(h) De anno 1548. et 1558. ut in ban. 2. fol. 29. a tergo et in ban. 2. fol. 84.
(i) De anno 1532. ut in ban. 2. fol. 92.
(k) De anno 1532. ut in ban. 2. fol. 116.
(l) De anno 1553. et 1554. ut in ban. 2. fol. 132. a tergo, et 177. a tergo.
(m) De anno 1556. 1557. et 1562. ut in ban. 2. fol. 26. 56. 201. et 221. a tergo.
(n) De anno 1557. et 1562. ut in ban. 2. fol. 56. 201. et 221. a tergo.
(o) De anno 1558. 1566., et 1571. ut in ban. 2. fol. 84. a tergo 293. a tergo, et 362. et de anno 1574 ut in ban. 3. fol. 55. a tergo de anno 1608. ut in ban. 7. fol. 7. et de anno 1649. ut in ban. 9. fol. 172. a tergo.
(p) De anno 1625. ut in bann. 9. fol. 43.
(q) De anno 1625. ut in ban. 9. fol. 43.
(r) De anno 1588. et 1608. ut in ban. 4. fol. 86. et in ban. 6. fol. 7.
(s) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 84. a tergo.
(t) De anno 1558. et 1572. ut in ban. 2. fol. 85. et 362.
(u) De anno 1572. ut in ban. 2. fol. 362.
(x) De anno 1572. ut in ban. 3. fol. 22. a ter.

tanpoco porgano le legna all' Incannatore, perdita di robba, e docati sei con darsi il quarto all' Accusatore (y).

LEGUMI, che da Recattieri, e revenditori non se ne comprino al mercato per rivenderli siecome poco se ne comprino per li Casali, e per li Casali d' Aversa, e Capua; pena di perdita di robba, onze quattro, ed arbitraria (z).

Legumi si vieta ad estraersi da Napoli senza licenza de' Signori Eletti, pena di perdita di robba, ed arbitraria (a).

LICENZE, che chi hà bisogno di esse venga di persona al Tribunale (b).

Licenze date a sudditi anche se con l' intervento delli Grassieri, restino tutte abolite (c).

LINO che nessuno ne compri in Napoli, e distretto per estraerlo fuori; e che da Revenditori si compri fuori del distretto, pena di perdita di robba, ed arbitraria (d).

Lino, che quelli che lo portano con le Carra in Agnano vadano per fuori la Città, e di notte, come si è detto sotto la parola Carra, pena di perdita di robbe, ed arbitraria (e).

Lino, che non si porti alla matura in Agnano prima delli quindeci del mese di Luglio, pena di perdita di robba, ed onze due, ed anche quattro tratti di Corda (f).

Lino, che quelli nè portano a vendere, lo portino al mercato avanti la Croce il Lunedì, e Venerdì, nel qual tempo li Recattieri non possano ne comprare, ne vendere, pena la prima volta un augustale, la seconda perdita di robba, la terza la vergogna, e nell' anno 1574. stabilita la pena di perdita di robba, e docati sei (g).

Lino si proibisce ad estraersi per mare, e per terra; per mare pena di perdita di robba, ed il Padrone della barca paghi il valsente del lino, con il quarto all' Accusatore; Per terra pena di perdita di robbe, e bestie (h).

Lino, si proibisce à comprarsi più di due decine per volta senza licenza dell' Eletti, pena perdita di robba, con darsi il terzo all' Accusatore (i).

Lino che non si meschi di più sorte in un ligame, ne si pesi da recattiere, pena delli Capitoli (k).

Lino di Alesandria si venda con la scritta sopra acciò si sappia da compratori, pena perdita di robba (l).

Lino, che non si vada ad incontrare dà Recattieri, pena di perdita di robba, e carlini quindeci (m).

Lino, che non si mandi a vendere da Recattieri per le Donne, ò per massari, ma lo vendino essi stessi nelle botteghe, ò per la Città, pena di docati sei e perdita di robba, con darsi il terzo all' Accusatore (n).

Lino, che non si leghi che ad uno ligame, acciò si possa vendere da Compratori, pena di perdita di robba,

(y) De anno 1549. ut in ban. 4. fol. 85.
(z) De anno 1488. et 1556. ut in ban. 1. fol. 70. et 240 a tergo, et de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 72. a tergo, et de anno 1576. ut in ban. 3. fol. 85. a ter. et de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 176. a tergo.
(a) De anno 1558. et 1573. ut in ban. 2. fol. 57. et in ban. 3. fol. 74.
(b) De anno 1614. ut in ban. 7. fol. 247.
(c) De anno 1613. ut in ban. 7. fol. 72.
(d) De anno 1544. 1545 1546. 1551. ut in ban. 1. fol. 6 12. 17. a tergo et 107. a tergo.
(e) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 79. a tergo et de anno 1641. ut in ban. 12. fol. 238. et de anno 1678. ut in ban. 18. fol. 228. a tergo.
(f) De anno 1608. ad 1615. ut in ban. 7. fol. 6. 42. 82. a tergo 110. a tergo. et 123.
(g) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 160. et de anno 1574. ut in ban. 3. fol. 47.
(h) De anno 1554. et 1555. ut in ban. 1. fol. 175. et 150. a tergo, et de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 81. a tergo.
(i) De anno 1555. ut in ban. 1. fol. 205. a tergo.
(k) De anno 1559. et 1562. ut in ban. 2. fol. 132. et 216.
(l) De anno 1562. 1563. 1564. 1565. ut in ban. 2. fol. 214 a tergo 239. 263. a tergo et 284.
(m) De anno 1572. ut in ban. 3. fol. 11.
(n) De anno 1583. ut in ban. 3. fol. 239.

Digitized by Google

ba, e carlini venticinque (o).

Lini che non possano comprarsi in erba da Recattieri, pena di perdita di robba, ed arbitraria (p).

LUOGHI FRANCHI, che in riguardo de' Panettieri, Buccieri, Vermicellari, ed altre persone deputate al servizio delli Ospedali, Fortezze, ed altri luoghi immuni, non godano nessuna esenzione, mà siano soggette à tutte le pene de' Regii Banni, e delli Capitoli del ben vivere, così ordinato con Banno confirmato con autorità Regia (q).

Luoghi franchi, che in essi non vadano li Sudditi à vender cosa alcuna de' comestibili, pena à Venditori anni cinque di galera, ed a' compratori anni trè di galera all' ignobili, e di relegazione a Nobili (r).

Luoghi franchi, che in essi non vi si possa macellare, ne vendere cosa alcuna di carne, anche se per l'assisa, ne si possa comprare da nessuno; pena à venditori, e compratori anni dieci di galera (s).

Luoghi franchi, ed esenti, si proibisce à Sudditi il poter servire le Castella, ed altri luoghi esenti per evitar le frodi, annullando tutte le licenze, con pena arbitraria (t).

LVOGHI IMMVNI, si proibisce à sudditi di tener l' imprese de' Ministri di sua Maestà, o altri personaggi alti, che forse servono, sotto pena di docati cinquanta, oltre la corporale, e privazione in perpetuo del di loro esercizio, ne si possano avvalere delle patenti di questi, così ordinato anche con dispaccio del Sign. Vicerè per osservanza di Cedole Regali (u).

Luoghi immuni, si proibisce la vendita del Pane de' luoghi pii con pena di doc. cinquanta, ed anni due di Galera; ed a Compratori di perdita di robba, e giorni quindeci di carcere; e con l' istesse pene anche a Garzoni, Vaticali, e conduttori di sarcine (x).

Luoghi immuni si proibisce il comprarsi carne nella chiancha di S. Antonio Abbate, pena di carceratione, ed arbitraria (y).

Luoghi immuni, si vieta, che nel Castello nuovo, e Torrione del Carmine si possa far pane a vendere a cittadini, pena di carcerazione, ed arbitraria (z).

Luoghi immuni, si ordina che nelle Chianche de' luoghi Pii, anche si venda la carne per l' assisa, pena di carcerazione, ed arbitraria (a).

Luoghi immuni, si proibisce a luoghi pii di comprar grani oltre la franchizia (b).

LUPINI, che quelli che li portano a vendere faccino li fasci grossi a lega di bottega, pena di perdita di robba, animali, ed arbitraria (c).

Lupini, che le some di essi si portino legate, e con quattro fasci per soma, pena di un Augustale, e perdita di robba (d).

M.

MACINA de' grani, che le molina di Città non possano mischia-

(o) De anno 1639. ut in ban. 10. fol. 129. a tergo, et de anno 1649. ut in ban. 11. fol. 156.
(p) De anno 1644. et 1649. ut in ban. 11. fol. 39. et 156.
(q) De anno 1604. ut in ban. 6. fol. 102.
(r) De anno 1613. ut in ban. 7. fol. 138. a tergo.
(s) De anno 1618. ut in ban. 8. fol. 71.
(t) De anno 1629. ut in ban. 9. fol. 162. Et de anno 1637. ut in ban. 10. fol. 82. a ter.
(u) De anno 1640. et 1642. ut in ban. 10. fol. 139. et 202. a ter.
(x) De anno 1634. 1637. 1639. 1640. 1642. et 1648. ut in ban. 10. fol. 11. 88. 95. 119. 137. 178. a tergo, et de anno 1655. ut in ban. 12. fol. 37.
(y) De anno 1645. ut in ban. 11. fol. 76.
(z) De anno 1655. ut in ban. 12. fol. 37.
(a) De anno 1674. ut in ban. 13. fol. 129.
(b) De anno 1676. ut in ban. 13. fol. 197. a tergo.
(c) De anno 1544. et 1548. ut in ban. 1. fol. 8. a tergo et 18.
(d) De anno 1574. ut in ban. 2. fol. 48.

schiare altri grani, nè macinare germani, ò grano d' indio; pena d' anni trè di galera anche per gl' Asportatori (e).

MACCARONARI, vedi Vermicellari.

MAGAZENIERI DI VITTVAGLIE, debbiano tener magazeni aperti, e vender continuamente per il bisogno de'Citadini, pena di perdita di robba, ed arbitraria (f).

Magazenieri di Vittuaglie, che non comprino, nè tengano riposte le Vittuaglie portate da marinari, pena perdita di robba, ed arbitraria (g).

Magazenieri di Vittuaglie che non ripongano orzo nè magazeni senza darne notizia a Signori Eletti, pena perdita di robba, ed arbitraria (h).

Magazenieri di Vittuaglie siano tenuti ogni Sabbato nel Tribunale a dar nota delle Vittuaglie vendute, con far libro con distinzione delle persone, e prezzo (i).

Magazenieri di Vittuaglie dopo aperti li magazeni, e cominciato a vendere, non possano serrarli, ò trabalzare le Vittuaglie, pena perdita di robba, ed arbitraria, con darsi il quarto all' Accusatore (k).

Magazenieri di Vittuaglie, che non tengano Vittuaglie ad istanza d' altri, pena perdita di robba, mettà all' Accusatore (l).

Magazenieri di Vittuaglie, che non vendano in mezzo a mercato, ma nelli loro magazeni, pena perdita di robba, con darsi il terzo all' Accusatore (m).

Magazenieri di Vittuaglie, che non meschino una sorte d' orgio con un' altra, pena perdita di robba con darsi il quarto all' Accusatore, e privatione d' esercizio (n).

Magazenieri di Vittuaglie, se li permette a comprare dentro e fuori Napoli, ed ancora al mercato all' hora solita solo tomola venti, e poi venderlo a minuto per l' assisa, e tutto il di più debbiano comprarlo, extra le venti miglia (o).

Magazenieri di Vittuaglie, che non tengano orzo nuovo nè magazeni per tutto il mese di Agosto, pena doc. dodici, perdita di robba con darsi il quarto all' Accusatore (p).

MAGAZENIERI DI LEGNA, che nè essi nè altri possano tener legne riposte ad istanza de'Vetrari, Carcarari, ed altri, pena onze quattro, ed arbitraria (q).

Magazenieri di legna, che non possano far accatastar legna alla marina del Vino, e Molo piccolo, ma fuori dello sperone del Carmine, e Fiatamone. E non possano da altri per rivendere, pena perdita di robba, ed arbitraria (r).

MAGAZENIERI DI VINO, se li proibisce a tener pesci buoni nelli loro magazeni, ma solo dell' assisa minuta, pena di perdita di robba, doc. sei la prima volta, ed altra volta arbitraria (s).

Magazenieri di Vino, ed altri se li vieta a vender vino nuovo sino a

(e) De anno 1649. ut in ban. 11. fol. 138. et 150.
(f) De anno 1544. ut in ban. 2. fol. 5. a tergo.
(g) De anno 1544., et 1551. ut in ban. 1. fol. 4. et 167.
(h) De anno 1551., et 1556. ut in ban. 1. fol. 108. a tergo, et in ban. 2. fol. 26. a tergo.
(i) De anno 1551. ut in ban. 1. fol. 109.
(k) De anno 1551. ut in ban. 2. fol. 109.
(l) De anno 1554. 1556., et 1557. ut in ban. 1. fol. 172. 196., et 337., et in ban. 2. fol 50.
(m) De anno 1558. et 1576. ut in ban. 2. fol. 73. a tergo; et in ban. 3. fol. 86.
(n) De anno 1558. et 1576. ut in ban. 2. fol. 73. a tergo, et in ban. 3. fol. 86.
(o) De anno 1576. ut in ban. 3. fol. 87. a tergo, et 88.
(p) De anno 1603. ut in ban. 6. fol. 62. a tergo, et de anno 1617. ut in ban. 8. fol. 58.
(q) De anno 1550. et 1556. ut in ban. 1. fol. 75. et in ban. 2. fol. 26. a tergo.
(r) De anno 1625. ut in ban. 9. fol. 43.
(s) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 26. et de anno 1668. ut in ban. 13. fol. 27.

Digitized by Google

11. Novembre ; come ancora se li proibisce a tener vini colati, pena di perdita, ed arbitraria (*t*).

MANDRIERI, che non ammazzino porci dopo sonate le sedici hore, senza licenza delli Signori Eletti, pena di perdita di robbe, onze quattro, ed arbitraria (*u*).

MARINA DI SANTA LVCIA, che nessuno ci butti immonditie, ò pietre, pena di carlini quindeci, e perdita delle bestie, da esigersi per il Pagliaminuta (*x*).

MATRICOLA, che li Venditori di grassa debbano matricolarsi, pena della frusta, e privazione dell' esercizio (*y*).

MEDOLLE, che non si possano levare dall' animali ammazati, nè vendersi per la Città, pena arbitraria (*z*).

MELA, che da Bottegari non se ne facci la scelta, ma le vendano confusamente, pena perdita di robba, e docati sei (*a*).

Mela, che le buone si vendano nel luogo solito nel Mercato, e le cascoli, e mal condizionate nel filo del Mercato ad un grano la misura (*b*).

MERCATELLO si permette a farsi il Mercordì fuori Porta Reale, con dover stare li venditori dodeci passi distanti da S. Maria della Providenza, pena perdita di robba, ed arbitraria (*c*).

MELONI si ordina a vendersi per l'assisa, quale si debbia tenere da venditori esposta in luogo, che tutti la vedano, pena di doc. dieci, e perdita di robba (*d*).

MERCATO si ordinò nel 1656. di farsi a Capodichino, con proibizione ancora a Recattieri di comprarvi robba (*e*).

Meloni di pane, che si debbiano vendere da Bottegari scritti alla Cappella, pena di perdita di robba, e doc. sei (*f*).

Meloni si vieta d' andarsi ad incontrare, e farse partito, pena perdita di robba, ed arbitraria (*g*).

Meloni di acqua acerbi, si proibisce d' immettersi, e tagliarsi pena di docati venticinque (*h*).

Meloni, che non si comprino per rivenderli, ma si vendano da proprii Padroni, pena di frusta, ed arbitraria (*i*).

Meloni, che si portano a vendere in Città non si possano vendere, se non passata mezz' hora di giorno, e per li meloni di Ponte a Selice fin sonate le undeci hore (*k*).

Meloni, che li Padroni di essi li vendano con libertà, e li bottegari per l' assisa, pena perdita di robba, e doc. sei (*l*).

Meloni, che non si possino tenere riserbati per commodo, pena di docati sei, ed arbitraria, pena di frusta, perdita di robba, ed arbitraria (*m*).

Meloni, che da Bottegari, e recattieri si vendano in publico, e per l'as-

(*t*) De anno 1670. ut in ban. 13. fol. 70. a tergo.
(*u*) De anno 1548. ut in ban. 1. fol. 46. a ter.
(*x*) De anno 1597. ut in ban. 2. fol. 43.
(*y*) De anno 1556. et 1558. ut in ban. 2. fol. 17. 85. a ter. et 93. a ter. et de anno 1597. ut in ban. 5. fol. 133. a ter. et de anno 1613. ut in ban. 7. fol. 132. a tergo.
(*z*) De anno 1586. ut in ban. 4. fol. 8.
(*a*) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 33. et de anno 1628. ut in ban. 9 fol. 112.
(*b*) De anno 1579. ut in ban. fol. 95.
(*c*) De anno 1648. ut in ban. 11. fol. 228.
(*d*) De anno 1646. ut in ban. 11. fol. 202. a tergo, et de anno 1662. ut in ban. 12. fol. 154. a ter.
(*e*) De anno 1656. ut in ban. 12. fol. 46. et 49.
(*f*) De anno 1664. et 1665. ut in ban. 12. fol. 181. et 197. a ter. et de anno 1667. et 1668. ut in ban. 13. fol. 17. a ter. et 31.
(*g*) De anno 1666. ut in ban. 12. fol. 241. a ter. et de anno 1705. ut in ban. 14. fol. 128. a ter.
(*h*) De anno 1700. ut in ban. 14. fol. 63. a tergo.
(*i*) De anno 1547. et 1556. ut in ban. 1. fol. 11. a ter., 81. 202. et 241. a ter.
(*k*) De anno 1548. et 1554. ut in ban. 1. fol. 39. a ter. et 179. et de anno 1558. ut in ban. 2. fol. 139.
(*l*) De anno 1572. ut in ban. 4. fol. 7. a ter.
(*m*) De anno 1548. 1549. et 1554. ut in ban. 1. fol. 37. a ter. 40. 55. 108. et 179. et de anno 1555. ut in ban. 2. fol. 41.

l'assisa senza farne scelta, e senza tenerne riserbati, pena di perdita di robba, e docati sei, augumentata poi nel 1624. a pena di frusta, perdita di robba, e docati ventiquattro (n).

Meloni di acqua si proibisce il portarsi a vendere in Città fin passato li otto Agosto pena di docati sei, e perdita di robba (o).

MERCANTI de' Bestiami, che non diano li Bestiami in credenza alli Boccieri, ma si faccino pagare prima che li consegnino, pena della perdita del prezzo (p).

MERCANTI DI CASCIO, che vendano con la statera grande, e non con la piccola, e senza tavoloni, e bilancioni, pena perdita di robba, e docati sei (q).

Mercanti del Cascio Cellese, e Sardesco, non lo possano vendere più dell'assisa, pena di perdita di robba, e docati cento, bensì da intendersi nella vendita per Napoli, e non nelli magazeni (r).

MERCI, che quelle di Vitella di Sorrento si vendano per li medesimi Buccieri che le fanno, e non per altri, e che le teste di Vitelle mostrate non si scortichino, pena di docati sei (s).

Merci de' porci delli Salatori, Salcicciari, e Buccieri non si vendano a recattieri, ma si vendano per essi medesimi che le fanno, pena perdita di robba, e carlini quindeci (t).

Merci dell'Animali, che si macellano da Buccieri de' luoghi pii; si vendano da essi medesimi, e non da Recattieri, pena perdita di robba, ed onze quattro (u).

Merci, che non si possino comprare per rivendere a Merciajoli, pena onze venticinque, ed arbitraria (x).

Merci non possano vendersi di notte, ma di giorno, pena di oncie due, e perdita di robba (y).

Merci debbano tenersi levate in luogo che siano vedute, e solo le lorde possano tenersi dentro da Merciajoli, nel mentre si puliscono, pena d'oncie due, e perdita di robba (z).

Merci di Baccine, non possono li piedi di Vacca vendersi più di tornesi due crudo, e trè cotti, pena di oncie due perdita di robba (a).

MERCIAJOLI, seu Trippari, che non vendano se non a Caldaroni, nè questi lo comprino, ma lo vendano al Consolo deputato, pena delli Capitoli, perdita di robba, ed arbitraria (b).

Merciajoli, seu Trippari che eligano una persona a far le candele di sevo di trippa assolutamente, e con bottega separata, con la cartella dittante candele di sevo di trippa, e se vendano un terzo meno dell'assisa, pena di perdita di robba, e docati sei (c).

Merciajoli, seu Trippari, che non vendano la trippa di notte, e che non la vendano a Tavernari, se prima non sono serviti li Cittadini, pena perdita di robba, e doc. sei (d).

Mer-

(n) De anno 1599. ut in ban. 5. fol. 216. de anno 1603. et 1605. ut in ban. 6. fol. 68. et 144. et de anno 1608. ut in ban. 7. fol. 11.

(o) De anno 1600. et 1605. ut in ban. 5. fol. 234. a tergo et fol. 67. a ter. et 143.

(p) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 63.

(q) De anno 1597. et 1598. ut in ban. 5. fol. 145. et 183. et de anno 1608. ut in ban. 6. fol. 266.

(r) De anno 1569. ut in ban. 3. fol. 206. et a ter.

(s) De anno 1577. ut in ban. 3. fol. 97.

(t) De anno 1578. et 1584. ut in ban. 3. fol. 144. et 260. a tergo.

(u) De anno 1594. ut in ban. 5. fol. 58.

(x) De anno 1594. ut in ban. 5. fol. 27. et de anno 1605. ut in ban. 12. fol. 187.

(y) De anno 1623. ut in ban. 9. fol. 1. a tergo.

(z) De anno 1623. ut in ban. 9. fol. 3. et 3. a ter.

(a) De anno 1623. ut in ban. 9. fol. 3.

(b) De anno 1559. et 1571. ut in ban. 2. fol. 112. a tergo et 460. a tergo.

(c) De anno 1575. et 1578. ut in ban. 2. fol. 77. et 142.

(d) De anno 1560. 1565. et 1583. ut in ban. 3. fol. 274. et 236. a tergo, et de anno 1603. ut in ban. 6. fol. 85.

Merciajoli, seu Trippari, che non vendano il sevo ad altri, che solo a Candelari, con intervento dell'huomo di Città, con dar notizia de' sevi in ogni settimana, pena perdita di robba, ed arbitraria (*e*).

Merciajoli, che vendano li piedi cotti intieri senza levarne cosa alcuna a trè tornesi l'uno, e non li vendano a piatti, pena perdita di robba, e docati sei (*f*).

Merciajoli che non possano cuocere li piedi d'annecchia, ma li possano nettare, e vender crudi per l'assisa, e li vendano essi, e non altri, e tampoco le femine, ò figliuoli, pena perdita di robba, onze quattro, corporale arbitraria, e frusta (*g*).

Merciajoli, che tengano li fecati di Vacca, e Vitella separati, ed in pubblico, e non dentro l'acqua (*h*).

Merciajoli, che non comprino altre merci, che solo delli animali che si macellano nelle chianche, pena perdita di robba, ed anni trè di Galera (*i*).

MISURATORI DI VETTOVAGLIE, che nel Mercato non misurino orgio a Recattieri prima che suoni la campana, pena onza una, arbitraria, e privazione d'officio (*k*).

Misuratori di Vettovaglie, che non misurino orgio a Magazzenieri, eccettoche nelli loro magazeni, pena privazione d'officio, e doc. sei (*l*).

Misuratori di Vettovaglie, che non misurino vettovaglie a Revenditori in Napoli, e distretto, pena delli Capitoli, perdita di robba, terzo all'Accusatore (*m*).

MOLINA, quelle della Torre dell'Annunziata, era solito a pratticarsi gl'affitti con accenzion di candela nel Tribunale de' Signori Eletti per docati 1200. l'anno, e poi per ann. doc. 4233. (*n*).

MOLINARI, che non possano esigere più che grana cinque per tumulo di grano dolce, e grana sei del forte, accresciuto poi nel 1617. a grana diece il dolce, e grana undeci il forte, pena della frusta, ed arbitraria (*o*).

Molinari, che non possano macinare ad altri, eccetto che solo a Panettieri, durante l'accomodo delli formali, pena di frusta, ed anni trè di Galera (*p*).

Molinari delle Paludi, che nell'entrare, ed uscire, debbano portare il grano, e la farina por porta Nolana, e non per altre, pena di frusta, perdita d'animali, ed arbitraria (*q*).

Molinari, che non ricevano più che trè carlini per scapezzone di farina dalli Panettieri, pena uno augustale, ed arbitraria (*r*).

Molinari, che non vendano li grani che ricevono dalla Città, nè le farine, pena anni dieci di Galera, ed all'Accusatore il valsente della robba (*s*).

Molinari in caso di bisogno se li proibisce il macinar grani senza licenza de' Signori Eletti, pena onze 25., ed arbitraria (*t*).

Mo-

(*e*) De anno 1565. 1566. 1572. 1583. et 1596. ut in ban. 3. fol. 278. et 293. et in ban. 5. fol. 124. a ter. et 91.
(*f*) De anno 1583. ut in ban. 5. fol. 235. a tergo.
(*g*) De anno 1594. et 1626. ut in ban. 5. fol. 58. et in ban. 8 fol. 17. a ter
(*h*) De anno 1594. ut in ban. 5. fol. 58. a ter. et de anno 1603. ut in ban. 9. fol. 87.
(*i*) De anno 1609. ut in ban. 6. fol. 264.
(*k*) De anno 1545. ad 1556. ut in ban. 1. fol. 20. 27. 32. a ter. 36. a tergo, et 237.
(*l*) De anno 1557. ut in ban. 2. fol. 30.
(*m*) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 97.
(*n*) De anno 1600. et 1601. ut in ban. 5. fol. 279. et 281. et in ban. 6. fol. 4.
(*o*) De anno 1544. et 1549. ut in ban. 1. fol. 6, 8. et 129. et de anno 1617. ut in ban. 8. fol. 59. a ter.
(*p*) De anno 1519. et 1553. ut in ban. 1. fol. 60. 154. et 157. a tergo.
(*q*) De anno 1559. et 1568. ut in ban. 2. fol. 95. a ter. et in ban. 2. fol. 326.
(*r*) De anno 1555. ut in ban. 2. fol. 188. a ter.
(*s*) De anno 1588. ut in ban. 4. fol. 93.
(*t*) De anno 1591. ut in ban. . . . fol. 205.

Molinari, che non possano macinare farro a Panettieri, Vermicellari, Tarallari, e Pasticcieri, pena all' uni, ed agl' altri docati cinquanta (*u*).

Molinari, che non immettino farine nelle forna de' Panettieri a taglia, e rotulanti senza darne notizia all' Affittatore, pena di docati cento (*x*).

N.

NEVE, che si venda nelle strade publiche, e per l' assisa, con proibizione a vendersi nelli palazzi, ò vicoli, che non spontano, pena di docati sei, e perdita di robba (*y*).

Neve, che non possa tenersi da tavernari, ma vendersi da Nevajoli matricolati, pena once quattro, e perdita di robba (*z*).

Neve, che l' Affittatori non siano in obbligo prendersi le fosse che si fanno, se non quando sia di bisogno (*a*).

Neve, che li Venditori di essa debbiano tenere la bilancia perciata con pesi, e non le statere, e l' assisa sopra al posto, pena di doc. ventiquattro, ed altra corporale (*b*).

Neve, che li Venditori di essa, non debbano farla mancare sino ad hore due di notte, pena di doc. ventiquattro, ed altra arbitraria (*c*).

Neve, che non possa vendersi lorda, e piena di terra, ò con pietre, ma bensì bianca, e netta, pena di docati quaranta (*d*).

Neve, che la mattina si venda un tornese meno sino a mezzo giorno, e dopo un tornese di più sino alla sera, pena di docati sei, ed arbitraria (*e*).

Neve, che li posti di essi non possano tenersi da Capitani di Giustizia, pena arbitraria (*f*).

Neve, che non possa vendersi in luoghi secreti, nè si possa tener riserbata per particolari, pena perdita di robba, e carlini quindeci (*g*).

NISITA solita affittarsi dal Tribunale de' Signori Eletti con precedenti offerte, e soliti atti di accensione di candela (*h*).

NOCELLE vedi a Castagne.

O

OFFICIO del Giustinziero di Grassa, solito a vendersi dal Tribunale (*i*).

OFFICIALI del Giustinziero, che non possano ricevere regali, inferte, nè comprare cose di grassa, che per il proprio bisogno, pena delli Capitoli, e quattro tratti di corda (*k*).

Officiali del Giustinziero debbano annotare li nomi de' sudditi, che incorrono nelle pene con le circostanze loro, pena delli Capitoli (*l*).

Officiali del Giustinziero debbiano pigliare nota dalli Mandrieri, e quantità di carne ammazzata, e darne notizia al Giustinziere, pena delli Capitoli (*m*).

Of-

(*u*) De anno 1621. ut in ban. 6. fol. 2.
(*x*) De anno 1618. ut in ban. 8. fol. 72.
(*y*) De anno 1574. 1577. et 1583. ut in ban. 3. fol. 53. a ter. 104. et 232. et de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 25. et de anno 1657. ad 1665. ut in ban. 12. fol. 71. 75. a ter. 89. 108. a ter., et 95. et de anno 1632. ut in ban. 9. fol. 219. a ter.
(*z*) De anno 1582. et 1587. ut in ban. 6. fol. 49. a ter. et de anno 1657. ut in ban. 12. fol. 71.
(*a*) De anno 1629. ut in ban. 9. fol. 159.
(*b*) De anno 1632. ut in ban. 9. fol. 219. a ter. et de anno 1636. et 1647. ut in ban. 10. fol. 52. et 81. a ter.
(*c*) De anno 1636. ut in ban. 12. fol. 52. a tergo.
(*d*) De anno 1636. ut in ban. 10. fol. 52. a ter. et de anno 1691. ut in ban. 14. fol. 186. a ter.
(*e*) De anno 1641. ut in ban. 11. fol. 41. a tergo.
(*f*) De anno 1658. ut in ban. 12. fol. 89.
(*g*) De anno 1586. ut in ban. 4. fol. 25. et de anno 1660. ut in ban. 5. fol. 242. a tergo.
(*h*) De anno 1593. ut in ban. 3. fol. 5. a tergo, 62. et 63.
(*i*) De anno 1660. ut in ban. 2. fol. 272.
(*k*) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 92. et de anno 1660. fol. 178. a tergo.
(*l*) De anno 1548. ut in ban. 2. fol. 93.
(*m*) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 93. a tergo.

Digitized by Google

Officiali del Giustinziere, debbano andare per le marine, e far che li Piscatori non vendano pesce fuori la Città, ma lo faccino venire nella Pietra, pena delli Capitoli (n).

Officiali del Giustinziere debbano assistere al Mercato, acciò si osservino li ordini, e banni de' Signori Eletti, pena delli Capitoli (o).

Officiali del Giustinziere, che non possano dar licenza alli Sudditi di comprar avanti l'hora stabilita, e dandole sian nulle (p).

Officiali del Giustinziere, che non accostino nelle forna de' Panettieri, eccetto quando per le strade, e botteghe ritrovassero il pane meno di peso, ò non buono, pena onze cinquanta, e corporale arbitrio di S. E. (q).

Officiali del Giustinziere invigilino, acciò si faccino li Vermicelli buoni, e non siano infusi (r).

OFFICIO di Notaro della Città, solito vendere dal Tribunale (s).

Officio di far la scorta de' Noleggi anche solito a vendersi dal Tribunale (t).

Officio della Percetteria delle significatorie della Visione, e revisione de' conti della Città solito a vendersi dal Tribunale (u).

OGLIO in tempo di scarsezza se n'ordina il rivelo da chi lo tiene per vendere, ò da chi ne tenesse più del proprio uso (x).

Oglio, che nessuno lo possa estrarre da Napoli senza licenza de' Signori Eletti, pena perdita di robba, arbitraria, e darsi il terzo all'accusatore (y).

Oglio si proibisce a comprarsi da Pizzicaroli di quello viene per grassa della Città, eccetto da' 15. stara abbasso, pena la prima volta un Augustale, dopo di un Augustale, e tener serrata la bottega per un mese, e la terza volta pena della vergogna (z).

Oglio si proibisce di farsene magazeno di quello viene per grassa della Città, nè comprarsene per tal effetto per venti miglia attorno, pena perdita di robba docati 6. (a).

Oglio, che quelli che tengono magazeni, in tempo di bisogno, si obligano ad aprire li detti magazeni, e venderlo a conformità dell' assisa, pena di perdita di robba, ed arbitraria (b).

Oglio in tempo di scarsezza si ordina, che quello che viene per mare, si venda nelle barche, e non si ponga in magazeni, come pure si venda in publico, e per l'assisa; E che li Bottegari non ne vendano più di due quarti abbasso per persona, e dentro la Città, pena perdita di robba, docati dodeci, ed arbitraria (c).

Oglio in tempo di bisogno, si ordina a Mercanti, che non l'ammovano senza licenza de' Signori Eletti, e che si riveli quello si tiene nascosto, pena di perdita di robba, frusta, ed onze 25. (d).

Oglio per il buon governo suole or-

(n) De anno 1588. ut in ban. 2. fol. 95.
(o) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 95. a tergo.
(p) De anno 1560. ut in ban. 2 fol. 156. a tergo.
(q) De anno 1591 ut in ban. 3. fol. 192.
(r) De anno 1598. ut in ban. 4. fol. 186. a tergo.
(s) De anno 1613. ut in ban. 7. fol. 141. et seq.
(t) De anno 1508. ut in ban. 7. fol. 7.
(u) De anno 1597. ut in ban. 5. fol. 155. a tergo.
(x) De anno 1552. et 1656. ut in ban. 1. fol. 131. a tergo et 235. a tergo et de anno 1588. ut in ban. 4. fol. 89. a ter.
(y) De anno 1552. et 1554. ut in ban. 3. fol. 132. a ter. et 180.
(z) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 60. à ter.
(a) De anno 1554. et 1574. ut in ban. 1. fol. 160. a tergo et in ban. 3. fol. 55. a tergo.
(b) De anno 1556. ut in ban. 1. fol. 245. et de anno 1561. et 1568. ut in ban. 2. fol. 312. a ter.
(c) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 62. de anno 1586. ut in ban. 4. fol. 25. et de anno 1572. et 1573. ut in ban. 3. fol. 18. a ter. et 85.
(d) De anno 1580. ut in ban. 3. fol. 278. a tergo et 680.

ordinarsi di non vendersi, che solo quello della Città, pena perdita di robba, ed onze quattro (e).

Oglio, che li Mercanti lo vendano ne' magazeni, e non mandino vendendo per la Città, pena di perdita di robba (f).

Oglio, che quelli lo vanno vendendo con le otre in collo per la Città siano tenuti a prender l'oglio di Città, ò quello del ripartimento quando bisogna, pena di perdita di robba, e docati sei (g).

Oglio, che quelli lo vanno vendendo per la Città con le some, non lo vendano a Bottegari, nè essi lo comprino, pena perdita di robba, e docati sei, con darsi il terzo all' Accusatore (h).

Oglio per li partiti di essi, ò vendita delle morghe, solito farsi dal Tribunale (i).

Oglio si vieta a vendersi, ò comprarsi in luoghi secreti, pena di frusta, esilio, e galera (k).

Oglio che quelli lo portano con le otri in collo, non lo possano vender a minuto fuor di misura, pena di docati dodeci, perdita di robba, ed arbitraria (l).

ORZO che non se ne porti da Vaticali, ed altri in casa de' Revenditori, ma nel mercato, pena onze cinquanta, perdita di robba, ed arbitraria (m).

Orzo che subito arrivato nel Mercato si venda a sacchi aperti, et a Revenditori, Pizzicaroli, e Bottegari, si venda dopo sonata la Campana, perdita di robba, onze quattro, ed arbitraria (n).

Orzo, che nessuno ne compri per venti miglia attorno per rivenderlo, pena onze cinquanta, perdita di robba, ed arbitraria, ampliato poi a miglia trenta nel 1591. (o).

Orzo, che nessuno possa ritenerne in magazeno senza darne notizia a' Signori Eletti, pena perdita di robba, ed arbitraria (p).

Orzo, che li Revenditori, e bottegari ne tenghino in bottega da tomola diece abbasso, e con fede della compra, extrà territorio, pena perdita di robba, ed arbitraria, augmentato poi a 14. e 20. (q).

Orzo si proibisce ad estraersi senza licenza de' Signori Eletti da un tomolo in sù, pena perdita di robba, ed arbitraria (r).

Orzo, che chi ne condurrà a venderne in giorno di mercato lo venda al mercato luogo solito, pena di docati sei (s).

Orzo, che con esso non si meschi arena, Catra, ò orzo vecchio, nè si lasci accomandato, pena perdita di robba con darsi il terzo all' accusatore (t).

Orzo, che quando è verde, non se ne venda a canestri, pena onze venticinque, e corporale arbitraria (u).

Orzo, che li stallieri lo comprino venti miglia distante, e non entrino al

(e) De anno 1586. ut in ban. 4. fol. 14. a ter. et 25. a ter. et de anno 1607. ut in ban. 6. fol. 41.
(f) De anno 1586. ut in ban. 4. fol. 25.
(g) De anno 1586. et 1589. ut in ban. 4. fol. 25. et 138. a ter.
(h) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 61. a ter.
(i) De anno 1581. et 1589. ut in ban. 3. fol. 197. et in ban. 4. fol. 228. a ter. et 229.
(k) De anno 1584. et 1602. ut in ban. 5. fol. 163. a ter. et in ban. 6. fol. 20.
(l) De anno 1600. ut in ban. 6. fol. 225.
(m) De anno 1544. ut in ban. 1. fol. 3. a ter.
(n) De anno 1544. 1547. 1548. 1550. et 1553. ut in ban. 2. fol. 4. 20. 17. 22. 36. a ter. 78. a ter. 107. a ter. et 147.
(o) De anno 1544. ut in ban. 1. fol. 3. a ter. et de anno 1576. ut in ban. 3. fol 85. a ter. et de anno 1591. ut in ban. 4. fol. 273.
(p) De anno 1544. ut in ban. 1. fol. 5.
(q) De anno 1544. 1547. et 1553. ut in ban. 1. fol. 22. a ter. 22. a ter. 36. a ter. 70. a ter. et 143. et de anno 1605. ut in ban. 6. fol. 62. et 240.
(r) De anno 1558. 1569. et 1575. ut in ban. 2. fol. 57. et 326. a ter. et in ban. 3. fol. 74.
(s) De anno 1572. ut in ban. 3. fol. 6.
(t) De anno 1582. ut in ban. 3. fol. 219.
(u) De anno 1692. ut in ban. 4. fol. 224. a tergo.

Digitized by Google

al mercato, pena docati ventiquattro, e perdita di robba (*x*).

Orzo, che da' sensali non se ne possa comprare, nè vendere, pena perdita di robba, ed onze 4. (*y*).

Orzo, che da Magazenieri, e Pizzicaroli si venda per l'assisa, pena di frusta (*z*).

Orzo, che non si possa vendere da Magazenieri, Ricattieri, e Pizzicaroli per tutto il mese di Agosto, pena perdita di robba, ed onze quattro (*a*).

OVA, che li ricattieri diano nota delle comprate per rivendere, pena onza una, perdita di robba, ed arbitria (*b*).

Ova, che non possano comprarsi, e vendersi eccetto che da' pullieri scritti alla Cappella dell'arte, e da' Foritani, nè si rifondano l'un all'altro, pena perdita di robba, ed onze quattro (*c*).

Ova pente cotte, che non possano vendersi, nè tenersi, pena carlini quindeci, e perdita della robba (*d*).

P.

PAGLIA, E FIENO, che si debba vendere dell'istessa forma, che si carica da luoghi da dove si porta, nè si scarici da sopra gl'animali prima che si venda, pena perdita di robba, animali, ed arbitraria, ed anche pena di bruciar la paglia, ed al padrone del luogo dove si scarica, pena oncia una, ed arbitraria (*e*).

Paglia, e fieno, che si posta a fascio, sia a lega di bottega, e di S. Pietro a Patierno, pena di brugiar la paglia, e perdita di bestie (*f*).

Paglia, e fieno, che quelli, che lo portano a vendere, non stiano fermi in nessuno loco, ma vadino caminando per la Città, pena perdita di robba, ed arbitraria (*g*).

Paglia, che quella si porta a fasci, sia a lega di Porticello, pena di frusta, ed arbitraria (*h*).

Paglia, che chi ne porta ligata a mazzi, la venda a soma, e non a centinajo, pena delli capitoli, e perdita di robba (*i*).

Paglia, che le some di essa si vendano a peso, a grana venticinque il cantaro augmentata poi sino a carlini otto ne' tempi di scarsezza, e con differenti assise, pena perdita di robba, e carlini quindeci (*k*).

Paglia, che li Pizzicaroli, che la vendano a minuto, la diano asciutta, et a denari due il rotolo, augmentato poi a conformità del bisogno, sino a cavalli nove il rotolo pena perdita di robba, e carlini quindeci (*l*).

PAGLIAMINUTA, ed assistenti al suo officio, che osservino le cose spettantino a detto officio, contenute in 28. Capitoli sotto le pene in quelli stabilite (*m*).

PA-

(*x*) De anno 1605. ut in ban. 6. fol. 140.
(*y*) De anno 1600. ut in ban. 5. fol. 230. a tergo.
(*z*) De anno 1603. ut in ban. 6. fol. 140. a ter.
(*a*) De anno 1617. ut in ban. 8. fol. 58.
(*b*) De anno 1552. ut in ban. 2 fol. 139.
(*c*) De anno 1591. et 1592. ut in ban. 5. fol. 107. et 223. a tergo.
(*d*) De anno 1628. ut in ban. 9. fol. 179. a tergo.
(*e*) De anno 1549. ad 1551. ut in ban. 1. fol. 132. a ter. et 155. a ter. et de anno 1561. 1563. 1572. et 1576. ut in ban. 2. fol. 201. 211. a ter. 267. et 262. et in ban. 3. fol. 21. et 112. a tergo.
(*f*) De anno 1546. 1547. et 1550. ut in ban. 1. fol. 13. 22. a ter. et 61. a ter.
(*g*) De anno 1558. 1562. 1563. 1572. et 1576. ut in ban. 2. fol. 56. 202. a ter. 229. et in ban. 3. fol. 50. a ter. 70. a ter. et 117.
(*h*) De anno 1558. 1560. 1561. et 1564. ut in ban. 2. fol. 83. a ter. 257. 201. a ter. 250. a ter. et 267.
(*i*) De anno 1562. et 1564. ut in ban. 2. fol. 223. et 267.
(*k*) De anno 1563. et 1569. ut in ban. 2. fol. 244. a ter. 249. et 334. de anno 1572. et 1583. ut in ban. 3. fol. 2. 38. 211. 156. et 234. de anno 1587. et 1592. ut in ban. 4. fol. 5. 171. a ter. et 220. de anno 1600. et 1616. ut in ban. 3. fol. 241. a ter. et in ban. 8. fol. 130.
(*l*) De anno 1563. 1569. et 1572. ut in ban. 2. fol. 249. et 247. ut in ban. 3. fol. 5.
(*m*) De anno 1556. 1562. 1583. et 1597. ut in ban. 1. fol. 248. in ban. 2. fol. 45. in ban. 4. fol. 81. et in ban. 3. fol. 246. a ter.

PANE, che non se n'estraa, eccetto un carlino per barca, augmentato poi ad un docato per barca, ed un tarì a testa per terra; altre volte ristretto a sole grana cinque; ed altre volte permesso ad estrarne qualsivoglia quantità, a conformità della penuria, o abondanza occorsa. Pena di perdita di robba, ed arbitraria; Ed anche di relegazione a Nobili, e galera ad Ignobili (n).

Pane che non se nè venda di notte, nè in grosso in tempo di penuria, pena perdita di robba, frusta, ed arbitraria (o).

Pane in tempo di scarsezza, che li Foretani, e Forastieri non nè comprino fin sonate le quindeci hore, e di quello di assisa solamente, pena perdita di robba, con darsi il terzo all' Accusatore, frustato, ed arbitraria (p).

Pane sbassato il prezzo a tornesi quattro, e mezzo il rotolo nell' anno 1559. stante la buona raccolta, e concorso di farine (q).

Pane che nessuno nè porti a vendere da fuori in Città includendo anche le freselle, e biscotti, pena perdita di robba, e docati 6. (r).

Pane che si tiene a vendere, si debba tenere in publico, e non nascosto, nè a comando, pena di frusta, e perdita di robba (s).

Pane che nessuna persona delli Casali, nè compri fuori il territorio, e distretto della Città per rivenderlo, mà lo compri nella Città; pena di frusta, ed arbitraria (t).

Pane che quelli che sono destinati a vendere nelli Casali, non nè prendino di altri Panettieri che quelli dell' istessi Casali, o Città; pena di perdita, ed onze quattro la prima volta, e la seconda volta pena di frusta (u).

Pane che si facci da Panettieri di due sorte, cioè l' una di pane bianco di fiore di farina di grano dolce; e l' altra di pane bruno, e tanta quantità dell' uno, quanto dell' altro; pena la prima volta quattro tratti di Corda; come pure la seconda; e per la terza volta anni trè di Galera. Augumentata poi a perdita di robba, ed anni diece di Galera (x).

Pane che li Panettieri non lo cavino dalle forne fin sonate le dodeci hore; e che li bottegari, o revenditori non lo comprino; nè altri, pena anni diece di galera, e poi augumentata fino alle quattordici hore, pena onze quattro, e privatione di esercizio (y).

Pane si proibisce a vendersi nelle botteghe de' frutti, pena perdita di robbe, e docati ventiquattro (z).

Pane si proibisce a vendersi nelli luoghi proibiti, pena perdita di robba, e docati sessanta (a).

Panettieri che vendono il pane di scarzo peso, o di minor bontà provisto da' Signori Eletti, non possano vendere all' istesso tempo il pane di giusto peso, e perciò si provedano panettieri diversi per il Pane scarzo (b).

Panettieri, se li vieta l' introdurre grani, o farine per altri, pena d'anni dieci di galera (c).

Pa-

(n) De anno 1553. 1555. 1558 1565. 1569. 1590. 1593. et 1606. ut in ban. 3. fol. 145. 198. a ter. et 209. a ter. In ban. 2. fol. 57 149. 272. a ter. 376. et 543. In ban. 4. fol. 178 et 185. , et in ban.6. fol.209. a ter.
(o) De anno 1555. et 1556. ut in ban. 1. fol. 189. a ter. et 193.
(p) De anno 1556. ut in ban. 3. fol. 225. a tergo.
(q) De anno 1559. ut in ban. 3. fol. 121.
(r) De anno 1567. ut in ban. 2. fol. 310.
(s) De anno 1569. ut in ban. 2. fol. 339.
(t) De anno 1572. ut in ban. 3. fol. 3.
(u) De anno 1575. ut in ban. 3. fol. 66.
(x) De anno 1578. et 1589. ut in ban. 3. fol. 138. a ter. et 226. et de anno 1585. fol. 274. a ter.
(y) De anno 1588. et 1591. ut in ban. 4. fol. 91. a tergo 156. a ter. et 187.
(z) De anno 1601. ut in ban. 6. fol. 26.
(a) De anno 1615 ut in ban. 8. fol. 5.
(b) De anno 1623. ut in ban. 9. fol. 8. a tergo.
(c) De anno 1623. ut in ban. 9. fol. 9.

Digitized by Google

Pane a' venditori di esso, si vieta a ricever pane a vendere, che solo da panettieri allistati, pena d' anni trè di galera (*d*).

Pane de' Casali, che non possa vendersi, che solo dall' Affittatore del Jus de' Casali, pena di docati cinque (*e*).

Panettieri, che sono trà li confini, e distretto di questa Città, si debbano tutti allistare in S. Lorenzo, pena di docati cento, ed arbitraria (*f*).

Panettieri, ò venditori di pane, non possono tener pane che non sia mercato, pena anni trè di Galera (*g*).

Panettieri non possano far pane a vendere, se non sono matricolati, ed abbiano il merco della Città, sotto pena di galera in vita, e perdita di robba, bastando per li trasgressori la deposizione di trè compratori ancorche in atti diversi (*h*).

Panettieri, che non possano far taralli, vermicelli, ò pasticci, sotto pena d' anni trè di galera, e perdita di robba (*i*).

Panettieri, che non possano tener brenna ammatorata, che solo tomola dieci, con proibizione ancora a brennajoli di tener l' incegni di cernere, o stamengare, pena di anni trè di galera, e privazione dell' esercizio (*k*).

Panettieri, o venditori di pane non possano esiger più di grana trè a ducato, pena di doc. cento, e quattro tratti di corda, augmentato poi nel 1636. a gr. 4. (*l*).

Panettieri, che non possano pagar li deritti di gabella in contanti, mà per foglio ogni cinque giorni, acciò si sappia l' introito de' grani, e non si facci entrare robba per altri, pena arbitraria (*m*).

Panettieri se li proibisce a far compra de' grani, o farine, mà debbano accudire all' Officiali della conservazione, pena di docati cinquecento, e anni trè di galera (*n*).

Pane de' Casali permesso ad introdursi in Città col pagamento di gabella nell' anno 1636. e nell' anno 1648. permesso a portarsi anche senza gabella (*o*).

Pane de' luoghi pii proibito a vendersi, pena docati cinquanta, ed anni due di galera, ed a compratori, perdita di robba, e giorni 15. di carcere, e l' istessa pena a garzoni Vaticali, e conduttori di sarcine, e si facci solo per uso di detti luoghi (*p*).

Panettieri, che vendano il pane di giorno, e non di notte, nelli posti, non già nelle forna (*q*).

Panettieri, che dian nota del pane consegnano ogni mattina a Venditori, e che questi non possano tenerlo nascosto, pena di docati 200., e quattro tratti di corda (*r*).

Pane di grano d' indio, germano, o simili biade, si proibisce, e le molina di Città non possano mischiare, nè macinare germani, o grano d' indio, pena anni trè di galera (*s*).

Pane comune nel 1656. permesso a farsi da tutti, purche fusse d' oncie 26. (*t*).

Pa-

(*d*) De anno 1623. 1627. et 1633. ut in ban 9. fol. fol. 30. 93. a ter. 108. a ter. et 228. a ter.
(*e*) De anno 1613. ut io ban. 9. fol. 30.
(*f*) De anno 1634. ut in ban. 9. fol. 42. a tergo.
(*g*) De anno 1627. ut in ban. 9. fol. 102.
(*h*) De anno 1627. ut in ban. 9. fol. 106. a tergo.
(*i*) De anno 1627. ut in ban. 9. fol. 107. a tergo.
(*k*) De anno 1630. ut in ban. 9. fol. 184. et de anno 1636. ut in ban. 10. fol. 57.
(*l*) De anno 1632. ut in ban. 9. fol. 222. de anno 1626 1617. et 1639. ut in ban. 10. fol. 55. 72. a ter., et 121. a ter.
(*m*) De anno 1633. ut in ban. 9. fol. 238. a tergo.
(*n*) De anno 1637. ut in ban. 10. fol. 190.
(*o*) De anno 1636. ut in ban. 10. fol. 61. et de anno 1649. ut in ban. 11. fol. 165. a ter.
(*p*) De anno 1634. ut in ban. 10. fol. 11. et 88., et de anno 1594., et 1597. ut in ban. 5. fol. 68. et 169. a tergo.
(*q*) De anno 1639. ut in ban. 11. fol. 165.
(*r*) De anno 1648. ut in ban. 11. fol. 128.
(*s*) De anno 1649. ut in ban. 10. fol. 138. 139. et 141. a tergo.
(*t*) De anno 1656. ut in ban. 12. fol. 47. a tergo.

Panettieri se li proibisce il far vendere pane meno buono a meno prezzo, pena arbitraria (*u*).

Panettieri mandino il pane uguale di bontà in tutti li posti, pena perdita di robba, ed arbitraria (*x*).

Panettieri debbano macinare solo nelle molina di Città, pena docati cinquanta, e perdita di robba (*y*).

Panettieri, che sian tenuti ogni lunedì consignare tutta la brenna all'arte de' Brennajoli, pena docati cinquanta, e che li Brennajoli debbiano prenderla (*z*).

Panettieri, che due volte la settimana, cioè mercordì, e sabbato portino li denari al Tribunale per il grano del partito, pena onze quattro, ed arbitraria (*a*).

Panettieri che serrano le forna per non prender grano di Città, non esercitino più l'esercizio di Panettiere nella Città, Territorio, e distretto (*b*).

Panettieri se li proibisce l'aprir forna senza licenza de' Signori Eletti, e con dar pleggiaria per il buono, e fedele esercizio, pena di frusta, ed arbitraria (*c*).

Panettieri se li proibisce a tener molina, nè huomini loro nelle molina, pena delli capitoli (*d*).

Panettieri, che non faccino biscotti, ne semola, ma di tutto il grano faccino pane, pena onze quattro, e arbitraria (*e*).

Panettieri faccino entrare la farina per porta Nolana, e non per altra, pena di perdita, frusta, ed arbitraria. E quando per necessità mandassero a macinare per mare mandino a Castell' amare, Gragnano, e Schafati, e li grani escano, ed entrino per il molo piccolo (*f*).

Panettieri, che non comprino fior di farina, nè farro dalli Vermicellari, nè questi ce lo vendano, pena onza una, con darsi il terzo all' accusatore (*g*).

Panettieri comuni, se li proibisce il far pane a rotolo, pena anni cinque di galera (*h*).

Panettieri, che non levino fiore dalle farine destinate per il pane, pena ad essi, ed a Garzoni, la prima volta quattro tratti di corda, la seconda anni trè di galera, e la terza anni dieci, ed arbitraria (*i*).

Panettieri, che non faccino pane scarzo di peso, e facendolo non l'ammovano da' padroni, se prima non avranno avuto la provista, pena perdita di robba, e docati sei (*k*).

Panettieri, che non faccino vender il pane accosto le loro forna, ma almeno palmi cento distante, pena perdita di robba, e docati cinquanta (*l*).

Panettieri, che nè essi, nè li bottegari vendano pane a chi volesse caricarne soma per cacciarlo, pena privazione d' esercizio, docati diece, e corporale arbitraria (*m*).

Panettieri communi, che non tengano crivello per cernere, eccetto la stamignia, pena la prima volta arbitraria, la seconda privazione di esercizio, e sigillo (*n*).

Panettieri rotulanti, non meschino nel

(*u*) De anno 1668. ut in ban. 12. fol. 47. a tergo.
(*x*) De anno 1670. ut in ban. 13. fol. 64.
(*y*) De anno 1677. ut in ban. 19 fol. 296. a tergo.
(*z*) De anno 1696. ut in ban. 14. fol. 44.
(*a*) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 1.
(*b*) De anno 1544. ut in ban. 1. fol. 2. a tergo.
(*c*) De anno 1544. 1548. et 1553. ut in ban. 1. fol. 2. a tergo 19. 149 a ter.
(*d*) De anno 1549. ut in ban. fol. 59. a ter.
(*e*) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 64. a tergo, et 183.
(*f*) De anno 1568. ut in ban. 2 fol. 324. a ter.
(*g*) De anno 1573. et 1503. ut in ban. 2. fol. 22. et in ban. 4. fol. 252.
(*h*) De anno 1593. ut in ban. 5. fol. 8. et 12.
(*i*) De anno 1578. et 1583. ut in ban. 3. fol. 139. et 216
(*k*) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 139. et. 247.
(*l*) De anno 1593 ut in ban. 4 fol. 241. a tergo.
(*m*) De anno 1593. ut in ban. 5. fol. 1.
(*n*) De anno 1607. ut in ban. 5. fol. 8. 9. et de anno 1603. ut in ban. 6. fol. 51. a ter.

Digitized by Google

nel pane bianco la farina di grano forte, pena di frusta ed arbitraria (o).

Panetteri rotolanti, che non vendano pane a rotolo a Tavernari, pena perdita di robba, e docati sei (p).

Panettieri rotolanti, che faccino il pane a rotolo di notte, e non di dì, ed in forno diverso dal pane comune, pena perdita di robba, e docati sei (q).

Panettieri de' Casali comprino le farine nelle Regie Dogane solamente, con portarne bollettino, e non già possano comprar grano nelli medesimi Casali; pena perdita di robba, onze quattro, ed arbitraria (r).

Panettieri a taglia non possano comprar grani, ò farina, mà panizzino solo li grani de' particolari, pena perdita di robba, e docati cento, ed a Vaticali perdita di robba, animali, e galera ad arbitrio (s).

PASTICCIERI, che debbano comprar li grani, ò farine, per trenta miglia attorno, pena onze quattro, ed arbitraria (t).

Pasticcieri, che non comprino insogna dalli Buccieri fin sonate le 18. hore, pena di frusta, ed arbitraria (u).

Pasticcieri, che non comprino, nè tengano in loro botteghe carne vaccina, Annecchia, e Vitella per tutto il mese di Maggio; pena onze quattro con darsi il terzo all'accusatore (x).

Pasticcieri, che non biscottino pane a niuno, pena di frusta, ed arbitraria corporale (y).

Pasticcieri, che non faccino zeppole, ò altre cose fritte, mà solamente pasticci, e pastoni, pena perdita di robba, ed onza una (z).

Pasticcieri, che non entrino in mercato per comprar grani fin passato mezzo giorno, pena docati sei (a).

Pasticcieri, che non tengano carne di vitella di Sorrento, nè meno ad istanza d' altri, mà solo si servano di carne di vitella mostrata per li pasticci; e che non vendano nessuna cosa comestibile cruda, che sia soggetta ad assisa, pena la prima volta docati 24., e la seconda frusta, e galera ad arbitrio, etc. (b).

Pasticcieri, e Zeppolari, che per evitare la puzza dell' ogli, non possano far frigere zeppole a vendere in Città, e Borghi, pena docati quattro, e di serrare la pasticciaria (c).

Pasticcieri, che non possano vendere alcuna sorte di carne cruda, pena di galera, e perdita di robba (d).

PENE che quelle imposte da Signori Eletti nelli banni, che si emanano, determinate, ed arbitrarie, si debbano intendere alternative, et non cumulative (e).

PESATORI di lino, che non stiano dove si vende lino, se non quando servano chiamati a pesarlo, pena perdita di robba, onze quattro, e galera ad arbitrio (f).

PESCE, che si porti retto tramite nella pietra, et avanti che sia arrivato non possa vendersi, nè donarsi, pena onze diece, ed arbitraria. Augumentata poi a pena di frusta, e perdita di robba la prima volta, e la

(o) De anno 1550. ut in ban. 1. fol. 72.
(p) De anno 1578. ut in ban. 2. fol. 367.
(q) De anno 1592. et 1594. ut in ban. 5. fol. 37.
(r) De anno 1597. ut in ban. 5. fol. 128.
(s) De anno 1608. ut in ban. 7. fol. 193.
(t) De anno 1553. et 1576. ut in ban. 1. fol. 45. a ter. et in ban. 2. fol. 23. a ter.
(u) De anno 1573. ut in ban. 1. fol. 371. a ter.
(x) De anno 1580. ut in ban. 2. fol. 366. a tergo.
(y) De anno 1581. ut in ban. 4. fol. 187. et in ban. 5. fol. 34.

(z) De anno 1503. ut in ban. 4. fol. 244. a tergo.
(a) De anno 1506. ut in ban. . . fol. 112.
(b) De anno 1604. 1605. et 1607. ut in ban. 6. fol. 59. a tergo 128. et 225. et de anno 1711. ut in ban. 7. fol. 92.
(c) De anno 1624. ut in ban. 9. fol. 18. a tergo, et de anno 1634. fol. 103.
(d) De anno 1634. ut in ban. 9. fol. 282.
(e) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 84.
(f) De anno 1585. et 1600. ut in ban. 4. fol. 75. a ter. et in ban. 5. fol. 236. a tergo.

la seconda pena di galera (g).

Pesce si proibisce a vendersi a poste, ò ad occhio, mà solo a peso, pena onze diece, ed arbitraria, augmentata poi anche a pena di galera (h) eccettuando il pesce delle cannuccie, ò lenze con ami.

Pesce, che non se ne possa vendere a bottegari di gongole, e tonninole più d'un rotolo abbasso, pena onze quattro, ed arbitraria (i).

Pesce che in una spasa non possa stare di altre sorti di differente assisa, ò pure se vi staranno si vendano per la minore assisa, e vi si tenga la cartella, pena docati sei, ed arbitraria, augmentata poi ad anni trè di galera (k).

PESCATORI, che non possano pescare con Tartaroni, ò sciabichelli piccoli, con cui si distrugano li pesci piccoli, e nudi, sotto pena di docati sei, e perdita delle ordegne (l).

PESCIVENDOLI, che non possano lavare il pesce quando stà sotto la bilancia, e tampoco andare ad incontrare il pesce per mare, pena di carcerazione, ed arbitraria (m).

Pescivendoli, che non possano vendere il pesce ne' luoghi secreti, che non possano trattenere il pesce per mare nelli giorni precedenti alle Vigilie, che debbano portarlo recto tramite alle bilancie, che non possano portar pesce a Tavernari, che non si possano salar pesci senza licenza, che debbia distribuirsi il pesce dalli Consoli, che da' Tonni, ed umbrine non si levino le ventresche, e che li Gabelloti lo notino con distinzione, pena arbitraria (n).

PESCI di lago, ò fiume si proibiscono a potersi vendere da Aprile per tutto Novembre, per evitare il danno di essi, pena perdita di robba, ed arbitraria e di docati cinquanta (o).

Pescivendoli, ed accusatori che non possano portar il Pesce da una Pietra in un altra, e perciò si rivocano tutte le licenze date, pena perdita di robba, ed arbitraria (p).

Pescivendoli habitanti nella Conciaria, e S. Giacomo delli Italiani; sian tenuti ad ingabbellare alla Pietra grande, ed ivi lasciare almeno la mettà del pesce, a vendere, e lo di più portarlo a vendere in altri luoghi publici solamente (q), pena arbitraria.

PESCE non possa tenersi a vendere da Tavernari e Magazenieri, pena di doc. sei, e perdita della robba (r).

Pesce si vieta a prendersi branca di Officiali, o altri quando si sbarca, o quando si pesa, pena perdita dell'officio ed arbitraria (s).

Pesce di fiume, come ancora le Ranochie, e Maruzze si proibiscono a vendersi d'esta, pena docati cinquanta, ed arbitraria (t).

Pe-

(g) De anno 1548. ut in ban. 1. fol. 38. a tergo, et de anno 1616. ut in ban. 8 fol. 2... a tergo.

(h) De anno 1550. 1556. 1561. 1593. et 1616. ut in ban. 1. fol. 105. et 224. a tergo in ban. 2. fol. 184 a tergo in ban. 4. fol. 93. et in ban. 8. fol. 28. a ter. et de anno 1696. et 1712. ut in ban. 12. fol. 237. a ter. 243. a ter.

(i) De anno 1550. 1556. et 1561. ut in ban. 1. fol. 68 et in ban. 2. fol. 21. a ter. et 185. a ter.

(k) De anno 1550. 1554. 1561. et 1616. ut in ban. 1. fol. 68. et 124. in ban. 2. fol. 21. et in ban. 8. fol. 28. a ter., et de anno 1628. ut in ban. 9. fol. 113. a t.

(l) De anno 1627. ut in ban. 9. fol. 88. et de anno 1637. in ban. 10. fol. 110.

(m) De anno 1618. ut in ban. 9. fol. 112. et de anno 1698. et 1701. ut in ban. 14. fol. 56. 3 et 85.

(n) De anno 1627. et 1628. ut in ban. 9. fol. 113. a ter. et 131. a tergo, et de anno 1642. ad 1400. ut in ban. 11. fol. 119. a tergo 132. et 136.

(o) De anno 1629. ut in ban. 9. fol. 156. a ter. et de anno 1645. ad 1650. ut in ban. 11. fol. 66. 114. a ter. 150. a ter. et 198. et de anno 1660. in ban. 12. fol. 136.

(p) De anno 1632. ut in ban. 9 fol. 2167.

(q) De anno 1634. ut in ban. 9. fol. 259. et de anno 1637. et 1641. ut in ban. 10. fol. 69 et 161.

(r) De anno 1635. ut in ban. 10. fol. 20. a ter. et de anno 1659. et 1667. ut in ban. 12. fol. 201. a ter. et 248. a ter.

(s) De anno 1658. ut in ban. 12. fol. 91. a tergo.

(t) De anno 1468. et 1677. ut in ban. 13 fol. 26. a tergo, 45. et 264.

Pesce proibito a vendersi per mare, o pesarsi da Gabelloti in mare, o vendersi nelle Grotte, e Case di S. Lucia, o S. Giacomo di Porto; pena la prima volta docati venticinque; la seconda docati cinquanta, e la terza docati cento, ed anni trè di Galera con essersi ordinata ancora nel 1717. la fabrica delle grotte, e nascondigli (*u*).

Pesce che nessuno nè compri da Marinari ne da altri prima che sta scritto alla gabella, pena al venditore, e compratore onze quattro, ed arbitraria (*x*).

PENE de' capitoli del ben vivere, che si possano alterare per la puntuale, e rigorosa osservanza di essi (*y*).

PESATORI de' frutti, che non pesino li frutti a bottegari sin sonata la campana del merçato, e non si accostino alli frutti se non quando li pesano, pena delli Capitoli e perdita dell' officio; con eccettuare quelli frutti che possono comprarsi in ogni hora (*z*).

Pesatori de' frutti, che non li pesino di notte, mà ad hora una di giorno, pena ad essi bottegari, e vaticali onze quattro, e perdita della robba (*a*).

Pesatori de' frutti, che diano notizia alli Sign. Eletti, di quelli bottegari, e fruttaroli, che comprano a maggior prezzo dell' assisa, pena docati sei, ed arbitraria (*b*).

Pesatori delle farine, che per lo pesare, e bollettino che faranno, non possano pigliare più di due tornesi; pena onze quattro, ed arbitraria (*c*).

Pesatori delle farine, che non pesino farine alli Vermicellari, Maccaronari, Sosamellari, Zeppolari, Tarallari, e Pasticcieri, pena ad essi pesatori oncia una, ed alli prenominati, pena di frusta, o arbitraria (*d*).

Pesatori delle Farine alla Dogana, che non pesino farina a persona alcuna, che non tenga licenza de' Signori Eletti, eccetto alli Panettieri che vengono personalmente in detta Dogana, pena onze quattro, cedarsi il terzo all' Accusatore (*e*).

Pesatori di Lino, che non comprino lino, nè per essi, nè per altri senza licenza, pena onze quattro e perdita di officio (*f*).

Pesatori di Lino che quando conoscono alcuno ricattiero di Lino al mercato l'avvisino subito a' Sign. Eletti, e proibiscano che non comprino, ed essi non lo pesino, pena onze quattro, e perdita d' officio (*g*).

PIETRA DEL PESCE, che li Pescatori non spandano le Reti sopra li banchi di essa, pena docati sei, e perdita di robba (*h*).

Pietra del Pesce, che non vi si butti sorte alcuna di lordura, pena carlini quindeci (*i*).

Pietra del Pesce, che li Pescivendoli non ritengano banche, tavole, e tine, che impediscano il passaggio, pena di frusta (*k*).

Pietra del Pesce di Chiaja fabricata d' ordine de Signor Eletti nell' anno 1577. (*l*).

PIANTE DI PERCOCA, che non si

(*u*) De anno 1713. et 1718. ut in ban. 15. fol. 1. ad 6., et fol. 102. a ter.
(*x*) De anno 1550. et 1561. ut in ban. 1. fol. 68. et in ban. 2. fol. 185. a ter.
(*y*) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 88. a tergo.
(*z*) De anno 1546. ut in ban. 2. fol. 36. et de anno 1574. in ban. 3. fol. 362.
(*a*) De anno 1588. ut in ban. 3. fol. 68.
(*b*) De anno 1554. ut in ban. 2. fol. 362.
(*c*) De anno 1547. ut in ban. 2. fol. 23.
(*d*) De anno 1548. ut in ban. 2. Fol. 145. a tergo.
(*e*) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 23. a ter.
(*f*) De anno 1573. et 1588. ut in ban. 3. fol. 40. et in ban. 4. fol. 78. a tergo.
(*g*) De anno 1573. ut in ban. 4. fol. 40. a ter.
(*h*) De anno 1604. ut in ban. 6. fol. 93. a tergo.
(*i*) De anno 1610. ut in ban. 7. fol. 76.
(*k*) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 29.
(*l*) De anno 1577. ut in ban. 3. fol. 218. et 223.

Digitized by Google

si portino a vendere per la Città per nessuna persona, pena perdita di robba, e docati sei (m).

POLLI da vendersi a certa assisa cioè grana 14. la gallina, grana 10. la pollastra, grana 5. lo pollastro, pena perdita di robba, arbitraria, e tratti di corda; e renovati poi detta assisa nel 1608. *ut in banno 7. fol.* 10. (n).

Polli che nessuno ne porti a vender morti nella Città, pena onza una, ed arbitraria (o).

Polli che non si possano tenere a vendere in Ceste ò Gajole prestate, o allogate, ma bensì nelle medesime ordegne che si portano, pena perdita di robba ed arbitraria (p).

Polli che si portano da fuori con salme che arrivano la sera, non le portino nell' Ostetie, o Case a conservare, ma dentro la Casa della farina, e non li vendano a nessuno che dopo cacciati, e portati al mercato, pena perdita di robba ed arbitraria (q).

Polli, che non si tengano le ceste, o gabbie di essi nel supportico delli Cangiarri, o nella strada appresso la gabella, nè dietro di essa, pena dell' ordegno, robba, e due tratti di corda (r).

PESCE, che non si tenghi con le spase sotto le banche, nè in altro luogo coverto, pena onze diece, ed arbitraria (s).

Pesce che non possa comprarsi de Compratori de' Signori, e poi rivenderlo, pena di carceratione, ed anche di Galera ad arbitrio di S E. (t).

Pesce, che nessuno nè venda a Tavernari in Territorio di Napoli, nè se li venda in credenza; e nel comprare sempre siano preferiti li Cittadini alli Tavernari, pena perdita di robba ed arbitraria (u).

Pesce, che non se nè cacci fuori della Città per vendersi; pena di perdita della robba, mettà all' Accusatore, ed arbitraria (x).

Pesce, che non se ne venda a Salatori, che solo nel dì di Carne, e dopo sonate le 23. hore (y).

Pesce, che li Tonni, Umbrine, Cernie, ed altri pesci grossi, provisti che sono si debbiano cominciare a vendere, e tagliare ad ogni richiesta di chi nè vuole, pena onze sei, ed arbitraria, nè se nè levino le ventresche, ma si vendano confusamente (z).

Pesce, che l' intercetti di esso non si pongano dentro le gabelle, mà si consegnino a Pescivendoli acciò si venda nelle Pietre, e per l' assisa pena perdita di robba, Galera, ed arbitraria (a).

Pesce, che quello avanza sonate le 24. hore non se possi conservare, pena di galera ad arbitrio (b).

Pesce si proibisce a vendersi dalle Donne, pena di carlini quindeci mettà all' Accusatore (c).

Pesce, che non se ne venda in credenza nè a taglia, pena di frusta (d).

Pe-

(m) De anno 1560. ut in ban. 5. fol. 270.
(n) De anno 1556. 1565. 1570 et 1608. ut in ban. 3. fol. 141. a ter. in ban. 5. fol. 39. et 345. a ter., et in ban. 6. fol. 260.
(o) De anno 1550. ut in ban. 1. fol. 72. a tergo.
(p) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 120.
(q) De anno 1563. ut in ban. 2. fol. 251. a tergo.
(r) De anno 1578. ut in ban. 3. fol 146.
(s) De anno 1550. 1554. 1556. et 1562. ut in ban. 1. fol. 68. a tergo, et 164. a tergo, et in ban. 2. fol. 22. et 186.
(t) De anno 1554 et 1587. ut in ban. 2. fol. 263. et in ban. 4 fol. 55.
(u) De anno 1551., et 1554. ut in ban. 1. fol. 105. 168. a ter., et 166. a ter.
(x) De anno 1556. ut in ban. 1. fol. 222. a ter.
(y) De anno 1556. et 1560. ut in ban. 2. fol. 20. a ter. et 185.
(z) De anno 1562., et 1616. ut in ban. 2. fol. 214., et in ban. 8. fol. 29.
(a) De anno 1587. et 1616. ut in ban. 4 fol. 50. a tergo., et in ban. 8. fol. 25. a tergo.
(b) De anno 1588. ut in ban. 4 fol. 64. a tergo.
(c) De anno 1609. et 1616. ut in ban. 6. fol. 59. et in ban. 8. fol. 29.
(d) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 28. a tergo.

Pescatori, che non peschino pesci nudi, e quelli per cui si guasta il mare, pena ducati sei ed arbitraria (e).

Pescatori, che non faccino magazeni di Pesce in Pietra bianca ne altri luoghi fuori della Città, pena di frusta, ad arbitraria (f).

Pescatori che diano nota al Segretario delle reti che tengono, e delle persone che esercitano li loro istromenti; pena di perdita delle reti, e privazione dell' esercizio in perpetuo (g).

Pescatori dello Spedone, possano pescare ad ogni hora, et in quelli mari che li verrà commodo, eccetto Febraro, Marzo, ed Aprile (h).

Pescatori, che pescano infra le trenta miglia non portino il pesce in altri luoghi eccetto nella Città, tolta però quella quantità di pesce che serve per uso delle Terre, o Isole dove pescaranno, pena di frusta, etc. (i).

PESCIVENDOLI, che tengano le bilancie di rame, e che siino perciate, e non di legno, pena onze diece, ed arbitraria (k).

Pescivendoli, che siino tenuti per le pene in ogni caso li Padroni per li Garzoni, e perciò diano notizia delli Garzoni, ed aggiutanti che tengono, pena carlini 15. (l).

Pescivendoli, che non vendano altro pesce a Tavernari, Magazenieri, Pasticcieri, e Ricattieri, eccetto che Retondielli, Alici, Sarde, e Saurelli (m).

PIETRA DEL PESCE, che si facci stare netta, pena a quello, che vi tiene robba di perderla, onze quattro, ed arbitraria (n).

Pietra del pesce, che nessuno venda frutti di mare in modo che impedisca la strada, pena onsa una, perdita di robba, ed arbitraria (o).

POLLIERI, che non entrino ne faccino entrare nel mercato a compear polli avanti che soni la campana, pena onza una, ed arbitraria; eccettuando li compratori dell' Ospidali, ed altri luoghi che tengono licenza; augumentata ancora a pena di frusta, ed alla rivocazione delle licenze (p).

Pollieri che non tengano polli, ne ova nascoste, ò in alcun luogo, ma quelli tengano in publico, pena perdita di robbe, ed arbitraria (q).

Pollieri, che non comprino Polli, Capretti, Porcelli, Paparelli, Ova, ed altre cose di grassa che si portano a vendere in Città, così nelli giorni di mercato, come delli di precedenti; e nè tampoco mandino ad incontrar li Foritani, ed altri anche per li Vblatili; pena onza una, perdita di robba, ed arbitraria, augumentata ancora a pena di frusta (r).

Pollieri, o Caprettari, che non tengano mischiati l' Aini majorini cogliuti con gli altri Aini, e Capretti, e non li finiscano di scorticare sino a che non siino venduti, pena perdita di robba, carlini 15. ed

(e) De anno 1562. ut in ban. 2. fol. 209.
(f) De anno 1564. ut in ban. 2. fol. 282. a tergo.
(g) De anno 1574 ut in ban. 3. fol. 50.
(h) De anno 1574 et 1579. ut in ban. 3. fol. 51. a ter. et 114.
(i) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 30.
(k) De anno 1550. ut in ban. 1. fol. 67. a ter.
(l) De anno 1562. ut in ban. 2. fol. 209.
(m) De anno 1616. ut in ban. 8. fol. 29. tergo.
(n) De anno 1547. ut in ban. 1. fol. 27. a ter.
(o) De anno 1552. et 1553. ut in ban. 1. fol. 122. et 189. a ter.

(p) De anno 1545. 1547. 1552. et 1555. ut in ban. 1. fol. 10. a ter. 100. 127. a ter. et 202. a ter. rinovat. de 1566. 1568. et 1572. ut in ban. 2. fol. 286. 317. a ter. et 361., et de anno 1607. in ban. 6. fol. 231. a ter. de anno 1614. in ban. 7. fol. 145. de anno 1637. in ban. 10. fol. 70. de anno 1548. in ban. 11. fol. 129.
(q) De anno 1548. 1572. 1556. et 1603. ut in ban. 1. fol. 28. a ter. 27. a ter. 239. et in ban. 6. fol. 67.
(r) De anno 1556. 1571. 1564. 1566. 1571. 1607. et 1614. ut in ban. 1. fol. 239. in ban 2. fol. 201. a ter. 285. 317. et 361. et in ban. 6. et 7. fol. 223. a ter. et 46. a ter.

Digitized by Google

ed arbitraria (s).

Pollieri, e Caprettari, che non tengano partiti di Capretti, Aini, ed altri animali comestibili, ne se li faccino portare apposta, ma li comprino nel mercato, pena di perdita di robba (s).

Pollieri, e Caprettari, che non possano stare assieme nel mercato, mà separati tra essi, pena docati sei, e perdita di robba (u).

PONTI da farsi nella venuta de' Signori Vicerè soliti farsi con appaldo d'ordine de' Signori Eletti (x).

PORCI, che si ammazzino nelle mandre Tripparie, e boccierie, e non in altri luoghi, pena perdita di robba, ed oncie due (y).

Porci, che non vadano pascendo per la Città, e tampoco si tengano nelle boccierie, e Tripparie, pena di perdita di robba (z).

Porci nessuno ne compri in Città per cacciarli fuori senza licenza de' Signori Eletti, pena perdita di robba, ed arbitraria (a).

Porci, che le merci di essi si vendano da proprii padroni, e non per li rivenditori, e Merciajoli, pena perdita di robba, ed arbitraria (b).

Porci, che da Mercanti, e Buccieri forestieri non se ne comprino nel Mercato fin passate le vent' hore, pena onze quattro (c).

Porci, proibito a castrarsi le scrofe per anni due, pena perdita di robba, anni trè di galera all'ignobili, e relegazione a Nobili (d).

Porci proibiti a macellarsi sino a dieci di Novembre, anche per trenta miglia attorno, pena arbitraria, e corporale ad arbitrio (e).

Porci, che nessuno nè compri, per rifondere a salcicciari, e Buccieri allistati dal Tribunale, pena docati 24., e perdita di robba (f).

Porci, essendosi ad istanza de' complatearj dell'ottina di Porto fatto emanar Banno dal fu Giudice di Vicaria D. Marcello Grasso per la proibizione di tenersi per la strada; portatosi riclamore da' Signori Eletti come cosa ad essi spettante fu risoluto dalla G. C. della Vicaria mandarli originalmente detto banno per lacerarsi (g).

PORTIERI del Tribunale, che in ogni dì feriale debbano ritrovare a 18. hore nel Tribunale, pena privazione d'officio (h).

Portieri del Tribunale, che non comprino pesce, nè in mare, nè alle riviere, pena quattro tratti di corda, e di galera (i).

Portieri del Tribunale, che non assistano sopra le bilancie, o statele di pesce, e non prendino branca, pena di galera ad arbitrio (k).

Portieri del Tribunale, che provedano la carne la mattina a giorno chiaro, con la presenza del Catapano, pena oncia una, e privazione d'officio (l).

Portieri del Tribunale, che con uno

(s) De anno 1567. ut in ban. 2. fol. 305.
(t) De anno 1568. 1572. et 1623. ut in ban. 3. et 6. fol. 312. a ter. 19. a ter. et 67.
(u) De anno 1605. ut in ban. 6. fol. 156. a ter.
(x) De anno 1595. et 1599. ut in ban. 5. fol. 78. 209. a ter. et 211.
(y) De anno 1559. 1563. et 1576. ut in ban. 2. fol. 244. a ter. 259. et in ban. 3. fol. 85. et 122. a ter.
(z) De anno 1560. 1572. 1586. 1607. 1613. ut in ban. 2. fol. 475. a ter. in ban. 3. fol. 55. et 25. a ter. in ban. 7. fol. 48. et 214. a ter.
(a) De anno 1565. ut in ban. 2. fol. 303.
(b) De anno 1572. et 1575. ut in ban. 2. fol. 22. et 82.
(c) De anno 1580. ut in ban. 3. fol. 284.
(d) De anno 1586. ut in ban. 4. fol. 6. a tergo.
(e) De anno 1592. 1596., et 1660. ut in ban. 5. fol. 9. 103. et 263. et de anno 1668. et 1614. ut in ban. 7. fol. 16. et 381. et de anno 1617. in ban. 8. fol. 31. et de anno 1667. ut in ban. XI. fol. 21. et de anno 1701. ut in ban. 24. fol. 29. a ter. et de anno 1715. in ban. 25. 46. a ter.
(f) De anno 1598. ut in ban. 7. fol. 198.
(g) Ut in ban. XI. fol. 143. et seq.
(h) De anno 1553. ut in ban. 1. fol. 128.
(i) De anno 1626. ut in ban. 8. fol. 28.
(k) De anno 1626. ut ban. 8. fol. 28.
(l) De anno 1572. 1587. et 1593. ut in ban. 3. 4. 5. fol. 20. a ter. 40. et 3. a ter.

uno de' Consoli delli Buccieri intervengano a dar la provista delle longhe, e spalle, che si fanno da salcicciari (m).

Portieri del Tribunale, officiali del Giustinziere portino medaglia in petto, con impresa della Città, che sia veduta da tutti, pena privazione di officio, ed altra ad arbitrio (n).

PROVOLARI, che non possano vender provole di nascosto, e contro assisa; e li Vaticali le debbiano portar solo à piazza majuri, pena perdita di robba, ed arbitraria (o).

Provole, che nessuno ne facci partito, o compri in grosso fuori della Città, mà stia in arbitrio di quelli che le portano de' repartirle a bottegari; pena docati sei, e perdita di robba (p).

PURGA di Posilipo, che l' officiale Deputato in essa, non consegni le robbe che vi si espurgano, a Padroni senza licenza del Tribunale (q).

PUTTANE, che sfrattino dalli luoghi honorati acciò possano habitarsi da persone honorate (r).

Q

QVAGLIE, che nè essi, nè altri Vccelli si vadino a comprare, o incontrare per mare, pena perdita di robba, e di galera (s).

QVADRETTI de' frutti, si faccino, e si concertino nelli proprii giardini, e massarie, e non nelli luoghi dove si vendono, siano della misura stabilita dal Tribunale, e forma espressa in Banno (t).

QVADRETTARI, che quelli che portano li quadretti in Città debbano portarli de frutti scelti, ben fatti, e de' frutti delle massarie de' loro Padroni che sono situate in Territorio, e distretto d'essa Città, e che non si fermino per le strade, o tengano riposti in alcun luogo (u).

Quadrettari, che non vadino a comprar frutti che fussero fatti fuori il Territorio, e distretto della Città per venderli a quadretti; pena docati sei, e frusta (x).

Quadrettari, che non possano far salcicce, pena perdita di robba, e galera ad arbitrio (y).

Quadrettari, che non comprino frutti da bottegari, nè essi ce li vendano, pena all' uni., ed all' altri di galera, ed arbitraria, moderata poi a perdita di robba, e docati ventiquattro (z).

Quadrettari, che non vendano li frutti a canestra, panari, o poste, mà solo a quadretti; pena perdita di robba, e docati 24. (a).

Quadrettari, che non pongano in quadretti le pruna biancolelle, o pruna d' india, pena perdita di robba, ed arbitraria (b).

Quadrettari, che non comprino le carcioffe nelle Ortora, ma quelle si portino da Padroni, pena docati sei, e perdita di robba (c).

Quadrettari, e Fruttaroli, che non possano sciegliere li frutti, ma quelli debbano venderli confusi ad ordine, e tener l' assisa del Tribunale in una bac-

(m) De anno 1596. ut in ban. 5. fol. 85. a ter.
(n) De anno 1649. ut in ban. XI. fol. 141.
(o) De anno 1636. ut in ban. X. fol. 30. a ter.
(p) De anno 1556. ut in ban. 2. fol. 30. a ter.
(q) De anno 1615. ut in ban. 7. fol. 178. a ter.
(r) De anno 1544. ut in ban. 2. fol. 2.
(s) De anno 1610. et 1617. ut in ban. 7. et 8. fol. 74. a ter. et 36.
(t) De anno 1573. 1587. ut in ban. 3. et 4. fol. 41. et 48. in ban. 6. de anno 1606. et 1607. fol. 188. 247. et 251. et de anno 1582. ut in ban. 3. fol. 192.
(u) De anno 1561. et 1562. ut in ban. 2. fol. 191. et 320. a ter.
(x) De anno 1568. ut in ban. 2. fol. 321. de anno 1602. et 1607. in ban. 6. fol. 34. 237. et 251. a ter.
(y) De anno 1597. ut in ban. 4. fol. 60. a ter.
(z) De anno 1601. 1603. et 1606. ut in ban. 6. fol. 8. a ter. 60. a ter. et 277.
(a) De anno 1606. et 1607. ut in ban. 6. fol. 189. et 248. a ter.
(b) De anno 1608. ut in ban. 7. fol. 3.
(c) De anno 1639. ut in ban. 6. fol. 140. a ter.

Digitized by Google

bacchetta due palmi alta sopra de' Tavolini, pena docati sei, e perdita di robba (*d*).

Quadrettari che non possano tener bilancie, e tenendole debbano vender per l'assisa da tenersi sù de' Tavolini, pena anni cinque di Galera, ed arbitraria (*e*).

Quadrettari, che non possano vender fave, piselli, broccoli, ò carcioffe sopra de' tavolini, ma vender per l'assisa, da provedersi da' Signori Eletti, pena docati sei, ed arbitraria (*f*).

Quadrettari, che debbano vender con le bilancie a due, e non possano comprar frutti nelli giardini, nè incontrarli, pena perdita di robba, ed arbitraria (*g*).

Quadrettari, che non possano comprar frutti al Mercato, ò alla marina, pena perdita di robba (*h*).

R

RICATTIERI di brenna, che siino in obligo di tener le botteghe aperte, e vender per l'assisa, pena delli capitoli, ed arbitraria (*i*).

Ricattieri di brenna, che non la possano cernere, ma debbano venderla come la comprano da panettieri, pena perdita di robba, e docati sei. E che tanpoco possano tener l'ingegni di cernere, e stamengare, pena d'anni trè di galera, e privazione di esercizio (*k*).

Ricattieri di brenna, che non possano comprar brenna da luoghi pii, nè rifonderla tra di loro, pena di docati cinquanta, e perdita di robba (*l*).

Ricattieri di brenna, debbano comprarla solo da panettieri allistati, e debbano venderla non a maggior prezzo di grana 25. il tomolo, pena docati cinquanta, e perdita di robba (*m*).

Ricattieri di brenna, sian tenuti prendersi la brenna da panettieri ogni lunedì per intiero, pena docati cinquanta, e perdita di robba (*n*).

Ricattieri di legna, che non s'intromettano a comprar, e vendere le legna che vengono per grassa della Città, ma quelle si comprino dalli Cittadini per loro uso, e si vendano da proprii padroni portatori di esse, pena carlini quindeci (*o*).

Ricattieri di legna, che non comprino legna in Napoli, e Borghi per rivendere, eccettuando li Pizzicaroli, per la quantità, e qualità se li permette per li Capitoli, pena perdita di robba, ed arbitraria (*p*).

Ricattieri di legna, che non comprino quelle vengono per mare per accatastarle nell' impalazzata tra il molo piccolo, e marina del vino, pena perdita di robba, e corporale arbitraria (*q*).

Ricattieri di legna, che non comprino quelle vengono per mare per accatastarle coll' impalizzata sotto il molo piccolo, e marina del vino, pe-

(d) De anno 1634. ut in ban. X. fol. 6.
(e) De anno 1636. 1639. 1640. et 1642. ut in ban. X. fol. 21. a ter. 33. a ter. 121. 151. 175. a ter. et 180. a ter.
(f) De anno 1635. et 1638. ut in ban. 20. fol. 29. a ter. 104. 105 a ter. et de anno 1646. et 1650. ut in ban. 11. fol. 90. a ter. et 109. a ter.
(g) De anno 1644 ut in ban. XI. fol. 39. et de anno 1658. et 1663. ut in ban. 12. fol. 87. a ter. et de anno 1670. ut in ban. 13. fol. 25. et 49. a ter. et de anno 1706. in ban. 14. fol. 133.
(h) De anno 1663. ut in ban. 12. fol. 191.
(i) De anno 1562. ut in ban. 9. fol. 223.
(k) De anno 1565. ut in ban. 2. fol. 284. a ter. et de anno 1625. ut in ban. 9. fol. 41. et de anno 1630. in d. ban. 9. fol. 164. de anno 1636. in ban. X. fol. 57.
(l) De anno 1546. ut in ban. XI. fol. 85.
(m) De anno 1667. 1669. et 1673. in ban. 13. fol. 20. a ter. 44. et 107.
(n) De anno 1696. ut in ban. 14. fol. 44. et a ter.
(o) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 107. a ter.
(p) De anno 1560. 1565. ut in ban. 2. fol. 165. a ter. et 201.
(q) De anno 1586. 1591. ut in ban. 3. fol. 19. et 230. rinovat. de anno 1598. et 1602. ut in ban. 5. fol. 281. a tergo et in ban. 6. fol. 36. a ter.

pena perdita della robba, e corporale arbitraria (r).

Ricattieri di legna, che non possano comprare da altri a canna per rivenderle, ma debbano vendersi da proprii padroni, sotto pena arbitraria (s).

Ricattieri di Lino che non diano a vender lino a foretani, ma lo vendano essi stessi, pena perdita della robba (t) augumentata ancora a pena d'onze 4., e di Galera ad arbitrio (u).

Ricattieri di Lino, che non possano vender lino dove stanno li Foretani alla Croce del mercato, e vendano il lino senza mistura conforme li Capitoli, pena di perdita della robba, con darsi il terzo all' Accusatore (x).

Ricattieri di Lino non comprino lino, se non all' hora stabilita, e non lo rifondano l' uno all' altro, pena della perdita della robba, onze quattro, e galera arbitraria (y).

Ricattieri di Lino, che non vadino, nè mandino a comprar lino in Territorio, e distretto della Città, mà per 20. miglia lontano, e presentino la fede della compra al Tribunale, pena di perdita della robba, onze quattro, e galera ad arbitrio (z).

Ricattieri d' oglio, che diano il manifesto degl' ogli che tengono, pena di perdita della robba, ed arbitraria con darsi il quarto all' Accusatore (a).

Ricattieri d' oglio, che non vadano, nè mandino vendendo oglio per la Città con le some, locche solo possano fare li padroni che vengono da fuori, pena di perdita della robba (b).

Ricattieri d' orzo, che non comprino orzo al mercato prima che soni la campana, pena di perdita della robba, onze 4., ed arbitraria (c).

Ricattieri d' orzo non possano comprare in Città, e suo distretto, pena di perdita della robba, onze quattro, ed arbitraria (d).

Ricattieri d' orzo, che non possano tenerlo in casa di particolari, pena di perdita della robba, ed arbitraria (e).

Ricattieri d' orzo, che non vendano orzo in dì di Mercato, mà se possa vendere solo da Foretani, pena d' onze quattro, e perdita della robba (f).

Ricattieri d' orzo, che non possano tenere, o vendere brenna, nè radita, ma si venda per li Panettieri che la fanno, pena arbitraria (g).

Ricattieri d' orzo che non possano tenere in bottega più di tomola venti d'orzo, pena di perdita della robba con darsi il terzo all' Accusatore (h).

Ricattieri d' orzo, che non tengano orzo ad istanza d' altri, pena di perdita della robba, con darsi il terzo all' Accusatore (i).

Ricattieri d' orzo, che non meschino una sorte d' orzo con un altra, pena di perdita della robba, e privazione dell' esercizio (k).

Ricattieri, e Magazenieri d' orzo tenendo alcun parentado con li misuratori, se li vieta ad essercitar l' officio di vendere, pena di perdita della robba, e docati sei, con darsi il ter-

(r) Ut in ban. 6. fol. 36. a ter.
(s) Ut in ban. 9. fol. 43.
(t) Ut in ban. 2. fol. 324. a tergo.
(u) Ut in ban. 4. fol. 78. et in ban. 5. fol. 256.
(x) Ut in ban. 2. fol. 354. a ter.
(y) Ut in ban. 4 fol. 77. a ter. et in ban. 5. fol. 256.
(z) Ut in ban. 4. fol. 78. et in ban. 5. fol. 256. a ter. et in ban. XI. fol. 156.
(a) Ut in ban. primo fol. 38. 82. a tergo et 215. 251. a tergo.
(b) Ut in ban. pr. fol. 24. a tergo.
(c) Ut in ban. pr. fol. 17. et 79. a tergo.
(d) Ut in ban. primo fol. 10. et 171. a tergo et in ban. 2. fol. 49. a ter. et 72.
(e) Ut in ban. 2. fol. 37.
(f) Ut in ban. 2. fol. 79. et 145.
(g) Ut in ban. primo fol. 182. a ter.
(h) Ut in ban. 2. fol. 49. a ter. et 79.
(i) Ut in ban. 2. fol. 50.
(k) Ut in ban. 4. fol. 73. a tergo.

terzo all' Accusatore (l).

Ricattieri d' orzo, che non possano tenerlo in luoghi humidi, e che nel luogo dove tengono l' orzo, non vi tengano Cama, Avena, Speltra, nè altro, pena di perdita della robba, e docati sei con darsi il terzo all' accusatore (m).

Ricattieri d' orzo non possano comprar orzi, che vengono per mare senza darne notizia al Tribunale, pena d' anni trè di galera, e perdita di robba, con darsi all' Accusatore (n).

Ricattieri, che non possano comprare prima di sonare mezzo giorno, sotto pena di perdita della robba, ed arbitraria (o).

Ricattieri di polli, ed Ova, che non possano comprare nel distretto della Città, e Casali per rivendere, e nel Mercato non entrino a comprare prima che suoni la campana, pena di perdita di robba, ed arbitraria (p).

Ricattieri de' Polli, che non si fermano per li pontoni della Città, ma vadino vendendo senza fermarsi, pena di perdita della robba, ed arbitraria (q).

Ricattieri de' Polli, che non possano comprare nel dì precedente al Mercato, nè andar incontrando li Foretani, che vengano a vendere, pena di perdita della robba, ed arbitraria (r).

Ricattieri de' Polli, che tengano la robba in pubblico, e non nascosta, nè diano a vendere a Villani, o altre persone, pena di perdita di robba, e docati sei (s).

Ricattieri di Ricotte, e Caso muscio devono esser matricolati, pena di docati 20. (t).

Ricattieri di salsumi, non possano comprare robbe salate per rivenderle, ma quelle si possano comprare, e vendere da bottegari lordi, e Venditori di salsumi, pena onze 25., ed arbitraria corporale (u).

Ricattieri di Verdumi, vedi Verdumari.

Ricattieri, seu magazenieri di vino, che non comprino nè a barili, nè a botte del vino che viene al Mercato, ò per Napoli, pena ad essi di frusta, e perdita di robba, ed arbitraria (x).

Ricattieri, seu Magazenieri di vino, che non comprino Vino nella Città, e Casali per rivenderlo, nè lo vadano ad incontrare, pena di perdita della robba, e carlini quindeci, augumentata poi a docati sei, perdita della robba, e Galera ad arbitrio (y).

Ricattieri di Vittuagli, che non comprino nessuna sorte di legumi al Mercato per rivenderle, fin sonata la campana, pena di perdita della robba, onze quattro, e galera (z).

Ricattieri di Vittuaglie, che non vendano nel Mercato nel luogo destinato per li Foretani, nè mandarvi altri in loro parte, pena di docati sei, ed arbitraria (a).

Ricattieri di Vittovaglie, che non comprino in Napoli, Casali, e distretti per rivendere, nè le tengano riposte in altri luoghi, pena di perdita di robba, ed arbitraria (b).

SA-

(l) Ut in ban. 4. fol. 73. a tergo et in ban. 5. fol. 46. a ter.
(m) Ut in ban. 4. fol. 76.
(n) Ut in ban. 3. fol. 47.
(o) De anno 1673. ut in ban. 13. fol. 125. a tergo.
(p) De anno 1545. ut fol. 16. a ter. et de anno 1556. et 1571. fol. 258 et 562. in ban. 1.
(q) De anno 1549. 1551. et 1589. ut in ban. 1. fol. 33. a ter. 134. et 176. a tergo.
(r) De anno 1565. et 1568. ut in ban. 2. fol. 265. et 361.
(s) De anno 1551. ut in ban. 1. fol. 106. et de anno 1593. ut in ban. 3. fol. 231.
(t) De anno 1667. ut in ban. 13. fol. 22.
(u) De anno 1591. ut in ban. 4. fol. 208. a ter.
(x) De anno 1558. ut in ban. 2. fol. 81. a ter.
(y) De anno 1572. 1576. 1586. 1597. et 1600. fol. 11. 217. 253. et 257. in ban. 3.
(z) Ut in ban. 1. fol. 10. a ter. de anno 1545. in ban. 3. fol. 112. et in ban. 4. fol. 78. a tergo de anno 1588.
(a) De anno 1554. ut in ban. 1. fol. 156. a ter.
(b) Ut in ban. 2. de anno 1560. 1565. et 1570. fol. 260. 279. a ter. et 347. a ter.

S.

SALAMI, che debbiano rivelarsi, in questo è stato sempre solito rinovarsi li banni ogn'anno, e chi rivelasse meno, pena di perdita del sopra più rivelato, ed arbitraria (c).

Salami che si tengano in publico nelle botteghe e non essendono quelle capaci ne diano manifesti all'Eccellentissimi Signori Eletti, pena di docati 6. perdita di robba, ed arbitraria (d).

Salami, che non se ne possano estraere senza licenza, pena di perdita della robba con darsi il terzo all'Accusatore (e).

Salami in tempo di penuria è stato solito ordinarsi di non potersi vendere che a due rotola, pena di doc. 6., e perdita della robba (f).

Salami, che nessuno nè compri nella Città, e distretto per rivenderli, ò farne magazeni, pena anni trè di Galera, e perdita della robba (g).

Salami come si habbia ad osservare nella vendita delle spalle, e longhe troppo spolpate (h).

Salami, che quelli li fanno debbano tagliare le pettorine alla misura stabilita nell'assisa imposta nel 1595. (i).

Salami, che non possano farsi senza licenza del Tribunale, nè quelle siano valide, se non saranno registrate dal Magnifico Secretario, finche si sappiano per le occorrenze, pena di perdita della robba, ed anche arbitraria, e di Galera (k).

Salami chi voglia farne per vendere debba comprare li porci fuor il territorio, e distretto della Città, e non compri di quelli che vengono per grassa di essa, pena di perdita della robba (l).

SALCICCIARI, che non possano racchiudere, ed ammazzare porci di sedici decine in sù, acciò non si perda il lardo, nè li chianchieri vendere a tonno detti porci, pena di docati cento, e frusta (m).

Salcicciari, e Paratori diano nota ogni settimana dell'Insogna, e lardo sevo che spingono, questo banno fù rivocato nell'anno 1643. (n).

Salcicciari siano solo le persone matricolate per detto mestiere, proibendosi ad altri artisti, pena di docati 24., e perdita di robba (o).

Salcicciari, che non comprino porci nella Città, mà solo in Atripalda, ed altri luoghi, pena di perdita di robba, onze quattro, et arbitraria (p) et al mercato dopo sonate le 18. hore.

Salcicciari, che non possano salare spalle ò prigiotta, pena di frusta, ed arbitraria (q).

Salcicciari, che non comprino le prigiotta delli buccieri, che dopo sonate le 18. hore, pena di frusta, ed arbitraria (r).

Salcicciari, che non faccino cervellate senza fare salcicce comuni, pena arbitraria (s).

Sa-

(c) Ut in ban. 2. fol. 104. de anno 1559. et in ban. XI. fol. 189. a ter. de anno 1630. et in ban. 14 fol. 120. et de anno 1705.
(d) Ut in ban. 3. fol. 27. a ter. et 93. de anno 1574. et 1571.
(e) Ut in ban. 2. de anno 1559. fol. 104. et in ban. 3. de anno 1579. fol. 85.
(f) Ut in ban. 3. de anno 1573. fol. 28. a tergo,
(g) Ut in ban. 5. de anno 1590. fol. 35.
(h) In ban. 5. de anno 1596. fol. 85.
(i) In ban. 6. fol. 88. a ter. de anno 1595.
(k) De anno 1604. in ban. 6. fol. 43. a tergo, de anno 1623. in ban. 9. fol. 10. a tergo.
(l) De anno 1566. ut in ban. 2. fol. 316.
(m) Ut in ban. X. de anno 1638. fol. 101.
(n) Ut in ban. 11. fol. 21. a tergo.
(o) De anno 1574. et 1593. ut in ban. 3. fol. 122. et in ban. 6. fol. 197. a tergo.
(p) De anno 1547. et 1561. ut in ban. 1. fol. 29. et in ban. 2. fol. 203. a tergo, et in ban. 3. fol. 20.
(q) De anno 1549. in ban. 1. fol. 63.
(r) De anno 1552. ut in ban. 1. fol. 134. a tergo.
(s) Ut in ban. 2. fol. 83. de anno 1558.

Saleicciari, che non possano squagliare l'insogna in pane, nè vennerla squagliata, pena delli Capitoli, e perdita della robba (t).

Saleiecciari, che non vendano l'insogna a Coirari, ed a recattieri se non passate le 21. hore, e poi accresciuto sino ad hore 22., pena di perdita della robba, docati sei, ed arbitraria (u).

Salcicciari, che non faccino salciccie con stentine di bove, mà di porco istesso, pena delli Capitoli (x).

Salcicciari, che non vendano longhe di porco, e rosole, mà ne faccino salciecie, pena di perdita della robba, arbitraria, anche di galera (y).

Salcicciari, che non vendano l'insogna di notte, mà di giorno, pena di docati 6., e perdita della robba (z).

Salcicciari, e Salatori, non ricevono a venditura le merci che vengono da fuori, pena carlini 15. e perdita della robba (a).

Salcicciari, che faccino le salciccie solo di carne di porco, e non di Scrofe ò castrate, pena di perdita di robba, et ancora di galera (b).

Salciccìari, che non faccino salciccie speciate, pena di perdita di robba, e docati 6. (c).

Salciccie non possino farsi da Buccieri, ma solo vendere la carne a tonno, pena docati 24., e perdita della robba (d).

SALUMI, che l'acqua di esse, e del baccalà, e non si butti nelle strade, mà nelle Chiaviche, pena di docati 6. (e).

Salumi, che non si possano comprare a dirittura da Vascelli, ma quelle dividersi da' Consoli dell' Arte, pena di perdita di robba, ed arbitraria (f).

Salsumi, che non possano andar fuori li Bazarioti a comprarne, ò venderne nè per mare, nè per terra; pena di perdita della robba, e docati 25. (g).

SALSUMARI Bazarioti vedi Bazarioti.

SAPONARI, che non faccino salciccc, nè comprino lardo sivo, ò insogna dalli Saleicciari, pena di docati sei (h).

Saponari, che non possano tenere, nè vendere oglio, pena arbitraria (i).

SAPONE s'ordina a vendersi a grana sette il rotolo, pena a controvenienti di docati sei (k).

Sapone in pietra, ò in pane si vieta a farsi, pena di docati cinquanta, e perdita della robba (l).

Saponari, che non comparissero in S. Lorenzo per determinarseli la quantità d'oglio devono prendere dalla Città, pena perdita di robbe, e carlini quindeci (m). E si vieta a comprar ogli fini.

SARCINE, che le legna di esse debbiano esser tonne, e lunghe palmi quattro per un grano l'una, nè si possano tenere, ò vendere di altre qualità, pena d'onze 4. ed arbitraria (n).

Sar-

(t) In ban. 2. fol. 143. a ter. et 200. de anno 1555. et 1561.
(u) De anno 1560. 1563. et 1567. ut in ban. 2. fol. 283. a tergo 200. et 391.
(x) Ut in ban. 2. de anno 1560. fol. 174. a ter.
(y) De anno 1560. ut in ban. 2. fol. 175. et de anno 1587. ut in ban. 4. fol. 61.
(z) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 61. a tergo.
(a) Ut in ban. 3. fol. 144. de anno 1578.
(b) De anno 1561. ut in ban. 2. fol. 202. a tergo de anno 1587. ut ban. 4 fol. 65.
(c) De anno 1571. ut in ban. 3. fol. 364.
(d) De anno 1701. ut in ban. 14. fol. 104.
(e) De anno 1643. ut in ban. XI. fol. 1. a ter.
(f) De anno 1659. et 1661. ut in ban. 12. fol. 189. et 139. et de anno 1669. ut in ban. 13. fol. 60. a ter.
(g) De anno 1702. et 1705. ut in ban. 14. fol. 96. a ter. et 128.
(h) De anno 1574. ut in ban. 3. fol. 62. et de anno 1573. fol. 44.
(i) De anno 1640. ut in ban. 10. fol. 156.
(k) De anno 1677. ut in ban. 13. fol. 188.
(l) De anno 1681. et 1711. ut in ban. 14. fol. 214. a ter. et 215. a ter. et de anno 1701. in ban. 14. fol. 84. a ter.
(m) De anno 1587. ut in ban. 4. fol. 53. a ter.
(n) De anno 1546. et 1551. ut in ban. 1. fol. 19. a ter. 27. a ter. et 86. et de anno 1556. 1560. 1561. et 1564. ut in ban. 2. fol. 24. a ter. 26. 157. 201. et 265.

Sarcine si vieta a farne magazeno, pena delli Capitoli (o).

Sarcine si vieta a vendersi quelle d' un tornese, mà quelle d' un grano, e con licenza, pena di carlini 15., e perdita della robba (p).

Sarcine, che non si comprino da Bottegari, e Pizzicaroli se non nell' hora permessali nelli Capitoli, pena onze 4., ed arbitraria (q).

Sarcine stà proibito andarsi ad incontrare fuori le porte della Città, pena onze quattro, ed arbitraria (r).

SCAGLIE, che nessuno ne porti a vendere nella Città in dì de Mercato, pena onze 4. (s).

SENSALI DI LEGNA, che essi, e l' incantatori non comprino legna ad istanza d' altri, mà solo per uso loro, pena perdita di robba, e delli Capitoli (t).

Sensali di vino, che non diano le cannelle, nè altre ordegne a quelli che portano vino al Mercato, e non ricevano pagamento dalli Carresi, che non portino cacciette, e che non accostino all' inselicata del Mercato dove si vende il vino, nè s' intromettano in quello, pena della frusta, ed arbitraria (u).

SEVO, che non se ne faccino magazeni dentro la Città, Casali, e distretto, come ancora il lardo, malocca, ò altra mistura spettante a far candele, e se tenghi in publico dentro le botteghe de' Candelari, pena di perdita di robba, ed arbitraria (x).

Sevo, che dalli Buccieri non se ne consegni a candelari senza intervento delli Consoli, pena onze 4., e perdita di robba (y).

Sevo, che tutto quello, che si pesarà si debbia ripartire a Candelari, con facoltà a medesimi di tener li quattro barili, oltre quello della forma, e ritrovandosene più, pena perdita della robba, e per lo repartir il sevo, pena delli Capitoli (z).

Sevo per le candele non possa fabricarsi, che solo dalli Candelari di tal mestiere matricolati, pena di docati sei, e perdita della robba (a).

SPEZIALI MANVALI, che non possano tenere Maccaroni, Vermicelli, e Tagliolini che si lavorano in Regno, mà solo quelli, che vengono da Cagliari, e tanpoco semola ò farina, pena di perdita della robba, e docati 24. (b) Abilitati poi con conclusione nel lib. quattro delle Conclusioni parvulàrum.

STRADE della Città, che si debbiano scopare tutte quelle per dove hà da passare la processione del SS. Corpo di Cristo, pena delli Capitoli (c).

Strada di S. Lorenzo, e da S. Pietro a Majella sino alla Vicaria, non possano star ferme le Carre di legna, some di paglia, fieno, ò erbe, pena perdita di robba, ed arbitraria (d).

Strada di S. Lorenzo, che in essa non si vendano salumi, pena docati 6. et arbitraria (e).

Strade in tempo di està, che ogni uno, una hora dopo giorno debbia acquarle, e scoparle per quanto contie-

(o) De anno 1586. ut in ban. 2. fol. 295.
(p) De anno 1586. ut in ban. 4. fol. 26.
(q) De anno 1586. ut in d. ban. 4. fol. 29.
(r) De anno 1586. d. ban. 4. fol. 29.
(s) De anno 1560. ut in ban. 2. fol. 375. a ter.
(t) De anno 1572. ut in ban. . . fol. 14. a tergo.
(u) De anno 1547. 1549. 1551. et 1554. ut in ban. 2. fol. 30. a ter. 48. a ter. 166.
(x) De anno 1553. ut 1554. ut in ban. 2. fol. 748. et 769. et de anno 1566. ut in ban. 2. fol. 26. a ter. et de anno 1593. ut in ban. 4. fol. 262. a ter.
(y) De anno 1593. ut in ban. 4. fol. 261. a ter.
(z) De anno 1575. et 1578. ut in ban. 3. fol. 76. a ter. et 143.
(a) De anno 1718. ut in ban. 13. fol. 88. a tergo.
(b) De anno 1618. ut in ban. 9. fol. 133. a ter. et de anno 1639. in ban. 10. fol. 127. a tergo.
(c) De anno 1561. et 1570. ut in ban. 2. fol. 190. et 344. et de anno 1574. ut in ban. 3. fol. 58. et de anno 1589. in ban. 4. fol. 218.
(d) De anno 1559. ut in ban. 2. fol. 335.
(e) De anno 1560. ut in ban. 2. fol. 350. a ter.

Digitized by Google

tiene la sua casa, pena di carlini 5. per ogni volta (*f*).

STENTINI d' animali si vieta ad estraersi fuori della Città, pena onze 4. e perdita della robba (*g*).

SVSAMELLARI, che non faccino Susamelli quando la farina è alterata di prezzo più de' carlini cinque per tomolo, pena di perdita di robba, ed arbitraria (*h*).

Susamellari che non vendano che solo alle perdonanze, ne anche alle botteghe, et al Mercato il dì di Mercato, pena di perdita di robba, ed arbitraria (*i*).

Susamellari, che non faccino giocare col gioco della rotella, pena di frusta, ed arbitraria (*k*).

Susamellari, che non comprino, nè faccino comprar farina, che solo discosto le trenta miglia, pena onze 4., ed arbitraria (*l*).

Susamellari, che non possano far pane à vendere, pena di docati cento, ed anni trè di galera (*m*).

T.

TARALLARI, che non faccino Taralli quando la farina è alterata più di carlini cinque per tomolo, pena onze 25. perdita della robba, ed arbitraria (*n*).

Tarallari, che debbano comprare le farine miglia trenta discosto, pena onze 4., ed arbitraria (*o*).

Tarallari, che non vendano le raditte alli Panettieri, ne essi le comprino, pena di tener serrata la bottega, e forno per sei mesi (*p*).

Tarallari, che non vendano Taralli a Tavernari, Magazenieri di vino, ed altri Revenditori, pena di docati 6. anche per li Compratori sudetti (*q*).

Tarallari, che non biscottino pane a nessuno, pena di frusta, ed arbitraria (*r*).

Tarallari, che non comprino grani, e farine nuove, pena di perdita della robba (*s*).

Tarallari, che non vendino semola, nè fior di farina, pena anni cinque di Galera (*t*).

Tarallari, che non faccino taralli eccedenti un grano l' uno, eccettuate alcune feste solenni con licenza delli Eccellencissimi Signori Eletti, pena di perdita di robba, e docati 6. (*u*) e poi nel 1650. ridotti a cavalli nove.

Tarallari, che non possano scaricar grani senza licenza delle quattro piazze, pena anni trè di Galera (*x*).

Tarallari, ed informatori di pane non possano infornare il pane di chi lo fa a vendere, pena di docati cinquanta, sei mesi di carcere, e privazione (*y*).

TAVERNARI, che non possano tenere, nè vendere pesce di scarde, che non si comprenda nell' assisa minuta, e di pesci minuti non possano tenerli nascosti, nè venderli fuori della Taverna, così crudi, come cotti, pe-

(*f*) De anno 1636. ad 1642. in ban. X. fol. 56. 85. 109. 149. 175. et 205. a ter.
(*g*) De anno 1599. in ban. 5. fol. 224. a tergo et de anno 1625. in ban. 9. fol. 158. a tergo.
(*h*) De anno 1546. et 1549. ut in ban. 1. fol. 14. a ter. et 42.
(*i*) De anno 1549. et 1554. ut in ban. 1. fol. 54. et 165. et de anno 1561. in ban. 2. fol. 187.
(*k*) De anno 1549. et 1559. in ban. 1. fol. 54. et 111.
(*l*) De anno 1553. ut in ban. 1. fol. 245.
(*m*) De anno 1637. ut in ban. 10. fol. 87. a tergo.
(*n*) De anno 1546. 1548. et 1550. ut in ban. 1. fol. 145. a ter. et in ban. 2. de anno 1556. fol. 23. et de anno 1605. in ban. 6. fol. 253.
(*o*) De anno 1551. ut in ban. 1. fol. 145. a tergo et in ban. 2. de anno 1556. fol. 22. et de anno 1605. in ban. 6. fol. 153.
(*p*) De anno 1578. in ban. 3. fol. 139. a tergo.
(*q*) De anno 1578. in ban. 3. fol. 140.
(*r*) De anno 1591. in ban. 4. fol. 168. a tergo.
(*s*) De anno 1592. in ban. 6. fol. 218.
(*t*) De anno 1603. in ban. 6. fol. 14.
(*u*) De anno 1615. in ban. 8. fol. 4. et de anno 1650. in ban. 21. fol. 193.
(*x*) De anno 1637. in ban. X. fol. 100.
(*y*) De anno 1669. et 1711. ut in ban. 14. fol. 67. a ter. et 285. a tergo.

pena di docati sei, e perdita della robba (z).

Tavernari, che non possano comprare carne, e pesce che un' hora prima di mezzo giorno, e la sera ad hore 23. pena la prima volta perdita della robba, e la seconda volta docati 50., e perdita della robba (a).

Tavernari, e Magazenieri, che non possano tenere vini sbolliti, nè vendere fuori dell' assisa, del che spetta la cognizione all' Eccellentissimi Signori Eletti, in vigor de' Privilegj del Serenissimo Carlo V.; e perciò si determinò nell' anno 1649. non aver luogo il Banno fatto emanare dal fu Presidente Amendola Delegato del Vino (b).

Tavernari, che non vendano carni nelle Taverne in tempo di Quaresima, pena di carlini 15. ed arbitraria (c).

Tavernari, che non tengano più di carlini dieci di pane nelle Taverne, pena di frusta, ed arbitraria (d).

Tavernari, che non meschino mazzacani con di Vini vecchi, pena di perdita di robba, ed onze cinque (e).

Tavernari, che non comprino melloni per rivendere, ma per uso solamente, pena docati 6. (f).

Tavernari, che non comprino provole, nè cascio di sorte alcuna, che solo alla gabella di Piazza majure per l' assisa, pena di perdita della robba, e docati 12. (g).

Tavernari, che non tengano pane fatto in luoghi proibiti, pena di perdita della robba, e docati 50. (h).

Tavernari, che non tengano, nè comprino salciccie speziate, pena onze due (i).

TRIPPARI vedi Merciajoli.

TEDESCHI stà proibito a vendere, che solo salciccie, ma non possano tagliare altra carne di porco, pena d' anni trè di galera, ed a compratori docati 4. (k).

V.

VAGABONDI, che debbiano sfrattare dalla Città, e Regno, pena di carcerazione, e frusta (l).

VASCELLI MARITIMI, che non siano tenuti a cosa alcuna per il pane remastoli nel viaggio (m).

VENDITORI di robbe di grassa siano tenuti di vender per l' assisa; pena di frusta, et arbitraria, e perdita della robba (n).

Venditori di robbe, che debbiano matricolarsi, pena di frusta, ed arbitraria (o).

Venditori de' comestibili non possano negare di servire li Cittadini, pena di docati 6. (p).

Venditori di robbe debbano tener le bilancie apparenti, acciò ogn' uno veda il fatto suo, pena di perdita della robba, ed arbitraria (q).

Venditori di comestibili, che sono per transito anche se posano in Terra con sporte, ceste, ò altri rovagni, non tenendo tavolilli, seggiolelle, ò posti, non siano tenuti a pagare cosa veruna, pena di galera, ed arbitraria (r).

Ven-

(z) De anno 1549. in ban. 2. fol. 59. de anno 1615. in ban. 9. fol. 53. de anno 1635. in ban. X. fol. 20. a ter. et de anno 1668. in ban. 13. fol. 27. a ter.
(a) De anno 1553. in ban. 1. fol. 154. a ter. de anno 1657. in ban. 13. fol. 73. a ter. de anno 1698. in ban. 24. fol. 51. a ter. et de anno 1616. in ban. 8. fol. 26.
(b) De anno 1649. in ban. 11. fol. 174.
(c) De anno 1510. in ban. 1. fol. 70.
(d) De anno 1516. in ban. 1. fol. 238.
(e) De anno 1576. in ban. 3. fol. 110.
(f) De anno 1576. in ban. 3. fol. 18.
(g) De anno 1594. in ban. 3. fol. 23. a tergo.
(h) De anno 1615. in ban. 8. fol. 5.
(i) De anno 1578. in ban. 3. fol. 122.
(k) De anno 1664. in ban. 12. fol. 214.
(l) De anno 1591. in ban. 1. fol. 196.
(m) De anno 1625. et 1617. in ban. 8. fol. 3. et 43.
(n) De anno 1547. et 1560. in ban. 1. fol. 30. et in ban. 2. fol. 151.
(o) De anno 1547. et 1549. in ban. 1. fol. 18. et 60.
(p) De anno 1670. in ban. 13. fol. 57. a tergo.
(q) De anno 1703. in ban. 25. fol. 102.
(r) De anno 1645. in ban. XI. fol. 81. a ter.

Digitized by Google

Venditori alla strada di S. Lorenzo, che non possano tenere tenne, barracche, ò altre cose, che impediscono il passaggio, pena docati 50., e 4. tratti di corda (s).

Venditori di grassa, che non tengano riservata cosa alcuna ad istanza di qualsivoglia persona, anche officiale, e che a questi non vendano che solo quello li bisogna per uso proprio, pena docati 6., e arbitraria (t).

Venditori di robbe, che non diano inferte all'officiali del Tribunale, nè a quelli del Giustinziere, pena di docati 6. con darsi il terzo all'accusatore (u).

VERDVMI, che li ricattieri non comprino dalli Foretani Sparaci, Lupoli, Spognole, Finocchi selvaggi, Cocozze, e Cipolle, ma si vendano da' proprii Padroni, che le portano, pena di frusta, ed arbitraria (x).

Verdumi, cioè broccoli, e cardoni non si vadano ad incontrare, nè si comprino da bottegari revenditori l'Ortora di essi, e tampoco vadano essi a tagliarle, ò legarle, ma si leghino da' proprii padroni nel loco dove si fanno, e non in altro luogo, pena docati 6., ed arbitraria (y).

Verdumi che si tengano in publico, e non dentro le botteghe nascoste, pena delli Capitoli (z).

Verdumi, che non si possano vendere nella strada di Porto vicino li Correari, mà nel luogo destinato, pena di docati 6. (a).

VERDVMARI, che siano tenuti tenere, e vendere le Verdumi, come al Capitolo del Benvivere (b).

VATICALI, che non portino frutti capati, mà confusi, pena docati 6. e perdita di robba (c).

Vaticali non possano portare a macinare grani mostrati, romanella, e carosella nelle molina del distretto di Napoli, mà solo grani forti di puglia, e saragolle, pena di perdita della robba, ed arbitraria (d).

Vaticali non mischino la farina di grano con lupini, miglio, ò altro, pena quattro tratti di corda, e perdita (e).

Vaticali, e Foretani nelli giorni di mercato, e nell'hore di esso non possano andar vendendo per Napoli, ma solo al Mercato Polli, Ova, e Volatili sino a che sarà sonata la campana, pena di docati 25., e perdita della robba (f)

VERMICELLARI non matricolati non possano lavorare, nè si possano a questi introdurre farine, pena d'anni tre di galera (g).

VERMICELLI, ed altre cose di pasta si proibiscono a farsi nelli luoghi Pii per vendersi, pena arbitraria (h).

Vermicelli proibiti molte volte a farsi, o vendersi senza licenza delli Eccellentissimi Signori Eletti, come ancora li maccaroni, e semola (i).

Vermicellari, che non faccino Vermicelli quando le farine sono alterate più di carlini cinque a tomolo, pena onze 25. perdita di robba, ed arbitraria (k).

Vermicellari, che comprino il grano

(o) De anno 1646. in ban. XI. fol. 89.
(t) De anno 1550. et 1557. in ban. 2. fol. 30. et 49. et de anno 1597. in ban. 5. fol. 5.
(u) De anno 1584. in ban. 5. fol. 149.
(x) De anno 1554. in ban. 1. fol. 154.
(y) De anno 1558. et 1567. in ban. 2 fol. 57. a ter. et 301. a tergo de anno 1625. in ban. 9. fol. 58. a ter.
(z) De anno 1567. in ban. 2. fol. 392.
(a) De anno 1616. in ban. 8 fol. 13. a tergo.
(b) De anno 1634. in ban. X. fol. 8.
(c) De anno 1605. in ban. 6. fol. 234.
(d) De anno 1723. in ban. 15. fol. 16.
(e) De anno 1604. in ban. 6. fol. 121. a tergo.
(f) De anno 1718. in ban. 15. fol. 92. a tergo.
(g) De anno 1635. in ban. X. fol. 16.
(h) De anno 1665. in ban. 12. fol. 220. a tergo.
(i) De anno 1553. 1555. et 1556. in ban. 1. fol. 159. 223. et 229. et de anno 1557. et 1559. in ban. 2. fol. 40. et 222. a tergo.
(k) De anno 1545. et 1549. in ban. 1. fol. 14. et 55. a tergo.

Digitized by Google

no extra le 30. miglia, pena onze 6., e perdita di robba, ed arbitraria (l).

Vermicellari si astringono a prender il grano della Città, senza poter lavorare altri grani, se non compliti questi, pena 4. tratti di corda, ed arbitraria (m).

Vermicellari, che vendano essi li vermicelli, e non li diano ad altri speziali, o rivenditori, pena perdita della robba, ed arbitraria (n).

Vermicellari, che non vendano le radite a Panettieri, nè essi le comprino, pena di tener serrata la bottega, e forno per mesi sei (o).

Vermicellari, che non vendano semola più di due rotola abbasso, pena di perdita di robba, carcere, ed arbitraria (p).

Vermicellari, che non vendano li vermicelli, maccaroni, e tagliarelli infusi, ò humidi, ma asciutti, e per l'assisa, pena onze quattro, e di galera (q).

Vermicellari, che non possano tra di loro rifondere vermicelli, maccaroni, tagliarelli, semola, ò fior di farina, mà solamente grano, pena onze 4., e perdita di robbe (r).

Vermicellari che non tengano riservati li Vermicelli ad istanza d' Ospedali, ò altre persone, mà quelli vendano in publico, e per l'assisa, pena onze quattro, e perdita di robba (s).

Vermicellari, che non faccino vermicelli in luoghi secreti, ma in publico, pena di frusta, ed anni tre di galera (t).

Vermicellari, che non comprino grani, e farine nuove, pena di perdita della robba, ed arbitraria (u).

Vermicellari, che non comprino la resulta da Panettieri, pena docati 50., e perdita della robba (x).

Vermicellari, che non vendano semola, ne fior di farina, pena anni 5. di galera (y).

VINI NVOVI, che non si possano vendere sino alli undeci del mese di Novembre, e si proibiscono li vini colati, pena di perdita di robba, ed arbitraria (z).

Vini nuovi si proibiscono a vendersi sino a 21. Novembre anche se fussero mischiati con vecchi, ed anche si proibiscono a vendersi li vini sbolluti, con la sudetta pena (a).

Vini, che vengono per mare si scarichino di giorno, e non di notte, pena di perdita di robba, onze quattro, et arbitraria (b).

Vini, che quelli che li portano, non possano tenere frascate sopra la botte, pena carlini quindeci, ed arbitraria (c).

Vini, che si portino a vendere con carri nel Mercato, non si fermino fuori la Città, mà venghino nell' inselicata del Mercato, pena di perdita di robba, ed arbitraria (d).

Vini, che li rivenditori, ò magazenieri non comprino di quello che viene a vendersi al Mercato, ò per la Città, e Borghi, pena di perdita di

(l) De anno 1550. et 1553. in ban. 1. fol. 71. a ter. 137. et de anno 1572. in ban. 3. fol. 10. a ter.
(m) De anno 1551. in ban. 1. fol. 206. a ter. et de anno 1571. in ban. 2. fol. 358. a tergo.
(n) De anno 1557. in ban. 2. fol. 51. a ter. et de anno 1589. in ban. 4. fol. 116. a ter.
(o) De anno 1578. in ban. 3. fol. 139. a tergo.
(p) De anno 1578. in ban. 3. fol. 140.
(q) De anno 1587. in ban. 4. fol. 55.
(r) De anno 1590. in ban. 4. fol. 259. a tergo, et de anno 1605. in ban. 6. fol. 230.
(s) De anno 1591. in ban. 4. fol. 280.
(t) De anno 1584. in ban. 3. fol. 163. a tergo et de anno 1602. in ban. 6. fol. 40.
(u) De anno 1592. in ban. 4. fol. 218.
(x) De anno 1615. in ban. 8. fol. 2.
(y) De anno 1603 in ban. 6. fol. 54.
(z) De anno 1670. in ban. 13. fol. 70. a tergo.
(a) De anno 1665 ut in ban. 12. fol. 158. et de anno 1662. fol. 203 a tergo.
(b) De anno 1513. in ban. 1. fol. 7.
(c) De anno 1548. et 1549. in ban. 1. fol. 53. a ter. et 109. a ter.
(d) De anno 1554 in ban. 1. fol. 168. a tergo.

di robba, e docati 6. (e).

Vini, che vengono a vendersi con le some non possano scaricarsi in terra, pena di perdita della robba (f).

Vini, che quelli che lo portano a vendere dopo che haveranno rotto ad un prezzo non possano più alzare, mà continuare come han cominciato (g).

Vini, che nessuno li facci vendere da Sensali, Bastasi, e Ricattieri, mà da' loro Massari, e Garzoni, pena di perdita di robba (h).

Vini, che non possano andarsi ad incontrare da Recattieri, e Magazenieri, pena di docati 6. e perdita di robba (i).

Vini, che li Mazzacani scaricati che sono nella marina del vino non si possano ponere in magazino; mà si tengano fuori nella piazza publica, pena onze 4. e perdita di robba (k).

VITELLE di Sorrento, non si possano introdursi da Buccieri morte, pena anche a barcaroli di tre tratti di corda, ed anni dieci di Galera (l).

Vitelle di Sorrento non possano estrarre per portarle per mare in altri luoghi senza licenza, pena di docati 4. con darsi il quarto all' accusatore (m).

Vitelle di Sorrento dopo condotte in Città, non si comprino da Buccieri; mà dà' loro Consoli, pena di perdita di robba, e docati 6. rivocato poi con darsi anche facoltà a Buccieri di comprare, mà non le vendano di notte, pena di catlini 15. (n).

Vitelle forastiere, che non si possano introdurre a Vico, Castell' a mare, o altri luoghi, pena anni trè di Galera all' Ignobili, e di relegazione alli Nobili (o).

VITTVAGLIE, che non possano comprarsi per rivenderle in Città, e distretto, pena perdita di robba, ed arbitraria (p) ma per trenta miglia distante.

Vittuaglie, che si portano in Città in dì del Mercato si vendano al Mercato, e non in altre parti, pena di perdita della robba, bestie, ed arbitraria (q).

Vittuaglie comprate da' Recattieri, non si tenghino nascoste, pena di perdita di robbe, con darsi il terzo all' accusatore (r).

Vittuaglie promesse a prima voce dalli Foretani, e Massari, non siano tenuti consignarle; mà possano restituire il denaro ricevuto, pena onze 4 (s).

Vittuaglie non si estraano fuori della Città senza licenza dell' Eccellentissimi Signori Eletti, pena di perdita di robbe, bestie, o barche con darsi il quarto all' accusatore (t).

Vittuaglie, che non se ne vendano alle Galere senza licenza dell' Eccellentissimi Signori Eletti, pena perdita di robba, ed arbitraria (u).

Vittuaglie, che in dì del Mercato non se ne possano portare a particolari, mà tutte si portino al Mercato pena onza una, perdita di robba, ed ar-

(e) De anno 1555. in ban. 1. fol. 187. a ter.
(f) De anno 1569. in ban. 2. fol. 158. et de anno 1606. in ban. 6. fol. 171. a ter.
(g) De anno 1560. 1563. et 1565. ut in ban. 2. fol. 273. a ter. 245. a ter. et 284.
(h) De anno 1585. in ban. 3. fol. 262. a ter.
(i) De anno 1597. et 1600. in ban. 5. fol. 153. a ter. et 257.
(k) De anno 1603. in ban. 6. fol. 77.
(l) De anno 1624 1625. et 1631. ut in ban. 9. fol. 21. 43. a ter. et 189. a ter. et de anno 1644. in ban. XI. fol. 26. et 35.
(m) De anno 1566. in ban. 2. fol. 252. a tergo.
(n) De anno 1576. 1582. et 1583. in ban. 3. fol. 96. a ter. 08. 189. et 205. et 248.
(o) De anno 1617. in ban. 5. fol. 47.
(p) De anno 1544. 1551. 1555. et 1556. in ban. 1. fol. 5. a ter. 107. 195. a ter. et 236. in ban. 4. fol. 376. a ter.
(q) De anno 1554. in ban. 2. fol. 178.
(r) De anno 1555. et 1567. in ban. 1. et 2. fol. 196. et 50.
(s) De anno 1554. in ban. 1. fol. 174.
(t) De anno 1548 et 1564. ut in ban. 1. fol. 43. 182. 225. 277. et in ban. 2. fol. 272. a ter.
(u) De anno 1555. in ban. 1. fol. 208.

Digitized by Google

arbitraria (*x*).

Vittuaglie, che non si comprino da sensali, o Bastasi, et altri Ricattieri, nè si accostino al Mercato dove si vendono, pena arbitraria (*y*).

Vittuaglie, cioè Miglio, Germano, Panico, ed altre sorti, non si comprino per farne mercanzie, o per rivendere, che trenta miglia distante dalla Città, pena perdita di robba, ed arbitraria (*z*).

UVA muscatella, ansolica e gugliese, che non si possano vendere che dopo li 15. di Settembre, pena di docati quattro, e perdita della robba (*a*).

Uve aglianiche, e greghe acciò non si perdano le vendemie, si proibisce a vendersi, pena di docati 25. ed arbitraria (*b*).

Uve, che di nessuna sorte se ne porti a vendere prima che sia posta l'assisa, pena onze due (*c*).

Z

ZEPPOLE si proibisce a farsi da zeppolari quando le farine sono avanzate di prezzo più di carlini cinque a tomolo, pena onze cinque, perdita di robba, ed arbitraria (*d*).

ZEPPOLARI, E PASTICCIERI, che per evitare la puzza d'oglio, non possano farne, nè frigere zeppole in Città, e borghi, pena docati 4. e di serrarli la Pasticciaria (*e*).

ZINGARI, che non possano giocare alla correjola pena di frusta, ed arbitraria (*f*).

PRAMMATICA II.

Hujus tituli Edicta instar editionis anni 1772. ad compendium conferri accedi oportebat; sed hodie latius, ut hic vagantia in omnium manibus sunt, nec alicubi compendium aliquod eorumdem extat.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX, etc. *Excellentissimus Dominus D. Nicolaus Carmignano Patritius Neapolitanus Sedilis Montani, ac Regens Officium Regii Portulani majoris hujus Fidelissimae, et Excellentissimae Civitatis, ejusque Suburbiorum, Districtuum, et Casalium etc.* Essendo proprio d'ogni più luminosa, e cospicua Città, che le principali strade, che quella compongono non siano in modo veruno imbarazzate, nè da Venditori di comestibili, o da altra qualunque sorte di gente, che risguardando il solo proprio interesse, e vantaggio, sogliono l'istesse per lo più rendere impratticabili, e pericolose al Pubblico intiero; quindi è che, essendosi per munificenza del nostro Clementissimo Sovrano (che Iddio sempre feliciti) restituite per così dire al Pubblico tutto le magnifiche Strade della Carità, e Toledo, dove per lo innanzi non vi si potea praticare, e volendo in discorso dell'autorità comunicataci da Sua Sacra R. M. (che Dio Guardi) prevedere, che forse coll'andar del tempo si potrebbero tornare ad imbarazzare dette strade; Perlochè prevenire, ed acciò la causa d'ignoranza non sia scusa di alcun vigore, vogliamo che il presente Bando lettosi, ed affisso ne' luoghi soliti si esegua del tenor seguente.

Quo viae, quibus vulgo id tum nomen *della Carità*, *e Toledo*, amplius implicatae, ut antea, non aint, prorsus edicitur, ne quis sub poena duorum mensium carceris, et amissionis rei ante proprias tabernas educat latiores, easque immodas menaas, velaria, aliave signa, ne quis publice rhedas habeat per easdem, aut animalia stramentis onusta, quo oculorum obtutum, ipsumque iter impedire nequeant.

I. Che non sia lecito a qualunque Padrone, o Affittatore di Bottega di qualunque genere di roba, nè per qualun-

(*x*) De anno 1556. in ban. 1. fol. 340.
(*y*) De anno 1585. in ban. 3. fol. 192.
(*z*) De anno 1591. in ban. 4. fol. 176. a ter.
(*a*) De anno 1520. in ban 9. fol. 156. et de anno 1634. ad 1642. in ban. X. fol. 8. a ter. 26. 54. a ter. et 206.
(*b*) De anno 1642. ad 1649. in ban. 12. fol. 171. a ter. 129. et 166. et de anno 1657. in ban. 17. fol. 78.
(*c*) De anno 1589. et 1591. in ban. 4. fol. 137. et 180. a ter.
(*d*) De anno 1546. et 1548. in ban. 1. fol. 14. a ter. et 42.
(*e*) De anno 1624. in ban. 9. fol. 18. a ter.
(*f*) De anno 1546. in ban. 1. fol. 54.

lunque causa, far cacciate di banconi, di pennata, od in qualunque altra maniera, che venga ad ingombrare la pubblica vista, intendendosi ben anche non esser lecito a chichessia punto eccedere i limiti delle rispettive botteghe.

II. Che non sia lecito a nessun venditore di qualunque genere, nè per qualsisia causa situarsi per tutto il corso di dette strade Carità, e Toledo, nè con Posti fissi, o sporte volanti, ma essendogli permesso il solo passaggio per dette strade.

III. Che nessuno Affittatore di Galessi possa tenere quelle esposte al pubblico, per lo corso di detta strada, non ammettendosi eccezione alcuna, nè scusa di qualunque sorte dopo l'emanazione del presente Bando.

Finalmente si ordina a tutti li venditori di paglia, seu pagliaroli, che in modo alcuno, nè per qualsivoglia causa da oggi in avanti non presumino, nè ardiscano trattenersi colle some di paglia, o traini per lo corso delle sudette stade, assignando a medesimi il luogo fuori la porta dello Spirito Santo nel largo volgarmente detto il *Mercatiello*, nel quale loro sia lecito trattenersi per la vendita della medesima, permettendosi loro però il solo, e semplice passaggio per le sudette strade. E volendo, che li sudetti capi siano puntualmente osservati dopo l'emanazione del presente Bando, vogliamo, che li trasgressori de' medesimi s'intendano incorsi nelle pene di due mesi di carcere, e di perdita della roba. *Napoli in S. Lorenzo 19. Maggio 1779. Nicola Carmignano. Gaetano Cocozza Mastro d'Atti.*

19. Maii. 1779. Nicola Carmignano.

PRAMMATICA III.

Quae in superiori Edicto, eadem hic statuuntur de suburbio Plagae, ut illinc assumi queant, quae huc pertinent.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX, etc. *Excellentissimus Dominus D. Nicolaus Carmignano Patritius Neapolitanus Sedilis Montani, ac Regens Officium Regii Portulani majoris hujus Fidelissimae, et Excellentissimae Civitatis, ejusque Suburbiorum, Districtuum, et Casalium etc.* Essendoci stato da Sovrano Reale Ordine incaricato lo sgombramento della strada detta di Chiaja, e lo stesso essendosi di già eseguito; vogliamo con il presente Bando impedire, che nessuno ardissa per l'avvenire tornare ad ingombrare detta strada, in maniera, che si venga a disubbidire il sudetto Real Ordine.

I. Che non sia lecito a qualunque padrone, o affittatore di bottega di qualunque genere di roba, nè per qualunque causa, far cacciate di banconi, di pennata, e mostre dell'Arte respettive, od in qualunque altra maniera, che venga ad imgombrare la pubblica vista, intendendosi ben anche non esser lecito a chichessia punto eccedere i limiti delle rispettive botteghe, come anche a Cafettieri, e Sorbettari il far cacciata di tende, essendo loro solo permesso, essendovi il sole.

II. Che non sia lecito a nessun venditore di qualunque genere, nè per qualsisia causa situarsi per tutto il corso di detta strada di Chiaja, nè con posti fissi, o sporte volanti, essendo permesso a venditori il solo passaggio per detta strada.

III. Che nessuno affittatore di galessi possa tenere quelle esposte al pubblico, per lo corso di detta strada; intendendosi sino fuori la porta di Chiaja, non ammettendosi eccezione alcuna, nè scusa di qualunque cor-

sorte dopo l'emanazione del presente Bando. E volendo che li sudetti capi sieno puntualmente osservati dopo l'emanazione del presente Bando, ordiniamo, che li trasgressori de' medesimi s'intendano incorsi nelle pene di due mesi di carcere, e di perdita della roba. *Napoli in S. Lorenzo* 12. *Giugno* 1779. *Nicola Carmignano. Gaetano Cocozza Mastro d' Atto.*

Die 12. Jun. 1779. Nicola Carmignano.

PRAMMATICA IV.

Eadem quoque statuta de viis, quae vulgo itidem dicuntur di S. Gennaro, e delle Vergini.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX, etc. *Excellentissimus Dominus D. Nicolaus Carmignano Patritius Neapolitanus Sedilis Montani, ac Regens Officium Regii Portulani majoris hujus Fidelissimae, et Excellentissimae Civitatis, ejusque Suburbiorum, Districtuum, et Casalium etc.* Per munificenza del nostro clementissimo Sovrano (che Dio guardi), essendosi restituito al Pubblico intero il libero passaggio per le strade della porta di S. Gennaro, e borgo delle Vergini, con isgombrarsi le medesime dagl' imbarazzi di banconi, pennate, e venditori, che soltanto risguardando il loro profitto l'istesse quasi impraticabili avean rese; quindi è che in discarico del nostro officio, acciò per l'avvenire non si tornino ad ingombrare dette strade, vogliamo, che il presente bando lettosi, ed affisso si esegua.

I. Che non sia lecito a qualunque padrone, o affittatore di bottega di qualunque genere di roba, nè per qualunque causa, far cacciate di banconi, di pennata, od in qualunque altra maniera, che venga ad ingombrare la pubblica vista, intendendosi ben anche non esser lecito a chichessia punto eccedere i limiti delle rispettive botteghe.

II. Che non sia lecito a nessun venditore di qualunque genere, nè per qualsisia causa situarsi per tutto il corso di dette strade nè con posti fissi, o sporte volanti, essendogli permesso il solo passaggio per dette strade.

III. Che nessuno affittatore di galessi possa tenere quelle esposte al pubblico per lo corso di dette strade, non ammettendosi eccezione alcuna, nè scusa di qualnnque sorte dopo l'emanazione del presente Bando, intendendosi loro assegnato il Largo delle Pigne. E volendo, che li sudetti Capi sieno puntualmente osservati dopo l'emanazione del presente Bando, vogliamo, che li trasgressori de' medesimi s'intendano incorsi nelle pene di due mesi di carcere, e di perdita della roba. *Napoli in S. Lorenzo* 17. *Luglio* 1779. *Nicola Carmignano. Gaetano Cocozza Mastro d' Atti.* Pubblicata a dì 17. Luglio 1779.

Die 17. Jul. 1779. Nicola Carmignano.

PRAMMATICA V.

Iisdem fermè superioribus statutis legibus donatae viae, quae dicunt di S. Pietro a Majello sino alla Vicaria.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX, etc. *Excellentissimus Dominus D. Nicolaus Carmignano Patritius Neapolitanus Sedilis Montani, ac Regens Officium Regii Portulani majoris hujus Fidelissimae, et Excellentissimae Civitatis, ejusque Suburbiorum, Districtuum, et Casalium etc.* Acciò gli ordini comunicatici da Sua Sacra R. M. (che Dio guardi), risguardantino la polizia delle strade di S. Pietro a Majella sino alla Vicaria sieno obbediti a tenore delle reali volontà, vogliamo, che il presente bando lettosi, ed affisso si esegua.

I. Che non sia lecito a qualunque padrone, o affittatore di bottega di qualunque genere di roba, nè per qualunque causa, far cacciate di banconi, di pennata, od in qualunque altra maniera, che venga ad ingombrare la pubblica vista, intendendosi ben-

an-

anche non esser lecito a chichessia punto eccedere i limiti delle rispettive botteghe sulla vendita delle loro merci.

II. Che non sia lecito a nessun venditore di qualunque genere, nè per qualsisia causa situarsi per tutto il corso di detta strada, nè con posti fissi, o sporte volanti, essendogli permesso il solo passaggio per dette strade.

III. Che nessuno affittatore di galessi possa tenere quelle esposte al pubblico, per lo corso di detta strada, non ammettendosi eccezione alcuna, nè scusa di qualunque sorte dopo l'emanazione del presente Bando. E volendo, che li sudetti capi sieno puntualmente osservati dopo l'emanazione del presente bando, vogliamo, che li trasgressori de' medesimi s'intendano incorsi nelle pene di due mesi di carcere, e di perdita della roba. *Napoli in S. Lorenzo 29. Luglio 1779. Nicola Carmignano. Gaetano Cocozza Mastro d' Atti.* Pubblicata a dì 29. Luglio 1779.

Die 29. Jul. 1779. Nicola Carmignano.

PRAMMATICA VI.

Quo alvei, per quos in hanc Civitatem è Civitate S. Agathae Gothorum aqua in ejus molendina deducitur, minime rumpantur, aut vitientur, edicitur proximis quibusque praediorum dominis, ut in id, datis modis, diligenter, ac sedulo incumbant, ai 24 ducatorum, amissionis animalium, aliasque pro Regis arbitrio poenas dare nolint.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX etc. *Illustre Signor D. Gioseppe Crisconio Regio Consigliere, e Prefetto della Regia Annona.* Convenendo al servizio di S. M., e beneficio della grascia di questa Fedelissima Città, che s'attendi con ogni attenzione, e vigilanza, acciocchè l'alvei fatti per lo qu. Cesare Carmignano, ed Alessandro Ciminelli, per li quali si conduce l'acqua dalla Città di S. Agata de' Goti nelli molini de' fossi di questa Città non siino danneggiati, e deteriorati, nè per lo camino si sia impedimento alcuno al corso dell'acqua predetta; per tanto col presente bando *omni tempore valituro*, anche per esecuzione d'altri emanati, e fatti emanare da nostri Predecessori Regii Grassieri, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e qualsivogliano persone, di qualsisia stato, grado, e condizione si siano, *et praesertim* alli padroni di massarie, e territorj, e loro affittatori confinanti a detti alvei, e loro garzoni, che in niun modo non mandino, o lascino animali, che diano fastidio, o impedimento a detti alvei di qualunque genere si siano, come anche che non scarnino le ripe di quelli, o pure quelli rompessero per adacquare li territorj, o in qualsisia altro modo, che danneggiassero il corso di detta acqua; nè diano impedimento alcuno al corso dell'acqua sudetta, sotto pena di ducati ventiquattro, della perdita degli animali, carcerazione, ed altre pene a nostro arbitrio, e di S. M., ed acciocchè venghi a notizia di tutti, vogliamo, che il presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e vaglia, siccome a tutti sia personalmente notificato, e così etc. *Napoli 6. Agosto 1781. Gioseppe Crisconio. Vaglia senza suggello. Per lo magnifico Ventrella assente Bargiacchi Attuario assunto.*

Die 6. Aug. 1781. Gioseppe Crisconio.

Bannum Electorum hujus fidelissimae Civitatis,

sive

PRAMMATICA VII.

Agrariis pagorum hujus Civitatis edicitur, ne in parvam quantitatem componant ligna, quae in eadem postea nimis care vendunt. Restituuntur plurima decreta eodem spectantia, ac passim per regias

ESsendo pervenuto a notizia del nostro Tribunale, che da' massari si fabbricano le sarcinelle, che poi si vendono in questa Città dai bottegari pizzicaroli per un tornese l'una, di mala qualità, sottili, e corte, in pregiudizio de' poveri compratori: che perciò per rimediare a sì gravi inconvenienti, ed acciò il Pubblico non pa-

Annonae Praefectus lata.

patisca, col presente bando *omni tempore valituro*, si ordina, e comanda, che da oggi avanti i massari debbano fare le sarcinelle spaccare con spacco fermo di quattro palmi lunghe, di cinque aste, e di competente grossezza, e che li bottegari pizzicaroli non possano comprarle da detti massari, o venditori, che le conducono, se non saranno della suddetta forma, qualità, e misura, secondo la mostra, che si conserva nella segretaria di questa fedelissima Città legata, e suggellata, e comprandole di altra forma, qualità e misura, incorrano nella pena di carlini quindici per ogni volta, e nella stessa pena, colla perdita della roba, incorrano quelli, che li conducono contro la forma del presente stabilimento, e li bottegari siano tenuti denunciare agli uffiziali del Quartiere assistenti, con farle osservare la lega, che non sia a tenore del bando suddetto, acciò li detti conduttori siano tenuti alle pene suddette; E li detti bottegari debbano comprare dette sarcinelle a ragione di sarcinelle venticinque a carlino, e volendone forzosamente più di detta somma, incorrano nella pena di carlini quindici, come sopra; E rispetto agl' impostatori delle legna delle massarie de' ristretti, e casali, proibiamo, che quelli comprino per rimetterle, e poi rivenderle a caro prezzo, rinnovando col presente bando gli ordini, e pene contenute ne' bandi antichi, e ne' capitoli del ben vivere, da esiggersi dette pene tante volte, quante si ritroveranno aver controvenuto; E finalmente quelli, che porteranno sarcine di altri luoghi, che non siano del distretto, o casali, non portandole della qualità espressa nel presente bando, incorrano nella medesima pena, colla perdita della roba. *In S. Lorenzo li* 30. *Aprile* 1742. *Vincenzo Maria Caracciolo della Giojosa. Il Principe di Caramanico. Il Duca di Montecalvo. Gio: Battista Gioffi. Agostino Tipaldi. Gioseppe Velli Segretario.*

A dì 3., 4., 5. *Maggio* 1742. Io Pasquale Moccia *Lettore delli Regj Bandi dico di aver pubblicato il retroscritto bando colli trombetti miei compagni nelli luoghi soliti, e consueti della Fedelissima Città di Napoli, e di più in quattro Borghi questi pubblicati a* 3. *Maggio. A quattro, e cinque detto nelli casali, cioè S. Rocco, Arco di Polvica, Chiusano, Mugnano, Carvizzano, Piscinola, Panicocolo, Miano, Secondigliano, S. Pietro a Paterno, Casoria, Barra, Ponticiello, Casandrino, Fratta, Grumo, Arsano, S. Giovanni a Teduccio, luoghi spettanti al detto bando.* Pasquale Moccia.

A dì 18., 19., *e* 20. *Maggio* 1742. Io Pascale Moccia *Lettore de' Regj bandi dico di aver pubblicato il retroscritto bando di nuovo nelli Casali; cioè, Casalnuovo, Cardito, Marano, Fuori Grotta, Succavo, Pianura, Campana, Scambia, Afragola, luoghi spettanti al suddetto bando.* Pasquale Moccia.

Avanti l'Illustre Signor Marchese D. Nicolò Fraggianni Regio Prefetto dell' Annona comparisce il Procuratore della Fedelissima, ed Eccellentissima Città di Napoli, e dice, come detta sua principale ha stimato per utile del pubblico fare il retroscritto bando; E perchè il medesimo dee pubblicarsi in Somma, S. Anastasio, Ottajano, Pomigliano di Arco, Cerra, Marigliano, Mariglianella, Brusciano, e Caivano, luoghi, ove la sua principale, non ha soluto mandare a pubblicare bandi; Perciò fa istanza degnarsi ordinare, che il bando suddetto si esegua, e si pubblichi ne' suddetti luoghi ancora, non solo in que-

questo, ma in ogni altro migliore modo ec. *Salvis etc.*

Die 16. mensis Maii 1742. *Neapoli. Per Illustrem Dominum Marchionem D. Nicolaum Fraggianni Caput Aulae S. R. C., et Regiae Annonae Praefectum fuit provisum, et decretum, quod exequatur retroscriptum bannum, juxta ejus seriem, continentiam, et tenorem, et publicetur in supradictis locis enunciatis in supradicta instantia, hoc suum.* Fraggianni.

A dì 19., e 20. Maggio 1742. Io *Pascale Moccia Lettore de' Regj bandi dico di avere pubblicato il retroscritto bando colli trombetti miei compagni nelli seguenti Casali, cioè Somma, S. Anastasio, Ottajano, Pomigliamo d' Arco, Cerra, Marigliano, Mariglianelle, Brusciano, e Caivano, luoghi spettanti al suddetto bando.* Pasquale Moccia.

Registrato nel libro *Bandorum 16. fol. 336.*

Avanti il Signor D. Gioseppe Crisconio Regio Prefetto dell' Annona comparisce l' Avvocato Fiscale della Corte del Regio Giustiziere, e dice come nell' anno 1742. dall' Eccellentissimo Tribunale della Città si stimò per comodo, e vantaggio de' cittadini, di emanare il quì complicato bando, col quale si prescrivea a' massari la norma da osservarsi nella formazione delle sarcinelle, che si vendono poi in questa Capitale da bottegari pizzicaroli per un tornese l' una; ma siccome in tutte le cose suole avvenire, che col tratto del tempo si vanno a raffreddare; così è accaduto giusto in questa, giacchè i massari suddetti, essendole andate a poco a poco adulterando, le hanno ridotte quasi al niente in grave danno, e pregiudizio del Pubblico.

Incumbendo pertanto al Comparente, che la cosa si rimetta nell' antico piede, con farsi dette sarcinelle a tenore del precitato bando, quindi si è, che il Comparente in discarico di suo dovere fa istanza rinnovarsi tal bando, con pubblicarsi nuovamente non solo nel distretto, e Casali di questa Città, ma anco in tutti quei luoghi, ove fu in detto anno 1742. emanato, come Somma, S. Anastasio, Ottajano, Pumigliano d' Arco, Acerra, Marigliano, Mariglianella, Brusciano, e Caivano; acciò pervenghi a notizia di tutt' i massari, che le fanno, e non possano allegare causa d' ignoranza; e si dia in tal modo riparo ad un assurdo così serio, e di grave danno de' cittadini, i quali sono ridotti a pagar questo genere il doppio di prima: Così dice per ora, e fa istanza, *non solum etc. salvis etc.*

Die 13. mensis Martii 1782. *Neapoli. Per Illustrem Dominum Militem U. J. Doctorem D. Joseph Crisconio Regium Consiliarium, ac Regiae Annonae Praefectum, visis bando Illustris Tribunalis S. Laurentii de die 30. Aprilis* 1742., *ac retroscripta comparitione, provisum, et decretum est, quod bannum praedictum exequatur, et debitae executioni demandetur juxta illius seriem, continentiam, et tenorem, et publicetur in locis in retroscripta comparitione enunciatis, hoc suum etc.* Crisconius. Ventrella Actorum Magister, et Secretarius. Die 30. Apr. 1742.

PRAMMATICA VIII.

FERDINANDUS IV. DEI GRATIA REX etc. *D. Andrea Filomarino Patrizio Napoletano del Sedile Capuano, Gentiluomo di Camera di sua Maestà N. S., che Iddio guardi, e suo Maggiordomo di settimana, e Reggente l' Ufficio di Regio Portulano maggiore di questa fedelissima, ed eccellentissima Città, e suoi Borghi, Distret-*

Hic fere eadem edicuntur, quae in superius editis pragmaticis 5. et 6.

stretti, e Casali etc. Comeche coll' ultima general Pianta si rattrovano situati ad ogni sorte di bottegari, e venditori i limiti, e i siti delle di loro botteghe, e posti, con precisi ordini, che non dovessero da quelli uscire, ed abusare di contravenirli sotto gravissime pene, per le pinzze, e strade pubbliche dette del Pennino, Porto, Porta Medina, ed altre; ma debban permanere ne' siti stabiliteli con decreti de' *pro tempore* Signori Portolani nostri Predecessori; che se mai avessero detti venditori ecceduto da' siti predetti, debbano subito ridursi al pristino stato, appena seguita l' emanazione del presente bando, altrimenti s' intendano incorsi nelle pene stabilite, tutti li trasgressori, senza ammettersi qualunque scusa, o causa, che si potesse adducre contro delle sudette piante.

E finalmente comandiamo, che in niun conto nessuno degli nostri ufficiali possa prender denaro alcuno da qualsivogliano persone, e precisamente da capi mastri, e fabbricatori per le licenze delle nuove opere, e per li diritti, e decreti da spedirsi sotto pena agl' Ufficiali sudetti della privazione degli loro ufficj *ipso facto*, e di altre a nostro arbitrio. Ed alli fabbricatori, e capi mastri della perdita di tal danaro pagato, e di due mesi di carcere. Tanto dunque si esegua, e non altrimenti. *Dato dal Palazzo di nostra residenza li* 2. *Gennaro* 1784. *Andrea Filomarino. Gaetano Cocozza mastrodatti.*

Die 2. Jan. 1784. Andreas Filomarino.

PRAMMATICA IX.

Mulo inter hujus Civitatis suillarum carnium venditores invecto usu illas vendendi apud Ecclesiam S. Antonii Abbatis

IN coerenza di quanto dall' eccellentissimo Signor duca d' Andria, come regio Portulano, nostro Antecessore, del prossimo passat' anno 1786., con sua rappresentanza de' 5. Dicembre di detto anno, ed in seguito dallo Spettabile regio signor Prefetto dell' Annona con altra di lui rappresentanza, si è umiliato al real Trono relativamente agl' inconvenienti, che risultavano, ed accadono dalla vendita di carne porcina, ed altri generi di simil natura, che si fa nel recinto, ed atrio della venerabile Chiesa di S. Antonio Abate, è pervenuto veneratissimo real rescritto di sovran' approvazione del tenor seguente, cioè: Eccellentissimo Signore: „ Da quanto ha manifestato V. E. „ con sua rappresentanza de' 5. spi- „ rante mese, e successivamente il „ Prefetto dell' Annona Marchese „ Avena, dopo maturo esame prati- „ catosi nel Tribunale di S. Lorenzo, coll' intervento dell' Eletto del „ Popolo; assicurato il Re di essere „ sussistente il pernicioso abuso introdotto dai venditori de' commestibili, e specialmente da quelli „ della carne porcina, di situarsi a „ folla nell' atrio della Chiesa di S. „ Antonio Abate, con sommo scandalo, ed indecenza di quel santo „ luogo per esentarsi dalla giustizia „ della Città, e del regio Giustiziere, ed impunemente defraudare, „ ed angariare il Pubblico nel prezzo, e nel peso, oltre del complotto, che fanno coi bazzareoti, ai „ quali rifondono li commestibili, „ donde poi nasce l' alterazione de' „ prezzi, poichè è costretto il Pubblico comprare da seconda, e terza mano; e quindi ad oggetto di „ evitarsi tutti li denotat' inconvenienti, è venuta la M. S. in accordare ben volentieri ciò che si „ propone riguardo alla situazione di „ tali venditori nel terrapieno del „ largo delle Pigne, e vuole, che 'l „ regio Portulano facendoli tutti trasportare in esso, assegni a' medesi- „ mi

magno hominum scandalo, quo ita palam, et impune extorquerent, in publicum bonum edicitur, ne amplius ibidem illas venderent, quas conferre tenentur eo, ubi dicitur *il largo delle Pigne*, ne, cum regio Justitiario subsint, pro arbitrio vendere queant, carceris aliquot in eam rem statuis paenis.

„ mi quel luogo, che più crederà „ espediente, ingiungendogli ordine, „ che sotto pena di carcerazione, ed „ altre a suo arbitrio, più non ar„ discano di portarsi nell' atrio di „ detta real Badia di S. Antonio A„ bate, con restarne incaricato dell' „ esatta osservanza l' officio della re„ gia Portolania, al qual' effetto, in „ caso di bisogno, le sarà impartito „ ogni ajuto, ed assistenza dal brac„ cio militare. Nel suo real nome „ lo partecipa in risposta il supremo „ Consiglio delle Finanze a V. E. „ per sua intelligenza, ed uso, che „ convenga per l' adempimento. *Pa„ lazzo a' 30. Dicembre 1786. Eccel„ lentissimo Signore. Ferdinando Cor„ radini. Signor duca d' Andria* ".

E volendo noi, che si dia compiuta esecuzione, ed esatt' osservanza, conform' è il dovere, all' anzidetta sovrana determinazione; abbiamo perciò stimato di fare il presente, per mezzo del quale facendo nota la medesima reale deliberazione, e volontà a tutti, e qualsivogliano venditori, rivenditori, rigattieri, volgarmente chiamati bazzareoti, ed ogni altra persona intrigata nella compra, e vendita di detta carne porcina, lardo, sugna, e qualunque altro consimile genere, che dal sottoscritto giorno dell' emanazione, e pubblicazione del presente bando, più non ardiscano, sotto pena di carcerazione, da durare quel tempo, che a noi sembrerà giusto, e conveniente, e ad once quattro d' oro napoletano, in caso di controvenzione di ponersi a vendere li suddivisati generi di commestibili, fermi, o caminando nel circondario, recinto, vicinanze, ed atrio della suddivisata venerabile Chiesa, e Badia di S. Antonio Abate, ma bensì debbano essi venditori, rigattieri, ed altri, situarsi, e fissarsi a vendere gl' indicati generi nel luogo chiamato delle Pigne da fuori la porta di Costantinopoli, nel luogo da noi assignatogli, affin di ovviarsi all' enunciato abuso, ed inconvenienti; il tutto a tenore del di sopra descritto real dispaccio di sovran' approvazione. Il presente dopo pubblicato, ed affisso ne' luoghi del circondario, recinto, ed atrio di S. Antonio Abate, perchè non si poss' allegare causa d' ignoranza, ritorni a noi con la debita relata. *Napoli da S. Lorenzo li 15. Gennaro 1787. Francesco Severino Regio Portolano. Gaetano Cocozza Mastro d' atti.* Pubblicata a dì 15. Gennajo 1787.

Die 15. Ian. 1787. Francesco Severino Regio Portolano.

Bannum cum insertione rescripti,

sive

PRAMMATICA X.

Essendosi S. M., che Iddio sempre feliciti, in seguito di ricorso umiliato al real Trono de' RR. PP. della casa di S. Brigida, e da' Complatearj della stessa strada, rimessa per l' uso conveniente a questo regio Ufficio regal carta de' 20. Agosto corrente anno, ed in vista di nostra rispettosa rappresentanza, benignata ordinare lo sgombramento di quella strada da' venditori di commestibili, e pescivendoli con altro real dispaccio de' 14. Settembre prossimo passato del tenor seguente „ Uniformandosi il Re a quanto ha suggerito V. S. circa lo sgombrarsi la „ strada di S. Brigida dai venditori „ de' commestibili, e specialmente „ del pesce in seguito delle istanze „ fattene dai Complatearj di detta „ strada, e dai RR. PP. di quella „ Chiesa, si è degnata approvare, „ che si emani un bando prescriven„ te

Ecclesiarum rerum venditoribus interdicitur, ne ampliut viam, quae contra Ecclesiam S. Birgittae hujus Civitatis posita est, proprio, iisque sane multis mercibus implicent, quas prope Castri planitiem, positis, ac statutis cuique sedibus, transferre tenentur sub paena primo vice unius mensis carcere, et amissionis rei alicui pio loco addicendae: secunda vero sex mensium carceris, et rei simul amissionis.

„ te ad ogni venditore di situarsi „ nel rispettivo luogo assegnato, sot„ to pena di un rigoroso castigo „ corporale: ed il supremo Consi„ glio d' Azienda glielo previene in „ risposta di suo real ordine per sua „ intelligenza, ed adempimento. *Pa„ lazzo 14. Settembre 1789. Ferdi„ nando Cortadini. Signor D. Orazio „ Celentano*".

Da noi in adempimento di simil sovrano comando, ed anche in seguito di altro bando dello stesso regio officio de' 19. Maggio 1779., si spedisce il presente Bando *omni tempore valituro*, da pubblicarsi, ed affigersene copia in più, e diversi siti della strada suddetta, ed in tutti li luoghi soliti, e consueti di questa capitale, ad oggetto di far noto a tutti, ed a qualsivoglia specie di persone, e specialmente a' cennati venditori di commestibili, e pescivendoli, esser sovrano volere, che ciascuno di essi debba situarsi ad esercitare il suo mestiere ne' respettivi luoghi assegnatili, e li pescivendoli sotto il baraccone sistente nel trapezio del largo del Castello a tal uso costrutto; e ciò sotto pena a' controventori in ogni caso di trasgressione per la prima volta di un mese di carcere, e perdita della roba da applicarsi a beneficio di qualche luogo Pio povero a nostra disposizione, e per la seconda di mesi sei di carcere, e perdita della roba, come sopra, e considerandosi, che l' inosservanza di questo regal comando possa dipendere non meno dalla versuzia, e pertinacia de' venditori, che dall' oscitanza degli officiali di questo regio officio, che trascurano di farlo, come si conviene, inviolabilmente eseguire: quindi si fa noto a' medesimi, che trovandosi i suddetti venditori, e pescivendoli in controvenzione, verranno non solo quelli, ma ancor essi puniti per la prima mancanza con due mesi di carcere, e per la seconda con due mesi di carcere, e perdita dell' impiego. *Napoli da S. Lorenzo li 9. Ottobre 1789. Orazio Celentano Regio Portolano. Gaetano Cocozza Mastro d' Atti*. Bando, come sopra. Pubblicata a dì 10. Ottobre 1789.

Die 9. Octob. 1789. Orazio Celentano Portolano.

PRAMMATICA XI.

Officii regii Portulani majoris hujus Civitatis origo et antiquus usque Romae temporibus deducitur, et eumdem servandae mandatae simul, ac bene componendi ordines in hanc rem in veteribus hujus bann. comprehensi renovantur.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX etc. *Carolus Lagni Princeps Caputsilaris Patritius Neapolitanus, Sedilis Capuani, Regens Officium Regii Portulani Majoris hujus fidelissimae Civitatis, ejusque Suburbiorum, Districtuum, et Casalium*. L' ufficio di Portolano maggiore fin dal tempo degli antichi Romani fu istituito, affinchè le pubbliche strade della Città si mantenessero purgate, e nette da qualunque immondizie, e le fabbriche, ed altre innovazioni de' particolari non occupassero il pubblico suolo, ed impedissero a' cittadini il comune godimento dell' aere, e l' aspetto della Città non restasse difformato. Quindi è che dagl' altri Regi Portolani nostri antecessori invigilandosi al servizio del Pubblico con diversi bandi emanati, furono date varie provvidenze, e spediti più ordini in riguardo alle licenze di qualsivoglia genere, che ciascheduno è tenuto prendere dal nostro Officio per poter fare qualunque innovazione di fabbrica, o di altro nella pubblica strada. Ma perchè ciò non ostante l' indiscretezza de' venditori si è inoltrata al maggior segno, usurpandosi quello, che ad essi non può permettersi in pregiudizio del pubblico; Noi seguendo le orme delle buone regole prescritte da nostri predecessori Regi Portolani, abbiamo stimato

convenevole, e necessario rinnovare, e maggiormente spiegare gli antichi bandi, per riparare a tali inconvenienti, e togliere ogni abuso forse introdotto in contrario alla commminazione, ed esazione delle pene incorse da' controventori, come il tutto fu approvato non solo dal nostro amabilissimo Sovrano (che IDDIO guardi), ma anche dall' Eccellentissime Piazze, e da' Deputati di questo Officio, siccome stanno espressati ne' seguenti capi.

Absque regii Portulani Magistri venia interdictum cuique de integro aliquid in hujus Civitatis, eiusque Suburbiorum, Districtuum, et Casalium viis exstruere contra statuta in plurimis capitibus inferius positis comprehensa sub ducatorum 24 pœna, quam omnes, qui contra fecerint, citra ullam veniæ spem manere placet.

Essendosi da' Regi Portolani di questa Fedelissima, ed Eccellentissima Città nostri predecessori fatti emanare più, e diversi bandi in riguardo alle licenze di qualsivoglia genere, che ciascheduno cittadino è tenuto prendere nel nostro Officio nelle occorrenze delle fabbriche, pennate, balconi, ed ogni altro in quelli espressato, ed in particolare agl' infrascritti capi, alli quali ci rapportiamo: E perchè l' esperienza ci ha fatto conoscere, che alcuni per non avere l' intieta notizia di tutti gl' affari, che riguardano quest' Officio, ed in quelle materie, che possano essi controvenire, incorrono involontariamente nelle pene comminate a' controventori; invigilandosi perciò da Noi al maggior servizio, utile, e comodo di questo fedelissimo Pubblico, ed ancora per evitare le occasioni degl' interessi, e dispendj de' cittadini, che per la suddetta causa vengono loro cagionati, e per amministrare rettamente questo Officio, in esecuzione delle istruzioni, che abbiamo, ci è parso dare col presente bando gl' infrascritti capi, che hanno rapporto alle licenze, nella conformità che hanno spettato, e giustamente spettano al nostro Officio, come pure quei capi, che riguardano lo sbarazzo de' venditori di qualunque sorte dalle principali strade, per rendere questa Capitale viepiù bella, e magnifica. Quindi ordiniamo, che nessuno ardisca, nè presuma di porre, o rinnovare alcuna delle cose infrascritte, così nelle strade pubbliche della Città, e suoi borghi, come ne' suoi Ristretti, e Casali, se prima non sarà preceduta la solita licenza, da spedirsi dal nostro Officio, purchè però non apporti impedimento al Pubblico o a vicini, con pagare i dritti in conformità della nostra pandetta, seu tariffa stampata, ed esposta ove si regge il nostro Officio. E controvenendosi agl' infrascritti capi, s' intendano incorsi nella pena di ducati ventiquattro, ed altro al nostro arbitrio riserbato, per ciascheduna volta, che si controverrà, da esigersi tanto dal padron della casa, quanto contro gli operaj, e pigionanti, ove si ritroverà la controvenzione, oltre la demolizione dell' innovato.

I. Che nessuno ardisca di porre, o far porre, o accomodare balconi con gattoni di piperno, o senza gattoni, ovvero balconi di legno con gattoni dell' istesso materiale, o di ferro, sotto pena di ducati ventiquattro, ed altra a nostro arbitrio, da esigersi, come sopra.

II. Che sotto le pene sudette non si rinnovino staffj, ciminiere, alvari, pennate di tetto, ed altre specie di fabbriche, o edificj di legno, che sporgessero fuori le mura, o a faccia di esse mura di case, e strada, per le quali si venisse ad occupar la vista de' vicini; e perchè suole occorrere di puntellare le case per accomodarle, e dopo di averle puntellate, ed incatastate restano ingombrate le strade pubbliche, con molto incomodo de' Cittadini, volendo a tale inconveniente rimediare, si ordina

sot-

Digitized by Google

sotto le medesime pene a tutti coloro che hanno case puntellate, ed incatastate, che fra un mese dopo la pubblicazione del presente bando, debbano fabbricar le case, ed indi non debbano eccedere un mese dopo la pubblicazione sudetta a togliere le puntelle, affinchè restino le strade sgombre, e senza impedimento; ed in caso, che per qualche giusta causa non si possano effettuare le accomodazioni sudette, debbano li padroni delle case comparire nel nostro Officio, acciò ritrovandosi legittimo l'impedimento, se ne possa prorogar la licenza per quel tempo, che parerà necessario, e ciò senza pagamento alcuno.

III. Che nessun fabbricatore, nè qualsivoglia altra persona, ardisca di porre, o di far porre qualunque sorte di balconi ad una, o più finestre, nè con rivolta, nè accomodarli tanto di piperno con gattoni di piperno, quanto di legno con gattoni di legno, sotto le medesime pene.

IV. Che nessuna persona presuma, nè ardisca di porre pennate di qualsivoglia esercizio, che cuoprano una, o più porte, o colla rivolta, nè accomodarle, nè impeciarle, sotto le medesime pene; Ma perchè alle volte è successo, che alcuni operarj hanno defraudato i padroni delle pennate col pretesto di aver pagato maggior dritto di quello, che spetta per giustizia; perciò si fa noto ad ognuno, che bisognando rinnovare qualche pennata, che sia vecchia; in questo caso s' intende che sia accomodazione, e perciò è tenuto a pagare la sola mettà del dritto.

V. Che nessuno osi piantare, tenere, innovare, o cacciare infrascate, chianconi, e banconi, che nessuno osi piantar colonne di legno, o di altra sorte, porre cercole, o frontali, tener tavole alle finestre, che sporgono con gattoni, o senza gattoni, mantelletti, bracciali, paraventi, macelli, calatore, rastelliere, spartimenti, mostre, stigli di robe, spannatore, porte, che aprono da fuori, canaloni di legno, architravi, travaglini, savaglie, pergole, e rastelli, sotto le medesime pene.

VI. Che nessuno osi di puntellare, o di far puntellare mura di case, o di giardini, catastar porte, porre catene, cuscire, e scuscirè, e mezzo materiale, o tener materiale di qualsivoglia genere nelle pubbliche strade, far pedamenta, appedare, alzar la pianta per gl' edificj di case, fare staffj di fabbrica nelle strade pubbliche, dentro, e fuori di questa Città, tener aniti, accomodar porte di piperno, o grada avanti le porte, o scivola di qualsivoglia materiale, accomodar lustre di cantina, porre ferrate, intompagnare, o stompagnar porte, porre gradi di marmo, o di piperno, accomodare, o rinnovare muri di giardino, accomodar cantoni di piperno, riboccare, o intonacar mura, buttare sfabbricatura nelle strade pubbliche sotto le medesime pene; come pure non si possano situare cercole, architravi, o frontali di qualsivoglia ampiezza, sopra qualsisia porta di fabbrica, senza interpetrazione se fussero piccioli, o grandi, sotto le medesime pene.

VII. Che nessuno ardisca aprire, o far aprire fossi di comuni, bozze, bocche, chiaviconi, o chiaviche nelle strade pubbliche, sotto l' istesse pene. Ma perchè alle volte è accaduto, che alcuni fabbricatori per defraudare i padroni, che hanno avuto bisogno di fare una bocca, o corso di comuni, hanno asserito di aver pagato ancora la Vozza, che ordinariamente sta a faccia di muro, che tiene la comuni-

nicativa di corso, e convenendo che sia a notizia di ognuno quello, che giustamente pagar si deve, e praticarsi siccome è stato sempre solito del nostro officio in simili occasioni, quando bisognasse di aprire qualche corso per nettarlo, purchè non ecceda palmi due da terra verso il muro, conforme è l'antico solito; in tal caso non è obbligato pagare altro dritto, quando vuole aprire la bocca, stantechè viene ad essere inclusa la bocca coll'apertura del corso.

VIII. Che nessuno ardisca piantare, o far piantare viti nelle mura delle case, o accomodare guardaviti, di rinnovare, accomodare, o far accomodare condotti di acqua, fare, o accomodare tufulatura di rapillo a mazzoccola, o altre tufulature di comune, sotto la pena di ducati ventiquattro.

IX. Che nessuno ardisca di rompere la strada pubblica, far fossi, piantar pali, porre pietre perciate, colonne di pipetno, o di legno, banconi, chianconi, o baracche, nè qualsisia posto, sotto le medesime pene, come pure niuno ardisca di prender terreno, accomodar tappie di massarie, nè far fossi avanti le siepi, per le quali si venisse a togliere il comodo al pubblico; come pure che niuno ardisca prendere arena non solo nelle strade pubbliche di questa fedelissima Città, ma ben anche nelle strade pubbliche de' suoi borghi, ristretti, e casali. Ed i maestri siano tenuti di presentar le licenze da prorogarsi fra giorni sei dal dì della pubblicazione del presente bando in avanti, elasso il qual termine, s'intende la sudetta licenza cassa, irrita, nulla, e senza alcun vigore.

X. Ordiniamo a ciascheduno rivenditore, che non osi in modo alcuno eccedere la cacciata delle loro botteghe, oltre la larghezza stabilita nella pianta formata da questa Eccellentissima Città, ed approvata dalla Maestà del Re (D. G.) sotto le medesime pene.

XI. Ordiniamo a tutt'i padroni di chianche, tagliatori, garzoni, ed altri servienti de' medesimi, che sotto pena di ducati ventiquattro, ed altre a nostro arbitrio riserbate, non ardiscano da oggi in avanti di ammazzare qualunque sorta di animali in mezzo alla pubblica strada, nè avanti alle loro chianche, ma che facciano tal operazione dentro delle medesime, o pure ne' loro privati scannaggi, altrimenti s'intendano incorsi nelle sudette pene per ogni volta da ciascheduno si controverrà.

XII. Essendosi conosciuto l'abuso introdotto così da fabbricatori, e falegnami, come da padroni di case di dare il denaro, che occorre per ispedire le licenze in mano degli Officiali della nostra Corte, dal che ne nascono infiniti inconvenienti; quindi volendosi da noi porre a ciò riparo, abbiamo stimato di ordinare col presente bando, che nessuno padron di casa, fabbricatore, o falegname, sotto pena di ducati ventiquattro ardisca consegnar danaro in mano de' nostri Officiali per la spedizione delle sudette licenze, ma debba ognuno venire, o mandar persona della nostra Corte a spedire le dovute licenze, con pagare i soliti dritti alla persona assistente, e destinata per l'esazione sudetta; altrimenti s'intenda il dritto malamente pagato, ed affatto perduto. Come ancora ordiniamo, che tutti gl'operarj debbano tenere le licenze spedite dalla nostra Regia Corte dentro l'opera; o in potere de' maestri assistenti all'opera, affinchè non si possano commetter frodi, ed i nostri Officiali,

che

che vaderanno riconoscendo le opere, non siano in obbligo di ritornar di nuovo per osservar le licenze, sotto la pena di ducati ventiquattro. E che nessuno Officiale ardisca di portar a spedire le licenze sudette, sotto le pene a nostro arbitrio riserbate.

XIII. Ordiniamo, e comandiamo a tutti i Venditori, che tengono cacciate, o posti fissi, o amovibili, che si riduchino a' termini descritti nella pianta formata nel 1758, ed approvata dalla Maestà di Carlo III. allora Regnante; e che per l'avvenire non ardiscano in modo alcuno per qualsivoglia causà, o pretesto di mutar sito, sotto pena di ducati ventiquattro. Come pure proibiamo a sudetti venditori di poter tenere i mantelletti sopraposti alle pennate, tanto di tavole, quanto incerate. Proibiamo benanche a cantinieri, tavernari, casinanti, ed altri di qualunque mestiere di poter tener botti fuori delle loro botteghe, ma se gli concede soltanto una picciola insegna, che dinoti il loro mestiere; e ciò sotto pena di ducati ventiquattro, ed altre a nostro arbitrio riserbate, nelle quali pene vogliamo, che s'intendano incorsi anche i piazzieri presenti, e che *pro tempore* saranno, quando permettessero di non far eseguire i sudetti ordini, e bandi.

XIV. Ordiniamo, che alcuno non osi di gittar dalle finestre acque puzzolenti, come anche acque di lavatori, sotto pena di ducati ventiquattro; Proibendo similmente a venditori di baccalà, erbe, e salsume, che in modo alcuno non buttino acque nelle pubbliche strade, tanto di giorno, quanto di notte, sotto le medesime pene.

Concordant quae hic, et in inferius posita capitibus stabilita sunt, cum pragmatica 2, 3, et 4, aliisque superius conjunctis, quas vide.

XV. Ordiniamo a venditori di paglia, che da oggi in avanti non ardiscano di trattenersi con le some di paglia nelle strade della Carità, Toledo, Chiaja, S. Lorenzo, Pennino, e Porto, permettendosi soltanto ad essi il semplice passaggio per queste strade, sotto pena di carcerazione, ed altre a nostro arbitrio, assegnando loro il Largo fuori la porta dello Spirito Santo, nel quale se li concede di potere stare con le some, e vendere la paglia.

XVI. Ordiniamo, e comandiamo a tutti di qualunque stato, grado, e condizione siano, che da oggi avanti non possano, tanto in questa Capitale, quanto ne' suoi borghi, sopra le finestre, balconi, lastrici, logge, tavolati, ed altri luoghi, che corrispondono su le pubbliche strade, tenere teste, o vasi di fiori, e frutta, ancorchè fussero vacui, pietre, legni per mantenere i panni, che vogliono spandere su' lastrici, o qualunque altra cosa, che possa recar danno a quei, che passano per le strade; e ciò sotto pena di ducati cinque, ed altro a nostro arbitrio per ogni volta, che si controverrà.

XVII. Ordiniamo, e comandiamo a tutti i padroni, ed affittatori di botteghe di qualunque genere che sono nelle strade della Carità, Toledo, Chiaja, e di quella di S. Pietro a Majella fino alla Vicaria, di non poter fare per qualunque causa cacciata di banconi, pennate, e mostre delle arti rispettive, e che non osino punto eccedere i limiti delle loro botteghe; come anche ordiniamo a Cafettieri, e Sorbettari, di non far cacciate di tende, permettendoseli solo in tempo di està, quando vi sarà il sole.

XVIII. Proibiamo a venditori di qualunque genere, e per qualsisia causa di situarsi nelle sudette strade con posti fissi, o sporte volanti, permettendosi solo il passaggio per tali strade.

XIX.

XIX. Ordiniamo, che nessuno affittatore di galessi osi di tener quelle esposte al pubblico per lo corso delle sudette strade, sotto pena a trasgressori de' capitoli XVII. XVIII. e XIX. di due mesi di carcere, e perdita della roba.

Vide pragmaticam 3. hujus Tituli, quae penitus eadem tradit.

XX. Ordiniamo, e comandiamo a' venditori di qualunque genere, che sono nella strada di S. Brigida, che si situino ne' luoghi ad essi assegnati, ed a pescivendoli, che vadano a vendere sotto il baraccone, che sta nel trapezio del largo del Castello, a tal uso costrutto. E ciò sotto pena a' controventori in ogni caso di trasgressione, per la prima volta di un mese di carcere e perdita della roba da applicarsi in beneficio di un luogo pio povero a nostra disposizione, e per la seconda volta di sei mesi di carcere, e perdita della roba, come sopra.

Ed invigilandosi da noi per quello riguarda alla nostra incombenza dell' officio di Regio Portolano al pubblico comodo, e beneficio, abbiamo stimato di rinnovare il presente bando, giusta la sua serie, continenza, e tenore, con le pene in esso comminate, ed altre a nostro arbitrio riserbate. Ed acciò il presente bando venghi alla notizia di tutti, e da nessuno allegar si possa causa d'ignoranza, abbiamo stimato di farlo pubblicare per i luoghi soliti di questa fedelissima Città, e suoi Borghi, preserivendo il termine di giorni quattro dopo la pubblicazione di questo per l'esservanza de' soprascritti capi, quale elasso si procederà all' esecuzione delle descritte pene.

E per osservanza, e vigilanza de' sopradetti capi, ordiniamo a tutt' i venditori di qualunque genere, e padroni di case, che debbano inviolabilmente riconoscere per tali i nostri Officiali cioè: Bruno, Coda, Alfieri, Valente, Nardino, Rocco Tredenari, Manfredi, Tangredi, Panzini, Orefice, Vasquez, Corona, Agnelli, Francesco Sorrentino, Testa, Saverio Nardo, Chiaese, Gioseppe Caruso, Gatto, e Nicola di Stefano.

E finalmente sapendo, che spesso la trasgressione di questi nostri ordini nasce non solo dalla caparbietà de' venditori, ma benanche da' nostri Uffiziali, quindi si fa noto a medesimi, che trovandosi trasgrediti i nostri ordini saranno da noi puniti non solo i controventori, ma ancor essi per la prima mancanza con due mesi di carcere, e perdita dell' impiego. *Napoli li 3. Gennaro 1790. Il Principe di Caposele. Gaetano Cosezza Mastro d' Atti.* Banno come sopra. Pubblicata a dì 9. Gennaro 1790.

Die 3. Jan. 1790. Il Principe di Caposele.

DE

DE ANTEFATO

SIVE DONATIONE PROPTER NVPTIAS,

SIVE QVARTA, ET ALIIS DONATIVIS

TIT. XVII

PRAMMATICA PRIMA.

Declaratur antefatum deberi, tam virginibus quam viduis juxta quantitatem dotis promissæ.

TRa l'altre grazie, che nel prossimo passato parlamento ci ha dimandato questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, è stata la seguente, *videlicet*. Che fossimo serviti di concedere il Regio Assenso alla riforma de' donativi, ed antefati, come ancora s'era concluso per li Deputati di tutte le Piazze di questa Fedelissima Città: cioè, che alle doti di ducati quattromila a basso l'antefato sia per terzo, ed il donativo a ragione d'otto per cento; alle doti di ducati quattromila insino a diecimila, l'antefato sia a ragione di ducati venticinque per cento, e 'l donativo a ragione di sei per cento; alle doti di ducati diecimila in ventimila, l'antefato sia a ragione di venti per cento, ed il donativo a ragione di cinque per cento; alle doti di ducati ventimila in trentamila, l'antefato sia a ragione di quindici per cento, e 'l donativo a ragione di quattro per cento; e che alle doti di ducati trentamila in su, l'antefato, e donativo sieno conforme potrà convenirsi, purchè l'antefato non ecceda i quindici, e 'l donativo i quattro per cento; e che l'antefato, o restino, o non restino figliuoli a morte della donna, torni per morte sia agli eredi del marito, donde è uscito; e che alle donne vedove, quando si torneranno a casare, non si possa costituire l'antefato, se non per la metà di quello, che si potrebbe loro costituire, se si casassero la prima volta; e che i lacci, e le spille, che si promettono, non si possano cercare dalla donna, se non per l'ultima annata, quando il marito sarà morto, non mostrando però gli eredi del marito pagamento di detta ultima annata. E parendoci giusta, e ragionevole tale domanda, per la quale ancora prima ne aveano fatta istanza le Piazze Nobili, e del Popolo di questa Città; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, con la presente Prammatica; *omni tempore valitura*, ordinare, e comandare, che da qua in avanti, ne' matrimonj, che in questo Regno si contrarranno, si debba *ad unguem* osservare il che di sopra sta riformato, ed a Noi supplicato; *Verum* a rispetto de' matrimoni concertati, per li quali fino al presente giorno fossero fatti capitoli matrimoniali per mano di pubblico Notajo, ancorchè non fosse seguito il matrimonio, o sponsali; vogliamo, che s'osservi quello, che fra le parti sarà stato concertato, e capitolato, non ostante la pre-

Alia donativa.

Matrimonia conclusa.

Digitized by Google

„ presente Prammatica; la quale vo-
„ gliamo, che da qua in avanti si
„ osservi inviolabilmente; annullan-
„ do tutto quello, che contro il te-
„ nore di essa si facesse diretta, o
„ indirettamente, e tutt'i contratti,
„ promissioni, ed obblighi, *etiam*
„ sotto la fede, e parola di Nobili,
„ tal che le parti non sieno in mo-
„ do alcuno tenute all'osservanza di
„ quello, che contra la disposizione
„ della presente Prammatica fosse con-
Poena privat. off. et alia corporis declaranda. „ venuto, sotto pena a' Notai, e
„ Giudici, che stipulassero dette con-
„ venzioni, della perdita del loro of-
„ ficio, e d'altra, *etiam* corporale a
„ nostro arbitrio riservata". Ed acciocchè in niuno futuro tempo si possa della presente Prammatica allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città, e per lo presente Regno, e 'l traslato di essa s' affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di questa detta Città. *Neap. die* 30. *mensis Decembris* 1617. *El Duque. Vid. Constant. Reg. Vid. Lopez Proreg. Vid. Villalob. Proreg. Vid. Alderis. Proreg. Salazar. Secretar. In Bannorum.* 1. *fol.* 36. Die 30. Dec. 1617. El Duque.

DE APPARITORIBVS

TIT. XVIII

PRAMMATICA PRIMA.

Inscriptus erat a Constitutibus hic Titulus: *De Perteriis, seu Ostiariis*, quem nos in rubricam: *De Apparitoribus.* consulto traduximus; et reliquae primae Pragmaticae aliam subjunximus.

Ostiarii speculatores, buccinatores, famuli cympanatribae, ministri curatoris annonae, et Decuriones, vulgo Catapani strenam non petant anno ingrunte.

Venditio, et pretium 12. Ostiariorum S. R. C. spectat ad Regem, die 20. April. 1603. ut in Int. Reg.

COnsiderato, che in questi ultimi giorni dell' anno i Portieri, Alabardieri nostri, Trombetti, Servitori de' Magnifici, e circospetti Reggenti della Regia Cancelleria, e de' Castellani de' Castelli, e de' Regj Consiglieri de' Tribunali del Saero Regio Consiglio, della Camera della Sommaria, e della Gran Corte della Vicaria, e degli altri Tribunali, Tamburini, tanto di Soldati, quanto d' ogni sorta, ed ancora per gli Officiali del Giustiziero, Catapani, e Portieri de' Magnifici Eletti di questa Magnifica, e fedelissima Città di Napoli, si è introdotto un abuso, che sotto zelo di dar le buone feste, vanno di casa in casa dimandando, e cercando l' inferte, e mance, tal che, come per l' esperienza si vede, si causa danno a' Cittadini, ed abitanti in questa predetta Città, oltra il mal esempio. Per tanto, volendo, che tal cattivo abuso del tutto sia tolto, per tenore del presente bando „ S' ordi-
„ na, e comanda a tutt' i sopraddet-
„ ti Portieri, Alabardieri, Trom-
„ betti, Servitori, Catapani, Por-
„ tieri, ed Officiali del predetto Giu-
„ stiziero, ed altri sopraddetti, che
„ da qua in avanti, in dette feste,
„ innanzi, nè dopo, non presumano
„ in modo alcuno andar cercando, e
„ dimandando dette inferte, e man- Poena priv. off. et aliarum.
„ ce per le case, ed altre parti de'
„ Cittadini, ed abitanti in questa
„ predetta Città, nè quelle pigliare,
„ nè far pigliare per terze persone,
„ sotto pena di privazione d' officio,
„ e di quattro tratti di corda, nella
„ quale ognuno si guardi di non in-

„ cor-

Digitized by Google

,, correre. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 19. Decembris 1571. Ant. Card. de Granuela. Vid. Revert. R. V. Sadernitanus Reg. Lobera Prosecret. In Bann. 1. fol. 36.*

Die 19. Dec. 1571. Art. Cardinal. Granvela.

PRAMMATICA II.

Apparitores ipsi non per ceteros notificationes faciant; quod hac lege Praeses S. R. C. jubet.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che da molti anni siasi introdotto da' Portieri del S. R. C. il biasimevole abuso di far fare le notificazioni, esecuzioni, e gli altri atti appartenenti al loro Officio, ad alcune persone, che appresso di loro tengono sotto il nome di Ajutanti, sulla fede de' quali fanno poi i detti Portieri le Relate, come se essi personalmente (secondo sono indispensabilmente tenuti) avessero fatte le notificazioni, ed eseguiti gli atti accennati; dal che ne son derivati molti inconvenienti, e molte frodi ancora si sono commesse in pregiudizio delle parti litiganti, e della retta amministrazione della Giustizia: acciocchè in avvenire resti abolito, e totalmente estirpato il suddetto pernicioso abuso, ordiniamo che, senza pregiudizio delle pene incorse per l'inosservanza de' Decreti degli Spettabili Presidenti nostri predecessori su di tale assunto, da oggi in avvenire tutte le Suppliche, Istanze, Memoriali, Decreti, e tutti gli Atti, e Scritture quali si vogliano del S. R. C., si notifichino solamente dagli attuali Portieri di esso S. C., approvati dallo Spettabile Presidente, e da' medesimi attuali Portieri solamente sieno eseguite le Lettere Esecutoriali, e gli altri Ordini quali si vogliano loro commessi, tanto in questa Capitale, quanto negli altri luoghi del Regno; quali Portieri debbano esercitare i proprj Officj personalmente, e che affatto non possano tenere, nè servirsi di altre persone sotto nome di Ajutanti, o sotto di qualunque altro pretesto, e colore, ancorchè fossero loro padri, figli, fratelli, o in altro qualsivoglia grado congiunti, e debbano ancora stendere di lor propria mano interamente così le Relate delle notificazioni, come d'ogni altro Atto. E facendosi altrimenti, il Portiere, il quale tiene l'Ajutante, ancorchè congiunto, incorra nella pena di ducati dieci, e l'Ajutante di ducati cinque, in beneficio del Regio Fisco, ed in oltre amendue sieno sottoposti alle pene di carcerazione, privazione di Officio, ed altro ad arbitrio dello Spettabile Presidente, per ciascuna volta, che contravverrano al presente nostro Ordine; e le notificazioni, esecuzioni, ed altri atti, che saranno fatti per mezzo de' suddetti Ajutanti, come nulli di lor natura per lo difetto della persona non legittima, non si ricevano, nè si ammettano da' Mastri d'atti, Scrivani, ed altri Officiali, sotto la pena di ducati venticinque per ciascheduno di essi per ogni volta: nelle quali pene incorrano ancora così gli stessi Mastri d'atti, Scrivani, ed altri Officiali, qualunque volta commetteranno l'esecuzione di qualche affare alle suddette persone, che non sono attuali Portieri approvati del S. C., come le Parti, che se ne valessero. Ed affinchè questo nostro Ordine sia a tutti noto, nè si possa in avvenire allegar causa d'ignoranza, se ne affiggano Copie nelle Porte del Tribunale del S. C., e delle Ruote, e Segreteria del medesimo. *Napoli a' 12. di Settembre del mille settecento sessantuno. Giuseppe Romano Presidente. Francesco Porcelli Segretario del S. R. C. Portieri attuali del S. R. C. Angelo Gargano. Francesco di Gennaro. Francesco San-*

Die 12. Sep. 1761.

Santino. Gaetano Imparato. Nicola Marino. Raimondo Pagano. Francesco-Antonio Candela. Giovanni Serino. Giuseppe Barletta. Gennaro Caccia. Domenico Pesa. Lodovico de Conciliis. Giovanni Tagliaferro. Gennaro di Pietra.

DE APPELLATIONIBVS

TIT. XIX

PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Appell. tempora observ. prag. 33. ini. de off. S. R. C. Constitutio incip. appellationum tempora.

APpellationum tempora, per Constitutiones sacras praefixa, observari volumus coram quibuscumque Judicibus, etiam in Sacro nostro Consilio, in quo etiam circa fatalia dispositionem dictarum Constitutionum locum habere decernimus.

1477.

PRAMMATICA II.

Ex promulgatis anno 1477.

Qui est rit. 259. Executio decreti assistentiae ex capite appell. non impeditur, sed nullitatem etc.

MAgnae Curiae Vicariae Ritum, quod a decreto super Assistentia affirmativo, non appelletur, ad effectum retardandae exequutiones locum habere decernimus: post exequutionem vero factam appellationes justificari posse ad effectum, etiam ipsius Assistentiae revocandae, declaramus. De Nullitate autem ipsius decreti ex eisdem actis cognosci, et judicari posse, volumus, et mandamus, ad effectum etiam ipsius exequutionis retardandae, quousque de dicta nullitate judicatum fuerit.

1477.

PRAMMATICA III.

Judices ad quod non possunt inhibere

ADeo Opt. Max. Reges in terris constituti nihil magis, quam populorum sibi commissorum, utilitatem, et commodum curare debent: ea enim omnia, et magno cum furore Reges a Caelo sperare possunt, quae ipsi in populos conferre consuescunt; sed cum hi, quibus populorum est cura commissa, quorum corda in manu Dei sunt, virtutibus omnibus ornari debeant, Majestatum Regum propria est justitia, quae quidem clementia homines Deo immortali conjungit, et divinitatis facit esse participes. Et quoniam multa in judiciis, in ipsius justitiae ministerio fieri solent, quae tametsi a justitia non abhorreant; tamen etiam propter lites, ac earum retardationem, dilationemque multis injuria inferri consuevit. Nobis, qui Regnum hoc Siciliae Citra Pharum in praesentiarum gubernamus, Regis Catholici vicem gerentes, omni studio, ac diligentia cavendum est, ne dum causas, ac lites ad longum duci, et protrahi patiamur, in injustitiam incidere videamur. Volentes igitur, ac vehementissime cupientes, dilationibus, et subterfugiis litigantium obviam ire, ea industria, ut causae, quam citissime expediantur, neque (ut ajunt homines) immortales, aeternaeque fiant: per hanc novam institutionem, san-

Judicibus a quibus, nisi appellantes coram ipsis se exhibuerint cum literis dimissoriis appellat.

sanctionem, sive Pragmaticam, nomine, et auctoritate Sacrae Catholicae Majestatis, *Statuimus, sancimus, et ordinamus, quod Tribunalia Justitiae, ordinata, seu ordinanda, et Judices omnes in hoc Regno ordinandi, qui, et qui superiores extiterint, ad quae, seu quos appellationes, tam a diffinitivis, quam ab interlocutoriis sententiis, seu ab aliis gravaminibus deferuntur, eas nullo modo admittere: nec Judicibus inhibere debeant; nisi appellantes coram ipsis Superioribus compauerint cum eorum authenticis appellationibus, et cum literis dimissoriis, aut refutateriis, vel cum dictarum literarum, seu epistolarum legitima productione, cum expectatione termini infrascripti Judicis a quo, in quibus causas dilationis apponat, vel refutationis; ea ratione, ut illis visis, et intellectis a Judicibus ad quos, possint opportune, matureque discernere, an appellationes ipsae admittendae fuerint, ac Judicibus a quibus inhibendum, vel aliter fuerint providendum: Judices vero, a quibus appellabitur, ipsis appellantibus, et petentibus infra terminum, ac spatium dierum quatuor, immediate sequentium, literas ipsas, seu epistolas concedant, Judici ad quem praesentandas, seu ipse, qui appellans fuerit, petierit processus exemplum, seu copiam illam citissime ipsi sine aliqua mora concedant dicto Judici ad quem praesentandum, justo, ac consueto pretio mediante. Constituimus, insuper sancimus, et ordinamus, nomine ipsius Catholicae Majestatis, quod ipsi Superiores in dictis literis inhibitorialibus mentionem faciant, atque expresse declarare debeant, quod, constito prius ipsi Judici a quo, partem fuisse citatam in causis ipsis minime se intromittant. Volumus tamen, praesentem Pragmaticam derogare aliis Pragmaticis, seu Ritibus, super hujusmodi rebus editis, et Pragmatica haec, sive nova lex, a nobis sancita, debitae exequutioni demandetur nomine Catholicae Majestatis.* Dicimus propterea, committimus, et mandamus, Illustribus Magno hujus Regni Camerario, Justitiario Magnae Curiae Vicariae, et aliis omnibus, et singulis Officialibus, majoribus, et minoribus, ad quos spectaverit, quatenus praesentem sanctionem, ut supra factam, et omnia, in ea contenta, observent, et observari faciant; nec secus agant, si gratiam Regiam caram habent, et poenam mille ducatorum cupiunt evitare. In quorum fidem hanc fieri fecimus; Regio solito sigillo munitam. *Datum in Castro Novo Neapoli die 12. mensis Julii 1510. D. Raymondo de Cardona Luogotenente Generale. Vidit Montaltus Reg. Vidit de Colle Reg. Dominus Locumtenens Generalis mandavit mihi Pedro Lazaro de Xea.*

Die 12. Jul. 1510. D. Raimondi de Cardona.

PRAMMATICA IV.

Appellationes a condemnatis in causis criminis non admittantur, nisi cum clausa, si non fuerint confessi, et convicti.

PErchè conviene alla buona amministrazione della Giustizia, che, dopo che sarà data sentenza nelle cause criminali per la Gran Corte della Vicaria, non si differisca l' esecuzione di detta sentenza contra di quelli, che saranno condennati, *ut confessi, et convicti*, perchè i condennati, *etiam*, che sieno *confessi, et convicti, tacita veritate*, semplicemente appellano, *tanquam gravati*, e si viene a differire l' esecuzione della giustizia, la quale in detto caso, non si dee differire. Per tanto „ vi di„ ciamo, ed ordiniamo, che da ora „ in avanti, non dobbiate ammette„ re dette appellazioni in dette cau„ se criminali, *salvo cum clausula, „ si non fuerint, ut confessi, et convicti „ condemnati*, perchè così ancora l' ab„ biamo ordinato alla detta Gran Cor„ te, e così l' eseguirete, e non ab„ tri-

„ trimenti, per amar la grazia, e „ servicio della Cattolica Maestà Cesarea ". *Datum in Castro Novo Neapoli die* 11. *mensis Augusti* 1541. *D. Pedro de Toledo. Vidit dè Colle Reg. Vidit Loffred. Reg. Vidit Marsial. Reg. Martinanus Secret. In Curia* 18.

Die 11. Aug. 1541. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA V.

Cum non civilium, sed criminalium etiam causarum de appellationibus tempora in longum producerentur, statuitur Regium Collaterale Consilium præter alias cujusque diei horas antea constitutas habere quaque vigesimas Jovis hora, ibique per aliquod tempus in expeditionem causarum de appellationibus animum intendi.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. *Illustres, et Magnifici Viri Collaterales, Consiliarii Regii, et fideles dilectissimi.* Perchè semo informati, che in questo Sacro Regio Conseglio pendono molte cause de appellationi delle sententie et decreti, che si proferiscono in la gran Corte de la Vicaria tanto criminale, como civile. La expeditione de le quali se vene à ritardare, et và molto à longo per li altri negocij, et occupazioni delle altre cause, che si agitano in questo preditto Sacro Consiglio. Dal che si vene à ritardare la expeditione di dette cause de appellationi et exequtione de la Justicia. Al che volendo noi debitamente providere, como conviene, si per lo servizio di sua Maestà, como per lo beneficio publico, ne hà parso con matura deliberatione di questo Regio Collateral Conseglio appresso de Noi assistente farvi la presente, per la quale ne dicimo et ordinamo, che da cquà avante ogni settimana lo Jovedì, oltra de intendere la matina, como è solito, li incidenti et cause de dicte appellationi debiate anchora la sera ad vinte hore ritornare et congregarvi in questo preditto Sacro Conseglio, et illà assistere per tre hore continue, et intendere alla expeditione de dette cause de appellationi, tanto civile, como criminale, lassando ogni altro negocio da parte. Et così si exequirà et non altramente, non facendo lo contrario per quanto havite chara la gratia de la prefata Maestà. *Datum in Palacio Regio prope Castrum novum Neap. die quinto Novembris* 1558. *Bernardinus della Cueva Cardinalis S. Crucis. Vidit Albertus Reg. Vidit Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Joannes de Soto Secretarius.*

Die 5. Nov. 1558. Bernardinus della Cueva Cardinalis S. Crucis.

PRAMMATICA VI.

Appellationes a condemnationibus administrorum Universitatum non admittantur antequam sit facta integra solutio.

SIamo stati informati, com'essendo state condennate, e condennandosi diverse persone, che hanno amministrato l'entrate, e danari dell' Università del Regno, a dover pagare all'Università predette alcune quantità di danari, per dilatare il pagamento, compajono in questo Sacro Consiglio, ed appellano, ed ottengono inibitorie, per virtù delle quali non si può eseguire contra di loro, contra la forma della *Regia Prammatica*, per la quale si dispone, che non si ammettano appellazioni, senza che prima non costi dell' intero pagamento. Per tanto, volendo sopra di ciò provvedere, per quel che conviene al beneficio dell'Università predette, e per l'osservanza della Prammatica predetta „ Vi diciamo, „ ed ordiniamo, che da qua in avanti, non dobbiate in modo alcuno „ spedire simili inibitorie, se prima „ non vi costerà dell' intero pagamento, e le inibitorie, che per „ questo predetto Regio Consiglio, „ si ritrovassero spedite, contra la „ forma del presente ordine, le rivocherete, siccome Noi per virtù „ della presente rivochiamo ", e così eseguirete, non facendo il contrario, per quanto si ha cara la grazia, e servizio di Sua Maestà. *Datum Neapoli die ultimo Novembris* 1569. *Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Bermundez Reg.*

Die 30. Nov. 1569. D. Perafan.

Lo-

Lobera Prosecret. In Curia 13. Al Sacro Regio Consiglio.

PRAMMATICA VII.

Sententia M. C. V. infra ducat. 150. omnino exequutioni mandetur, servata forma Reg. Pragm. 3. §. 4. de offic. S. R. C. et nullo modo impediatur exequutio. Fuit sucta quantitas usque ad ducat. 500. per prag. 73. §. 3. de off. S. R. C.

A Nostra notizia è pervenuto, ch' essendo state espedite, ed espedendosi per la Gran Corte della Vicaria alcune sentenze di ducati 150. a basso; Volendosi, e dovendosi mandare in esecuzione, servata la forma della *Regia Prammatica*, non ostante che per le parti si appellasse a questo Sacro Consiglio, per voi sono state impedite, e s' impediscono le dette esecuzioni, contra la forma della detta *Regia Prammatica*. E perchè la volontà nostra è, che la *Prammatica* predetta si osservi; „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che debiate osservarla, e farla osservare, *juxta* „ *suam continentiam, et tenorem*, senza „ diminuzione alcuna, ed occorrendovi alcuna cosa, ce ne farete relazione nel Regio Collaterál Consiglio; però, *interim*, vogliamo, „ che detta Prammatica s' osservi ", e così s' esegua; che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli die 17. mensis Julii 1574. Ant. Card. de Granvela. Vidit Revert. Reg. Vidit Salern. Reg. Vidit Salazar Reg. Lobera Prosecret. In Cur. 5. fol. 253. Al Sacro Regio Consiglio.*

Die 27. Jul. 1574 Card. Granvela.

PRAMMATICA VIII.

Condemnatis appellantibus intelligatur Fiscum inhaerere eorum appellationibus.

E' Ssendoci stato esposto da parte del Regio Fisco, che alcuni delinquenti condennati nelle Regie Udienze, e Corti delle Città, Terre, e Luoghi del Regio demanio, e de' Baroni di questo Regno, ed ancora nella Gran Corte della Vicaria, ed altri Regii Tribunali ad alcuna pena, appellano dalle sentenze per differire l' esecuzione della pena, nella quale sono condennati, ancorchè si conosca essere minore di quella, che per gli loro delitti meriterebbero, come che stante l' osservanza, che si tiene per li Tribunali di non condennarsi a maggior pena, in caso che dal Fisco, o dal Coadjutore delle Corti non s' inerisca all' appellazione: il che porta molto pregiudizio al ben pubblico, ed è causa di differire l' espedizioni delle cause, e che i delitti non abbiano il condegno gastigo; perchè molte volte occorre, o per assenza degli Avvocati, e Procuratori Fiscali, e Coadjutori di Corte, o per altri rispetti, non inerirsi all' appellazioni di condennazioni, manifestamente pregiudiziali al predetto ben pubblico, ed al detto Regio Fisco; il quale in questo non dee restar gravato, e perchè per disposizione di legge il Fisco s' intende fare sempre istanza delle cose, che concernono il favore, e complimento di giustizia, e non si dee per questa strada dare occasione alle calunnie degl' inquisiti, e potrebbe pretendersi ancora, che per disposizione di ragione il Giudice d' appellazione, possa riformare la sentenza in più grave pena contra degl' inquisiti: Essendoci stata fatta istanza d' opportuna provvisione, per togliere ogni difficoltà; Ci è paruto fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ disponiamo, ed ordiniamo, che ogni „ volta, che *in futurum* si troverà da' „ condennati, e condennandi qualsivoglia Corte, tanto Regia, quanto Baronale, di questo predetto Regno, „ *et etiam* dalla detta Gran Corte esser „ appellato dalle sentenze, che contra di loro si promulgheranno, s' intenda ancora essersi inerito per la „ parte del Regio Fisco, all' appellazione, interposte per gli condennati: cosicchè il Giudice dell' ap-

„ pel-

„ pellazioni possa riformare la sen-
„ tenza, non solo in favore dell' in-
„ quisito appellante, ma ancora con-
„ tra d'esso, imponendogli più gra-
„ ve pena *instante Fisco*, in quelle
„ cause però, che l' appellazioni de-
„ gl' inquisiti devolveranno la causa
„ dell' appellazioni a' Tribunali Regj,
„ dove ci è Fisco, come sono il Sa-
„ cro Regio Consiglio, la Gran Cor-
„ te della Vicaria, la Regia Came-
„ ra, nell' appellazioni di cause cri-
„ minali, che si conoscono, e deci-
„ dono per essa, e le Regie Udien-
„ ze, perchè nell' appellazioni, che
„ si devolvono a' Giudici di Baroni,
„ che per privilegio tengono secon-
„ de, ed (alle volte) terze cause,
„ non intendiamo, nè vogliamo in-
„ novare cosa alcuna ", e così ordi-
niamo, che inviolabilmente si debba
osservare, *die* 10. *Julii* 1580. *In lib.*
1. *fol.* 51. *Don Juan de Zunica*.

Die 10. Jul. 1580. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA IX.

Tempus prosequendi appellationem, vel eligendi de nullitate a sententiis officialium Praesidii Etruriae currit a die appellationis per tres menses.

A Nostra notizia è pervenuto, che per non essere stabilito termine, fra il quale, quando s' interpongono appellazioni, ovvero si dice di nullità delle sentenze, e decreti, che ne' Regj Tribunali di questi Presidj di Toscana di Sua Maestà Cattolica s' interpongono, si dovessero presentare i processi avanti il Giudice dell' appellazioni, e delle nullità, ne nascono infiniti dispendj alle parti, per andare le determinazioni dell' appellazioni, e nullità predette molto a lungo; ed essendo stata sempre nostra intenzione, che le liti s' abbreviino, e determinino colla brevità possibile, massime, che, oltrechè per la determinazione di esse si levino le spese, e l' andare, e ritornar da' Presidj in questa Città, cessino ancora gli odj, e rancori, che da quelle sogliono nascere. „ Per
„ tanto ci è paruto in nome di Sua
„ Maestà Cattolica, per la presente
„ Prammatica, da osservarsi invio-
„ labilmente, provvedere, siccome
„ provvediamo, che tutti quelli, che
„ dalla pubblicazione della presente
„ appelleranno, e diranno di nullità
„ delle sentenze, che in questi Pre-
„ sidj s' interporranno, ovvero da'
„ decreti interlocutorj, e diffinitivi,
„ e che avranno forza de' diffinitivi,
„ così in cause civili, come crimi-
„ nali, e miste, e così di grossa
„ somma, come di poca, debbano
„ fra il termine di tre mesi, com-
„ putandi dal dì, che interporranno
„ l' appellazioni predette, ovvero di-
„ ranno di nullità, comparire, o fa-
„ re comparire avanti di Noi ad im-
„ petrare la commissione della detta
„ appellazione, ovvero nullità, e
„ presentare la copia del processo
„ predetto avanti il Giudice dell' ap-
„ pellazioni, e nullità predette: al-
„ trimenti ordiniamo, e comandia-
„ mo, che si proceda alla reale, ed
„ effettuale esecuzione delle sentenze,
„ e decreti predetti, e ritrovandosi
„ interposte appellazioni avanti l' e-
„ spedizione della presente, non es-
„ sendo presentati i processi, ce ne
„ dobbiate avvisare: acciocchè sopra
„ quelle possiamo debitamente prov-
„ vedere "; ed acciocchè la presente nostra Prammatica venga in notizia di tutti: ordiniamo, e comandiamo, che dobbiate farla pubblicare per li luoghi soliti, e consueti di questi Presidj, e di più la copia di quella autentica affigerla nella porta del vostro Tribunale, e non fare il contrario. *Datum Neapoli die ultimo Julii* 1580. *D. Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Bastida de Munatones Secret.*

Die 31. Julii 1580. D. Juan de Zunica.

PRAM-

PRAMMATICA X.

Appellationes ab incidentibus in causis suspicionum non admittantur prout observatur in diffinitivis.

Concordat Pragm. 11. et per pragm. 25. §. 23. de suspic. Official.

A decretis, tam diffinitivis, quam interloquutoriis non potest dici de nullitate, nec peti recursus, aut restitutio in integrum, et si interloquutoriorum gravamen non possit reputari in diffinitiva. Vide R. Rovit. decis. 81.

ESsendo stato (come sapete) per gli tempi passati con molta prudenza, e maturità, per osservanza, e decreti osservato, che non si possa appellare dalle sentenze, e decreti diffinitivi, che si fanno nelle cause di ricusazioni, e sospezioni, che s' allegano di Giudici, ed altri Ufficiali, abbiamo inteso, che alcune parti litiganti, in frode di dette provvisioni fatte, per dilatare l' espedizione di dette cause, conoscendo tener mala causa, appellano da' decreti, che si danno negl' incidenti di dette cause di ricusazioni, e sospezioni, e sono ammesse, e s' ammettono l' appellazioni, e comparse, che si fanno sopra questo, per questo Sacro Regio Consiglio, e Magnifico, e Circospetto Presidente d' esso, e come che il pensiero principale, che si dee tenere da quelli, che governano, è di provvedere, ed ovviare, che la giustizia non sia ritardata. Volendo Noi in questo provvedere, per quel che conviene alla buona, e presta espedizione della giustizia, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente ordinazione, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ siccome non si ammettono appel„ lazioni da sentenze, e decreti dif„ finitivi di dette cause di ricusazio„ ni, e sospezioni, nè tampoco si „ debbano ammettere l' appellazioni „ predette da' decreti, e provvisioni, „ che si fanno sopra gl' incidenti di „ dette cause, non ostante qualsivo„ glia ragione, e causa, che s' allegassero per qualsivoglia delle parti „ litiganti in questo predetto Sacro „ Consiglio, Gran Corte della Vicaria, ed in altri Tribunali infe„ riori, non ostante qualsivoglia ap„ pellazione, ed altre domande, che „ si facessero ", e così s' esegua, non facendo il contrario, per quando si ha la grazia nostra cara, e servizio di Sua Maestà. *Datum Neapoli die 19. Januarii* 1581. *D. Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Vidit Daroca Reg. Bastida de Munationes.*

D. 19. Jan. 1581. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA XI.

Appellationes a diffinitivis M. C. V. committantur in S. C. in ea Aula, in qua alias interlocutoria relata fuere. Vide pro limit Franch. decis. 528.

CI è stato presentato memoriale, per parte del Regio Fisco, del tenor seguente. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. E' stato a tempo della buona memoria del Duca d' Alcalà ordinato, e laudabilmente osservato nel Sacro Consiglio, che le cause, una volta riferite per gl' incidenti, che son' occorsi, dopo espedite, in causa d' appellazione si commettano alla medesima Rota, dov' altre volte fossero state riferite; per molti buoni rispetti, tanto per l' instanza del Fisco, come per l' innocenza, e ragioni dell' inquisito; e convenendo, che così s' osservi perpetuamente, tanto nelle cause pendenti, non decise ancora nel Sacro Consiglio, come nelle future, per parte del Regio Fisco delle cause criminali di questo Regno, si supplica V. S. Illustrissima, e Reverendissima, che resti servita ordinarlo, e stabilirlo per decreto generale, etc. E non potendo lasciar di lodare l' ordine predetto, e forma, e maniera di procedere; poichè evidentemente si conosce, che le discussioni, appuntamenti, e risoluzioni, che si fanno, e si pigliano negl' incidenti, conferiscono molto, o per l' una, o per l' altra parte alla determinazione del negozio principale. „ Per tanto vi dichiaria„ mo,

„ mo, ed ordiniamo, che l' appella-
„ zioni, che s' interporranno dalle
„ sentenze diffinitive della Gran Cor-
„ te della Vicaria, o che per altra
„ causa l' appellazioni predette si han-
„ no da commettere in questo Sacro
„ Consiglio, si commettano ad uno
„ di que' Magnifici Regj Consiglieri,
„ che riseggono in quella Rota, nel-
„ la quale per l' appellazione inter-
„ posta dagl' incidenti, si è fatta re-
„ lazione; osservando il predetto,
„ tanto nelle cause future, quanto
„ nelle pendenti. Continuando anco-
„ ra per l' effetto predetto quello,
„ che al presente intendiamo, che
„ laudabilmente osservate di fare an-
„ notare ne' decreti, che s' interpon-
„ gono a relazione della detta Gran
„ Corte della Vicaria, la Rota nella
„ quale è fatta la relazione ", e co-
sì eseguirete, che così comple alla buona amministrazione della giustizia. *Datum Neapoli die* 14. *Januarii* 1592. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorost. Reg. Barionovo Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 154.

Die 14. Jan. 1592. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XII.

Appellationes non admittantur in causis suspicionum, etiam ab incidentibus.

Concordat prag. 25. §. 23. de suspic.

PEr lo Magnifico Pietro-Antonio Mastrillo, Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria, ci è stato fatto intendere, come nella causa della sospezione, allegata per Orazio Prence Mastro d' Atti di detta Gran Corte in persona del Magnifico Consigliere Gio: Tommaso Vespulo, dell' omicidio del quondam Gio: Giacomo Capocefalo, per questo Sacro Consiglio *mediante supplicatione* si sia trattato d' ammettere l' appellazione dall' incidente della predetta sospezione, contro la forma delle Regie Prammatiche, e decreto interposto per lo Regio Collateral Consiglio, sotto la data de' 19. di Gennajo 1581. *referente* il quond. Reggente Daroca allora Regio Consigliere, per lo quale sta stabilito, che nelle cause tanto vertenti in questo Sacro Consiglio, come nella Gran Corte della Vicaria di sospezioni, non si debba appellare dalle sospezioni, nè tampoco dagl' incidenti nelle cause d' esse, presenti, e futuri; supplicandoci, che fossimo serviti ordinare, che non si debbano ammettere tali appellazioni: al che volendo Noi provvedere, come conviene, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordi-
„ niamo, che non dobbiate in conto
„ alcuno ammettere appellazioni dalle
„ dette cause di sospezioni, nè dagl'
„ incidenti di esse, nè espedire sup-
„ pliche sopra di ciò, conforme alle
„ dette Regie Prammatiche, e pre-
„ calendato decreto, quali vogliamo,
„ che si osservino *ad unguem, et in-*
„ *violabiliter* ". Per tanto così l' eseguirete, e farete eseguire, che tal' è nostra volontà, ed intenzione. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 30. *mensis Octobris* 1598. *El Conde de Olivares. Vidit Gorost. Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit de Castellet. Reg. Barionovo. In Cur.* 1. *fol.* 218. *Al Magnifico, e Circospetto Presidente del Sacro Regio Consiglio.*

Die 30. Oct. 1598. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA XIII.

Pendente appellatione nihil est innovandum, et captivi non sunt amovendi.

PEr una vostra del primo d' Agosto passato avvisaste, come, essendosi trattata in questa Regia Udienza la causa di Sabato Manzino, querelato da Ferrante Mattia *de insultu*, e ferita, ed anche *de tonsione monetae*, della quale causa per la Corte di Serino ne fu dimandata la remissione, e per voi provveduto, che in quanto al primo capo *de tonsione monetae*, *causa remaneat*, *quo vero ad*

in-

Placet potest, agnoscendo bonam fidem, non appellare die 30. Junii 1617. in cur. 3. fol. 122.

insultum remittatur; e vedendo poi, che per detta tonsione, non vi era delitto in genere, l'abilitaste *ad omnem ordinem*, e per lo Proccuratore Fiscale, non ostante che all'Avvocato Fiscale non parve appellare dal decreto di detta remissione, ne fu appellato, sotto pretesto, che tanto esso, quanto l'Avvocato Fiscale, ne può appellare in virtù d'una vostra provvisione; il che intesosi per Noi, fu ordinato a detto Proccurator Fiscale, che avvisasse la causa, che l'avea mosso a far tale appellazione, il quale ci ha risposto, che mentre si trattò detta remissione, l'Avvocato Fiscale fece istanza *in scriptis*; come appare nel processo originale, *fol.* 44. *provideri*, *quod causa remaneat*, dalla quale istanza provvedesse, che si proceda in questa Regia Udienza, non ostante la remissione domandata, come appare nell'istesso processo *fol.* 46. trattandosi ad istanza dell'inquisito la rivocazione di detto decreto, fu opposto per esso come Proccuratore Fiscale, che stava ben provveduto, che si procedesse in questa Regia Udienza, e non si dovea rivocare per più ragioni, da esso proposte, che nella sua accenna, non ostante le quali in detta appellazione fu provvisto, che *remittatur, una cum informatione ad Curiam Terrae Seveni, firmo remanente decreto, quod causa remaneat quoad caput tonsionis monetae*, e perciò esso ne ha appellato a Noi, quale pendente non dovendosi procedere, nè innovare atto alcuno, conforme alla provvisione, che ce ne ha inviato copia, la quale ordina, che quando occorre al Proccuratore Fiscale appellare da' decreti, circa le remissioni di cause, mentre si tratta a chi dee competere, non si debba, *pendente appellatione*, innovare cosa alcuna, nè procedere a consignazione de' carcerati, ed avendo Noi inteso il tutto „ Vi rispondiamo, che il detto Proccurator Fiscale ha fatto bene ad appellare, „ e voi avete fatto male a procedere in tale causa, mentre pende „ detta appellazione; e per questo „ vi ordiniamo, che da qua in avanti, nelle cause non dobbiate innovare cosa alcuna, mentre detto „ Proccurator Fiscale appellerà da' „ decreti, che si fanno, nè rimovere i carcerati; ma osserverete il „ precalendato nostro ordine in quanto tocca alla predetta causa del „ suddetto Sabato Manzino, ed altri „ carcerati, e per l'istessa causa abbiamo commesso alla Vicaria, che „ provvega di giustizia, *super articulo remissionis causae praedictae*, e „ perciò vi ordiniamo, che qnello „ che ordinerà la suddetta Gran Corte, eseguirete, che tal'è nostra „ volontà ". *Datum Neapoli die* 14. *mensis Octobris* 1599. *El Conde de Venavente. Vidit Valcarcel Reg. Vidit de Castellet Reg. Salazar Secretar. ut in Curia* 1. *fol.* 224.

Fuit hoc correctum per pragm. 10. §. 40. de offic. Judic.

Die 14. Oct. 1599. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XIV.

Decreta M. C. V. confirmata per S. C. exequantur, nec ab eis reclamatur, etiam quae articulus sit incidens civilis in causa criminali, ut sint remissiones e exceptiones guidatici, et repositiones ad Ecclesiam.

DAll'Avvocato Fiscale delle cause criminali della Gran Corte della Vicaria Giulio Mastrillo ci è stata fatta istanza, che avessimo provveduto, e dato ordine, che i decreti, che s'interpongono per la detta Gran Corte della Vicaria, e si confirmano per lo Sacro Consiglio, sopra articoli di remissioni di cause, a' Baroni, o ad altri Giudici, e persone, che pretendono la remissione de' loro vassalli, e sudditi, che sono incidenti, che si trattano nelle cause criminali contra i delinquenti, abbiano la loro dovuta esecuzione, come due sentenze conformi, e che

l'istesso si debba determinare nelle cause d'indulti, guidatici, reposizioni alla Chiesa, ed altre simili, che per le parti si pretende, doversi ammettere reclamazione nel Sacro Consiglio, per essere l'articolo civile, ed essere stato così giudicato; Sopra di che avendo voluto intendere la giustificazione della domanda del detto Avvocato Fiscale, ed avuta informazione, che anche sia stato osservato il non ammettere la reclamazione, quando sopra detti articoli è stato interposto decreto per la Vicaria, e confermato per lo Sacro Consiglio; ma che abbiano avuta la loro esecuzione, come l'hanno i decreti della detta Gran Corte confermati per lo Sacro Consiglio nelle cause criminali; Il che considerato da Noi, e per la retta, e buona amministrazione della Giustizia, e presta spedizione delle cause, acciocchè de' carcerati, o sieno liberati quelli, che saranno ritrovati innocenti, o castigati i colpevoli, e che non nascono diverse decisioni in uno istesso articolo; ci è paruto condescendere all'istanza fattaci per detto Avvocato Fiscale, per il che abbiamo voluto fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, con voto del Regio Collateral Consiglio, per la quale „ Vogliamo, ordiniamo, dichiariamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione di „ essa in avanti, i decreti della Gran „ Corte della Vicaria, sopra i detti „ articoli di remissioni a qualsivoglia Giudice, che sia, eccezioni „ d'indulti, guidatici, reposioni alla Chiesa, o altri simili, che occorresse trattarsi nel corso del giudizio della causa criminale, che „ saranno confermati per lo Sacro „ Consiglio, debbano avere la loro „ esecuzione senza ritardarsi in modo alcuno, per qualsivoglia impedimento, o causa, che con questa „ ordiniamo allo Spettabile Presidente del Sacro Regio Consiglio, che „ non debba ammettere supplica di „ reclamazione da' detti decreti, confermati nel modo predetto, ed alla Gran Corte della Vicaria ordiniamo, che quando i detti decreti „ saranno confermati per lo detto „ Sacro Consiglio, conforme la loro „ contenenza, e tenore, debbano dare loro esecuzione, e passar innanzi all'espedizione delle cause criminali. " *Datum Neapoli die* 10. *Maii* 1634. *El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vid. Rovtus Reg. Barilius Secretar. In Pragmaticar.* 1. *fol.* 151. *Anaſtaſius.*

Die 10. Maii 1634. El Conde de Monterey.

DE

DE APPRETIO,

SEV BONORVM AESTIMATIONE

TIT. XX

PRAMMATICA PRIMA.

In mense Maii quisque debet profiteri, et bona sunt aestimanda.

VT injusta fidelium gravamina tollantur, et prementium onerum relevetur angustia, certa dudum clarae memoriae Dominus Carolus II. praedecessor noster in hoc Regno, Statuta, et Capitula edidit, perpetuo valitura, qui expresse jubet; ut singulis annis de mense Maii in Terris, et locis omnibus Regni nostri Siciliae bonorum omnium, tam mobilium, quam stabilium uniuscujusque fiat, et renovetur appretium, secundum quod quilibet bona possidet, et pro modo exigentiae eorundem, sive ibi, sive alibi habeat incolatum, contribuat in fiscalibus functionibus, et collectis, quae pro tempore per Curiam imponantur, prout apertius Capitula ipsa dictant; porro sicut ex querimonia nonnullorum hominum diversarum Civitatum, Terrarum, et Locorum hujus Regni, praesertim Provinciarum Principatus Ultra, et Capitanatae, nostrorum fidelium dilectorum, coram Majestatis nostrae praesentia facta, nuper accepimus, quod aliqui de Civitatibus, Terris, et Locis ipsis, qui vel favore, vel potentia sua onus alleviant, et astutia satagunt, ut ipsum in hujusmodi Civitatibus, Terris, et Locis postponatur appretium, non sine gravi onere pauperum, et molesto judicio plurimorum; quo fit, ut qui alleviandi sunt, gravamini subjiciantur, et e converso levantur, qui onus commode ferre possent, per quod ipsius statuti intentio fallitur, et introductum pro communi bono remedium depravatur. Quia ergo decet ipsorum Nos commoda non postponere, cum et ipsa in fidelium prosperis celsitudo Regia concrescat, de fide, diligentia, prudentia, et sagacitate vestra plurimum confidentes: Vobis tenore praesentium de certa nostra scientia, *Committimus, et mandamus expresse, quatenus per universas, et singulas Terras, Castra, et Loca ipsarum Provinciarum, tam nostri demanii, quam Baronum quorumcunque, ac etiam Ecclesiarum, intimare mandetis, et faciatis sub poena ducat.* 1000, *ut infra trium mensium spatium post vestram intimationem (ut infra faciendam) immediate sequentium, Capitaneus, seu Officialis uniuscujusque Civitatis, Terrae, Castri, sive loci dictarum Provinciarum, una cum sex fidelibus, et prebis viris illarum, seu ex melioribus, nobilibus, et ditioribus; totidem ex mediocribus, et totidem ex minoribus uniuscujusque Civitatis, Terrae, Castri, sive Loci, et totidem etiam de Casalibus, Civitatum, Terrarum, Castrorum, et Locorum, qui jurent ad sancta Dei Evangelia in posse ejus Capitanei, sive Officialis hoc facere, et prudenter, prece, pretio, odio, timore, gratia, vel amore, seu consanguinitate, vel affinitate remotis, bona omnia stabilia, et mobilia Civitatum,*

Poena centum siculi mille.

Sex deputati.

Ter-

Terrarum, Castrorum, et locorum, eorumque Casalium, et cujusque alterius, ibi bona praedicta tenentis, licet alibi incolatum habeat, (ut praefertur) una eum Officialibus fideliter, et legaliter juxta formam capitulorum ipsius: quodque Officialis uniuscujusque Civitatis Terrae, Castri, sive Loci, cum eisdem Deputatis, aestimationem ipsam debita consideratione, respectu habito ad familias, et ad possessiones, ex quibus onera eis, et emolumenta provenium, ad expensas moderatas, et congruas, industrias etiam hominum, et conditiones eorum, prece tamen, vel pretio, timore, gratia, odio, vel amore (ut dictum est) remotis, quemlibet hominum eorundem, juxta facultates suas taxare studeant, et procurent, ut juxta ipsum appretium, dictorumque Officialium taxationem praedictam, unusquisque taxam contribuat in eisdem Fiscalibus functionibus, et collectis, nullusque inibi bona praemissa possidens eis exinde penitus eximatur, nisi forte speciali privilegio ejus, qui potuit, aut alias legitime exinde sit exemptus, nec alter alterius indebite onus ferat; faciantque fieri Officiales ipsi de appretio, et taxatione praedictis, quinternos duos consimiles, continentes particulariter omnia, quae in appretiando, taxando, et aestimando bona praedicta, gerentur in bonis omnibus singulorum, quorum unus penes aedam sacram uniuscujusque Civitatis, Terrae, Castri, sive Loci, inibi conservandus deponatur per Officiales illorum: Alterum ad Cameram nostrae Summariae ad opus nostrae Curiae destinare statim procurent; proviso tamen, quod praetextu praesentium recollectio ipsarum subventionum, et collectarum fiscalium non impediatur in aliquo, vel retardetur, praedicentque Officiales ipsis Universitatibus, et hominibus ipsarum Civitatum, Terrarum, Locorum, et Castrorum, quod unusquisque in appretio bona omnia sua integre, et sine fraude ponat, quoniam facto appretio, bona omnia eorundem inquiri facietis, et si alia, quam posita in appretio, invenientur habere, illa pro parte nostrae Curiae capi mandabimus, et faciemus. In cujus rei testimonium praesentes magno nostro sigillo munitas, fieri jussimus. *Datum Neapoli per Spectabilem, et Magnificum virum Honoratum Gaetanum Fundorum Comitem, etc. die 19. mensis Novembris 1467. Regnorum nostrorum anno decimo. Rex Ferdinandus. N. A. de Montibus Locumtenens Magni Camerarii. Pascasius Garlon. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

Poena amissionis bonorum non revelatorum.

Die 19. Nov. 1467. Rex Ferdinandus.

DE

DE AQVIS, ET AQVAEDVCTIBVS

T I T. XXI

(*) PRAMMATICA PRIMA.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Bando, e Commandamento, etc.

PEr beneficio vniuersale di questa Magnifica, e fidelissima Città di Napoli buon gouerno, et ornamento di quella, circa li Regij aquedutti, seu formali, e corsi d' acque fuora, e dentro detta Città sono stati li sottoscritti ordini videlicet.

2. In primis s'ordina, e comanda che nessuna persona di qual si voglia grado, e conditione sí sia, tanto mascolo come femina osino, nè presumino, nè per essi, nè per altro scantuniare, sfraticare, aprire, nè guastare nessuna sorte di pietra busciata, nè scollare bronzi, pietre, tuzoli nè li formali piccioli, nè gratiglie, nè cancelle doue passa acqua, nè li predetti formali, nè mura, nè lamie del formale alla pena della galera per anni cinque, et se sarà persona qualificata pagarà onze vinticinque, delle quali se ne darà a quello che darà notitia alla Regia Corte, seu altri per quella deputati, seu deputandi pro tempore, la terza parte, e se sarà fatta detta fraude in casa dove è detta acqua, e ch' il padrone ci habiti oltre la predetta pena incorra etiam alla pena di perdere detta acqua, perch' è obligato à tener notitia di quello, che si fa dentro sua casa, e se non sarà sua la casa, pagarà duplicata pena quello che ci habita.

3. Item che nulla persona di qualunque stato, e conditione si sia, tanto mascolo come femina non debbia lauare nè fare lauare alle fontane regali etiam abbeueraturo, e formali regali, ò demaniali, ouero publici, tanto fuora come dentro detta Città panni nè nessuna sorte d' herbagi, e fogliame, nè quelli buttare, e far buttare mundezze nè altra cosa atta à far' imbrattare dette fontane, e formali, tanto dentro, come accosto dette fontane, e formali alla pena della frusta, e se sarà persona qualificata incorra alla pena d' vna onza per ciascuna volta ch' incorrerà in detta pena, e nella casa doue se trouerà fontana se si trouerà simil cosa sia tenuto il padrone ò habitante in quella à detta pena.

Poena puniuntur, qui lauant folia, pannos, et alia Regijs puteis, aut demanialibus fontibus, siue formalibus, aut extra ipsa.

4. Item chi hauesse pozzi correnti, ò formali di detti pozzi e fussero rotti, ò stunecati, o disfondati, che li debbiano fare acconciare, et stagnare fra mesi tre dapoi la pubblicatione del presente banno, à pena d' vna oncia, e di più pagarà tutto quello, che sarà necessario per l' accommodatione predetta, e da qua auante nessuno lo tenga, nel modo predetto, sotto pena di perder l' acqua, et altra à nostro arbitrio riseruata.

Monetur vt puteos habentes, illos accommodari faciant, sub poena.

5. Item che nulla persona di qual si voglia stato, e conditione si sia, tanto mascolo come femina, non osi nè presuma di gettare, nè far gettare alli pozzi che stanno sopra li formali, tanto dentro quanto fuori di Nap. da doue viene la detta acqua corren-

Intus puteos formalis animalia quaelibet erici prohibentur, nec viua, nec mortua sub poena, vt intus.

te

te alla predetta Città nulla sorte di animali, nè viui, nè morti, nè altra cosa atta ad allordare, o impedire il corso di detta acqua alla pena d'onze quattro, et per toglier la commodità de simili cose, si habbiano da alzare ad arbitrio delli Magnifici deputati palmi quattro, o di maggiore altezza ad arbitrio delli Magnifici, e Circunspetti Commissarij Regij, e deputati all'acqua.

Molendinarij prohibentur aliquid facere, ex quo cursus aquae formalis impediatur, sub poena vt intus.

6. Item che nessuno molinaro nè altra persona debbia per nullo tempo intrare, nè fare intrare nel detto formale a fare imbarrare, nè buttare nessuna sorte di cosa, che sia atta ad imbarrare l'acqua, et impedire suo corso, nè fare altro ingegno di fraude, sotto la infrascritta pena, videlicet, detti Molinari, e persone vili la prima volta incorrano nella pena della frusta, e lo patrone dell'acqua habbia da far star serrata vn mese l'acqua quando ci hauesse colpa, la seconda volta il molinaro habbia quattro tratti di corda, e l'acqua stia serrata dui mesi per la colpa predetta: la terza volta il molinaro vada in Galera, et il padrone perda l'acqua concorrendoci sua colpa, et essendo persona qualificata incorra alla pena d'onze vinticinque. Notificando che quelli molinari li quali sentiranno il beneficio nelli loro molini, atteso che essendo imbarrata nelli formali essi sentino l'acqua soverchia alli loro molini, et non ponno allegare ignorantia, incorrano alla pena della frusta per la prima volta, et la seconda alla Galera per anni cinque, et la terza in Galera in vita, non andandone però quando sentendo l'acqua souerchia alli seruienti dell'acqua a notificarlo come tengono l'acqua soverchia, e vadano a vedere se ci è imbarrato, e con questo ci ponno escusare, e non si possano li molinari con dire, che non si erano accorti dell'acqua souerchia, perchè incontinente s'accorgono, incontinenti debbiano andare a manifestarlo.

Arbores, quorum radices possunt formalibus nocere, veluti vitinae per palmos, viginti, tollendae sunt a Dominis praediorum sub poena vt intus.

7. Item perchè gli arbori, che stanno vicino il detto formale atteso con loro radici lo rompeno, e detta acqua si perde. Però per lo presente banno s'ordina, et commanda ch'ogni persona, che hauesse massarie per la via doue và detto formale debba tagliare, et far tagliare tutte sorte d'arbori, le radici di quelli ponno penetrare, et fare danno al detto formale, che saranno vicino a quello per palmi vinti, per tutto il mese di Ottobre primo che viene altrimente incorrano alla pena di onze quattro, e si taglieranno detti arbori con le viti se si ci trovaranno a loro dispese.

Loca delitiarum in aquis formalium aperta existentia infra mensem sunt claudenda sub poena vt intus.

8. Item che nelli formali aperti, seu sguazzatorij, che sono fuora, e dentro la Città nelli quali (come semo informati) se ci fanno diuerse immonditie, s'ordina e commanda ad ogni persona di qual si voglia sorte, e conditione si sia, che fra termine d'vn mese dapoi la publicatione del presente banno habbia da serrare li detti sguazzatorij aperti alla pena d'onze vinticinque. Possano però pigliare acqua per poco discosto dal formale almeno sei palmi.

Claudenda sunt loca, ex quibus patet aditus ad formalia.

9. Item s'ordina, et commanda. Atteso sono molte pietre di piperno, per le quali s'entra dentro l'acqua da dove si commetteno molte fraudi che si habbiano da serrare, et che nel formale, non si ci accosti nessuna persona, senza espressa licenza nostra, e che similmente, non sia persona nessuna di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia, che presuma, nè debbia, tanto dentro come fuora di Napoli guastare, rompere, o in modo alcuno permettere l'aper-

tu-

Digitized by Google

ture, e pertose che sono state serrate per la Regia Corte, et conseruatori di dette acque per lo passato, e quelli che si serraranno per l'auenire per la detta Regia Corte, e conseruatori di dette acque, e così anco che nessuna persona presuma, nè debbia mouere, o mutare in qualunque modo si fusse li bronzi posti, e pietra, o allargare, o che si poneranno o altre simili prouisioni, che si faranno per la Regia Corte, nè d'altro modo causare, o rompere il formale, e quelli bronzi, et misure che si fussero mutate, o allargate le riducano a pristino stato fra termine d'vn mese, ouero che fussero mutate dal formale: qual mese decorra dal dì della publicatione del presente banno, e che tutte le pietre di piperno donde se può entrare al formale si serrino, et che in nullo modo si accosti al predetto formale, e chi altramente farà (essendo persona che possede acqua deuiata dalli detti formali) ipso facto incorra alla pena di perder l'acqua di formale, essendo molinaro, o di simile conditione incorra alla pena contenta nel primo capitolo del presente Bando.

Aperturae olim clausae, et claudendae per deputatos perueniri prohibentur, nec non murari aut moueri petrae, aut alia apponi, aut apponenda formalibus, et mutata reducenda sunt ad pristinum, sub poena, vt intus.

10. Item s'ordina, e commanda che da qua auanti nullo fabricatore puzzaro, nè altra persona possa, nè debbia intonicare pozzi nuovi senza che prima non lo notificano alla Regia Corte, per la quale si faranno le debite prouisioni con lo parere delli Magnifici, et Circunspetti Commissarij Regij, e deputati a detta acqua alla pena della frusta, etc.

Fabricatores prohibentur nouos puteos intonicare, nisi prius data notitia Regiae Curiae.

11. Item che nulla persona di qual si voglia stato, grado, o conditione si sia, o sa, e presuma di guastare, nè far guastare le portelle doue si leva, et piglia l'acqua ad alcune fontane, e portelle d'altre conserue particulari, tanto dentro come fuora di Napoli, e per dove s'entra alli formali predetti, nè in quelli fare, nè far fare chiaue senza espresso ordine della Regia Corte con parere delli Magnifici deputane, nè guastare le chiauature, nè aprire, nè far aprire alla pena della galera per anni tre, et essendo persona qualificata pagarà la pena d'onze vinticinque, et l'accusatore ne hauerà la terza parte, e sarà tenuto secreto, et se sarà fatta fraude in casa d'alcuno ch'hauesse l'acqua, la perda se vi habita esso, e se non sarà sua la casa doue habita paghi duplicata pena l'habitante in quella, etc.

Portas fontium, siue puteorum, ex quibus aqua defluit, tolli prohibeatur, nec in illis claues fieri possunt, sine expressa licentia.

12. Item che quelli puzzi, et aperture, seu fenestrelle, che si trouano sopra, ouero al muro del formale regale fuora, e dentro Napoli per doue passa l'acqua che serue alle fontane molini, e pozzi che li padroni d'essi fra termine di mesi doi alla pena d'onze vinticinque li habbiano a fabricare, tal che in modo nullo se ne possano seruire: ben vero s'alcuni d'essi non potranno per legitime cause in detto termine quelli fabricare, vt supra comparendo fra termine di venti giorni auanti li Magnifici, e Circunspetti Commissarij, et ottenendo da quelli maggior dilatione, habbiano fra detta dilatione quelli da fabricare, vt supra sotto la pena d'onze vinticinque. Però a quelli che parerà conueniente se li darà commodità se li possano fare vicino al formale distante per palmi sei, e non più vicino, e questo, per leuare l'occasione di possere commettere fraude per detta apertura in detta acqua, et imbrattare detta acqua, et euitare che per quella non cada alcuna sorte de animali, nè brutture in detta acqua alla pena d'onze venticinque, vt supra.

Fenestrae, et aperturae super formali Regali claudendae sunt intra terminum vt intus, et sub poena.

13. Item che tutte quelle persone

Femina excipiendi aquam

ex regiis formulis.

che pigliano acqua dal formale di Napoli la debbiano pigliare per vna pietra di marmore grossa almeno mezo palmo e quarta vna almeno nella quale si habbia da ponere il bronzo di quella mesura, che hà concessione di posserla pigliare, qual pietra se habbia da fabricare alle faccie del muro del detto formale, di modo che sempre si possa vedere tutta detta pietra, quali pietre si poneranno a quella altezza, che parerà per loro tifoli, et non apparendono a quella altezza che communemente si suole, e che tutti quelli, che pigliano l'acqua dalli formali per loro pozzi non la possano nè la debbano pigliare dal formale Regale eccetto per tufoli, e che vicino il formale reale il muro habbiano da essere di palmi quattro, nel quale muro si habbiano d'andare dui tufoli l'vno auanti l'altro, et che detto muro, et tufoli s'habbia a fare a dispese delli padroni di detti pozzi fra mesi tre, e che auanti il primo tufolo, cioè dentro il formale Regale se habbia da mettere vna gratiglia di rame in bronzata alle loro spese nel sopraletto modo; et non fandosi incorreranno alla pena d'onze sei, e perdita l'acqua.

Forma capiendi aquam pro fontibus, et molendinis.

14. Item che tutti quelli che deueno hauer acqua per fontane, e molini non possano, nè debbiano pigliare eccetto per bronzo posto in pietra marmore nel Regio formale, vt supra, e di più con li quattro palmi di muro, e li dui tufoli sopradetti poi delli detti bronzi, et con le gratiglie auanti detti bronzi: per essecutione delle quali cose habbiano quelli, che tengono dette acque per fontane, e molini, vt supra fra termine d'vn mese a notificarlo a detti Mag. et Circunspetti Commissarij, et deputati, acciò fatta detta notificatione possa la Regia Corte prouedere con lo parere di detti Magnifici deputati al tempo congruo quello sarà di bisogno per essecutione delle cose predette alla pena d'vn'onza, e di perder l'acqua.

Cancelli est apponenda in loco, vnde decurrit aqua ad molendina.

15. Item in tutte quelle pietre, o marmi doue stanno le misure doue passa l'acqua alli molini se ci habbia da mettere vna cancella di ferro distante da dette pietre palmi otto dalla banda fuora il formale verso li molini, e non fandosi per li padroni delli molini fra mesi doi dal dì della publicatione del presente banno incorreranno nella pena di perder l'acqua.

Aquam prohibentur fabricatores, et alij magistri ex formali Regio capere, seu ipsius riuolis, sine licentia Regiae Curiae.

16. Item che da quà auante nessuno Maestro dell'acqua fabricatore, puzzaro, nè altri possano, nè debbano fuora nè dentro Napoli cauare pozzi, fare intufulature noue, nè formali nuovi per doue se piglia l'acqua del Regale, seu da rigoli del formale, nè anco possano pigliare, nè far pigliare acque perdute da fontane Regali, nè da fontane particulari, nè del Regio formale, nè innouare cosa alcuna nel detto formale Regale senza licentia della Regia Corte, nè essi Maestri dell'acqua, nè altre persone possano toccare acque doue sono conserue senza farlo intendere formiter.

Deputati pro conseruatione aquarum semel saltem in hebdomada congregari debent in aedibus diui Laurentij, sub poena amissionis officij, si legitimo carerent impedimento Latrinae et sepulturae in locis, vnde aqua tranait, hinc prohibentur et facta sunt demoliendae, vt iuxta.

17. Item che li Magnifici deputati alla conseruatione di detta acqua siano obligati vna volta almeno la settimana, videlicet nel Mercordì congregarnosi in S. Lorenzo, per trattare tutto quello che concerne la conseruation delle acque predette, e non facciano il contrario, e quelli che non vi anderanno senza legitimo impedimento incorrano alla pena di perder l'officio, et altra pena riseruata ad arbitrio nostro, etc.

18. Item s'ordina et commanda che per lo luoco doue passerà l'acqua

Digitized by Google

qua non si ci habbiano da fare in modo alcuno destri, seu latrine, nè anco sepulture, e doue si trouassero fatti per lo passato li debbiano li padroni di quelle leuar fra mesi dui. Intendendosi questo anco per li pozzi li quali pigliano l'acqua dal detto Regio formale: dalle quali dette latrine, seu destri, e corsi d'acqua putrita, e sepolture habbiano da star lontano per lo meno palmi otto sotto pena d'onze diece da essigernesi dalli contrauenienti.

Forma faciendi intufulaturas.

19. Item s'ordina, e commanda che l'intufulatura che si hauerà da fare tanto per lo publico quanto per particulari si habbia da fare di tufuli impetenati di buona petina, e ben fabricati accioche l'acqua la quale passerà per quelli non si venghi in modo alcuno a perdere n'allordinare, e non si facci il contrario sotto la pena d'onze 10.

Privilegia habentes, siue concessiones aquarum intra mensem debent notificare, alias priuentur, vt infra.

20. Item che tutte quelle persone che hanno priuilegij, o altre scritture le habbiano da manifestare, e darne copia autentica, fra venti giorni a talche si possano conseruare, e farsene registri, e quelli li haueranno, e non li manifestaranno, perdano l'acqua, e siano in pena d'onze cinquanta.

Aqua formalis si concurrit cum aqua surgenti, quid agendum.

21. Item che in tutti pozzi, tanto dentro come fuora la Città doue l'acqua si perde per cadere sopra il sorgente si debbia chiudere il formale del corrente, ouero intonecare il sorgente, empirlo del corrente, e cosi anco si debba chiudere quando il corrente hauesse altro esito ch'al medesimo formale, sotto la pena nel precedente capitolo contenta, etc.

Poena contra rumpentes formalia.

22. Item s'ordina, e commanda sotto pena della frusta che nullo presuma cauare, o rompere detto formale, se sarà persona vile, e se sarà persona d'altra qualità incorra nella pena d'onze cento.

Scripturae quas aliquis habet, per aquis formalis, sunt praesentandae sub poena, vt infra.

23. Item s'ordina, e commanda che tutti quelli che hanno acqua del formale debbiano mostrare le scritture che ne hanno fra termine di venti giorni, altramente se li leuarà la possessione, et quando compareranno, e mostraranno hauere ragione se li ministrerà, etc.

Pontes habentes sine Regia concessione, debent notificare, vt infra.

24. Item s'ordina, e commanda che tutti quelli che tengono fontane senza concessione Regia l'habbiano da notificare alli Magnifici, et Circunspetti Regente Albertino, et Felice de Rubeis Regio Consigliero, et Commissarij in nome della Regia Corte sopra dette acque in scriptis fra giorni venti, sotto pena di perder l'acqua.

Deputatis pro aquis auor, et auxiltum a quibuscumque sub poena, vt infra mandatur.

25. Item s'ordina, e commanda che per vigor del presente banno che ogni officiale, e persona di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia Vniuersità di essa Città di Napoli in genere, et in specie, tanto forastiero come Cittadino, alli detti Magnifici deputati, et conseruatori di dette acque debbiano dare aiuto, consiglio e fauore in tutto quello che si contiene in detto presente banno, e ciascuno d'essi capitoli, ad ogni loro richiesta sotto pena della Regia disgratia ad arbitrio nostro d'essequirsi irremissibiliter nel modo predetto. Li nomi di quelli che sono al presente deputati sono videlicet il Magnifico Luise Capece. Il Magnifico Gio. Iac. Caracciolo, il Magnifico Giacobozzo d'Alessandro, il Magnifico Bartolomeo Deligoro, il Nob. Piero Antonio Delettiero. *Dat. Neap. In Regio Palatio, die 24. Iulij 1561. Don Perafan. Vidit Albertinus Regens. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Vilanus Regens. Vidit Patignus Regens. Soto Secretarius.* Die 24. Iul. 1561.

(*) PRAMMATICA II.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Bando, e Commandamento, etc.

Pragmatica super aquis.

PErchè li giorni passati per beneficio vniuersale di questa Magnifica, e fidelissima Città di Napoli buon gouerno, et ornamento di quella, circa li Regij Aqueduti, seu formali, e corsi d' acqua fuora, e dentro detta Città di nostro ordine fu emanato banno continente, più, et diuersi buoni ordini, e Capitoli tra li quali sono gli infrascritti, videlicet.

Vt sup. prag. 1.

Aquam formalis habentes, tenentur infra viginti dies scripturas exhibere, alias possessione priuantur.

2. Si ordina, et commanda, che tutti quelli che hanno acqua del formale debbiano mostrare le scritture, che ne hanno fra termine di venti giorni altramente se li leuarà la possessione, e quando compareranno, e mostraranno hauer ragione, se li ministrerà.

Fontem tenentes absq; Regia concessione, tenentur notificare personis infrascriptis descriptis inf. viginti dies, alias a quam perdant.

3. Item si ordina, e commanda, che tutti quelli che teneno fontane senza concessione Regia, l' habbiano da notificare alli Magnifici, et Circunspetti Regente Albertino, e Felice de Rubeis Regio Consigliero, e Commissarj in nome della Regia Corte sopra detta acqua in scriptis fra giorni venti sotto pena di perdere l' acqua.

Puteum tenentes supra Regium formale currens, nec non et molendina infra eundem terminum, tenentur notificare sub eadem poena.

4. Item s' ordina, e commanda, che tutte quelle persone le quali hanno pozzi d' acqua corrente, e teneno la bocca sopra la cima del Regio formale, similmente lo debbiano riuelare in scripsis alli predetti Magnifici, et Circunspetti Commiss. e così similmente quelli che teneno, et possedono molina dentro detta fidelissima Città fra il medesimo termine, sotto pena di perder l' acqua.

Puteos habentes in eorum terris siue possessionibus aquae currentis supra formale, infra eundem terminum tenentur curare, vt pariete palmorum quatuor circumdentur, sub poena intus declarata.

5. Item si ordina, et commanda, che ogni persona di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia che hauesse pozzi nelle loro terre, o possessorij, che fossero sopra li detti formali della detta acqua corrente, che fra termine di giorni vinti dapoi la publicatione del presente banno, auante debbiano fare alzare a loro proprie spese, palmi quattro di canna sopra terra, debbiano ponerci alle dette bocche delli pozzi vna Cancella ben ferma con chiodi chiauati, e poste le dette Cancelle debbiano far fabricare intorno alle dette Cancelle terzo di palmo alto, che tutte vengono ad essere le dette bocche palmi quattro, e terzo di canna, e talche per le dette bocche non si getti, nè si possa gettare, alcune brutture, secondo che per lo tempo passato si sono gettate et ritrouate, et ancora per leuare alcuno desastro che potesse interuenire: che s' alcuna persona se credesse andar sicura per le dette terre, o possessioni, ouero per fare altre loro facende, e venissero a cascare dentro alcuni di detti pozzi, e qualunque persona hauesse, o sapesse, che hauesse li detti pozzi alle loro terre, o possessioni debbiano comparere auanti li predetti Magnifici, e Circunspetti Commissarij, e fanno scrivere li detti pozzi vno per vno, e quanto spatio è l' vno dall' altro, e chi contrauenirà incorra nella pena d' vn'onza d'essigersi irremissibilmente.

Arbores vitibus exceptis supra formale habentes, curare debent vt exiccentur, ne radices ei nocent, sub poena vt intus.

6. Item se alcuna persona di qualsivoglia sorte, e conditione si sia hauesse arbori di qualunque generatione se sia tanto domestici quando saluatici reseruate le viti che fussero sopra li detti formali, ouero appresso ch' infra giorni venti dopoi la publicatione del presente banno, debbiano scalzare attorno attorno, et ardere le radici delli detti arbori vengano a seccare in tutto, e per lo tem-

tempo futuro non presumano pastenare, nè fare pastenare nulla generatione d' arbori reseruate le viti sopra ne accosto li detti formali, per modo, et via che in futuro le dette radici delli detti arbori non vengano più a rompere, nè a ruinare li detti formali, per modo che se ci rimanessero li detti arbori verdi seriano causa ruinare li detti formali, e seria cagione spendere per riconciare detti formali gran denari, e chi contrauenirà caschi in pena di onza . . . . . e gli arbori gli saranno tagliati d' essigersi, vt supra.

Bannum aliàs emanatum inbetur obseruari, nec non capitula huius nouae sanctionis, aliàs procedatur ad priuationem, vt infra.

7. E perche per quanto n' è stato referito, sono ancora molti di quelli che tengono nelle loro case li pozzi correnti, e sorgenti, et alcuni altri li pozzi dell' acqua corrente, e sono stonecati, e rotti, dalche se ne causa la perditione di molt' acqua del detto Regio formale, e non hanno curato, nè curano fin quà quelli fare accommodare conforme al Banno de nostro ordine aliàs emanato, nè tampoco quelli che tengono le fontane con concessione, nè senza concessione Regia hanno obedito alli presenti ordini incorrendo scientemente alla pena in detto banno contenta. Per questo per equità per lo presente banno iterum, et de nouo si ordina, e commanda ad ogni persona di qual si voglia stato, e conditione si sia che in termine di altri giorni vinti decorrendi poi la publicatione di esso null' altra dilatione di tempo espettata debbiano comparere, et obedire a quanto nelli presenti capitoli, et ordini si contiene, altramente si proceda contra gli inobedienti alla effettual priuatione di detta acqua, et essattione di pena come in detti capitoli, et in ciascuno d' essi si contiene. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 6. mensis Octob.* 1561. *Don Peran. Vidit Albertinus Regens. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Villanus Regens. Vidit Patignus Reg. Soto Secretarius.*

Die 6. Oct. 1561.

(*) PRAMMATICA III.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Banno e Commandamento, etc.

Mensura aquarum non alteretur, loca in quibus ipse ad fontes concessionarium peruenerint, accommodari mandantur sub pœna infra expressa.

PErche li giorni, et mesi passati per beneficio vniuersale buon gouerno, et ornamento di questa Magnifica, et fidelissima Città di Napoli circa lo conseruare delle regie acque, acquedutti e corsi di quelle di dentro, e fuora di detta Città furno emanati di nostro ordine banni continenti diuersi ordini, e capitoli necessarij, come in essi più largamente si contiene. Al presente a nostra noritia è peruenuto, qualmente molti di quelli che teneno fontane in loro case in questa predetta e fidelissima Città di Napoli che pigliano l' acqua dello Regio formale, teneno le loro misure e bronzi dentro le loro case, in le quali in pregindicio, e maneamento dell' acqua predetta ci fanno molte alterationi, allargando, et alterando le misure, et li busci di dette loro fontane, come a loro piace, et pare, et per voler obuiare alle dette fraudi, e talche in futurum non si habbiano a fare. Per lo presente bando s' ordina, et commanda, sotto priuatione delle fontane, et acque, et altra pena a nostro arbitrio riseruata a tutti, et qual si voglia persona di qual si voglia stato, grado, et conditione si sia che teneno, et possedeno fontane, che pigliano l' acqua del detto Regio formale, tanto dentro come fuora detta fidelissima Città tra termine di . . . . dal dì della publicatione del presente Bando

Vt supra eod. prag. 1. et 2.

do

do auanti decurrendo, debbiano far ponere, et fabricare le misure, marmi, e bronzi nel muro del detto Regio formale con interuento delli Magnifici deputati alla conseruatione dell' acque predette a fine che nessuno habbia commodità di allargare, et alterare li buggi predetti, et ogni vno habbia quel tanto che di ragione li tocca e compete, et quelli che contraueneranno al sodetto ordine incorreranno alla pena della prouisione di detta acqua, alla quale elapso il termine predetto si proceda irremisibilmente, et ad altra pena à detto nostro arbitrio reseruata senza dare altra dilazione di tempo. *Dat. Neap. die 16. Iun. 1562. Don Perafan. Vidit Albertinus Regens. Vidit Reuerterius Reg. Vidit Villanus Regens. Vidit Patignus Regens. Soto Secretarius.*

Die 16. Iun. 1562.

(*) PRAMMATICA IV.

Puteorum purgatores cauent descendere puteos, formales, aut currentes priuatos etiam purgandi eos causa absq; venia. Deputatorum aquae.

CI è peruenuto à notizia, che tanto in li formali, quanto in li puzzi particolari vi si commetteno fraude per li Puzzari, che scendeno sempre in detti Puzzi, e formali, con appilar li tufoli, et fanno altre fraude in grauissimo danno, e dispreggio di questa Magn. et fidelissima Città di Napoli e Cittadini d' essa. Al che volendo prouedere, acciò s'euiteno le fraudi predette, ci è parso fare il presente banno, per il quale ordinamo, e commandamo, che nessuno Puzzaro di qual si voglia sorte se sia, possa scendere, etiam per annettare nelli Formali, ne in li puzzi particolari correnti senza la licenza espressa dal M. e Circonspetto Regente Ribera del Conseglio Collaterale di sua Maestà, e delli M. Deputati dell' acqua sotto pena d' anni doi di galera da essigersi irremissibilmente da chi contrauenerà. *Datum Neapoli die 13. mensis Augusti 1577. El Marques. Rover. V. Saler. R. V. Salazar R. Soto Sec. In Bannorum primo fol. 67. die 13. eiusdem Neapoli fuit publicatum, etc.*

Die 13. Aug. 1577.

PRAMMATICA V.

GLi anni prossimi passati a' tempi del governo dell' Illustre Conte di Venavente nostro Predecessore, fu di suo ordine fatto, e pubblicato Bando per l' osservanza d' altri de' suoi Predecessori del tenor seguente *videlicet. Philippus, etc. Bando, etc.* Gli anni passati a tempo del governo dell' Illustre Duca d' Alcalà, fu di suo ordine fatto, e pubblicato Bando del tenor seguente *videlicet. Philippus, etc. Bando, etc.* Considerando quanto sia necessario al vitto umano l' elemento dell' acqua, senza la quale sarebbe impossibile poter vivere. Veduti gl' infiniti, e grandi comodi, e l' utilità, che da quella nascono a beneficio dell' uomo, e considerando ancora, quanto importi alla salute de' corpi umani, che il luogo, ed alveo, per la quale passa l' acqua, sia fatto con tutta perfezione, e netto d'ogni sorta di sporchezza, e lordezza, e che vicino ad esso non vi sia cosa alcuna, che penetrando in detto alveo, lo possa corrompere, e guastare; avendo inteso, che l' acquidotto, o Formale Reale, per lo quale viene l' acqua Regia a questa Fedelissima Città a beneficio pubblico, sta in molte parti aperto, e disfabbricato, e che intorno ad esso vi sieno molte cloache, ed altri luoghi lordi, de' quali può nascere gran danno al detto formale Reale, e guastar l' acqua, che per esso passa. Intese ancora l'infinite frodi, ed usurpazioni, che in detta acqua si fanno. Volendo sopra di ciò provvedere (come conviene), e che

Diuersa capita pro conseruanda aqua Regii aquaeductus vulgo formalis.

Fuit confirmata sub die 18. Augusti 1571.

et sub die 12 Oct. 1590. ut in regest. fol. 172.

e che detta acqua venga netta, chiara, e pura, e che da niuno sia guastata, nè pigliata, per beneficio universale di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, con parere, e voto del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ ci „ è paruto fare gl' infrascritti Ordini, quali vogliamo, e così espressamente ordiniamo, e comandiamo, che tutte, e quali si vogliano persone, tanto maschi, quanto „ femmine, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sieno, osservino inviolabilmente, sotto le „ pene, in ciascheduno degl' infrascritti capitoli contenute, ed altre „ a nostro arbitrio riservate.

Deputantur duo ad decidendas differentias.

In primis „ acciocchè le cose, da „ Noi ordinate per la conservazione „ dell' acqua, e dell' acquidotto, o „ formale reale, sieno *ad unguem* eseguite, e senza contraddizione alcuna osservate come conviene, ed acciocchè le differenze, che nascessero sieno di giustizia determinate, abbiamo eletto Commessarj di „ detta acqua, e di tutto quello, „ che in essa potesse succedere, i „ Magnifici, e Circospetti Consalvo „ Bermudez, Regio Collateral Consigliere, Reggente della Regia Cancelleria, e Michele di Villanuova, „ Regio Consigliere, a' quali abbiamo dato, e concesso, siccome per „ la presente loro diamo, e concediamo piena, ed ampla potestà sopra la conservazione della detta Regia acqua, e formali reali, e di „ tutto quello, che nascesse sopra detta acqua, *cum dependentibus, et emergentibus, annexis, et connexis*, „ assegnando loro nelle cose, e differenze, che occorreranno per Attuario, l' Egregio Michel' Angelo „ d' Amelio, ed ordiniamo, e comandiamo a' tutti, e singoli Cittadini, incoli, ed abitanti in detta Magnifica, e Fedelissima Città, e suoi Borghi, e Casali, maschi, e femmine, di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sieno, che nelle cose, concernenti „ detta acqua, debbano ubbidire a' predetti Magnifici, e Circospetti Consalvo Bermudez, e Michele di Villanuova, sotto pena di ducati mille, d' applicarsi al Regio Fisco.

Poena duc. mille.

Nemo demoliat lapides perforatos, nec tubos aeneos.

2. *Item* „ s' ordina, e comanda, „ che niuna persona, di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ tanto maschio, che femmina, ardisca, nè presuma per essi, nè per „ altri scantonare, sfabbricare, aprire, nè guastar niuna sorta di pietra bucata, nè scollare bronzo, pietre, tufoli del formal Reale, nè „ de' suoi rami, nè graticole, nè cancelle per dove passa l' acqua di detti formali, nè mura, nè lamie di „ detto formale, sotto pena di anni „ cinque di galea, e se sarà persona „ qualificata, d' once cinquanta; delle quali se ne darà agli accusatori, la quarta parte, e se detta frode, o contravvenzione sarà fatta „ in casa, dov' è detta acqua, e ci „ abiterà il padrone, oltra la predetta pena, incorrerà anche nella „ pena di perdere detta acqua, e se „ non sarà padrone, ma abitante in „ detta casa, incorra nella pena duplicata.

Poena amissionis aqua.

Poena dupla.

Nemo in aqua praed. lavet pannos lineos, nec olera, nec immittat res immundas.

3. *Item* „ che non sia persona alcuna di qualunque stato, e condizione si sia, tanto maschio, come „ femmina, che ardisca, nè presuma lavare, nè far lavare alle fontane Reali, abbeveratoj, e formali Reali, tanto fuori, come dentro detta Città, panni, nè niuna „ sorta di erbaggi, e fogliami, nè „ in quelli buttare, nè far buttare „ mondezze, nè altra cosa, atta ad

„ im-

Digitized by Google

„ imbrattare dette fontane, e formali, tanto dentro, come accosto „ dette fontane, e formali, alla pena per la prima volta d'once due, Poena unciar. duarum, vel funium, vel unc. quat. „ e per la seconda della frusta, e se „ sarà persona qualificata, incorra „ nella pena d'once due per la prima volta, e per la seconda volta „ d'once quattro.

Quilibet reficiat puteos vicinos. 4. *Item* „ s'ordina, e comanda a „ tutti quelli, che avessero pozzi „ correnti, o formali di detti pozzi, „ e fossero rotti, stonicati, e disfondati, che quelli debbano fare „ accomodare, stagnare, e bene intonicare fra il termine d'un mese „ dopo la pubblicazione del presente Poena unc. quatuor. „ Bando, sotto pena d'once quattro, „ oltrachè pagherà quel che sarà necessario per accomodazione di detto luogo, e di qua in avanti, non Poena amissionis aquae, et alia arbitraria. „ sia lecito a niuno tenere detti pozzi, e formali nel modo predetto, „ sotto pena di perdere l'acqua, ed „ altre pene, a nostro arbitrio riservate.

Puteis, et omnes fenestrae super aquaeductum regium claudantur; et aqua inde non hauriatur. 5. *Item* „ s'ordina, e comanda, „ che ogni persona di qualsivoglia „ grado, stato, e condizione, debba „ fra il termine d'un mese, e ciascheduno d'essi debba serrare, e „ far serrare, o fabbricare tutt' i pozzi, che stanno sopra i formali Reali dentro, e fuori di Napoli, per „ dove passa detta acqua, tutti sguazzatori, fenestrelle, ed ogni sorta „ di apertura, che si truovassero, „ tanto sopra detto formale, come „ nelle mura di esso, in modo tale „ che in niuna maniera possano servirsene, nè pigliar'acqua in detto „ formale, quali aperture si debbano „ serrare, e fabbricare con lamia „ grosse, almeno di quattro palmi, „ e che detta serratura de' pozzi si „ faccia dalla metà di detti pozzi „ con la fabbrica predetta, e non „ facciano il contrario, sotto la pena d'once venticinque delle quali Poena unc. 25. „ se ne darà la quarta parte agli accusatori.

6. *Item* „ se quelli, i quali sono „ astretti nel precedente capitolo serrare i pozzi, che son sopra il formal Reale, o altra qualsivoglia „ persona volesse fare pozzi per uso „ delle loro case, vogliamo, e così „ espressamente ordiniamo, che in „ niun modo li possano fare, se non „ palmi otto di canna discosto dal „ detto formale, e pigliando l'acqua Longe palmis octo putei possunt construi modo, et forma, ut infra. „ dal detto formale per condurla a „ detti pozzi, quella debbano far venire per tufoli impetenati ben messi „ con calce bene attaccati, ed incollati, in modo tale che l'acqua in „ niun modo si possa perdere per „ detti tufoli, e massimamente le „ fonti di detti pozzi, che faranno „ fare di buoni muri, e che sieno „ di due palmi almeno di grossezza „ con farli intonicare di toniche perfette a mazzoccola, e di modo tale che in niuna maniera si possano rompere, nè per essa perdersi „ l'acqua. Ed acciocchè ogni cosa „ si faccia, come conviene, in niun „ modo ardiscano, nè presumano pigliare, nè toccare l'acqua di detto „ formale, per darla alle loro fonti, „ se prima non otterranno licenza „ espressa da' Magnif. e Circospetti „ sopraddetti Regj Commissarj, o ciascheduno di loro, acciocchè possano mandare gli Officiali deputati „ di detta acqua a vedere la forma, „ nella quale si hanno da fare detti „ pozzi, acciocchè possano reggere „ l'acqua; e non facciano il contrario sotto pena d'once venticin- Poena unc. 25. „ que.

Putearii fabricatores puteos calce non crustent, nec aquam sumant; 7. *Item* „ s'ordina, e comando, che „ da qua in avanti, niuno Fabbricatore, Pozzaro, nè altra qualsivo-

„ glia

absque facultate concessa. Poena fustium.

„ glia persona possa, nè debba in-
„ tonicar pozzi nuovi, nè pigliar ac-
„ qua da' detti formali per condurla
„ a' pozzi senza espressa licenza *in*
„ *scriptis obtenta* da' Magnifici, e Cir-
„ cospetti Regj Commessarj sopra del-
„ l'acqua deputati, alla pena della
„ frusta.

Molitores non ingrediantur intus aquaeductum ad impediendum cursum aquae, poena fustium, et non utatur aqua per mensem.

8. *Item* „ che niuno Molinaro, nè
„ altra persona debba per niun tem-
„ po entrare, nè far entrare in det-
„ to formale a farlo imbarrare, nè
„ in esso far buttare niuna sorta di
„ cosa, che sia atta ad imbrattare
„ l'acqua, ed impedire il suo cor-
„ so; nè fare altro qualsivoglia in-
„ gegno di frode, sotto l'infrascrit-
„ te pene, *videlicet*: Detti Molina-
„ ri, e persone vili per la prima vol-
„ ta incorreranno nella pena della
„ frusta, ed il padrone dell'acqua,
„ essendo colpevole, abbia a fare sta-
„ re serrata l'acqua per termine d'un
Poena quatuor ictuum funis, et non utatur per sex menses.
„ mese. La seconda volta il Moli-
„ naro avrà quattro tratti di corda,
„ e l'acqua starà serrata per sei me-
„ si. La terza volta il Molinaro an-
„ drà in galea per anni cinque, ed
„ il padrone perderà l'acqua, essen-
„ do in ciò colpevole; ed essendo
„ persona qualificata, incorra nella
„ pena d'once venticinque. E perchè
„ essendo imbarrata ne' formali l'ac-
Molitores quando aqua abundat debent certiores reddere Officiales.
„ qua, i Molini, a' quali va, ne sen-
„ tono beneficio, ed i Molinari lo
„ conoscono, attento sentono, e veg-
„ gono ne' loro molini acqua sover-
„ chia, nè in ciò possono allegar
„ ignoranza alcuna. Per questo si no-
„ tifica a tutti, e singoli Molinari,
„ che quelli Molinari, quali ne' lo-
„ ro molini sentiranno beneficio del-
„ l'acqua soverchia, e non andranno
„ subito a' Mastri, ed Ufficiali dell'
„ acqua a notificarlo, che ne' loro
„ molini è venuta l'acqua soverchia;
„ acciocchè quelli possano andare a
„ vedere l'imbarrata, ch'è fatta nel-
„ l'acqua, e rimediarci, incorreran-
„ no nella detta pena *videlicet*; per
„ la prima volta della frusta, per la
„ seconda volta quattro tratti di cor-
„ da, per la terza cinque anni di
„ galea, nè in ciò loro sarà ammes-
„ sa scusa, eccetto come di sopra
„ s'è detto: se subito che sentiran-
„ no, e conosceranno l'acqua esser
„ soverchia a' loro molini, l'andran-
„ no a notificare a' sopraddetti Ma-
„ stri dell'acqua.

Poena fustium, vel quatuor ictuum funis, vel triremis per quinquennium.

Nemo habeat puteos aquae surgentis, et currentis simul, sed eligat alterum, ut infra.

9. *Item* „ che non sia persona al-
„ cuna, *ut supra*, che ardisca nè pre-
„ suma dentro delle sue case, giar-
„ dini, e possessioni tenere pozzi cor-
„ renti, e sorgenti congiunti insie-
„ me, e quelli, che tenessero detti
„ pozzi sorgenti, e correnti insieme
„ fra il termine d'otto dì, dopo la
„ pubblicazione del presente Bando,
„ debbano quelli notificare a' Depu-
„ tati dell'acqua di detta Magnifica
„ Città, dichiarando di qual pozzo
„ si vogliono servire, del sorgente,
„ o del corrente; e fatta detta di-
„ chiarazione, fra il termine d'un
„ mese debbano quegli accomodare di
„ modo che non resti ad uso loro,
„ eccetto che o il sorgente, o il cor-
„ rente a loro elezione; e non fac-
„ ciano il contrario, sotto la pena
„ di perdere l'acqua, e d'once ven-
„ ticinque, oltra le spese, che detti
„ Deputati dell'acqua faranno in ac-
„ comodare detti pozzi; sia lecito
„ nondimeno tenere, e servirsi di
„ tutti due, purchè sieno otto palmi
„ discosti l'uno dall'altro.

Poena amissionis aquae, et unc. 25.

Nemo frangat foriculas ad reducendum, et prohibendum aquam, neque in eis apponat feras, et claves.

10. *Item* „ che non sia persona al-
„ cuna, *ut supra*, che ardisca, nè
„ presuma guastare, nè far guastare
„ le portelle, dove si leva, e pigl'ia
„ l'acqua alle fontane, nè le portel-
„ le, ed altre conserve particolari,
„ tanto dentro, come fuori di Na-

„ poli, ed alle portelle, per dove
„ s'entra a' formali reali, e suoi ra-
„ mi, nè in quelli fare, nè far fare
„ chiavi, senza espresso ordine de'
„ magnifici, e Circospetti Regj Com-
„ messarj, nè guastare le chiavatu-
„ re, nè aprire, nè far aprire dette
„ portelle, alla pena d' anni tre di
Poena triremis per triennium et unc. 25. „ galea, ed essendo persona qualifi-
„ cata, di venticinque once; e se
„ detta contravvenzione sarà fatta den-
„ tro alcuna casa, nella quale abite-
Poena amissionis aquae, vel dupli. „ rà il padrone, perderà l'acqua, e
„ non essendo sua la casa, incorrerà
„ nella duplicata pena; *ut supra*.
Omnes subi aenei signentur sigillo Civitatis. 11. *Item* „ che da qua in avanti
„ tutt' i bronzi, che si porranno nel
„ formale per dare l'acqua a' molini,
„ ed alle fontane pubbliche, e de'
„ particolari, si debbano suggellare
„ dalla Magnifica, e Fedelissima Cit-
„ tà di Napoli, e si debbano regi-
„ strare ne' Libri di San Lorenzo,
„ e che detto suggello, col quale si
„ suggelleranno detti bronzi, si deb-
„ ba tenere, e conservare da uno de'
„ Magnifici Deputati, sotto chiave,
„ e che detti bronzi in niun modo
„ si possano ponere senza espressa li-
„ cenza de' Magnifici, e Ciscospetti
„ Regj Commessarj, con intervento
„ de' Magnifici Deputati di detta
„ Città Fedelissima, e così eseguiranno detti Deputati, sotto pena
Poena privationis officii. „ della privazione de' loro ufficj, e
„ ad altri sotto pena d' once venti-
„ cinque.
Aqvae non deaumantur, nisi per tubos aeneos, vel marmoreos, ut infra. 12. *Item* „ Che tutti quelli, che
„ debbono avere acqua per fontane,
„ o molini, o altra sorta d' acqua,
„ non possano, nè debbano quella
„ pigliare, eccetto per lo bronzo
„ posto in pietra marmo nel Regio
„ formale, con quattro palmi di mu-
„ ro, co' due tufoli sopraddetti, poi
„ da' detti bronzi, e con graticole
„ avanti detti bronzi, sotto pena d'
„ once venticinque, e chi al pre- Poena unc. 25.
„ sente non si trovasse a pigliar l' ac-
„ qua nel modo predetto, lo debba
„ rivelare fra il termine di otto gior-
„ ni a' Magnifici Deputati dell' ac-
„ qua, e fra un mese accomodarla
„ nella predetta forma, secondo il
„ disegno, che gli sarà dato per li
„ Deputati dell' acqua, sotto la pre- Poena unc. 25.
„ detta pena d' once venticinque.
Nemo construat puteos de novo, nec canales, a quibus sumitur aqua aqueductus Regii, nec sumat aquam pro quacumque causa, ut infra. 13. *Item* „ che da qua in avanti
„ niuno de' Mastri dell' acqua, Fab-
„ bricatore, Pozzaro, nè altra qual-
„ sivoglia persona, possa, nè debba
„ fare dentro, o fuori di Napoli ca-
„ var pozzi, fare intofulature nuove,
„ per dove si piglia l' acqua dal for-
„ mal Reale, nè possa pigliare, nè
„ far pigliare acque prodotte dalle
„ fontane reali, nè dalle fontane di
„ particolari, nè dal Regio formale,
„ nè in esso innovare cosa alcuna
„ nel detto formale Reale, senza li-
„ cenza de' Magnifici, e Circospetti
„ Regj Commessarj, nè essi Mastri
„ dell' acqua, o altra qualsivoglia
„ persona, possano toccare acqua,
„ d'onde sono conserve, senza quel-
„ lo notificare, e farlo intendere a'
„ Deputati dell' acqua, sotto pena Poena unc. 25.
„ d' once quindici, e gli Ufficiali
„ dell'acqua, oltra detta pena, per- Poena privat. offic.
„ deranno gli ufficj.
Per palmos 16. latrina, et sepultura distent a Regio aquaeductu. 14. *Item* „ si ordina, e comanda,
„ che niuno ardisca, nè presuma fa-
„ re destri, nè latrine, nè sepolture
„ ne' luoghi, per dove passa il Re-
„ gio formale per palmi sedici vici-
„ no detto formale, e quelli, che si
„ trovassero tenere vicino detti for-
„ mali, destri, latrine, e sepolture,
„ fra il termine di un mese, le deb-
„ bano levare, o fare discosto da
„ detti formali per detti palmi se-
„ dici, sotto la pena d' once venti-
„ cinque, e 'l fabbricatore, che fab- Poena unc. 25. Poena triremis per triennium
„ bricherà detti destri, latrine, e

„ sepolture vicino detti formali, in-
„ corra nella pena di tre anni di
„ galea.

Radices arborum per viginti palmo evellantur.

15. *Item* „ perchè gli arbori, che
„ stanno vicino a detto formale col-
„ le loro radici penetrano, e rom-
„ pono detto formale, e dett' acqua
„ si perde; si ordina, e comanda,
„ eh' ogni persona, che ha masserie,
„ o giardini per la via, dove va
„ detto formale, tutte quelle sorte
„ d' arbori, che saranno venti palmi
„ attorno detto formale, le radici
„ de' quali sogliono, e possono pene-
„ trare, e far danno a detto forma-
„ le, le debbano far tagliare, o e-
Poena unc. quatuor. „ stirpare, sotto la pena d' onee quat-
„ tro, e di essere loro tagliati gli
„ arbori colle viti, se pure ee ne
„ saranno, a loro spese.

Custodes podii Regii poenas luant si clavis aquae reperitur aperta, absque permissu.

16. *Item* „ perchè è venuto a nos-
„ stra notizia, che da' giardinieri di
„ Poggio Reale, ed altri si causano
„ molte frodi nel pigliar l' acqua so-
„ verchia, e darla a' molini; al che
„ volendo Noi provvedere, ordiniа-
„ mo, e comandiamo a' Magnifici
„ Deputati dell' acqua, che con ogni
„ diligenza debbano far mettere il
„ cavalletto ordinario a detto forma-
„ le, quale sia serrato, con una buo-
„ na porta, e buon catenaccio, e ri-
„ trovandosi poi aperto detto cate-
„ naccio, *seu* portello senza ordine
„ di detti Magnifici, e Circospetti
„ Commessarj, ovvero di detti Ma-
„ gnifici Deputati, che *pro tempore*
„ saranno, il Guardiano di Poggio
Poena . . . „ Reale incorra nella pena . . . la
„ quale si abbia da eseguire *irremi-*
„ *sibiliter*.

Quilibet habens potestatem sumendi aquam ab aquaeductu Regio, exhibeat scripturam infra 20. dies.

17. *Item* „ che tutte quelle perso-
„ ne, che tengono privilegj, o altre
„ scritture di concessioni, che loro
„ sono state fatte delle dette Regie
„ acque, tanto per uso di molini,
„ come di fontane, gli abbiano da
„ manifestare, e dare copia autenti-
„ ca fra venti giorni a' detti Magni-
„ fici, e Circospetti Commessarj,
„ *seu* all' Attuario a ciò deputato, a Poena unc. 50.
„ tal che se ne possa far notamento,
„ e registro, e quelli, che gli avran-
„ no, e non li manifesteranno, in-
„ corrano nella pena d' once cinquan-
„ ta, e di perdere l' acqua.

Quando aquae se immiscet aquae surgenti, aquaeductus, claudatur vel puteus surgens, vel crusta integatur.

18. *Item* „ che tutt' i pozzi, tanto
„ fuori, come dentro della Città,
„ dove l' acqua si perde per cadere
„ sopra il sorgente, si debba chiu-
„ dere il formale del corrente, o
„ vero intonacare il sorgente, ed em-
„ pierlo del corrente, e così anche
„ si debba chiudere, quanto il cor-
„ rente avesse altro esito, che al me-
„ desimo formale, sotto la pena, Poena unc. 50.
„ nel precedente capitolo contenuta.

Fullonica non construantur prope muros aquaeductus. Poena unc. 4.

19. *Item* „ che non sia persona alcu-
„ na, che ardisca, nè presuma fare,
„ nè far fare cantari da lavare acco-
„ sto le mura del Regio formale,
„ sotto pena d' once quattro.

Quando aqua purgatur, claudantur spiracula, et foramina.

20. *Item* „ perchè abbiamo ordi-
„ nato a' Magnifici Deputati della
„ magnifica, e Fedelissima Città,
„ che al tempo, che faranno nettare
„ il formale reale, debbano far ser-
„ rare tutti gli spiracoli, per li quali
„ si netterà detto formale, ordiniа-
„ mo, e comandiamo, che così si
„ esegua, e che niuno ardisca, nè
„ presuma aprire detti spiracoli, nè
„ in quelli buttare immondizie, nè
„ altra qualsivoglia cosa: ordinando
„ a' padroni delle case, torri, e giar-
„ dini, dove stanno detti spiracoli,
„ che debbano stare avvertiti, che
„ in niun modo detti spiracoli si a-
„ prano, nè guastino; altrimenti tro-
„ vandosi guasti, saranno essi tenuti
„ alle pene, contenute nel presente
„ Bando, e di quattro once, da ese- Poena unc. 4.
„ guirsi inviolabilmente ". *Dat. in*
Regio Palatio Neapoli die 22. *Februa-* Die 22. Feb. 1590.

D. Perafan. rii 1570. *Don. Perafan. Vidit Reverterius Reg. Vidit Bermudez Reg. Lobera Profecret.*

21. Al presente, perchè intendiamo, che i Bandi predetti non stanno nella dovuta osservanza, come conviene, anzi che alcuni poco timorosi di Dio, e della Giustizia, non avendo riguardo alle spese fatte per questa Fedelissima Città nelle fontane nuovamente fatte nella strada di Poggio Reale, e dentro questa Fedelissima Città di Napoli, ardiscono di guastarle, sfabbricarle, e rubbarne marmi, bronzi, piombi, ed altre pietre: per questo ci è paruto fare anche il presente Bando di nuovo, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo con voto, e parere „ del Regio Collateral Consiglio, „ appresso di Noi assistente, a tutte, e quali si vogliano persone, „ maggiori, e minori, tanto nobili, „ come ignobili, che debbano, e „ ciascuna di esse debba osservare, „ ed eseguire, quanto nel preinserto „ Bando, ed in ciascheduno de' suoi „ capi si contiene, *juxta* la loro serie, contenenza, e tenore: e da „ qua in avanti, non ardiscano in „ modo alcuno di guastare, sfabbricare, o rubbare dalle fontane predette, nè marmi, nè bronzi, piombi, nè altra pietra, sotto pena a' „ nobili di once cinquanta, delle „ quali si darà la quarta parte all' „ accusatore, ed agl' ignobili di tre „ anni di galea.

Marmoreae, aeneae, et plumbeae res a foribus non amoveantur.

Poena unc. 50. vel triremis per triennium.

22. *Item* „ si ordina, e comanda, „ che fra il termine di giorni venti, „ decorrendi dal dì della pubblicazione del presente Bando, tutt' i „ Pozzari, commoranti in questa predetta Fedelissima Città di Napoli, „ debbano andare a farsi scrivere nel „ libro, che si è fatto, o farà da' „ Magnifici Deputati dell' acqua nel „ Tribunale di S. Lorenzo, o altro „ deputando per essi, affinchè non „ si ammetta niuno a detto esercizio, se non quelli, che saranno „ conosciuti esser dell' arte, sotto „ pena a' contravvegnenti di ducati „ sei; ordinando, e comandando similmente a' Magnifici Reggente, e „ Giudici della Gran Corte della „ Vicaria, che debbano tenere particolar pensiero della puntuale esecuzione, ed osservanza del presente Bando, e di quanto in detti „ capi si contiene". *Dat. Neapoli in Regio Palatio die 25. menfis Auguſti 1604. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Caſtellet. Reg. Salazar. Secretar.*

Omnes putearii describantur, et referantur in librum.

Poena duc. sex.

Die 25. Aug. 1604. El Conde de Venavente.

23. E perchè intendiamo, che i preinserti Bandi non stanno in quella osservanza, che si dee, dal che ne sono causati, e ne possono causare molti inconvenienti in danno del pubblico: volendo in ciò rimediare, come conviene, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare di nuovo il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali „ si vogliano persone, maggiori, e „ minori, tanto nobili, come ignobili, che debbano, e ciascuna di „ loro debba osservare, ed eseguire, „ quanto nel preinserto Bando, e „ ciascheduno de' sopraddetti capi si „ contiene, *juxta* la loro forma, contenenza, e tenore, sotto le pene „ in essi contenute.

24. *Item* „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione del presente in avanti niuno „ Pozzaro possa, nè debba andare a „ nettare pozzi de' formali di particolari, in quelli scendere per nettarli, senza licenza di uno de' Ma-

Putearii non accedant ad purgandum puteos regii aquaeductus, absque permissu Officialium.

„ gni-

„ gnifici Deputati dell'acqua *in scriptis*, e questo per evitare le continue frodi, che detti Pozzari fanno, che annettando un pozzo di formale lordo, o ritrovandoci gatta morta dentro, l'acqua così fetente, o detta gatta morta la buttano in altri pozzi contigui, acciocchè quelli restino anche infettati, affinchè i padroni di essi sieno forzati ricorrere ad essi per annettarli, perchè con detta licenza, che si dà, si sa il pozzo, che si annetta, e la causa perchè, e ritrovando dopo pochi dì contigui di simile materia lorda, abbia il detto Pozzaro a dar conto, che ritrovandosi colpevole, incorra nella pena della frusta, e di non esercitare più l'arte di Pozzaro; *Verum*, essendo caso urgente, che andasse una gatta, o altro in detti pozzi di formali, che cavandosi subito, non apporterebbe danno niuno all'acqua con infettarla, che il Pozzaro possa farlo, ma subito poi dare avviso ad uno de' detti Deputati, e ritrovandosi fare il contrario, incorra nella pena per la prima volta di once due, e per la seconda di once quattro, e per la terza della frusta, e di non esercitare più l'arte.

Poena fustium, et privationis exercitii.

Poena unciarum duarum, vel quatuor, aut fustium, et privationis exercitii.

25. *Item* „ che i predetti Pozzari ritrovando un pozzo di formale rotto di particolari per dove l'acqua del Regio formale si va a perdere nell'annettare, che fanno quello, debbano subito darne relazione ad uno de' detti Deputati, acciocchè si possa a spese del padrone accomodare prima che se gli dia l'acqua, sotto pena di quattro tratti di corda, e di non esercitare più l'arte del Pozzaro.

Putearii debent certiores facere officiales de puteis, aquaeductibus, et fornicibus vitiatis.

Poena quatuor funium, et privationis exercitii.

26. *Item* „ che niuno Mastro d'acqua, nè Fabbricatore, nè altra persona, avendo licenza di fare alcuna tufolatura nuova da' predetti Deputati, possa quella fare con tufoli più grandi, ma che sieno uguali di capacità a' tufoli vecchi, e bisognando per alcuna occasione farsi più grande, quella non debbano fare senza licenza de' detti Deputati *in scriptis*, sotto pena a' detti Mastri dell'acqua, e Fabbricatori d'once quindici, e di perdere i loro Ufficii, ed a' padroni d'once quattro ".

Poena unc. 25. et privationis officii. Poena unc. 4.

27. E perchè si vede, che il prezzo, che oggidì corre ne' Pozzari per annettare un pozzo, è molto esorbitante, dal quale ne restano i padroni particolari delle case molto aggravati; perciò „ Si ordina, che da qua in avanti, niuno Pozzaro possa farsi pagar più di cinque carlini la giornata, con mettere gli stigli necessarj di Pozzaro per l'annettare; ed accadendo, che un pozzo per esser picciolo non ci voglia tutta una giornata, ma alcune poche ore; che se gli paghi alla ragione d'una giornata, o mezza, o il terzo, o il quarto, conforme le ore, che sta a farlo, sotto pena a' predetti Pozzari, per ogni volta, che contravverranno d'once quattro: dichiarando, che in questo non si comprenda questa Fedelissima Città per servizj suoi particolari, la quale vogliamo, che non abbia da pagare più del prezzo stabilito per lo passato ": Ordinando, e comandando per lo presente al Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che ne debbano tenere particolar pensiero dell'osservanza, ed esecuzione del presente Bando, e di quanto ne' sopraddetti capi si contiene. *Datum Neap. die*

Selarium dicti Putearii.

Poena unc. 4.

20.

Die 20. Dec. 1610. El Conde de Lemos.

20. *mensis Decembris* 1610. *El Conde de Lemos. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Vidit Monroya Regens. Salazar. Secret.*

DE ARBITRIS

TIT. XXII

PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Causae inter conjunctos compromittantur, aliquibus exceptis, vid. P. 2.

ODia, quae inter conjunctos ex litibus occurrunt, cessare volentes, praesenti nostra constitutione *Statuimus, et ordinamus inter conjunctos usque ad quartum gradum consanguinitatis, vel affinitatis inclusive computandum, secundum jus civile in causis civilibus, vel mixtis, quandocunque ante dationem termini ad probandum ad petitionem cujuslibet ex praedictis conjunctis compromissum fieri debere in duos conjunctos, vel communes amicos de jure, et de facto, in procedendo, et in sententiando de jure tantum, nisi inter partes aliter concordatum fuerit, etiam de facto in sententiando, qui arbitri jurare debeant, ad cognitionem, et decisionem ipsius causae se processuros, ipsam veritatem, et Deum prae oculis habentes, debeantque causam ipsam per sententiam terminare infra duos menses, si fuerint concordes; si autem fuerint discordes, ultima die, vel prius debeant eligere tertium non suspectum, vocatis partibus, quae in promptu suspectos nominare debeant; quod si partes, vel altera ex eis nominare dictos suspectos in promptu cessaverit, Arbiter electus per partem, quae nominaverit, in contumaciam alterius partis nominantis, tertium eligat, qui tertius infra unum mensem, una cum dictis arbitris, vel altero ex eis per suum laudum causam expediat: habeantque arbitri, et tertius, quando contingerit eum eligi, pro eorum salario quintam partem trigesimae, quae Judicibus olim solvebatur, dividendam inter eos, qui concordes in sententiando fuerint, ad poenam dupli ejus, quod pro eorum salario taxandum veniret, si infra dictum terminum causam non expedirent, ordine suprascripto solvendum in solidum* Poena dupl. *pro quolibet ex dictis arbitris, et nihilominus ad petitionem partium, vel alterius ex eis per novam coercitionem, seu multae indictionem cogantur, postquam compromissum acceptaverint, effectualiter causam, in eos compromissam, definire. Hoc tamen locum non habeat, ubi essent instrumenta, sententiae, et obligationes liquidae, nec etiam in causis feudalibus, in quibus similis petitio compromissi non admittatur.* 1447.

PRAMMATICA II.

Ex promulgatis anno 1477.

ET si aliqua partium se gravatam sentierit a sententiis, vel laudis praedictis, adeat Judicem loci, ubi tale laudum latum fuit; qui auditis primis

Pars non adhaerens laudo potest adire Judicem loci.

mis arbitris, qui infra menſem de dictam gravaminis cauſa ſine figura judicii, viſa facti veritate, et ex eiſdem actis, ſi dolus ex propoſito, vel re ipſa, arguatur; ſi autem alia laeſio allegetur, per alias inſtructiones juſtificare poſſit infra terminum, a dicto Judice ſtatuendum, dummodo infra dictum menſem, et ad plus alium menſem ſententiam arbitrorum approbet, improbet, ſeu modificet, et quod per eum fuerit judicatum, exequutioni mandetur, nec audiatur ſe gravans, niſi facta reali exequutione, cum fidejuſſione de reſtituendo in caſu retractationis. Poſt quam exequutionem, Sacrum noſtrum Conſilium, vel deputandus ab eo, vel M. C. V. de praetenſo gravamine cognoſcat, et ſimilis obſervantia locum habeat in compromiſſis, et laudis inter extraneos factis, poſt compromiſſum, voluntarie factum, et per arbitros acceptatum. 1477.

DE

DE ARBORIBVS

SEV MALIS ANTEMNARVM, ET REMIS NON VENDENDIS

TIT. XXIII

PRAMMATICA PRIMA.

Remi, et mali non vendantur, nec emantur absque in scriptis Proregis permissu.

ESsendosi veduto per esperienza, che per non esservi proibizione nel comprare, e vendere remi, ed arbori d'antenne di galea, e stando ad arbitrio d'ogni uno, di comprare, e vendere, n'è causato, e causa, che sotto il partito della Corte, i partitarj della Regia Corte, ne provveggono i forestieri, i quali sotto questo colore si valgono delle franchigie de'detti partitarj, e vendendo detti remi, ed arbori d'antenne più di quello, che vagliono, e come vogliono: per il che non sogliono i predetti partitarj complire alla Regia Corte a suo tempo, e quei remi, ed arbori d'antenne, che consegnano, non sono di servizio per le cause predette. Al che volendo Noi rimediare, e provvedere, tanto alle dette frodi, come anche al Regio servizio; ci è paruto di nuovo, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro* „ che „ da oggi in avanti, non sia perso- „ na alcuna di qualunque stato, gra- „ do, e condizione si sia, che pre- „ suma di comprare, nè venderé re- „ mi, o arbori d'antenne di galea „ senza nostra licenza *in scriptis ob- „ tenta*, sotto pena di perdere detti „ remi, o arbori d'antenne, che „ comprassero, o vendessero senza la „ detta nostra licenza, e di altra pe- „ na, *etiam* corporale a nostro arbi- „ trio riservata". *Datum Neapoli die ultimo mensis Martii* 1588. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Lanar. Proreg. Torres Protecret. Regi- str. in Bannorum primo, fol.* 52.

Poena amissionis remorum, et malorum arbitraria.

Die 31. Mart. 1588. El Conde de Miranda.

DE ARMAMENTARIO REGIO

ET DE NON ABVTENDO

SIGNIS MACHINARVM, ET TORMENTORVM

T I T. XXIV.

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINAN-DI IV. Regis. Quod erat jamdiu desideratum, hac in amplissimi Regni regione, machinas, et tormenta bellica fieri, et venationem quae ab ipsa inventione pleraeque gentes fecerant, non Italicae tantum, ut fuere Genuensea, Romani in Marchia Anconitana, Venetae apud Brixias, Aetrusci in Pistorio; et ceterae omnes, tam cultissimae, quam barbarae gentes: Carolus Rex accitis Hispanicis artificibus apud Turrim Octavam, quae finis Campaniae est, et Principatus citerioris, decennio ante hanc legem constituit. Ferdinandus IV. Rex ne signis imperatorum abuterentur, hac lege vetuit.

AVendo il Re Cattolico Nostro Signore, ed Augustissimo Padre eretta di conto della nostra Real' Azienda nella Torre della Annunciata in questo Regno, una Real Fabrica d' armi da fuoco per uso di guerra, e di caccia, così per vantaggio de' nostri Dominj, e de' Fedelissimi nostri Vassalli, come per tener sempre ben armate tutte le Truppe tanto di Terra, quanto di Mare; si è quindi coll' esperienza conosciuto, che per la buona direzione di essa Fabbrica, per l' ottima qualità de' ferri, che vi si adoprano, e per la particolare abilità degli Artieri, che in essa lavorano, son riuscite, e tuttavia riescono dette Armi di tutta la maggior perfezione, e di comune applauso. Volendo noi per tanto impedir le frodi, che si potrebbon forse commettere, così in questa Capitale, e Regno, come in quello di Sicilia, e ne' Presidj della Toscana, colla falsificazione delle Marche, che si appongono in detta Real Fabbrica nelle Armi, ed evitar nel tempo stesso il pregiudizio, che verrebbe a recarsi, non meno al Pubblico, che alla stessa Real Fabbrica, il di cui buon credito intendiamo noi di perpetuare, ed accrescere per mezzo delle più accertate provvidenze, e disposizioni, sicchè si continui in quella il lavoro colla maggior attenzione, e colla medesima esattezza che vi si è finora osservata; abbiamo perciò risoluto,

sitcome col presente Real Editto vietiamo, e proibiamo, dal dì della pubblicazione di esso in avanti, a tutt' i Professori dell' Arte degli Armieri de' nostri Dominj, sotto la pena d'anni sei di galea, oltrà la perdita di tutte le Armi da essi, o fabbricate, o comprate altrove, il far uso nelle Armi da fuoco, che fabbricassero, o smaltissero, delle suddette Reali Marche, delle quali s' inseriscono gl' impronti perchè sieno maggiormente conosciute. Ed affinchè questa nostra Sovrana determinazione sia nota a tutti, e da niuno allegar si possa causa d' ignoranza, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti, e consueti della Fedelissima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi di questo Regno, di quello di Sicilia, e de' Presidj di Toscana, incaricando a tutt' i Tribunali de' nostri Dominj, e ad ogni altro, a cui spetti, l' inviolabile esecuzione di quanto in essa si contiene. In testimonio di che vogliamo, che il presente Real Editto sia sottoscritto da' nostri Consiglieri di Stato, e di Reggenza, munito del Suggello delle nostre Reali Arme, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio della Guerra, e Marina, e visto dal nostro Vice-Protonotario Presidente del Sacro Consiglio di Santa Chiara, e la di lui vista autenticata dal Segretario di essa Real Camera di Santa Chiara. *Portici dieci di Settembre del mille settecento sessanta.* PEL RE PVPILLO. *Domenico Cattaneo. Michele Reggio. Giacomo Milano. Giuseppe Pappacoda. Pietro Bologna. Domenico di Sangro. Lelio Caraffa. Bernardo Tanucci. Antonio del Rio. Vidit Danza Praeses Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Thomae Varano a Secretis.* Pubblicata a dì . . . Ottobre 1760. Die 10. Sept 1760.

DE

DE ARMIS

TIT. XXV

PRAMMATICA PRIMA.

Quilibet prohibetur arma portare per Civitatem Neapol.

INtese per la prefata Maestà diverse querele degl' insulti, ed errori, che son fatti, e si fanno di continuo per lo portare dell' armi, e l' andare di notte; e volendo sopra ciò provvedere per lo pacifico vivere de' Cittadini, abitanti, e d' ogni persona, tanto forestiera, quanto cittadina, praticante in questa Città, per tenore del presente Bando, ed editto „ Vuole, ordina, e

Confirmatur, et idem disponitur per prag. diei 29. Junii 1507. §. 3. de Meretricib.

„ comanda S. M. che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, quan„ tunque privilegiata, tanto cittadi„ na, quanto forestiera, tanto armi„ gera di terra, quanto di mare, che „ di dì, nè di notte presuma portare „ armi per la detta Città, nè ad „ istanza farle portare ad altri, e così „ espressamente lo proibisce, sotto

Poena est auda toto hoc tit. de armis.

„ pena d' once quattro di carlini, da „ applicarsi al Regio Fisco, ovvero „ di quattro tratti di corda, ed altra „ riservata ad arbitrio del Reggente „ della Gran Corte della Vicaria pre„ sente, e futuro.

Vid. prag. diei 3. Sept. 1583. et 11. Maii 1585. § 1. de Excubiis.

2. *Item* „ che niuno debba andare „ dopo che saranno sonate due ore „ di notte, senza lume, e trovando„ si dopo dette due ore di notte sen„ za lume, *etiam* che andasse senz'ar„ mi, vuole, ordina, e comanda S. „ M. che *ipso facto*, che sarà piglia„ to, abbia quattro tratti di corda, „ ed oltra ciò incorra a pena pecu„ niaria ad arbitrio del Reggente pre„ detto.

3. *Item* „ vuole S. M. per toglie„ re ogni materia di scandalo, e di „ mal vivere, che quelle persone fos„ sero trovate, e pigliate con armi, „ avessero portato, o portassero ar„ mi, ancorchè non sieno trovate *in „ flagranti*, *cum primum*, verrà a no„ tizia della Corte, sieno punite di „ detta pena d' once quattro, appli„ canda al Regio Fisco, ovvero di „ quattro tratti di corda, ad arbitrio „ di detto Reggente, *ut supra*.

Visi, et non reperti cum armis puniuntur. Vide prag. 51., 52., et 62. §. 2. hoc tit.

Poena unc. quatuor, vel quatuor ictuum funis.

4. *Item* „ vuole S. M. che quelle „ persone, che non fossero pigliate „ con armi, e si provasse aver ar„ rancate l' armi, e non ferito, che „ *ipso facto* incorrano, e sieno puni„ te di dette pene di quattro tratti „ di corda, ovvero d' once otto, ed „ altra pena riservata ad arbitrio di „ detta Maestà.

Enudantes enses puniuntur. Poena quatuor ictuum funis, vel unc. 8. et alia arbitraria.

5. *Item* „ vuole S. M. che di tale „ proibizione, ed ordinazione non ne „ sia eccettuata persona alcuna, *quan„ tumvis* privilegiata, tanto di mare, „ quanto di terra; ma che si debba „ eseguire per la gran Corte della „ Vicaria, e per lo Reggente pre„ sente, e futuro". *Datum in Castro Novo Neapol. die* 18. *Julii* 1487. *Rex Ferdinandus. P. Gavion. Abbas Rugius. Corradus Curialis. In Cur.* 18. *fol.* 186.

Omnes comprehenduntur.

Die 18. Julii 1487. Rex Ferdinandus.

(*) PRAMMATICA II.

Piumbatae, et alia offensibilia portantes puniantur, vt infra.

PErche per lo portare delle Piumbate, Ferri, Brecce, et altre sorte di pietre solono succedere alcuni inconuenienti, e scandali. Volendosi à questo remediare ch' in futurum non si portano. Per lo presente Bando s' ordina, e comanda a ciascheduna persona di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia, che tanto de dì, come di notte per la Città di Nap. e soi Borghi non presumano portare Piumbate, ne li presumano portare Piumbate, ne li predetti ferri, Breccie, ne altra sorte di pietre atti a portarnosi in la mano per offenderno, come si portano dette piumbate, o Breccie in mano, ne adosso, sotto pena di quattro tratti di corda, o altra pena reseruata ad arbitrio di detta Gran Corte, et ogn' vno si guardi di contrauenire, perche s' essequirà irremissibilmente. *Datum Neap. die* 30. *Decembris* 1554. *Ant. de Castiello Reg. Scipione d'Aretio. Thomas de Altoniare Alferez. Ant. Giliberti. Die* 30. *Decembris* 1554. *Neap. fuit publicatum.*

Die 30. Dec. 1554.

PRAMMATICA III.

Iusthiardi, et Capitanei Regii facultatem deferendi arma non concedant.

COnviene al seruizio della predetta Maestà „ che tutte le licenze per voi date, e concesse a qualsiuoglia persona, di qualsiuoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ di potere portare armi, si debbano rivocare, e non permettere, che „ da qua in auanti, si portino più „ riservati però quelli, che ne tengono privilegio dalla Cesarea Maestà, o licenza dell' Illustriss. D. „ Bernardino, e Regio Collateral Consiglio, o da Noi, o che *in futurum* ne tenessero: Per tanto, vi „ diciamo, ed ordiniamo, che così „ incontinente lo dobbiate provvedere, e fare eseguire, senz' altra replica, e consulta; ed ordinerete „ a' Magnifici Capitani delle Terre „ demaniali di queste a voi decrete „ Provincie, che similmente debbano osservare il predetto; e tanto „ voi, quanto detti Magnifici Capitani *non* dobbiate concedere tale „ licenza di portare armi, senza nostra espressa licenza, e così eseguirete, che tal' è nostra volontà, „ non facendo altrimenti sotto pena „ della Regia disgrazia, e di mille „ ducati". *Datum in Regio Palatio prope Castrum Novum Neapoli die* 21. *Februarii* 1556. *El Duque d' Alva. Vidit Polo Reg. Vidit Villanus Reg. In Cur. primo. Avitaja pro Martiano Secretario. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Concordant prag. 8.

Poen. R. indignationis, et duc. mille.

Die 21. Feb. 1556. El Duque di Alva.

(*) PRAMMATICA IV.

Scopettae cum focilibus detineri prohibentur vltra datam hic formam, item alia arma hic enumerata, sed Regenti, et Gubernatoribus sunt deferendae, et puniuntur portantes baculum in mano. h.d. per totum.

ESsendo à nostra notitia peruenuto nell' ingresso che di nuouo, per gratia del nostro Signore IDDIO è stato fatto nel gouerno di questo Regno, che per l' assiduo e licentioso portare che si è fatto, et fa dell' arme prohibite, e specialmente de gli archibuscetti, e scopette piccole a focile, tanto in questa magnifica e fideliss. città di Napoli, come in tutto il Regno son successi e succedono molti, et diuersi homicidij, scandali, et inconuenienti, et altri mali, in disseruitio di nostro Signor' IDDIO, della prefata Maestà, e detrimento di suoi sudditi: alche volendo noi obuiare, e prouedere per l' auuenire per lo quieto, tranquillo, e pacifico viuere, così come conuiene per la buona amministratione della giustitia, e per altre giuste cause mouentono la menta nostra, con deliberatione, „ vo-

Digitized by Google

voto; e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente s' ordina, e commanda per tenore del presente Bando, che da quà auanti nissuna persona di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia, tanto titulata, come non titulata, nobile, come ignobile, huomini d' arme, seu caualli leggieri, et altri stipendiarij, et officiali Regij, presumeno nè debbiano portare Archibuscetti, ò scopette piccole à focile, che siano da tre palmi a basso, con tutto il teniero, nè qual si voglia Mastro, o persona possa ne debbia quelli far construere, accommodare, ò lauorare di qual si voglia modo, sotto pena della vita, ò di doi milia ducati ad arbitrio nostro.

2. Item che dentro di quindici dì dopoi la publicatione del presente Bando, tutte quelle persone, che teneranno detti archibusetti, e Scopette piccole a focile, debbiano portarle, e presentarle alla gran Corte della Vicaria e fuora di Napoli alli Gouernatori prouinciali, e Capitanei di giustitia delle Città, terre, e castelli, tanto demaniali, come di Baroni, atteso poi s' ordinerà quello che d' essi s' hauerà da esequire, et non portando, nè presentando quelle infra detto termine, il Magnifico Regente di detta gran Corte della Vicaria, Gouernatori prouinciali, e Capitani di Giustitia possano andare, e far la cerca per le case c' haueranno suspette, sì come per noi s' è loro ordinato, et se si troueranno detti archibusetti à focile nelle case, et la casa serà di persona nobile, incorrerà nella pena de mille ducati, ò d' anni tre di relegatione in Insola per noi dechiaranda, et se serà ignobile, incorrerà nella pena della galera per anni tre, ò di ducati mille ad arbitrio nostro.

3. Item s' ordina, et commanda, che nissuno ardisca, ne presuma in qual si voglia modo portar nissun' altra sorte d' arme prohibite offensiue, ne defensiue, come sono smagliatori, pistolesi, daghe, o pugnali, giacchi, pianette, et maniche di maglia, pontaroli, e coltelli d' vn palmo di canna, e chi contrauenirà, se serà nobile, incorra nella pena di ducati mille, o di tre anni di relegatione, e se serà ignobile, nella pena d' anni tre di galera, o di ducati mille, ad arbitrio nostro.

4. Item s' ordina, e commanda, che tutte quelle persone che teneranno detti smagliatori, pistolesi, daghe, o pugnali, debbiano fra termine di quindici giorni poi la publicatione del presente Bando, portarle e presentarle nella gran Corte della Vicaria ouero quelli che seranno fuora di Napoli alli detti Governatori prouinciali, e Capitani di giustitia delle Città, terre, e castelli, tanto demaniali come di Baroni, perchè dopò si prouederà quel che d' essi s' haurà da esequire, e non portandole e presentandole infra lo detto termine, il detto Magnifico Regente, et altri officiali predetti, possano andare a far la cerca per le case c' haueranno suspette, sì come per noi se gli è ordinato, e se si ritroueranno detti smagliatori, pistolesi, daghe, o pugnali nelle case, e la casa serà di persona nobile, incorra nella pena di ducati mille, o relegatione di tre anni in Insola per noi dechiaranda; et se serà ignobile, nella pena di galera per anni tre, o di ducati mille, similiter à nostro arbitrio.

5. E perche intendemo, che per il portare si fa delle bacchette in mano per Gentil' huomini, Cittadini, et altre persone per questa fidelissima Città, è causa (sì come per e-

spe-

sperienza s'è visto) essemo successe molte risse, et inconuenienti, volendo noi penitus togliere questo abuso, e mali portamenti, che procedono dal portare di bacchette, acciò che ogn' vno habbia a viuere quieto, e con timore della giustitia, per questo s' ordina e commanda, che da quà auanti non sia persona alcuna di qual si voglia stato, grado, e conditione, e natione, si sia, che presuma in modo alcuno, nè a piede, nè a cauallo, portare dette bacchette in mano dentro detta Città di Napoli, sotto pena di ducati mille, o d' anni tre di relegatione in Isola per noi dechlaranda ad arbitrio nostro, nella quale volemo, che irremissibilmente habbia da incorrere quello che contrauenirà.

6. Item si notifica, che la persona che reuelerà, o manifesterà alla gran Corte della Vicaria, et altri tribunali Regij quelle persone, che contra la forma del presente Bando, teneranno, portaranno, ò faranno dette arme, conseguiranno di beueraggio ducati cinquanta, quali incontinente, trouato che serà il delitto con effetto, volemo che se gli habbiano da pagare per il Magnifico Percettore di detta gran Corte, et fuora di Napoli per li Mastri di Camera delle Prouincie: reuocando tutte quelle licentie che fossero state date delle sudette arme, contente nel presente Bando per gl' Illustrissimi retro Vicerè del Regno, et altri qual si voglia officiali. *Dat. in Regio Palatio Neap. die 27. mensis Iunij 1556. D. Perafan. Vid. Albertinus R. V. Villanus R. V. Reuerterius R. V. Villanoua Reg. Io. de Soto Secret. In Cur. t. fol. 111.*

die 27. Iun. 1556.

(*) PRAMMATICA V.

Armorum certum genus, prohibitum, et in specie storte, cortelli, accettulli, et mazzae ferratae.

PEr quanto conuiene per l' administratione buona della Giustitia, e beneficio vniuersale della Republica, per l' esperienza già vista, et ogni dì si vedi, in commetter' varij, e diuersi delitti, per il portare dell' armi corte, Archibusetti à focile di tre palmi a basso con tutto il teniero, tanto per questa Magnifica e fidelissima Città di Napoli come soi Borghi, e destritti, per lo quale ogni dì si vede, che succedeno diuersi homicidij, e delitti, e per euitar a tanto male, quanto ogni dì si fa per lo portare dell' armi predette: Ci hà parso per la buona administratione della Giustitia, et euitare che non si facciano, nè commettano simili delitti, renouare il presente Banno, e di nouo ordinare, come per il presente Banno ordinamo che non sia persona alcuna di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia, tanto titolato, quanto non titolato, tanto nobile, come ignobile, nè a piede, nè a cauallo, ancor che fosse huomo d' arme, Cauallo leggiere, Infante, e qual si voglia Stipendiario Regio: In qual si voglia grado, dignità, e nation se sia, che da hoggi auante presuma, ne ardisca portare Archibuscietto a focile da tre palmi in basso, inclusa la Cascia, seu tenero d' esso, nè tampoco Daghe, e Pugnali, Pestolesi, e Smagliaturi, Cortelle, Storte di tre palmi in basso, Accettulli, Mazze ferrate, eccettuando però in lo portare dell' Accettulli predetti, e Mazze ferrate li huomini d' arme, e Caualli leggieri, alli quali se li dona facoltà che le possano portare, e quello che contrauenerà, e portarà alcuna di dette sorte d' arme,

me, tanto di notte, come di dì, incorrerà alla pena se serà nobile di 500. ducati, o tre anni di relegatione in Lipari ad arbitrio nostro, e se sarà ignobile di tre anni di galera, e così volemo s' habbia da osseruare inuiolabilmente. *Datum in Palatio Regio prope Castrum nouum Neapolis die 30. Decembris 1557. Don Federico di Toledo. Vid. Albert. Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Revert. Reg. Vid. Villanova Reg. Lubera pro Secretar. in Bannorum fol. 44. die 4. eiusdem Neap. fuit publicatum.*

Die 30. Dec. 1557.

PRAMMATICA VI.

Pistores, lanii, piscarii, et alii macellarii, et obsonia vendentes, in actu venditionis, non deferant arma, nec in apothecis detineant.

ESsendo a nostra notizia pervenuto, che i Panettieri, Buccieri, Pescivendoli, Bottegai lordi, e de' frutti, ed altri, che vendono robe commestibili di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, circa il vendere, che fanno delle robe, commettono molte frodi, e quando i compratori se ne risentono, vengono a parole, e giuochi di mano, fanno romore, e questione, e per tal effetto portano armi, e ne tengono dentro le di loro botteghe, ed hanno intelligenza con compagni, amici, e partecipanti con essi, i quali vanno armati passeggiando per li luoghi, dove si vende il pane, la carne, il pesce, ed altre cose commestibili, e si trovano precipiti a favore de' predetti venditori, ed alle volte ne sono succeduti omicidj, ferite, ed altri inconvenienti, ed essendo questa cosa tanto perniciosa, e di mal esempio; volendo Noi sopra di ciò opportunamente provvedere, e togliere l' occasione, che non succedano simili disordini per la buona amministrazione della giustizia; per tenore del presente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, e comandiamo, che da qua „ in avanti, non sia niuno di detti „ venditori, che nell' atto, ed esercizio, che farà del vendere, abbia „ da tener armi sopra di se, nè in „ loro botteghe, dove vendono le ro„ be, quali sono appartate dalle ca„ se, dove abitano, nè che compa„ gno, partecipante, o amico de' pre„ detti abbia da passeggiare arma„ to, e fare altro per li predetti „ luoghi, dove si vendono le predet„ te robe, e quegli, che contravver„ rà, incorrerà nella pena di quattro „ tratti di corda, quale pena si ese„ guirà *irremisibiliter* contra i tras„ gressori ". *Datum in Palatio Regio Neapoli die 13. mensis Septembris 1559. D. Perafan. Vidit Albert. Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Revert. Reg. Joannes de Sota Secret.*

Poena quatuor ictuum funis. Haec poen. est aucta infra, circa asportationem, et retentionem armorum.

Die 13. Sept. 1559. D. Perafan.

PRAMMATICA VII.

Fiunt mitiores poenae contra detinentes arma prohibita. Poena centusaium centum, vel exilii annalis.

Per pragm. 31. prohibentur teneri domi arma vulgo stiletti, sub poena annorum 3. relegationis, et trium., et per prag. 49. §. 7. vulgo cultri a fronda d' oliva, sub poena annorum decem relegationis nobilibus, et decem triremium ignobilibus.

PErchè i mesi passati tra l' altre cose, che furono ordinate per un Bando, d' ordine nostro emanato, fu proibito, che niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa, nè debba tenere in sua casa smagliatori, pistolesi, daghe, nè pugnali; sotto pena di ducati mille, o d' anni tre di relegazione, essendo nobile, e d' anni tre di galea, o di ducati mille, essendo ignobile, ad arbitrio nostro. Al presente per alcune cause, e degni rispetti, moventi la mente nostra, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente „ Moderare detta pe„ na, cioè ogni uno, che contrav„ verrà a tenere in sua casa qualsi„ volia sorta d' armi, *ut supra* di„ chiarate, tanto nobile, come igno„ bile, incorra nella pena di ducati

„ cen-

„ cento ", o d'un anno d'esilio ". Per questo per lo presente Bando „ s'ordina, e comanda, che niuna „ persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, presuma, „ nè debba tenere dette armi, *ut supra* dichiarate, sotto la pena predetta, nella quale incorreranno irremisibilmente i contravvegnenti ". *Datum in Palatio prope Castrum Novum Neap. die 9. Februarii 1560. Don Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vidit Reverter, Reg. Soto Secret. In Cur. 1. fol. 21.*

Die 9. Febr. 1560. Don Perafan.

PRAMMATICA VIII.

Arma non deferantur intus Palatium, ubi adsistunt Tribunalia. Concedat prag. 24.

VEdendosi per esperienza quanto impedimento causa agli Avvocati di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, ed altri negozianti per lo portare delle spade ne' Regj Tribunali del Sacro Regio Consiglio, Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, per la strettezza del luogo, e che alle volte ci succedono inconvenienti: volendo Noi provvederci per lo presente Bando „ Ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti, niuna persona, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, presuma, nè ardisca entrare con spada „ nel Palazzo, dove si reggono detti Tribunali, nè per quelli portarla altrimenti, a tal che detti Avvocati, ed altri negozianti possano in essi negoziare senza tale impedimento, e non si faccia il contrario, sotto pena della Regia disgrazia, e di ducati mille, essendo persona nobile, ed agl'ignobili di quattro tratti di corda, ed altra „ a nostro arbitrio riservata ". *Datum Neap. die 28. mensis Februarii 1562. Don Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secretarius.*

Poenae Regiae indignationis, et duc. mil. vel quatuor idcirco fiunt, et alia declaranda.

Die 28. Febr. 1562. D. Perafan.

(*) PRAMMATICA IX.

Habitantes loca maritima, Terrae Laboris tempore exercitatum Scopetas cum focilibus deferre prohibentur, et ipsis ademptae, et infra certum tempus vendendas, aut alias disponendas mandantur.

ESsendo visto, e vedendosi per esperienza maggior parte de gl'homicidi, arrobbi de strada publica, et altri delitti che son stati commessi, et si commetteno nella prouincia di terra di Lauore portare, nè tenere in sua casa Scoppette à foeile, che indifferentemente per ogni persona si portano, et tengono in lor case, et attalche s'euiti da noi commetternosi simili, et altri delitti; et quelli che vanno per commetterli, essendono incontrati, siano conosciuti, et si possano hauere nelle mani per darsi loro il castigo che si deue, ci è parso per quello che conuiene alla buona amministratione della giustitia, et beneficio publico de gli sudditi di Sua Maestà per il presente Bando ordinare, et commandare, si come per tenor d'esso ordinamo, et commandamo, che non sia persona nissuna di qual si voglia stato, grado, et conditione, che presuma in detta Prouincia di terra di Lauore portare, ne tenere in sua casa Scoppette a focile, come si vuol che siano, senza ordine, et licentia *in scriptis*, riservati però chi verranno da fuóra la Prouincia predetta, et le portassero per transito, et non altramente, pur che non vadano per altra strada, che per la dritta; alli quali permettemo, che nel modo predetto le possano portare, et quelli che teneranno dette Scoppette in detta Prouincia, le debbiano consignare in potere degli Sindici, et Eletti delle Città, Terre, et luoghi; nelle quali le teneranno, fra termine di tre dì decurrendi dallá publicatione del presente Bando in antea, sotto pena a

Comprehendit etiam officiales Regios, et Baronales, vt infra eod. prag.

gli

gli Nobili di tre anni di relegatione, et a gli ignobili di tre anni di galera, et altra maggiore a nostro arbitrio riseruata, alli quali Sindici, et Eletti, ordinamo per virtù del presente Bando, che le debbiano riceuere, e conseruare, con far notamento particolare di ciascuno che le consignarà, e de chi ciascuna di dette Scoppette serà, e non restituirle senza ordine nostro *in scriptis*, sotto pena d'onze vinticinque, le quali pene irremisibilmente s'esequiranno contra li trasgressori, senza eccettione di persona alcuna, eccettuati però quelli, che tenessero in lor case, et facessero habitatione nelle Città, Terre, e luoghi di marine delle dette Provincie; quali per posserno far le guardie sono obligati di fare per euitare li danni che potrebbono riceuere dà infideli, volemo che possano ponerle nelle loro case, et portarle solamente quando saranno richiesti che vadano al far delle mostre, per conto di dette guardie; et quando vanno a fare, et fanno le guardie predette, et vengono da farle: *dummodo* quando hanno da far l'effetto predetto all'andare e ritornare, vadano, et ritorneno *recto tramite*, et poseno le Scoppette nelle lor case, o casa della Corte, o altro luogo da deputarsi per il Capo di dette guardie, et non le portino per altro effetto, sotto le medesime pene sopradette. *Dat. Neap. die 20. Iulij 1566. Don Perafan. Vidit Pignonus Reg. Vidit Patignus Reg. Lobera pro Secretario. In bandorum 4. fol. 242.*

Die 20. Jul. 1566.

(*) PRAMMATICA X.

Persecutoribus exulum licet scopettas, et arma quaecumque portare praeter aliqua h. d.

ESsendosi visto, et vedendosi per esperientia che la maggior parte delli delitti che si son commessi, e si commetteno per fuorusciti, et delinquenti, e per la sicurtà che tengono di saluarsi dalle mani della gente di Corte che li seguitano, per causa che ogn'vno d'essi porta vno, e più Scoppettuoli a focile, oltre le Scoppette lunghe, et altre arme prohibite, con le quali per pochi che siano, si difendono, e si saluano da mano di detta gente di Corte, la quale è prohibita di portare le simili arme, che portano detti delinquenti: Alche volendo debitamente prouedere, et acciò che con più facilità siano perseguitati e presi, ci è parso farui la presente, per la quale ve dicemo; et ordiniamo, che debbiate permettere et dar ordine che 'l Capitanio di campagna di queste a voi decrete Prouincie con suoi soldati possa portare qual si voglia sorte d'arme etiam delle prohibite per li Regij Bandi, e reseruate però daghe, nella persecutione, et captura di detti delinquenti; et le medesime arme permetterete che possano portare in detta persecutione il Capitanio di frati giurati con suoi frati giurati. *Dat. Neap. die vlt. mensis Nouembris 1566. Don Perafan. Vidit Pignonus Reg. Vidit Patignus Regens. Lobera pro Secretario. In Curiæ primo. Dirigitur Gubernatori Principatus citra.*

Die ult. Nov. 1566.

(*) PRAMMATICA XI.

Habentes licentiam eorum deferendi valeant illum deferre tam nocte post tamen Campanam Diui Laurentij in secunda hora noctis cum lumine.

ALli anni passati per nostro ordine fu publicato Banno del tenor sequente videlicet: Philippus Dei gratia Rex, etc. Banno, e commandamento da parte dell'Illust. et Eccell. Sig. il Sig. D. Perafan de Ribera etc. Per quanto s'è visto, e vede che del portare dell'armi della notte senza lume, che s'è fatto, e fa per ogni sorte di persone sono successi, e succedeno molti delitti: Volendo per quello conuiene alla bona

administratione della Giustitia prouedere, che s' euiteno li delitti predetti. Per tenore del presente Banno s' ordina, e commanda che dal dì della publicatione d' esso auante nissuna persona di qual si voglia stato, grado, e conditione se sia possa, nè debbia andare armato di nissuna sorte d' armi, tanto offensiue, quanto defensiue, sonata che serà vn' hora di notte. Non obstante qual si voglia licenza, che si tenesse espedita etiam da Noi. Ma tanto quelli che teneranno licenza nostra con clausula che possano portar arme de dì, e di notte; occorrendoli portare di notte, possa sonata detta hora portare l' arme, che se li permette per dette licenze con torcia accesa, e non altrimente, sotto le pene contente in Banni; per il quale si prohibisce il portare dell' arme. Et oltre che incorreranno nelle pene predette. Volemo, che s' intendano reuocate le licenze, che se tenessero tanto per essi, come per loro Creati; Si come noi con questo le reuocamo, e le damo per casse, irrite, e nulle. Talmente ch' in nissuno futuro tempo si possano auualere. Et in caso che di nuouo dimandassero licenza quelli, ch' in virtù del presente Banno le sono priuate, volemo, e declaramo, che quelle siano nulle, et inualide, se in esse non si fa mentione, che sono priuati di dette licenze in virtù del presente Banno, come sorretticiamente ottenute, et impetrate. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 9. Iulij 1567. Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Pignonus Reg. Vid. Reuer. Reg. Lobera pro Sec. etc.* Dopoi le quali publicationi è occorso, che molti Caualieri nobili, et altri Cittadini honorati n' hanno fatto intendere, ch' andando loro con lume, accapati l' intinni de la Campana di S. Lorenzo per facende, e negotij loro, et non con intentione alcuna di far male, nè di contrauenire al detto Banno; s' è pretenduto contra di loro esserno incorsi nella pena del Banno predetto. Et supplicatoci, che sopra di ciò si volesse remediare, parendoci detta dimanda giusta. Et non essendo nostra intentione altra, che ouuiare delitti, n' hà parso far' il presente Banno, per il quale se notifica, e declara, ch' a tutte quelle persone, alle quali, si permette il portare delle spade di giorno, se li permette ancora portarle di notte, ancora se siano finiti di sonare l' intinni della detta Campana di S. Lorenzo, pur che vadano con torcie, o con Linterno con candele accese dentro, remanente però fermo detto preinserto Banno con le pene in esso espresse, circa l' altri capi in quelli contente, e circa altre specie d' arme. *Datum Neap. die 29. Febr. 1569. Don Perafan. Vidit Reuer. Reg. Vid. Belmudes Reg. Lobera pro Sec. In car. xj. Die 28. Febr. 1569. Neap. fuit publicatum.*

Die 29. Feb. 1569.

(*) PRAMMATICA XII.

NElli anni passati fu per Noi fatto, d' ordine nostro publicato Banno, per il quale s' ordina, e commanda, che non fosse persona nissuna di qual si voglia stato, grado, e conditione se sia, c' hauesse presumato nella Prouincia di terra di Lauoro tenere in sua Casa, nè portare Scoppette à focile di nissuna qualità senza ordine, e licenza nostra in scriptis, reseruato però quelli, che fossero venuti da fuora di detta Prouincia, e l' hauessero portata per transitum, e non altramente, pur che non fossero andati per altra strada, che per la via diritta, con molt' altre

Prag. 20. Julij 1566. contra deferentes, ac tenentes Scopiétas cum focilibus in Prouintijs terræ Laboris comprehendit etiam Officiales.

tre clausule, e conditioni in detto Banno apposte, espedito sotto la data de li 20. di Luglio dell'anno 1566. al quale ci rimettemo. Et il detto Banno fu fatto per euitare l'homicidij, arrobbi in strada publica, et altri delitti, che sono stati commessi, et si commetteno in detta Prouincia di terra di Lauore, per causa, che lo tenere; e portare indifferentemente le dette Scoppette à focile, e per molt'altre cause degne, che mossero la mente nostra. Al presente semo stati informati, che molti Officiali tanto Regij, come di Baroni pretendono non essere compresi in detto Banno, e per questa causa hanno portato, e portano per detta Prouincia delle dette Scoppette a focile. E perche la mente nostra è stata, et è, et così per questo la declaramo, che siano compresi, et si comprendano nel detto precalendato Banno ogni qualità di persona etiam officiali regij, e Baronali. Per tanto per tenore del presente Bando confirmando il detto precalendato, s'ordina, e commanda, si come ordinamo, e commandamo, che non sia persona alcuna di qual si voglia stato, grado, e conditione, et officiali Regij di Baroni, che debbia tenere in sua casa, nè portare di dette Scoppette a focile per detta Prouincia di Terra di Lauore, sotto le pene nel predetto precalendato Banno apposte, senza nostro espresso ordine, e licenza in scriptis obtenta. Il quale precalendato Banno, volemo, et così ordinamo, che resti in suo robore, et efficacia, e s'habbia da osseruare, e s'osserui inuiolabilmente, e contra li transgressori s'essequa irremissibilmente le pene, senza eccettione di persona alcuna. *Dat. Neap. die 9. Febr. 1571. Don Perafan. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Belmudes Regens. Lobera pro Secret. die 9. Febr. 1571. Publicatum Neapoli.*

Prag. 9. h. t.

Die 9. Feb. 1571.

PRAMMATICA XIII.

ESsendo comparsi da noi molti, dimandando licenza di poter portare schioppi a fucile de' lunghi, allegando alcune cause, si ritruovano da Noi concedute alcune di dette licenze, le quali intendiamo, che sebbene l'intenzione nostra è stata, che non l'avessero potute portare, se non *per transitum*, se ne sono abusati, con portarli per dentro le Città, Terre, e luoghi abitati. E perchè ne possono occorrere alcuni inconvenienti, e disordini, in disservizio di Nostro Signore DIO, di Sua Maestà, ed in disturbo del quieto vivere di questo Regno ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ Dichiariamo, „ che quegli, a chi sono state con„ cedute, e si concedono per Noi „ simili licenze di schioppi a focile, „ possano quelle usare per cammino „ *tantum*, quando vanno, o vengono „ da un luogo ad un altro, della Cit„ tà, Terre, Ville, o Casali andan„ do, o ritornando. E comandiamo „ a tutti, e singoli Officiali, e Tri„ bunali, maggiori, e minori, tanto „ Regj, come de' Baroni, che le det„ te licenze le debbano fare buone „ nel modo predetto, permettendo, „ che quando escono, ed entrano ne' „ luoghi abitati, quelli, che tengo„ no dette licenze, possano portare „ i detti schioppi a focile de' lunghi, „ sparati, e non altrimenti, e por„ tandosi d'altro modo, debbano ese„ guire per le pene contenute ne' Re„ gj Bandi, senza eccezione di per„ sona alcuna". *Dat. Neap. in Regio Palatio prope Castrum Novum hujus Fidelissimae Civitatis Neap. die 18. mensis Maij 1573. Ant. Card. de Gran-*

Die 18. Maij Card. Granvela.

Habentes facultatem deferendi sclopum cum cote non utantur eo intus loca habitata. In locis habitatis debent ferre vulgo *scariche*, e *senza focile*, poena annorum quinque releg. et trirem per prag. 50. §. 8. et 9. et prag. 51. et prag. 56. §. 5. sed per prag. 62. §. 8. statutum, ut intus loca habitata possint deferre vulgo *scarichi di rota*, e *tenga polvere al focone*. Et intus Civitatem Neapolis, et burgos debent deferre vulgo *scarichi*, e *tenga pietra al focile*, licet per prag. 63. esset dispositum, *senza pietra al focile*, in Terris Regni. Sed V nayores intus Terras, et Civitates debent auferre lapides, et pulverem ab agriculo, d. prag. 62. §. 8.

Poena bannorum.

Granvela. Vidit Reverterus Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Lobera Prosecret. In Bannorum 1. fol. 89.

(*) PRAMMATICA XIV.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Arma prohibita deferri non possunt.

NElli anni passati a tempo del governo dell' Illust. quondam Duca d' Alcalà all' hora Vicerè, et Capitan Generale in questo Regno, per l' assiduo, et licentioso portare che si faceua dell' arme prohibite, et particolarmente di Smagliatori, Pistolesi, Daghe, o Pugnali, tanto in questa Mag. et fideliss. Città di Napoli, quanto in tutto il Regno, da lo che ne succedeuano molti, et diuersi homicidij, e scandali, et altri mali, in desservitio di N.S. IDDIO, di Sua Maestà, et danno de suoi sudditi, si fe Bando sotto la data delli 27. di Giug. dell' anno 1559. prohibendo che nissuna persona di qual si voglia stato, grado, e conditione si fusse, nobile, et ignobile, huomini d' arme, caualli leggieri, et altri stipendarij, et officiali Regij, douessero portare delli detti Smagliatori, Pistolesi, et Daghe, o Pugnali, sotto pena al Nobile di ducati mille, et di tre anni di relegatione, et all' ignobile di tre anni di galera, o di ducati mille, ad arbitrio del detto Illust. q. Duca. Et per lo medesmo Bando fu prouisto che nissuno Gentil'huomo, Cittadino, o altra persona douesse, nè a piedi, nè a caualle portare Bacchettà in mano dentro questa predetta Città, et suoi Borghi, sotto pena di ducati mille, o anni tre di relegatione in Insulam declarandam ad arbitrio di detto Illust. quondam Duca di Alcalà. Et si ordinaua di più che tutte quelle persone, che hauessero tenuti li detti Smagliatori, Pistolesi, Daghe, o Pugnali, douessero fra quindici giorni dopoi la publicatione del detto precalendato Bando portarli, et presentarli in la gran Corte della Vicaria, ouero, quelli che fussero stati fuora di Napoli in prouincie, alli Gouernatori Prouinciali o Capitani di giustitia delle Città, Terre, et Castella, tanto demaniali come di Baroni, et non portandoli et presentandoli infra detto termine, il Mag. Regente della Vicaria, et altri prefati officiali hauessero potuto andare a fare la cerca per le case, che hauessero hauute suspette, et che si hauessero trouati di detti Smagliatori, Pistolesi, Daghe, o Pugnali nelle case, et la casa fusse stata di persona nobile fusse incorsa nella pena di mille ducati, o relegatione di tre anni in Insula declaranda, et se fusse stato ignobile nella pena della galera per anni tre, o di ducati mille similmente ad arbitrio di detto Illust. q. Duca. Et essendo dal predetto Bando risultati molti buoni effetti, semo informati che contra la forma del detto Bando molte et diuerse persone hanno portato, et portano di detti Smagliatori, Pistolesi, Daghe, e Pugnali, tanto per questa predetta Città di Napoli, quanto per altre parte del Regno, et cosi anco Bacchette, da lo che ne sono nati, et nascono molti delitti, et altri inconuenienti, per tanto volendo sopra ciò prouedere per lo quieto, et pacifico vivere, come conuiene per la bona administratione della giustitia, et per altre giuste cause mouenteno la mente nostra, con voto, et parere del Reg. Collaterale Conseglio appresso di noi assistente, se ordina, et commanda per lo presente Banno, che da quà auante nissuna persona di qualunque stato, grado, et conditione

si

si sia titulata, et non titulata, nobile, et ignobile, huomini d'arme, caualli leggieri, et altri stipendiarij, et officiali Regij, come di sopra stà declarato, presumano, ne debbiano portare delli detti Smagliatori, Pistolesi, Daghe, o Pugnali, tanto per questa predetta Città, quanto per qual si voglia altra parte del Regno, nè tampoco tenerli in casa, et quelli che ne teneranno in questa predetta Città, li debbiano portare et presentare nella detta gran Corte della Vicaria, et quelli che saranno fuora della Città predetta, li debbiano presentare alli Gouernatori di Prouincie, o Capitani di giustitia delle Città, Terre, et luochi de demanio, o di Baroni doue resideranno, et li teneranno, fra termine di quindici giorni decurendi dal dì della publicatione del presente Bando, et non si presuma in modo alcuno ne a piedi, ne a cauallo portare delle dette Bacchette in mano dentro questa predetta Città, et suoi borghi, sotto le pene vt sup. declarate, da essecutarnosi irremissibilmente contra quelli che contraueneranno in ciascun modo, tanto in lo portare dette arme, come in non presentarle alli detti Tribunali, et Officiali, et contra quelli che portaranno delle dette Bacchette in mano, et quello che reuelarà, o manifestarà alla detta gran Corte della Vicaria, o altri Tribunali Regij alcuna persona, che contra la forma del presente Banno tenesse, o portasse delle sopradette arme, conseguirà il beueraggio di ducati cinquanta, quel incontinente trouato che sarà il delitto con effetto volemo che si habbiano da pagare per lo Magnifico Precettore delli prouenti della detta gran Corte, et fuora di Napoli per li Mastri di Camera delle Prouincie, restando in loro robore le licentie di Bacchette, che per noi fossero state concesse, et reuocando tutte quelle licentie che fossero state date dalle sopradette arme contente nel presente Bando, et di Bacchette per gli Illusti retro Vicerè del Regno, et altri qual si vogliano officiali. *Datum Neap. die 24. mensis Junij 1576. El Marques. Vidit Reuerterius R. V. Salernitanus R. V. Salazar. Reg. Puente pro Secret. In Bannorum primo fol. 30.* Die 24. Jun. 1576.

(*) PRAMMATICA XV.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Procedatur contra Contumaces, aut delinquentes, vel prohibita deferentes arma etiam similiter sint, si non reperiantur guidati.

MAgnifici Viri Regij Consiliarij fideles dilectissimi. Semo stati informati, che molte volte occorre carcerarnosi in questa gran Corte alcuni per diuersi delitti, e per portarno arme prohibite per li Regij Banni, e sotto varij colori, pretendendo che contra d'essi non si debbia procedere, et vanno intertenendo l'espeditione di loro cause, figurando alcuni di loro seruire la Regia Corte, et essendo soldati, et altre pretendenze. Al che volendo prouedere per quello che conuiene alla buona administratione della Giustitia. Ve ordinamo, che da quà auanti debbiate procedere contro li Contumaci, e delinquenti, che si piglieranno, che non si troueranno esserno guidati, ancora che siano soldati per li delitti c'hauessero commessi, e per la portatione dell'arme prohibite per li Regij Banni, con li quali se pigliassero, non obstante ogn'altro dubbio, perche tal è nostra determinata volontà. *Datum Neap. die 16. Augusti 1577. El Marques. Vidit Rever. Reg. Vid. Salazar Reg. Vidit Salernit. Reg. Sotto Sec. In Cur. 30. fol. 402. Die 26. Aug. 1577. Neap. Praesentes R. litterae exhibitae, et praesentatae fuerunt* Die 16. Aug. 1577.

coram Illustr. Regente, et Excellentib. Iudicibus ipsius M. Cur. quae fuerunt receptae supra caput, et obtulerunt eis obedire. Falanga, etc.

(*) PRAMMATICA XVI.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex etc.*

Coltrea, aut aliud ferrum cum aculeo deferens punitur, exceptis aliquibus.

LA moltitudine delli delitti, et l'inuentioni noue, che le persone vanno sempre machinando per fare delitti astringono li Principi, et superiori che governano a far leggi nuoue, et nuovi ordini, et bandi per refrenare l'audacia delli delinquenti, et che non habbiano commodità di commettere delitti, come s'è visto, et vede ch'ogni dì se ne sono commessi per tutto il presente Regno per lo licentioso portare che s'è fatto di Coltelli appuntuti, ancora meno d'vn palmo, pontaruoli, et altre sorte di ferri con ponta, et volendo in questo prouedere per euitare ogni occasione di delinquere.

Per tenore del presente Bando con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio, appresso di noi assistente, s'ordina, et commanda, che non sia persona alcuna di qualunque stato, grado, et conditione si sia, che debbia in nessuna Città, Terre, et luochi del Regno, tanto Regij, come di Barone portare di detti coltelli con ponta, pontaruoli, nè altra sorte di ferri appuntuti, di qual si voglia misura che siano, et quelli coltelli quali non sono appuntuti non si possano portare più longhi di vn palmo, et che non siano a dui tagli, et che siano quadri nella cima di sorte che non habbiano segno alcuno di ponta, et che nella cima predetta il ferro delli coltelli non vada sagliendo, ita che faccia crocco, o altro segno di ponta, nè poco, nè assai, sotto pena di anni tre di Relegatione, o di ducati mille a nostro arbitrio, se sarà nobile, et tre anni di Galera, o di mille ducati ad arbitrio nostro se sarà ignobile, con declaratione che li Chirugici per l'essercitio di loro arte possano portare quelli ferramenti con punta, che si adoprano in la detta arte loro, poi che senza essi non potriano essercitarla, et ne veneria danno al publico, et che possano anco li rustici, che seruono in seruitij rusticali, portare di quelle sorte di ferri appuntuti, che in detti seruitij si sogliono adoprare, pur che non li portino per l'habitato, eccetto che per transito, et questo volemo che s'osserui non obstante qual si voglia licentia espedita dalli nostri predecessori Vicerè, et espedita anco, et espedienda da noi di qual si voglia sorte d'arme, così offensiue, come defensiue, con la reseruatione solamente di daga, et archibuscetto s'in dette licentie espediende per noi non declarasse in specie, che si possano portare de simili sorte di coltelli, appuntuti, et ferramenti con ponta, restando in loro robore, et efficacia tutti l'altri bandi emanati sopra la proibitione del portare delle altre arme per quanto al presente bando non si deroga, ordinando, et commandando all'Illustri, spettabili, et Magnifici gran Giustiziero del presente Regno Regente, et Giudici della gran Corte della Vicaria, Gouernatori, et Auditori, Prouinciali, Capitanij, Assessorij, et altri officiali, così Regij, come Baronali che ciascuno in sua iurisditione debbia tenere pensiero dell'osseruanza del presente Bando, et essequire per le sopradette pene contra li contrauenienti irremissibilmente senza eccettione di persona alcuna. *Datum Neap. die 8. mensis Julij* 1580. Die 8. Jul. 1580.

Don

Don Iuan de Zunica. Vidit Reuerterius R. V. Salernitanus R. V. Salazar Reg. Bastida de Munatones Secretarius.

(*) PRAMMATICA XVII.

Pugiones, et alia armorum genera intus expressa, nec non et taculos siue equitantes, siue pedestres exportare prohibentur sub formidabili poena.

NElli mesi, et anni passati fu per noi, et di ordine nostro publicato banno del tenor seguente *videlicet*.

PHILIPPVS Dei gratia Rex, etc. Banno, etc. nelli anni passati per l'assiduo, et licentioso portare che si faceua di smagliatori, pistolesi, daghe, et pugnali tanto in questa Magnifica, et fidelissima Città di Napoli, quanto in tutto il Regno, del che ne succedeuano molti, et diuersi homicidij, scandali, et altri mali in disseruitio di nostro Sig. IDDIO, di sua Maestà, et danno di suoi sudditi, sono stati fatti banni per li Vicerè di questo predetto Regno nostri predecessori, et per ordine loro publicati, prohibendo il portare delle dette armi; et cosi anco fu prouisto, che non si potessero portare bacchette in mano de piedi, nè a cauallo dentro questa predetta Città, et suoi borghi sotto le pene in essi banni contenute. Et essendo informati che li detti banni si sono abusati, et che non si osseruano, et contra la forma di essi, molte, et diuerse persone hanno portato, et portano delli detti smagliatori, pistolesi, daghe, et pugnali; tanto per questa predetta Città di Napoli, quanto per altre parti del Regno, et cosi anco bacchette, dal che ne sono nati, et nascono mille delitti, et inconuenienti. Per tanto volendo sopra ciò prouedere per lo quieto, e pacifico viuere, come conuiene per la buona administratione della giustitia, et per altre giuste cause mouenteno la mente nostra. Con voto et parere del Regio Collaterale Conseglio, appresso di noi assistente si ordina, e commanda per il presente banno, che da quà auanti nissuna persona di qualunque stato, grado, et conditione si sia, titulata, et non titulata, nobile, et ignobile, huomini d'arme, e caualli leggieri, et altri stipendiarij, et officiali Regij presumano, nè debbiano portare delli detti smagliatori, pistolesi, daghe, e pugnali, tanto per questa predetta Città, quanto per qual si voglia altra parte del Regno, sotto pena alli nobili di ducati mille, o di tre anni di relegatione, et alli ignobili di tre anni di galera, o di ducati mille ad arbitrio nostro, et non si presuma in modo alcuno nè a piede, nè a cauallo portare delle dette bacchette in mano dentro questa predetta Città, et suoi borghi, sotto pena di ducati mille, o anni tre di relegatione in Iusula declaranda ad arbitrio nostro da essecutarnele irremissibilmente contra quelli che contraueneranno in ciascun modo in lo portare delle dette armi, et quelli che portaranno delle dette bacchette in mano. Reuocando tutte le licentie delle sopradette armi, e del portare di bacchette concesse per li detti nostri predecessori Vicerè, che pro tempore sono stati in questo predetto Regno, si come per il presente le riuocamo, et annullamo, si come concesse non fossero. *Dat. Neap. die 23. mensis Ian. 1580. Don Iuan de Zunica. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Salazar Regens. Vidit Salernitanus Regens. Bastida de Munatones Secret. In Bamorum primo fol. 24.*

Et essendo stata, et essendo l'intentione nostra, che il preinserto banno se osserui iusta il suo tenore, ci è parso di nuouo fare il presente banno, per il quale commandamo a tutti quelli che per lo detto preinserto ban-

Digitized by Google

banno stanno declarati, che in modo alcuno debbiano, nè ciascuno di essi debbia portare delli detti smagliatori, pistolesi, daghe, et pugnali in questa predetta fidelissima Città di Napoli, nè in qual si voglia altra parte del Regno, nè bacchette in mano, tanto da piedi come da cauallo, dentro questa predetta Città, nelli suoi borghi, sotto le pene in esso banno preinserto contente, et oltra le pene predette volemo che incorrano, et ciascuno delli contrauenienti in alcuna delle cose predette incorra in pena de cinquanta ducati d'applicarnosi al Cap.o altro essecutore di Giustitia, che, pigliarà alcuno con alcuna delle dette armi prohibite, o con bacchette, ordinando, et commandando a tutti officiali, et Tribunali, che inuiolabilmente debbiano essequire per dette pene, et le pecuniarie applicarle nel modo che di sopra stà declarato, che tal è nostra volontà. *Dat. Neap. die 19. mensis Feb. 1582. Don Iuan de Zunica. Vidit Salernit. Reg. Vidit Daroca Regens. Vidit Salazar Regens. Bastida de Munatones. In Pragmaticarum primo fol. 135.*

Die 19. Feb. 1582.

(*) PRAMMATICA XVIII.

Enses ultra quatuor palmos asportantes citra fustigationes puniantur arbitrio Excel. Domini Proregis.

A Tempo del Gouerno dell'Illustr. q. Don Pietro di Toledo all'hora Vicerè in questo Regno fu fatto, et publicato Banno, prohibendo, che nessuna persona douesse portar spada, che fusse più di quattro palmi di Canna lunga in frutto leuato lo manico, sotto pena della frusta, et di perdere la spada, ouero stare tre mesi presone ad arbitrio del Mag. Regente la Gran corte della Vicaria secondo la qualità delle persone, c'hauessero contrauenuto, com'appare per il detto banno della data delli 11. di Agosto 1540. Al presente per la Gran Corte della Vicaria di ordine non si è fatto, et publicato vn'altro banno in conformità del sopradetto, et fatto le medesime pene, per essersi inteso che la maggior parte delli scandali, et disordini, che sono occorsi, et occorreno in questa Mag. et fidelissima Città di Napoli per vna gran parte ne è causa lo portare delle spade più lunghe del douere, et perche a supplicatione delli Mag. Eletti di questa predetta Mag. Città, ci semo contentati togliere dal detto banno la detta pena della frusta, si come per virtù del presente la togliemo, et ordinamo, et commandamo, che non sia persona alcuna di qual si voglia stato, grado, et conditione, che se sia, che presuma portare delle dette spade più di quattro palmi di Canna lunga in frutto leuato lo detto manico, sotto pena corporale a nostro arbitrio reseruata secondo la qualità delle persone, reuocando, et annullando li altri sopradetti banni emanati, per quanto tocca alla sopradetta pena della frusta, et alle nostre pene in quelli apposte, et sia solamente licito portare le dette spade, et così si essequa sotto la detta pena, et corporale a nostro arbitrio reseruata, come di sopra è detto. Commandando per tenor del presente alli Mag. Regente, e Giudici di detta Gran Corte, che tenghino pensiero dell'osseruanza del presente banno, et debbiano farci reuelatione della qualità delle persone, che si pigliaranno contra banno, a tale le porsiamo dechiarare la pena, che si hauerà da dare, come ci parerà, che conuenga. *Dat. Neap. die 24. Maij 1584. Don Pietro Girone. V. Salernitanus Regens. V. Cadena pro Regente. Bastida de Munatones in bannorum 1. f. 15. die 25. eiusdem Neap. fuit publicatum, etc.*

Die 24. Maji 1584.

PRAM-

(*) PRAMMATICA XIX.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Archibusetti, scoppettolae minus trium palmis non possunt fieri, refici vendi, emi, aut teneri quouismodo per totum Regnum.

RItrouandosi per li nostri predecessori Vicerè che pro tempore sono stati in questo Regno fatti, et publicati Bandi, prohibendosi, non solo il portar delli archibuscietti, o scopette piccole a focile che siano da tre palmi a basso, con tutto il tiniere, et che nissuno Mastro, o persona hauesse posseduto ne douuto quelli fare construere, accommodare, o lauorare di qual si voglia modo, sotto pena della vita, o di dui milia ducati ad arbitrio di detti nostri predecessori Vicerè, ma anco che non si hauessero possuto tenere in casa, sotto pena, se la casa fusse stata di persona nobile fosse incorsa nella pena di mille ducati, o anni tre di relegatione in Insula declaranda, et si fusse ignobile incorresse nella pena di galera per anni tre, et di ducati mille similmente ad arbitrio di detti nostri predecessori Vicerè: intendendosi adesso, che in questo Regno vi sono molte persone che fanno mercantie di dette scopette piccole, et che le fanno venire de fore Regno, et le teneno in loro botteghe, et case vendendole a quelli che ne vanno a comprare, et li portano anco vendendo per le ferie di questo predetto Regno, et danno occasione che ogn'vno ne compri, et si sono fatti, et fanno con detti scopettuoli, et scopette piccole molti delitti, volendo a questo prouedere per euitare li delitti predetti che con simile arme si fanno, ci è parso fare il presente Bando omni tempore valituro, per il quale, ordinamo, et commandamo, che nissuna persona di qual si voglia qualità, et conditione si sia, possa nè debbia mercantiare in Regno di detti arcobuscetti, o scopette piccole a focile da tre palmi a basso con tutto il tiniero sotto le pene che incorreriano quelli che li tenessero, et si trouassero in lor case, et quelli predetti che retenessero li debbiano fra termine d' vn Mese dal dì della publicatione del presente bando in questa Città di Napoli cacciarli, et portarli fuora del presente Regno, ita che elasso il mese predetto possano li officiali, et altri ministri di giustitia di questa Città, et Regno andare a fare la cerca per le case che haueranno suspette, et trouando alcuno che habbia contrauenuto, si debbia essequire per dette pene irremissibilmente restando in loro robore, et efficacia, li altri sopra detti Bandi, per li quali si prohibisce che non si possano portare, tenere, construere, accommodare o lauorare delle predette altre arme prohibite. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 3. *mensis Iunij* 1586. *Don Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vid. Berricanus pro Reg. Vidit Lanarius pro Reg. Baſtida de Munatones.*

Die 3. Iunij 1586.

(*) PRAMMATICA XX.

Prohibentur quaedam cultri vulgo reforzati sub poenis, vt intus.

PErchè per esperientia si è visto, et vede giornalmente, che per lo fare, et portare delli cortelli a doi tagli, et taglio, et mezo reforzati in mezo, talche non solamente non sono conformi all' altri cortelli ordinarij, ma reforzati anco in mezzo hanno monstra, et ponno seruire per smagliatori con li manichi de osso, et la reforzaglia atta à fare ogni effetto de daga, pugnale o smagliaturo, tanto più d' vn palmo, quanto manco d' vno palmo, con quelli sono stati ferite, et ammazzate diuerse persone in disseruitio di N. S. ID-

DIO, et in dispreggio della giustitia, et volendo mò sopra di ciò opportunamente prouedere ci è parso fare il presente banno, per il quale dicemo, ordinamo, et commandamo, che nessuno cortellaro, nè altro da quà auanti presuma, nè ardisca di far vendere o smaltire detti cortelli vt supra, sotto pena di tre anni di galera si sarà atto, et si non di essere frustati publici per Napoli et tre anni exulato extra regno, et quelli cortelli del modo predetto, quali se trouaranno fatti, fra termine di giorni quattro dopoi la publicatione del presente banno, tanto detti cortellari, quanto qual si voglia altra persona, che ne tenesse li debbiano portare in potere del Magnifico Preceptore, per quelli spezzare, altramente quelli che portaranno detti cortelli vt supra se sarà nobile incorrerà alla pena di tre anni di relegatione, et di onze cinquanta, et se sarà ignobile incorrerà in la pena di tre anni di galera, et non essendo habile alla pena della frusta, et tre anni exulato extra Regno, ne tampoco si possano tenere in casa dette sorte di cortelli, sotto pena, che essendo cortellaro, et li tenga in casa incorra alla pena di tre anni di galera, et non essendo cortellaro incorra in la pena di anni tre di exilio extra Regno; alle quali pene irremisibiliter li condennamo, ordinando mò siano irremisibiliter obseruate, atteso cosi tiene ordine dal detto Illustriss. et Eccellentis. Signor Vicerè, et Consig. Collaterale alias, etc. *Dat. Neap. die 4. mensis Februarij 1587. Fata pro Rep. Aguirre, Barrionuo, die 7. mensis Februarij 1587. fuit publicatum, et de più alli cortellari alle mercato.*

Die 4. Feb. 1587.

PRAMMATICA XXI.

Equites habitus Hierosolimitani siue S. Ioannis absque lic. Exc. Domini Proregis pugiones, seu daghas non deferant.

SV Ecc. aencargado, che La Vicaria, que non se consientan, traer pistoleses a los Caualleros dela religion di Santo Iuan si non quel que se hallere quale trae la prendan y la pongan à muy bien recaudo, y assi mismo que non se consientan traer Daghas si nolos que sienneren liz. di Sù Ecc. para ello executando los bannos que à y sobre esto. *De Pal. 24. di Maggio 1589. l'Illust. S. besa Ila mano à V. S. Su. ser. Dom. Iorres S. Regente Olasso, atergo al Illustr. S. el Regente Geronimo Olasso Mi S.*

Die 24. Maij 1589.

Ordo Suae Excellentiae per Scriptorium

sive

PRAMMATICA XXII.

Facultas deferendi ensem, et familiae a Reg. M. C. V. non permittatur, nisi expressis illorum nominibus.

ALos que Su Excell. da licenzia de armas, se la suele dar tambien para traber consigo dos criados con espadas, por que se entiende, que no los nombra, si no que queda à su beneplazito dellos el mudarlos siempre que quieren, sin que la Vicaria tenga notizia dello quiere, que se aduierta a V. M. que de à qui adelante se los ordene à estos tales, que nombren les dos criados, paraque la Vicaria tenga notizia quales son, y que siempre que lo quieren mudar hagan lo mismo. De Palazio à 22. de Marzo 1590. Illust. S. besa la mano à V. M. su muy servid. Domin. de Torres Senor Regente Olasso, a tergo al Ill. Senor el Regente Olasso mi Sinor.

Die 22. Mart. 1590.

PRAM-

(*) PRAMMATICA XXIII.

Regiones, et ætas omnibus asportare licet simul cum ense non aliter.

NElli anni passati per euitare li delitti, disordini, et eccessi che succedeuano dall' assiduo et licentioso portar, che si faceua de smagliatori, daghe, et pugnali, tanto in questa fedeliss. Città di Napoli, quanto in tutto il presente Regno sono stati fatti per l' Illust. Vicerè del presente Regno diuersi Bandi, et ordini. Et vltimamente per l' Illustre Conte di Oliuares nostro predecessore, sotto la data delli 29. di Marzo 1596. fu fatto, et d' ordine suo publicato Bando, prohibendo il portare di dette sorti d' arme a qual si voglia persona di qualunque stato, grado, e conditione, cosi titolata, come non titolata, nobili et ignobili, Collonelli, Mastri di campo, Capitani d' Infanteria, Alfieri, Sargenti, Huomini d' arme, Caualli Leggieri, continui, intertenuti, et qual si voglia altro soldato, tanto da cauallo quanto da piedi, Capitani di Galera, Intertenuti, et altre genti di campo di essi Officiali Regij, et altri stipendiarij di qual si voglia Tribunale, etiam che per priuilegio li fusse concesso il portare ogni sorte d' arme, non douessero portare di detti smagliatori, Daghe, et Pugnali, cosi in questa Città, come in tutto questo predetto Regno sotto pena alli Nobili di ducati mille, o tre anni di relegatione, et alli ignobili d' onze cento, o tre anni di galera ad arbitrio nostro, si come per detto Bando più particolarmente appare. Al presente per alcuni degni rispetti mouentino la mente nostra con il voto, et parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente, ci è parso permettere, si come per il presente Bando permettemo, et dichiaramo che da quà auanti non ostante gli ordini, et Bandi predetti, sia lecito, et possa ogni persona, che portarà spada, portar anco con essa la Daga o pugnale, tanto in questa fidelissima Città di Napoli, quanto in qual si voglia altra parte del presente Regno, però che non si possino portare di dette Daghe, nè Pugnali se non insieme con la spada, et che gli smagliatori in nessuna maniera si possino portar, nè con la spada, nè senza di essa, sotto le pene nel precalendato Bando del detto Illustre Conte de Oliuares delli 29. di Marzo 1596. contente, il qual Bando volemo, et cosi ordinamo, che fora della dichiaratione sopradetta, resti in tutto lo de più in suo vigore, et efficacia, et si osserui et essequa ad vnguem sotto le pene in esso apposte, ordinando, et commandando per la presente a tutti, singoli officiali, et Tribunali, tanto Regij, come de Baroni del presente Regno, che cosi lo debbiano osseruare, et esequire, e fare osseruare, et essequire inuiolabilmente, che tale è nostra volontà, et intentione. *Datum Neap. die 5. mensis Iunij 1600. El Conde de Lemos. Vidit Gonsttiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit de Castellet Regens. Andreas de Tavolina Secretarius. Bannorum primo fol. 29.*

Die 5. Iun. 1600.

PRAMMATICA XXIV.

Non possunt deferre arma, et incedere armati in Regio Palatio cum armis prohibitis etiam ij qui obtinuerunt licentiam in scriptis deferendi arma prohibita. d.

POr quanto à nostra notitia ha llegado que algunas personas alas quales por vrgentes causas se han concedido licentias de armas prohibidas, entran con ellas dentro d' este Real Palacio y cuerpos de Guardia y Tribunales por no yr en ellas exceptuados estos lugares y conueniendo por iustos respectos que nò se entre en ellos con tales armas, si no

solamente con spada y dagha iuntamente y las defensiuas conforme à la Regia Pragmatica vltimamente sobre esto emanada y que todas las de mas que no, se puedan traer sin expressa licencia, que son dagha sola, arcabuzette, y otras armas prohibidas, no, entren con ellas è nel dicho Real Palatio ni è nel cuerpo di Guardia del, ni otros dala dicha Ciudad y Tribunales delle, sò pena de que seran castighados delas mismas penas que lo serian sino mui essen licencias, por que en este caso queremos que à quellas se han de ningun effetto y valor y al Audidor General Diegho lopez suarez que tenga quenta con la execucion d' este nostro Banno, Para declaracion delo qual hauemos mandado despachar el presente firmado de nostra mano sellada con nostro sello y refrendada del nostro Secretario Infrascritto fecho en Napoles à vltimo de Septemb. 1601. Don Francesco de Castro por mandado de sù Signoria Illustrissima Iuan Lozcano.

Die ult. Sept. 1601.

(*) PRAMMATICA XXV.

Prohibetur certum genus armorum defensibilium, et offensibilium.

ESsendo gionti nel gouerno di questo Regno, semo stati informati come indiferentemente si portano, non solo per questa fedelissa Città, et suoi Borghi, ma per tutto lo presente Regno Giacchi, Pianette, Maniche di maglie, Cappielli forti, Mazze ferrate, Balestre piccole à pozzone, Guanti de maglie, Animette, seu Petti forti, et Accettulli, non ostante che stia prohibito per più Regij Bandi lo portarsi di essi, dal che hauemo considerato, che ne ponno nascere infiniti inconuenienti, sì al seruitio di nostro Signore IDDIO, et di sua Maestà Cattolica, come anco al quieto viuere, poi che si dà occasione di commetternosi delitti. Et perciò volendo noi ouiare a questo ci hà parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, omni tempore valituro, per il quale ordinamo, et commandamo che dal dì della publicatione di esso auanti nissuna persona di qual si voglia stato, grado, et conditione si sia titulata, o non titulata, nobile o ignobile, et ancorche fusse Huomo d' arme, Cauallo Leggiero, soldato a piedi, et a cauallo, intertenuto, o qual si voglia stipendiario, di qualunque grado, et dignità, et di qual si voglia natione possa, nè debbia portare delli predetti Giacchi, Pianette, Maniche di Maglia, Cappielli forti, Mazze ferrate, Balestre piccole a pozone, Guanti di Maglie, Animette, seu Petti forti, et Accettulli, cosi per questa fidelissima Città di Napoli, et suoi Borghi, quanto in qual si voglia altra parte del presente Regno, non ostante qual si voglia priuilegio, o licenza che tenesse di poterle portare, eccettuando però gli Huomini d' arme, et Caualli Leggieri, a quali volemo sia lecito portarli, quando saranno in seruitio appresso loro Bandiere sotto pena alli contrauenienti d' anni tre di relegatione alli nobili, et de anni tre di Galera alli ignobili, oltre la perdita delle arme ordinando, et commandando al Regente, et Giudici della gran Corte della Vicaria, et à tutti, et singuli Tribunali, et Officiali del presente Regno che debbiano tenere particolare pensiero dell'osseruanza del presente Bando, et fare essequire le pene in esso contente contra li transgressori irremisibilmente. *Dat. Neap. die 16. mensis April. 1603. El Conde de Veneuente. Vidit Gorostiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vi-*

Die 16. Apr. 1603.

Vidit Constantius Reg. Vid. de Castellet Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum 1. fol. 7.

(*) PRAMMATICA XXVI.

Renouatur prohibitio plumbatarum, et aliorum huius generis armorum offensibilium.

NEl tempo del gouerno dell' Illustre Conte de Lemos nostro predecessore Vicerè in questo Regno di suo ordine fu fatto, et publicato Bando sotto la data dell' vltimo di Luglio 1600. per osseruanza di altro Bando fatto per la Vicaria, prohibendo che nessuna persona di qual si voglia stato, et conditione si sia potesse portare tanto di dì, come di notte per questa fedelissima Città di Napoli, et suoi Borghi, et per tutto lo presente Regno Piombate, ferri, Breccie, et altra sorte di Pietre, atte à portarnosi per offendere con esse sotto pena di quattro tratti di corda, et altra pena resseruata a suo arbitrio, si come più particolarmente da detto Banno appare. Et essendo noi gionti al gouerno di questo Regno, semo stati informati, che detto precalendato Bando sia abusato, et che contro la forma di quello si portano le dette Piombate, ferri, Breccie, et Pietre, dal che ponno succedere molti inconuenienti, perciò conuenendo sì per seruitio di Nostro Signore IDDIO, come di sua Maestà Cattolica, et quieto viuere di suoi sudditi, che detto precalendato Bando si osserui, ci è parso con voto et parere del R. Collateral Conseglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, per il quale confirmando il Bando predetto, fatto per detto Illustre Conte di Lemos, et citra preiuditio delle pene incorse per quelli, che haueranno contrauenuto in ciò, ordinamo, et commandamo, che nessuna persona di qual si voglia stato, grado, et conditione se sia debbia portare, nè di dì, nè di notte, tanto per questa fedelissima Città di Napoli, et suoi Borghi, quanto in qual si voglia altra parte del presente Regno delle predette Piombate, ferri, Breccie, ne altra sorte di Pietre atte a portarsi per offendere con esse, sotto pena di quattro tratti di corda, o altra corporale a nostro arbitrio riseruata, da essequirnosi irremisibilmente contra li transgressori, ordinando, et commandando, per il presente al Reggente, et Giudici della gran Corte della Vicaria, et alli Gouernatori Prouinciali, et altri qual si vogliano officiali, et Tribunali del presente Regno maggiori, et minori, che debbiano tenere particolare pensiero, ciascuno in sua giuriditione dell' osseruanza del presente Bando, et prouedere all' esecutione delle pene in esso contente, contra li transgressori, senza eccettione di persona alcuna, che tale è nostra volontà et intentione. *Dat. Neap. die 16. Mensis Aprilis 1603. El Conde de Veneuente. Vidit Gorostiola Regens. Vidit de Ponte Regens. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum primo fol. 7.*

Die 16. Apr. 1603.

(*) PRAMMATICA XXVII.

Renouatur prohibitio pugionum, et quorumuis armorum habentium aciem acutam suspensa prag. Comitis Lemos permittente asportationem pugionum simul cum ense.

IN tempo delli nostri predecessori Vicerè in questo Regno, cioè del Duca di Alcalà fu fatto Bando sotto la data delli 27. di Giug. 1559. prohibendo lo portare delle Daghe, Pugnali, Smagliatori, così in questa Città di Napoli, come in tutto lo presente Regno, et cosi anco per il Reuerendissimo Cardinale Gran Vela sotto la data delli 18. di Giugno 1571. fu prohibito l' istesso, et anco in tempo del Governo dell' Illustre Marchese de Mondeiar sotto la data dell'

dell' vltimo d' Aprile 1579. fu fatta l' istessa prohibitione, et in tempo dell' Illustre Prencipe di Petra Persia sotto la data delli 23. di Gennaro 1580. fu ordinato l' istesso, et nel tempo dell' Illustre Duca d' Ossuna, sotto la data delli quattro di Febraro dell' anno 1583. fu prohibito il detto portare di Daghe, Pugnali, et Smagliatori, et vltimamente in tempo del Gouerno dell' Illustre Conte di Oliuares all' hora Vicerè in questo Regno fu similmente fatto l' istesso Bando, quale è del tenore sequente videlicet.

Philippvs, etc. Bando, etc. Nell' anni passati per l' assiduo, et licentioso portare, che si faceua di Smagliatori, Daghe, et Pugnali, tanto in questa Magnifica, et fedelissima Città di Napoli, quanto in tutto il Regno, dal che ne succedevano molti, et diuersi homicidij, scandali, et eccessi in disseruitio di Nostro Signore, et danno delli sudditi di sua Maestà Cattolica sono stati fatti per l' Illustre Vicerè del presente Regno nostri predecessori et per ordine loro publicati diuersi Bandi et ordini, prohibendo il portare di dette sorti d' arme à qual si voglia persona di qualunque stato, grado, et conditione se sia. Al presente essendo stati informati che li Bandi predetti si sono abusati, et che non si osseruano, come si conuiene portando molte persone, contra la forma di quelli delli detti Smagliatori, Daghe, et Pugnali, tanto per questa predetta Città di Napoli, quanto per altre parti del Regno, et considerando, che dette sorti d' arme non sono di nissun buon' effetto, anzi che dal portarsi sogliono succedere, et hanno successi diuersi delitti, et homicidij, volendo noi sopra di ciò prouedere, come si conuiene per la buona amministratione della Giustitia, ci è parso col voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio, appresso di noi assistente fare il presente Bando, omni tempore valituro, per il quale ordinamo, et commandamo che dal dì della publicatione di esso auanti nissuna persona di qualunque stato, grado, et conditione si sia, titolata, et non titolata, nobile, et ignobile, Colonelli, Mastro di Campo, Capitanij de Infanteria, Alfieri, Sargenti, Huomini d' arme, Caualli Leggieri, Continui, Intertenuti, et qual si voglia altro Soldato a cauallo, come a piede, Capitanij di Galera, intertenuti Marinari, et altre gente di capo di esse, officiali Regij, et altri stipendiarij di qual si voglia Tribunali, etiam che per priuilegij li fusse concesso il portare ogni sorte d' arme, presuma portare delli detti Smagliatori, Daghe, Pugnali, tanto per questa fedelissima Città, quanto per qual si voglia altra parte del presente Regno, sotto pena alli nobili di mille ducati, o tre anni di Relegatione in Insula declaranda, et alli ignobili di cento onze, o di tre anni di Galera ad arbitrio nostro da essequirsi irremissibilmente contra li transgressori. Reuocando, si come per il presente Bando reuocamo, et annullamo tutte, et qual si voglia licentie, che forsi fossero concesse per l' Illustri Vicerè nostri predecessori, che pro tempore sono stati in questo predetto Regno, come se non fossero concesse, et acciocche in tutto, et per tutto si leuino dette sorti d' arme, ordinamo, et commandamo similmente, che dal dì della publicatione di questo auante nessuno Spadaro ardisca di fare, nè far fare, vendere, nè far vendere, nè portare, nè far portare da fora del presente Regno de detti Smagliatori, Daghe, et

Nemo deferre pugione, et alia genera armorum vi iactus.

Pu-

Pugnali, sotto pena di tre anni di Galera, ordinando, et commandando ancora per lo presente al Regente, et Giudici della gran Corte della Vicaria, Gouernatori, et Auditori Prouinciali, Capitanij, Assessori, et altri ministri, tanto Regij, come de Baroni di questo presente Regno, che stiano auuertiti, et vigilanti per l'essecutione del presente Bando, tenendo particolar pensiero che si osserui ad vnguem, che tale è nostra volontà. *Datum Neap. in Regio Palatio die 29. mensis Martij 1696. El Conde de Oliuares. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorostiola Regens. Barionoue, in Bannorum primo fol.* 13. Et essendo noi gionti nel gouerno di questo predetto Regno, hauemo ritrouato che indefferentemente si portano delle predette Daghe, et Pugnali insieme, con Spade, et questo in virtù d' vn Bando fatto di ordine dell' Illustre quondam Conte di Lemos nostro predecessore Vicerè in questo Regno, et se bene il Bando predetto dice, che non si porti Pugnale, seu Daghe, senza la Spada, tutta volta semo informati che quasi indifferentemente si portano li detti Pugnali, et Daghe, senza le Spade, dal che ne sono nati diuersi inconuenienti, delitti, et homicidij in disseruitio di nostro Signore IDDIO, et danno delli sudditi di sua Maestà, et quieto viuere. Perciò volendo obuiare a tali inconuenienti, ci hà parso con voto, et parere del R. Collaterale Conseglio, appresso di noi assistente fare il presente Bando; omni tempore valituro, per il quale reuocando il Bando predetto fatto per detto Illustre q. Conte di Lemos, volemo, et ordinamo che si osseruino li predetti Bandi fatti per detto Conte di Oliuares, et altri nostri predecessori Vicerè, vt supra nominati, sotto pena alli nobili di ducati mille, o tre anni di Relegatione in Insula declaranda, et all' ignobili di cento onze, o anni tre di Galera, a nostro arbitrio da essequirsi irremissibilmente contra li transgressori, seruata la forma del preinserto Bando, et cosi anco prohibemo sotto le medesime sopradette pene, che per osseruantia de altri bandi fatti per li sopradetti Illustri nostri predecessori, Vicerè in questo Regno non si portino delli predetti Smagliatori, Cortelli appontuti, Pontaruoli, meze Spade, Cortelle, Storte di tre palmi in basso, nè altra sorte di ferri appontuti, et quelli Cortelli, li quali non sono appontuti non si possano portare più lunghi d' vn palmo, et che non siano a due tagli, et nella cima siano quadri di sorte che non habbiano segno alcuno di ponta, nè la cima predetta vadi sagliendo di maniera che faccia eroc-

Die 29. Mart. 1696. El Conde de Oliuares.

il portare di dette Daghe, Pugnali, et Smagliatori, ita che dal dì della publicatione del presente in antea, non sia persona di qual si voglia stato, grado, et conditione si sia, titolata, et non titolata, Nobile, o ignobile, Colonelli, Mastri di Campo, Capitanij de Infanteria, Alfieri, Sargenti, Huomini d' Arme, Caualli Leggieri, Continui, Intertenuti, et qual si voglia altro Soldato, tanto a cauallo, come a piede, Capitanij di Galera, Intertenuti, Marinari, et altre gente di Capo di esse, Officiali Regij, et altri stipendarij di qualunque Tribunale, etiam che per Priuilegio, ouero licentia li fusse concesso di portare ogni sorte di arme, presuma portare le dette Daghe, Pugnali, nè con le Spade, nè senza, tanto per questa fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, quanto per qual si voglia altra parte del presente Regno, sotto pena alli nobili di ducati mille, o tre anni di Relegatione in Insula declaranda, et all' ignobili di cento onze, o anni tre di Galera, a nostro arbitrio da essequirsi irremissibilmente contra li transgressori, seruata la forma del preinserto Bando, et cosi anco prohibemo sotto le medesime sopradette pene, che per osseruantia de altri bandi fatti per li sopradetti Illustri nostri predecessori, Vicerè in questo Regno non si portino delli predetti Smagliatori, Cortelli appontuti, Pontaruoli, meze Spade, Cortelle, Storte di tre palmi in basso, nè altra sorte di ferri appontuti, et quelli Cortelli, li quali non sono appontuti non si possano portare più lunghi d' vn palmo, et che non siano a due tagli, et nella cima siano quadri di sorte che non habbiano segno alcuno di ponta, nè la cima predetta vadi sagliendo di maniera che faccia eroc-

co,

co, o altro segno di ponta, poco, nè assai, et acciò che in tutto, et per tutto si leuino dette sorti d'arme, ordinamo, et commandamo similmente, che dal dì della publicatione di questo, nessuno Spadaro ardisca di fare, nè far fare, vendere, nè far vendere, portare, nè far portare di fuora del presente Regno li detti Smagliatori, Daghe, et Pugnali, sotto pena d'anni tre di Galera, con dechiaratione però, che li Chirugici per l'essercitio di loro arte possano portare quelli ferramenti, con ponta che si adoprano in la predetta loro arte, poi che senza essi non potriano essercitarla, et ne nasceria danno al publico, et che li rustici, anco che seruano in li essercitij rusticali possano portare di quelli ferri appontati, che in detti seruitij si soglieno adoperare, pur che non li portino per lo habitato, eccetto per transito, et questo volemo si osserui non ostante qual si voglia licentia espedita dall' Illustri Vicerè nostri Predecessori restando in loro robore, et efficacia tutti li altri Bandi sopra la prohibitione di portare altre arme, per quanto al presente Bando non contradicono, ordinando, et commandando ancora per il presente Bando al Regente, et Giudici della Gran Corte della Vicaria, Gouernatori, Auditori prouinciali, Capitani, Assessori, et altri Ministri, tanto Regij, come de Baroni di questo predetto Regno, stiano auertiti, et vigilanti per l'essecutione del presente Bando, tenendo pensiero che si osserui ad vnguem. *Datum Neapoli die 16. mensis Aprilis 1603. Il Conde di Venemente. Vidit Gorostiola Regens. Vidit de Ponte Regens. Vidit de Castellet Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum primo fol. 2.*

Die 16. Apr. 1603.

(*) PRAMMATICA XXVIII.

Renouatur prohibitio omnimoda Sclopetorum infra tres palmos.

IN tempo del gouerno dell' Illustre Conte d' Oliuares all' hora Vicerè di questo Regno di suo ordine fu fatto, et publicato Bando per osseruantia de altri Bandi fatti da altri Illustri Vicerè predecessori, circa la prohibitione delli Archibusetti, Scopette piccole, et altre del tenore sequente videlicet. Philippus Dei gratia Rex, Bando et commandamento da parte dell' Illustrissimo, et Eccellentiss. Signor Don Henrico di Gusman Conte d'Oliuares, et nel presente Regno, per la prefata Maestà Vicerè, Luogotenente, et Capitano Generale. Essendo venuto a nostra notitia dal principio, che semo venuti al gouerno di questo Regno, che per l'assiduo, et licentioso portare, che si fa dell' Archibusetti, et Scoppette picçole a focile, tanto in questa Magnifica, et fedelissima Città di Napoli come in tutto il Regno predetto contra il tenore, et forma delli ordini, et Bandi fatti per l'Illust. Duca d'Alcalà, et altri Illustri Vicerè nostri predecessori sono successi, et succedono molti, et diuersi homicidij, scandali, et altri inconuenienti, et eccessi in disseruitio di N. S. IDDIO, et detrimento delli sudditi di sua Maestà Catholica, al che volendo noi obuiare per l'auuenire, et prouedere per il quieto, et pacifico viuere de detti sudditi della predetta Maestà, ci hà parso con voto, et parere del R. Collat. Conseglio, appresso di noi assistente fare il presendo Bando, omni tempore valituro, per il quale ordinamo, e commandamo, che dal dì della publicatione di esso, nissuna persona di qualunque stato, grado, et conditione se sia, etiam titolata, nobile, seu ignobile, Huomi-

mini d' arme, Caualli Leggieri, et qual si voglia altri stipendiarij, et Officiali Regij, et Baroni, etiam Capitani di Giustitia, loro Guardie, et gente di Corte, et altri che per priuilegio gli fusse concesso portare ogni sorte d' arme, et ciascuno di essi presuma, nè debbia portare, nè tenere in casa Archibusetti, o Scuoppette picciole a focile, che siano di tre palmi a basso con tutto lo teniero, nè portarli, et immetterli di fora questo predetto Regno, nè manco canne, nè focile, et chiaue di detti Archibusetti, et Scoppettuoli: ma solamente quelli focili, et chiaue che sono di Scoppette di tre palmi in sù, sotto pena alli contrauenienti, cioè a chi li portarà di morte naturale, o di ducati dui milia, a chi li tenerà in casa, o immetterà di fuora del Regno predetto, di tre anni di relegatione, se sarà nobile in Insula per noi declaranda, e di tre anni di Galera all' ignobili, o di ducati mille a nostro arbitrio. Prohibemo ancora che nessuno Mastro, o persona, possa, nè debba fare, nè far fare, construere, accomodare, o lauorare detti Archibusetti, o Scoppette piccole a focile, nè venderli, o comprarli di qual si voglia modo, sotto pena diece anni di Relegatione in Insula alli nobili, et diece anni di Galera alli ignobili. Item che nessuna persona debbia portare Archibusi, nè Scopetta a focile di qual si voglia lunghezza, che sia carica, nè con le pietre a focile, tanto per questa predetta Magnifica Città di Napoli, et suoi Borghi, come in qual si voglia altro luogo habitato del presente Regno, sotto pena alli nobili d' anni cinque di Relegatione, et d' anni cinque di Galera alli ignobili, ordinando, et commandando a tutti, et singoli officiali, et Tribunali maggiori, et minori del presente Regno, che debbiano tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente Bando, et procedere all' essecutione delle pene in esso contente, che tal è nostra volontà. *Datum Neapoli die* 31. *mensis Martij* 1596. *El Conde d' Oliuares. Vidit Ribera Regens. Vidit Gorostiola Regens. Barrionuo. In Bannorum primo fol.* 17. Et essendo noi gionti nel gouerno di questo Regno hauemo inteso che il detto preinserto Bando si è abusato, et che contro la forma di esso si portano, teneno, et fanno delle predette arme. Perciò conuenendo al seruitio di sua Maestà, et quieto viuere de suoi sudditi, che si osserui ad vnquem, quanto in esso si contiene, ci è parso con voto, e parere del Regio Collateral Conseglio, appresso di noi assistente far il presente Bando, omni tempore valituro, per il quale ordinamo, et commandamo, che dal dì della publicatione di esso auanti si osserui inuiolabilmente quanto in detto preinserto Bando si contiene da qual si voglia persona di qualunque stato, grado, et conditione se sia, tanto titolata, come non titolata, così nobile, come ignobile, Huomini d' arme, Caualli Leggieri, Collonelli, Mastro di Campo, Capitanij de Infanteria, Alfieri, Sargenti, et qual si voglia natione, continui, intertenuti, et qual si voglia altro soldato, tanto a cauallo, come a piedi, Capitano di Galera, intertenuti, marinari, et altre gente di capo di esse, officiali Regij, et altri stipendiarij di qual si voglia Tribunale, et Capitani di Giustitia, loro Guardie, et gente di Corte, et altri che per priuilegio, seu licentie li fusse concesso portare ogni sorte d' arme, sotto le medesime pene in detto preinserto Bando contente, et declarate, quali s' essequiranno irremis-

Die 31. Mart. 1596. El Conde de Oliuares.

missibilmente contra li transgressori di esso in qual si voglia delli casi in detto Bando narrato, ordinando, et commandando al Regente, et Giudice della gran Corte della Vicaria, et a tutti, et singoli officiali, et Tribunali del presente Regno, tanto Regij, come de Baroni, che debbiano tenere particolare pensiero della osseruanza del presente Bando, et procedere all'essecutione d lle pene in esse contente, che tale è nostra volontà; *Datum Neapoli, die 16. mensis Aprilis 1603. El Conde de Veneuente. Vidit Gorostiola Regens. Vidit de Ponte Regens. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum primo fol. 8.*

Die 16. Apr. 1603.

(*) PRAMMATICA XXIX.

Renouatur prohibitio virgarum per ciuitatem, et suburbia h. d.

A Nostra notitia è peruenuto, che contro la forma delli Bandi per l'Illustri Vicerè nostri predecessori fatti, che nessuno douesse portare Bacchette per questa fedelissima Città di Napoli, et suoi Borghi, molte persone, et quasi tutti portano dette Bacchette; dal che sono nati molti inconuenienti. Et perciò volendo noi prouedere, per lo quieto, et pacifico viuere delli sudditi di sua Maestà, ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio, appresso di noi assistente fare il presente Bando, per il quale confirmando li sopradetti fatti per detti nostri Illustri predecessori, ordinamo, et commandamo, che dal dì della publicatione di esso auanti nissuna persona di qual si voglia stato, grado, carico, officio, preminenza, conditione, et natione si sia, titolata, o non titolata, tanto nobile, come ignobile, debbia in modo alcuno, nè a cauallo, nè a piede portare le dette Bacchette in mano per questa predetta Città, et suoi Borghi, nè tampoco le possano portare li cauallarizzi per dentro questa predetta Città, ma solum li possano portare quelli che fanno male a caualli in campagna, li quali possano portarle in quel intermezo di tempo tantum, che fanno detto essercitio, et non più, sotto pena alli contrauenienti di ducati mille, o di tre anni di Relegatione in Insula per noi declaranda a nostro arbitrio, et se sarà ignobile di onzecento, o tre anni di Galera da essequirnosi le dette pene irremissibilmente contra li transgressori del presente Bando. *Datum Neapoli, in Regio Palatio die 16. Mensis Aprilis 1603. El Conde de Veneuente. Vidit Gorostiola Regens, Vidit de Ponte Regens. Vidit Costantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum primo fol. 11.*

Die 16. Apr. 1603.

(*) PRAMMATICA XXX.

Enses longiores palmis quatuor prohibentur.

A Tempo del gouerno dell'Illustre q. Duca de Ossuna all'hora Vicere in questo Regno, fu di suo ordine fatto, et publicato Bando per osseruanza di altro Bando fatto per l'Illustre Don Pietro di Toledo, prohibendo, che nessuna persona di qual si voglia stato, grado, et conditione si fusse presumesse portare spada che fusse più di quattro palmi di canna longa, in frutto leuato lo manico, sotto pena etiam corporale ad arbitrio suo riseruata, secondo la qualità delle persone, si come più particolarmente appare in quello. Et essendo noi gionti nel gouerno di questo predetto Regno semo stati informati, che detto precalendato Bando sia stato abusato, et che contro la fornia di esso si portano le dette spade più de quattro palmi: dal che so-

no

no successi molti, et varij enormi delitti. Perciò volendo rimediarlo, come conuiene, ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio, appresso di noi assistente fare il presente Bando, per il quale ordinamo, et commandamo che non sia persona alcuna di qual si voglia stato, grado, et conditione si sia, che presuma di portare delle dette spade più di palmi quattro di canna lunga, in frutto leuato il detto manico, seruata la forma del predetto altro Bando, qual volemo si osserui ad vnguem, sotto pena etiam corporale ad arbitrio nostro reseruata, secondo la qualità delle persone, et sia solamente lecito di portare delle dette spade della detta misura a quelle persone, che è permesso di portare spada, et cosi si essequa che tale è nostra volontà. *Datum Neapoli, die 16. Aprilis 1603. El Conde de Venavente. Vidit Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit Castellet Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum primo fol. 4.*

Die 16. Apr. 1603.

PRAMMATICA XXXI.

Prohibentur stili ferrei ad formam vulgo *stiletti*.

ESsendosi veduto per esperienza, che per lo portar, che si fa degli stiletti, ne sono succeduti infiniti omicidj in disservizio di Nostro Sig. DIO, di S. M. Cattolica, e de' suoi sudditi; perciò volendo Noi rimediare a questo, abbiamo considerato, che non solo si proibisca il portare d'essi, ma anche fargli, e tenerli, perchè con questo si leueranno affatto; e per questo ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che in „ conto niuno si debbano portare de' „ detti stiletti, nè tampoco farsi, e „ tenersi, sotto pena a' Maestri, che „ li faranno, o venderanno, di cinque anni di galea, e quelli, che „ li terranno in loro casa, o in qualsivoglia altro luogo, d'anni cinque „ similmente di galea, se saranno „ ignobili, e se saranno nobili di „ anni 5. di relegazione, e quelli, „ che li porteranno, vogliamo, che „ incorrano la pena di anni 10. di „ galea gl' ignobili, ed i nobili di „ anni dieci di relegazione, e quelli „ che facessero alcuni delitti con detti stiletti, dichiariamo, che incorrano nella pena di galea in vita, se sono ignobili, ed i nobili „ di relegazione in vita, ed altra pena a nostro arbitrio riservata; la „ quale vogliamo, che si possa estendere, *etiam* a pena di morte naturale." Per tanto diciamo, ed ordiniamo al Reggente, e Giùdici della Gran Corte della Vicaria, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente Bando, ed eseguire per le pene predette irremisibilmente contra de' trasgressori, in qualsivoglia de' casi predetti. *Datum Neapoli die 26. Maii 1604. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantinus Reg. Vidit de Castellet Reg. Salazar Secret. In Bannor. 1. fol. 44.*

Confirmatur per prag. 41. n. 2. infra eod.

Poena triremis per quinquennium.

Poena ead. vel releg.

Poena praedicta per decennium, sed vide prag. 39. et 41.

Poena praedicta perpetua, et alia declaranda.

Die 26. Maji 1604. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XXXII.

Ex originali. Prohibentur scloppi parui etiam militibus Hierosolimitanis.

AL principio che gionsimo al gouerno di questo Regno fu per noi espedito, et di nostro ordine publicato Bando per osseruanza di altri Bandi fatti dall' Illustre Conte d' Oliuares, et altri Illustri Vicerè nostri predecessori circa la prohibitione delli Archibusetti, Scopette piccole, et altro del tenore sequente videlicet: Bando, etc. In tempo del gouerno

Digitized by Google

dell' Illustre Conte d' Oliuares all' hora Vicerè di questo Regno di suo ordine fu fatto, et publicato Bando per osservanza di altri Bandi fatti dall' Illust. Vicerè predecessori, circa la prohibitione delli Archibusetti, Scopette picciole, et altro del tenore sequente videlicet. Philippus Dei gratia Rex, etc. Bando, et commandamento da parte dell' Illustrissimo et Eccellentissimo Don Errico de Guzman Conte d' Oliuares, et nel presente Regno per la prefata Maestà, Vicerè Luogotenente, e Capitan Generale. Essendo venuto a nostra notitia dal principio, che semo venuti al gouerno di questo presente Regno, che per l' assiduo, e licentioso portare che si fa delli Archibusetti, e Scopette picciole a focile, tanto in questa Magnifica, e fidelissima Città di Napoli, come in tutto il Regno predetto contra il tenore, et forma dell' ordine, et Bandi fatti per il quondam Illustre Duca de Alcalà, et altri Illustri Vicerè nostri predecessori sono successi, et succedono molti, et diuersi homicidj, scandali, et altri inconuenienti, et eccessi in disseruitio di nostro Signore IDDIO, et detrimento di sudditi di sua Maestà, ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio, appresso di noi assistente fare il presente Bando omni tempore valituro, per il quale ordinamo, et commandamo che dal dì della publicatione di esso auanti nessuna persona di qualunque stato, grado, et conditione se sia, tanto titulata come non titulata, nobile, seu ignobile, Huomini d' arme, Caualli Leggieri, et qual si voglia altri stipendiarij, et officiali Regij, et di Baroni etiam Capitanij di Giustitia, loro guardie, et gente di Corte, et altri, che per priuilegio li fusse concesso il portare ogni sorte d' armi, et ciascheduno di essi presuma, nè debbia portare, nè tenere in casa Archibusetti, et Scopette picciole a focile, che siano da tre palmi in basso con tutto il tiniero, nè portarli, et immetterli da fore di questo predetto Regno, nè manco canne, nè focile, et chiaue di detti Archibusetti, et Scoppettuoli, ma solamente quelli focili, et chiaue che sono per Scoppette da tre palmi in sù, sotto pena alli contrauenienti, cioè a chi li porterà di morte naturale, o di ducati due milia, e chi li terrà in casa, o l' immetterà da fora del Regno predetto di tre anni di relegatione se sarà nobile in Insula per noi declaranda, et tre anni di Galera alli ignobili, o di ducati doi milia a nostro arbitrio. Prohibemo ancora che nissuno Mastro, o persona possa, nè debbia fare, o far fare, conseruare, nè accommodare, o lauorare detti Archibusetti, o Scoppette picciole a focile, nè venderli, o comprarli di qual si voglia modo sotto pena di dieci anni di relegatione in Insula alli nobili, et dieci anni di Galera alli ignobili. Item che nessuna persona debbia portare Archibuso, nè Scoppetta a focile di qual si voglia longhezza, che sia carico, et con la pietra a focile, tanto in questa fidelissima Città di Napoli, et suoi Borghi, come in qual si voglia altro luogo habitato del presente Regno, sotto pena alli nobili di anni cinque di Relegatione, et alli ignobili di cinque di Galera. Ordinamo, et commandamo a tutti et singoli officiali, et Tribunali maggiori, et minori del presente Regno, che debbiano tenere particolare pensiero dell' osseruanza del presente Bando, et procedere all' essecutione delle pene in esso contente che tal è nostra vo-

Die 31. Mart. 1596. El Conde de Oliuares.

volontà. *Datum Neap. die 31. Martij 1596. El Conde d' Oliuares. Vidit Ribera R. Vid. Goroſtiola Reg. Barionouo. In Bannorum 1. fol. 17.* Et essendo noi gionti nel gouerno di questo Regno hauemo inteso, che il detto preinserto Bando si è abusato, et che contro la forma di esso portano, teneno, et fanno delle predette arme. Perciò conuenendo al seruitio di sua Maestà, et quieto viuere di suoi sudditi, che si osserui ad vnguem, quanto in esso si contiene, ci hà parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio, appresso di noi assistente fare il presente Bando, omni tempore valituro, per il quale ordinamo, et commandamo, che dal dì della publicatione d' esso auanti si osserui inuiolabilmente, quanto in detto preinserto Bando si contiene da qual si voglia persona di qualunque stato, grado, et conditione se sia, tanto titolata, come non titolata, cosi nobile, come ignobile, huomini d' arme, Caualli Leggieri, Colonelli, Mastri di Campo, Capitanij d' Infanterie, Alfieri, Sargenti di qual si voglia natione continui, intertenuti, et qual si voglia altro soldato, tanto a cauallo, quanto a piedi, Capitani di Galera, interteniti marinari, et altre gente di Capo di essi officiali Regij, et altri stipendiarij di qual si voglia Tribunale, et Capitani di Giustitia loro Guardie, et gente di Corte, et altri che per priuilegio, seu licentie li fusse concesso portare ogni sorte d' arme, sotto le medesime pene in detto preinserto Bando contente, et declarate, quale si essequiranno irremissibilmente contra li transgressori di esse in qual si voglia delli casi in detto Bando narrati, ordinando, et commandando al Regente, et Giudici della gran Corte della Vicaria, et a tutti, et singoli officiali, et Tribunali del presente Regno, tanto Regij, come da Baroni, che debbia tener particolare pensiero dell' osseruanza del presente Bando, et procedere all' essecutione delle pene in esso contente, che tale è nostra volontà. *Datum Neap. die 16. mensis Aprilis 1603. El Conde de Benevente. Vidit Goroſtiola Reg. Vid. de Ponte Reg. V. Conſtantius Reg. Vid. do Caſtellet Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum primo fol. 8.* Et perche semo informati, che il presente Bando non stà nella sua osseruanza, come per esso stà prouisto, et ordinato, ma per molte persone contro la forma di quello si portano, tencno, et fanno delle dette arme, dal che si sono causati molti scandali, delitti, et altri inconuenienti in disseruitio di sua Maestà, et danno de suoi sudditi, al che volendo noi prouedere per il quieto, e pacifico viuere, ci è parso con voto, e parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente, di nuouo fare il presente Bando, omni tempore valituro, per il quale ordinamo, et commandamo, che dal dì della publicatione d' esso auanti si osserui inuiolabilmente il preinserto Bando da qual si voglia persona di qualunque stato, grado, et conditione se sia, tanto titulata, come non titulata, cosi nobile, come ignobile, Huomini d' arme, Caualli Leggieri, Colonelli, Mastro di Campo, Capitanei d' Infanteria, Alfieri, Sargenti di qual si voglia natione, continui, interteniti, et qual si voglia altro soldato, tanto a cauallo, come a piedi, Capitanei di Galera, interteniti marinari, et altre genti di capo d' essi officiali Regij, et altri stipendiarj di qual si voglia Tribunale, et Capitanei di Giustitia, loro Guardie, et gente di Corte, et al-

Die 16. Apr. 1603. El Conde de Beneuente.

altri che per priuilegio, seu licentie li fusse concesso portare ogni sorte d' arme, et anco Caualieri dell' habito di Santo Giouanni, sotto la medesima pena in detto preinserto Bando contente, et declarate quale s' essequiranno irremissibilmente contra li transgressori di esso in qual si voglia delli casi in detto Bando narrati, non ostante come di sopra è detto qual si voglia licenza, o priuilegio, che tenessero, atteso con questo declaramo che quelle s' intendano reuocate con la sopradetta prohibitione, che non possano portare delle sopradette arme, ordinando, e commandando al Regente, et Giudici della gran Corte della Vicaria, et a tutti, et singoli officiali, et Tribunali del presente Regno, tanto Regij, come de Baroni, che debbiano tenere particolare pensiero dell' osseruanza del presente nostro Bando, et procedere all' essecutione delle pene in esso contente, che tal è nostra volontà. *Datum Neap. die* 20. *mensis Decembris* 1606. *El Conde de Venevente. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Vidit Don Bernar. a Barrionouo Regens. Vidit Valcarcer Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum secundo fol.* 31.

Die 20. Dec. 1606.

(*) PRAMMATICA XXXIII.

Renouatur pragm. 27. sup. eod. prohibens deferri pugiones et alia genera armorum.

AL principio che gionsimo al gouerno del presente Regno fu per noi spedito, et di nostro ordine publicato Bando sotto la data delli 16. del mese d' Aprile 1603. etiam per osseruantia d' altri Bandi fatti per l' Illustri nostri predecessori Vicerè sopra la prohibitione del portare delle Daghe, Pugnali, et Smagliatori, tanto in questa fedelissima Città di Napoli, come in tutto il presente Regno; et cosi anco delli cortelli appontuti, pontaroli, meze spade, cortelle, et storte, de tre palmi a basso, et altra sorte de ferri appontuti con le conditioni, clausule, et pene in esso apposte, al quale ci rimettemo. Al presente è venuto a nostra noritia, che il precalendato Bando non stà in quella osseruantia, che per esso stà ordinato; ma per molte persone contro la forma d'esso si portano delle dette arme, dal che si sono causati molti delitti, scandali, homicidij, et inconuenienti in deseruitio di sua Maestà et danno di suoi Vassalli. Al che volendo noi obuiare per il pacifico, et quieto viuere, ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare di nuouo il presente Bando; omni futuro tempore valituro, per il quale ordinamo, et commandamo, che inuiolabilmente si debbia osservare il predetto nostro Bando. Ita che dal dì della publicatione del presente in antea, non sia persona nissuna di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia, titulata, e non titulata, nobile, et ignobile, Colonelli, Mastri di Campo, Capitani de Infanterie, Alfieri, Sargenti, Huomini d' arme, Caualli leggieri, Continui, intertenuti, et qual si voglia altro soldato, tanto a Cauallo, come a piedi, Capitani di galera intertenuti, Marinari, et altre gente di Capo d' esse, Officiali Regij, et altri stipendiarij di qualunque Tribunale, etiam che per priuilegio, ouero licentia gli fusse concesso portare ogni sorte d' arme, nec non officiali, et persone qual si vogliano della Regia Cancellaria, Scriuania di Ratione, Vedetoria, Thesoreria, del Sacro Regio Conseglio, Gran Corte della Vicaria, Regia Camera della Summaria, del gran Admirante persone che ten-

Digitized by Google

tengono arrendamenti, et altre persone, qual si vogliano di qualunque Tribunale, tanto di questa predetta fedelissima Città, quanto di tutto il detto presente Regno, eccettuati solamente li Capitani di Giustitia, seu di guardia di questa fedelissima Città, et loro famigli, et la Comitiua, seu guardia del Regente di detta Gran Corte della Vicaria, presuma portare delle dette Daghe, et pugnali, tanto per questa fedelissima Città suoi Borghi, et Casali, quanto per qual si voglia altra parte del presente Regno, sotto pena alli Nobili di ducati mille, et tre anni di relegatione, in insula declaranda, et all' ignobili di cento onze, o anni tre di galera, a nostro arbitrio da esequirsi irremisibilmente contra li transgressori, et cosi anco prohibemo sotto le medesime sopradette pene, che non si portino delli predetti Smagliatori, cortelli appontuti, pontaroli, meze spade, cortelle, et storte di tre palmi a basso, nè altra sorte di ferri appontuti, et quelli cortelli li quali non sono apontuti, non si possino portare più lunghi d'un palmo, et che non siano a dui tagli, nella cima siano quadri di sorte, che non habbiano segno alcuno di punta, nella cima predetta vadi sagliendo, di maniera che facci crocco, o altro segno di punta poco nè assai. Et accio che in tutto et per tutto se leuino dette sorti d'arme, ordinamo, et commandamo similmente che dal dì della pubblicatione di questo, nessuno spataro ardisca di fare, nè far fare, vendere, nè far vendere, portare, nè far portare di fuora il presente Regno, li detti Smagliatori, daghe, et pugnali sotto pena di anni tre di galera, con declaratione però che li Chirugici per l'essercitio della loro arte, possano portare quelli ferramenti con punta, che si adoperano in la predetta loro arte, poi che senza essi non potriano esercitarli, et ne nasceria danno al publico, et che li rustici anco, che seruono in li essercitij rusticali, possano portare di quelli ferri appontuti, che in detti seruitij, si sogliono adoperare, pur che non li portino per l'habitato, eccetto per transito et questo volemo si osserui non obstante qual si voglia licentia da noi spedita, atteso con la prohibitione del portare altre arme per quanto al presente Bando non contradicono, ordinando, et commandando al Regente, et Giudici della Gran Corte della Vicaria, et a tutti, et singoli officiali, et Tribunali del presente Regno, tanto Regij, come de Baroni, che debbiano tenere particolare pensiero dell' osseruantia del presente nostro Bando, et procedere all' essecutione delle pene in esso contente, che tale è nostra voluntà, et intentione. *Datum Neapoli die 6. Iunij 1607. El Conde de Venauente. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Vidit D. Ber. a Barionono Regens. Vidit Valcarcer Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum primo fol. 89.*

Die 6. Junii 1607.

(*) PRAMMATICA XXXIV.

Renouatur prag. 27. supra eod. plumbatas et alia genera armorum prohibens.

LI anni passati sotto il dì 16. d' Aprile 1603. fu per noi espedito, et di nostro ordine publicato Bando, etiam per osseruanza de Bandi fatti per Illust. nostri predecessori Vicerè, per li quali si ordinaua et commandaua, che nessuna persona douesse portare, ne di dì, ne di notte per questa fedelissima Città di Napoli, et suoi Borghi ne in qual si voglia altra parte del presente Regno, piombate, ferri, breccie, nè altra sorte di pietre atte a portarnosi per offendere

dere con esse sotto le pene in quello contente, al quale ci rimettemo. Et perche hauemo inteso che detto precalendato Bando si è abusato ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, per il quale dicemo, ordinamo, et commandamo, che il precalendato nostro Bando si debbia inuiolabilmente osseruare. Ita che nissuna persona di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia debbia portare ne di dì, nè di notte per questa predetta Città, et suoi Borghi ne in qual si voglia altra parte del presente Regno, delle predette piombate, ferri, breccie, ne altra sorte di pietre atte a portarnosi per offendere con esse sotto pena di quattro tratti di corda, o altra corporale a nostro arbitrio riseruata, da essequirsi irremissibilmente contro li transgressori non obstante qual si voglia licenza, che da noi tenessero, atteso che con il presente quelle reuocamo, ordinando, et commandando al Regente, et Giudici della Gran Corte della Vicaria, et a tutti, et singoli officiali, et Tribunali del presente Regno, tanto Regij, come Baronali, che debbiano tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente Bando, et procedere all' essecutione delle pene in esso contente. *Datum Neapoli die 6. Iunij 1607. El Conde de Veneuente. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Vidit D. Ber. a Barionuouo Regens. Vidit Valcarcel Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum secondo fol.* 48.

Die 6. Iunii 1607.

(*) PRAMMATICA XXXV.

Renouatur prag. 30. super eod. prohibens enses longiores

GLI anni passati fu per noi espedito, et di nostro ordine publicato Bando sotto la data delli 16. d' Aprile 1603. per il quale fu prohibito per osseruanza de altri Bandi fatti per l' Illustri Vicerè nostri predecessori, che nessuna persona di qual si voglia stato, grado, conditione se sia douesse portare spade più di quattro palmi di canna lunga, in frutto leuato il manico, sotto pena etiam corporale a nostro arbitrio reseruata, secondo la qualità delle persone, si come più particolarmente da esso appare, al quale ci rimettemo. Al presente semo informati, che detto precalendato Bando si è abusato, et che contro la forma d' esso si portano delle dette spade più di quattro palmi. Dal che si sono causati de molti delitti. Pereiò volendo remediarlo come conuiene, ei è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, per il quale ordinamo, et commandamo, che non sia persona alcuna di qual si voglia stato, grado, et conditione che presuma portare delle dette spade di quattro palmi di canna longa in frutto leuato il detto manico, seruata la forma del detto nostro precalendato Bando, quale volemo che si osserui ad vnguem sotto la pena etiam corporale a nostro arbitrio reseruata secondo le qualità delle persone, e sia solamente lecito di portare le dette spade a quelle persone, che è permesso di portare spada. *Datum Neapoli die 6. mensis Iunij 1607. El Conde de Venauente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit D. Ber. a Barionuouo Reg. Vidit Valcarcer Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum primo fol.* 88.

quatuor palmis.

Die 6. Iunii 1607.

(*) PRAMMATICA XXXVI.

Renouatur prag. 31. supra eod. prohibens

LI anni prossimi passati, vedendosi per esperienza, che per il por-

quosdam genus armorum vulgo stilletti.

portare, che si faceua delli stilletti, ne succedevano molti homicidij, et altri maleficij, fu per noi espedito Bando sotto il dì 26. di Maggio 1604. et di nostro ordine publicato, per il quale fu ordinato, et commandato, che in conto alcuno si douessero portare nè tenere delli detti stilletti sotto pena a quelli, che li tenessero in casa o in qual si voglia altro loco d'anni cinque di galera all' ignobili, et d' anni cinque di relegatione alli nobili, et a quelli li portassero d' anni dieci di relegatione alli nobili, et d' anni dieci di galera alli ignobili, et alli Mastri che li facessero, o vendessero, d' anni cinque di galera, et a quelli che facessero alcun delitto, con detti stilletti, essendo Nobili incorressero nella pena de relegatione in vita, et alli ignobili di galera similmente in vita, et altra pena a nostro arbitrio reseruata, la quale si potesse estendere etiam a pena di morte naturale, come da esso più largamente appare, al quale ci rimettemo. Al presente intendemo che il precalendato nostro Bando non stà in quella osseruanza, che per esso stà ordinato, ma per molte persone contro la forma, et tenore di quelli si portano, teneno, fanno, et vendeno delli detti stilletti, dal che si sono causati molti delitti, scandali, homicidij, et altri inconuenienti in disseruitio di sua Maestà, et danno di suoi sudditi. Al che volendo noi obuiare per il pacifico, et quieto viuere ci è parso con voto, e parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, omni futuro tempore valituro: per il quale ordinamo, et commandamo, che dal dì della publicatione d' esso auanti si osserui inuiolabilmente il detto nostro Bando, tanto in questa fidelissima Città di Napoli suoi Borghi, et Casali, quanto in qual si voglia altra parte del presente Regno da qual si voglia persona di qualunque stato, grado, et conditione si sia sotto le medesime pene in detto Bando contente, et declarate, quali si essequiranno irremisibilmente contra li transgressori, in qual si voglia delli casi in detto precalendato Bando enarrati non ostante qual si voglia licentia, che da noi tenessero, atteso con il presente quelle reuocamo, eccettuando però dal presente Bando li Capitani di Giustitia, seu di guardia di questa Città, loro famigli, et la comitiua, seu guardia del Regente della Gran Corte della Vicaria, ordinando, et commandando al detto Regente, et alli Giudici della Gran Corte della Vicaria, et a tutti officiali, et Tribunali del presente Regno, tanto Regij come de Baroni, che debbiano tenere particolare pensiero, dell' osseruanza del presente Bando, et procedere all'essecutione delle pene in esso contente. *Dat. Neapoli die 6. Iunij 1607. El Conde de Venauente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Regens. Vidit D. Ber. a Barionuo Regens. Vidit Valcarcer Reg. Salazar Secret. In Bannorum 2. fol. 47.*

Die 6. Iunij 1607.

(*) PRAMMATICA XXXVII.

Renouatur prag 23. supra eod. prohibens certum genus armorum.

NEll' anno 1603. sotto il dì 16. d' Aprile fu per noi espedito, e di nostro ordine publicato Bando, per il quale fu prohibito che nessuna persona potesse, nè douesse portare giacchi, pianette, maniche di maglie, cappelli forti, mazze ferrate, balestre piccole a polzone, guanti di maglie, animette, seu petti forti, accettulli, così per questa fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, come in qual si voglia altra parte del

del presente Regno, con le conditioni, et sotto le pene in esso contente alle quali ci rimettemo, et perche a nostra notitia è peruenuto, che il precalendato nostro Bando non stà in quella osseruanza, come per esso stà prouisto, et ordinato, perciò ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente, far di nuouo il presente Bando omni futuro tempore valituro, per il quale ordinamo, et commandamo, che quello si debbia ad unguem, et inuiolabiliter osseruare, ita che dal dì della publicatione di questo auanti nessuna persona di qual si voglia stato, grado, e conditione se sia titolata o non titolata, nobile, et ignobile, et ancorche fusse Huomo d'arme, Cauallo Leggiero, Soldato a piede, et a Cauallo intertenito, o qual si voglia stipendiario di qualunque grado, et dignità, et di qual si voglia natione, officiali, e persone qual si vogliano della Regia Cancellaria, Scriuania di ratione, Videtoria, Thesoraria, Sacro Regio Conseglio, Gran Corte della Vicaria, Regia Camera della Summaria, del Grande Ammirante persone che tengono arrendamenti, et di qual si voglia altro Tribunale, tanto di questa predetta fedelissima Città quanto di tutto il detto presente Regno, eccettuati solamente li Capitani di Giustitia, seu di guardia di questa predetta Città con loro famegli, et la comitiua; seu Guardia del Regente di detta Gran Corte della Vicaria, et gli huomini d'arme, et Caualli Leggieri, alli quali volemo sia lecito portarli, quando staranno in seruitio appresso le loro bandiere, possa ne debbia portare delli predetti giacchi, pianette, moniche di maglie, cappelli forti, mazze ferrate, balestre piccole a polzone, guanti di maglie, seu petti forti, accettulli, rotelle; così per questa fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, quanto in qual si voglia altra parte del presente Regno, non obstante qual si voglia priuilegio, o licenze che tenessero di poterle portare, atteso con questo reuocamo le dette licentie, che tenessero, sotto pena alli contrauenienti d'anni tre di relegatione alli nobili, et d'anni tre di galera all'ignobili, oltre la perdita delle arme, ordinando, et commandando al Regente, et Giudici della Gran Corte della Vicaria, et a tutti, et singoli officiali, et Tribunali del presente Regno, tanto Regij come de Baroni, che debbiano tenere particolare pensiero dell'osseruanza del presente nostro Bando, et procedere all'essecutione delle pene in esso contente, che tale è nostra volontà, et intentione. *Datum Neapoli die 6. menſis Iunij 1607. El Conde de Venauente. Vidit Conſtantius Regens. Vidit de Caſtellet Regens. Vidit D. Ber. a Barionouo Reg. Vidit Valcarcer Reg. Salazar Secret. In Bannorum 2. fol. 47.*

Die 6. Iunij 1607.

(*) PRAMMATICA XXXVIII.

Arrendatores Regiae Doganae Neap. et totius Regni possunt deferre arma offensiua, et defensiua, exceptis quibusdam, vt intus. h. d.

SV Excell. ha ſido seruido permitir que todos los Arrendadores dela Regia dohana desta Ciudad, y de mas deste Regno y sus officiales puedan yr armados de todas y quales quier suerte de armas offensiuas, y defensiuas, exceptuando però Arcabuzetos de los pe que nos, dagas, Esmalladores, y steletes no obstante la vltima Pragmatica lo que me hà mandado auise à V. S. para que assi lo tenga entendido. *De Canc. a 24. de Agoſto 1607. Andres de Salazar etc. A tergo. Al Cons. Cesar Freza pro Regente la Vicaria.*

Die 24. Aug. 1607.

PRAM-

PRAMMATICA XXXIX.

Facultas deferendi arma obtenta a S. E. non comprehendit pugiones, stilum ferreum ad formam subulae nec pugionem dilaniantem.

A Nostra notizia è pervenuto, come molte persone di questa Fedelissima Città di Napoli, ed altre parti del presente Regno, sotto colore, che loro sieno state concedute da Noi licenze di poter andare armate d'ogni sorta d'armi proibite, eccettuato solo archibusetto picciolo, vadano armate di pugnali, daghe, stiletti, e smagliatori, dal che ne possono nascere molti inconvenienti, scandali, e delitti in disservizio di nostro Signore Dio, di Sua Maestà, e danno de' sudditi. E volendo Noi in ciò rimediare, come si conviene per lo buon governo del pacifico, e quieto vivere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che dal dì della „ publicazione d'esso in avanti, niu„ na persona, di qualunque stato, „ grado, e condizione si sia, eccet„ tuati solamente i Capitani di giu„ stizia, *seu* di guardie di questa Fe„ delissima Città con loro famiglie, „ e guardie del Reggente della Gran „ Corte della Vicaria, presuma, nè „ ardisca, così in questa predetta „ Città di Napoli, come in qualsi„ voglia altro luogo del presente Re„ gno, portare de' predetti pugnali, „ daghe, stiletti, e smagliatori, non „ ostanti le predette licenze d'armi, „ che tenessero spedite da Noi, at„ teso che per lo portar di detti pu„ gnali, daghe, stiletti, e smagliatori *tantum* col presente Bando le „ rivochiamo. Restando però ferme „ le predette licenze circa il portar „ dell'altre armi, le quali debbano „ rimanere in loro *robore, et efficacia*, „ sotto pena a chi contravverrà di „ ducati 1000. a' nobili, ò di rele„ gazione in Isola dichiaranda, ed „ agl' ignobili, di cento once, o an„ ni tre di galea, a nostro arbitrio, „ ed altre pene contenute ne' Regj „ Bandi, da Noi, e da' nostri Pre„ decessori emanati circa il portare „ de' detti stiletti, e smagliatori, da „ eseguirsi irremisibilmente contra de' „ trasgressori ". Ordinando, e comandando ai Reggenti, ed a' Giudici della Vicaria, ed a tutti gli Ufficiali, e Tribunali del presente Regno, tanto Regj, come di Baroni, che debbano tenere particolar pensiero dell'osservanza del presente Bando, che tal' è nostra volontà. *Datum Neap. die 24. mensis Januarii 1609. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Regens. Vidit de Caſtellet Regens Vidit Valcarcel Regens. Salazar Secretarius. Locus † sigilli. Registrata in Bunnor. 1. fol. 121. die 27. Januarii 1609. Neap. fuit publicatum.*

Poena contravenientium mille, vel unc. centum, et releg. aut triremis per triennium ultra alias statutas, vide prag. 32. n. 43. §. 2. hoc tit. et 324. §. 2. n. 2.

Die 24. Jan. 1609. El Conde de Venavente.

Bannum Magnae Curiae Vicariae cum insertione ordinis S. E.

sive

PRAMMATICA XL.

Nullus subditus Cur. Admir. possit deferre intus urbem, neque in suburbiis ecloguam parvum globo plenam.

BAndo, e comandamento da parte della Gran Corte della Vicaria, per lo quale si notifica a tutt' i Sudditi della Corte del grand' Ammiraglio, come per l' Eccell. del Signor Vicerè del presente Regno è stato scritto biglietto del tenor seguente, *videlicet*. Dize Su Excell. que V. S. de orden, que ninguno de los suditos dela Corte del grande Admirante pueda llevar archibuzetes, ni pistola, y esclopetas largas, cargadas por dentro desta Ciudad, y sus Burgos por que llevandolas cargas Su Excell. mande-

rà sean castigados, lo avviso a V. S. para que se pueda exequatar. De Cancell. à 29. de Julio 1609. Andres de Salazar. Secret. Per osservanza del quale biglietto, ci è paruto fare il presente Bando „ Ordinando, e co- „ mandando a tutt' i sudditi della „ Corte del grand' Ammiraglio, che „ dal dì della pubblicazione d' esso „ in avanti, non ardiscano, ne pre- „ sumano portar Archibusetti piccio- „ li, nè pistole, nè schioppi cariehi „ per dentro questa Fedelissima Cit- „ tà di Napoli, e suoi Borghi, sot- „ to pena, riservata ad arbitrio di „ Sua Eccellezza, quale s' eseguirà „ irremisibilmente contra de' trasgres- „ sori. „ *Dat. Neap. die* 2. *Martii* 1610. *D. Francesco Freccia, Macedon. Brancat. de Franch. die* 5. *Martii* 1610. *Neap. fuis publicatum.*

Die 2. Martii 1610. D. Franc. Freccia.

PRAMMATICA XLI.

Renovatur prohibitio delationis, usus, et fabricationis armorum.

A Tempo del governo dell' Illustre Conte di Venavente, nostro Predecessore, Vicerè in questo Regno, nell' anno 1603. di suo ordine furono spediti, e pubblicati Bandi, per osservanza d' altri spediti per gl' Illustri suoi Predecessori circa la proibizione dell' armi, e del portare delle Bacchette per la Città, come da essi più largamente apparisce, a' quali ci rimettiamo. E perchè, essendo Noi nuovamente giunti nel governo di questo predetto Regno, intendiamo, che i precalendati Bandi, non istanno in quell' osservanza, che conviene, dal che ne possono nascer molti incovenienti, delitti, ed omicidj, in desservizio di Nostro Sig. DIO, di Sua Maestà Cattolica, danno del Pubblico, e quieto vivere. Perciò volendo ovviare a tali inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che dal dì della „ pubblicazione d' esso in avanti, si „ debbano inviolabilmente osservare „ le cose infrascritte, *videlicet*.

Concordant pragg. 72. et 79.

1. *In primis* „ che niuna persona, Prohibentur pugiones. „ di qualunque stato, grado, e con- „ dizione si sia, titolata, e non ti- „ tolata, nobile, ed ignobile, Co- „ lonnelli, Maestri di Campo, Ca- „ pitani d' Infanteria, Alfieri, Ser- „ genti, Uomini d' armi, Cavalli Vide prag. 43. infra cod. et 46. 48. §. 3. „ leggieri, continui, intertenidi, e „ qualsivoglia altro soldato a caval- „ lo, ed a piedi, Capitani di galea, „ Marinai, ed altra gente, e capi „ d' esse, Ufficiali Regj, ed altri sti- „ pendiarj di qualunque Tribunale, „ *etiam*, che per privilegio, o licen- „ za fosse loro conceduto il portare „ ogni sorta d' armi, presuma porta- „ re daghe, e pugnali, tanto per „ questa Fenelissima Città di Napo- „ li, e suoi Borghi, e Casali, co- „ me per qualsivoglia altra parte del „ presente Regno, sotto pena a' no- „ bili di duc. 1000. o tre anni di „ relegazione di Isola dichiaranda, „ ed agl' ignobili di cento once, o „ di tre anni di galèa, a nostro ar- „ bitrio, da eseguirsi irremisibilmen- „ te contra de' trasgressori.

Poena ead.

2. E così anche „ Proibiamo sot- „ to le medesime sopraddette pene, „ che non si portino smagliatori, „ coltelli appuntati, pontaroli, mez- „ ze spade, coltelle, e storte di tre „ palmi a basso, nè altra sorta di „ ferri appuntati, e quelli coltelli, „ i quali non sono appuntati, non „ si possano portare più lunghi d' un „ palmo, e che non sieno a due ta- „ gli nella cima, sieno quadri, di „ sorta che non abbiano segno alcu- „ no di punta, nè la cima predetta

Prohibentur sicae diloricantes cultri acuti, stili ferrei aculeati semienses, et machaerae minores tribus palmis, vide prag. 69.

„ va-

„ vada salendo di maniera che faccia „ crocco, o altro segno di punta, „ assai, nè poco. *Verum* in quanto „ agli stiletti, vogliamo, che restino in loro *robore* tutt' i Bandi fatti, così contra quelli, che li porteranno, come contra quelli, che „ delinqueranno con essi". Ed acciò, che in tutto, e per tutto si levino dette sorte d'armi „ Ordiniamo, e comandiamo similmente, che dal dì della pubblicazione di questo, niuno Spadajo ardisca di fare, nè far fare, vendere, portare, nè far portare di fuora del presente Regno, i detti smagliatori, daghe, pugnali, e stiletti, sotto pena di tre anni di galea; con dichiarazione però, che i Chirurgi, per l'esercizio di loro arte possano portar quelli ferramenti con punta, che s'adoprano nella predetta loro arte, poichè senza essi non potrebbero esercitarla, e ne nascerebbe danno al Pubblico, e che i rustici ancora, che servono negli esercizj rusticali, possano portare di quelli ferri appuntati, che in detti servizj si sogliono adoprare, purchè non si portino per lo abitato eccetto per transito, e questo vogliamo, che s'osservi, non ostante qualsivoglia licenza spedita dagl' Illustri Vicerè, nostri Predecessori.

Stili ad formam subulae prohibentur.

Prag. 32. sup. eod.

Confirmatur per pragm. 50. et 52. §. 2.

Poena triremis per triennium, antea per prag. 32. erat quinquennium, quoad stilos.

3. *Item* „ Ordiniamo, e comandiamo, che non presuma persona alcuna, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, portare spada più di quattro palmi di canna lunga in tutto, levato il manico, sotto pena, *etiam* corporale, a nostro arbitrio riservata, secondo la qualità della persona; ma sia solamente lecito di portare le dette spade della detta misura a quelle persone, a chi è permesso di portarle:

Enses longiores prohibentur. Confirmatur per pragm. 48. §. 2. prag. 52. 57. 65. et in 68. augetur poena.

4. *Item* „ Comandiamo, che niuna persona, di qualunque grado, stato, e condizione si sia, titolata, nobile, ed ignobile, ancorchè fosse uomo d'armi, cavallo leggiero, soldato a piedi, o a cavallo, intertenido, o qualsivoglia stipendiario di qualunque grado, e dignità, e di qualsivoglia nazione, possa, nè debba portare giacchi, pianette, maniche di maglie, cappelli forti, guanti di maglie, animette, *seu* petti forti, brocchieri, o rotelle di legno, o di ferro, o di qualsivoglia altra qualità, mazze ferrate, balestre pieciole a pozone, ed accettulli, così per questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, come in qualsivoglia parte del presente Regno, non ostante qualsivoglia privilegio, o licenza, che tenessero di poterle portare, eccettuandone però gli uomini d'armi, e cavalli leggieri, a' quali vogliamo, che sia lecito portarli, quando staranno in servizio presso le loro bandiere, sotto pena a' contravvegnenti di anni tre di galea agl' ignobili, oltra la perdita dell' armi.

Loricae calvariae ferreae, manicae, et chirotheca.

Loricatae pilei ferrei, pectorale, parmae, clavae ferratae, ballistae, et securiculae prohibentur.

Poena triremis per triennium, et armorum, amissionis. Vide pragm. 52. §. 2.

5. „ Ordiniamo ancora, che niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, debba portare per questa predetta Città, e suoi Borghi, nè in qualsivoglia altra parte del presente Regno predetto, piombate, ferri, brecce, nè altre sorte di pietre, atte a portarsi per offender con esse, sotto pena a chi contravverrà, di quattro tratti di corda, o altra corporale a nostro arbitrio.

Globuli plumbei ferrei, et lapideri prohibentur. Poena quatuor ictuum funis, vel alia corporis. Confirmatur per pragm. 52. §. 3.

6. *Item* „ ordiniamo ed espressamente comandiamo, che niuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, titolata, o non „ ti-

Sclopi breviores prohibentur. Concordat prag. 34. 42. et seq.

„ titolata, nobile, ed ignobile, uo-
„ mini d'armi, e cavalli leggieri, e
„ quali si vogliano altri stipendarj,
„ a' quali per privilegio fosse conce-
„ duto il portare d'ogni sorta d'ar-
„ mi, presuma, nè debba portare,
„ nè tenere in casa archibusetti, o
„ schioppi piccioli a focile, che sie-
„ no di tre palmi a basso con tutto
„ il teniero, nè portarli, ed immet-
„ terli da fuori di questo predetto
„ Regno, nè anche canne, nè focili,
„ e chiavi di detti archibusetti, e
„ schioppi piccoli; ma solamente que'
„ focili, e chiavi, che sono di schiop-
„ pi di tre palmi in su, sotto pena
„ a' contravvegnenti, cioè a chi le
„ porterà, di morte naturale, o di
Poena mortis, aut duc. duorum mille, vide prag. 72. „ duc. 2000. e chi li terrà in casa,
„ o l'immetterà fuori del predetto
„ Regno, di tre anni di relegazio-
Poena relegationis, aut triremis per triennium, aut centum mille. „ ne, se sarà nobile in Isola per
„ Noi dichiaranda, e di tre anni di
„ galea all'ignobile, e di duc. mille
„ a nostro arbitrio. Dichiarando pe-
„ rò, che i Capitani di Giustizia,
„ e loro Ministri, e tutte le altre
„ genti di Corte, non si comprendano nella presente proibizione;
„ Cosicchè loro sia lecito di portare
„ qualsivoglia sorta d'armi, *etiam*
„ proibite.

Sclopi parvi non reficiantur. Vide prag. seq. Poena relegationis, vel triremis per decem. 7. „ Proibiamo ancora, che niun
„ Maestro, o persona possa, nè debba
„ fare, o far fare, construire, nè
„ accomodare, o lavorare detti archi-
„ busetti, e schioppi piccioli a fo-
„ cile, nè vendergli, o comprargli
„ in qualsivoglia modo, sotto pena
„ di dieci anni di relegazione in Iso-
„ la a' nobili, e dieci anni di galea
„ egl' ignobili.

Sclopi longi prohibentur per loca habitata. 8. *Item* „ che niuna persona debba
„ portare archibùso, nè schioppi a
„ focile di qualsivoglia lunghezza,
„ che sia carico, nè con la pietra al
„ focile, tanto per questa Città pre-
„ detta di Napoli, e suoi Borghi,
„ come per qualsivoglia altro luogo
„ abitato del presente Regno, sotto
„ pena a' nobili d'anni cinque di re-
Poena releg. vel remig per quinquennium. Vide prag. 63. et 64. hoc tit. „ legazione, ed agl' ignobili d'anni
„ cinque di galea; restando in loro
„ *robore, et efficacia*, tutti gli altri
„ Bandi sopra la proibizione dell'al-
„ tre armi, per quanto al presente
„ non contraddicono, *et citra praeju-*
„ *dicium* delle pene incorse contra di
„ quelli, che avranno contravvenuto
„ a' precalendati Bandi. Ed a rispet-
„ to degli Arrendatori, a' quali in
„ virtù di loro capitolazioni si per-
Conductores vectigalium utantur armis inscriptis. „ mette, che possa andare armato
„ certo numero di persone per servi-
„ zio di loro arrendamenti; Voglia-
„ mo, che loro si permettano tutte
„ l'armi defensive, e dell'offensive,
„ spade giuste, archibusi, o schiop-
„ pi a focili, ed a micci, maggiori
„ di tre palmi, ronche, ed armi in
„ aste solamente, non ostante qual-
„ sivoglia licenza, che tengano, qua-
„ le vogliamo, che s'intenda, e si
„ osservi nel modo sopraddetto.

Virgae prohibentur. Confirmatur per prag. 49 §. 2. et prag. 55. 9. *Item* „ comandiamo che niuna
„ persona di qualsivoglia stato, gra-
„ do, carico, ufficio, preminenza,
„ condizione, e nazione si sia, ti-
„ tolata, e non titolata, nobile, ed
„ ignobile, debba in modo alcuno,
„ nè a cavallo, nè a piedi portare
„ bacchette in mano per questa pre-
„ detta Città, e suoi Borghi, nè
„ tampoco le possano portare i Ca-
„ vallerizzi per dentro questa Città
„ predetta; ma *solum* possano porta-
Poen. duc. mille, vel relegat. aut trirem. per triennium, et unc. centum. Facultates contra pr. non concedantur. „ re quelle, che fanno male a' caval-
„ li in campagna, i quali possano
„ portarle in quello intermezzo di
„ tempo *tantum*, che fanno detto eser-
„ cizio, e non più, sotto pena a' con-
„ travvegnenti di ducati mille, o d'
„ anni tre di relegazione in Isola,
„ per Noi dichiaranda a nostro arbi-
„ trio,

„ trio, e se sarà ignobile di once „ cento, o tre anni di galea.

10. „ Ordinando particolarmente „ con questo al Reggente della Gran „ Corte della Vicaria, e qualsivoglia „ altro Ministro, che non possano, „ nè debbano dar licenze, nè dispensare alle proibizioni, nel presente „ nostro Bando contenute.

11. „ Comandiamo ancora al Reggente predetto, ed a' Giudici di „ detta Gran Corte della Vicaria, „ Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Assessori, ed altri „ Ufficiali del presente Regno, tanto Regj, come de' Baroni, *respective* a chi tocca, che debbano, e „ e ciascuno di essi debba tenere particolar pensiero dell' osservanza del „ presente nostro Bando, e contra i „ trasgressori, e contravvenienti in „ ciascheduno de' sopraddetti capi eseguire le sopraddette pene irremisibilmente". *Datum Neapoli die* 18. *mensis Augusti* 1610. *El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit Montoya Proreg. Salaz. Secretarius. Registata in Bannor. fol.* 2.

Die 18. Aug. 1610. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XLII.

Facultas fabricandi, et reficiendi sclopos breviores pro usu Reg. Cur. conceditur in Provincia. Campanese a Regente M. C. V. in aliis Provinciis a Justitiariis. Concordant prag. 50. 51. §. 3. 4. pr. 52. § 7. et prag. 70.

TRa le altre Prammatiche, e Bandi di nostro ordine spediti al principio del nostro ingresso al governo di questo presente Regno, v'ha *Capitolo* in uno di essi, per lo quale si ordina, che niuno Maestro, o persona possa, nè debba fare, o far fare construire, nè accomodare, o lavorare archibusetti, o schioppi piccioli a focile, nè venderli, nè comprargli in qualsivoglia modo, sotto pena di anni dieci di relegazione a' nobili, e di dieci anni di galea agl' ignobili; ed acciocchè il *Capitolo* predetto stia nella sua osseruanza, come conviene; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che in questa Fedelissima Città di Napoli, ed altre quali si vogliano Città, Terre, e luoghi del presente Regno, „ niuno Maestro, o persona possa, „ nè debba fare, o far fare construire, lavorare, nè accomodare, vendere, comprare in qualsivoglia modo detti archibusetti, e schioppi „ piccioli a focile, sotto le pene predette; eccettuato solo per quelli, „ che bisognano a persone, che servono alla Regia Corte, per servizio de' quali ci contentiamo, che „ si possano construire, lavorare, ed „ accomodare; con licenza però *in* „ *scriptis* del Reggente della Gran „ Corte della Vicaria, per quanto „ tocca al lavorargli, ed accomodargli, e farli lavorare, ed accomodare in questa Città di Napoli; e „ nella Provincia di Terra di Lavoro a rispetto degli altri luoghi del „ presente Regno, con licenza similmente *in scriptis* de' Governatori „ Provinciali „ ordinando, e comandando a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali del presente Regno, maggiori, e minori, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza della presente nostra Prammatica, e contra de' trasgressori eseguire le pene, in essa contenute; ed acciocchè sia nota a tutti, comandiamo, che della presente se ne affigga copia autentica in *Valvis* de' Regi Tribunali di questa fedelissima Città. *Datum Neapoli die* 23. *Januarii* 1613. *El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit Montoya Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi*

Poena eadem.

Die 23. Jan. 1613. El Conde de Lemos.

An-

Digitized by Google

Andreae de Salazar. In Pragmaticarum 2. fol. 51.

PRAMMATICA XLIII.

Numerantur personae non comprehensae in prag. prohibentibus delationem pugionis.

I Molti omicidj, e delitti, che in questa Città, e Regno si sono andati commettendo, particolarmente con pugnali, e daghe, indussero molti degl' Illustri Nostri Predecessori Vicerè in questo Regno, a proibire per le pubbliche Prammatiche, e Bandi l'asportazione, fra l'altre armi, di detti pugnali, e daghe, ed ultimamente giunti Noi al governo di questo detto Regno, ritrovando disusati detti Bandi; poichè da molti si portavano licenziosamente le dette armi, e da quelli succedeano diversi omicidj, ed eccessi: per ovviare a

Ut supri prag. 23. eod. tit.

tali inconvenienti fu di Nostro ordine emanato, e pubblicato Bando, sotto la data de' 18. Agosto 1610. per proibizione di molte sorte d' armi, che per Noi furono considerate di molto scandalo, e danno a questa Città, e Regno; proibendo, fra l'altre armi, l'asportazione di daghe, e pugnali, come per lo capitolo in detto Bando (fra gli altri) contenuto del tenor seguente. *In primis*: „ che qualunque persona, di qualun„ que stato, grado, e condizione si „ sia, titolata, o non titolata, no„ bile, o ignobile, Colonnelli, Mae„ stri di Campo, Capitani d' Infan„ teria, Alfieri, Sergenti, Uomini „ d' arme, Cavalli leggieri, conti„ nui, intertenidi, Capitani di ga„ lea, marinai, ed altre genti, e „ capi di esse, Ufficiali Regj, ed „ altri stipendiarj di qualunque Tri„ bunale, *etiam*, che per privilegio, „ o licenza fosse loro conceduto il „ portare ogni sorta d'armi, presu„ ma portare daghe, o pugnali, co„ sì per questa Fedelissima Città di „ Napoli, suoi Borghi, e Casali, „ come per qualsivoglia parte del „ presente Regno sotto pena a' nobili „ di ducati mille, o tre anni di re„ legazione in Isola dichiaranda, ed „ agl' ignobili di cento once, e tre „ anni di galea, a nostro arbitrio „ da eseguirsi irremiaibilmente con„ tra de' trasgressori". E se bene dopo la pubblicazione di detto nostro Bando si sono molti astenuti dal portare detti pugnali, e daghe, e così evitati molti mali, che ne sarebbero succeduti; tuttavolta, ci è al presente venuto a notizia, che detto Bando vada disusandosi; e convenendo al servizio di Nostro Signore DIO, ed al pubblico beneficio, che detto nostro Bando s' osservi inviolabilmente, che il portare simili armi di tanto scandalo, non si permetta, ma si eviti quanto sia possibile, e che chi ci contravviene, sia castigato, com' è di dovere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente confermando di nuovo detto nostro Bando, e tutti gli emanati circa questo per gl' Illustri nostri Predecessori (in quanto al presente non contraddicono) fare di nuovo il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale di nuovo „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che qualsivoglia „ persona, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, titola„ ta, o non titolata, nobile, o igno„ bile, Colonnelli, Maestri di Cam„ po, Sergenti maggiori, Capitani „ d' Infanteria, Alfieri, Sergenti, „ uomini d' armi, Cavalli leggieri, „ continui, intertenidi, ed altri quali „ si vogliano soldati da cavallo, o „ da piedi, Capitani di galea, Ma„ rinai, ed altre genti, e Capi di „ esse, Ufficiali Regj, e stipendiarj „ di qualsivoglia Tribunale, ancor„ chè

Digitized by Google

„ chè per privilegio, o licenza par-
„ ticolare fosse loro conceduto il por-
„ tare ogni sorta d' armi, non ardi-
„ scano, nè presumano portare da-
„ ghe, nè pugnali, nè per questa Fe-
„ delissima Città, nè per qualsivo-
Poena eadem. Concordat prag. 52. §. 1. et est correcta prag. 46. § 3. „ glia parte del presente Regno, sotto detta pena a' nobili di ducati
„ mille, o tre anni di relegazione
„ in Isola dichiaranda, ed agl' igno-
„ bili di once cento, o tre anni di
„ galea, a nostro arbitrio; quali pe-
„ ne vogliamo, che eseguano itremi-
„ sibilmente contra de' trasgressori,
„ non ostante che pretendessero d' a-
„ vere, o avessero per lo portare di
„ dette daghe, o pugnali, qualsivo-
„ glia privilegio, o licenza, come
„ s' è detto; atteso, che quegli, o
„ quelle per lo presente Bando ordi-
„ niamo, e vogliamo, che sieno di
„ niun valore; eccettuando però, e
„ riservando dal presente Bando il
Personae non compraehense. „ Maestro di Campo, Sergente Mag-
„ giore, Capitani, Ajutanti, Alfie-
„ ri, e Sergenti dell' Infanteria Spa-
„ gnuola, che servono, o serviranno
„ attualmente in questo Regno, il
„ Capitano della Guardia degl' Illu-
„ stri Vicerè del Regno, e suoi Uf-
„ ficiali, l' Usciere maggiore, ed i
„ Portieri della Camera di detti Il-
„ lustri Vicerè, i Portieri de' Circo-
„ spetti Reggenti della Real Cancel-
„ leria, e quelli di detta Cancelle-
„ ria, a' quali vogliamo, ed ordi-
„ niamo, che sia permesso il porta-
„ re i detti pugnali, e daghe; at-
„ tento a' servizj, a che attendono "; Ordiniamo colla presente al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Assessori, e tutti altri quali si vogliano Ufficiali, e Ministri di Giustizia del presente Regno, così Regj, come Baronali, che debba ciascuno di loro tener particolar pensiero dell' osservanza del presente nostro Bando, e contra de' trasgressori di esso procedere all' esecuzione di dette pene. *Datum Neap. die* 10. *mensis Augusti* 1614. *El Conde de Lemos. Vidit de Castellet Reg. Vidit de Ponte Regens. Vidit Montoya Regens. Salazar Secretarius. In Bannorum* 2. *fol.* 68.

Die 10. Aug. 1614. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XLIV.

Habens facultatem deferendi ensem, deferat etiam pugionem.

GLi anni passati in tempo del Governo dell' Ill. Conte de Lemos nostro padre di buona memoria, di suo ordine fu fatto, e pubblicato Bando, sotto la data de' cinque di Giugno 1600. contenente, che ad ogni persona, che portava spada, fosse anche lecito con essa poter portare il pugnale, *seu* daga, tanto in questa Fedelissima Città di Napoli, come in tutto il presente Regno, e ciò non ostanti le proibizioni, che vi erano, circa il portare di dette sorte d' armi; e che senza la detta spada non si potesse altrimenti portare detto pugnale, *seu* daga, e che gli smagliatori in conto niuno si potessero portare, nè con la spada, nè senza, sotto le pene, in esso contenute, siccome più particolarmente in detto Bando apparisce. Al presente se bene dal nostro Predecessore, ed anche da Noi sta proibito il portare detti pugnali, e daghe, tuttavolta per alcuni degni rispetti, moventi la mente nostra, e per seguire i vestigj di detto nostro padre, con voto, e parere del R. Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto, „ „ Confermare tal Bando, e voglia- „ mo, e dichiariamo col presente „ altro nostro Bando, *omni tempore* „ *valituro*, che quali si vogliano per- „ sone, di qualunque stato, grado, „ e condizione si sieno, alle quali è

Confirmatur per prag. 48. §. 3. et prag. 40. §. 1. corrigitur per prag. 52. §. 1.

„ lecito portar la spada, così in que-
„ sta Fedelissima Città di Napoli,
„ come in tutto il presente Regno,
„ possano anche portare il pugnale,
Revocatur per prag. 48. num. 3. ad annos tres tantum: sed per prag. 52. §. 1. aliter statutur. „ *seu* daga, non ostanti le proibizio-
„ ni predette; e quando per alcuna
„ occasione si levano la spada, deb-
„ bano anche levarsi il pugnale, *seu*
„ daga, cosicchè non possano porta-
„ re detto pugnale, o daga, se non
„ insieme colla spada, come di so-
„ pra, nè tampoco si possano far
„ portare la spada da' loro creati, ed
„ essi portare il pugnale, *seu* daga,
„ ma la debbano portare essi mede-
„ simi con detto pugnale, *seu* daga,
„ altrimenti non lo possano portare,
„ se non colla spada, come di sopra
„ sta dichiarato. E quelli, che por-
„ teranno assolutamente detto pugna-
„ le, o daga senza la detta spada,
„ vogliamo, che incorrano, e così
„ per lo presente Bando dichiariamo,
„ che s' intendano essere incorsi, nel-
„ la pena di sette anni di relegazio-
„ ne, essendo Nobili, e di sette an-
„ ni di galea agl' ignobili. Restando
„ *in loro robore, et efficacia* gli altri
„ Bandi circa la proibizione degli
„ smagliatori, e stiletti, quali vo-
„ gliamo, che si osservino " *ad un-
guem*. Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Ufficiali, e Tribunali, tanto Regj, come di Baroni nel presente Regno, che così lo debbano osservare, ed eseguire inviolabilmente, ciascuno in sua giurisdizione, che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli die 4. Februarii 1616. El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vidit Montalvo Reg. Vidit Lopez Proreg. Salazar Secret. In Bannorum 1. f. 93.*

Die 4. Febr. 1616. El Conde de Lemos.

§. I.

Arma non deferantur, nisi facultates sint

Che tutte le licenze d' armi concedute per noi, o per qualsivoglia altro Tribunale, *etiam* della Camera della Sommaria, Grande Ammiraglio, e Commessario di Campagna non vagliano, etc. *ex prag. diei 31. Maii 1616. §. 86. de offic. Judic.*

relatae in libros M. C. V. sed vide prag. 85.

§. II.

Item, che tutte le licenze, *ut supra*, concedute, *etiam* da Noi per iscrittorio, o per lo nostro Collateral Consiglio, etc. *ex d. pragm. diei 31. Maii 1616. §. 87.*

Absque permissu Curiae habitantes non utantur facultatibus ferendi arma.

§. III.

Che i Commessarj di Campagna, non diano licenze d' armi per questa Fedelissima Città, Borghi, e Casali, nè le licenze dell' Udienze vagliano *extra Provinciam, ex d. Pragm. diei 31. Maii 1616. §. 88.*

Commissarii Campaneae non dent licentiam armorum intus Civitatem Neap. Burgos, et licentiae Audientiarum non vacant extra Provinciam.

(*) PRAMMATICA XLV.

Renovantur Pragmaticae, et Edicta arma prohibentia tam ignivoma, quam feudeatia.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. *Don Gaspar Sanctae Romanae Ecclesiae Tituli Sanctae Crucis in Hierusalem Presbyter Cardinalis de Borgia, et Velasco in presenti Regno Regiae, et Catholicae Maiestatis, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc.* Sendomo gionti al gouerno di questo Regno hauemo ritrouato che si bene per diuerse Prammatice, e Banni edite, et emanati da nostri illustri predecessori al detto gouerno sia prohibito sotto diuerse pene il portare dell' armi sono in tale abuso dette Prammatice, e Banni che se ne vedeno per questa fedelissima Città portare dà gran numero di persone, et l' istesso hauemo inteso che sia ancora per il Regno, et che dà ciò siano causati molti homicidij, e delitti; et volendomo remediare come conuiene alla buona, e ret-

Digitized by Google

e retta administratione della giustitia, e buon gouerno di detto Regno che si euitino tanti mali, e che dette Prammatice, e Banni fatti per publico beneficio habbino la loro debita osseruanza, ne hà parso con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente fare la presente Prammatica per la quale ordinamo, et comandamo che dette Prammatice, e Banni per quali stà prohibito il portare dell' armi s' osseruino di quà auanti inuiolabilmente, ita che dalla publicatione della presente in poi non ardisca, ne presuma persona alcuna di qualsiuoglia stato, grado, e conditione se sia portare ne per questa fidelissima Città, ne per qualsivoglia parte del presente Regno ne scoppettuoli piccoli, ne scoppette d' altra qualità prohibita, ne smagliatori, o stilletti, ne pugnali, ne anco quando portassero insieme la spada, ne spade lunghe più della misura stabilita per Banni, ne altra qualsiuoglia sorte de armi c' habbia prohibitione per banni Regij, non ostante di posserle portare havessero qualsiuoglia licenza, o commissione spedita da' Illustri Vicere nostri predecessori ancorche fusse per Collaterale, della Regia Camera della Summaria, Grande Almirante del Regno, o altri qualsiuoglia Tribunali, Ministri, et Officiali tanto di questa fidelissima Città, quanto di tutto il presente Regno sotto le pene contenute in dette Prammatice, e Banni per prohibitione di dette armi vltimamente edite, et emanati, quali Prammatice, e Banni per la presente confirmamo in quanto ad essa non contradicano, ordinandomo alli Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Gouernatori, et Auditori provintiali, Capitanei, Assessori, e tutti altri Officiali di giustitia di questa detta fidelissima Città, e del presente Regno a chi spettasse che in esecutione della presente osseruino, e faccino osseruare dette Prammatice, e banni come per quella stà ordinato senza eccettione di persona alcuna delle comprese in dette Prammatice, e Banni, reseruato però quelli che attualmente serueno, ò seruiranno per la cattura de delinquenti come sono Capitanei di giustitia di questa detta fidelissima Città, et homini di loro guardie, Bargelli di Campagna, et quelli che effettualmente scrueno, et seruiranno alla persequtione de forasciti appresso il Commissario generale di Campagna, et Regie Audienze prouinciali; et acciò di detta presente Prammatica non se possa allegare ignoranza ordinamo se publichi tanto per questa fidelissima Città, quanto per tutto detto presente Regno. *Dat. Neapoli die quinto mensis Iunij 1620. El Cardenal de Borja, y Velasco. V. Constantius. V. Vrsinus Regens. V. Valenzuela Reg. Dominus Locumtenens Capitaneus generalis mandauit mihi Andreae de Salazar. In Pragmaticarum* 1. *fol.* 1.

Die 5. Jun. 1620.

PRAMMATICA XLVI.

SE bene per li nostri Predecessori, che *pro tempore* sono stati al gouerno di questo Regno, sono stati fatti, e di loro ordine pubblicati diversi Bandi, e Prammatiche, tanto in questa Fedelissima Città, como in tutto il presente Regno, dove si proibisce il portare dell' armi, sotto diverse pene a' contravvegnenti; tuttavolta per quanto siamo informati, tali Prammatiche, e Bandi sono andati in disuso, ed indifferentemente si portano dette armi, così per questa

Confirmatio praecedentium omnium Prag. circa prohibitam delationem armorum. Vid. prag. 65. quoad omes.

sta predetta Fedelissima Città, come per lo presente Regno, da gran numero di persone, e ciò la maggior parte in virtù di diverse licenze, che a loro sono state concedute. Dal che teniamo per certo, che ne sono causati omicidj, ed altri delitti. Per il che Noi volendo rimediare, come conviene per la buona amministrazione della giustizia, quieto vivere, e buon governo di detto Regno, a tale che si evitino tanti mali, e che dette Prammatiche, e Bandi, fatti per beneficio pubblico, sieno osservati, com' è di dovere: ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che dette Prammatiche, e „ Bandi, per li quali sta proibito il „ portare dell' armi, si osservino da „ qua in avanti sotto le pene, in „ essi contenute, e dichiarate, co„ sicchè dal dì della pubblicazione „ del presente Bando *in antea*, niuna „ persona di qualsivoglia stato, gra„ do, e condizione si sia, presuma, „ nè ardisca portare, tanto per que„ sta predetta Fedelissima Città, „ quanto per qualsivoglia parte del „ presente Regno schioppi piccioli, „ nè schioppi d' altra qualità, nè „ smagliatori, e stiletti, nè daghe, „ *seu* pugnali assolutamente, nè altra „ qualsivoglia sorta d' armi, che ab„ bia proibizione per Bandi Regj, e „ Prammatiche, non ostante qualsi„ voglia licenza, che tenessero di po„ ter portare dette armi, *ut supra* „ dichiarate, e spedite da' Nostri Pre„ decessori, e da qualsivoglia Tri„ bunale di questa predetta Città, e „ del presente Regno, le quali licen„ ze col presente le rivochiamo, ed „ annulliamo, e quelli, che le por„ teranno, vogliamo, che incorrano „ nelle pene contenute in dette Pram„ matiche, e Bandi per l' asportazio„ ne di dette armi; quali Pramma„ tiche, e Bandi per lo presente con„ fermiamo, ed ordiniamo, e co„ mandiamo al Reggente, ed a' Giu„ dici della Gran Corte della Vica„ ria, Governatori, ed Uditori Pro„ vinciali, Capitani, Assessori, e „ tutti gli altri Ufficiali di Giusti„ zia di questa predetta Fedelissima „ Città di Napoli, e del detto pre„ sente Regno, a chi spettasse, che „ in esecuzione del presente Bando „ osservino, e facciano osservare dette Prammatiche, e Bandi, come „ per quelli sta ordinato, senza ec„ cezione di persona alcuna delle „ comprese in dette Prammatiche, e „ Bandi; riservati però quelli, che „ attualmente servono, e serviranno „ nella cattura de' delinquenti, come „ sono Capitani di giustizia di que„ sta predetta Fedelissima Città, ed „ uomini di loro guardia, Barricelli, „ e Capitani di Campagna, e quelli, „ che attualmente servono, e servi„ ranno alla persecuzione de' fuoru„ sciti appresso il Commessario di „ Campagna, e Regie Udienze Pro„ vinciali.

„ 2. Di più proibiamo espressa„ mente, che niuna persona di qual„ sivoglia qualità possa, nè debba „ portare la spada più lunga della „ misura stabilita, e così ancora si „ proibisce per lo presente Bando, „ che non si possano portare le spa„ de co' foderi, e pendenti tagliati „ colle srellette di ferro, e co' pun„ tilli sotto le guardie, che viene a „ tenere la spada in modo che senza „ vedersi cacciare la spada dal fode„ ro, in un subito si vede arrancata, „ sotto pena a' Nobili, che le por„ tas-

Concordat prag. 67. 72. et 76.

Poena cad.

Personae exemptae.

Persequentes utiles.

Circitores cum familia.

Enses longiores prohibentur Confirmatur per prag. 52. §. 3. prag. 57. 65. et 68. Item pendentes enses cum vaginis innixis, et petentis cum fibula clanculata poena relegat. aut rem. per triennium poena cad.

„ tassero, d'anni tre di relegazione,
„ ed agl'ignobili d'anni tre di ga-
„ lea; nella quale medesima pena di
„ galea, vogliamo, che incorrano i
„ Maestri spadai, o altre persone,
„ che faranno simili sorte di spade
„ con detti foderi nel modo predet-
„ to, nè tampoco quelle, che si tro-
Poena ead. „ vassero fatte le possano tenere a
„ vendere, sotto l'istessa pena da
„ eseguirsi contra de' transgressori ir-
„ remisibilmente.

Cui licet deferre ensem eidem licet deferre pugionem per prag. 46. et seq. §. 1. 3. E perchè abbiamo ritrovato, che alcuni de' nostri Predecessori han-
no permesso ne' loro governi, che si
possa portare il pugnale, *seu* daga in-
sieme colla spada, e parendo questo
a Noi bene, che s'osservi; „ Ci è
„ paruto per lo presente Bando di-
„ chiarare, che quelle persone, alle
„ quali è lecito portar le spade, pos-
„ sano anche portare il pugnale, *seu*
„ daga, insieme colla spada, non o-
„ stante la proibizione *ultimo loco*
„ fatta dal nostro Predecessore, e
„ quando per alcuna occasione si le-
„ veranno la spada, debbano anche
Poena relegationis, vel trir. per triennium, corrigitur per prag. 40. §. 1. „ levarsi il pugnale, *seu* daga, co-
„ sicchè non possano portare detto
„ pugnale, o daga, se non insieme
„ colla spada come di sopra, nè tam-
„ poco si possano far portare le spa-
„ de da' loro creati, ed essi portare
„ il pugnale, o daga, ma la debba-
„ no portar essi medesimi con detto
„ pugnale, *seu* daga, e quelli, che
„ porteranno assolutamente detto pu-
„ gnale, o daga senza la detta spa-
„ da, vogliamo, che incorrano, e
„ così per lo presente Bando dichia-
„ riamo, che s'intendano essere in-
„ corsi nella pena di tre anni di re-
„ legazione, essendo nobili, e di tre
„ anni di galea agl'ignobili". *Dat.*
Die 19. Jan. 1621. El Card. Zapata. *Neapoli die 19. menſis Januarii 1621. El Cardenal Zapata. Vidit Conſtantius Reg. Vidit Valenzuola Reg. Vidit Urſinus Reg. Salazar Secret. In Bannorum primo, fol. 25.*

PRAMMATICA XLVII.

Confirmatur prag. praecipue 42. et 44. DAgl'Illustri Vicerè nostri Prede-
cessori è stata proibita l'asportazione dell'armi così offensive, come defensive per questa Fedelissima Città, e Regno, per diverse Prammatiche, emanate ne' tempi a dietro, quali vogliamo, ed ordiniamo, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ che s'osservino inviolabil-
Poen. ead. „ mente sotto le pene, in esse con-
„ tenute, e precisamente la Pram-
„ matica dell'Illustre Conte di Le-
Ut sup. prag. 42. „ mos sotto la data de' 18. Agosto
„ 1610. ed a rispetto del portare uni-
„ tamente spada, e pugnale, vogliа-
„ mo, che s'osservi la Prammatica
„ emanata dal detto Illustre Conte
Ut sup. prag. 44. „ de Lemos, sotto la data de' 4. di
„ Febbrajo 1616.

Prohibetur virgarum delatio, confirmatur per prag. 52. 2. Similmente „ da' detti nostri Il-
„ lustri Predecessori sta proibito il
„ portare le bacchette in mano, co-
„ sì a cavallo, come a piedi, il che
„ con voto, e parere del Regio Col-
„ lateral Consiglio, appresso di Noi
„ assistente, vogliamo, ed ordinia-
„ mo, che s'osservi inviolabilmente,
„ conforme per dette Prammatiche
„ sta disposto, e particolarmente per
Ut sup. prag. 41. num. 9. Poen. eadem. „ la Prammatica dell'Illustre Conte
„ de Lemos, pubblicata sotto la da-
„ ta de' 18. d'Agosto 1610. sotto
„ le pene in quelle contenute.

Prohibetur ludus. 3. Ancora „ sta proibito da' detti
„ Illustri nostri Predecessori il giuo-
„ care a diverse sorte di giuochi, co-
„ me apparisce per più Prammatiche
„ pubblicate in diversi tempi, qua-
„ li con voto, e parere del Reg.
Ut in tit. de alearoribus. „ Collateral Consiglio, appresso di
„ Noi assistente, vogliamo, ed or-
„ di-

„ diniamo, che s'osservino inviolabilmente, *et signanter* le Prammatiche emanate dall' Illustre Conte de Lemos sotto la data de' 13. d' Agosto 1610. circa la proibizione de' giuochi, e proibizione del giuoco delle Nocelle, *seu* Parretto, riservando però i luoghi, dove stanno i Corpi di Guardia.

Meretrices, non incedant in sellis gestatoriis, nec in rhedis, nec in cymbis.

4. In oltre „ sta ancora proibito da' detti Illustri nostri Predecessori alle donne meritrici, *seu* Cortigiane, che non possano andare in cocchio, *seu* carrozza, nè in sedie, nè per mare, quali con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, vogliamo, ed ordiniamo, che s'osservino inviolabilmente, e specialmente la Prammatica sopra ciò emanata dall' Illustre Conte di Lemos sotto la data de' 13. d'Agosto 1610. sotto le pene in quelle contenute, dichiarando però, che sia lecito a dette donne meretrici, *seu* cortigiane il potere andare in sedie in quelle sedie, che sieno effettivamente d'allogatore, e non proprie loro, o d'altre persone particolari, purchè con esse non vadano, nè possano andare nel Passeggiatojo della Costiera di Posilipo, cominciando da Mergoglino, sotto pena a chi in questo contravverrà d'incorrere nelle pene anche contenute nella precalendata Prammatica.

Prag. diei 13. Aug. 1610. de Meretricibus.

Poena ead.

Extirpentur vagabundi.

5. *Item* „ è stato provveduto dagl' Illustri nostri Predecessori per diverse Prammatiche, circa l'estirpazione de' Vagabondi, quali con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, vogliamo, ed ordiniamo, che s' osservino inviolabilmente, e particolarmente le Prammatiche emanate dal Rever. Cardinal de Granvela, sotto la data de' 16. d' Aprile del 1575. e dall' Illustre Conte de Lemos, sotto la data de' 20. di Settembre 1611. sotto le pene in quelle contenute, e perchè in esse fra l' altre pene a rispetto de' nobili, che contravvenissero, si dà pena di relegazione di due anni nell' Isola di Lipari, diciamo, che per non istare al presente quell' Isola nella giurisdizione di questo Regno, sarà in altra, da Noi dichiaranda ".

Ut in reg. fol. 154. quae continet idem de verbo ad verbum, quae continet prima tertia eodem tit.

Prag. diei 20. Sept. 1611. de vagabund.

Ed acciocchè gli ordini sopraddetti sieno noti a tutti, ordiniamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e se n' affiggano copie *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 25. *mensis Januarii* 1623. *El Duque de Alva. Vidit Constantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Ferdinandus Rovitus Secret. In Pragmaticar. primo, fol.* 2.

Die 25. Jan. 1623. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XLVIII.

Confirmatio prag prohibentium asportationem armorum. Ut supr. prag. 41.

ANcorchè per più Prammatiche, e Bandi editi, ed emanati dagl' Illustri Vicerè nostri Predecessori al governo di questo Regno, si è proibito il portare, e tenere in casa archibusetti piccioli, e schioppi a focile di minor lunghezza di tre palmi, e così anche proibito il fabbricarli, vendergli, ed accomodargli, e proibito anche il portare stiletti, e smagliatori; abbiamo dopo giunti al governo di questo Regno inteso, che molti omicidj, e delitti sieno stati commessi con simili armi; onde volendo Noi ovviare, quanto sia possibile, a tali delitti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale

Prag. 39 40. 41.

le „ Rinnovando, e confermando tutte le dette Prammatiche, ed i Bandi editi, ed emanati per proibizione di tali armi, in quanto alla presente non contraddicano. Ordiniamo, e comandiamo, che *citra praejudicium* delle pene incorse a rispetto di quelli, che avessero a dette Prammatiche, e Bandi contravvenuto, niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca dal dì della pubblicazione di essa in avanti, commettere delitti con simili armi, nè quelle portare sopra, nè tenere in casa, sotto le pene in dette Prammatiche, e Bandi contenute *respective*; quali riserviamo di poter ampliare a nostro arbitrio, e vogliamo; che s' eseguano irremisibilmente contra de' trasgressori, ancorchè di portare tali armi tenessero qualsivoglia licenza, o commissione dagl' Illustri Vicerè nostri Predecessori, o da Noi, dalla Regia Camera della Sommaria, dal grand' Ammiraglio del Regno, o da altri quali si vogliano Officiali, e Tribunali, tanto di questa Città, quanto del presente Regno, atteso che per la presente rivochiamo, ed annulliamo dette licenze, quali dal dì della pubblicazione della presente in avanti, vogliamo, che sieno invalide, e di niun valore.

Poena ead.

Concordant prag. 65. 70. 71. 41.

„ Eccettuando però dalla presente proibizione i Capitani di Giustizia di questa Fedelissima Città, ed uomini di loro guardie, gli uomini della guardia del Reggente della Gran Corte della Vicaria, Barricelli di Campagna, delle Regie Udienze Provinciali, e soldati di loro compagnie, e quelli, che attualmente servono alla persecuzione de' fuorusciti, e contrabbandi, a' quali per lo servizio, che fanno, vogliamo, che sia permesso il portare di dette armi.

Exceptuantur aliquae personae.

Fuit revocata per prag. 49. inf. eod. §. 6.

„ Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che niuno Mastro Archibusiero, Spadajo, nè artefice, nè altra qualsivoglia persona, possa da qua in avanti fabbricare, accomodare, nè vendere, nè far fabbricare, accomodare, vendere, nè comprare niuno di detti schioppi, o archibusetti di meno lunghezza di tre palmi, nè stiletti, nè smagliatori, sotto le pene in dette Prammatiche, e Bandi contenute, *respective*, da eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori; però quando occorresse di fabbricare, lavorare, o accomodare alcuna di dette armi per servizio d' alcuna persona, alla quale per vigore della presente Prammatica sia permesso di poterle portare; vogliamo, che si possa fare, con licenza, però *in scriptis* ottenuta da Noi, a rispetto di quelle, che occorresse fabbricarsi, o accomodarsi in questa Città, e per la Provincia di Terra di Lavoro, e nell' altre parti del Regno, del Governatore Provinciale della Provincia, dove sarà.

Vid. prag. 57.

Sclopi minores tribus palmis non possunt construi.

Poena ead.

Nemo introducat arma suprad.

„ E vogliamo ancora, che niuno mercatante artefice, nè altra qualsivoglia persona, ne faccia immettere di fuori di Regno in questa Città, nè in luoghi del detto presente Regno niuna di dette sorte d' armi, sotto le pene in dette Prammatiche, e Bandi contenute, similmente *respective*, quali Prammatiche, e Bandi circa questo ancora confermiamo, e rinnoviamo": ed acciocchè della presente, non si possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi per questa Fedelissima Città, e per detto presente Regno, ed il traslato d' essa si affigga

Poena ead.

Prag. 41. n. 2. et 6. confirmatur per prag. 49. Vide prag. 69.

in

in valvis de' Regj Tribunali di questa detta Città; ordiniamo ancora a tutt' i Tribunali, e Ministri di Giustizia del detto presente Regno, che abbiano particolar pensiero dell'osservanza della presente Prammatica, e particolarmente a' Governatori Provinciali, che tengano la mira, che si dee, di non permettere, nè dare licenza, che simili armi si fabbrichino, lavorino, nè accomodino per servizio d'altre persone, che di quelle, a chi per la presente Prammatica è permesso di poterle portare. *Datum Neapoli die 30. mensis Junii 1623. El Duque de Alva. Vidit Constantius Reg. Vid. de Ponte Reg. Vidit Valenzuola Reg. Vidit Enriquez Reg. Lopez Proreg. Ferdinandus Rovitus Secretarius. In Pragmaticarum primo, fol. 12.*

Die 30. Jun. 1623. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XLIX.

Ut sup. prag. 48.

I Mesi passati considerati i molti omicidj, e delitti, che in questa Città, e Regno si commetteano con archibusetti piccioli, e schioppi a focile, di minor lunghezza di tre palmi, fu da Noi con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, edita Prammatica, sotto la data de' 30. di Giugno prossimo passato, prohibendo per quella l'uso di detti schioppi piccioli, e schioppi a focili di detta minor lunghezza di tre palmi, e così anche il tenergli in casa, fabbricargli, accomodarli, venderli, comprargli, ed immetterli, nè in Regno, nè da un luogo ad un altro d'esso, sotto le pene in detta Prammatica menzionate; e' se bene si è da Noi, e di nostro ordine, con ogni diligenza atteso al gastigo di chi a tal Prammatica avesse contravvenuto; non si vede per questo estinto l'uso di tali armi, quali deggiono del tutto estirparsi da questo Regno, come non atte ad altro, che ad offendere: E perchè il vedersi comparire tante di dette armi, si causa particolarmente dall' esser permessa l'asportazione d'esse a genti di Corte, per occasione del servizio, a che attendono, e dalla commodità, che per mezzo di dette genti di Corte si dà di fabbricare, e di accomodare simili armi; ci è paruto, per togliere quanto sia possibile l'uso di dette armi, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Rinnovan- 48. hoc tit.
„ do, e confermando detta Pramma-
„ tica de' 30. Giugno prossimo pas-
„ sato, quale vogliamo, che resti
„ ferma, e nella sua dovuta osser-
„ vanza, in quanto alla presente non
„ contraddica, nè per questa venga
„ a quella alterato, o innovato; Or-
„ diniamo, e comandiamo, che dal
„ dì della pubblicazione di detta pre-
„ sente Prammatica in avanti, non
„ possano, nè debbano portar detti
„ archibusetti piccioli, e schioppi a
„ focile di minor lunghezza di tre
„ palmi con tutto il teniero, non
„ solo quegli a chi per la detta Pram-
„ matica de' 30. di Giugno prossimo
„ passato sta proibito, ma nè anche
„ i Capitani di Giustizia di questa
„ Fedelissima Città, nè gli uomini
„ di loro guardie, nè gli uomini del-
„ la guardia del Reggente della Gran
„ Corte della Vicaria, nè i Bargelli,
„ e Soldati di campagna delle Regie
„ Udienze Provinciali, nè quelli, che
„ servissero attualmente alla persecu-
„ zione de' fuorusciti, o de' contrab-
„ bandi, *etiam*, che andassero ap-
„ presso le persone de' Commessarj
„ Generali, nè quali si vogliano al-
„ tre persone per occasione di qual-
„ sivoglia Regio servizio, a che at-
„ tendessero, o tenessero commesso,
„ an-

Circitores seu Capitanei Justitiae, et aliae personae ut intus, non possint deferre sclopum minorem tribus palmis, correcta infra prag. 57.

Con cordat prag. 65 70. 72.

Digitized by Google

„ ancorchè di potere portare tal'armi „ tenessero qualsivoglia privilegio, li- „ cenza, o commissione, spedite da „ quali si vogliano Ufficiali, e Tri- „ bunali, *etiam* da Noi, e dal Re- „ gio Collateral Consiglio, dalla Re- „ gia Camera della Sommaria, o dal „ grand' Ammiraglio del Regno; at- „ teso che quelle per la presente Pram- „ matica rivochiamo, ed annulliamo, „ e vogliamo, che s' intendano nulle, „ e di niun valore, e vogliamo, che „ quelli, che contravverranno in por- „ tare tal' armi, *etiam*, che si tro- „ vassero averne ottenute dette licen- „ ze, e commissioni, incorrano, e „ s' intendano incorsi nelle dette pe- „ ne, in detta Prammatica de' 30. di „ Giugno detto menzionate, così co- „ me tali licenze, o commissioni non „ avessero mai ottenute; Ordinando „ a tutti gli Ufficiali, Tribunali, e „ Ministri di Giustizia del presente „ Regno, che per qualsivoglia causa „ non concedano per l' avvenire si- „ mili licenze, o commissioni, atte- „ so che quelle dichiariamo per la „ presente nulle, ed invalide, come „ fatte contra la disposizione di es- „ sa, e tali vogliamo, che s' inten- „ dano ancora quelle, che si spedis- „ sero da Noi, e dal Regio Colla- „ teral Consiglio, quando in esse non „ si faccia espressa menzione, che si „ dispensi a detta presente Pramma- „ tica:

Prag. 48. sed vide hodie pr. 68. 69. et 71.

2. *Così parimente* „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che niuna persona, „ di qualsivoglia stato, grado, e con- „ dizione sia, nè anche Capitani di „ Giustizia di questa Fedelissima Cit- „ tà, ed uomini di loro guardie, nè „ uomini della guardia del Reggente „ della Gran Corte della Vicaria, „ Bargelli, e Soldati di campagna, „ e gente delle Corti suddette, per „ qualsivoglia servizio, che attendes- „ sero, o tenessero commesso, nè „ commissionati, o con licenza della „ Regia Camera della Sommaria, e „ del Grand' Ammiraglio, nè d' altro „ qualsivoglia Tribunale, o Ministro, „ possano tenere in casa detti archi- „ busetti, e schioppi a focile di mi- „ nor lunghezza di tre palmi con tut- „ to il teniero, nè anche svitati, „ *etiam*, che stessero i pezzi separa- „ ti, il focile in una parte, la can- „ na in un' altra, ed il teniero in „ un' altra, sotto pena di cinque an- „ ni di relegazione a' nobili, e d'al- „ trettanti di galea agl' ignobili.

Eadem pœnae, ut supra, ubi domi habere possint schopos minores tribus palmis.

Pœna relegat. vel trirem. per triennium. Vid. hodie prag. 69. § 3.

3. „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che niuno Maestro archibusiero ar- „ tefice, nè altra qualsivoglia perso- „ na dal detto dì della pubblicazio- „ ne della presente in avanti, ardi- „ sca di costruire, fabbricare, nè ac- „ comodare niuna di dette armi, nè „ per vendere, nè per servizio di „ qualsivoglia persona, *etiam* che fos- „ se uomo di Corte, *ut supra*, sotto „ pena di morte naturale; quale or- „ diniamo, che s' esegua irremisibil- „ mente contra de' trasgressori, an- „ corchè di poter fabbricare, costrui- „ re, ed accomodare tali armi tenes- „ se qualsivoglia licenza, *etiam* che „ fosse spedita da Noi, atteso, che „ tali licenze colla presente rivochia- „ mo, ed annulliamo; Ordinando an- „ cora, che non se ne spediscano da „ niuno Tribunale, Ufficiale, o Mi- „ nistro del presente Regno, e spe- „ dendosi sieno di niun valore, e „ spedendosi da Noi, sieno ancora „ nulle, non facendosi in esse espres- „ sa menzione di dispensare alla pre- „ sente Prammatica.

Artifices non possint prædicta arma construere, vel reficere, sub quavis facultate obtenta.

Pœna mortis naturalis. Vide prag. 69. § 3.

4. „ Vogliamo ancora, ed ordinia- „ mo, che niun Mercatante, nè al- „ tra qualsivoglia persona possa, da „ qua in avanti, detti schioppi pic- „ cioli, e schioppi a focile di detta „ mi-

Nullus mercator prædicta arma introducat.

„ minor lunghezza di tre palmi ven-
„ dere, comprare, nè immettere da
„ fuóra Regno in Regno, sotto pena
„ similmente di morte naturale, o di
„ ducati mille a nostro arbitrio, da
„ applicarsi al Regio Fisco; però a
„ rispetto de' mercatanti per le tali
„ armi che già si ritrovassero avere
„ immesse prima della pubblicazione
„ della presente, stabiliamo a quelli
„ termine d'un mese di poterle cac-
„ ciare dal Regno, ed elasso detto
„ termine, e non avendole cacciate
„ dal Regno, vogliamo, che trovan-
„ dosi in casa loro incorrano nella
„ suddetta pena imposta a quelli, che
„ tali armi tenessero in casa.

Poena mortis vel dur. mille arbitraria Vid. in die prag. 65. §. 4.

Prag. diei 31. 1612., et diei 14. Apr. 1614. de ictu acopidae.

5. „ Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che restino *in suo robore, et efficacia*, e nella loro dovuta osservanza le Prammatiche edite per gl' Illustri nostri Predecessori Vicerè in questo Regno, contra chi con tali armi commettesse delitto alcuno circa l' abbreviazione del termine della forgiudicazione, e che il delitto s' intenda proditorio, alle quali Prammatiche, non intendiamo per la presente derogare in cosa alcuna".

Prohibetur asportatio sclopi majoris tribus palmis per Civitatem Neap. revocata quavis facultate, et potestate concedendi.

6. E perchè dalla presente proibizione di dette armi corte facilmente si può temere, che molti cominceranno a portar per questa Fedelissima Città schioppi a focili, *seu* terzarole di tre palmi giusto, o poco più, non essendo molto difficile la comodità di poterle cuoprire, e per questo potrà causare ancora de' delitti, ed inconvenienti, colla presente „ Ordiniamo, „ e comandiamo ancora, che dal detto dì della pubblicazione d' essa in „ avanti, niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione „ si sia, ardisca, nè presuma portare nè per questa Fedelissima Città, nè per li suoi Borghi schioppi a focile, nè terzarole di tre palmi, nè di tre palmi in su poco più, nè cariche, nè scariche di ruota, sotto pena d' anni cinque di relegazione a' Nobili, ed anni cinque di galea agl' ignobili, ancorchè di poter portare dette terzarole, e schioppi a focili di detta lunghezza tenessero qualsivoglia privilegio, o pur licenza, o commissione da qualsivoglia Tribunale, o Ministri, o dalla Regia Camera della Sommaria, o dal grande Ammiraglio, nè anche tenendola dal Reggente della Gran Corte della Vicaria, o dal Commessario generale di Campagna, sotto colore di qualsivoglia Regio servizio: atteso che per la presente rivochiamo, ed annulliamo dette licenze, e commissioni concedute, e da concedersi di poter portare tali armi per questa detta Città, e suoi Borghi; ordinando tanto al detto Reggente della Gran Corte della Vicaria, ed al detto Commessario Generale di Campagna, quanto a tutti gli altri Ufficiali, Tribunali, e Ministri del presente Regno, che non concedano tali licenze per questa detta Città, e suoi Borghi, e concedute vogliamo, che sieno nulle, ed invalide ancora quelle, che si concedessero da Noi, e dal R. Collateral Consiglio, quando in esse non sia fatta menzione, che si dispensi alla presente Prammatica; Volendo, che non si possano portare per questa Città, se non di transito, andando, o ritornando da viaggio, e scariche di canna, e di ruota. Solo permettiamo il portare di detti schioppi a focile di tre palmi, e sopra tre palmi per questa detta Fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi a' Capitani di Giustizia, ed uomini di lo-

Poena relegat. vel triremis per triennium. Concordat pr. seq.

Concordat pr. 68. 70. 71. et anteced.

Permittuntur sclopi majores tribus palmis Capitaneis Justitiae, et aliis ut intus.

„ loro Guardie, agli uomini della „ guardia di detto Reggente della „ Gran Corte della Vicaria, Capita„ ni, e Soldati della Compagnia di „ Campagna, e delle Regie Udienze „ Provinciali.

Prohibentur ultra imitantes acumine frondem oleae.

7. E perchè temeraria ancora, e di molto scandalo, e pericolo abbiamo giudicata l' invenzione introdotta in questa detta Città, e Regno de' coltelli con punta *a fronda d' oliva*, che solo possano servire ad offendere, ed uccidere; e però desideriamo tale introduzione estirpare, ci è paruto con voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per la presente Prammatica ordinare, e comandare, come per la presente „ Ordiniamo, e coman„ diamo, che niuna persona di qual„ sivoglia stato, grado, e condizione „ si sia, non eccettuandone persona „ veruna, nè anche i Capitani di „ Giustizia di questa Fedelissima Cit„ tà di Napoli, nè altre genti delle „ Corti suddette, possano, nè deb„ bano portare simili coltelli con pun„ ta a fronda d' oliva di qualsivoglia „ lunghezza, che fosse, nè quelli te„ nere in casa, nè artefice coltella„ jo, nè persona alcuna possa simili „ coltelli lavorare, tenere, nè ven„ dere, sotto pena a chi contravver„ rà, di anni diece di relegazione „ a' nobili, ed altrettanti di galea „ agl' ignobili; e questo, non ostan„ te qualsivoglia licenza, che tenessero „ spedita, o da spedirsi, quali tutte „ rivochiamo, ed annulliamo, *etiam*, „ che fossero concedute da Noi, e dal „ Regio Collateral Consiglio, senza „ espressione di dispensare alla presente „ Prammatica " la quale, acciocchè vada a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi, tanto per questa Fedelissima Città, quanto per lo presente Regno, ed il traslato di essa si affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. die 27. mensis Decembris 1623. El Duque de Alva. Vidit Constantius Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Brandolinus Reg. Vidit Lopez Proregens. Ferdinandus Rovitus Secretarius In Pragmaticarum primo fol. 34.*

Die 27. Dec. 1623. El Duque de Alva.

Poena teleg. vel triremis per decennium. Concordat prag. seq. §. 3.

PRAMMATICA L.

Revocantur omnes licentiae asportandi arma, et renovatur prohibitio omnium armorum exceptis aliquibus personis, ut infra. Concordat prag. 50. 57. 68. 70. et 71.

SE bene per gl' Illustri Vicerè di questo Regno sono state fatte diverse Prammatiche, e provvisioni, per le quali si è proibito da tempo in tempo l' uso, e portare dell' armi, per avere la sperienza mostrato i danni, e gl' inconvenienti, che ne sono succeduti, tanto in questa Fedelissima Città, quanto nel Regno; tuttavia non si è potuto togliere per le molte licenze, che sono state date da diversi Tribunali, e Giudici Delegati sotto diverse occasioni. Di che essendo Noi stati informati, desiderando sommamente dare rimedio a' delitti, che dal portare di dette armi sono succeduti, ed ogni giorno succedono, e che si osservino le Regie Prammatiche, sopra di ciò emanate, abbiamo voluto fare la presente Prammatica con assistenza, e parere del Regio Collateral Consiglio, *omni tempore valituro*, per l' osservanza di esse, per la quale „ Diciamo, ordi„ niamo, e comandiamo, che si os„ servino gl' infrascritti ordini, sen„ za che per causa niuna si possa a „ quelli dispensare, senza espressa „ nostra licenza. Perciò primieramen„ te rivochiamo tutte le licenze, che „ sono state date da' predetti Tribu„ nali, Giudici Delegati, ed altri „ quali si vogliano Ufficiali, infino „ al presente giorno, dichiarandole „ per nulle, ed invalide, vogliamo,

„ che *in futurum* non possano concederle, sotto niun pretesto, e colore, eccetto le persone, che in questa presente Prammatica sarà dichiarato poterle portare.

Confirmatur prag. 41. num. 1. et corrigitur prag. 41. et 46. §. 1.

1. *Primo* „ Che niuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, Titolata, Nobili, ed Ignobili, Colonnelli, Maestri di Colonnelli, Maestri di Campagna, Capitani di Fanteria, Alfieri, Sergenti, Uomini d'armi, Cavalli leggieri, Continui, Intertenidi, e qualsivoglia altro Soldato a cavallo, ed a piedi, Capitani di galea, Marinai, ed altre genti, Ufficiali Regj, ed altri stipendiarj di qualunque Tribunale, *etiam* che per Privilegio, o licenza fosse loro conceduto di portare ogni sorta d'armi, portare daghe, e pugnali senza spada, tanto per questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, come per qualsivoglia altra parte del presente Regno, sotto pena a' Nobili di ducati mille, o di tre anni di relegazione in Isola, dichiaranda, ed agl' Ignobili di cento once, o tre anni di galea, a nostro arbitrio.

Poena duo mille, vel relegat per triennium, et unc. 100. vel triremis per triennium.

Prag. 31. 39. 44. 48. et 68.

2. *Secondo* „ Sotto le medesime pene proibiamo, che non si portino smagliatori, stiletti, coltelli a fronda d'oliva, coltelli puntati, balestre picciole a ponzone, puntaruoli, mazze, spade, coltelle, storte di tre palmi a basso, nè altra sorta di ferri puntati, e quelli coltelli, i quali non sono puntati, non si possano portare più lunghi di un palmo, e che non sieno a due tagli nella cima, ma quadri, di sorta che non abbiano segno alcuno di punta, o taglio in mezzo riforzati, nè la cima predetta vada salendo di maniera che faccia crocco, o altro segno di punta assai, nè poco; escludendo dalle predette pene i Chirurgi, ed altri artisti, o rustici, che per occasione de' loro esercizj tenessero necessità di portarli, purchè non commettano delitto pensatamente con essi, perchè delinquendo, vogliamo, che sieno soggetti all'istesse pene, come se loro non fosse stato permesso; *verum* in quanto agli stiletti, coltelli a fronde d'oliva, vogliamo, che restino in loro *robore* tutt' i Bandi fatti, così contra quelli, che li porteranno, come contra quelli, che delinqueranno con essi, ed acciocchè in tutto, e per tutto si levino dette sorte d'armi, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di questa, niuno spadajo ardisca di fare, nè far fare, vendere, nè far vendere, portare, nè far portare da fuora del presente Regno i detti smagliatori, stiletti, coltelli a fronda d'oliva, e balestre picciole a ponzone, sotto pena di tre anni di galea.

Prag. 31. 41. §. 2. 49. §. 7.

Poena triremis per triennium per prag. 49. erat poena decem annorum.

3. *Terzo* „ Ordiniamo, e comandiamo, che non presuma persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione, portare spada lunga più di quattro palmi di canna, in tutto, levato il manico, sotto pena, *etiam* corporale, a nostro arbitrio riservata, secondo la qualità della persona, ma sia lecito di portare le dette spade della detta misura a quelle persone, ch' è permesso portarle.

Poena corporalis arbitraria. Confirmatur per prag. 55. et 66. et augetur poena.

4. *Quarto* „ Comandiamo, che niuna persona, di qualunque stato, grado, e condizione si sia, titolata, o non titolata, nobili, ed ignobili, ancorchè fosse uomo d'armi, cavallo leggiero, soldato a piedi, o a cavallo, intertenido, o qualsivoglia stipendiario di qualunque grado, e di-

Idem erat statutum per pr. 41. §. 4.

„ gni-

„ gnità, e di qualsivoglia nazione, „ possa, nè debba portar giacchi, „ pianette, maniche di maglie, cappelli forti, guanti di maglie, animette, *seu* petti forti, brocchieri, „ rotelle di legno, o di ferro, o di „ qualsivoglia altra qualità, mazze „ ferrate, o accettulli, così per questa „ Fedelissima Città di Napoli, e „ suoi Borghi, quanto in qualsivo- „ glia parte del presente Regno, non „ ostante qualsivoglia privilegio, o „ licenza, che tenessero di poterle „ portare; eccettuandone però gli uo- „ mini d'armi, e cavalli leggieri, „ a' quali vogliamo, che sia lecito „ portarle, quando saranno in servi- „ zio appresso le loro Bandiere, sot- „ to pena a' contravvegnenti d'anni „ tre di relegazione a' nobili, e di „ tre anni di galea agl' ignobili, ol- „ tra la perdita dell' armi.

Poena relegat. et triremis per triennium, et amissionis armorum.

5. *Quinto* „ ordiniamo ancora, che „ niuna persona, di qualsivoglia sta- „ to, grado, e condizione, debba „ portare per questa predetta Città, „ e suoi Borghi, nè in qualsivoglia „ altra parte del Regno predetto, „ piombate, ferri, e brecce, nè al- „ tra sorta di pietre, atte a portar- „ si per offendere con esse, sotto „ pena a chi contravverrà, di quat- „ tro tratti di corda, o altra cor- „ porale, a nostro arbitrio riservata-

Poena quatuor ictuum funis, et corporis arbitraria. Idem erat statutum per prag. 41. §. 3.

6. *Sesto* „ Ordiniamo, ed espres- „ samente comandiamo, che niuna „ persona, di qualsivoglia stato, gra- „ do, e condizione si sia, titolata, „ e non titolata, nobile, ed ignobi- „ le, uomini d'armi, cavalli leggie- „ ri, e qualsivoglia altro stipendia- „ rio, che per privilegio gli fosse „ conceduto il portare ogni sorta d' „ armi, presuma, nè debba portare „ archibusetti, o schioppi piccioli a „ focile, meno di tre palmi, sotto „ pena a' contravvegnenti di morte „ naturale, o di ducati due mila, a „ nostro arbitrio. Ed acciocchè que- „ sta mala introduzione di tal sorta „ d' armi si levi in tutto, e per tut- „ to; vogliamo, che non solo non „ si possano portare, ma nè anche „ si possano tenere nelle case, nè „ immettere, o fare immettere da „ fuora del presente Regno, nè can- „ ne, nè focili, sotto pena di tre „ anni di relegazione in Isola dichia- „ randa a' nobili, e di tre anni di „ galea agl' Ignobili, o di ducati mil- „ le a nostro arbitrio, eccettuando „ tanto dal portare, come dal tene- „ re i sopradetti schioppi piccioli „ meno di tre palmi, i Capitani di „ Giustizia di questa Fedelissima Cit- „ tà, Capitani di Campagna nelle „ Provincie del Regno, o altre per- „ sone, deputate alle persecuzioni „ de' Banditi, o delinquenti, purchè „ questi vadano effettivamente in per- „ secuzione de' Banditi, o delinquen- „ ti; perchè se sotto il colore pre- „ detto concedessero i Magnifici Go- „ vernatori Provinciali, Regie Udien- „ ze, o altri Ministri superiori li- „ cenze a persone, che con effetto „ non attendessero, e s' impiegassero „ in detto esercizio, non vogliamo, „ che si comprendano in questa per- „ missione; ma incorrano nelle pe- „ ne, nelle quali abbiamo dichiara- „ to incorrere quelli, che le portano „ contra la forma di questa nostra „ Prammatica.

Poena relegat. et triremis per triennium, vel duc. mille arbitraria. Vide bodie prag. 69. §. 3.

Poena relegat. et triremis per decennium.

Poena mortis vel centussium duorum mille arb. Vide nunc prag. 69.

7. *Settimo* „ Proibiamo ancora, che „ niuno Maestro, o persona possa, „ nè debba fare, o far fare costrui- „ re, nè accomodare, o lavorare det- „ ti archibusetti, e schioppi piccioli „ a focili, nè venderli, nè comprar- „ gli in qualsivoglia modo, sotto „ pena di diece anni di relegazione „ nell' Isola a' nobili, e di diece an- „ ni di galea agl' ignobili; eccettuan-

„ do

„ do quelli, che le possono portare, „ purchè costi per fede del Capitano „ di giustizia, o altro capo, a chi „ sta permesso per questa nostra „ Prammatica il portarle.

8. *Ottavo* „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione della presente, niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, titolata, o non titolata, ardisca, nè presuma portare schioppi a focile, terzarole di trè palmi, nè di tre palmi in su, cariche, nè scariche di ruote per questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, sotto pena d'anni cinque di relegazione a' nobili, e di cinque anni di galea agl' ignobili, ancorchè tenessero qualsivoglia privilegio, o licenza, o commissione di qualsivoglia Tribunale, o Ministri, o della Regia Camera della Sommaria, o del grande Ammiraglio, nè anche tenendola dal Reggente della Vicaria, o dal Commessario Generale di Campagna, sotto colore di qualsivoglia Regio servizio: atteso per la presente rivocchiamo, ed annulliamo dette licenze, e commissioni concesse, e da concedersi di poter portare tali armi, per questa Città, e suoi Borghi.

Poena relegat. et trirem. per quinquen nium. Concordat prag. 49. § 6.

Vide prag. 23. et ibi nostram apostillam.

9. *Nono* „ Che niuna persona possa portare archibusi, nè scioppi a focile di qualsivoglia lunghezza, che sieno carichi, nè colla pietra al focile, tanto per questa Città, e suoi Borghi, quanto per qualsivoglia luogo abitato del presente Regno, sotto pena a' nobili di cinque anni di relegazione, ed agl'ignobili di cinque anni di galea, e che si debba osservare la Regia Prammatica, edita per lo Conte d'Olivares, restando in loro *robore et efficacia* tutti gli altri Bandi sopra la proibizione dell' armi, per quanto alla presente non contraddicono, e *citra praejudicium* delle pene incorse a' contravvegnenti di detti Bandi. Ed a rispetto degli Arrendamenti, così della Regia Camera, tanto dentro questa Fedelissima Città, quanto per lo Regno, come ancora degli Arrendamenti di questa Fedelissima Città, Ministri, e Ufficiali dell' Annona, e Deputazione della Salute, a' quali per ragione di capitolazione, ed amministrazione di loro Ufficj si permette, che possano andar armati con certo numero di persone per servizio di detti Arrendamenti, ed Ufficj, vogliamo, che si dia nota al Reggente della Vicaria del numero delle persone, che attualmente servono in quegli, acciocchè si registrino, conforme il solito; per lo quale registro si debbano pagare *carlini quattro per licenza*; e costando, che attualmente non servono, non vagliano loro dette licenze, ed incorrano nelle pene, così come non le tenessero, non ostante qualsivoglia licenza, il che s' avrà a dichiarare per lo Tribunale, che avrà dato detta licenza; quali Ministri, ed Ufficiali, *ut supra*, vogliamo, che portino tutte le armi difensive, ed offensive, spade giuste, ronche, ed altre armi in asta per questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, ed archibusi, e schioppi a focile, ed a miccio più di tre palmi per lo Regno; Dichiarando, che per esecuzione della carta Reale di Sua Maestà il Reggente della Vicaria presente, e futuro non possa dare licenza di niuna sorta d' armi sotto qualsivoglia colore, eccetto che di spada sola, o spada, e pugnale giunti, conforme la Prammatica, e non daga sola, per

Poena relegat. et trir.m. per quinquennium. Vide prag. 61. et 62. § 8.

Concordat prag. 71.

„ la quale licenza non possa detto
„ Reggente pigliare più, che *carlini*
„ *cinque l'anno*, quale licenza finita
Caroleni 5. pro qualibet licentia. „ di sonare la Campana di S. Loren-
„ zo a due ore di notte, non vaglia
„ senza lume, ancorchè la tenessero
„ dal detto Reggente, al quale proi-
V. de prag. diei 3. Sept. 1583, et diei 11. Maji 1585. de excub. „ biamo colla presente, che non le
„ possa dare, e dandole, sieno nul-
„ le, ed invalide, e si possano pu-
„ nire quelli, che le tenessero, come
„ se non l'avessero ottenute, con-
„ forme alle Regie Prammatiche. Le
Poene amissionis ensis, et pugionis, et duc. 1. vel 2. „ pene delle contravvenzioni in por-
„ tare la spada sola, o spada e pu-
„ gnale giunti senza licenza, si ap-
„ plicano al detto Reggente, purchè
„ non ecceda un ducato la spada sola,
„ e di due ducati la spada, e daga,
„ e la perdita dell'armi, e quelli,
„ che contravverranno in portare al-
„ tre armi, incorrano nelle pene con-
„ tenute nelle Regie Prammatiche".
Ed acciocchè la detta Prammatica si osservi, e venga a notizia di tutti, e niuno possa allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, ed in tutti gli altri luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 4. Junii 1631. El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Rovitus Reg. Barilius Secretar. In Prammaticarum 1. fol. 63.*

Die 4. Jun. 1631. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA LI.

Prohibet asportationem certorum armorum ut intus, et signanter aclopi parvi. Ut supra prag. 30. hoc tit.

ANcorchè per più Prammatiche emanate; e Bandi pubblicati d' ordine de' nostri Illustri Predecessori Vicerè in questo Regno, e d' ordine nostro la Prammatica sotto i 4. di Giugno *1631.* si sia proibito il portare, e tenere in casa archibusetti piccioli, e schioppi a focile di minor lunghezza di tre palmi, e così ancora proibito il fabbricargli, accomodargli, e vederli; con tutto ciò dalle relazioni, che abbiamo avute dalla G. Corte della Vicaria, siamo informati, che la maggior parte de' delitti, si commettono con le arme di fuoco, anzi si sono andati inventando nuovi istrumenti d' arme di fuoco per far maggior danno. E convenendo al servizio di Sua Maestà, per conservazione de' suoi vassalli, e beneficio pubblico di dare quelli rimedj, che sono necessarj per evitare tanti delitti, i quali nascono dal portare le dette armi dentro questa Fedelissima Città, sotto varj colori d'officj, e commissioni di diversi Tribunali, e Ministri; ci è perciò paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Confermando prima tutte le det- L. et seq.
„ te Prammatiche, e Bandi proibiti-
„ vi tali asportazioni d' arme *citra* pre-
„ giudizio delle pene incorse a rispetto
„ di quelli, che avessero a dette Pram-
„ matiche, e Bandi contravvenuto; Or-
„ diniamo, e comandiamo, che dal
„ giorno della pubblicazione della
„ presente Prammatica, niuna perso-
„ na, di qualsivoglia stato, e con-
„ dizione si sia, tanto titolata, co-
„ me non titolata, così Nobile, co-
„ me Ignobile, Colonnelli, Maestri
„ di Campo, Capitani d' infanteria,
„ Alfieri, Sergenti di qualsivoglia
„ nazione, Continui, Intertenidi, Generalis prohibitio intus Civitatem asportandi archibusettos, et sclopos minores mensurae trium palmorum quibuscumque personis. Concordant prag. 32. 40. 41. et 50.
„ Cavalli leggieri, ed uomini d' ar-
„ mi, e qualsivoglia altro soldato,
„ tanto a cavallo, come a piedi,
„ Capitani di galea, ed altre genti,
„ e capi d' esse, Officiali Regj, e
„ stipendiarj di qualsivoglia Tribu-
„ nale, ed altri, che per privilegj,
„ *seu* licenze fosse loro conceduto il
„ portare ogni sorta d' armi, ancor-
„ chè

„ chè fossero soldati di Campagna, „ guidati, o altro genere di gente, „ così di transito, come di stanza, „ possa portare per dentro questa Fedelissima Città di Napoli, suoi „ Borghi, e Casali, non solo i detti „ archibusetti piccioli, e schioppi a „ focile di minor lunghezza di palmi tre già proibiti per detti Bandi, e Prammatiche, *ut supra*, menzionate, nè quelli tenere in loro „ case; ma nè anche qualsivoglia „ sorta di schioppi a focile di maggior lunghezza di detti tre palmi „ si possano portare per dentro questa Fedelissima Città di Napoli, „ e suoi Borghi, e Casali, nè carichi, nè scarichi, nè di giorno, „ nè di notte, e così per tutto il „ presente Regno, per dentro le Città, Terre, e luoghi abitanti sotto „ l'istesse pene contenute nelle Prammatiche, e Bandi, che hanno proibito i detti archibusetti piccioli, „ e schioppi a focile di minor lunghezza di tre palmi; Dichiarando „ però, che quando alcuno volesse „ uscire fuora di questa Fedelissima „ Città, Borghi, e Casali, portando „ seco i detti schioppi a focile di „ maggior lunghezza di detti tre palmi, uscendo fuora non si molestino per detta asportazione, purchè quelli si portino scarichi, e „ senza focile per tutto l'abitato dell' „ istessa Fedelissima Città, Borghi, „ e Casali, e per tutt' i luoghi abitati del presente Regno come di „ sopra; eccettuando solamente in „ questa proibizione i Capitani di „ Giustizia dell' istessa Fedelissima „ Città, e loro guardie, e la Compagnia di Campagna della Provincia di Terra di Lavoro, che al „ presente la sta servendo, Capitan „ Michele Ruiz, ed anche i Capitani di Campagna, e loro Soldati „ delle Regie Udienze Provinciali, „ quali attendono al servizio Regio, „ ed in persecuzione de' delinquenti „ nelle Provincie del Regno, ed a „ rispetto de' Capitani delle Città, „ Terre, e Luoghi del Regno si debbano osservare le Regie Prammatiche, *alias* emanate infino a tanto che a rispetto d'essi da Noi „ altrimenti si provvederà.

Prohibet detentionem armorum domi.

Vide prag. 61. et 62. §. 8. 9.

Arma licita deferantur per habitatum, dummodo non sint apta offendere.

„ Vogliamo ancora, acciocchè totalmente si remedj a tali inconvenienti, che dopo della pubblicazione della presente Prammatica, „ niuno Soldato di Campagna, guidato, o altro genere di gente di „ gente di Corte, tanto delle Regie Udienze Provinciali, come di qualsivoglia altra Corte Regia, o di „ Barone del presente Regno possa „ entrare dentro questa Fedelissima „ Città con dette armi di fuoco, „ *etiam* che fossero scariche, nè di „ giorno nè di notte, ancorchè portassero carcerati mandati da dette „ Regie Udienze, o di qualsivoglia „ altra Corte, così Regia, come Baronale; ma le dette arme le debbano lasciare a' posti dove riseggono i Capitani di Giustizia dell'istessa Fedelissima Città, per donde „ avranno d'entrare, i quali Capitani di Giustizia, loro Caporali, e „ Soldati sieno obbligati guardare dette arme, e restituirle subito a' padroni d'esse, dopo che saranno spediti ".

Prohibet asportari sclopos in Civitate a milit. Tribunalium.

Vide prag. 61. et 84. §. 8. 9.

E se bene sotto le medesime proibizioni, e pene d'armi di fuoco sta compresa questa nuova sorta d'arma, chiamata, *pistone*, tuttavolta per togliere ogni disputa „ Dichiariamo, „ ed espressamente proibiamo, che „ niuna persona delle sopra menzionate possa portarla, tanto dentro „ questa Fedelissima Città, Borghi, „ e Casali, come per tutto il pre-

Prohibet asportari, et detineri pistones. Qui sint pistones explicat prag. 82.

Prag. 32. 40. 42. et 69. hoc

„ sen-

„ cente Regno, tanto nell' abitato, „ come nel disabitato, nè carica, nè „ scarica, nè col focile, nè senza „ d' esso, nè col teniero, nè senza, „ nè dentro casse, sotto le medesime „ pene, imposte per le dette menzio- „ nate Prammatiche per l' arme cor- „ te; sotto quali pene s' intendono „ incorrere quelli, che faranno, o Fabricantes pistones tenentes ead. poena. „ fabbricheranno il detto artificio di „ fuoco, o quello terranno in loro „ case. E per la presente Pramma- „ tica, ordiniamo, che niuno Tri- „ bunale, o Officiale, tanto dentro „ questa Fedelissima Città, quanto „ nel presente Regno possa interpe- „ trare, nè dichiarare la presente no- „ stra Prammatica, ma quando a' det- „ ti Tribunali, o Officiali, occor- „ resse alcun dubbio, lo debbano ri- „ ferire a Noi, ed aspettarne la ri- „ sposta, la quale dovranno solleci- „ tare ancorchè per persona a posta, „ e frattanto soprassedere nell' espedi- Inquisiti de asportatione pistonis non possunt habilitari. „ zione della causa; Ordinando, e „ comandando, che in niun modo „ possano abilitare quelli, che saran- „ no inquisiti d' aver portato detto „ pistone, ma del tutto ne debbano „ dar conto a Noi, ed acciocchè i „ detti artificj di fuoco si vengono „ ad estinguere; Ordiniamo, e co- „ mandiamo espressamente, che fra „ il termine di giorni dieci dopo la „ pubblicazione della presente, deb- „ bano quelli portare nel Castello Pistones deferantur ad Castrum Novum. „ Nuovo in poter del Munizionero „ d' esso, con intervento degli Offi- „ ciali, a chi spetta, e per lo Re- „ gno fra il termine d' un mese do- „ po della pubblicazione, che si fa- „ rà in questa Fedelissima Città, esi- „ bendo le dette armi nelle Regie „ Udienze Provinciali, alle quali or- „ diniamo, che mandino nota a Noi „ di quell' armi, che riceveranno, „ acciocchè si possano loro dare gli „ ordini necessarj ".

E perchè in questa materia d'asportazione d' armi s' è disputato, se per darsi il dovuto gastigo della pena ordinaria, è necessaria l' apprensione di dette armi; volendo alcuni, che non basti la prova di testimonj, che depongono averlo veduto. Per tanto „ Dichiariamo per la presente Pram- Idem erat statutum per prag. 1. §. 3. „ matica, che non sia necessaria l'ap- „ prensione, ma basti la deposizione di „ due testimonj, che depongano aver- „ lo veduto da vicino " ed affinchè la presente Prammatica sia nota a tutti, vogliamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, e per tutto il presente Regno, e se ne affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die* 17. *Novembris* 1634. *El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Rovitus Reg. Barilius Secret. In Pragm.* 1. *fol.* 159. *de Amico*.

Punit etiam non apprehensos, sed convictos visos cum armis.

Hoc est suspensum per prag. seq. vers. *E perchè s' è introdotto*. Et statutum contra per pragm. 62. §. 2.

Die 17. Nov. 1634. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA LII.

Provilet super asportatione armorum ignitorum, et delictis cum illis commissis. Moderatur per prag. diei 2. Sept. 1638. de ictu scopetae, ubi aliae ordinationes fiunt, et per prag. 56. hoc tit.

ESsendo pervenuta a nostra notizia la moltitudine de' delitti, che si commettevano in questo Regno con armi di fuoco, sin dal principio del nostro governo fu da Noi con particolare attenzione trattato del rimedio di tanti, e sì atroci delitti, che s'erano commessi con questa sorta d' armi; per il che fu d' ordine nostro provveduto a molti capi, come appare dalla Prammatica pubblicata a' 4. di Giugno 1631. come ancora poi essendosi introdotta un' altra sorta d' arme, chiamata *cherubino*, *seu pistone*, fu dato il rimedio con un' altra Prammatica d' ordine nostro pubblicata a 17. Novembre 1634.

Prag. 51.

1. E perchè l' esperienza ha mostrato, che con questo non ha cessato, nè cessa il danno, che nasce, an- In casib asportationis armorum ignitorum, et delictis cum iis

pertatis M. C. et Regiae Audientiae procedant, ut delegatae omni appellatione remota, et contra aspertantes, et fabricantes observentur tempus forudicationis per dies 15.

zi s'è veduto, che tuttavia va crescendo la gran moltitudine de' delitti, che con quelle si commettono, così dentro questa Fedelissima Città di Napoli, come nel Regno, convenendo, che non passi più avanti, e che per questo si piglino tutti quegli espedienti, che parranno più efficaci, abbiamo risoluto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Confermando tutte l'altre pubblicate finora contra di quelli, che avessero delinquito, o delinquessero con questa sorta d'armi, o fossero inquisiti dell'asportazione, o fabbrica d'esse (in quanto alla presente non contraddicono) „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che la Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali procedano in tutte le cause de' delitti, che si commetteranno con armi di fuoco, e così ancora in quelle degl' inquisiti d'asportazione, o fabbricazione d'esse, come delegate da Noi a quanto sarà di giustizia, *omni appellatione remota*, colle preminenze di detta Gran Corte della Vicaria, e coll'abbreviazione del termine della forgiudica contra gli assenti fra il termine di giorni quindici, ne' casi, che *de Jure* si permette.

Prohibet Officialibus Baronum cognitionem delictorum commissorum cum armis ignitis.

2. „ Ed a rispetto de' delitti, che si commetteranno con armi di fuoco, o asportazione d'esse nelle Città, Terre, e Luoghi Baronali, vogliamo, che possano procedere gli Officiali de' Baroni a pigliar l'informazione, ma non possano procedere a liberazione, nè a composione senza farcene prima relazione; nè anche si possa fare grazia dal Barone a quelli, se prima non ne avranno fatta relazione a Noi per Collaterale, ed avranno ottenuto la risposta di quello, che avranno da eseguire.

Est correcta per prag. 56.

3. E perchè la nostra intenzione è stata sempre, ed è, di dare rimedio, che non si commettano delitti in questa Fedelissima Città di Napoli, e Regno, ed in particolare per mezzo d'armi di fuoco. „ Vogliamo, che quando gl' inquisiti di delitti commessi con questa sorta d'arme, o d'averle portate, meriteranno essere liberati per giustizia, non possano essere liberati, se prima dalla detta Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze non ne sarà fatta relazione a Noi nel Regio Collateral Consiglio; acciocchè intesi i meriti della causa, possiamo ordinare, quel che sarà di giustizia; e frattanto vogliamo, che detta Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze li possano abilitare con idonea pleggeria di tenere il Palazzo per carcere per alcuno spazio di tempo, che non ecceda mesi tre, fra il quale abbiano da proccurare risposta da Noi, e li debbano fare ritornare in carcere.

Prohibet procedi ad expeditionem delinquentium cum armis ignitis, nisi certioretur S. E. et expectetur responsum.

Auget pœnam asportantibus arma ignita, ut intus.

4. „ Ordiniamo di più, che in tutt' i casi, ne' quali si è imposta pena temporale di galea, o di relegazione a quelli, che contravverranno circa il portare, o tenere, immettere, o fabbricare armi di fuoco, o in altro modo contravverranno alla detta Regia Prammatica, ed a tutte le altre fatte, ed ordinate da' nostri Predecessori, s'aggiungano altri due anni di pena di galea, se saranno Ignobili, e di relegazione a' Nobili, ed oltra le dette corporali, imponiamo, ed ordiniamo, che s'abbia da esigere da' contravvegnenti la pena di ducati seicento in tutt' i casi predetti, della quale s'abbia da appli-

„ plicare la metà al Regio Fisco, e „ e l'altra metà s'abbia da dividere „ tra il Capitano di guardia, o altro Ministro, che li carcererà, e „ tra il denunciante; e non essendovi il denunciante sia la detta metà „ di quel Ministro di giustizia, che li carcererà; Incaricando a' Ministri, ed altri a chi tocca, che debbano tener secreto il denunciante, „ e che nelle sentenze, che s'avranno da formare contra de' delinquenti si debbano espressamente condannare alla detta pena pecuniaria.

Per prag. 56. §. 2. poena duc. 600. contra tenentes domi, moderatur in duc. 300.

Delicta commissa cum armis ignitis declarantur proditoria, et excluduntur ab indultu cum clausula annullante. Vide hodie prag. 69.

5. „ Dichiarando di più per la „ presente Prammatica, che tutt'i „ delitti, che si commetteranno con „ armi di fuoco di qualsivoglia maniera, s'intendano essere proditorj, „ ancorchè si commettessero in rissa, „ e come tali delinquenti, non possano godere indulto, che si promulgasse per qualsivoglia occasione, tanto per ordine di Sua Maestà, come nostro, ma ne sieno esclusi totalmente; dichiarando per „ nulla, ed invalida qualsivoglia sentenza, che contra la forma di questa Regia Prammatica, s'ordinasse doverne godere; riservando a Noi „ la dimostrazione, che si conviene fare co' Giudici, che contraverranno alla presente Prammatica.

Prohibet componi delicta praedicta.

6. „ Vogliamo di più, ed ordiniamo, che quelli, che saranno inquisiti tanto di delitti commessi con „ dette armi di fuoco, quanto ancora d'asportazione, fabbricazione, „ immissione, o di tenerle in casa, „ non possano essere ammessi a composizione dalla Gran Corte della „ Vicaria, Regie Udienze, Commessario di Campagna, Uditore generale dell'Esercito, nè anche nelle „ Visite, che faranno gl'Ill. Spettabili Reggenti, o qualsivoglia altro „ Giudice Delegato, le quali com- „ posizioni dichiariamo per la presente nulle, ed invalide"; Ordiniamo a' Magnifici Avvocati Fiscali di detta Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze, che in questa caso ce ne debbano dare subito avviso *in scriptis*.

Arma, quae licet teneri, et deferri in itinere.

7. „ Dichiariamo di più, che le „ armi di fuoco, che si permettono „ tenere in casa, o portarsi per viaggio, s'intendano essere da palmi „ tre in su di canna, oltra il teniero.

8. „ E perchè s'è introdotta da „ poco tempo in quà l'asportazione „ de' *pistoni*, ovvero *cherubini*, ordiniamo, che si osservi inviolabilmente quello, che sta disposto, e „ stabilito per la sopraddetta Regia „ Prammatica, di ordine nostro pubblicata circa la detta materia de' pistoni, sotto la data de' 17. di No- Prag. 51. „ vembre 1634. sospendendo solamente quello, che sta ordinato in detta Prammatica circa la pruova de' „ de' testimonj di vista insino ad altro ordine Nostro.

Prohibet deferri arma ignita intra Rhedas, et auget poenam, ut in pragm. diet 25. Junii 1643. §. 8. de caumbus, et in prag. 56. et 58. infra per prag. 69. aliter est statutum. Vide prag. 56. §. et in quanto, et prag. 58.

9. „ E perchè s'è ancora introdotto in questa Città, e Regno di „ poter armi di fuoco dentro le carrozze, vogliamo, che incorrano „ tutti quelli, che le portano in dette carrozze nelle pene imposte a „ quelli, che le portassero sopra d'essi, o a cavallo, e di più in altra „ pena pecuniaria di ducati mille per „ ciascheduno, la quale s'avrà da applicare, conforme sta di sopra nel „ *capo quarto*, ed a rispetto de' cocchieri, i quali non riveleranno il giorno seguente, che le dette armi di „ fuoco sono state portate nelle carrozze, vogliamo, che incorrano nella pena di tre anni di galea, ed „ once venticinque.

Arma prohibita non possunt magistri artis

10. „ Vogliamo ancora, e comandiamo, che niuno maestro possa „ fab-

accommodare, ut infra.

„ fabbricare, nè accomodare senza licenza nostra, e del Regio Collateral Consiglio, niuna sorta d' armi di fuoco, come di sopra proibite, sotto pena d' anni diece di galea, e di ducati seicento per ciascheduno, da distribuirsi nella forma stabilita di sopra.

Per prag. 69. est correcta.

Prohibet dari licentiam asportandi arma proibita.

11. „ E perchè cessi in ogni modo l' occasione di commettere delitti con detta sorta d' armi, e la presente Prammatica s' osservi con ogni puntualità; Vogliamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti per niuno Tribunale, e Giudice, ed anche per lo Commessario Generale di Campagna, o altri Commessarj destinati per le Provincie per la persecuzione de' banditi, come ancora dalla Regia Camera della Sommaria, Uditore Generale dell' Esercito, Grande Ammiraglio, o altro qualsivoglia Tribunale, o Ministro di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, così ordinario, come delegato, si possa dar licenza di portar dette armi contra la forma di questa nostra presente Prammatica, escludendone i Caoitani di giustizia, loro Soldati, Caporali, e Soldati di Campagna, e che niuna persona si possa valere delle dette licenze, che loro per li suddetti si concedessero; Dichiarando ancora, che le licenze, che si concederanno di portare dette armi per detti Tribunali, e Ministri, sieno d' armi della misura di detti tre palmi in su, oltra di quello, che tengono di tenero, e non di altra maniera, con espressa condizione, che non possano servirsi d' esse ne' luoghi abitati; ne' quali vogliamo, che non si possano concedere, nè anche per gli Officiali ordinarj d' essi, eccetto a' familiari delle loro Corti, o quando per occasione di banditi uscissero alla persecuzione d' essi " .. E perchè la presente venga a notizia di tutti: Vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Dat. in Regio Palatio die 29. Martii 1637. El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi. Jo: Angelo Bavilio. De Giorno.*

Concordat prag. 57. 65. 68. 70. et 71.

Die 29. Mart. 1637. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA LIII.

Est prag. 42. sup. eod. tit. §. 9.

A Tempo del governo dell' Illustre Conte de Lemos nostro Predecessore Vicerè in questo Regno a' 18. d' Agosto 1610. di suo ordine fu spedito, e pubblicato Bando per osservanza d' altri spediti per gl' Illustri suoi Predecessori circa la proibizione d' armi, e del portare delle bacchette per la Città, come da esso più largamente appariscé, al quale ci rimettiamo; e perchè per molte relazioni fatteci dalla Gran Corte della Vicaria nel Regio Collateral Consiglio, abbiamo inteso molte catture fatte di diverse persone con bacchette; perciò volendo ovviare agl' inconvenienti, ed omicidj, che per la suddetta causa succedono in disservizio del Nostro Sig. DIO, di S. M., danno del Pubblico, e quieto vivere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente *citra praejudicium* delle pene incorse, fare il presente Bando per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona, di qualsivoglia grado, stato, carica, officio, preminenza, condizione, e nazione si sia, titolata, e non titolata, nobile, ed ignobile, debba in modo alcuno nè a cavallo, nè a piede portare bacchette in

Renovat. prohibitionem virgae, ne deferatur per Civitatem Neap.

„ ma-

„ mano per questa Fedelissima Città, suoi Borghi, nè tampoco le
„ possano portare i Cavallerizzi per dentro questa Città predetta; ma
„ solo possano portare quelle, che fanno male a' Cavalli in campagna,
„ le quali possano portarle in quello intermezzo di tempo *tantum*, che
„ fanno detto esercizio, e non più,
„ sotto pena a' contravvegnenti di ducati mille, o di anni tre di relegazione in Isola per noi dichiaranda a nostro arbitrio, e se sarà ignobile di once cento, o tre anni di
„ galea, ed ordiniamo, e comandiamo, che detto menzionato Bando
„ s' osservi *juxta sui seriem, continentiam, et tenorem*, sotto le pene in
„ esso contenute, e dichiarate ". Ordiniamo, e comandiamo al Tribunale della Gran Corte della Vicaria, che ne' casi occorrenti debba osservare detto Bando, senza eccezione di persona alcuna, e che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e 'l trasato di esso si affigga *in valvis* de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. die 23. Septembris 1637. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Montalvus Reg. Vidit Casanate Reg. Barilius Secret.*

Poena ducat. mille, et releg.
Poena ducat. auri centum, et prir. per triennium.

Die 23. Sept. 1637. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA LIV.

Prohibet extrahi ensem certis locis hic descriptis.
Renovatur in prag. 64.

PErchè teniamo relazione, che succedono molti omicidj, ed altri delitti in questa Fedelissima Città di Napoli, particolarmente nella strada di Toledo, Porto, Molo, e largo del Castello con pericolo di succedere danni, ed inconvenienti maggiori per lo concorso grande di gente, che suole essere ordinariamente in detti luoghi, così di Soldati Spagnuoli, ed Italiani, e de' galeoni, e galee, ed altri, che di continuo vi concorrono; e convenendo rimediare, perchè non succedano detti inconvenienti, per lo presente Bando „ Ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che niuna persona, di
„ qualsivoglia grado, stato, e condi-
„ zione si sia, ardisca dal dì della
„ pubblicazione del presente Bando
„ in avanti, ponere mano alla spada
„ sotto di qualsivoglia pretesto, o
„ causa dal largo della Carità sino a
„ Palazzo, e dalla Piazza dell' Olmo,
„ e Porto sino al largo del Castello,
„ e dal largo del Castello sino a Pa-
„ lazzo, sotto pena di dieci anni di
„ relegazione a' Nobili, e di dieci anni
„ di galea agl' ignobili; " Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e che si affigga il traslato di esso *in valvis* de' Regj Tribunali e luoghi predetti. *Dat. Neap. die 23. Septembris 1637. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Regens. Vidit Montalvus Reg. Vidit Casanate Reg. Barilius Secret.*

Poena relegationis per decennium.
Poena triennii per decennium.

Die 23. Sept. 1637. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA LV.

AL tempo del governo del Cardinal Zapata Luogotenente in questo Regno nostro Predecessore a' 19. di Gennajo 1621. di suo ordine furono spediti, e pubblicati Bandi per osservanza d' altri spediti per gl' Illustri suoi Predecessori circa la proibizione d' arme, con un capitolo circa le spade lunghe più della marca, coi foderi tagliati, e pendenti tagliati cogli stiletti di ferro, e co' puntilli sotto le guardie, con la proibizione ai Mastri Spadai, o altre persone, che non le fabbricassero, nè vendessero, che è del tenor seguente; Di più proibiamo espressamente, che niuna persona di qualsivoglia qualità possa, nè debba portare la spada lunga più del-

Ibi prag. 46. supra spd.

Renovat prag. prohibentem enses longiores, et pendentes enses cum vagina incisa. Contor. pr. 63. Augetur prag. in prag. 66.

la

la misura stabilita, e così ancora si proibisce per lo presente Bando, che non si possono portare le spade co' foderi pendenti tagliati cogli stiletti di ferro, co' puntilli sotto le guardie, che viene a tener la spada in modo, che senza vedersi cacciar la spada dal fodero, in un subito si vede arrancata, sotto pena a' Nobili, che la portassero, d' anni tre di relegazione, ed agl' ignobili d' anni tre di galea, nella quale medesima pena di galea, vogliamo che incorrano i Mastri Spadai, o altre persone, che faranno simile sorta di spade con detti foderi nel modo predetto; nè tampoco quelle, che si trovassero fatte, le possano tenere, o vendere sotto l'istessa pena, da eseguirsi contra de' trasgressori irremisibilmente; e perchè per molte relazioni fatteci nel Regio Collateral Consiglio dalla Gran Corte della Vicaria abbiamo inteso molte catture fatte con tali sorte d'armi; volendo Noi rimediare come conviene per la buona amministrazione della giustizia, quieto vivere, e buon governo di detto Regno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente *citra praejudicium* delle pene incorse fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo che detto presente bando si osservi *juxta sui seriem, continentiam, et tenorem* sotto le pene, in esso contenute, e dichiarate: cosicchè niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, presuma, nè ardisca portare, tanto per questa Fedelissima Città, quanto per qualsivoglia parte del presente Regno dette spade con foderi e pendenti tagliati cogli stiletti di ferro, co' puntilli sotto le guardie, *ut supra* proibite; e perchè abbiamo ritrovato, che altri con malizia portano la spada co' pendenti con aguglia legata alla guardia della Spada infilsata a guancetti dentro il pendente, che con tirar la spada, se ne viene la spada, e il fodero, e prima, che l'avversario gli ponga mano, tiene ricevuto il fodero nella faccia, ed un colpo meno, e l'altro avversario un colpo franco. Volendo Noi rimediare in questo, ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, presuma, nè ardisca portar la spada col pendente con l'aguglia ligata alla guardia della spada infilsata a guancetti dentro il pendente, tanto per questa Fedelissima Città di Napoli, quanto per qualsivoglia parte del presente Regno, sotto l'istessa pena di tre anni di relegazione, e di tre anni di galea agl' ignobili; Ordinando, e comandando, che nè anche si possano tenere da niuna persona in casa, giacchè non possono servire ad alcun uso, e tenendosi, incorrano nella pena di tre anni d' esilio". E vogliamo, che il presente Bando si pubblichi tanto per questa Fedelissima Città, quanto per tutto il presente Regno, affissandosi copia d'esso *in valvis* de' Regj Tribunali; che ne' casi occorrenti debbano osservare, e fare osservare il presente Bando, ed eseguire dette pene irremisibilmente contra di quelli, che incorreranno, senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neapoli die* 23. *Septembris* 1637. *El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Montalvus Reg. Vidit Casanate Regens. Barilius Sacretarius.*

Poena trirem. et relegat. respective.

Prohibet fieri, et fabricari enses longiores, et pendentes incisos.

Ensis cum stilis ferreis cum fibula clavicularia prohibetur.

Ensis non deferatur cum pendenti, et aguglia alligata ut intus.

Poena triremis, et relegationis per triennium respective.

Prohibet detentionem dictorum armorum domi, et poena exilii per triennium.

Die 23. Sept. 1637. El Conde de Monterey.

PRAM-

PRAMMATICA LVI.

Moderatur prag. 12. sup. de armis. Vide prag. 38.

PEr l'Illustre Conte di Monterey, nostro predecessore, per ovviare a' continui delitti, che si commetteano con arme di fuoco, fu pubblicata Prammatica sotto i 29. di Marzo 1637. delegando le cause di detti delitti alla Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali, ed ordinando ancora, che i Capitani Baronali dovessero farci relazione, così di detti delitti, come della determinazione, e composizione di dette cause; imponendo alcune pene, così per l'asportazione, e detenzione di dette arme, come per quelli, che commettessero delitti con esse. Ed essendo stato accudito per parte di questa Fedelissima Città, e Baronaggio di questo Regno, rappresentandoci alcune cause, per le quali si veniva a differire il procedere contra gl'inquisiti, e che non si conseguiva il fine di castigare i delitti; supplicandoci d'opportuna provvisione. Per il che, trattato, e discusso detto negozio più volte nel Regio Collateral Consiglio, ed avuta matura considerazione al disposto in detta Prammatica, per la presente *omni tempore valitura*, „ *firma* „ *remanente* la detta Prammatica, e tutto il disposto, e contenuto in essa; eccetto quello, che in questa „ sarà moderato, e dichiarato.

Regii Officiales procedant in delictis commissis cum armis ignitis, sed denuncient S. E.

Barones utantur eorum jurisdictione, ut per prius, non est correcta ab alia pragm.

1. „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che nelle cause, e delitti, che si „ commetteranno con dette arme di „ fuoco nelle Città, e Terre demaniali procedano i Governatori, e „ Giudici di esse, come per prima; „ dandoci però conto mese per mese „ de' delitti, che succederanno, e delle determinazioni, che si faranno „ in dette cause, non procedendo a „ composizione, senza darne prima „ avviso a Noi nel Regio Collaterale. Ed a rispetto de' Baroni, vogliamo, che possano liberamente „ usare la loro giurisdizione senza „ farci relazione, così come usavano „ prima di detta Regia Prammatica.

Asportantes, vel fabricantes arma prohibita mulctentur in ducat. 600. detinentes scienter in duc. 300. Vide prag. 34.

2. „ Perchè in detta Regia Prammatica, oltra dell'altre pene imposte s'aggiungea pena di ducati „ seicento contra gli asportatori, fabbricatori, e detentori di dette arme; Vogliamo, che a rispetto delle persone, che scientemente le deterranno a casa, si moderi in ducati 300. *firma remanente* però la „ pena di ducati 600. circa gli asportatori, e fabbricatori di esse.

Delinquentes cum armis ignitis ultra poenam mortis, incurrant in poenam duc. mille applicandam post commissam contumaciam Regio Fisco. Vide etiam prag. 68.

E perchè conviene proccurare con ogni mezzo d'evitare, quanto sia possibile, ed estinquere detti delitti; „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ quelli, che commetteranno delitti „ con dette arme di fuoco; oltra delle pene corporali, nelle Regie Prammatiche stabilite, incorrano in pena pecuniaria di ducati mille, la „ quale s'intenda applicata al Regio „ Fisco, *statim* commesso il detto „ delitto, e possa esigersi fatto che „ sarà il delinquente contumace.

Ed acciocchè si possa con maggior diligenza, ed attenzione proccurare l'esecuzione della presente Prammatica; „ Vogliamo, che tanto dette pene di ducati mille contra de' delinquenti con dette arme di fuoco, „ quanto quella di ducati seicento contra gli asportatori, e fabbricatori, „ e così anche l'altra de' ducati trecento contra de' detentori, s'intenda similmente applicata alla Corte „ di detti Baroni, ed a ciascheduno „ d'essi nella sua giurisdizione"; Ordinando, che detta pena s'esiga irremisibilmente, così nelle Regie Udienze Provinciali, come nelle Città, e Terre demaniali in beneficio del Regio

Poena pecuniariae applicatur Curiae, ad quam spectat, ut infra.

Fi-

Fisco, Università demaniali, o altri, a chi spetta.

Terzo, in quanto al disposto in detta Prammatica, che la canna delle pistole sia di tre palmi „ Dichiariamo, che quelli, che andranno „ per viaggio, possano portare le pistole innanzi cavallo, purchè non „ sieno meno di tre palmi, con tutto il teniero, e così parimente si „ possano tenere in casa; *firma remanente* detta Prammatica per le „ pistole, che si porteranno per la „ Città con licenze, le quali vogliamo, che sieno conforme detta Prammatica.

Concedentur arma supra tres palmos.

Quarto, in quanto al disposto in detta Prammatica per l'arme di fuoco, che non sono di misura; affinchè i Padroni d'essi non vengano a perderle; „ Ordiniamo, che si debbano „ portare in potere del Regio Munizioniere del Castello Nuovo, perchè s'applichino per uso della milizia, pagandosene subito il prezzo.

Arma ignita prohibita asportentur in Castro novo pro usu militiæ solito pretio.

Quinto „ per quel che tocca al portare l'arme di fuoco per l'abitato, „ si permette, che si portino scariche, o senza focile.

Asportatio armorum permittitur, ut intus. Vide pr. 62. §. 8. et 9.

Ed in quanto al nono Capitolo per lo portare di dette arme di fuoco nelle carrozze; „ Si dichiara, che sia „ lecito portarle a quelli, che vanno „ per viaggio, con che per l'abitato „ le portino similmente scariche, o „ senza focile; osservandosi per dentro questa Fedelissima Città, ed „ altre Terre, e luoghi del presente „ Regno la Prammatica, circa il perdere delle carrozze, provandosi la „ scienza del Padrone; e vogliamo, „ che il Cocchiere non sia obbligato „ a denunciare.

Moderatur ordo super asportatione armorum in Rhedis. Vide prag. diei 24. Dec. 1683., et diei 22. Junii 1684. §. 8. de exulib.

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti; Vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, ed in tutto il detto presente Regno, e s'affigga *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die primo mensis Septembris 1638. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Brancia Reg. Vidit Montalvo Reg. Vidit Casanate Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. In Bannorum secundo, fol. 22. Scarcella.*

Die 1. Sept. 1638. El Duque de Medina de las Torres.

PRAMMATICA LVII.

Prohibet renovando prag. asportari arma et dare aliquibus licentiam.

ESsendo Noi giunti al governo di questo Regno abbiamo inteso, che non ostanti gli ordini, e le Prammatiche fatte da' nostri Predecessori, tuttavia si sono continuati a commettere infiniti delitti, tanto dentro questa Fedelissima Città di Napoli; quanto in tutto il presente Regno, e che molti vanno armati di Archibusetti piccioli, meno di tre palmi, con tutto il teniero, Pistoni, Stiletti, Smagliatori, e Coltelli a fronda d'uliva, sotto diverse commissioni, che si spediscono dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria agli Arrendatori, e loro sostituti, in virtù delle capitolazioni con essi fatte dalla Regia Dogana di Foggia, dall'Udienza generale dell'Esercito, dal Grand'Ammiraglio, Regio Munizioniere maggiore, ed altri Tribunali del Regno, sotto pretesto, che sia loro permesso; essendo questo un abuso, e contra quello, che sta disposto per altre Prammatiche; Volendo rimediare, come si conviene, che cessino simili inconvenienti, e delitti; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente „ Rivocando „ prima, ed annullando tutte, e qual „ si vogliano licenze, date da qualsi„ voglia Tribunale, o Delegato, tan„ to in materia dell'asportazione di

„ det-

„ dette armi proibite, come della de-
„ tenzione in casa " fare il presente Bando, per lo quale „ *citra* pregiu-
„ dizio delle pene incorse, diciamo,
„ ordiniamo, e comandiamo, che da
„ oggi in avanti, niuna persona di
„ qualsivoglia stato, grado, e condi-
„ zione si sia, presuma di portare
„ dette armi proibite, sotto le pene
„ contenute nelle Regie Prammati-
„ che; ed in caso che dopo la pu-
„ blicazione di detto Bando si des-
Concordant prag. 32. 67. 69. et 70. „ sero licenze da' predetti Tribunali,
„ o Delegati delle sopraddette armi
„ proibite, sieno nulle, ed invalide,
„ e si proceda contra di loro, così,
„ come non tenessero le dette licen-
„ ze; facendosi la dimostrazione, che
„ conviene contra de' Ministri, che
„ le daranno; eccettuandone solo i
„ Capitani di Campagna, Caporali,
„ e Soldati, tanto del Regio Tribu-
„ nale di Campagna, quanto delle Re-
„ gie Udienze del Regno, che stan-
„ no attualmente servendo la Regia
„ Corte, il Tribunale dell' Uditor
„ Generale dell'Esercito, ed i Capi-
„ tani di Giustizia di questa Fede-
„ lissima Città di Napoli, loro Sol-
„ dati, ed Aguzzini ordinarj della
„ Gran Corte della Vicaria, ch' ef-
„ fettivamente servono, ed a' Sosti-
„ tuti del Grand' Ammiraglio, ch'eser-
„ citano attualmente nelle Marine; a
„ tutt' i quali comandiamo, che non
„ portino in modo alcuno archibu-
„ setti piccioli, meno di tre palmi,
„ sotto le pene suddette.

Prohibet quendo poenam asportare arma etiam in Rhedis. Vide prag. seq. Ed essendo anche informati, che non ostanti le rigide proibizioni, pene corporali, e pecuniarie, imposte circa il portare delle dette armi di fuoco dentro questa Fedelissima Città di Napoli, e per tutto il presente Regno: tuttavia non si cessa dall'asportazione di esse, con commettersi diversi delitti, ed omicidj, anzi di più si è ritrovata nuova invenzione circa il portare di tal sorta d' armi per questa detta Città di Napoli, suoi Borghi, ed altri luoghi del presente Regno dentro le carrozze, ritrovandosi all' improvviso armati cinque, e sei, donde si può cagionare rovina, e morte di molti. Perciò volendo rimediare ad un disordine tanto pernicioso, in virtù del presente Bando „ Rinnovando prima, e confer-
„ mando tutte le Prammatiche, e i
„ Bandi, da' nostri Predecessori ema-
„ nati, circa il portare dette armi,
„ e le pene per tali asportazioni d'ar-
„ mi imposte, restando quelle nel
„ loro vigore, ed efficacia tanto con-
„ tra quelli, che le porteranno so-
„ pra, quanto dentro le carrozze.
„ Vogliamo ancora, che gl' ignobili
„ incorrano nelle pene di 6. mila du-
„ cati, e di cinque anni di galea,
„ ed i nobili, di sei mila ducati, e Vide prag. 32. 56. et 63.
„ di cinque anni di carcere in un
„ Castello di questo Regno, dichia-
„ rando per Noi, ed in altre pene
„ a nostro arbitrio; ed a rispetto di
„ quelli, che le porteranno dentro
„ le carrozze, vogliamo, ed ordinia-
„ mo, che dette carozze si prendi-
„ no, ed acquistino in beneficio del
„ Regio Fisco; ed a rispetto de'coc-
„ chieri, e di tutti quelli, che coo-
„ pereranno in porre dentro dette ca-
„ rozze armi di fuoco, che sieno da
„ tre palmi in giù, vogliamo, che
„ ritrovate che saranno dette armi
„ dentro le carrozze, incorrano nella
„ pena di tre anni di galea ". Ed affinchè si estinguano le dette armi di fuoco quanto sia possibile „ Ordi-
„ niamo, e comandiamo, che niuno Prohibetur fabricatio, et accommodatio armorum prohibitorum, sub poena, ut „ in-
„ possa quelle fabbricare, ed accomo-
„ dare nel presente Regno, sotto pe-
„ na di tre anni di galea, nè tam-
„ poco niuno Mercante, o Negozian-
„ te le possa fare venire da fuora, nè tus. Per prag. 68. augetur ad annos 7.

„ tenere in sua casa, o bottega senza
„ espressa licenza nostra per Colla-
„ terale, sotto pena di ducati tre mi-
„ la. Ed abbiamo ordinato, che tan-
„ to in questa Fedelissima Città,
Per prag. 69. § duc. mille. „ quanto nelle Terre, e Città del
„ Regno si destini quel numero, che
„ sarà conveniente, e necessario, co-
„ sì per la fabbricazione, come per
„ l'accomodazione di dette armi, per-
„ chè si possano dare, ed accomodare
„ alle genti di Corte; proibendo
„ espressamente, sotto l'istesse pene,
„ che non possano dette armi, nè
„ vendersi, nè accomodarsi ad altre
„ persone, che non saranno per ser-
„ vizio della Regia Corte, senza no-
„ stra espressa licenza; E per mag-
„ giore osservanza delle cose sud-
„ dette, riserviamo a Noi il dichia-
„ rare ne' casi, che occorreranno, qua-
„ li pene s'avranno da eseguire, se
„ quelle imposte nelle Prammatiche
„ da' nostri Predecessori, o quelle im-
„ poste da Noi nel presente Bando".
Ed acciò venga a notizia di tutti; abbiamo fatto fare il presente Bando, incaricando l'osservanza di esso a tutti gli Officiali, e Tribunali del presente Regno, e che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno, affigendosene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e nelle Provincie nelle Regie Udienze. *Datum Neap. die 19. mensis Maii 1644.*
le 19. Maii 1644. De Almirante. *El Almirante. Vidit Brancia Regens. Vidit Zufia Reg. Vidit Casante Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Caraccio-lus Reg. Vidit Capycius Latro Regens. Vidit Salamanca Reg. Barilius Secretarius. In Bannorum 1. fol. 1. Pandolfus.*

PRAMMATICA LVIII.

Renovantur pragm. prohibentes fabricationem, detentionem, accommodationem, et asportationem armorum. Vide prag. 61. et 62.

TRa l'altre Prammatiche, e Bandi emanati dagl' Illustri nostri Predecessori sono quelle, che hanno proibito la fabbricazione, asportazione, e detenzione dell'arme, cioè archibusetti piccioli, meno di tre palmi con tutto il teniero, pistoni, stiletti, smagliatori, e coltelli a fronde d'olivo, dalle quali nascono tanti omicidj, ed altri gravi eccessi in disservizio di Sua Maestà, e danno de' Popoli; Ed essendo Noi di prossimo giunti al Governo di questo Regno, abbiamo ritrovato, che non istanno nella loro dovuta osservanza; e convenendo, per lo buon Governo di questo Regno, e retta amministrazione della giustizia, che dette Prammatiche, e Bandi si osservino con ogni puntualità; Ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica *omni tempore valitura*, colla quale „ Confermando i
„ Bandi, le Prammatiche predette,
„ *et praecise* il Bando dell' Illustre Am- Prag. 57.
„ miraglio di Castiglia nostro Pre-
„ decessore, sotto la data de' 19. di
„ Maggio 1644. tanto per la deten-
„ zione, quanto per l'asportazione,
„ fabbricazione, ed accomodazione
„ delle dette armi proibite; Ordinia-
„ mo, e comandiamo, che *citra prae-*
„ *judicium* delle pene incorse, da og-
„ gi in avanti, niuna persona, di
„ qualsivoglia stato, grado, e con- Pistones dicuntur capacitatis unciarum duarum pilolae, Explicatur prag. 51.
„ dizione si sia, presuma nè ardisca,
„ tenere in sua casa, nè portare le
„ dette armi proibite, tanto per que-
„ sta Fedelissima Città di Napoli,
„ suoi Borghi, e Casali, quanto per
„ qual si voglia parte del presente
„ Regno, *etiam* dentro le carrozze,
„ cioè detti archibusetti piccioli, me-

„ no

„ no di tre palmi con tutto il te-
„ niero, pistoni, (i quali s'inten-
dano pistoni, sempre che la canna
sarà di capacità di due once di pal-
la, ancorchè la canna senza il tenie-
ro sia di maggior lunghezza di tre
Concordat prag. 32. 37. 68. 70. et 42. palmi) stiletti, smagliatori, e col-
„ telli a fronde d'olive, sotto le pe-
„ ne contenute nelle dette Pramma-
„ tiche, e Bandi emanati per lo pas-
„ sato, da eseguirsi contra de' tras-
„ gressori irremisibilmente; ed in ca-
„ so che dopo la pubblicazione della
„ presente si dessero licenze da alcun
„ Tribunale, o Delegato delle so-
„ praddette arme proibite, sieno nul-
„ le, ed invalide, e si proceda con-
„ tra di loro, così, come non tenes-
„ sero dette licenze; eccettuandone
„ solo i Capitani di Giustizia di que-
„ sta Fedelissima Città di Napoli,
„ loro Soldati, ed Aguzzini ordina-
„ rj della Gran Corte della Vicaria,
„ ch' effettivamente servono, i qua-
„ li vogliamo, che possano porta-
„ re archibusetti piccioli, ancorchè
„ sieno meno di tre palmi, con lu-
„ me, e senza, carichi, ed arruota-
„ ti, tanto per dentro questa predet-
„ ta Fedelissima Città, suoi Borghi,
„ e Casali, quanto per qualsivoglia
„ parte del presente Regno; acciac-
„ chè con più facilità attendano alla
„ cattura de' delinquenti; Ed a rispet-
„ to del Capitano, Bargelli, Capo-
„ rali, e Soldati di Campagna, *etiam*
„ delle Regie Udienze del Regno,
„ vogliamo, che ritrovandosi in atto
„ perseguitando detti delinquenti, pos-
„ sano portare tutte, e quali si vo-
„ gliano sorte d' armi di fuoco, *etiam*
„ archibusetti piccioli, meno di tre
„ palmi, ed altre armi proibite per
„ la suddetta Regia Prammatica, ca-
„ riche, ed arruotate, ed occorrendo
„ nell' istesso atto di persecuzione en-
„ trare nell' abitato, possano simil-
„ mente portarle di notte, e di gior-
„ no, con lume, e senza lume; Pe-
„ rò quando entrassero nell' abitato
„ per altri affari, abbiano da porta-
„ re dette arme corte di fuoco sca-
„ riche, e non altrimenti; annullan-
„ do colla presente qualsivoglia licen-
„ za, o commissione di poter tene-
„ re, e portare dette arme, spedite
„ da' nostri Predecessori, e da qual-
„ sivoglia Tribunale, o Officiale *etiam*
„ Delegato, e quelle dichiariamo di
„ niuno vigore; e vogliamo, che i
„ contravvegnenti incorrano nelle pe-
„ ne, stabilite nelle dette Pramma-
„ tiche, e Bandi, da eseguirsi con-
„ tra essi itremisibilmente, tanto per
„ quelli, che le porteranno sopra,
„ quanto dentro le carrozze, sotto
„ pena a' nobili di sei mila ducati,
„ e di cinque anni di carcere in un
„ Castello di questo Regno, dichia-
„ rando da Noi, ed altre pene a no-
„ stro arbitrio; ed agl' ignobili di
„ sei mila ducati, e di cinque anni
„ di galea, e le carrozze si perdano,
„ ed acquistino in beneficio del Re-
„ gio Fisco; ed a rispetto a' Coc-
„ chieri, e tutti quelli, che coope-
„ reranno in porre dentro dette car-
„ rozze dette armi di fuoco proibi-
„ te, incorrano nella pena di tre an-
„ ni di galea. Di più ordiniamo, e
„ comandiamo, che niuno possa quel-
„ le fabbricare, nà accomodare nel
„ presente Regno, nè niuno Mercan-
„ te, o Negoziante le possa far veni-
„ re da fuora, nè tenere in sua ca-
„ sa, o bottega, senza nostra espres-
„ sa licenza per Collaterale, sotto
„ pena di ducati tremila, ed a rispet-
„ to delle persone, che dovranno
„ quelle fabbricare, o accomodare per
„ servizio delle genti di Corte, si
„ dichiarerà da noi il numero di es-
„ se, che sarà necessario, acciocchè
„ si possano dare, ed accomodare al-

Corriguntur pragm. diei 1. Dec. 1644, diei 14. Junii 1697., et diei 24. Dec. 1693. quoad aliqua capitula, §. 8. de exulibus. Vide prag. 69. infra.

„ le predette genti di Corte, *tantum*; „ proibendo espressamente sotto l'istesse pene, che non possano dette armi, „ nè vendersi, nè anche mandarsi ad „ altre persone, che non saranno per „ servizio della Regia Corte, senza „ nostra espressa licenza". Ordinando con questa al Reggente, ed a'Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Assessori, ed a tutti gli altri quali si vogliano Officiali, Ministri di Giustizia del presente Regno, così Regj, come Baronali, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza della presente Prammatica, e contra de' trasgressori procedere all' esecuzione di dette pene. Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno, e se n' affiggano copie *in valvis* de'Regj Tribunali. *Datum Neapoli die* 18. *Aprilis* 1646. *El Duque de Arcos. Vidit Zufia Regens. Vidit Sanfelicius Regens. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. D. Coppola Secret. In Bann.* 1. *fol.* 4. *Figliola.*

Die 18. Apr. 1646. El Duque de Arcos.

„ de mi Senor manda, que V. M. „ haga publicar Bando, paraque se „ observen las Prematicas publicadas „ sobre la asportacion de las armas „ de fuego, y las demas que estan „ prohibidas, haziendo que se ponga „ en la execucion desto toto el cuydado que requiere la materia. Dios „ guarde à V. M. *Palacio* 8. *de Octobre* 1648. *D. Gregorio Romero de Morales. Senor Proregente de la Vicaria*".

Perciò in esecuzione del sudetto ordine si fà il presente Bando, per lo quale si ordina, e comanda à tutte, e qualsivogliano persone di qualsivoglia stato, ò condizione si sia, che non ardiscano portare nessuna sorte di arme di fuoco, et altre armi prohibite dalle Regie Prammatiche, sotto le pene contente in quelle, da essequirnosi inviolabilmente contro li transgressori. *Napoli die* 9. *Octobris* 1648. *D. Iuan de Burgos Proregente. Francesco Antonio Scacciavento. Anello Portio. Agostino Molla. Giacomo Capece Zurlo. D. Carlo Lopez. Confalone. Vidit Fiscus.* Pubblicata a di nove Ottobre 1648.

Die 9. Octobris 1648. D. Iuan de Burgos Proregente.

PRAMMATICA LIX.

Praeter ullam obtinendae veniae spem omnibus cujuscumque gradus, et conditionibus hominibus per praesentem constitutionem interdicitur, ne igneis armis aliisque a regiis Pragmaticis prohibitis instructi sint, nisi luere poenas velint.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. *D. Indicus Velez de Guevara, el Tussis comes de Onate, et Villamediana, Dominus Domus de Guevara, Orbea, et Villarum de Guevara, Salinillas, et Villae Campi Regij, Zalduendo, et Valverde; Comendatarius de Abanilla; Cursor major generalis Suae Catholicae Majestatis; et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens et Capitaneus Generalis.* Da sua Eccellenza ci è stato inviato Viglietto del tenor seguente, *videlicet, foris.* Al Consejero Don Iuan de Burgos Proregente de la Gran Corte de la Vicaria, *intus.* „ El Con-

PRAMMATICA LX.

Prohibet asportationem armorum.

ANcorchè d' ordine de'Nostri Illustri Predecessori Vicerè In questo Regno sieno state pubblicate diverse Prammatiche, e Bandi, proibendo l' asportazione dell' armi di fuoco, ed altre armi proibite, per evitare i delitti, che si commettono in disservizio di Nostro Signore DIO, e della giustizia; non per questo si è lasciata l' asportazione delle predette armi; mentre giornalmente si è veduto, e si vede delinquere colle dette armi, tanto dentro questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, come in ogni altra parte del

pre-

presente Regno; E desiderando evitare i delitti predetti, acciocchè non succedano, e che ciascheduno stia sicuro, e quieto nella sua Patria, e casa; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale „ Conformando tutte le dette altre Prammatiche, e Bandi sopra di ciò emanati d'ordine de' detti nostri Predecessori, diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia grado, e condizione, che si sieno, che da oggi in avanti, non ardiscano, nè presumano andare armati di niuna sorta d'armi di fuoco, nè di altre armi proibite in niuna parte del presente Regno, nè per dentro, nè fuori dell'abitato, ed in particolare per questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali sotto le pene contenute in dette Regie Prammatiche, e Bandi, le quali ordiniamo alla Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze Provinciali, Commessario di Campagna, Capitani, Assessori, ed altri quali si vogliano Officiali, tanto Regj, come de' Baroni, a chi spetta, *unicuique in sua jurisdictione*, che le facciano subito eseguire, non ostante quali si vogliano licenze, che gli asportatori di dette armi tenessero, le quali per la presente Prammatica rivochiamo, ed annulliamo; Proibendo ancora a' predetti Regj Ministri, che non le possano più concedere senza nostra particolare dispensa, e concedendole, sieno nulle, ed invalide, siccome per la presente le dichiariamo nulle, e si possa procedere contra questi tali, che le porteranno, a quanto sarà di giustizia, ed all'esecuzione delle pene predette, non ostante le dette licenze; *Verum* nella presente Prammatica non s'intendano compresi i Magnifici Capitani di Giustizia di questa predetta Fedelissima Città, loro Caporali, e Soldati; Il Capitano di Campagna Onofrio Vecchione, e suoi Soldati; i Caporali di Campagna; i Capitani di Campagna; Caporali, e Soldati delle Regie Udienze del Regno, quali attualmente attendono al servizio della Regia Corte in persecuzione de' banditi, e delinquenti; nè tampoco quelle persone, che per sicurtà delle loro persone, mercanzie, o robe porteranno schioppi a focile di giusta misura, ed altre armi non proibite dalle Regie Prammatiche per fuori dell'abitato, con occasione di uscire delle loro Patrie per andare nelle Fiere, Mercati, ed altre Città, e luoghi di questo Regno per loro negozj; ma vogliamo, che le possano liberamente portare per le strade pubbliche dal luogo, da dove partiranno per insino dove andranno, e così ancora al ritorno, senza che loro si possa dare per cammino fastidio alcuno, e per l'abitato debbano portare l'armi di fuoco senza pietre a' focili; non essendo però contumaci, nè inquisiti ". Ed acciocchè la presente Prammatica sia nota a tutti, e non si possa da niuno allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa predetta Fedelissima Città per li luoghi soliti d'essa, quanto in ogni altra parte del presente Regno, e se n'affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die* 30. *mensis Julii* 1650. *D. Beltran. de Guevara. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Gar.*

Pragm. 1. et seq. de armis.

Concord. pragm. 71. 57. 67. et 70.

Concord. pragm. 62. §. 8.

Die 30. Iulii 1650. D. Beltran. de Guevara.

Garzia Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni Angelo Barilco. In Bannorum 1. fol. 100. De Giorno.

PRAMMATICA LXI.

Super asportatione, detentione, vel accomodatione, et fabricatione armorum multae fiunt provisiones, ut intus.

CONoscendo gl' Illustri nostri Predecessori Vicerè di questo Regno, quanto disservizio fosse di DIO Nostro Signore, di Sua Maestà, e cosa perniciosa al Pubblico, l' asportazione, e detenzione dell' armi di fuoco, ed altre proibite; hanno fatti diversi Bandi, ed emanate molte Prammatiche, per rimediare agl' inconvenienti, che ne risultavano; ed avendoci dimostrato l' esperienza, e la frequenza de' delitti, che succedono giornalmente, che conviene darci maggiore, e più opportuno rimedio, per togliere affatto ogni occasione di quegli: Avendo conferita la materia nel Regio Collateral Consiglio, e trattatone con quella matura attenzione, che si conviene, abbiamo con voto, e parere dell' istesso Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fatta, ed ordinata la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, circa l' asportazione, detenzione, uso, accomodazione, e fabbricazione delle dette armi, nel modo seguente *videlicet*.

1. *Prima* „ Vogliamo, che restino „ fermi, *et in suo robore* tutti i Bandi, e Prammatiche fatte da' detti „ Illustri nostri Predecessori circa la „ detta asportazione, detenzione, uso, „ accomodazione, e fabbricazione di „ dette armi, e salve le ragioni al „ Regio Fisco, per le pene, in cui „ sono incorsi, ed incorressero così „ corporali, come pecuniarie i contravvegnenti a' detti Bandi, e Prammatiche.

Prag. 1. et seq.

Asportatio, detentio armorum in domo prohibetur, ut intus.

2. *Item* „ Proibiamo, che non si „ possano in modo alcuno portare, „ nè tenere in casa, pistoni, cherubini, pistole, meno di tre palmi „ la canna senza il teniero, ed archibusetti piccioli, tanto per dentro questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, quanto per niuna Città, Terra, e Casale del presente Regno, *etiam* per „ fuori del Territorio, sotto le pene „ corporali, e pecuniarie, stabilite „ per le dette Regie Prammatiche, „ e Bandi, le quali vogliamo, ed „ ordiniamo a' Regj Tribunali, e Ministri, a chi spetta, che le debbano eseguire subito che loro sarà „ constato, che il contravvegnente „ sia stato catturato *in flagranti*, che „ portava, teneva in casa, o lavorava dette armi, e bastino due testimonj degni di fede contesti, oltra quelli della guardia.

Duo testes fide digni, ac contestes sufficiunt ad convincendum detentionem, vel fabricationem armorum.

3. *Item* „ Proibiamo nel modo predetto tutti i zoffioni, che sono meno di tre palmi di canna oltra il „ teniero, i quali vogliamo, che non „ si possano portare, tenere in casa, „ nè fabbricare sotto le pene suddette.

Corrigitur prag. 1. §. 3. et 51. in fine.

4. *Item* „ Proibiamo nel modo di „ sopra dichiarato tutti i zoffioni, ancorchè di quattro palmi col teniero, che sono a grillo, i quali vogliamo, che non si possano portare, tenere in casa, nè fabbricare „ sotto le pene predette.

Scopi dicti a *grillo* omnino prohibentur.

5. *Item* „ che i zoffioni, non possano essere se non a ruota, e non „ meno di tre palmi la canna oltra „ il teniero, i quali coll' altre armi, „ non proibite li possano portare tutte le squadre de' Presidi Provinciali, Commessarj de' Tribunali, Dogana di Foggia, Delegati Regj, „ Tesorieri, e Percettori Provinciali, e loro Commessarj, Capitani „ della grascia, e loro soldati, con

„ che

„ che non sieno inquisiti, nè delin-
„ quenti; i quali abbiano da man-
„ dare la lista al Segretario di Guer-
„ ra, nominando le persone, e per
„ lo tempo, che si danno.

Arma hic descripta permittuntur pedestribus, ut infra.

6. *Item* „ Vogliamo, che detti zoffioni della detta giusta misura colle suddette altre armi, non proibite, li possano ancora portare i „ Commissionati del grand' Ammiraglio in quelle marine concedute nel „ Privilegio di detto grand' Ammiraglio; ed essendo ritrovati in altri luoghi, si possano carcerare „ dagli Officiali d' essi luoghi, e „ procedere contra d' essi, conforme di giustizia si conviene, inviando similmente la nota al detto „ nostro Segretario, nominando le „ persone, ed il tempo, che loro daranno; dichiarando, che non l' abbiano da portare nell' abitato, ancorchè sia nella marina, se non in „ caso, che vadano a fare qualche „ effettivo servizio, datane prima notizia al Governatore del luogo.

7. *Item* „ Vogliamo, che l' istesso „ s' intenda per quelli, che con commissione de' detti Tribunali, Officiali delegati, Tesorieri, Percettori Provinciali andranno nelle Terre destinate nelle loro commissioni a fare le diligenze, che loro „ sono, o saranno commesse, e così „ i Commessarj d' Assignatarj de' Fiscali.

Viatores arma quae, et quomodo deferre possint. Vide prag. 56. §. 5. prag. 61.

8. *Item* „ Permettiamo, che tutt' i viandanti, che faranno viaggio per „ qualsivoglia parte del presente Regno, possano per fuori dell'abitato „ portare i zoffioni di quattro palmi, „ come di sopra, carichi, ed arruotati, e nell' entrare nell' abitato „ debbano scaricarli di ruota, e levare la polvere dal focone; e come saranno nella Città, Terra, o „ Luogo debbano lasciare nella casa, „ o alloggiamento, dove abiteranno, „ le dette armi, ed occorrendo venire dentro questa Fedelissima Città, prima d' entrare ne' suoi Borghi, debbano scaricarle, e levare „ le pietre da' focili.

Venatores quae arma deferre possint.

9. *Item* „ Permettiamo, che i cacciatori con licenze degli Officiali „ delle Città, Terre, e Luoghi del „ presente Regno, *unicuique in sua jurisdictione*, possano per lo territorio portare schioppi di caccia a „ miccio, ed a grillo, purchè le canne non sieno meno di quattro palmi oltra il teniero, ed entrando „ nell' abitato, debbano levare la pietra dal focile, e la polvere dal focone.

10. Dichiarando „ che nella presente Prammatica non si comprendano i Capitani di giustizia di questa Fedelissima Città, quando vanno rondando di notte, o quando „ loro sarà ordinato dal Reggente „ della Gran Corte della Vicaria per „ alcun servigio particolare, con farsi loro licenza per quel servigio, „ e per tempo limitato, e così parimente ordiniamo, che il Capitano di Campagna non possa portare dette armi proibite dentro questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, se non quando gli sarà ordinato del modo suddetto dal Reggente Soprantendente della Campagna.

Milites quae arma deferre possint.

11. E parimente „ dichiariamo, „ tanto i soldati a cavallo di leva, „ quanto le Compagnie ordinarie di „ gente d' armi, cavalli leggieri, e „ della nuova milizia della sacchetta, possano portare innanzi cavallo le pistole, ancorchè non sieno „ di tre palmi, mentre staranno attualmente in servigio, ed esercizio „ di soldato.

Licentiam deferendi arma

12. E perchè conviene mirare all' estir-

prohibita possunt concedere personae hic enunciatae.

estirpazione de' delinquenti, il numero de' quali sempre va crescendo, e per tal effetto dalle Regie Udienze del Regno, e Commessario Generale di Campagna della Provincia di Terra di Lavoro si han da tenere con licenza nostra, *Caporali*, *e Soldati*, che attendano alla persecuzione di essi, per questo „ loro concediamo facoltà, che possano concedere licenze di qualsivoglia sorta d' armi, „ *etiam* proibite, per dentro, e fuori dell' abitato alla squadra, Capitano di Campagna, e Caporali, „ quando vanno giunti al servigio, „ che loro sarà comandato, per tempo limitato, con darne subito avviso a Noi, nè possano simili licenze concedere a niuna altra persona per qualsivoglia pretesto, e causa, atteso che loro lo proibiamo espressamente, bastando per l'ordinario l' altre armi loro concedute,

Est prag. diei 30. Martii 1612. de ictu scopiftae. Vid. prag. 68.

13. *Item* „ dichiariamo, che incorrano nelle dette pene contenute nella Prammatica dell'Invittissimo Imperador Carlo V. tutti quelli, che delinqueranno con armi di fuoco, „ *etiam*, che per altro non sieno facinorosi, ed ordiniamo a' Tribunali, ed Officiali, a chi spetta, che „ debbano procedere contra d' essi col „ rigore, che i casi de' delitti ricercano, e conforme per li Regj Bandi, e Prammatiche, d' ordine de' „ suddetti Nostri Illustri Predecessori emanati, sta ordinato, e dichiarato,

M. C. V. in delictis commissis cum armis ignitis, et illorum asportatione procedi uti delegatis privative.

14. *Item* „ Vogliamo, ed espressamente ordiniamo, che tutt' i delitti, che succederanno con armi di fuoco, e per l' asportazione delle dette armi dentro questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, „ si debbano conoscere dalla Gran „ Corte della Vicaria, come da noi „ delegata, *privative* a tutti e quali „ si vogliano altri Tribunali Delegati, e Ministri, ed in particolare all' Uditor Generale dell' Esercito, ed altri Ministri, ed Officiali di Guerra, e Giudice del „ Grande Ammiraglio, non ostante „ qualsivoglia esenzione, che il delinquente pretendesse tenere, proibendo a' detti Tribunali, Delegati, e Ministri, che non possano „ fare inibitorie nè ortatorie a detta „ Gran Corte, e facendole contra la „ forma di questa, non sia obbligata detta Gran Corte ubbidirla.

Prag. diei 28. Mali 1647. de ictu scopiftae.

15. E perchè se bene la Prammatica, emanata per l' Illust. Duca de Arcos, sotto i 28. di Maggio 1647. sta ordinato, che contra gli Assistenti, ed Ausiliatori in detti delitti si proceda con la delegazione, ed abbreviazione del termine, così come sta ordinato contra de' principali, con tutto ciò s' è difficultato, se contra i detti Ausiliatori, ed Assistenti si può procedere alla pena di ducati mille, imposta per la Prammatica dell' Illustrissimo Duca de Medina delas Torres, del primo di Settembre 1638. contra quelli, che delinquono con dette armi di fuoco; ed acciocchè cessi detta difficoltà „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che la pena suddetta „ di ducati mille s' esegua contra tutti gli Assistenti, ed Ausiliatori, „ e qualsivoglia di loro, procedendosi contra tutti coll' istessa delegazione, ed abbreviazione del termine, ordinata da detta Pramma- Vid. prag. 66. „ tica ".

Est prag. diei 1. Sept. 1638. de ictu scop. Poena duc. mille contra auxiliatores, et assistentes in delictis commissis cum armis ignitis.

16. Ed acciocchè la presente Prammatica sia a tutti nota, nè si possa allegare da niuno causa d' ignoranza, ordiniamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed affiggersi copia d' essa nella Real Cancelleria,

et in valvis de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. die 15. Novembris* 1650. *El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Regens. Vidit Casanate Reg. Vidit Carracciolus Regens. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garcia Regens. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni Angelo Bavilio. In Bannorum 1. fol. 102. Januarius de Amico Regius a mandatis Scriba.*

Die 15. Nov. 1650. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA LXII.

Prohibetur asportatio ensis longioris palmorum quatuor, et cum vagmis incisis, prag. 4. de armis, sub poena, ut ibi, et aliter intus.

Per prag. 65. augetur poena in duobus annis, et in duc. mille.

GLi anni passati nel tempo del Governo dell' Illustre Conte de Monterey, nostro Predecessore, fu emanata Prammatica circa la proibizione delle spade lunghe co' foderi tagliati, del tenor seguente, *videlicet*: A tempo del Governo del Cardinal Zapata Luogotenente in questo Regno, nostro Predecessore a' 19. di Gennajo 1621. di suo ordine furono spediti, e pubblicati Bandi, per osservanza d' altri spediti per gl' Illustri suoi Predecessori circa la proibizione d' armi con un capitolo circa le spade lunghe più della marca co' foderi tagliati, e pendenti tagliati, con gli stiletti di ferro, e co' puntilli sotto le guardie, con la proibizione a' maestri Spadai, o altre persone, che li fabbricassero, nè vendessero, ch' è del tenor seguente. „ Di più proibiamo espressamente, „ che niuna persona di qualsivoglia „ qualità, possa nè debba portare la „ spada lunga più della misura sta„ bilita, e così ancora si proibisce „ per lo presente Bando, che non si „ possano portare le spade co' foderi, „ e pendenti tagliati, cogli stiletti „ di ferro, co' puntilli sotto le guar„ die, che viene a tener la spada in „ modo che senza vedersi cacciar la „ la spada dal fodero, in un subito „ si vede arrancata, sotto pena a' no„ bili, che la portassero, d' anni tre „ di relegazione, ed agl' ignobili „ d' anni tre di galea: nella qua„ le medesima pena di galea vogliа„ mo, che incorrano i Maestri Spa„ dai, o altre persone che faranno „ di simili sorte di spade con detti „ foderi nel modo predetto; nè tam„ poco quelle, che si ritrovassero „ fatte, le possano tenere, o ven„ dere sotto l' istessa pena, da ese„ guirsi contra de' trasgressori irre„ missibilmente. E perchè per mol„ te relazioni fatteci nel Regio Col„ lateral Consiglio dalla Gran Corte „ della Vicaria, abbiamo inteso mol„ te catture fatte con tali sorte d' ar„ mi; Volendo Noi rimediare, come „ conviene, per la buona amminis„ strazione della Giustizia, quieto vi„ vere, e buon governo di detto Re„ gno, ci è paruto, con voto, e „ parere del Regio Collateral Consi„ glio appresso di Noi assistente, „ *citra praejudicium* delle pene incor„ se, fare il presente Bando, che si „ osservi *junta sui series, continen„ tiam, et tenorem*, sotto le pene in „ esso contenute, e dichiarate; cosi„ chè niuna persona, di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ presuma, nè ardisca portare, tan„ to per questa Fedelissima Città, „ quanto per qualsivoglia parte del „ presente Regno dette spade con fo„ deri, e pendenti tagliati, cogli sti„ letti di ferro, e co' puntilli sotto „ le guardie, *ut supra*, proibite. E „ perchè abbiamo ritrovato, che al„ tri con malizia portano la spada „ co' pendenti colla agnglia ligata al„ la guardia della spada infilata a' „ guancetti dentro, o pendenti, che „ con tirar la spada, se ne viene la „ spada, ed il fodero: e prima che „ l' Avversario ponga mano, tiene „ ri-

„ ricevuto il fodero nella faccia, ed „ un colpo meno, e l'altro Avver„ sario un colpo franco "; Volendo Noi rimediare in questo „ Ordiniа„ mo, e comandiamo, che da oggi „ in avanti, niuna persona, di quali „ sivoglia stato, grado, e condizio„ ne si sia, presuma, nè ardisca por„ tar la spada col pendente coll' agu„ glia ligata alla guardia della spada „ infilata a' guancetti dentro il pen„ dente, tanto per questa Fedelissi„ ma Città di Napoli, quanto per „ qualsivoglia parte del presente Re„ gno, sotto l' istessa pena di tre „ anni di relegazione a' nobili, e „ di tre anni di galea agl' ignobili; „ Ordinando, e comandando, che „ nè anche si possano tenere da niu„ na persona in casa, giacchè non „ possono servire ad alcun uso; e „ tenendosi, incorrano nella pena „ di tre anni di esilio "; E vogliamo, che il presente Bando si pubblichi, tanto per questa Fedelissima Città, quanto per tutto il presente Regno, affissandosi copia d' esso *in valvis* de' Regj Tribunali, ed ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che ne' casi occorrendi debbano osservare, e fare osservare il presente Bando, ed eseguire dette pene irremisibilmente contra quelli, che incorreranno, senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neapoli die 23. Septembris 1637. El Conde de Monterey. Vidit Carolus Tapia Reg. Vidit Brancia Regens. Vidit Montalvus Regens. Vidit Casanate Regens, Barilius Secret.*

Die 23. Sept. 1637. El Conde de Monterey.

E benchè col suddetto preinserto Bando sia stato bastantemente provveduto a' disordini, che si causavano nell' asportazione delle dette armi; tuttavolta l' esperienza ha dimostrato, che non solo, non si è rimediato, ma che sono andati tuttavia moltiplicando, di modo che l' asportazione delle suddette sorte d' armi, è fatta quasi usanza; E perchè per le molte relazioni, fatteci nel Regio Collateral Consiglio dalla Gran Corte della Vicaria, abbiamo inteso molte catture fatte con tali sorte d' armi; Volendo noi rimediare, come conviene, per la buona amministrazione della Giustizia, e buon governo di questo Regno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che *citra praejudicium* delle pene „ incorse, detto Bando, e quanto in „ esso si contiene, s' osservi *ad unguem* giusta la sua serie, conte„ nenza, e tenore, sotto le pene in „ esso contenute; cosicchè niuna per„ sona, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, presuma, nè „ ardisca portare tanto per questa „ Fedelissima Città, quanto per qual„ sivoglia parte del presente Regno, „ le suddette armi, contenute nel „ detto preinserto Bando, e nella „ forma in quello dichiarata, di ma„ niera che quello puntualmente s' os„ servi ". Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti; vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e si affigga copia d' esso *in valvis* de' Regi Tribunali, e luoghi predetti; ed ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Officiali, *et signanter* alla Gran Corte della Vicaria, che ne' casi occorrendi debbano osservare, ed eseguire il presente Bando, facendo eseguire le suddette pene imposte irremisibilmente contra di quelli, che incorreranno, senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neapoli die 9. Octobris 1657. El Conde de Castrillo. Vidit Sobremonte Reg. Vidit*

Die 9. Oct. 1657. El Conde de Castrillo.

Zu-

Zufia Reg. Vid. Burgos Regens. Vid. Muſcettola Reg. Vid. Ulloa Reg. D. Coppola Secretarius.

Banum Magnae Curiae cum inſertione ordinis S. E.

ſive

PRAMMATICA LXIII.

Pragm. 54. hoc tit. Prohibetur evaginatio enſis in locis hic deſcriptis ſub poena, ut intus.

ANcorchè a' 23. di Settembre 1637. ſi foſſe emanato Bando d' ordine di S. E. e del ſuo Regio Collateral Conſiglio, per lo quale ſtava proibito, che ſotto pena di dieci anni di galea agl' Ignobili, e dieci anni di relegazione a' Nobili, non ardiſcano porre mano alle ſpade dal largo della Carità ſino a Palazzo, dalla Piazza dell' Olmo, e Porto ſino al Largo del Caſtello, e dal Largo del Caſtello ſino a Palazzo; tuttavolta da S. E. ci è ſtato inviato biglietto del tenor ſeguente, *videlicet*, *Foris*. Al Conſejero Anielo Portio, Proregente de la Gran Corte de la Vicaria. *Intus vero*. Al Conde mi Sennor ſe ha referido, que cada dia ſe tratan pendencias entre una, y otra nacion, y que ſacan las eſpadas en las calles del Largo del Caſtillo, Toledo y junto à Palazio, eſtando prohibido el ſacar las eſpadas en eſtas calles por la Prematica, con pena de diez annos de Galera, y no ſe ve ningun caſtigo en ella, y S. E. me hà mandado dezir à V. S. que eſſa Gran Corte de la Vicaria haga ſe obſerve eſta Prematica con la puntualidad, que ſe deve. Dios guarde à V. S. Palazio 2. de Enero 1658. Francisco Antonio Manzolo. Perciò *citra praejudicium* delle pene incorſe, in eſecuzione di detto reſcritto abbiamo fatto il preſente, col quale „ s' ordina a tutte, e quali ſi „ vogliano perſone di qualſivoglia „ grado, ſtato, e condizione ſi ſie„ no, che da oggi in avanti, non „ ardiſcano porre mano alle ſpade, „ nè quelle arrancare dalla Strada „ della Carità per inſino avanti Pa„ lazzo, e dalla Strada dell' Olmo, „ e Porto, al Largo del Caſtello, e „ dal largo del Caſtello per inſino „ avanti Palazzo, ſotto pena di die„ ci anni di relegazione a' Nobili, „ ed agl' Ignobili di dieci anni di „ galea, ſervata la forma del Regio „ Bando." Ed acciocchè il preſente venga a notizia di tutti, s' ordina, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città. *Napoli a' 20. di Gennajo 1658. Anello Portio Proregente. Anello Portio. Don Franceſco Ortiz Cortes. D. Juſepe Feliù. D. Francisco de Arrieta. D. Manuel Eſcalera. Conſalonus. Antonius Florillus. Vidit Fiſcus.*

Die 20. Jan. 1658. Portius Proregens.

PRAMMATICA LXIV.

Ex originali. Revocantur omnes licentiae concessae à Tribunalibus delegatis, et aliis Officialibus etiam à Collater. Conſilio et à S. E. reſpectu armorum, vt intus, et prohibetur concessio licentiarum in futurum.

SE bene per l' Illustri Vicerè di queſto Regno ſono ſtate fatte diuerſe Pramatiche, e Prouiſioni, per le quali ſi è proibito da tempo in tempo l' vſo, et asportatione delle armi, per hauere l' eſperienza mostrato gli danni, et inconuenienti, che ne ſono ſucceduti tanto in queſta Fedeliſſima Città, quanto nel Regno; tuttauia non ſi è possuto totalmente togliere per le molte licenze, che ſono ſtate date da diuerſi Tribunali, e Giodici Delegati ſotto diuerſe occaſioni; di che eſſendomo ſtati informati, e desiderando dare il rimedio opportuno per euitare li delitti, che con l' asportatione di dette armi ſono ſucceduti, et ogni giorno ſuccedono, e che ſi oſſeruino le Regie Pramatiche ſopra ciò emanate. Hauemo voluto fare la preſente Pragmatica con

assistenza, e parere del Regio Collaterale Conseglio, omni tempore valitura, con la quale reuocamo, et annullamo tutte, e qualsiuogliano licenze, che sono state date dalli predetti Tribunali, Giodici Delegati, et altri qualsiuogliano Officiali, etiam quelle pene spedite, e concesse da Noi, e Regio Collaterale Conseglio insino al presente giorno, dechiarandole per nulle, et inualide à rispetto dell' armi di fuoco tantùm prohibite per dette Regie Pramatiche, e volemo, che per l' auuenire non possano concederle sotto nessuno pretesto, ò colore; Et acciò la presente Pragmatica se osserui, e venghi à notitia de tutti, e nessuno possa allegare causa d' ignoranza, ordinamo, che se publichi nelli luochi soliti di questa Fedelissima Città et in tutti li altri luochi del presente Regno. *Datum Neap. die 16. mensis Septembris 1661.* *El Conde de Pennaranda. Vid. Galeota Reg. Vid. Musettula Reg. Vid. Vlloa Reg. Vid. Nauarra Reg. D. Coppola Secr.*

Die 16. Sept. 1661. El Conde de Pennaranda.

PRAMMATICA LXV.

Renovatur prag. 62. super eodem, et augetur poena.

PEr più ordini pubblicati d' ordine dell' Illustre Conte di Castrillo, ed altri nostri Predecessori, sta espressamente proibita l' asportazione di spade più lunghe della misura stabilita, ed anche de' foderi tagliati per questa Fedelissima Città, e Regno, sotto pena di tre anni di relegazione a' nobili, e di tre anni di galea agl' ignobili, nella quale medesima pena di galea incorressero i Mastri Spadai, o altre persone, che facessero, o vendessero simili sorte di spade, e foderi nel modo predetto, acciocchè si evitassero i delitti, che succedeano con esse: Al presente per la Gran Corte della Vicaria, ci è stata fatta relazione nel Regio Collateral Consiglio, come contra la forma di detti Bandi si è ritornato a portarsi dette spade lunghe, e foderi tagliati, e che con tal' occasione giornalmente succedono molti disordini, e delitti, in disservizio di N. S. DIO, di Sua Maestà, e della pubblica quiete; Al che volendo Noi provvedere d' opportuno rimedio, per lo desiderio che teniamo, perchè tutti possano vivere colla tranquillità, che si conviene, e s' evitino affatto detti inconvenienti. Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, *citra praejudicium* delle pene incorse, per quelli, ch' avessero contravvenuto, fare il presente Bando, *omni tempore valiture*, per lo quale „ Rinnovando, e „ confermando tutt' i predetti Bandi „ sopra di ciò fatti per detti Illustri „ nostri Predecessori, ordiniamo, e „ comandiamo; che niuna persona, „ di qualsivoglia stato, grado, e „ condizione si sia, ardisca, nè „ presuma portare, tanto per questa „ Fedelissima Città, quanto per qualsivoglia parte del presente Regno, „ dette spade più lunghe della misura stabilita, e detti foderi tagliati, „ non solo sotto detta pena contenuta ne' Bandi predetti; ma d' altri „ anni due di più di relegazione a' „ nobili, e di galea agl' ignobili, ed „ ancora di ducati mille, da applicarsi al Regio Fisco, non ostante „ qualsivoglia licenza, che tenessero „ da qualsivolia Officiale, Tribunale, o „ Delegato. Nella qual pena di cinque „ anni di galea, e di ducati trecento „ incorrano similmente i Mastri Spadai, o altre persone, che faranno, o „ venderanno dette spade, e foderi, „ nella forma predetta. Ed acciocchè „ il presente Bando venga a notizia „ di tutti, e da niuno si possa alle-

„ gar

„ gar causa d' ignoranza, vogliamo, „ che si pubblichi ne' luoghi soliti „ di questa Fedelissima Città, e Re„ gno; Ed ordiniamo, e comandia„ mo alla Gran Corte della Vicaria, „ ed a tutti gli altri Officiali, e „ Tribunali, a chi spetta, che deb„ bano tener particolar pensiero per „ l' osservanza del Bando predetto, „ procedendo all' esecuzione di dette „ pene contra de' trasgressori irremi„ sibilmente senza eccezione di per„ sona alcuna, quali non possano am„ mettere a transazione senza parti„ colar ordine nostro *in scriptis*". *Datum Neap. die 8. mensis Aprilis 1662. El Conde de Pennaranda. Vid. Galeota Reg. Vidit Muscettola Reg. Vid. Ulloa Reg. Vidit Navarra Reg. D. Coppola Secret.*

Die 8. Apr. 1662. El Conde de Pennaranda.

PRAMMATICA LXVI.

Pragm. de delinquentibus, cum armis ignotis extenduntur quoque ad personas asportantes illa, et delicta committentes, licet ea non utantur. Est prag. 30. vide etiam prag. 62. de armis, per prag. 68. hoc tit. declaratur.

PEr parte dell' Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria, ci è stata fatta istanza, che dovessimo ordinare, che nelle cause de' delitti commessi, e che si commettono con qualsivoglia sorta d' armi, ma con asportazione d' armi di fuoco, ancorchè quelle non s' usassero, o sparassero nell' atto del delitto, possa detta Gran Corte procedere colla medesima delegazione, abbreviazione del termine della forgiudica, e pena di ducati mille, che stanno stabilite così nella *Regia Prammatica de Armis* emanata a 29. di Marzo 1637. in tempo dell' Illustre Conte di Monterey, come nella *Pragmatica de isfu scopettae*, emanata a' 28. di Maggio 1647. in tempo dell' Illustre Duca d' Arcos. E convenendo rimediarsi a detti delitti, che con tanta frequenza succedono, per la sicurezza, et audacia, che apporta a' delinquenti l' asportazione di dette armi di fuoco, la quale anche è delitto; Ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Dichiariamo, ed ordiniamo, „ che in tutt' i delitti succeduti, e „ che succederanno con qualsivoglia „ sorta d' armi, benchè non sieno di „ fuoco, ma con la sola asportazio„ ne d' esse, ancorchè non usate, nè „ sparate nell' atto del delitto, deb„ ba così detta Gran Corte, come „ anche le Regie Udienze Provincia„ li del Regno procedere colla me„ desima delegazione, ed abbrevia„ zione del termine della forgiudica, „ e coll' esazione della pena di duca„ ti mille, conforme sta disposto „ nelle precitate Prammatiche a ri„ spetto de' delinquenti con armi di „ fuoco". Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, e per tutto il presente Regno, e se n' affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 17. mensis Aprilis 1669. D. Pedro Antonio de Aragon. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Navarra Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Lombardus. In Bannorum I. fol. 102.*

Die 17. Apr. 1669. D. Pietro Antonio de Aragon.

§. I.

Milites vulgo *del Battaglione* non deferant arma, nisi in casibus permissis, alias puniatur ab ordinariis locorum.

Avendo Noi avuto notizia de' disordini, che alla giornata succedono nelle Città, e Terre di questo Regno circa la pratica de' Privilegj, ed esenzioni de' soldati del battaglione, a piedi, ed a cavallo in pregiudizio della retta amministrazione della giustizia, etc. *ex prag. sub die 17. Julii 1670. de re militari.*

PRAM-

PRAMMATICA LXVII.

Confirmantur aliquae pragde armis, et prohibetur asportatio coltri, dicti *alla Genoveſe*, et etiam fabricatio sub poena, ut intus.

AVendo gl' Illustri Vicerè di questo Regno nostri Predecessori avuta particolar cura d'evitare i delitti, che si commettono con gli stiletti, smagliatori, coltelli a fronda d'oliva, e con altre sorte di coltelli, e ferri puntati, hanno con più Prammatiche, sotto rigorose pene, in esse contenute, espressamente proibito l'asportazione di quelli, tanto per dentro questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, quanto per qualsivoglia altra parte del Regno, come si legge nella *Prag.* 31. *nella* 41. *al c.* 2. *nella* 49. *al cap.* 7. *e nella* 50. *al cap.* 2. sotto il titolo *de Armis*. Ma con tutto ciò si vede, che non cessa la moltitudine degli omicidj, e delitti, che giornalmente si commettono con simili armi, e precisamente con coltelli volgarmente detti *alla Genoveſe*. E volendo Noi, per quanto sia possibile ovviare a tali delitti; Ci è parùto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Rinnovando, „ e confermando le predette, ed altre Prammatiche emanate, per la „ proibizione di detti stiletti, smagliatori, coltelli a fronda d'oliva, „ ed altre sorte di coltelli, e ferri „ puntati, ordiniamo, e comandiamo, che quelle, e quanto in esse „ sta proibito, e stabilito, s'osservino *ad unguem* giusta la loro contenenza, e tenore, e per esecuzione di quelle, da oggi in avanti, „ niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca portare le dette arme, come „ di sopra, proibite, nè detti coltelli alla Genovese, così per dentro „ questa predetta Città, suoi Borghi, „ e Casali, come per qualsivoglia „ parte del presente Regno; nè quelle tenere in casa sotto le medesime pene contenute in dette Prammatiche; ed anche a rispetto de' „ *detti coltelli alla Genovese*, sotto pena di ducati mille, o di tre anni „ di relegazione in Isola per Noi dichiarando a' Nobili, e d'once cento, o d'anni tre di galea agl'ignobili, e sotto altre pene, a nostro „ arbitrio riserbate, quali vogliamo, „ che s'eseguano irremisibilmente contra de' trasgressori, ancorchè per „ l'asportazione di dette armi tenessero licenza di qualsivoglia Tribunale, e Giudice Delegato, o altro „ Officiale, quali licenze con la presente annulliamo, e dichiariamo di „ niuno valore. Ed acciocchè la presente Prammatica stia nella dovuta „ osservanza; Ordiniamo, che da oggi in avanti, niuno Tribunale, „ Ministro, Giudici, nè altro Officiale maggiore, o minore ordinario, o delegato possa conceder licenza per l'asportazione dell'arme predette, sotto qualsivoglia pretesto, o colore. Ed affinchè si levi affatto l'uso di quelle; Ordiniamo „ ancora, e comandiamo, che dal dì „ della pubblicazione di questa, niuno artefice ardisca fare, nè far fare, vendere, nè far vendere detti „ stiletti, smagliatori, coltelli a fronda d'oliva, coltelli alla Genovese, „ nè altra sorta di ferri puntati, così in questa Città, come in altra „ qualsivoglia parte del presente Regno, sotto pena, cioè per detti „ coltelli alla Genovese, e puntati „ di once cento, o di tre anni di „ galea; e per l'altre predette armi „ sotto le stesse pene contra d'essi „ comminate per le sopraccitate Prammatiche". Ed acciocchè la presente

Pragm. 31. et 41. §. 2, 49. §. 7. 30. §. 1. et 2.

Renovatur licentiae, Idem in prag. 70. et 71.

te venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, e del Regno, atteso tal' è la nostra volontà. *Dat. Neap. die* 18. *Octobris* 1670. *El Duque de Segorbe, y de Cardona. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Vidit Valero Reg. Lombardus. In banner.* 2. *fol.* 23. *Ventre.*

Die 18. Oct. 1670. El Duque de Segorbe, y de Cardona.

PRAMMATICA LXVIII.

Explicantur, et corriguntur aliquae pragm. sub tit. de armis tam circa asportationem, quam circa delicta, tum illis, et alia, ut intus.

SE bene per diverse Prammatiche, e Bandi dagl' Illustri nostri Predecessori si sieno fatte molte provviste convenienti alla condizione de' tempi, ed alla frequenza de' delitti, che con armi di fuoco si commettevano in questa Fedelissima Città, e Regno, affinchè con la gravità delle pene venisse a mettersi il dovuto freno all' audacia, e malvagità di quelli, che con armi tanto perniciose all' umana società, ed alla pubblica quiete, commettono gravi, e scandalosi delitti, e per togliersi ogni occasione di simili sorte d' armi introdotte dall'umana malizia assolutamente per nuocere, e per distruzione del genere umano, essendosi parimente pubblicate Prammatiche contra gli asportatori, detentori, ed artefici, che le fabbricassero, ed accomodassero, e contra gl' immittenti dell' istesse armi di fuoco della corta, e proibita misura, come ancora contra quelli, che le vendessero, e comprassero, sotto le pene in dette Prammatiche contenute; acciocchè con così convenienti, e salubri provviste s' evitasse al possibile, l' occasione, e la comodità del delinquere: E benchè ne' casi succeduti, non si sia mancato da' Regj Tribunali di far giustizia colla dovuta esecuzione delle pene contro a' delinquenti, e trasgressori di dette Prammatiche; con tutto ciò essendo conveniente, che alla continuazione, e gravezza del male si provvegga con ogni assistenza degli opportuni rimedj più proporzionati al bisogno, ed in particolare, che le pene sieno tali, e così corrispondenti al delitto, ed alla trasgressione, che possano immediatamente, e col dovuto rigore eseguirsi: Perciò col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ci è paruto fare la presente Prammatica, *perpetuo valitura*, colla quale „ s' ordina l' inviolabile osservanza „ delle precedenti Regie Prammatiche, e di quello che in esse sta „ disposto, che con questa non venga innovato, e riformato, di modo che da tutti dette Regie Prammatiche sieno inviolabilmente osservate, senza eccezione alcuna di „ persona, di qualsivoglia qualità, „ grado, e condizione, anche in qualunque dignità, onore, e posto constituita, e d' ogni professione si „ sia, ed ancorchè per qualsivoglia „ privilegio, licenza, consuetudine, „ o permissione si pretendesse di poter portare dette armi proibite, „ quelle annullando, e dando per irrite, e casse, volendo in ogni caso, che da tutti indistintamente „ ed a quelle sotto niun motivo, ragione, o pretesto, si contravvenga, eccettuandone solamente le genti di Corte, che stanno in attual „ persecuzione de' delinquenti, in conformità delle prenominate Regie „ Prammatiche, che specialmente l'eccettuano, per servigio della Giustizia, dalle dette proibizioni, che „ tutti per altro indifferentemente comprendono.

1. „ E perchè conviene ancora bilanciare in modo la qualità delle

„ pe-

„ pene ; che non solo sieno proporzionate a' delitti , ma anche possano con maggior prontezza per gastigo de' delinquenti , e timore degli altri eseguirsi , *ordiniamo* , che gli asportatori delle dette armi picciole , o corte incorrano la pena d' anni sette , i nobili di relegazione , e gli altri di galea , o di ducati 2000. a nostro arbitrio riservata (1).

2. „ L' istesse pene contra gli asportatori s' intendano di quelli , che le portassero nelle carrozze , o altre vetture di qualsivoglia genere , e perchè restano soggetti i predetti alla pena suddetta d' anni sette di relegazione , e galea *respective* , o di ducati due mila , come di sopra , s' intenda riformata la pena di ducati mille aggiunta nella Prammatica 52. e l' altra di ducati seimila , e l' altra di anni cinque di carcerazione a' Nobili contenuta nella Prammatica 57.

3. „ Gl' immittenti , e detentori in casa incorrano la pena di cinque anni di relegazione , e galea *respective* , o di ducati mille a nostro arbitrio riservata (2).

4. „ Restino similmente in piedi le pene imposte per dette Prammatiche contra i Maestri , che in qualunque modo fabbricassero , o accomodassero dette armi corte , come anche contra coloro , che le facessero lavorare , o accomodare , e l' istessa incorrano i venditori , e compratori dell' armi suddette colla solita distinzione della qualità della pena (3).

„ Con dichiarazione però , che s' intendano espressamente in ogni caso rivocate , e riformate le suddette Prammatiche per quella parte , che dispongono , imponendo pena di morte naturale assolutamente , o pecuniaria ad arbitrio in qualunque de' casi suddetti , restando in piedi le suddette altre pene corporali , e pecuniarie .

Contra immittentes ictum.

„ E non essendo conveniente , che si costituisca l' istessa pena a quelli , che sparando dette armi di fuoco , benchè con animo d' offendere , come certamente si presume , tuttavia non succede attualmente l' offesa , restando il colpo senza alcuno effetto , come è costituita a quelli , ch' effettivamente offendono , o uccidono ". Per tanto „ riformando le Prammatiche , che altrimenti dispongono : Ordiniamo , e comandiamo , che nel caso predetto incorrano i delinquenti la pena straordinaria , cioè i Nobili di relegazione per anni otto , e gli altri d' altrettanti di galea , da incorrersi *ipso facto* , che saranno sparate dette

„ ar-

(1) Pena di morte naturale , o di duc. 2000. ad arbitrio. Prag. 32. de armis , insertur Bannum 31 Martii 1596. Comitis de Olivares , 16. Aprilis 1603. Comitis de Venavente. Prag. 41. eod. tit. die 18. Augusti 1610. Comitis de Lemos , §. 6. Prag. 50. 4 Junii 1613. Comitis Montis Regii , §. 6. morte , o di duc. 2000. Come prima era di morte , ora è di relegazione , o di galea respective.

(2) Per la pramm. 32. era d' anni tre di relegazione , e galea per la pram. 49. de' 27. Decembre 1623. Ducis Albae , e d' anni cinque , questa come conveniente , e posteriore si conferma pram. 50. 4. Junii 1631. Monterey , contra gl' immittenti , e detentori tre anni di galea , e ducati mille ad arbitrio; resta però la quinta juxta praecedentem . Contra immittentes , et detinentes poena duc. 3000. prag. 58. 18. Aprilis 1646. del Duca d' Arcos .

(3) Prag. 32. 6. Junii 1607. Comitis de Venavente pena di dieci anni di relegazione a' Nobili , e di altri dieci di galea . Prag. 50. §. 7. die 4. Junii 1631. Comitis de Monterey ead. poena , contra fabricatores , vendentes , et ementes . Prag. 32. die 29. Martii 1637. Comitis de Monterey ead. poena , et additur duc. 600. contra fabros omnes.

Basta la corporale. Pragm. 56. 2 Septemb. 1638. Ducis de Medina , contra detentores reducitur ad duc. 300. repetita in prag. 4. §. 2 de ictu scopp.

S' intendano anche riformati i §. 3. e 4. della pram. 49. sub die 17. Decembris 1623. Ducis Albae , contra fabros , et alios , imponenti pena di morte naturale , et contra vendentes , et ementes , et immittentes mortis , et duc. mille ad arbitrium . Prag. 57. Essendo Noi , etc. die 18. Aprilis 1646. Ducis de Arcos contra fabricantes , et immittentes 3. anni di galea ; resta per anni sette , et contra immittentes , et detinentes duc. 3000. resta solo per ducati mille .

„ armi, mandando fuori le palle, col „ quale atto è consumato il delitto, „ con che resta riformata anche la „ *Prammatica* del 1612. circa l' ab„ breviazione dell' anno della forgiu„ dica, come ancora viene a dichia„ rarsi, e riformarsi la *Prammatica* „ *cod. tit.* che dichiara proditorj i de„ litti commessi con tutte le armi „ di fuoco, privando i delinquenti „ di qualsivoglia eccezione, e privi„ legj: Il che s' intenda di quelli, „ che attualmente feriscono, o di „ quelli, che sparano, anche in ris„ sa, armi di fuoco corte proibite, „ perchè più facilmente s' occultano, „ e non danno niun luogo di guar„ darsene, ma non di quelli, che „ sparano l' armi lunghe non proibi„ te in rissa, quali non possano sti„ marsi proditorj, mentre in rissa „ operano armi permesse, come sta „ detto nel capo seguente.

Pragm. anni 1536. §. 1. de ictu scoppittae. 32. de armis.

„ E perchè nella Prammatica de' „ 29. di Marzo 1637. sta disposto, „ che i delitti commessi con armi „ di fuoco di qualsivoglia maniera, „ anche in rissa, s' intendano prodi„ torj, e s' escludano d' ogni Indul„ to, il che ha bisogno di dichiara„ zione, e moderazione "; Per tanto „ ordiniamo, che questo s' inten„ da di quelli delitti, che si com„ mettono con armi di fuoco proibi„ te in rissa, non di quelli, che con „ armi, benchè di fuoco, ma permes„ se, e ne' luoghi permessi si com„ mettono in rissa: mentre non con„ correndovi il fine della legge, nè „ anche può applicarvisi la sua dispo„ sizione, e l' istesso s' intenda circa „ la loro composizione.

66. de armis.

„ Parendo anche conveniente qual„ che dichiarazione della novella Pram„ matica de' 17. d' Aprile 1669. col„ la quale fu disposto, che le Pram„ matiche antecedenti de' 29. di Mar„ zo 1637. *de armis*, e de' 28. „ di Maggio 1647. 5. *de ictu scopi„ ttae*, circa la delegazione, ed ab„ breviazione, e pena di ducati mil„ le contra quelli, che delinquessero „ con armi di fuoco, ed anche con„ tra gli Ausiliatori, ed Assistenti, „ avessero luogo, benchè delinquesse„ ro con altre armi, con la sola „ asportazione di quelle di fuoco ": Dichiariamo, ed ordiniamo „ che ciò „ s' intenda, quando è pensato il de„ litto, che si commette con ogni „ sorta d' armi atte ad uccidere, co„ me si dovea supporre in tali casi, „ mentre s' opera con premeditazione, „ ed intento d' escludere la disposi„ zione delle Regie Prammatiche, fa„ cendo commettere il delitto con „ altre armi, e tenendo pronte quel„ le di fuoco per renderlo più sicu„ ro; e per togliere ogni difesa al„ l' offeso, come si dichiara espressa„ mente in detta Prammatica 5. *de „ ictu scopittae*.

Prag. diei 28. Mart. 1647. de ictu scoppittae.

„ Finalmente perchè coll' occasione „ delle licenze di dette armi, che si „ sono alle volte concedute per que„ sta Città, e Regno, sarebbe im„ pedita in qualche parte l' esecuzio„ ne della presente Prammatica; per „ tanto insistendo nel disposto per le „ precedenti, rivochiamo, ed annul„ liamo le dette licenze, che da' Tri„ bunali, e da' Delegati, e da quali „ si vogliano Officiali, ed anche quel„ le che da Noi stessi per qualsivo„ glia strada fossero state concedute, „ restando dal dì della pubblicazione „ della presente nulle, ed invalide „ per quanto tocca alle dette armi „ di fuoco proibite, ed ordiniamo a „ tutti, e singoli, che non le deb„ bano più per l' avvenire concedere.

La simile prag. a' 16. di Settembre 1661. dell' Ill. Conte de Peñaranda. Concord. prag. 64. 69. 70. et aliae.

Ed affinchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, e da niuno possa allegarsi causa d' ignoran-

ma; diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare ne'luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e nelle Città, dove risseggono le Regie Udienze di questo Regno. *Datum Neap. in Regio Palatio die 19. mensis Augusti 1671. El Duque de Segorbe, y Cardona. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Vidit Valero Reg. Anastasius. In Bannor. 2. fol. 30. Ventre.*

Die 19. Aug. 1671. El Duque de Segorbe y Cardona.

§. 1.

Non possunt carcerari scholares scholae armorum aeneorum pro asportatione armorum.

A nostra notizia è pervenuto, che gli scolari della Regia Scuola degli Artiglieri non ostanti i privilegj militari, che tengono spediti a loro beneficio, del continuo vengono molestati, e carcerati da' Capitani di Giustizia di questa fedelissima Città di Napoli, etc. *Ex prag. de Militibus.*

PRAMMATICA LXIX.

Revocantur quaelibet licentiae concessae a quocumque Magistratu pro asportatione armorum prohibitorum, et prohibetur asportatio, et licentia deferendi sub poenis contentis in Regis pragm. Concord. cum pluribus pragg. praecedentibus et prag. 70.

Essendosi considerati i continui inconvenienti, che giornalmente nascono per le licenze d'asportazione d'armi proibite, che si concedono dal Reggente della Vicaria, e Presidi Provinciali, ancorchè sieno Delegati della Campagna, Commessarj di Campagna, Vicegrand' Ammiraglio, Montiero Maggiore, Delegato del Corriero Maggiore, Capitani di Grascia, Delegati, ed altri Ministri del presente Regno, i quali ad istanza d'altri spediscono licenze per l'asportazione suddetta, commettendosi per causa di esse molti omicidj, eccessi, ed enormi delitti, in grave danno de' sudditi, e vassalli del Re nostro Signore (che Iddio guardi) e scandalo del Pubblico. Habbiamo risoluto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, di provvedere in ciò con gli ordini opportuni, e di fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo „ a tutt'i sopraddetti, e ciascheduno „ di loro *in solidum*, *unicuique in* „ *sua jurisdictione*, che da oggi in „ avanti, non debbano in modo al- „ cuno concedere dette licenze per „ l'asportazione d'armi proibite a „ niuno genere di persone, sotto „ qualsivoglia colore, o pretesto; „ ma solamente debbano concedere „ potestà per l'asportazione di dette „ armi proibite a quelle genti, che „ staranno assentate, ed arrolate all' „ attuale servizio della Regia Cor- „ te, e facendosi altrimenti, col pre- „ sente Bando le dichiariamo nulle, „ invalide, e di niun valore, e di „ procedersi contra de' trasgressori, „ secondo le Regie Prammatiche, „ più volte sopra di tal particolare „ emanate stabiliscono. E parimente „ ordiniamo, che dòpo la pubblica- „ zione del presente Bando, niuna „ persona, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, titolata, e non titolata, ardisca, nè „ presuma portare, nè far portare le „ dette armi proibite, sotto le pene „ contenute nelle Regie Prammatiche, ed altre a nostro arbitrio riservate, ancorchè quelli, che le „ porteranno, tenessero qualsivoglia „ privilegio, licenza, o commissione spedita da' sopraddetti, o da „ qualsivoglia Tribunale, sotto co- „ lore d' effettuare qualche servizio „ alla Regia Corte, perchè in tal „ caso da Noi si daranno gli ordini „ necessarj per l'effetto predetto. E „ però annulliamo, e rivochiamo „ tutte le licenze concedute, e da „ concedersi da' sopraddetti contra la „ forma del presente Bando. Rivo- „ cando ancora tutte le licenze con-

„ ce-

„ cedute da Noi dallo Spettabile Reg-
„ gente, Soprantendente, e Com-
Revocantur, et annullantur aliae licentiae concessae. „ messario di Campagna ". Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza; vogliamo, che si pubblichi, tanto ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, quanto per tutt' i luoghi delle Provincie del presente Regno. Ed ordiniamo di più al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze del Regno, che debbano tener particolar pensiero dell' osservanza di esso, ed eseguire irremisibilmente contra de' contravvegnenti le pene stabilite nelle dette Regie Prammatiche, ed avvisarci del che risulterà per potersi prendere gli espedienti necessarj. E così s' esegua per quanto si tiene cara la grazia, e servizio di sua Maestà. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 25. mensis Septembris 1676. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Calà Reg. De Afflicto Secret. Pandolfus. In Bannorum secundo, fol. 62. Toletus.*

Die 25. Sept. 1676. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA LXX.

Revocat licentias asportandi arma, et mandat dernceps licentias annotari in regesto Regentis M. C. V. Commissarii Campaneae, et Regiarum Audientiarum. Per Villectum axpeditum per S. L. per scriptorium belli die 24. mensis Aprilis 1680. fuit declaratum, quoad regestum, non comprehendi licentias Auditoris Generalis exercitus.

PEr gl' inconvenienti, che giornalmente nascevano in questa fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, e Regno per causa dell' asportazione d' armi proibite, che si concedeano dal Reggente della Vicaria, Delegato, e Commessarj di Campagna, Presidi Provinciali, Vicegrand' Ammiraglio, Uditor Generale dell' Esercito, Delegato del Corriero Maggiore, Montier-Maggiore, Capitan della Grascia, Delegati, ed altri Ministri del presente Regno, che soleano spedir licenze per l' asportazione suddetta, per la quale succedevano omicidj, ed altri eccessi in grave danno de' Vassalli del Re Nostro Signore (che Iddio guardi) e scandalo del Pubblico, sotto la data de' venticinque di Settembre *1676.* precedente ordine nostro fu pubblicato Bando, col quale ancorchè espressamente sta rivocata, e proibita tal concessione d' armi a qualsivoglia stato di persone, sotto qualsisia causa, o pretesto; eccetto però a quelli, che si ritrovavano nell' attual servizio della Regia Corte; tuttavolta apertamente si vede, che, ciò non ostante, quasi la Città tutta, e Regno stia armato, non solo con armi di fuoco, ed altre non proibite, ma anche delle proibite, senza che stiamo intesi delle licenze, che portano, per le quali succedono infiniti omicidj, ed altri enormi delitti per le continue lamentazioni, che ne sentiamo da tutte le parti. Però convenendo rimediare a simili disturbi, importando, che tenga il dovuto effetto „ Abbiamo risoluto con voto, e parere del Re-
„ gio Collateral Consiglio, appresso
„ di Noi assistente rinnovare detto
„ Bando col presente, *omni tempore*
„ *valituro*, col quale confermando
„ quanto in esso sta ordinato, e sta-
„ bilito, non ostante qualsivoglia po-
„ testà, che da Noi si fosse conce-
„ duta, dopo la pubblicazione di
„ quello, qual espressamente dero-
„ ghiamo, per la retta amministra-
„ zione della giustizia, aggiungiamo
„ di più, che tutti quelli, che an-
„ dranno per questa fedelissima Cit-
„ tà armati di qualsisia sorta d' ar-
„ mi, eccettuando la gente, che at-
„ tualmente si ritrova impiegata in
„ servizio della Regia Corte, come
„ dispone la *Prammatica* 50. *de Armis* al *cap. 9.* le debbano notare
„ ne' libri del Reggente della Vica-
„ ria, e quelli, che l' asporteranno
„ per lo Regno, cioè in Terra di

„ Lavoro, al Commessario di Cam-
„ pagna, e nelle Provincie, alle Re-
„ gie Udienze; e perciò ordiniamo
Prag. 30 et 10. hoc tit. „ a tutt' i Ministri, e Delegati, che
„ tengono potestà di spedire dette
„ licenze, che debbano ponerci detta
„ clausula, e non ponendocela, non
„ avranno osservanza alcuna, e gli
„ asportatori saranno severamente ca-
„ stigati, per lo qual effetto coman-
„ diamo a' detti Reggenti della Vi-
„ caria, Commessario di Campagna,
„ e Presidi Provinciali, che mese
„ per mese, debbano rimettere nota
„ distinta in potere dell' infrascritto
„ Illustre Segretario del Regno di
„ tutte le notazioni, che s' andranno
„ faeendo con distinzione de' Mini-
„ stri, che le spediranno, e tempo,
„ e comitive in quelle concedute, af-
„ finchè ne stiamo informati; per le
„ quali ordiniamo, che non s' esiga
„ più, che carlini quattro per cia-
„ scheduna notazione di commissione
„ permessa, ancorchè sia spedita in
Idem erat, in dict. prag. 30. cap. 9. „ beneficio di più persone; E perchè
„ si è conosciuta la frequenza degli
Et corrigitur prag. dict. 31. Mart. 1616 §. 86. de offic. Jud. „ omicidj, che succedono ne' Borghi,
„ e Casali di questa fedelissima Cit-
„ tà, col pretesto di dette licenze,
„ o con altri titoli per mezzo di bi-
„ glietti privati, volendo rimediare
„ a simili disturbi, ci è paruto proi-
„ bire, siccome col presente proibia-
„ mo l' asportazione d' ogni sorta
„ d' armi per detti Borghi, e Casa-
Concord: prag. 60. 68. et 69. „ li di questa Città, annullando per
„ tal effetto qualsivoglia licenza, o
„ biglietto, che detti asportatori te-
„ nessero a loro beneficio spedito;
„ E però incarichiamo al Reggente,
„ ed a' Giudici della Gran Corte del-
„ la Vicaria, Commessario di Cam-
„ pagna, Presidi, ed Udienze Pro-
„ vinciali la particolare attenzione,
„ che dovranno tenere per l' osser-
„ vanza, così del menzionato Ban-
„ do, come del presente; ed in ca-
„ so contrario, ordiniamo a tutt' i
„ sopraddetti, *unicuique in sua ju-*
„ *risdictione*, che ce ne debbano dar
„ conto, per darsi da Noi gli ordi-
„ ni necessarj, acciocchè si proceda
„ contra di essi a quanto sarà di
„ giustizia, secondo le Prammatiche
„ stabiliscono, non ostante che alle-
„ gassero di portare dette armi in
„ buona fede colle licenze suddette,
„ o pure con detti biglietti conces-
„ si, così da' sopraddetti Ministri,
„ Delegati, o altri, come da' Capi-
„ tani di Giustizia, Capitani, e Ca-
„ porali di Campagna, o da qualsi-
„ voglia altra persona": Ed accioc-
chè venga a notizia di tutti, e non
si possa allegare causa d' ignoranza;
vogliamo, che si pubblichi ne' luo-
ghi soliti, e consueti di questa Fe-
delissima Città, atteso tal' è la no-
stra volontà. *Datum Neap. die* 28. Die 28. Febr. 1680.
mensis Februarii 1680. *Et Marques* El Marques de los Velez.
de los Velez. Vidit Galeota R. Vidit
Carrillo Reg. Vidit Calà R. Vidit So-
ria Reg. D. D. E. Cioffi Secret. Do-
minicus Colonna Reg. Cancellarius. In
Bannor. 2. fol. 92. Toletus.

PRAMMATICA LXXI.

Prohibet asportationem armorum sub pœna.

ALla frequenza de' delitti in que-
sta Città, e Regno, attribui-
tasi giustamente all' asportazioni dell'
armi di fuoco, ed altre offensive,
han proccurato i nostri Illustri Pre-
decessori di ovviare con molti Ban-
di, e Prammatiche, registrate sotto
i titoli *de armis*, *et de ictu scopetae*,
proibendole con gravi pene, e ne-
gando la facoltà di darne licenza a
qualunque sorta di persone; ma, o
sia stato, che nella concessione di
dette licenze si fosse usata troppo fa-
cilità, o nell' esecuzione delle pene,
molta indulgenza, avendone intesa
una

Prag. dict. 31. Mart. 1612. et seq. de ictu scopetae, et seqq. de armis.

una scandalosa continuazione, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo risoluto di fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale, per rimediare all' accennate due cagioni di questo male, ordiniamo, e comandiamo le cose seguenti *videlicet*.

„ Primieramente rinoviamo, e
„ confermiamo tutte le Prammatiche,
„ e i Bandi promulgati dagl' Illustri
„ Vicerè nostri Predecessori, con i
„ quali sta proibita l' asportazione
Pragm. 67. §. 2. „ dell' armi di fuoco, e quella de'
„ coltelli, stiletti, pugnali assoluti,
„ smagliatori, coltelli a fronda d' o-
„ liva, coltelle a zenna, spade van-
„ taggiate di quattro palmi, spade
„ con foderi tagliati, e tutte l' altre
„ sorte d' armi, così offensive, come
„ difensive, proibite da dette Regie
„ Prammatiche, sotto le medesime
„ pene in esse contenute, confermando espressamente per l' asportazione dell' archibusetti la Prammatica
Pragm. 68. „ dell' Illustre Don Pietro Antonio
„ de Aragona, sotto la data de' 19.
„ d' Agosto 1671. che impone pena
„ d' anni sette di relegazione a' nobili, ed anni sette di galea agl' ignobili, o di ducati due mila ad
„ arbitrio. Di più proibiamo l' asporPoena, ut „ tazione de' *verdughi* dentro i ba-
pragm. 67. „ stoni a qualsivoglia persona sotto
„ la medesima pena, che sta imposta per l' asportazione degli stiletti.

„ Secondo, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che per dentro questa Fedelissima Città di Napoli non si possa portare veruna sorta d' armi di fuoco, per qualsivoglia colore, o pretesto, sotto la pena di anni tre di relegazione a' nobili, e d' altrettanti di galea agl' ignobili, ma che per lo Regno si possano portare l' armi di fuoco non proibite, in conformità delle Prammatiche sopra ciò emanate.

„ Terzo, ordiniamo, che s' osservino solamente quelle licenze d' armi proibite, le quali sieno firmate da Noi, e registrate dal nostro Segretario di Guerra, rivocando le Revocantur omnes licentiae armorum. „ licenze, che sino ad ora si son concedute dal Reggente della Gran Corte della Vicaria, Delegato, e Commessario di Campagna, Presidi Provinciali, Vicegrand' Ammiraglio, Uditor Generale dell' Esercito, Montiero maggiore, Tesoriero generale, Scrivano di Razione, Delegato del Corriero maggiore, Capitan della Grascia, e da qualunque altro Delegato, o Ministro del presente Regno; i quali abbiano avuto tal facoltà, o per privilegio, o per contratto, ancorchè sia oneroso, dichiarando a rispetto di quelli, che l' hanno per contratto, che lor non si toglie totalmente detta facoltà, ma che abbiano da cercar licenza a Noi, ed allora s' osservino, quando sieno, come sopra, firmate da Noi, e registrate dal nostro Segretario di Guerra. E se a caso per inavvertenza si trovassero concedute, o si concedessero di nuovo senza la nostra firma, come di sopra, dette licenze da qualsivoglia Ministro, o Delegato; dichiariamo, che sempre s' intendano nulle, ed invalide, e sieno puniti gli asportatori di dette armi, che se quelle asportassero senza detta licenza, senza poter giovar loro la buona fede. E per ultimo proibiamo l' asportazione di dette armi a qualunque sorta di persona, eccetto, che Ut in pragm. 69. et antecedentibus. agli attuali servienti di Corte, nella forma, con la quale sta espres-

„ so

„ so nelle Prammatiche antecedenti.
„ Quarto, che tutt'i Soldati delle
„ Paranze d' Arrendamenti, e del
„ Montiero Maggiore, debbano te-
„ nere un corpo di guardia fuori la
„ Città, nè possano entrar soli nel-
„ la Città armati di qualsivoglia qua-
„ lità d' armi, che fossero cosi di
„ fuoco, come di taglio, o punta,
„ sotto le medesime pene, se non
„ quando vanno accompagnati dal Ma-
„ stro d' Atti di detti Arrendamenti,
„ per qualche diligenza loro com-
„ messa per servizio di detti Arren-
„ damenti. Ed acciò venga a noti-
„ zia di tutti, e da nessuno si pos-
„ sa allegare causa d' ignoranza, vo-
„ gliamo, che il presente Bando si
„ pubblichi ne' luoghi soliti, e con-
„ sueti di questa Fedelissima Città,
„ suoi Borghi, e Casali, e per le
„ Città, Terre, e luoghi del presen-
Die 9. Febr. 1683. „ te Regno ". *Datum Neap. die 9. mensis Februarii 1683. D. Gaspar de*
D. Gaspar de Haro, y Gusman. *Haro, y Gusman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. D. D. E. Cioffi Secret. Reg. in Banner. 2. fol. Toledo. Mastellonus.*

PRAMMATICA LXXII.

Prohibetur asportatio pugionis sub poena, &c intus.

ANcorchè da' nostri Predecessori, con diverse Prammatiche, si sia proibito l'asportazione di daghe, e pugnali, essendosi sperimentato l'abuso di esse, e che con tali sorte d' armi si sieno commessi con facilità grande molti omicidj, ed eccessi, in tanto disservizio di DIO, e del Pubblico, senza potersi dar difesa a molti incautamente insultati, considerando particolarmente, che questi eccessi per lo più si commettono da gente temeraria. Perciò confermando, ed ordinando l'osservanza delle dette Prammatiche, e Bandi, in tutto quello, che alla presente non contraddicono; Ci è paruto con voto e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale „ Ordinia-
„ mo, e comandiamo, che tanto in
„ questa Fedelissima Città, quanto
„ in altra qualsivoglia parte di que-
„ sto Regno, nessuno Cocchiero,
„ Staffiero, Lacchè, Seggettaro, ed
Poen. tiremium per annos septem. „ altra sorta di persona, che sta a
„ servizio d' altri di simile condi-
„ zione, come anche Artigiani, e
„ Bottegai, presuma, ed ardisca por-
„ tar pugnale, o daga, nè sola, nè
„ accompagnata con spada, sotto pe-
„ na di anni sette di galea, da ese-
„ guirsi irremisibilmente; ordiniamo
„ ancora, in conformità di altre Re-
„ gie Prammatiche, al Reggente del-
„ la Gran Corte della Vicaria, e
„ qualsivoglia altro Ministro, che
„ non debbano, nè possano dar li-
„ cenza, nè dispensare alla presente
„ proibizione. E che detto Reggen-
„ te, e Giudici di essa Gran Corte,
„ Governatori, ed Uditori Provin-
„ ciali, Capitani, Assessori, ed altri
„ Officiali del presente Regno, tan-
„ to Regj, come de' Baroni, *respe-*
„ *ctive* a chi tocca, che debba cia-
„ scheduno di essi tener particolar
„ cura dell' osservanza della presente
„ Prammatica contra i trasgressori,
„ di quanto di sopra sta ordinato
„ con eseguire le suddete pene in
„ ogni caso di contravvenzione ".

Ed acciò venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegar causa d' ignoranza; ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi e Casali, e per le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 22. mensis Septembris 1687. D. Gaspar de Haro, y Gusman. Vidit. Gar-*

Die 22. Sept. 1687. D. Gaspar de Haro, y Gusman.

Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Vidit Provenzalis Reg. Federicus Cavalerius Secret. In Bannorum. Tolesus. Anastasius.

Bannum M. C. V.

seu

PRAMMATICA LXXIII.

Pragm. 46. hoc tit.

PEr Prammatica dell' Illustre Conte de Lemos de' 18. Agosto 1610. nel Capitolo secondo fu proibita l'asportazione de' coltelli puntati, puntaroli, mezze spade, coltelle, e storte di tre palmi a basso, ed ogni altra sorta di ferri appuntati, e quelli coltelli, che non sono appuntati, non si possano portare più lunghi d'un palmo, e che non sieno a due tagli nella cima, ma quadri, di sorta che non abbiano segno alcuno di punta, nè la cima predetta vada salendo, di maniera che faccia crocco, o altro segno di punta assai, nè poco, sotto pena a' nobili di ducati mille, o tre anni di relegazione in Isola dichiaranda, ed agl'ignobili di cent'once, o tre anni di galea, ad arbitrio di S. E.

Declarantur arma prohibita.

E per altra Prammatica dell'Illustre Conte di Monterey de'4. Giugno 1631. nel Capitolo secondo sta ordinato, sotto le medesime pene, l'asportazione di detti coltelli puntati, coltelle, e qualsivoglia sorta di ferri puntati; e quelli coltelli, i quali non sono appuntati, non si possano portare più lunghi d'un palmo, e che non sieno a due tagli nella cima, ma quadri, di sorta che non abbiano segno alcuno di punta, o taglio in mezzo reforzati, nè la cima predetta vada salendo di maniera che faccia crocco, o altro segno di punta assai, nè poco, escludendone solamente i Chirurgi, ed altri Artisti, o Rustici, che per occasione de' loro esercizj tenessero necessità di portarli, purchè pensatamente non vi delinquessero, e delinquendo con esse, incorrano nelle suddette pene. Al presente abbiamo ricevuto dispaccio di S. E. per Secretaria di Giustizia, con il quale s'ordina a questa Gran Corte la rinnovazione, ed effettiva esecuzione delle pene in quelle stabilite. In esecuzione del quale si fa il presente Bando, con il quale, rinnovandosi il contenuto, e disposto in dette Regie Prammatiche „ Ordiniamo, e comandiamo, che quelle, e quanto in esse si contiene, si debba inviolabilmente osservare, ed eseguire, giusta la loro serie, contenenza, e tenore. Proibendo a qualsivoglia persona di qualunque stato, e condizione si sia, che non possano asportare detti Coltelli puntati, Puntaroli, Mezze Spade, Coltelle, e Storte di tre palmi a basso, ed ogni altra sorta di ferri appuntati, e que' Coltelli, che non sono appuntati, non si possano portare più lunghi d'un palmo, e non sieno a due tagli nella cima, ma quadri, di sorta che non abbiano segno alcuno di punta, nè la cima predetta vada salendo di maniera che faccia crocco, o altro segno di punta, nè assai, nè poco, eccettuandone solo le prenominate persone, che per ragione di loro esercizio, tenessero necessità di portarle, purchè con quelle pensatamente non vi delinquessero, e delinquendo con esse, incorrano in dette pene, da eseguirsi irremissibilmente contra i trasgressori, in conformità delle Regie Prammatiche, e menzionato dispaccio di S. E.". Ed acciò venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare

Prag. 50. hoc tit.

re causa d'ignoranza, ordiniamo, ed in nome della prefata Eccellenza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neapoli die 8. mensis Martii 1688. Marchese di Barisciano Reg. Galiano, Garofalo, Machado. D. Miguel de Vargas Machuca. Messones. Marchese di Milano. De Chaves Octavius Seraphinus M. C. V. Secret. Petrus Pollius Reg. Fisci Sollic. M. C. V.*

Die 8. Mart. 1688. Marchese di Barisciano Reggente.

PRAMMATICA LXXIV.

Cum armorum asportationis occasione plurima in hac Civitate, ejusque Suburbiis et Casalibus scelera varia animose patrata fuissent, eadem cuique per constitutionem istam prorsus interdicuntur. Restituitur pragm. diei 9. Februarii anni 1683. Marchionis Carpii, quae est 71. sub hoc tit., quam vide.

CAROLVS DEI GRATIA REX. Havendo S. E. riconosciuto li molti delitti socceduti, e che alla giornata soccedono per l'asportazione dell' armi prohibite, che si fà per dentro questa fedelissima Città, suoi borghi, e casali, e per il presente Regno, è rimasta servita inviar l'infrascritti viglietti à questa G. C. del tenor che siegue v3. *Foris*. Al Duque de Monte Calvo guarde Dios Regente de la G.C. de la Vicaria. *Intus vero*. „ Por „ el villete, que và adjunto, y con „ la misma fecha que este reconocera V. S. la resolucion, que hà tomado el Conde mi Senor, y el „ nuebo orden que dà, paraque del „ todo puede anulado el uso delas „ armas, el qual asi mismo se encamina à todas las Audiencias del „ Reyno, y con este à parte me hà „ mandado S. E. dezir a V.S. (como la hago) que esa Gran Corte „ precisamente le haga publicar en „ la forma que se le prebiene, el Sabado 9. del corriente, y imponga „ à su Secretario, que cuide de que „ su copia este sobre a la puerta de „ la Rueda Criminal, sobre cuya observancia imbigilarà con particularidad ese Abogado Fiscal, como „ tabien en el promto, y rigoroso „ castigo delos Capitanes de Justicia; „ ò Escribanos, que faltaren en la „ carceracion de qualquiera, que vaya „ armado, prebeniendo asimismo S. „ E. al Tribunal: que en lo que toca alos Soldados délas paranzas, „ quando hubieren de entrar à hazer „ alguna diligencia en esta Ciudad „ debe observarse pontualmente el Capitolo, que sobre esto comprende „ el Bando del Senor Marque del „ Carpio de 9. de Febrero 1683. prometiendose S. E. que no solo los „ Ministros de la Vicaria cada uno „ de por si cuidarà de la observancia de esta deliberacion, però no „ incurriran en su contravencion con „ qualquier pretexto de Delegacion, „ que tubieren. Guarde Dios à V. S. „ *Palatio à 6. de Ottobre de 1693.* „ *D. Nicolas Gonzales de Villa. Senor* „ *Reg. de Vic.* " E l' altro Viglietto è della forma seguente v3. „ Experimentando el Conde mi Senor, que „ cada dia mas crecen los delictos, „ y homicidios en esta Ciudad y Reyno, siendo motivo à ello, lo que „ se alarga el uso, y licencias delas „ armas contraviniendo alas Pragmaticas, que las prohiben, y en particular el Bando, que en su coroboracion mandò s' espachar por Cancilleria, y publicar el Senor Marques del Carpio en 9. de Febraro „ 1683. y asi mismo alas reiteradas, „ y rigorosas ordines, que hay dadas „ para su puntual observancia, y de la ultima, que por esta Secretaria „ mandò expedir S. E. por Mayo de „ 1691. Y combiniendo con efecto, „ que se repare tan perjudicial desorden; hà risuelto S. E. por regla „ general, que à fin de que asi en „ esta Ciudad, como en qualquiera „ parte del Reyno no haya, ni se „ vea mas gente armadas, que los que „ actualmente estubieren sirviendo a „ la

„ la Regia Corte desde el dia, que „ se publicare esta determinacion queden anuladas, y invalidas qualquiera licencias de armas, que estubieren concedidas de qualquier Tribunal, Ministro, ò Commissario aunque sean Delegados de Aredamientos, exceptuando tan solamente las que estubieren firmadas de S. E. ò passadas por el oficio de la Superintendencia general de la Campagna, de que es Delegado el Senor Regente Marques de Crespano, paraquen solo reserba S. E. esta facultad, y tambien alos subditos de Barones, però solo para las armas no prohibidas y dentro dela Iurisdicion de cada uno de ellos, no siendo la intencion de S. E. que se les perjudique en nada la regalia de sus privilegios. Y me hà mandado avisarlo à V. S. y dezirle (como lo hago) que en recibiendo este Villete luogo al punto, y sin dilacion alguna la Vicaria le haga registrar en su Secretaria, y notificar à todos sus Maestredactas, poniendo copia de el ala puerta dela Rueda Criminal, donde se habrà de mantener precisamente sobre, y al mismo tiempo, y con la misma solecitud expedirà orden con inserta forma, el qual se hà da publicar en los lugares solitos de esta Ciudad, y en sus Casales, paraque llegue à noticia de todos, dando las mas rigurosas a los Capitane de Iusticia, y Escrivanos paraque se carcere à qualquiera persona, que se encontrare armada con qualquiera licencia, ò pretexto, como và dicho de suerte, que quede del todo anulado el uso de las armas, para lo qual se han hecho por el Reyno las advertencias necessarias, y luogo al punto, que siga la carceracion de alguno, sea con licenzia, ò sin ella siempre que no fuere firmada de S. E., ò del Senor Regente Marques de Crespano, y en Iurisdicion de Baron con armas prohibidas essa G. C. hà de dar quenta de ella à S. E. y esperar su respuesta. Y porque considera S. E. que la observancia de tan justa, y premurosa deliberacion pudiera alderárse con el pretexto de la Caza, y su animo es no impedir à quien por sus Puesto toca al poder dar licencia para ello declara S. E. que en conformidad de lo que ordenò al Senor Marques de Carpio por Abril de 1685. puedan darse dichas licencias, con que las escopetas sean meras de Caza, y non de las prohibidas, y los Cazadores no puedan llebar sobre sus personas balas, quartos, dados, perdigones de forma, ni plomo partido en pedazos, y que asimismo no puedan entrar en qualquier lugar, que sea con piedra en la llave de la escopeta, ni cuerda encendida, y en esta conformidad lo executarà la Vicaria, y harà observar puntual, y embiolabilmente dando quenta à S. E. del cumplimiento de este. Guarde Dios à V. S. *Palacio à 6. de Octobre 1693. D. Nicolas Gonzales de Villa. Senor Reg. de Vic.*

Per tanto ordinamo, e comandamo à tutte, e qualsivogliano persone, che citra pregiuditio delle pene incorse in esecutione della referita Pragmatica del Sig. Marchese del Carpio delli 9. Febraro 1683. che è la 71. in ordine sotto il titolo *de Armis*.

I. Si prohibiscano l'asportazione dell'armi di fuoco, e quella delli cortelli, stilletti, pugnali assoluti, smagliaturi, cortelli à fronde di olive, cortelle à zenna, spade avantag-

Armorum nomina, quæ præcipue interdicuntur, singillatim enumerantur.

giate di quattro palmi, spade con fodari tagliati, *verduchi* dentro li bastoni, e tutte l'altre sorti d'armi, così offensive, come difensive prohibite dalle Reg. Pragmatiche sotto le pene in esse contenute.

Per hanc Civitatem nec non interdicta armorum genera deferre quisquam valet.

II. Che nissuno ardisca asportare per dentro questa predetta Città nissuna sorte d'armi di fuoco, anche non prohibite, sotto qualsivoglia colore, e pretesto, sotto pena di anni trè di relegatione alli Nobili, e di altri tanti di galera all'Ignobili.

Irritis ceteris quibusque aliis armorum licentiis, tantummodo, quae per S. E., ac generalem Campaniae Superintendentem Marchionem de Crispana fuerint expeditae, suis viribus comitare placet.

III. Che si debbiano osservare solamente delle Licenze, quali sono firmate da S. E., e quelle che saranno passate dall'Ill. Regente Marchese di Crespano Sopraintendente Generale della Campagna, restando annullate tutte l'altre, che forse si fussero concesse, ò si concedessero da qualsivoglia Tribunale, Ministro, ò Delegato, senza che alle persone, le quali delle sudette Licenze si servissero, li possi giovare la buona fede. Riserbandone solamente li attuali servienti di Corte, nella conformità che viene disposto nelle Reg. Pragmatiche.

Nec ipsis Arrendamentorum, ac Monteratus majoris militibus libertas datur in hanc Civitatem prohibitis armis ornatis introeundi, dummodo ministerium aliquod eorumdem officio praestare parati non sint.

IV. Che tutti li Soldati delle paranze di Arrendamenti, e del Montiero maggiore non possano entrare soli armati in questa Città, di qualsivoglia sorte di armi, così di fuoco, come di taglio, ò punta, sotto le pene contenute nelle Reg. Pragmatiche, se non quando andaranno accompagnati dal Mastro d'atti di detti Arrendamenti per qualche diligenza di servitio dell'istesso.

Quae arma, aliave instrumenta venationi unice destinata secum deferre venatores queunt, vel non, eadem hic singillatim enumerantur.

V. Che li cacciatori debbiano asportare scoppette solamente di caccia, e non prohibite dalle Reg. Pragmatiche, e banni; quali cacciatori non possano asportare sopra le loro persone palle, quartigli, dadi, pallottini di forma, nè piombo spartito in pezzi, nè possano entrare in qualsivoglia luogo habitato con la pietra nel focile, e polvere al focone della scoppetta, nè con miccio acceso, sotto le pene contenute nelle Pragmatiche, e Regij bandi.

VI. Si ordina, e comanda alli Scrivani criminali, e Capitanij di giustizia, che debbiano con tutta attentione eseguire quanto nel sopradetto bando si contiene, e mancandono di carcerare qualsivoglia persona, che andarà armata con dette armi prohibite, incorrano nella pena di privatione di officio, et altre corporali ad arbitrio della G. C. della Vicaria.

Et acciò venghi à notitia de tutti, ordinamo, e comandamo, che il presente bando si publichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, con ponersene copia nella Rota criminale di questa G.C., e registrarsi dal magn. Secretario della medesima nelli suoi libri, in conformità del sudetto viglietto. *Napoli li 9. d' Ottobre 1693. Il Duca di Montecalvo. D. Franciscus Gascon. Il Marchese di Miano. D. Ioseph de Chaves. D. Francisco de la Cueva. Carl' Antonio de Rosa. D. Michel Vargas Machucca. Ignatio de Amico. D. Agostino Bolla. D. Francesco Medica. D. Geronimo Pardo. D. Philippus Vignapiana Fisci Patronus M. C. V. V. I. D. Roccus Hieronymus Gervasi Secretarius. Petrus Pollius Regij Fisci Sollic. M. C. V.* Pubblicata a dì 9. e 10. di Ottobre 1693.

Die 9. Octobr. 1693. Il Duca di Montecalvo.

PRAMMATICA LXXV.

Denuo restituuntur caput quartum pragmaticae Marchionis Carpil diei 19. Febr. 1683., et pragm. Marchionis Valez diei 28. Februarii anni 1680., quibus

CAROLVS DEI GRATIA REX. Essendo remasta servita S. E. rimettere à questa G. C. Viglietto per Secretaria di Giustitia, del tenor seguente v3. *Foris*. Al Mastro de Campo D. Martin de Castejon, guarde Dios, del Cons. Colateral, y Regente

Nemini facultas datur prohibitis armis instructo ad hanc Civitatem ejusque Suburbia et Casalia accedendi, exceptis tantummodo personis Regiae Curiae ministerio addictis, quarum nomina in publicas tabulas deferri debet.

te de la G. C. de la Vicaria. *Intus.* Considerando el Duque mi Senor quanto perjudica à la buena administracion de la Justicia, y à la quietud publica, que desea astablezer, emparazando, y prebeniendo los delictos, que suelen orijnarse, lo poco que se imbijila en la puntual observancia del cap. quarto de la Pragmatica, que en 9. de Febrero del anno de 1683. hizo publicar el Senor Marques del Carpio, en que se ordena que los Soldados de las Paranzas de los Arrendamientos, y los del Montero mayor no puedan entrar solos en esta Ciudad armados de ninguna suerte de armas de fuego, de tallo, ni de punta si no en caso de venir accompanandos de los Maestros dattas de los Arrendamentos por alguna diligencia, que se les encargare en servicio dellas, como en la observancia de la Pragmatica emanada por el Senor Marques de los Velez en 28. de Febrero 1680. en que prohibe à quelquier suerte de personas el poder andar armados con dichas armas, ordenando à todos los Ministros, y Delegados, que no despachen licencias, ò patentes sin la clausola de notarse en los libros de essa G. C. y no poniendola, que no se les deva dar observancia à las riferidas licencias, ò patentes: Me manda S. E. dezir à V. S. haga que la Vicaria renueva, y espida los mas rigorosos ordenes, à fin de que se invijile en la puntual execucion de las espressadas Pragmaticas, imponiendo pena de privacion de officiò à los Attuarios, Escribanos, Capitanes de Justicia, Caporales, y Soldados, en caso de contrabencion à de mas de las penas estàblezidas en las Pragmaticas, y en los Vandos sobre ellas publicados, cuva execucion la Vicaria hara inviolabilmente observar, pues de los contrario à los Ministros della hara S. E. los mas rigorosos cargos, y passera à las dimonstraciones combenientes: Guarde Dios à V. S. *Palacio 26. de Iulio de 1696. D. Bernardo de Expelet. Signor Reggente di Vicaria.*

E riconoscìutosi da Noi il capitolo quarto contenuto nella citata Prammatica del Signor Marchese del Carpio, emanata sotto li 9. Febraro 1683. che è la 71. in ordine, sotto il titolo *de Armis*, quale è del tenor seguente: Quarto che tutti li Soldati delle Paranze d'Arrendamenti, e del Montiero maggiore debbiano tenere un Corpo di Guardia fuori la Città, nè possono entrar soli armati nella Città di qualsivoglia qualità d'armi che fossero, così di fuoco, come di taglio, ò punta, sotto le medesime pene, se non quando vanno accompagnati dal Mastro d'atti di detti Arrendamenti, per qualche diligenza loro commessa per servitio di detti Arrendamenti. Et essendosi similmente riconosciuta la mentionata Prammatica del Sig. Marchese de los Velez in data delli 28. Febraro 1680., che è la 70. *de Armis*, nella quale in confirmatione d'altra Prammatica, et in particolare della 50. sotto l'istesso titolo *de Armis*, in essa si prohibisce l'asportatione di qualsivoglia sorte d'armi à qualsisia persona, tanto dentro questa fedelissima Città, quanto nelli Borghi, e Casali della medesima, con annullarsi tutte sorte di licenze, viglietti privati, et ogn'altra Patente, con qualsivoglia titolo, che l'asportatori tenessero à loro beneficio, eccettuandone solamente la gente, che attualmente si ritrova impiegata nel servitio della Regia Corte, sotto le pene contenute in dette Prammatiche, ordinando à tutti li Ministri, e Delegati, che tengono potestà di spedire licenze d'armi, in

esse vi debbiano ponere la clausola, che si debbiano notare nelli libri del Spettabile Signor Reggente di Vicaria, à rispetto di quelli, che dovessero asportar armi dentro questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali: E per quelli che l'asportaranno per il Regno, cioè in Terra di Lavoro, al Commissario di Campagna, e nelle Provincie, alle Regie Audienze: E non notandosi in detti libri, siano dette licenze nulle, et invalide, e gl' asportatori siano severamente castigati, conforme s' ordina nella predetta Prammatica 50. *de Armis* al cap. nono. Che però ordinamo, e comandamo, che si debbia puntualmente osservare, quanto nel preinserto ordine si contiene, con invigilarsi nella dovuta esecuzione, sotto pena di privatione di loro officij all' Attuarii, e Scrivani, Capitani di Giustitia, Caporali, Soldati, in caso di controventione, oltre dell' altre pene stabilite nelle Regie Prammatiche, e bandi emanati, e publicati sopra l'osservanza di esse, con che si debbia invigilare da' Signori Ministri di questa G. C. di farlo così eseguire, et acciò il presente banno venghi a notitia di tutti, e non si possi allegare causa d' ignoranza, ordinamo, e comàndamo, che si publichi per li luochi soliti, e consueti di questa fedelissima Città. *Napoli* 23. *Agosto* 1696.

Die 23. Aug. 1696. D. Martin de Castejon y Medrano.

D. Martin de Castejon, y Medrano. D. Gonzalvo Machado, y Aguar. Marchese di Miano. D. Ioseph de Chaves. D. Francesco Resta. Pedro Ioseph Lagrava. Pietro Fusco. D. Ottavio Gaeta. Gioseppe Maria Andreassi. Vidit Fiscus. V. I. D. Roccus Hieronymus Gervasi Secretarius. Petrus Pollius Regij Fisci M. C. V. Sollicitator. Banno, ut supra. Pubblicata a dì 25. di Agosto 1696.

PRAMMATICA LXXVI.

Ratio armorum prohibendorum.

TUtte le proibizioni di asportazione d'armi, che si ritrovano descritte nelle Regie Prammatiche, han mirato solamente ad evitare i delitti, che con tali occasioni, frequentemente si è conosciuto di essere accaduti: e però non essendovi maggior ragione in una, che in altra sorta di armatura corta di ferro, quante volte sia puntata, e per togliere totalmente le occasioni suddette; affinchè si goda ferma quella quiete, che si sta sperimentando in tutto questo Regno, avendo riconosciuta la consulta fattaci dal Tribunale della Gran Corte della Vicaria, in data de' 17. del mese d' Ottobre del corrente anno, sopra questa materia, con la quale si pone in nostra notizia, che si asportano alcuni coltelli con punta, volgarmente detti di S. Domenico, ed alla Catalana; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, con il quale rinnovando le proibizioni di tutte le armi corte di ferro, dichiariamo espressamente con-

Pro interpretatione praecedentium pragmaticarum declaratur sub prohibitione contineri non modo cultros vulgo *S. Domenico*, ed *alia Catalana*, verum et quodlibet aliud genus ferri acuti, et brevis.

„ tenute nelle proibizioni suddette „ non solamente le riferite due sorte „ di coltelli, chiamati l' uno di S. „ Domenico, e l' altro alla Catala- „ na, ma anche l' asportazione di „ qualsivoglia sorta di ferro corto „ puntato; e ciò sotto le pene di „ dette Prammatiche contenute; nelle „ quali s' intenda incorso ciascheduno, che per l' avvenire vi contravverrà; proibendo al medesimo effetto, che nè pure tali ferri si vendano alle botteghe, altro che quelli, che servono al mestiere delle „ arti, per le quali sono necessarj, „ ed agli Artisti medesimi l' aspor-

Neque vendantur, nisi quae sunt instrumenta artificum, quibus eadem portandi facultas interdicitur, nisi cum ceteris, quae ad eorum opificium sunt necessaria, quando opus fuerit.

„ ta-

„ tazione di essi, altro che ne' casi „ d' asportarli con gli altri stromenti „ dell' arte medesimi nelle occasioni, „ che accadono.

Ed affinchè si osservi col rigor, che si dee la detta proibizione, e s' imprima nella mente di tutti la ferma nostra volontà, per l' osservanza del presente Bando „ ordiniamo, e „ comandiamo, che non si possano „ i Rei di questo delitto transigere, „ nè pure col consenso del Magnifi- „ co Avvocato Fiscale " ma che debbano i medesimi essere spediti, con termini di giustizia, secondo le pene stabilite in d. Regie Prammatiche, essendosi anche „ da Noi stabilito, „ che non sieno visitati ". Ed acciò venga a notizia di tutti, nè possa da veruno allegarsi causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno.

Poena permutati non potest, nec rei visitari.

Quae sit poena vide prag. praecedentem.

Die 18. Nov. 1697. D. Luis de la Zerda.

Dat. Neap. die 18. *mensis Novembris* 1697. *D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Carrillo Reg. Vidit Gascon Regens. Vid. Andreassi Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor.* 3. *fol.* 48. *Toletus.*

PRAMMATICA LXXVII.

Declaratio praecedentis pragmaticae.

ESsendosi sotto gli 8. Novembre 1697. d'ordine Nostro, e del Reg. Collateral Consiglio pubblicata Prammatica, con la quale fra l'altro fu proibita l' asportazione delle coltelle a zenna, e generalmente qualunque ferro puntato atto ad offendere, e che neppure quelli s' avessero potuto vendere nelle Botteghe, sotto le pene in detta Regia Prammatica stabilite: perchè si è dubitato se in detta Regia Prammatica venivano comprese le coltelle a mezza zenna; Ci è paruto in dichiarazione di detta Regia Prammatica, per evitare ogni equivoco per l' addietro preso nell' interpretazione di essa, col voto, e parere di detto Regio Collateral Consiglio, fare il presente Bando, col quale „ diciamo, e dichiariamo, che det- „ te coltelle, o sieno a tutta zenna, „ o a mezza zenna, vengano general- „ mente comprese nella proibizione „ di detta Regia Prammatica, pub- „ blicata in detto tempo, con la „ quale si proibisce l' asportazione „ delle coltelle a zenna, e ferri pun- „ tati; e che perciò gli asportatori „ di esse vengano inclusi nelle pene „ stabilite in detta Regia Prammati- „ ca, nè in modo alcuno possa pre- „ tendersi da qualunque asportatore „ di dette coltelle a mezza zenna l'e- „ senzione da dette pene; quali nep- „ pure si possano vendere nelle Bot- „ teghe, in conformità di detta Pram- „ matica ". Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in qualsivoglia parte del presente Regno. *Datum Neap. die* 10. *mensis Januarii* 1699. *D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Mastellonus Reg. a Mandat. Scriba, In Bannor.* 3. *fol.* 61. *Toletus.*

Die 10. Jan. 1699. D. Luis de la Zerda.

BAN-

BANNUM

seu

PRAMMATICA LXXVIII.

Gli Eletti, e Deputati del Buon Governo, e quiete di questa Fedelissima Città di Napoli.

Occasio fuit Militia Urbana.

ESsendosi i giorni passati, permessa l' asportazione dell' armi a'Cittadini di questa Fedelissima Città, destinati per la custodia de' Quartieri, ne' quali si erano deputati diversi Cavalieri, e persone civili del Fedelissimo Popolo; Ed essendo già passato il bisogno della custodia suddetta, per esser questa Fedelissima Città custodita dalle Milizie regolate, e da'Capitani di Giustizia, e loro guardie, per il che l' asportazione di dette armi più tosto potrebbero cagionare scandali, che apportar quiete; siccome si è veduto con esperienza, che molte genti armate, figurandosi essere di quelle delle Milizie Urbane, quantunque non lo fossero, si sono unite, ed hanno commesso diversi delitti in questa Fedelissima Città, non senza notabile scandalo. Onde per evitare qualunque disordine, e disturbo in questa Fedelissima Città „ con „ il presente Bando si fa ordine a „ tutte, e quali si vogliano persone „ di qualunque stato, grado, e con„ dizione, che sieno, che subito do„ po la pubblicazione del presente „ Bando, debbano lasciare l'armi, e „ non più quelle asportare, sotto le „ pene contenute nelle Regie Pramma„ tiche " ed acciò il contenuto del presente Bando si esegua inviolabilmente „ dichiariamo che le Milizie „ Urbane restino affatto estinte, ed „ incarichiamo a' Capitani di Giusti„ zia, e loro Guardie, che debbono „ invigilare su l' osservanza di quan„ to nel presente Bando sta ordina„ to; e ritrovando camminando per „ questa Città di giorno, o di not„ te persone armate con armi proi„ bite dalle Regie Prammatiche, deb„ bano carcerarle, ed asportarle nel„ le carceri della Gran Corte della „ Vicaria, e subito darne parte a „ Noi ". *Datum dal Tribunale di S. Lorenzo i 7. Luglio 1707. Mario Lofredo Principe di Cardito Eletto. Giuseppe Maria Caracciolo Duca di Monte Sardo Dep. D. Francesco Capece Zurlo Dep. D. Cesare Sanfelice Eletto. Bartolommeo de Majo Eletto. Niccola Rosso Deput. D. Carlo Brancaccio Eletto. Antonio Pignatelli Deput. Tommaso Caraffa Deput. Il Duca d' Erce Eletto, e Deputat. Giuseppe di Gennaro Deput. D. Domenico de Liguoro di Giuseppe Eletto, e Deputat. Il Duca di Carinare Deput. Dottor Luca Puoto Eletto, e Deput. Dottor Alberico Giordano Dep. Dottor Aniello Mascolo Dep. Dottor Giuseppe Antonio Celeste Deput. Lorenzo de Fabbricatore Dep. Dottor Giuseppe Greco Segretario.* Die 7. Jul. 1707.

Quae cum abolita esset, cessantibus causis, arma denuo Civibus prohibita sunt, quae prius tolerabantur.

BANNUM M.C.V.

Cum inserto Ord. S. Excell.

seu

PRAMMATICA LXXIX.

Pro observantia pragm. hoc tit.

VEnendo la frequenza de' delitti causata dall' asportazione dell'armi proibite, che si fa per dentro questa fedelissima Città, Borghi, e distretto; Per evitare quanto sia possibile simili inconvenienti, è rimasta servita S. E. rimettere a questa Gran Corte biglietto del tenor seguente *videlicet*. Foris: *Al Duque de la Ace-*

ven-

renza guarde Dios, Regente de la G. C. de la Vicaria, luego, luego. Intus: *El Conde mi Senor me mande dezir a V. S. que por esse Tribunal de la G. C. de la Vicaria se emane Banno, paraque de vajo de las penas contenidas en las Regias Prematicas se probiba la asportacion de armas probibidas por dentro de esta fidelissima Ciudad. Dios guarde a V. S. Palacio a 21. de Noviembre 1707. D. Sebastiano Mensel. Senor Regente de la Gran Corte de la Vicaria.* Che perciò, quantunque bastantemente sia stato provveduto sopra di ciò dalle Regie Prammatiche, in diversi tempi promulgate, le quali stanno *in viridi observantia*; con tutto ciò per maggiore accerto abbiamo fatto il presente Bando *omni tempore valituro*, con il quale, in esecuzione dell' inserto biglietto di S. E.

Conte de Mas. tinis.

„ ordiniamo, e comandiamo a tutte, „ e quali si vogliano persone di qua„ lunque stato, grado, e condizione „ si sieno, non debbano, nè possano „ in modo alcuno asportare per den„ tro questa fedelissima Città, suoi „ Borghi, e distretto, nessuna sorta „ di armi proibite dalle Regie Pram„ matiche, così di fuoco, come di „ ferro, sotto le pene in dette Pram„ matiche contenute, da eseguirsi „ irremisibilmente contra i trasgres„ sori ". Ed acciò venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa predetta Città. *Napoli 5. Dicembre 1707. Il Duca della Cerenza Reg. D. Andrea d' Affliitto. D. Domenico Castello. D. Francesco del Tufo. D. Antonio di Luna d' Aragona. D. Francesco Resta. D. Domenico Muscettula. D. Giuseppe Cavalieri. D. Giuseppe Maria Andreassi Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria. Gervasi Secretar. Petrus Pollius Regii Fisci Sollic.*

Die 5. Dec. 1707.

BANNUM M. C. V.

Cum inserto Ord. S. Em.

seu

PRAMMATICA LXXX.

A Tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, si fa noto qualmente da S. Em. il Signor Vicerè è stato rimesso all' Illustre Reggente di questa G. C. Biglietto per Segreteria di Giustizia, del tenor seguente, *videlicet Foris: Al Duque de la Acerenza, guarde Dios, Regente de la Gran Corte de la Vicaria.* Intus vero: *Haviendo conoçido el Cardenal mi Senor, ser demassiado unibersal el uso de las espadas, en todo genero de personas en esta Ciudad, de lo qual mas facilmente pueden naçer pendencias, y de estas adelantarse basta homicidios, y que conveniendo dar prompta, y opportuna providencia; Me manda S. Em. decir a V. S. (como lo hago) que haga emanar Bando en esta Ciudad, sus Burgos, y Casales, de que ningun Artista de qualquier ministerio, que sea con tienda, o sin ella, Maestros, Officiales, laborantes, y aprendizes, ni personas vagabundas, ni Esgrimidores puedan traher espadas de dia, ni de noche, ni por dentro, ni por fuera del habitado, soto pena a los Vagabundos, que actualmente no estan exercitados en ninguna suerte de arte, de quatro annos de galera, y los Artistas, y Escrimidores de tres annos al servicio militar; y que invigile V. S. en ello, y en que no aya escuelas de esgrima publicas, ni secretas debajo de la misma pena de tres annos de servicio militar, y haga in-*

Prohibetur usus ensis quibuscumque personis, et ludus gladiatorius.

vi-

vigilar à los Jueces de essa Gran Corte sobre la puntual observancia de todo lo espressado, haziendo, que los Jueces, que fueren de ronda, quando hagan alguna carceracion de los que contrahenieren al Bando, que se publicare immediatamente, den aviso à V. S. para comunicarle à Su Em., lo qual ha de hazer V. S. luego, aunque con esta resolucion no pretende Su Em. derogar lo dispuesto en las Regias Prematicas sino antes vien ponerlas en mayor observancia en todo lo que se dispone en las mismas Prematicas à cerca de la asportacion de cuchillos, y qualquiera otra suerte de armas, guarde Dios à V. S. Palacio 10. de Julio 1708. D. Francisco del Tufo, Senor Regente de la Vicaria. Che perciò per esecuzione del preinserto Biglietto, ed ordine della prefata Em. abbiamo fatto il presente Bando „ col quale ordiniamo, e comandiamo, che niuno „ Schermitore, Artista di qualunque „ esercizio, o mestiere, che fosse, „ che tenga, o non tenga bottega, „ Maestri, Officiali, Lavoranti, Garzoni, ed ogni altro, che avesse „ appendice da essi, e persone vagabonde, o Lacchei, Cocchieri, e „ Servitori, che non stanno attualmente servendo, possano portare „ nè per dentro, nè per fuori di questa Città, suoi Borghi, e Casali, „ Spade, Spadini, e Sciable di qualunque modo fossero, nè di giorno, nè di notte, dentro, o fuori „ l'abitato, sotto pena a' vagabondi „ di anni quattro di galea, ed a' Lacchei, Cocchieri, e Servitori, che „ non stanno attualmente servendo, „ persone Artiste, e Schermitori di „ anni tre al servizio militare, e „ questo s'intenda così per quelli, „ che dimorano in questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, come „ per coloro, che stanno ne' Casali „ di essa; così anche, che nessuno „ possa tenere Scuola di Scherma, „ nè pubblica, nè privata, sotto l'istessa pena di tre anni di servizio militare". Ordinando la puntuale osservanza del presente Bando a tutti gli Scrivani Fiscali, Capitani di Giustizia, e loro Soldati; a' quali espressamente comandiamo, che debbano invigilare nelle carcerazioni di dette persone Artiste, e vagabonde, Lacchei, Cocchieri, e Servidori, che non si ritrovano attualmente servendo, che contra la forma del presente Bando portassero le dette Spade, Spadini, e Sciable di qualsivoglia sorta, come a quelli, che tenessero Scuole di Scherma pubblica, o privata, e subito che l'avranno carcerati, debbano parteciparlo al detto Illustre Reggente di questa Gran Corte, tanto se sarà di giorno, quanto se sarà di notte, per doverlo il medesimo Illustre Reggente immediatamente comunicarlo alla detta Em.; sotto pena a' detti Scrivani, Capitani, e Soldati d'esser subito privati de' loro ufficj, ed altre pene ad arbitrio di questa Gran Corte. Non intendendosi col presente Bando in modo alcuno derogato quel che vien disposto dalle Regie Prammatiche, anzi resti *in robore, et viridi observantia*, tutto ciò che vien ordinato anche a riguardo dell'asportazione de' Coltelli, e di qualunque altra sorta d'armi. Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi il presente Bando per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali. *Napoli li 16. Luglio* 1708. *Il Duca dell' Accerenza Reg. D. Ignazio d' Amico. D. Andrea d' Affitto. D. Orazio Tauro. D. Francesco Resta. D. Domenico Muscettula. D. Michele Cito. D. Giuseppe Maria Andreassi Avvocato Fiscale della Gran Corte*

Pena ad triennium per quatuor annium vagis et servitii militaris per triennium ceteris.

Card. Grimani. Die 16. Jul. 1708.

Corte della Vicaria. Gervasi Secr. Petrus Pollius Reg. Fisci M. C. Vic. Sollic.

PRAMMATICA LXXXI.

Confirmatur juxta sui seriem, continentiam, et tenorem Pragmatica per Marchionem del Carpio sub die 9. Febr. 1683. quae est 71. sub hoc tit.

ESsendosi dall' Illustre Marchese del Carpio Vicerè, che fu in questo Regno nostro Predecessore pubblicato Bando, col quale sotto rigorose pene si proibisce l' asportazione dell' armi di fuoco, ed altre offensive, ed essendosene trascurata l' osservanza in disservizio di DIO benedetto, e di S. M. (che Dio guardi) anzi in grave pregiudizio del Pubblico; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente di rinnovare il Bando predetto, ch' è del tenor seguente.

Primieramente rinnoviamo, e confermiamo tutte le Prammatiche, e i Bandi promulgati dagl' Illustri Vicerè nostri Predecessori, co' quali sta proibita l' asportazione dell' armi di fuoco, e quella de' coltelli, stiletti, pugnali assoluti, smagliatori, coltelli a fronda d'oliva, coltelle a zenna, spade vantaggiate di quattro palmi, spade con foderi tagliati, e tutte l' altre sorte d' armi, così offensive, come defensive proibite da dette Regie Prammatiche, sotto le medesime pene in esse contenute, confermando espressamente per l' asportazione degli archibusetti la Prammatica dell' Illustre D. Pietr' Antonio de Aragona sotto la data de' 19. Agosto 1671., che impone pena d' anni sette di relegazione a' nobili, ed anni sette di galea agl' ignobili, o di ducati due mila ad arbitrio. Di più proibiamo l' asportazione de' *verduchi* dentro i Bastoni a qualsivoglia persona sotto la medesima pena, che sta imposta per l' asportazione degli stiletti.

Secondo, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che per dentro questa Fedelissima Città di Napoli non si possa portare veruna sorta d' armi di fuoco per qualsivoglia colore, o pretesto, sotto la pena d' anni tre di relegazione a' nobili, ed altrettanti di galea agl' ignobili, ma che per lo Regno si possano portare l' armi di fuoco non proibite in conformità delle Prammatiche sopra ciò emanate.

Terzo, ordiniamo, che s' osservino solamente quelle licenze d' armi proibite, le quali sono firmate da Noi, e registrate dal Nostro Segretario di Guerra; rivocando le licenze, che sino ad ora si sono concedute dal Reggente della G. C. della Vicaria, Delegato, e Commessario di Campagna, Presidi Provinciali, Vicegrand' Ammiraglio, Uditore Generale dell' Esercito, Montiero Maggiore, Tesoriero Generale, Scrivano di Razione, Delegato del Corriero Maggiore, Capitan della Grascia, e da qualunque altro Delegato, o Ministro del presente Regno, i quali abbiano avuta tal facoltà, o per Privilegio, o per contratto, ancorchè sia oneroso, dichiarando a rispetto di quelli, che l' hanno per contratto, che lor non si toglie totalmente detta facoltà, ma che abbiano da cercare licenza a Noi, ed allora s' osservino, quando sieno, come sopra, firmate da Noi, e registrate dal nostro Segretario di Guerra, e se a caso per innavvertenza si trovassero concedute, o si concedessero di nuovo senza la nostra firma, come di sopraddette licenze da qualsisia Ministro, o Delegato dichiariamo, che sempre s' intendano nulle, ed invalide, e sieno puniti gli asportatori di dette armi, come se quelle asportassero senza detta licenza, senza poter gio-

giovar loro la buona fede. E per ultimo proibiamo l' asportazione di dette armi a qualunque sorta di persone, eccetto che agli attuali Servienti di Corte nella forma, colla quale sta espresso nelle Prammatiche antecedenti.

Quarto, che tutt' i Soldati delle Paranze d' Arrendamenti, e del Montiero Maggiore debbano tenere un corpo di Guardia fuori la Città, nè possano entrare soli nella Città armati di qualsivoglia qualità d' armi, che fossero così di fuoco, come di taglio, o punta, sotto le medesime pene, se non quando vanno accompagnati da' Mastri d' Atti di detti Arrendamenti per qualche diligenza loro commessa per servizio de' detti Arrendamenti. Ed acciò venga a notizia di tutti, nè da nessuno si possa allegar causa d' ignoranza vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die* 22. *mensis Aprilis* 1712. *El Conde Carlos Borromeo Aresi. Vid. Gascon Reg. Vid. Guerrero Reg. Vidit Argento Reg. D. Franciscus Ardia Secret. Mastellonus. In Banner. 8. fol. 26. Imparatus.*

Die 22. Apr. 1712. El Conde Carlos Borromeo.

PRAMMATICA LXXXII.

CAROLO VI. Imperatore, et Rege.

Usus armorum, quum animos ad atrocissima facinora impelleret, hac lege obviam frequentiori usui itum est. Pragmaticae sanctiones usque adeo latae restituuntur, et illis haec nova Constitutio addicitur. Michaele Haltano S. R. E. Cardinali Praesbytero Prot.

AVendo fin dal principio del nostro governo volto l' animo, e posta particolar cura, ed attenzione a trovar modo di dar freno alla gravezza de' delitti, e specialmente alla frequenza degli omicidj, che soglionsi in questa Città, e nel Regno commettere dalle persone malvage, le quali poco amanti di DIO, e del prossimo van con sì fatti eccessi turbando, e sconvolgendo la bella pace, e quiete del fedelissimo Pubblico, ci siamo resi accorti, che tali effetti perniziosi sono in gran parte prodotti, e tuttavia si producono dall' inosservanza delle leggi, e Regie Prammatiche, che da' nostri Illustri Predecessori si sono di tempo in tempo lodevolmente promulgate intorno all' asportazione, detenzione, e fabbrica dell' armi proibite: perocchè tutto giorno si sperimenta, che per l' abuso di tal sorta d' armi vengono i Cittadini improvvisamente insultati, ed a man salva offesi, e feriti, onde addiviene, che veggasi il lor sangue miseramente sparso, senza che posson eglino in menoma parte difendersi. Acciocchè adunque si dia riparo ad attentato cotanto scandaloso, sicchè gli uomini onesti, e dabbene vivano con ogni sicurezza, e non sia turbata la pubblica tranquillità, abbiamo stimato convenevole, ed opportuno, col voto, e parere del Regio Consiglio Collaterale presso di Noi assistente, anche in coerenza di quanto su questo particolare si è degnata S. M. C. e C. (che Iddio guardi) ultimamente comandare con suoi Reali ordini, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale confermando, ed approvando, anzi qualora sia di bisogno, rinnovando tutte le altre da' nostri Illustri predecessori su tal materia emanate, e spezialmente quelle dell' Illustre Marchese del Carpio pubblicate a' 9. di Febbrajo 1682., e 22. Settembre 1687., che sono le Prammatiche 71. e 72. al titolo *de armis*, il Bando della Gran Corte della Vicaria agli 8. di Marzo 1688. ch' è inserito nella Prammatica 73., le altre dell' Illustre Duca di Medinaceli pubblicate a' 18. Novembre 1697. e 10. Gennajo 1699., che sono le Prammatiche 76., e 77. e l' ultima dell' Illustre Conte Borro-

meo

meo pubblicata a' 22. Aprile 1712., ch' è la Prammatica 81. allo stesso titolo, ordiniamo, e comandiamo, che quanto in tutte le mentovate Prammatiche si contiene, abbiasi inviolabilmente ad osservare, eseguendosi irremisibilmente le pene, nelle medesime contra i trasgressori stabilite: a riserba però di quanto è disposto nella presente. Il che s' intenda così a rispetto delle armi di fuoco, come a riguardo de' coltelli puntati, coltelli a fronda d' oliva, coltelli chiamati di S. Domenico, coltelli alla Catalana, coltelli chiamati di scorcia capre, scannatori, stiletti, puntaruoli, stocchi, pugnali, sugliomi, mezze spade, coltelle, smagliatori, ed ogni altra sorta di ferri puntati. E circa i coltelli, che non sono puntati, non possono portarsi più lunghi di un palmo, ed in tal maniera non sieno a due tagli nella cima, ma quadri di forma, che non abbiano segno alcuno di punta, nè la lor cima vada salendo, in modo che faccia crocco, o altro segno di punta, nè assai, nè poco; eccettuando solamente da questo ordinamento i Chirurgi, ed altri artisti, e rustici, che per cagione de' loro esercizj avessero necessità di portare i ferri già detti, ciascuno riguardo alla sua arte, o professione, purchè con quelli però non delinquessero pensatamente, nel qual caso incorrano nelle pene stabilite, così nelle dette Regie Prammatiche, come nella presente *respettive*: nelle quali pene incorrano ancora detti artisti, e rustici, qualora portassero detti ferri svelatamente ed alla scoperta, e non in occulto, e nascosamente.

Quae arma interdicantur, tam asportari, quam condi: Armi di fuoco: Coltelli puntati a fronda d'oliva: di S. Domenico: alla Catalana: Scorcia capre: Scannatori: Stiletti. Puntaruoli: Stocchi: Pugnali: Sugliomi: mezze Spade. Coltelle, Smagliatori, ed ogni altra sorta di ferri puntati.

E perchè il nostro intento si è di togliere totalmente l'occasione di tanti delitti, che per la maggior parte si commettono con coltelli, ferri puntati, ed altre armi della guisa di sopra espressata, perciò ordiniamo ancora, e comandiamo, che tutto il disposto nelle Regie Prammatiche de' nostri Illustri predecessori intorno all' asportazione delle armi suddette, particolarmente nelle Prammatiche 60. e 61., abbia luogo, e s' intenda eziandio stabilito per li coltelli, stiletti, ed altri ferri, come sopra descritti, senza eccettuare persone alcune di qualunque grado, stato, condizione, e privilegio, ancorchè fosse patentata da qualsivoglia Delegato, o Ministro di superior dignità. Vogliamo però, che in tal proibizione non s' intendano compresi i Capitani di giustizia, loro Caporali, e soldati, ed altre persone, che stanno attualmente addette, ed arrolate fissamente, o sia di giorno, o di notte al servigio della Regia Corte, così in questa Città, come nel Tribunale di Campagna, e nelle Provincie del Regno. Ed affinchè possa da noi aversi distinta notizia del numero delle persone suddette, e si eviti insieme ogni confusione, ordiniamo parimente, che lo Spettabile Reggente della G. C. della Vicaria, il Commessario Generale della Campagna, e i Presidi Provinciali debbano mandare in nostro potere nota, da essi sottoscritta, di tutte le dette persone, che servono attualmente la Regia Corte, qual nota abbiano mese per mese a farci pervenire: ed a tal riflesso comandiamo ancora, che le persone suddette abbiano mese per mese a passar mostra innanzi agli Ufficiali, a' quali spetta, in conformità delle leggi del Regno.

rum a Praefecto Urbis Protegi enuncietur.

Quod ei omnibus interdicitur; familiis tamen Curiae permittitur. Numerus autem familia-

Vogliamo di più, che non s' intendano nè pure compresi in detta proibizione coloro, che servono di notte la Regia Corte col nome di birri di notte. Ordiniamo però espres-

Excubiae nocturnae tantum arma deferant.

samente, che anche di tali persone abbia detto Reggente della G. C. a dare a noi nota distinta, per aver contezza del loro numero, ed ordiniamo altresì, che dette persone non possano di nessuna maniera asportare di giorno la menzionata sorta d' armi, ma solo sia ad essi lecita l' asportazione in tempo di notte: ed in caso di contravvenzione restino tenute alle pene già dette, le quali contra di loro abbiano ad eseguirsi inviolabilmente. E qualora fosse necessario, che le persone suddette avessero di giorno ad asportare, per qualche urgenza di Corte, detta sorta d' armi, se ne dia a noi la notizia, per risolvere ciò, che ci parrà conveniente.

Successivamente ordiniamo, che restino annullate, ed abolire tutte, e quali si vogliano licenze in iscritto, in vigore delle quali fossero le dette persone dichiarate birri di notte, volendo noi fermamente, che si abbiano le medesime a destinare per tali nella stessa maniera, come si destinano i soldati ordinarj, addetti di giorno, e di notte al servigio della Corte; Per modo, che se mai non fossero dette persone in tal maniera destinate, ed asportassero anche di notte la suddetta sorta d' armi con semplici licenze di qualunque Giudice, o Magistrato, incorrano nelle pene imposte dalle dette Regie Prammatiche.

Valeat tantum in iis, quae a Protege permissum fuerit. Ceteris omnibus a Magistratibus locus non detur. Quibus ceteris permissum est, hac nova sanctione interdicuntur.

Ordiniamo in oltre, che da oggi in avanti, fuor di dette genti di Corte, per le quali sta provveduto nel modo già detto, si osservino solamente quelle licenze d' armi proibite, le quali saranno firmate da noi, e registrate dal nostro Segretario di Stato, e Guerra, rivocando tutte le altre, che finora si sono concedute dal Reggente della Gran Corte della Vicaria, dal Commessario di Campagna, da' Presidi provinciali, dal Vicegrande Ammiraglio, dall' Uditore Generale dell' esercito, dal Montiero Maggiore, dal Tesoriere Generale, dallo Scrivano di Razione, dal Delegato del Corriero Maggiore, dal Capitan della grascia, e da qualunque altro Delegato, o Ministro di questo Regno, i quali avessero per avventura avuta tal facoltà, o per privilegio, o per contratto, ancorchè oneroso: dichiarando a rispetto di coloro, che hanno forse la facoltà suddetta per contratto, che quella ad essi non si toglie totalmente, ma solo si prescrive, che debbano cercare licenza a noi, e che allora si osservino le loro licenze, quando saranno firmate (come sopra) da noi, e registrate dal nostro Secretario di Guerra. E se forse, per inavvertenza, si trovassero concedute, e di nuovo si concedessero senza la nostra firma, vogliamo, che sì fatte licenze di qualsisia Ministro, o Delegato s' intendano, ed abbiano per nulle, ed invalide, e sien puniti gli asportatori di detta sorta d' armi, come se l' asportassero senza licenza, non potendo onninamente lor giovare la buona fede.

Publicarum familiae armis interdicta non habeant, nisi quando cum Aflorum Magistro ineant.

Di vantaggio ordiniamo, che tutt' i soldati delle paranze degli Arrendamenti, e del Montiero Maggiore debbano tenere un Corpo di guardia fuori la Città, nè possano in queste entrar soli, armati di qualsivoglia qualità d' armi, così di fuoco, come di taglio, o punta sotto le stesse pene dalle Regie Prammatiche imposte, se non quando andranno accompagnati da' Mastri d' atti de' detti Arrendamenti, ed officio di Montiero Maggiore per qualche diligenza, loro commessa per servigio de' medesimi. Volendo ancora, che nè tam-

po-

poco detti soldati possano valersi delle patenti d'armi non proibite, che loro si spediscono, se quelle non saranno registrate ne' registri del Reggente della G. C., e dello spettabile Reggente Soprantendente della Campagna, con doversi però dagli Ufficiali, a' quali spetta, esigere per tal registrazione il solo diritto, ch'è stabilito nelle Regie Tariffe; Tal che se dette patenti non saranno in questa forma registrate, incorrano i soldati suddetti per l' asportazione di dette armi nelle pene prescritte dalle Regie Prammatiche, come se asportassero l'armi senza dette patenti, le quali in tal caso si abbiano eziandio nulle, ed invalide a stimare.

Poena in eum sancitur, qui armis interdictis aliquem sauciaverit. Si nobis relegatio; sin secus ad triremes per annos XV mancipetur, etiam si sauciati mors non sequatur.

Ordiniamo similmente, che delinquendo taluno col coltello, o altro ferro puntato della qualità di sopra espressa, e succedendo da tal delitto attuale, e reale offesa senza morte, debba il delinquente soggiacere, se è nobile, alla pena di relegazione, e se è ignobile alla pena di galea, per anni quindici, da eseguirsi irremisibilmente: essendo ben giusto, che in questo caso si esasperi la pena ad oggetto, che la detta qualità d'armi può di facile occultarsi, e non dà luogo all' offeso di potersene guardare.

In quem poena triremium sanciatur.

Questo però s' intenda stabilito a rispetto de' detti delitti, che si commetteranno con ogni sorta di dette armi, e ferri puntati, eccettuati quelli, che si commetteranno con stiletti, a riguardo de' quali rimanga confermata la pena di galea in vita, prescritta nella Prammatica 31. *de armis*: ed eccettuati ancora gli altri, che si commetteranno con coltelli a fronda d'oliva, con coltelli a scorcia capre, e con scannatori, per li quali vogliamo, che i delinquenti sien puniti colla stessa pena di galea in vita, che ordiniamo doversi indispensabilmente praticare.

Nello stesso tempo, considerando, che dall' uso di asportare detta specie d'armi, deriva l'occasione di delinquere, e la frequenza di detti delitti, vogliamo eziandio, che ferma restando la proibizione dell' asportazione, ingiunta nella detta Prammatica 31., e nella Prammatica 49. §. 7. *de armis*, la pena imposta di anni dieci di relegazione a' nobili, e di galea agl' ignobili per l' asportazione degli stiletti, coltelli a fronda d'oliva, e *verduchi*, si aumenti ad anni quindici, e la stessa pena resti determinata a rispetto dell' asportazione de' coltelli a scorcia capre, e degli scannatori; Ed a riguardo di ogni altra sorta di dette armi, e ferri puntati la pena di anni tre di relegazione, o galea per li nobili, ed ignobili, che respettivamente trovasi stabilita, si aumenti ad anni sette, e ciò si osservi irremisibilmente senza dar luogo a nessuna interpretazione.

E dimostrandoci la sperienza, ch'è inutile aumentar la pena per lo retto fine di ovviare a' delitti, qualora non si provvegga, che si dia in breve tempo il condegno gastigo a' delinquenti, dichiariamo, ed ordiniamo parimente, che dal giorno della pubblicazione della presente Prammatica in avanti, eccettuati solamente i militari, in tutt' i delitti, che si commetteranno in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali con coltelli, stiletti, ferri puntati, ed altre armi di sopra descritte, proceda, e debba procedere contra qualsivoglia persona di qualunque grado, e condizione si sia, la G. C. della Vicaria solamente *privative quoad omnes alios Judices*, o succeda, o non succeda la morte dell' insultato: a qual effetto proibiamo a tutt' i Tribunali, Delegati, o Ministri di qualunque

De his criminibus M. C. Vicariae judicet privative, quoad omnes Judices.

que grado, che sieno, il fare inibitorie, o pure ortatorie a detta G. C., e facendole possa la medesima G. C., quelle non ostanti, continuare a procedere, dando luogo all' appellazione al Tribunale, a cui *de jure* spetta. Vogliamo bensì, e comandiamo espressamente, che nel caso che succeda la morte dell' assalito, debba la detta G. C. far a noi relazione nel Regio Collateral Consiglio delle circostanze del delitto, affine di risolvere se abbia a procedere con abbreviazione, ed anche *ad horas*, e così da noi risolvendosi, nella stessa maniera abbia poi a procedere il Giudice d' appellazione, eziandio in giorno feriato, ed in tempo altresì delle ferie estive, con intendersi a riguardo di questo punto ripetuta, e confermata ogni altra cosa, disposta nella Prammatica del dì 30. Aprile 1665. §. 7. *de off. S. C.*, quale vogliamo, che si osservi, ed esegua.

Finalmente ordiniamo, che quante volte si commettessero delitti, non solo con armi di fuoco ma anche con detti coltelli, stiletti, ed altri ferri puntati, che sieno proibiti, come sopra, e da quelli n' avvenisse la reale, ed attuale offesa, non possano tanto i Regj Ufficiali, Governatori, e Giudici delle Città, e Terre demaniali, quanto le Regie Udienze, e G. C. della Vicaria procedere, nè a liberazione, nè a composizione alcuna, senza farne relazione a noi nel Reg. Coll. Cons. volendo deliberatamente, che tutto ciò, che intorno a questo punto è determinato nella Pram. 52. §. 5. e nella Pram. 56. §. 1. al detto titolo *de armis*, circa i delitti, che si commettono con armi di fuoco, si osservi eziandio ne' delitti, che forse si commetteranno dopo la pubblicazione della presente con coltelli, stiletti, ed altri ferri puntati di sopra espressi, purchè con quelli si ferisca, e ne segua la reale, ed attuale offesa all' insultato.

Audientia Provincialis ea crimina non componat, sed referat.

Ed acciocchè il disposto in questa Prammatica venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che la medesima si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 3. mensis Septembris 1723.* Die 3. Sept. 1723. *El Cardenal de Althann. Vid. Alvarez Reg. Vid. Pisacane Reg. Vidit Mauleon Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Mastellonus. In Bann. 2. fol. 130. Imparatus. Pram. ut sup.* Pubblicata a dì 3. e 4. Settembre 1723.

PRAMMATICA LXXXIII.

Interpretatio præcedentis.

CAROLVS *Divina favente Clementia Romanor. Imper. semper Augustus, et Hispaniarum Rex Michael Fridericus, divina miseratione tituli Sanctae Sabinae Sacrae Romanae Ecclesiae presbyter Cardinalis de Althann., Episcopus Vaciensis, Sacrae, Caesareae, Regiaeque Catholicae Majestatis actualis intimus Consiliarius, Comprotector Germaniae, Regnorumque, et Provinciarum haereditariarum Augustissimae Domus Austriacae, Prorex, Locumtenens, et generalis Capitaneus in hoc Regno Neapolitano.* Essendosi a ricorso di molti Tribunali, e Giudici Delegati, eccitato più volte il dubbio, se la facoltà conceduta alla Vicaria *priuative, quo ad omnes alios Judices*, per la Pramatica ultima *de armis* pubblicata sotto il dì 3. Settembre 1723. intorno alla cognitione di quei delitti commessi con armature di ferro proibite, si dovesse anco estendere, sopra coloro, i quali non erano inqui-

quisiti, che della semplice asportatione delle armi sudette; poichè ogni volta, che accadeva il caso particolare, bisognava entrare nell' esame di questo dubio; ciò che richiedeva naturalmente tempo, e differiva la punitione de' delinquenti, risolvemmo in fine di esaminare nel Collaterale Consiglio generalmente questa materia, e con una final decisione, terminare tutto il dubio, che nasceva dalla interpretatione, che si voleva dare al senzo literale del penultimo §. della Pramatica sudetta. Ciò che essendosi colla dovuta ponderazione esseguito; ed essendosene anche consultata Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, abbiamo stimato in esecuzione de' suoi Cesarei Ordini sotto la data delli 26. Aprile dell' anno corrente, col voto, e parere dello stesso Collat. Cons. presso di Noi assistente, pubblicare il presente Banno *omni tempore valituro*, col quale spiegamo, e dichiaramo, che la facoltà privativa, *quò ad omnes alios Judices* conceduta alla Gran Corte della Vicaria, nel §. penultimo della Prammatica sudetta, s' intende non solamente contro i delinquenti con le armature di ferro proibite, ma anche contro i semplici asportatori delle medesime, qualunque sia la esenzione del loro foro. Volendo, et espressamente ordinando che tutti siano compresi nella disposizione di questa legge generale. A riguardo però di coloro, che godono l' esenzione di foro, per titolo oneroso, vogliamo, et ordinamo, che ricorrendo da Noi nel Collaterale Consiglio, si faccia loro complimento di giustizia sopra i loro ricorsi, e che intanto, che non ottengono decisione, che li esenti dalla giurisdizione della G. C. della Vicaria, questo medesimo Tribunale abbia à conoscere anche de' reati, che essi avessero commesso con le sudette armi, ò colla semplice asportazione delle medesime, in vigore della general disposizione della Prammatica sudetta. Ed à finche il presente Banno venghi à notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Ill., e Fedelissima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e con la debita relata torni à Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 31. *mensis Julii* 1727. *El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Thomasi Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Crivelli Reg. Vidit Ventura Reg. D. Nicolaus Fraggianni à secretis. Mastellonus. In Bannorum* 1. *fol.* 77. *Prosperi. Banno, ut sup.* Pubblicata a dì 1. di Settembre 1727.

Dubitabatur, an privativa cognitio *quoad omnes Judices* M. C. Vicariae data, eos respiciat, qui armis interdictis vulneraverint, an eos, qui arma tantum asportaverint: et ad utrosque referri, decretum est. Excipiuntur tantum, qui a Iurisdictione M. Curiae ex titulo oneroso fuerant exempti.

Die 31. Julii 1727.

PRAMMATICA LXXXIV.

Interpretatio ejusdem Constitutionis. Proregis familia si armis interdictis utatur, vel aliquem vulneraverit. M. C. Vicariae subjicitur, sub eadem cognitione, *privative quoad omnes Judices.*

AFfinchè la legge generale emanata con Prammatica de' tre di Settembre 1723., e con cui sottoponemmo alla giudicatura del Tribunale della Gran Corte della Vicaria tutti coloro, ch' asportavano, o delinquivano con armature di ferro vietate, non soffrire la minima eccezione di persone, salvo però il caso dichiarato nell' altra nostra Prammatica de' 31. Luglio 1727. Sicchè niuno imputato di tal delitto potesse sfuggire il rigore della Gran Corte, abbiamo anche riflettuto, che quantunque la nostra famiglia siasi per la Divina Misericordia nel corso già di sei anni, che amministriamo questo Governo, contenuta religiosamente ne' suoi più stretti doveri, servirebbe però di vivo esempio, se rinunziando a qualunque esenzione di foro, che alla medesima potesse competere;

la

la comprendessimo anche sotto questa general disposizione, a riguardo di questo delitto; abbiamo perciò risoluto precedente voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di Noi assistente, ed in seguela di Cesarei Reali ordinamenti de' 17. Ottobre 1727. fare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale insistendo alla dichiarazione da Noi fatta all' accennata Prammatica *de armis*, dichiariamo ancora, ordiniamo, e comandiamo, che la facoltà privativa *quoad omnes alios Judices* conceduta alla Gran Corte della Vicaria nel §. penultimo della Prammatica suddetta, si estenda anche sopra tutt' i familiari, e servitori nostri, e de' nostri successori, procedendo essa Gran Corte come special nostra Delegata contra di loro quando fossero inquisiti d' asportazione, o d' aver delinquito con armature di ferro proibite, e non in altro caso; Ed acciocchè la presente venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e colla dovuta relazione torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 10. *mensis Junii* 1728. *El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. In Bannorum* 2. *fol.* 130. *Masiellonus. De Sanctis. Banno ut supra.* Publicata a dì 10. Giugno 1728.

Die 10. Jun. 1728.

PRAMMATICA LXXXV.

Eodem Imp. et Rege. In maximo abusu Pragmaticae Sanctiones restituuntur.

MA perchè non ostanti i replicati, e rigorosi divieti, pure sentiamo con nostro sommo dispiacimento, e orrore contravvenirsi frequentemente a' medesimi, o asportandosi armi proibite, o commettendosi diversi eccessi di ferite, ed anche di omicidj, sicchè sembra, che finora non si sia conseguito interamente il giusto fine, che si ebbe con tante severe proibizioni. E dall' altra parte avendo appreso con vivo nostro rincrescimento, ed essendo sino pervenuto alla somma notizia di S. M. C., e C., che pubblicamente da taluni si vendono tali sorte d' armi vietate, ciò che contribuisce molto alla inosservanza della legge, e serve di pubblico stimolo a' perversi di trasgredirla, come ancora avendo saputo, che ne' cortili di molti palagi di questa Città vi sieno alcuni Custodi, che volgarmente chiamano Guardaportoni, i quali con pubblicità, e scandaloso ardimento esercitano armati tal mestiere; abbiamo perciò stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, presso di noi assistente fare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale rinnovando i tre antecedenti, che di parola in parola abbiamo qui voluto inserire, affinchè servano di finale avvertimento alla memoria di tutti, ordiniamo, e comandiamo di nuovo la rigorosa, più stretta osservanza de' medesimi, e minacciamo seriamente i trasgressori delle pene, in essi contenute, le quali irremisibilmente saranno contra di loro eseguite; Ed in oltre precedente anche venerato dispaccio della M. S. dato in Gratz a' 25. del caduto Ottobre, rinnoviamo tutte le Prammatiche sotto il titolo *de armis*, ove si proibisce la fabbrica, accomodazione, e vendita delle armature vietate, e particolarmente la Prammatica 48. §. 3., la 50. §. 2., la 52. §. 10., la 57. §. 2., e la 58., e 67. le quali s' abbiano, come se qui fossero inserite di parola in parola, volendo che

i tra-

Digitized by Google

i trasgressori incorrano nelle pene contenute nelle medesime, annullando a tal effetto tutte le licenze, che finora si fossero date da qualunque Tribunale, Giudice, Delegato, ed altro qualsivoglia Ufficiale; E volendo espressamente, che da ora in avanti, quando occorresse far lavorare, accomodare, e vendere in questa Capitale le armi suddette per servigio di alcuna persona, alla quale è concesso di poterle portare, non possa permettersi, che solamente con nostra licenza, e del Collateral Consiglio.

Ed in fine per ovviare a molti disordini, che accadono alla giornata ordiniamo, e comandiamo, che niuno di qualunque grado, e dignità si sia, ardisca sotto pena di ducati mille, ed altre corporali a nostro arbitrio, tenere avanti il portone, o nel cortile del suo Palazzo esposte armi di qualsisia sorta, o pure Guardiano, Armigero, Custode, Guardaportone, o altro, che sotto qualunque nome, o titolo si possa appellare, con armi esposte, o nascoste, anche che non fossero armature di fuoco, delle quali non è vietata la detenzione, e che l'Armigero, o sia Guardaportone incorra nella pena stabilita dalle Regie Prammatiche contra i detentori dell'armi di fuoco proibite: Incaricando perciò allo Spettabile Reggente della G. C. della Vicaria, ed a due Ministri di quel Tribunale, da noi destinati particolarmente per questa incumbenza, d'invigilare con tutta esattezza, e severità, affinchè si sradichi in ogni conto questo scandaloso abuso, procedendo con tutto il dovuto zelo, e rigore alla carcerazione de' contravvegnenti. Ed affinchè venga alla notizia di tutti il presente Bando, e da nessuno si possi allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 4. mensis Decembris 1728. El Bayolo Portocarrero. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Thomasi Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus. In Bannorum 2. fol. 140. De Sanctis. Bando, ut supra.* Pubblicata a dì 4. Dicembre 1728.

Die 4. Dec. 1728.

PRAMMATICA LXXXVI.

Eodem Imperatore, et Rege.

QUantunque con moltissime Prammatiche da' nostri Illustri Predecessori emanate intorno all'asportazione, detenzione, e fabbrica dell'armi proibite, siasi lodevolmente provveduto a dar freno alla gravezza de' delitti, e alla frequenza degli omicidj, che con tali armi sogliosi commettere da' malvagi uomini, e poco amanti di DIO, e del prossimo, con essersi imposte gravissime penę contra di coloro, che eziandio asportassero, delinquessero con qualunque ferro puntato, con sottoporgli alla giudicatura della G. C. della Vicaria; nondimeno da pochi anni a questa parte si è introdotta l'usanza di certa specie di Servitori detti Volanti, i quali portando in mano un bastone, che termina con punta di ferro acuta, e atta a ferire a guisa di Spuntone; ha cagionato grave disturbo alla pace, e quiete delle persone dabbene. Perciò, per evitare i delitti, che si possono commettere con simili bastoni, con punta di ferro acuta, e riparare agl'inconvenienti, che ne possono nascere in avvenire; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di noi assistente, fare il

Inter arma interdicta referantur etiam baculi, quibus Servi, *volanti* utuntur.

presente bando, col quale sottoponendo la detta sorta di bastoni con ferri acuti in punta alle proibizioni, e pene contenute nelle dette Regie Prammatiche, e specialmente in quelle dell' Ill. Cardinal Althann de' 3. Settembre 1723., 31. Luglio 1727., e 10. Giugno 1728. rinnovate dall' Ill. Balì Portocarrero a 4. Dicembre 1728. contra coloro, che asportassero, o delinquessero con ferri puntati, con sottoporgli alla giudicatura della G. C. della Vicaria, non ostante qualsivoglia loro esenzione, o de' loro Padroni, e il costoro grado, foro, e gerarchia: e rinnovando l' osservanza *ad unguem* delle precitate Prammatiche, comandiamo che tutti quelli, che da oggi innanzi asporteranno i detti bastoni con ferro acuto nella punta, o delinqueranno con essi, incorrano, e s' intendano incorsi nelle pene contenute nelle dette Regie Prammatiche, e debbano soggiacere alla giudicatura della sola G. C. della Vicaria, qualunque fosse la loro esenzione, o quella de' loro Padroni, e il lor grado, foro, e gerarchia. Ed acciocchè il disposto venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; Vogliamo che il presente bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Ill. e Fedelissima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e colla dovuta relata torni a noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 6. mensis Junii* 1733. *Luys Conde de Harrach. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Paternò Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 6. Giugno 1733.

Die 6. Junii 1733.

Bannum M. C. Vicar.

seu

PRAMMATICA LXXXVII.

Eodem Imperatore, et Rege.

Idem statuitur, quod in praecedenti.

SE bene il zelo dell' Illustre Conte d' Arrach, predecessore Vicerè di questo Regno, ed il Regio Collateral Consiglio considerando l' usanza introdotta da pochi anni a questa parte di certa specie di servitori detti volanti, i quali portando in mano un bastone, che terminando con punta di ferro acuta a guisa de' spontoni era ben atta a ferire; onde per ovviare i delitti, e per riparare anche gl' inconvenienti, che poteano nascere in avvenire, si servì far pubblicar Bando nel dì sei del passato mese di Giugno, col quale sottoponendo la detta sorta di bastoni con ferri acuti in punta alle proibizioni, e pene contenute nelle Regie Prammatiche, e specialmente in quelle dell' Illustre Cardinal de Althann de' 3. Settembre 1723., 30. Luglio 1727. e 10. Giugno 1728. rinnovate dall' Illustre Balì Portocarrero, ordinò, che tutti quelli, che dal dì della pubblicazione del detto Bando asporteranno detti bastoni con ferro acuto nella punta, o delinqueranno con essi, incorrano, e s' intendano incorsi nelle pene contenute in dette Regie Prammatiche, e debbano soggiacere alla giudicatura di questa sola G. C. qualunque fosse la loro esenzione, o quella de' lor Padroni, ed il lor grado, foro, e gerarchia. Con tutto ciò si è con esperienza veduto, che credendo taluni evitare la disposizione del detto Bando, abbiano solamente fatto levare l' acume di detti ferri, lasciando nella punta de' medesimi bastoni, un ferro lungo spuntato; onde nascer-

ne.

ne poteano varie dispute sull' interpretazione di tal legge, il che essendosi rappresentato a S. E., si è degnata la medesima col suo sommo zelo inviarci biglietto per Segretaria di Stato, e Guerra del tenor seguente *videlicet*. *Hè referido al Conde mi Senor el contenido de la Consulta, que hà formado el Tribunal dela G. C. dela Vicaria con fecha de 24. del mes pasado, en que representa los inconvenientes, que resultan; de que los Volantes llevan en el baston un yerro puntiagudo, sin embargo del Bando publicado, que lo prohibe, proponiendo se establesca una nueva ley, qui quite de he ho todo yerro largo delos dichos bastones baxo las mismas penas contenidas en el citado Bando, e que solo sea licita llevar en la punta de ellos un Cerquillo de otton, ò de yerro redondo; y en respuesta, me manda S. E. diga à V. S., que la Vicaria por la natural execucion del Bando publicado, y por el puntual cumplimiento de quanto en el mismo està ordenado publique otro Bando, con el qual annulle de hecho baxo las mismas penas toda suerte de yerro en las puntas de tales bastones, prescriviendo que estos devan terminar con un cerquillo, o sea boccoletta de otton, ò de yerro redondo: y pues que son inutiles, y de poco decoro las leyes quando nò son executadas religiosamente, advierte S. E. seriamente al Tribunal, vigile por la exacta, y imparcial execucion de esta nueva, y saludable ordenanza, sin contemplacion, ò distincion de Personas, segun lo prescripto en el mismo Bando: Dios guarde V. S. Palacio à 8. de Agosto de 1733. D. Enrique Crumpipen. Al Regente dela G. C. dela Vicaria.* Laonde in esecuzione di tal ordine facciamo il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale rinnovando l' osservanza del precitato Bando pubblicato nel dì sei del passato mese di Giugno, diciamo ed ordiniamo, che da oggi in avanti nessuno ardisca portare i suddetti bastoni con qualsivoglia sorta di ferro in punta, sotto l' istesse pene contenute nelle mentovate Regie Prammatiche, nelle quali incorrano, e s' intendano incorsi, così se asporteranno detti bastoni con ferro in punta, quantunque non fosse acuto, come se delinqueranno con essi, e solamente i bastoni predetti debbano terminare con un cerchietto, o sia boccoletta di ferro, o ottone rotonda, qual pena s' eseguirà irremisibilmente contra tutti coloro, che contravverranno al presente Bando, non ostante qualsivoglia lor esenzione, o de' loro Padroni, ed il lor grado, foro, o gerarchia a tenore, e secondo nel medesimo Bando de' sei Giugno prossimo passato, trovasi stabilito, dando per la puntuale, ed esatta osservanza del presente Bando, due giorni di termine dopo la pubblicazione del medesimo, acciocchè venga alla notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza. *Datum Neapoli die* 18. *mensis Augusti* 1733. *Il Principe di S. Angelo Reg. D. Giuseppe Maria Andreassi. D. Pietro Sambiase. D. Francesco Alvarez. D. Lorenzo Brunassi. D. Cesare Borrocini. D. Casimiro de Dura. D. Francesco Viles. D. Trojano de Filippis. D. Filippo Grassi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. D. Gerardo de Nigris Secr. della G. C. della Vic. Bando ut supra. Diego de Sigura Sollicitator Fiscale della Vicaria.* Pubblicata a dì . . di Agosto 1733. Die 18. Aug. 1733.

PRAMMATICA LXXXVIII.

Carolo Rege. Quod in praecedentibus interdictum erat, hac nova Constitutione restituitur.

INvigilando la Maestà del Re Nostro Signore col suo alto zelo al ben pubblico, ed alla pace, e quiete, non men di questa Metropoli, che

di tutto l'intero Regno, e considerando colla Sovrana sua Real mente, che la frequenza delle risse, e degl' omicidj deriva dall' asportazione dell'armi, le quali se ben vietate con molte Prammatiche, e Bandi, che da tempo in tempo si son pubblicati; nondimeno in contravvenzione di leggi sì salutari, molti che sono di mal talento si fan lecito d' asportarle; come altresì alcuni Servidori, che chiamansi volgarmente Volanti, senza curare i Bandi, che ultimamente si pubblicarono, perchè non dovessero nella punta de' lor bastoni portar verun ferro acuto, si han fatto lecito di asportarli; perciò la M. S. per estirpare i delitti, che l'asportazione dell' armi suol per ordinario produrre, si degnò inviarci veneratissimo suo rescritto per Segretaria di Giustizia de' 31. del passato mese di Maggio, ordinandoci in quello di pubblicar subito Bando, perchè le leggi, e Prammatiche, che secondo le circostanze de' tempi si son quì pubblicate, anche sopra l'uso de' suddetti ferri acuti, che nella punta de' lor bastoni portansi da' mentovati Volanti, si osservino, ed inviolabilmente eseguiscansi senza eccezione di persone, con incaricare a' Subalterni di questo Tribunale d'invigilare esattamente all'esecuzione di detto suo Real Ordine, ed all'arresto di coloro, che a quello contravvenissero, senza contemplazione di livree, o di licenze; che si concedessero per altri Tribunali, o Delegati di Arrendamenti.

E successivamente si è degnata la M. S. rimetterci altro veneratissimo suo rescritto per l'istessa Segretaria di Giustizia del tenor seguente *videlicet*.

No teniendo el Rey Nuestro Senor mayor Solicitud y Cuydado, que el de la conservacion de los privilegios, y jurisdiciones, que se hallan en esto su fidelissimo Reyno, y particolarmente en esta Capital; y querendo, que unos y otrar inviolabilmente se mantengan; Haviendose però rappresensado, que el Bando probibitivo de las Armas que mandò Su Magedad se publicasse en la semana pasada no producirà el efecto que desea, para la quietud de Sus Amados Vassallos por las varias jurisdiciones, a las quales son suggettos muchos naturales de esta Ciudad, independientemente de la Vicaria; y que la oblicacion, que la misma tiene de rimitir diariamente los processos a otros Tribunales impide la semplicitad, y unidad; que es necesaria, paraque la gran premura de quitar el abuso de las Armas probibidas que S. M. hà conocido indispensable, se pueda poner en practica con la major facilitad, y solicitud; y siendo assi mismo informado de la negligencia de los executores en carcerar los que saben, que se han de remitir a sus jurisdiciones respectivas, como son el Collateral, la Ciudad, la Camara, el Consejo, la Balliva, el Grande Almirande, Artes de la Seda, y de la Lana, Delegados de Arrendamientos, y otros; y que despues de la remision suele cada qual jurisdicion defender sus patentados buscando todos los medios; para eximirlo de la pena, que les corresponde; Por cujo motivo en tiempos pasados Jamas han podido tener su fuerza, y vigor tales Bados. Me ha mandado S. M. decir a V. S., y la Vicaria advierta primeramente a todos sus patentados, y Subalternos, que no asporten armas probibidas, y dejando las demas juridiciones y lesas en todo lo que jurisdicamente las compete, en esta parte però, aun quatenus opus sit, avocando a si todas las causas de Armas probibidas de qualquier Tribunal, manda S. M., que en la asportacion de ellas proseda la G. C. de la Vicaria privative

tive quoad omnes , como especial Delegada de S. M. ; y que sin contemplacion , o reparo alguno execute las Leyes , y Pragmaticas publicadas , o que se publicaren contra tales asportadores , pasando al devido castigo de los mismos ; a cujo effecto dispondrà V. S. , que se emane Bando , y se publique en los lugares acostumbrados de esta Ciudad , para que tan justa deliberacion de S. M. quede a la noticia de todos. Dios guarde a V. S. Palacio a 5. de Junio de 1734. D. Bernardo Tanucci. Senor Regente de la G. C. de la Vicaria .

Onde in esecuzione del riferito Real Dispaccio, e di ordine di S. M. (che Dio guardi) abbiam fatto il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo, che a tenor della Real mente della M. S. si osservino, ed inviolabilmente si eseguiscano tutte le Leggi, Prammatiche, e Bandi, che intorno all' asportazione, detenzione, o fabbricazione dell'armi, e ferite fatte con le medesime, si sono fin qui pubblicate sotto l' istesse pene in quelle contenute, ed espresse, e specialmente in quella pubblicata nel dì 3. Settembre dell'anno 1723., rinnovata poi con altre de' 31. Luglio 1727., 10. Giugno, e 4. Decembre 1728., il di lui tenore vogliamo, che si abbia quì *ad unguem* per inserito, dichiarato, ed espresso, senza che dall' osservanza del presente Bando sia eccettuata persona alcuna, qualunque sia l' esenzion del suo Foro, e di qualsivoglia grado, e condizione si sia; come altresì col presente Bando, ordiniamo, e comandiamo, che inviolabilmente si osservino, ed eseguiscano gl' altri Bandi pubblicati nel dì 6. Giugno, e 18. Agosto dell'anno scorso 1733., con cui si proibì l' asportazione a' suddetti Servidori de' bastoni con ferri acuti in punta, sottoponendoli, in caso di contravvenzione alle pene contenute nelle suddette Regie Prammatiche de' 3. Settembre 1723., 10. Luglio 1727., 10. Giugno, e 4. Decembre 1728., tanto se detti Volanti delinquessero con detti ferri acuti, che chiamansi volgarmente Spontoni, quanto se l' asportassero semplicemente; Quali Bandi parimente vogliamo, che si abbian qui per inseriti *de verbo ad verbum*, ed espressi, ordinando seriamente a tutti gli Scrivani Fiscali, Capitani di Giustizia, e loro Soldati, ed altri Subalterni di questa G. C., che debbano colla maggior diligenza, ed attenzione invigilare esattamente su l' osservanza puntuale di questo presente Bando, carcerando i contravvegnenti a tenor del Real Ordine di S. M. senza contemplazion della livrea de' lor Padroni qualunque sia la loro esenzione, foro, grado, e gerarchia, e non ostante qualunque licenza lor conceduta da altri Tribunali, Corte, o Delegati di Arrendamenti; procedendo in tali cause questa G. C. privativamente *quoad omnes*, e come special delegata della M. S., sotto pena a' detti Scrivani, Capitani di Giustizia, Soldati, ed altri Subalterni di questo Tribunale, non solo di esser subito privati de' loro rispettivi offrcj, ma di esser anche severamente puniti, con altre pene ad arbitrio di questa G. C.; Dando per la puntuale, ed effettiva esecuzione del presente Bando due giorni di termine, decorrendi dal dì della pubblicazion del medesimo acciocchè venga a notizia di tutti, nè possa da veruno allegarsi causa d' ignoranza . *Vicaria i 23. Giugno 1734. D. Marcello Caraffa Reg. D. Giuseppe-Maria Andreassi . D. Pietro Sambiase. D. Trojano de Phlippis. D. Tiberio di Fiore . D. Cesare Bonvi-*

Die 23. Giug. 1734.

vicini. D. Casimiro di Dura. D. Lorenzo Brunassi. D. Lorenzo Paternò. D. Filippo Grassi Avvocato Fiscale. D. Gerardo de Nigris Secr. della G.C. della Vic. Diego de Segura Sollicitator Fiscale di Vicaria P. C. Pubblicata a dì 9. Luglio 1734.

PRAMMATICA LXXXIX.

Eodem Rege. Arma militaria *Bajonette* asportari hac lege vetatur.

Essendosi considerato, che le Bajonette inventate per uso militare si asportino volentieri da chi che sia in pregiudizio del Pubblico, divertendosi l' uso di esse ferendosi, o ammazzandosi gli uomini nello stato pacifico, e fuori del tempo dell' attual Milizia, e che gli asportatori pretendano evitare la pena, che le Regie Prammatiche stabiliscono contra gli asportatori delle arme, e ferri puntati sotto pretesto che individualmente di tal istromento non se ne faccia menzione in esse tra quelli, che si descrivono.

Ed essendosi da questa G. C. riflettuto, che una tal' arma sia più perniciosa d' altri ferri puntati, come quella, che cagiona danno maggiore adoprandosi, e facendo col ferire, la ferita e più dilatata, e più profonda, e dando con più facilità irreparabilmente la morte; laonde avendone fatta a S. M. relazione, si è degnata con suo Real Dispaccio spedito per Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia in data de' 17. del corrente mese ordinare a questa G. C., che si faccia, e si pubblichi Bando, con cui si proibisca l' asportazione delle Bajonette a qualsivoglia persona, a riserba de' Militari sotto le medesime pene, che viene stabilita contra gli asportatori d' ogni altro ferro, ed arma puntata. E volendo eseguire i Reali Oracoli del Re N. S. (che Dio sempre feliciti) abbiamo stimato fare il presente Bando, *omni futuro tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo, che qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, e condizione si sia, purchè non fosse Militare di Milizia regolata, non possa, ne debba asportare in niun luogo, e tempo la Bajonetta sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche, *et signanter* sotto la pena contenuta nella Prammatica del Cardinal d' Althann de' 3. di Settembre 1723., ch' è quella d' anni sette di relegazione a' Nobili, e di anni sette di galea agl' Ignobili, e facendosi qualche ferita con la Bajonetta, incorrano nelle pene di anni quindici di galea, come ogni altro feritore con coltello, e ferro puntato, siccome anche viene stabilito nella Prammatica del Cardinal d' Althann; Ed acciò non possa allegarsi causa d' ignoranza, e pervenga a notizia di tutti, abbiamo stimato farlo pubblicare ne' soliti, e consueti luoghi di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, come ancora per li luoghi del presente Regno. *Vicaria* 20. *Gennajo* 1738. *Il Duca di Giovinazzo Reggente. Giuseppe-Maria Andreassi. Giacomo Bissanti. Giuseppe Verduzj. Marzio Cirillo. Tiberio di Fiore. Niccolò Miranda. Antonio Picardo. Giuseppe Romano Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Gerardo de Negris Secretario. Bando ut supra. Diego Sicuro Soll. F. di Vic.* Pubblicata a dì 8. Febbrajo 1738.

Die 20. G 1738.

PRAMMATICA XC.

In quibu Neapolitani gni locis r lium armo delatio pr betur vel agrorum cu ribus, qui minatim, nisi per tra tum in ci

Magnifici Governatori così Regj, che Baronali de' retroscritti luoghi di questa Provincia, sapete, come colla posta di questa settimana ci è pervenuto Regal Dispaccio del tenor seguente v3. Avendo il Re nell' anno 1761. osservato i disordini

locis, deforre nequeant ea, quibus vulgo inditum est nomen *di Cortellacci*, quae funiculis etiam, pellibus, aliisve hujusmodi rebus involvere debent, festis praesertimque recurrentibus diebus, sub inexpiabili sex mensium carceris poena, quae omnes cujusvis gradus, et conditionis homines manet,

ni avvenuti in Pozzuoli colla libera delazione delle armi rurali, e successivamente nell' intiera Provincia di Terra di Lavoro, diede la M. S. le corrispondenti sovrane providenze, per togliere l'abuso. Al presente essendo pervenuto a sua notizia per la relazione del Governatore di Siano l'indicibile abuso, che se ne fa in quella Terra, e nella Provincia di Principato, e che forsi anche nel Regno, è venuta sovranamente ad ordinare il general divieto delle armi rurali per tutto il Regno. Al quale effetto mi ha comandato dire a codesta Udienza disponga, che così nella Terra di Siano, come in tutti gli altri luoghi di codesta Provincia venga proibita con pubblico bando a chi che sia, non esclusi i fatigatori di campagna, l'esportazione delle armi rurali, e specialmente de' cortellacci per l'abitato, e per la terra, permettendone soltanto la delazione *per transitum*, e ligate in una pelle, o panno, con due canne di funicella, senza affatto potersi asportare ne' dì festivi, o nelle taverne sotto la pena di sei mesi di carcere, da eseguirsi irremisibilmente. Vuole altresì, che a tale proibizione, e sotto la stessa pena, vi siano compresi, e soggettati li patentati di qualunque sorte, e precisamente quelli del Montiero maggiore. E finalmente vuole che da' Governatori locali non si riceva affatto transazione alcuna de' controventori sotto la pena della privazione dell' officio. Di regal comando prevengo a codesta Udienza questa regal determinazione, acciò ne disponga l'esatta osservanza, ed esecuzione in tutte le sue parti. *Napoli* 18. *Novembre* 1780. *Carlo Demarco*. *All' Udienza di Salerno*. Quindi è, che vi abbiamo spedito il presente, col quale vi diciamo, ed ordinamo a dover pubblicare, e fare pubblicare con pubblico editto la presente legge della M. S. in tutti i luoghi della respettiva vostra giurisdizione, affinchè la medesima resti da ogn' uno osservata in tutte le sue parti; badando seriamente a non transigere pene da' controventori giusta la legge espressata. Tanto eseguirete, se stimate cara la grazia regia, e sotto pena di ducati 200. F. R. *Salerno li* 28. *Novembre* 1780. *Capano*. *Paterno*, *Camassa*. *Durazzi Cancelliere*.

Die 18. Nov. 1780.

FINE DEL TOMO SECONDO.

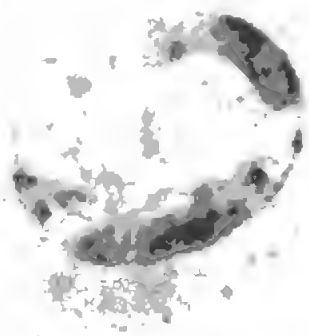

Digitized by Google

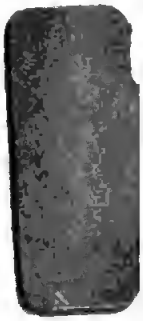

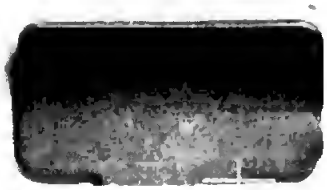
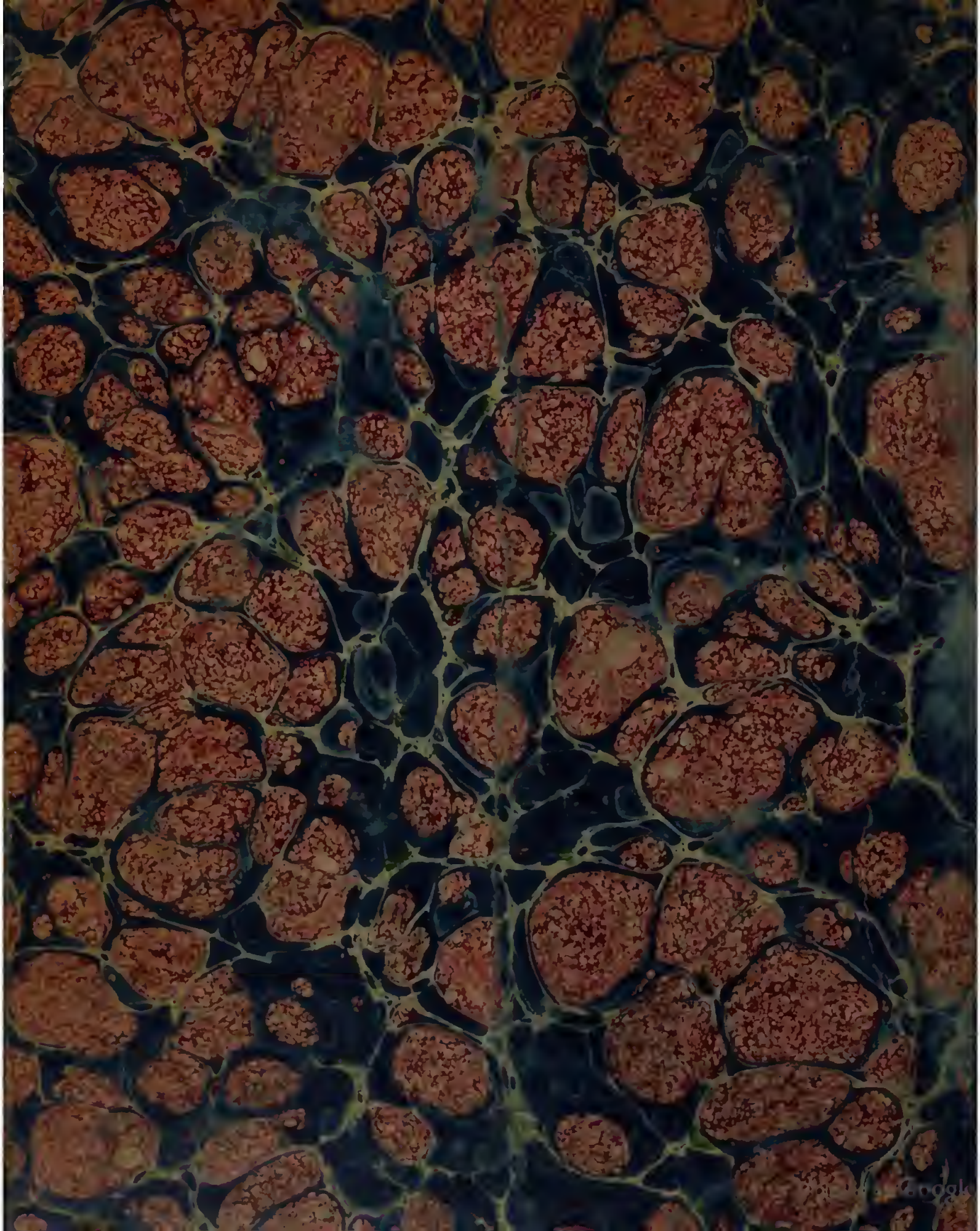
Digitized by Google